



BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE PIEMONTE

Torino, 3 marzo 2005

DIREZIONE , REDAZIONE e ABBONAMENTI

Piazza Castello 165 , 10122 Torino
Tel 0114322100 - Fax 0114324363
Sito Internet : [http:// www.regione.piemonte.it](http://www.regione.piemonte.it)
e-mail bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it
Il Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte si pubblica ogni giovedì in Torino.

CONSULTAZIONE AL PUBBLICO

Giunta Regionale Piazza Castello 165 Torino, Sala consultazione dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 18,30; sabato dalle 9,00 alle 12,00
Consiglio Regionale Via Alfieri 15 Torino, Settore Documentazione dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 16,00.

URP - Torino Piazza Castello 165 - Tel. 0114324903

Alessandria Via dei Guasco 1- Tel. 0131285518
Asti Corso Alfieri 165 - Tel. 0141.324551
Biella Via Galimberti 10/a - Tel. 015.8551.568
Cuneo Piazza Libertà 7 - Tel. 0171603161
Novara Via Dominioni 4 - Tel. 0321393800
Verbania Via Albertazzi 3 - Tel. 0323502844
Vercelli Via Borgogna 1 - Tel. 0161600286



Foto di Franco Turcati

Chalet Mollino

ATTI DELLA REGIONE - ATTI DELLO STATO

Supplemento

Raccolta delle leggi e dei regolamenti regionali

Anno 2004

ABBONAMENTO AL BOLLETTINO UFFICIALE (dal 1° febbraio 2003)

	Atti della Regione e Atti dello Stato	Concorsi, Appalti, Annunci	Internet
12 Mesi	€ 104,00 Codice A1	€ 46,00 Codice A3	Consultazione gratuita
6 Mesi	€ 52,00 Codice S1	€ 23,00 Codice S3	
<p>L'attivazione cronologica dell'abbonamento decorrerà dalla data di inserimento del nominativo del nuovo abbonato nell'apposito elenco e comunque non prima della ricezione da parte della Redazione dell'attestazione di pagamento.</p> <p>Al fine di velocizzare la pratica e quindi l'inserimento nella banca dati è possibile inviare l'attestazione di pagamento alla Redazione tramite fax al numero 0114324363. È prevista la possibilità di sottoscrivere abbonamenti in qualunque periodo dell'anno.</p> <p>I dati personali inviati alla Redazione del Bollettino Ufficiale per l'attivazione dell'abbonamento saranno utilizzati esclusivamente ai fini della spedizione dei fascicoli, nel rispetto del disposto della Legge n. 675/1996.</p>			

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Abbonamenti e Inserzioni

Esclusivamente tramite C/C Postale n. 30306104, intestato a
 REGIONE PIEMONTE - Bollettino Ufficiale - Servizio Tesoreria - Piazza Castello 165, 10122 Torino.
 La Direzione del Bollettino Ufficiale declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali.

AVVISO

Si rammenta che, al fine di permettere l'immediata attivazione delle richieste di abbonamento, con qualsiasi modalità vengano effettuate, è indispensabile inoltrare, contestualmente, le ricevute di pagamento tramite fax (011 4324363).

INSERZIONI

Modalità

Le richieste di inserzioni devono pervenire alla Redazione del Bollettino Ufficiale entro le ore 12.00 del mercoledì della settimana precedente la data di uscita del fascicolo per il quale si richiede la pubblicazione.

Il testo deve essere inviato su carta bollata o, in caso di esenzione dalla tassa, (gli Enti pub-

blici ne sono esentati) su carta libera, corredato da una lettera di richiesta e dall'attestazione di avvenuto pagamento.

È possibile richiedere la pubblicazione degli avvisi usufruendo di una tariffa ridotta se questi vengono inoltrati alla Redazione mediante posta elettronica all'indirizzo bollettino.ufficia-

le@regione.piemonte.it o tramite floppy disk; in ogni caso alla Redazione deve pervenire il cartaceo tramite posta, fax o consegna a mano. L'importo viene calcolato per riga intendendosi tale una riga di 13 centimetri - Corpo 12 - Times New Roman (o similare). Le pubblicazioni sono gratuite per le materie elencate nella casella sottostante.

Gratuite	Pubblicazione Statuti Enti locali, Riclassificazione strade, Eventi alluvionali novembre 1994, ottobre 2000	
Costi per ogni riga o frazione di riga (dal 1° febbraio 2003)	Solo cartaceo (spedizione tramite posta, fax o consegna a mano)	€ 1,80
	Fax + E-Mail	€ 1,20
	Consegna a mano + Floppy disk	€ 1,20
	Spedizione tramite posta + Floppy disk	€ 1,20

COSTI COPIA SINGOLA (dal 1° febbraio 2003)

Atti della Regione e Atti dello Stato	€ 2,60
Concorsi, Appalti, Annunci	€ 1,60
Supplementi fino a 256 pagine	€ 2,60
Supplementi oltre 256 pagine	Prezzo in copertina
Raccolta annuale in CD-ROM a partire dal 2000	€ 25,82

VENDITA

Torino	Libreria Lattes, Via Garibaldi 3
	Libreria Giuridica, Via Sant'Agostino 8

Il presente volume è un riepilogo, con valore puramente ricognitivo, delle leggi e regolamenti regionali dell'anno 2004 pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (ndr)

INDICE CRONOLOGICO

LEGGI REGIONALI

Legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1.

Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento. pag. 10

Legge regionale 9 febbraio 2004, n. 2.

Modificazioni alla legge regionale 5 novembre 1987, n. 55 (Requisiti minimi dei laboratori di analisi di cui al D.P.C.M. 10 febbraio 1984). pag. 45

Legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3.

Incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Prime disposizioni pag. 48

Legge regionale 25 febbraio 2004, n. 4.

Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2004. pag. 54

Legge regionale 15 marzo 2004, n. 5.

Adesione della Regione Piemonte all'Associazione amici dell'Università di scienze gastronomiche. pag. 56

Legge regionale 23 marzo 2004, n. 6.

Politiche regionali integrate in materia di sicurezza. pag. 58

Legge regionale 23 marzo 2004, n. 7.

Livelli di assistenza ed erogazione di sussidi alle persone affette dal morbo di Hansen. pag. 63

Legge regionale 23 marzo 2004, n. 8.

Modificazioni alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 (Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche). pag. 65

Legge regionale 14 maggio 2004, n. 9.

Legge finanziaria per l'anno 2004. pag. 66

Legge regionale 14 maggio 2004, n. 10.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2004-2006. pag. 105

Legge regionale 18 maggio 2004, n. 11.

Misure straordinarie per i presidi ospedalieri della Commissione Istituti Ospitalieri Valdesi (CIOV). pag. 110

Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12.

Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004. pag. 115

Legge regionale 31 maggio 2004, n. 13.

Regolamentazione delle discipline bio-naturali. pag. 130

Legge regionale 31 maggio 2004, n. 14.

Norme di indirizzo programmatico regionale per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti. pag. 133

Legge regionale 31 maggio 2004, n. 15.

Disciplina dello stemma, del gonfalone, della bandiera, del sigillo, della fascia della Regione Piemonte. Abrogazione delle leggi regionali 16 gennaio 1984, n. 4, 24 novembre 1995, n. 83, 17 giugno 1997, n. 36. pag. 139

Legge regionale 19 luglio 2004, n. 16.

Trasferimento di funzioni alle province in materia di trasporti eccezionali, di competizioni sportive su strada e di regolamentazione della circolazione stradale. pag. 148

Legge regionale 19 luglio 2004, n. 17.

Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422). pag. 151

Legge regionale 19 luglio 2004, n. 18.

Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati informatizzata. Abrogazione della legge regionale 13 aprile 1992, n. 20 (Istituzione dell'anagrafe canina). pag. 160

Legge regionale 3 agosto 2004, n. 19.

Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. pag. 164

Legge regionale 3 agosto 2004, n. 20.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 (Diritto allo studio universitario), modificata dalla legge regionale 7 dicembre 2000, n. 58. pag. 182

Legge regionale 3 agosto 2004, n. 21.

Rapporti tra il Consiglio regionale del Piemonte e i Consiglieri cessati dal mandato. pag. 186

Legge regionale 13 ottobre 2004, n. 22.

Disciplina del referendum popolare ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione. pag. 188

Legge regionale 13 ottobre 2004, n. 23.

Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione. pag. 196

Legge regionale 13 ottobre 2004, n. 24.

Partecipazione della Regione Piemonte alla Banca Popolare Etica - Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata. pag. 204

Legge regionale 13 ottobre 2004, n. 25.

Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1991, n. 49 (Norme per il sostegno delle attività formative nel settore bandistico, corale, strumentale, delle Associazioni, Scuole e Istituti musicali nella Regione Piemonte). pag. 205

Legge regionale 18 ottobre 2004, n. 26.

Concorso al mantenimento di Lucrezia Cavallaro figlia di Giovanni Cavallaro, vittima dell'attentato terroristico di Nasiriyah. pag. 207

Legge regionale 18 ottobre 2004, n. 27.

Modifiche della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114), in materia di vendite di fine stagione e promozionali. pag. 208

Legge regionale 25 ottobre 2004, n. 28.

Modifica alla legge regionale 24 aprile 1990 n. 51 (Istituzione della riserva naturale speciale del Fondo Toce). pag. 210

Legge regionale 4 novembre 2004, n. 29.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2003. pag. 212

Legge regionale 4 novembre 2004, n. 30.

Assestamento al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004, nonché disposizioni finanziarie per l'anno 2005. pag. 215

Legge regionale 4 novembre 2004, n. 31.

Modifiche alla legge finanziaria per l'anno 2004 e provvedimenti di natura pluriennale. pag. 219

Legge regionale 8 novembre 2004, n. 32.

Istituzione del Parco naturale del Monte San Giorgio, del Parco naturale del Monte Tre Denti - Freidour, del Parco naturale di Conca Cialancia, del Parco naturale del Colle del Lys, della Riserva naturale speciale dello Stagno di Oulx. pag. 226

Legge regionale 10 novembre 2004, n. 33.

Disposizioni regionali per l'attuazione della sanatoria edilizia. pag. 244

Legge regionale 22 novembre 2004, n. 34.

Interventi per lo sviluppo delle attività produttive. pag. 255

Legge regionale 29 novembre 2004, n. 35.

Provvedimenti in materia di castanicoltura. pag. 264

Legge regionale 29 novembre 2004, n. 36.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 aprile 2001, n. 9 (Disposizioni fiscali per l'acquisto delle benzine in territori regionali di confine). pag. 266

Legge regionale 29 novembre 2004, n. 37.

Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1996, n. 73 (Finanziamento Residenze assistenziali, flessibili, Residenze sanitarie assistenziali, e interventi di manutenzione straordinaria alle strutture sanitarie). pag. 270

Legge regionale 24 dicembre 2004, n. 38.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2005. pag. 273

Legge regionale 24 dicembre 2004, n. 39.

Costituzione dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera 'Ordine Mauriziano di Torino'. pag. 275

Legge regionale 24 dicembre 2004, n. 40.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 agosto 1996, n. 61 (Contributi ai comuni per concorrere al funzionamento delle scuole materne autonome) pag. 279

REGOLAMENTI REGIONALI

D.P.G.R. 23 febbraio 2004, n. 1/R

Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 5 marzo 2001, n. 4/R (Disciplina dei procedimenti di concessione preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica)" pag. 282

D.P.G.R. 15 marzo 2004, n. 2/R.

Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R (Designazione delle zone vulnerabili da nitrati d'origine agricola e relativo programma d'azione)" pag. 284

D.P.G.R. 5 luglio 2004, n. 3/R.

Regolamento regionale recante: "Ulteriori modifiche al regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9/R (Regolamento regionale recante: "Norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all'attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale")" pag. 292

D.P.G.R. 26 luglio 2004, n. 4/R.

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 marzo 1995, n. 45 (Impiego di detenuti in semilibertà, ammessi al lavoro all'esterno, affidati in prova al servizio sociale o in detenzione domiciliare per lavori socialmente utili, come modificata ed integrata dalla legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1) pag. 297

D.P.G.R. 26 luglio 2004, n. 5/R.

Regolamento regionale recante: "Disciplina degli interventi a sostegno delle attività del teatro di prosa di cui alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 68." pag. 300

D.P.G.R. 5 agosto 2004, n. 6/R.

Regolamento regionale recante: "Disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese" pag. 307

D.P.G.R. 18 ottobre 2004, n. 7/R.

Regolamento regionale di programmazione e pianificazione delle attività di protezione civile. pag. 338

D.P.G.R. 18 ottobre 2004, n. 8/R.

Regolamento regionale di disciplina degli organi e delle strutture di protezione civile. pag. 344

D.P.G.R. 18 ottobre 2004, n. 9/R.

Regolamento regionale del volontariato di protezione civile. pag. 349

D.P.G.R. 18 ottobre 2004, n. 10/R.

Regolamento regionale della scuola di protezione civile. pag. 353

D.P.G.R. 18 ottobre 2004, n.11/R.

Regolamento regionale recante: "Utilizzo del fondo regionale di protezione civile". pag. 355

D.P.G.R. 9 novembre 2004, n. 12/R

Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 6 ottobre 2003, n. 25 (Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale. Abrogazione delle leggi regionali 11 aprile 1995, n. 58 e 24 luglio 1996, n. 49) pag. 359

D.P.G.R. 29 novembre 2004, n. 13/R

Regolamento regionale relativo alle procedure per l'approvazione dei progetti per la realizzazione di nuovi impianti a fune e per l'ammodernamento di impianti esistenti da parte delle comunità montane (art. 96, comma 1, lettera o) della l.r. 44/2000). Abrogazione del regolamento regionale 19 maggio 2003, n. 7/R. pag. 379

D.P.G.R. 6 dicembre 2004, n. 14/R.

Regolamento regionale recante: "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)". pag. 386

D.P.G.R. 6 dicembre 2004, n. 15/R.

Regolamento regionale recante: "Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20) e modifiche al regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica)". pag. 397

D.P.G.R. 21 dicembre 2004, n. 16/R

Regolamento regionale recante: "Ulteriore proroga dei termini di cui all'articolo 6 del regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9/R (Norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all'attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale) come modificato dai regolamenti regionali 20 ottobre 2003, n. 12/R e 5 luglio 2004, n. 3/R" pag. 409

INDICE SISTEMATICO

ACQUE PUBBLICHE

D.P.G.R. 23 febbraio 2004, n. 1/R

Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 5 marzo 2001, n. 4/R (Disciplina dei procedimenti di concessione preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica)" pag. 282

D.P.G.R. 9 novembre 2004, n. 12/R

Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 6 ottobre 2003, n. 25 (Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale. Abrogazione delle leggi regionali 11 aprile 1995, n. 58 e 24 luglio 1996, n. 49) pag. 359

D.P.G.R. 6 dicembre 2004, n. 15/R.

Regolamento regionale recante: "Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20) e modifiche al regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica)." pag. 397

AGRICOLTURA

Legge regionale 29 novembre 2004, n. 35.

Provvedimenti in materia di castanicoltura. pag. 264

ASSISTENZA

Legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1.

Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento. pag. 10

Legge regionale 9 febbraio 2004, n. 2.

Modificazioni alla legge regionale 5 novembre 1987, n. 55 (Requisiti minimi dei laboratori di analisi di cui al D.P.C.M. 10 febbraio 1984). pag. 45

Legge regionale 29 novembre 2004, n. 36.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 aprile 2001, n. 9 (Disposizioni fiscali per l'acquisto delle benzine in territori regionali di confine). pag. 266

D.P.G.R. 26 Luglio 2004, n. 4/R.

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 marzo 1995, n. 45 (Impiego di detenuti in semilibertà, ammessi al lavoro all'esterno, affidati in prova al servizio sociale o in detenzione domiciliare per lavori socialmente utili, come modificata ed integrata dalla legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1) pag. 297

BILANCIO

Legge regionale 25 febbraio 2004, n. 4.

Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2004. pag. 54

Legge regionale 14 maggio 2004, n. 9.

Legge finanziaria per l'anno 2004. pag. 66

Legge regionale 14 maggio 2004, n. 10.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2004-2006. pag. 105

Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12.

Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004. pag. 115

Legge regionale 4 novembre 2004, n. 29.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2003. pag. 212

Legge regionale 4 novembre 2004, n. 30.

Assestamento al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004, nonché disposizioni finanziarie per l'anno 2005. pag. 215

Legge regionale 4 novembre 2004, n. 31.

Modifiche alla legge finanziaria per l'anno 2004 e provvedimenti di natura pluriennale. pag. 219

Legge regionale 24 dicembre 2004, n. 38.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2005. pag. 273

COMMERCIO

Legge regionale 31 maggio 2004, n. 14.

Norme di indirizzo programmatico regionale per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti. pag. 133

Legge regionale 18 ottobre 2004, n. 27.

Modifiche della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114), in materia di vendite di fine stagione e promozionali. pag. 208

COMUNITÀ MONTANE

D.P.G.R. 29 novembre 2004, n. 13/R

Regolamento regionale relativo alle procedure per l'approvazione dei progetti per la realizzazione di nuovi impianti a fune e per l'ammodernamento di impianti esistenti da parte delle comunità montane (art. 96, comma 1, lettera o) della l.r. 44/2000). Abrogazione del regolamento regionale 19 maggio 2003, n. 7/R. pag. 379

CONSIGLIO REGIONALE

Legge regionale 3 agosto 2004, n. 21.

Rapporti tra il Consiglio regionale del Piemonte e i Consiglieri cessati dal mandato. pag. 186

CULTURA

D.P.G.R. 26 luglio 2004, n. 5/R.

Regolamento regionale recante: "Disciplina degli interventi a sostegno delle attività del teatro di prosa di cui alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 68." pag. 300

Legge regionale 13 ottobre 2004, n. 25.

Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1991, n. 49 (Norme per il sostegno delle attività formative nel settore bandistico, corale, strumentale, delle Associazioni, Scuole e Istituti musicali nella Regione Piemonte). pag. 205

DIRITTO ALLO STUDIO

Legge regionale 3 agosto 2004, n. 20.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 (Diritto allo studio universitario), modificata dalla legge regionale 7 dicembre 2000, n. 58. pag. 182

EDILIZIA

Legge regionale 10 novembre 2004, n. 33.

Disposizioni regionali per l'attuazione della sanatoria edilizia. pag. 244

ENTI LOCALI

Legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3

Incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Prime disposizioni pag. 48

FORMAZIONE PROFESSIONALE LAVORO

Legge regionale 13 ottobre 2004, n. 23.

Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione. pag. 196

INDUSTRIA

Legge regionale 22 novembre 2004, n. 34.

Interventi per lo sviluppo delle attività produttive. pag. 255

INIZIATIVE SPECIALI

Legge regionale 31 maggio 2004, n. 15.

Disciplina dello stemma, del gonfalone, della bandiera, del sigillo, della fascia della Regione Piemonte. Abrogazione delle leggi regionali 16 gennaio 1984, n. 4, 24 novembre 1995, n. 83, 17 giugno 1997, n. 36. pag. 139

Legge regionale 18 ottobre 2004, n. 26.

Concorso al mantenimento di Lucrezia Cavallaro figlia di Giovanni Cavallaro, vittima dell'attentato terroristico di Nasiriyah. pag. 207

ISTRUZIONE

Legge regionale 24 dicembre 2004, n. 40.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 agosto 1996, n. 61 (Contributi ai comuni per concorrere al funzionamento delle scuole materne autonome) pag. 279

NAVIGAZIONE INTERNA E PORTI

D.P.G.R. 5 agosto 2004, n. 6/R.

Regolamento regionale recante: "Disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese". pag. 307

OPERE PUBBLICHE

D.P.G.R. 6 dicembre 2004, n. 14/R.

Regolamento regionale recante: "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)". pag. 386

PARCHI E RISERVE NATURALI

Legge regionale 25 ottobre 2004, n. 28.

Modifica alla legge regionale 24 aprile 1990 n. 51 (Istituzione della riserva naturale speciale del Fondo Toce). pag. 210

Legge regionale 8 novembre 2004, n. 32.

Istituzione del Parco naturale del Monte San Giorgio, del Parco naturale del Monte Tre Denti - Freidour, del Parco naturale di Conca Cialancia, del Parco naturale del Colle del Lys, della Riserva naturale speciale dello Stagno di Oulx. pag. 226

PARTECIPAZIONI REGIONALI

Legge regionale 15 marzo 2004, n. 5.

Adesione della Regione Piemonte all'Associazione amici dell'Università di scienze gastronomiche. pag. 56

Legge regionale 13 ottobre 2004, n. 24.

Partecipazione della Regione Piemonte alla Banca Popolare Etica - Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata. pag. 204

PROTEZIONE CIVILE

D.P.G.R. 18 ottobre 2004, n. 7/R.

Regolamento regionale di programmazione e pianificazione delle attività di protezione civile. pag. 338

D.P.G.R. 18 ottobre 2004, n. 8/R.

Regolamento regionale di disciplina degli organi e delle strutture di protezione civile. pag. 344

D.P.G.R. 18 ottobre 2004, n. 9/R.

Regolamento regionale del volontariato di protezione civile. pag. 349

D.P.G.R. 18 ottobre 2004, n. 10/R.

Regolamento regionale della scuola di protezione civile. pag. 353

D.P.G.R. 18 ottobre 2004, n. 11/R.

Regolamento regionale recante: "Utilizzo del fondo regionale di protezione civile". pag. 355

REFERENDUM

Legge regionale 13 ottobre 2004, n. 22.

Disciplina del referendum popolare ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione. pag. 188

SANITÀ

Legge regionale 23 marzo 2004, n. 7.

Livelli di assistenza ed erogazione di sussidi alle persone affette dal morbo di Hansen. pag. 63

Legge regionale 18 maggio 2004, n. 11.

Misure straordinarie per i presidi ospedalieri della Commissione Istituti Ospitalieri Valdesi (CIOV). pag. 110

Legge regionale 31 maggio 2004, n. 13.

Regolamentazione delle discipline bio-naturali. pag. 130

Legge regionale 19 luglio 2004, n. 18.

Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati informatizzata. Abrogazione della legge regionale 13 aprile 1992, n. 20 (Istituzione dell'anagrafe canina). pag. 160

Legge regionale 3 agosto 2004, n. 19.

Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. pag. 164

Legge regionale 29 novembre 2004, n. 37.

Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1996, n. 73 (Finanziamento Residenze assistenziali, flessibili, Residenze sanitarie assistenziali, e interventi di manutenzione straordinaria alle strutture sanitarie). pag. 270

Legge regionale 24 dicembre 2004, n. 39.

Costituzione dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera 'Ordine Mauriziano di Torino'. pag. 275

D.P.G.R. 5 luglio 2004, n. 3/R.

Regolamento regionale recante: "Ulteriori modifiche al regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9/R (Regolamento regionale recante: "Norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all'attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale"). pag. 292

D.P.G.R. 21 dicembre 2004, n. 16/R

Regolamento regionale recante: "Ulteriore proroga dei termini di cui all'articolo 6 del regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9/R (Norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all'attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale) come modificato dai regolamenti regionali 20 ottobre 2003, n. 12/R e 5 luglio 2004, n. 3/R". pag. 409

SICUREZZA

Legge regionale 23 marzo 2004, n. 6.

Politiche regionali integrate in materia di sicurezza. pag. 58

TRASPORTI

Legge regionale 19 luglio 2004, n. 16.

Trasferimento di funzioni alle province in materia di trasporti eccezionali, di competizioni sportive su strada e di regolamentazione della circolazione stradale. pag. 148

Legge regionale 19 luglio 2004, n. 17.

Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422). pag. 151

TUTELA DELL'AMBIENTE

Legge regionale 23 marzo 2004, n. 8.

Modificazioni alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 (Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche). pag. 65

D.P.G.R. 15 marzo 2004, n. 2/R.

Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R (Designazione delle zone vulnerabili da nitrati d'origine agricola e relativo programma d'azione)". pag. 284

LEGGI REGIONALI

Legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1.

Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Indice

Parte I.

Titolo I.

Oggetto della legge e principi generali

Art. 1. (Oggetto)

Art. 2. (Principi generali della programmazione e organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)

Art. 3. (Principi e modalità per l'erogazione dei servizi)

Titolo II.

Soggetti degli interventi sociali

Capo I.

Soggetti istituzionali

Art. 4. (Funzioni della Regione)

Art. 5. (Funzioni delle province)

Art. 6. (Funzioni dei comuni)

Art. 7. (Funzioni delle Aziende sanitarie locali)

Capo II.

Ambiti territoriali e forme gestionali dei servizi sociali

Art. 8. (Ambiti territoriali ottimali)

Art. 9. (Forme gestionali)

Capo III.

Altri soggetti pubblici e privati

Art. 10. (Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)

Art. 11. (Terzo settore e altri soggetti privati)

Art. 12. (Servizio civile dei giovani)

Art. 13. (Servizio civico volontario delle persone anziane)

Titolo III.

Metodi e strumenti della programmazione

Art. 14. (I metodi della programmazione)

Art. 15. (Sistema informativo dei servizi sociali)

Art. 16. (Il piano regionale degli interventi e dei servizi sociali)

Art. 17. (Piano di zona)

Titolo IV.

Le prestazioni e i livelli essenziali e omogenei

Art. 18. (Le prestazioni essenziali)

Art. 19. (Livelli essenziali e omogenei delle prestazioni)

Art. 20. (Integrazione socio-sanitaria)

Art. 21. (Qualità dei servizi)

Titolo V.

I destinatari degli interventi e i loro diritti

Art. 22. (Destinatari degli interventi)

Art. 23. (Accesso ai servizi)

Art. 24. (La carta dei servizi e i diritti degli utenti)

Art. 25. (Comunicazione sociale)

Titolo VI.

Vigilanza, autorizzazione ed accreditamento

Art. 26. (Vigilanza)

Art. 27. (Autorizzazione)

Art. 28. (Violazioni e provvedimenti conseguenti)

Art. 29. (Accreditamento)

Art. 30. (Sanzioni)

Art. 31. (Modalità di affidamento dei servizi alla persona)

Titolo VII.

Le risorse umane

Art. 32. (Personale dei servizi sociali)

Art. 33. (Direttore dei servizi sociali)

Art. 34. (Le attività formative)

Titolo VIII.

Le risorse finanziarie e i beni patrimoniali

Art. 35. (Le risorse finanziarie di parte corrente)

Art. 36. (Controlli di gestione)

Art. 37. (Le risorse finanziarie per investimenti)

Art. 38. (Beni patrimoniali vincolati)

Titolo IX.

Gli oneri dei servizi e delle prestazioni

Art. 39. (Titolarità degli oneri degli interventi e dei servizi sociali)

Art. 40. (Compartecipazione degli utenti al costo dei servizi)

Parte II.

Titolo I.

Politiche di promozione regionale

Capo I.

Politiche per le famiglie

Art. 41. (Attività di promozione regionale)

Art. 42. (Centri per le famiglie)

Art. 43. (Tempi di cura, tempi di lavoro e tempi delle città)

Capo II.

Politiche per la tutela materno-infantile

Art. 44. (Attività di promozione regionale)

Art. 45. (Servizi e prestazioni per i minori)

Capo III.

Politiche per le persone disabili

Art. 46. (Attività di promozione regionale)

Art. 47. (Servizi e prestazioni per le persone disabili)

Art. 48. (Partecipazione di enti ed associazioni di categoria)

Capo IV.

Politiche per le persone anziane

Art. 49. (Attività di promozione regionale)

Art. 50. (Servizi e prestazioni per le persone anziane)

Capo V.

Politiche per altri soggetti deboli

Art. 51. (Attività di promozione regionale per persone detenute ed ex detenute)

Art. 52. (Attività di promozione regionale per persone senza fissa dimora)

Art. 53. (Attività di promozione regionale per le persone con problemi di dipendenza)

Parte III.

Titolo I. Norme transitorie e finali

Art. 54. (Disposizioni transitorie in materia di vigilanza)

Art. 55. (Suppressione del controllo di legittimità sugli atti delle IPAB)

Art. 56. (Disposizioni transitorie in materia di interventi strutturali)

Art. 57. (Disposizioni transitorie in materia di amministrazione delle IPAB)

Art. 58. (Norma finale)

Titolo II.

Modificazioni, integrazioni e abrogazioni di leggi regionali

Art. 59. (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 maggio 1975, n. 31 "Norme per la concessione di contributi agli istituti di patronato e di assistenza sociale")

Art. 60. (Modifiche alla legge regionale 31 agosto 1989, n. 55 "Costituzione del Consiglio regionale sui problemi dei minori e sostegno di iniziative per la tutela dei minori")

Art. 61. (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 "Norme di attuazione della legge 381/1991 'Disciplina delle cooperative sociali'")

Art. 62. (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 "Valorizzazione e promozione del volontariato")

Art. 63. (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 marzo 1995, n. 45 "Impiego di detenuti in semilibertà o ammessi al lavoro esterno per lavori socialmente utili a protezione dell'ambiente")

Art. 64. (Modifiche alla legge regionale 15 gennaio 1973, n. 3 "Criteri generali per la costruzione, l'impianto, la gestione ed il controllo degli asili-nido comunali costruiti e gestiti con il concorso dello Stato di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e con quello della Regione")

Art. 65. (Abrogazione di leggi regionali)

Titolo III.

Norme finanziarie

Art. 66. (Disposizione finanziaria).

PARTE I.

TITOLO I.

OGGETTO DELLA LEGGE E PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

(Oggetto)

1. La Regione, ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione e nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), detta norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e per il loro esercizio.

2. Ai sensi della presente legge, per interventi e servizi sociali si intendono tutte le attività individuate dall'articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali, così come previsti dalla l. 328/2000, ivi comprese le attività di prevenzione, nonché le prestazioni socio-sanitarie di cui all'articolo 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni.

Art. 2.

(Principi generali della programmazione e organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)

1. Al fine di favorire il benessere della persona, la prevenzione del disagio e il miglioramento della qualità della vita delle comunità locali, la Regione programma ed organizza il sistema integrato degli interventi e servizi sociali secondo i principi di universalità, solidarietà, sussidiarietà, cooperazione, efficacia ed efficienza, omogeneità ed equità territoriale, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.

2. Nella programmazione ed organizzazione del sistema, la regione riconosce ed agevola il ruolo attivo delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) riordinate secondo la normativa vigente, dei soggetti del terzo settore e dei soggetti privati, promuove la solidarietà sociale mediante la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto, reciprocità e solidarietà organizzata, promuove la partecipazione attiva dei cittadini, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti, secondo quanto previsto all'articolo 14.

Art. 3.

(Principi e modalità per l'erogazione dei servizi)

1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha carattere di universalità ed è organizzato in modo da garantire a tutti i cittadini pari opportunità di fruizione e completa accessibilità ai servizi secondo i seguenti principi:

- a) rispetto della dignità della persona, della sua riservatezza e del suo diritto di scelta;
- b) riconoscimento della centralità della persona quale prima destinataria degli interventi e dei servizi e del ruolo della famiglia quale soggetto primario e ambito di riferimento unitario per gli interventi e i servizi medesimi;
- c) sussidiarietà verticale ed orizzontale, mirate a riconoscere ed agevolare, nella gestione ed offerta dei servizi, il ruolo dei soggetti di cui all'articolo 11.

2. Le attività dirette al raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge sono informate alle seguenti modalità operative:

- a) differenziazione degli interventi e dei servizi per garantire la pluralità di offerta e il diritto di scelta da parte degli interessati;
- b) facilitazione della conoscenza da parte dei cittadini dei servizi offerti e del loro accesso ai servizi medesimi;
- c) coordinamento ed integrazione con gli interventi sanitari, dell'istruzione, della giustizia minorile, nonché con le politiche attive della formazione, del lavoro, delle politiche migratorie, della casa, della sicurezza sociale e degli altri servizi sociali del territorio;
- d) sviluppo della domiciliarità, attraverso interventi e servizi mirati al mantenimento, all'inserimento ed al reinserimento della persona nel contesto familiare, sociale, scolastico e lavorativo per il superamento degli interventi di natura residenziale;
- e) predisposizione, a seguito dell'analisi e della valutazione del bisogno, di progetti individualizzati, concordati con la persona singola o con la famiglia, che definiscano la natura del bisogno stesso, gli obiettivi e le modalità dell'intervento, il costo, la durata e gli strumenti di verifica;
- f) concorso degli utenti al costo dei servizi;
- g) gestione ed erogazione delle prestazioni secondo requisiti di qualità predefiniti, fatta comunque salva la titolarità della presa in carico degli utenti in capo all'ente istituzionale gestore del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- h) verifica degli interventi attraverso un controllo di gestione atto a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati;
- i) adozione di misure atte a favorire la prevenzione delle possibili situazioni di disagio sociale a carico dei singoli e delle famiglie anche attraverso esperienze progettuali innovative.

TITOLO II.
SOGGETTI DEGLI INTERVENTI SOCIALI

CAPO I.
SOGGETTI ISTITUZIONALI

Art. 4.

(Funzioni della regione)

1. Nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e verifica sono di competenza della Regione le seguenti funzioni:

a) la definizione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi sociali, secondo quanto previsto all'articolo 8;

b) la raccolta e l'elaborazione dei dati sui bisogni, sulle risorse e sull'offerta dei servizi sociali, al fine di realizzare il sistema informativo regionale dei servizi sociali, in raccordo con il livello nazionale, provinciale e locale; in particolare la Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predispone la mappa dei soggetti che nei prossimi cinque anni saranno a rischio sociale per le ragioni piu' varie, nonche' la mappa dei soggetti che, qualora restino soli, nell'ambito del proprio nucleo familiare, necessiteranno di strutture idonee ad una esistenza piena, sotto tutti gli aspetti;

c) l'adozione del piano regionale degli interventi e dei servizi sociali al fine di provvedere all'integrazione socio-sanitaria, al riequilibrio territoriale ed al coordinamento con le politiche dell'istruzione, della formazione, del lavoro, della casa, dell'ambiente, del tempo libero, dei trasporti e delle comunicazioni;

d) l'adozione di atti di indirizzo e coordinamento in materia di interventi e servizi sociali;

e) la promozione di iniziative tese a valorizzare il ruolo del terzo settore nonche' l'assunzione di provvedimenti rivolti a sostenerne un qualificato sviluppo anche in raccordo con il sistema della formazione regionale;

f) la definizione, sulla base dei requisiti minimi definiti dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi sociali a gestione pubblica o privata;

g) la definizione dei requisiti di qualita' per i servizi, gli interventi e le prestazioni sociali, l'individuazione dei criteri per l'autorizzazione e l'accreditamento dei soggetti erogatori di servizi ed interventi sociali, con l'istituzione di specifico registro, e l'identificazione dei criteri per la determinazione delle tariffe che i comuni corrispondono ai soggetti accreditati;

h) la definizione di strumenti atti a garantire la verifica degli standard minimi e dei programmi di assistenza delle strutture per minori, per anziani e per disabili secondo quanto previsto dalla legislazione vigente;

i) la definizione, sulla base delle indicazioni fornite a livello nazionale, dei criteri per la concessione dei titoli per l'acquisto dei servizi sociali e dei criteri per la determinazione del concorso degli utenti al costo delle prestazioni;

j) la promozione di forme di assistenza tecnica per gli enti gestori dei servizi sociali, nonche' per gli altri soggetti pubblici e privati del sistema integrato, attraverso la predisposizione di strumenti di controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi;

k) la ripartizione, con le modalita' dell'articolo 35, del fondo regionale per le politiche sociali e la gestione di finanziamenti previsti da specifiche leggi regionali di promozione in materia di servizi sociali, compresa quella prevista dagli articoli 15, 16 e 17 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 (Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 'Disciplina delle cooperative sociali') e fatta salva quella oggetto di specifico trasferimento; entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale stabilisce forme e modalita' di controllo e di verifica della spesa gestita dagli enti di cui all'articolo 9, anche in relazione ai risultati conseguiti;

l) la definizione degli standard formativi degli operatori dei servizi sociali, nell'ambito dei requisiti generali e dei profili professionali definiti dallo Stato e la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e la promozione delle attivita' formative per il personale dei servizi sociali, nonche' la vigilanza e il controllo sullo svolgimento di tali attivita';

m) la realizzazione di iniziative di interesse regionale, la promozione e il concorso alla realizzazione di iniziative, anche sperimentali e innovative, promosse dagli enti territoriali e da altri soggetti, la realizzazione e il coordinamento di iniziative a livello europeo e internazionale;

n) la concessione, in regime di convenzione con l'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS), ai sensi dell'articolo 80, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2001) dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili di cui all'articolo 130, comma 2, del d.lgs. 112/1998 e la relativa legittimazione passiva nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi, nonché la determinazione e la concessione di eventuali benefici aggiuntivi, rispetto a quelli determinati con legge dello Stato, a favore degli invalidi civili;

o) l'esercizio, nell'ambito delle previsioni della legislazione nazionale, dei poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali inadempienti rispetto a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 2, lettere a), c), e), f);

p) l'individuazione, in accordo con altre amministrazioni regionali, dei criteri per le variazioni anagrafiche interregionali delle persone assistite;

q) la tenuta e la pubblicazione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato, quale ambito unitario delle sezioni provinciali dello stesso, e degli organismi di collegamento e coordinamento formati da organizzazioni a carattere regionale, interregionale o interprovinciale, nonché dell'albo regionale delle cooperative sociali, quale ambito unitario delle sezioni provinciali dello stesso;

r) l'istituzione dell'Agenzia pubblica regionale per le adozioni internazionali;

s) l'istituzione di osservatori regionali nelle materie oggetto della presente legge;

t) le funzioni di competenza regionale in materia di trasformazione delle IPAB in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, ivi compresa l'approvazione delle modificazioni istituzionali e statutarie e la dichiarazione di estinzione delle persone giuridiche di diritto privato che hanno ottenuto il riconoscimento in seguito alla trasformazione delle IPAB o delle aziende pubbliche di servizi alla persona.

2. La Regione attua l'integrazione socio-sanitaria e ne determina gli obiettivi, le funzioni, i criteri e le modalità di erogazione dei servizi, compresi quelli di finanziamento, nell'ambito della normativa nazionale vigente e di quanto previsto dal Piano Socio Sanitario Regionale (PSSR).

Art. 5.

(Funzioni delle province)

1. Nell'ambito delle previsioni della legislazione nazionale e regionale nonché degli atti di programmazione, indirizzo e coordinamento regionali, le province concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali quali enti intermedi e soggetti di programmazione decentrata delle politiche regionali e di coordinamento del territorio.

2. Sono attribuite alle province le seguenti funzioni:

a) partecipazione all'elaborazione degli strumenti della programmazione previsti al titolo III, con le modalità ivi indicate;

b) raccolta ed elaborazione dei dati sui bisogni, sulle risorse pubbliche e private e sull'offerta di servizi del territorio di competenza;

c) coordinamento degli interventi territoriali su richiesta degli enti locali interessati;

d) promozione di forme di coordinamento fra enti gestori istituzionali e soggetti del terzo settore;

e) diffusione, di concerto con gli enti gestori istituzionali, dell'informazione in materia di servizi sociali sul territorio di competenza;

f) competenze in materia di cooperative sociali ed organizzazioni di volontariato, compresa l'erogazione dei relativi contributi;

g) formazione di base, riqualificazione e formazione permanente degli operatori dei servizi sociali di cui all'articolo 6, comma 2, lettera d), sulla base dei bisogni rilevati tramite gli enti gestori istituzionali e anche in raccordo con l'università, compresa l'erogazione dei relativi finanziamenti;

h) competenze in materia di asili nido comunali ed erogazione dei relativi contributi;

i) realizzazione di altri interventi per la promozione e l'integrazione dei servizi sociali locali;

j) istituzione, con le modalità e secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, informata la competente commissione consiliare, dell'ufficio provinciale di pubblica tutela, con compiti di supporto a favore dei soggetti ai quali è conferito dall'autorità giudiziaria l'esercizio delle funzioni di tutore;

k) competenze, attribuite dalla legge o dagli statuti, in materia di aziende pubbliche di servizi alla persona e nomina dei membri dei consigli di amministrazione quando questa sia attribuita dagli statuti alla regione;

1) controllo pubblico, ai sensi degli articoli 23 e 25 del codice civile, sulla amministrazione delle persone giuridiche di diritto privato che hanno ottenuto il riconoscimento in seguito alla trasformazione delle IPAB o delle aziende pubbliche di servizi alla persona, compresi lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e la nomina del commissario straordinario.

3. Sono delegate alle province, fino alla trasformazione delle IPAB in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, le seguenti funzioni:

a) vigilanza sugli organi e sull'attività amministrativa delle IPAB, esclusi la sospensione e lo scioglimento del consiglio di amministrazione e la nomina del commissario straordinario;

b) nomina dei membri del consiglio di amministrazione delle IPAB quando questa sia di competenza regionale e dichiarazione di decadenza dei membri del consiglio di amministrazione delle IPAB nei casi previsti dalla legge.

4. Entro i termini e sulla base di indicazioni individuati dalla Giunta regionale di concerto con le province e gli enti gestori istituzionali, le province trasferiscono agli enti gestori istituzionali del proprio territorio la gestione delle funzioni di cui all'articolo 5 della legge 18 marzo 1993, n. 67 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale) relative ai non vedenti, agli audiolesi, ai figli minori riconosciuti dalla sola madre, ai minori esposti all'abbandono, ai figli minori non riconosciuti ed alle gestanti e madri in difficoltà, mettendo a disposizione di tali enti le risorse umane, patrimoniali e finanziarie utilizzate alla data di entrata in vigore della legge nazionale.

5. Per le finalità di cui al comma 4 le province esercitano le seguenti funzioni:

a) attivazione delle procedure per la mobilità del personale in servizio a tale data, con le garanzie previste dalle norme contrattuali vigenti, o per il trasferimento dell'equivalente in denaro;

b) trasferimento della proprietà o degli altri diritti in base ai quali le province dispongono dei beni mobili e immobili utilizzati a tale data, ovvero dell'equivalente in denaro;

c) trasferimento annuale, per il tramite della Regione, delle risorse finanziarie equivalenti a quelle utilizzate per l'esercizio 2000 al netto degli importi erogati da altri enti.

6. Le risorse provenienti dalle singole province sono utilizzate nell'ambito del territorio della provincia dalla quale le risorse medesime sono trasferite.

Art. 6.

(Funzioni dei comuni)

1. I comuni sono titolari delle funzioni concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale, anche mediante l'elaborazione di proposte per la definizione del piano regionale degli interventi e dei servizi sociali.

2. Per le finalità di cui al comma 1 i comuni rivestono le seguenti competenze:

a) programmano e realizzano il sistema locale degli interventi sociali a rete, stabilendone le forme di organizzazione e di coordinamento, i criteri gestionali e le modalità operative ed erogano i relativi servizi secondo i principi individuati dalla presente legge al fine di realizzare un sistema di interventi omogeneamente distribuiti sul territorio;

b) il Sindaco è il titolare delle funzioni di tutela socio sanitaria e del diritto alla salute per i suoi cittadini in applicazione di quanto disposto dal d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni;

c) esercitano le funzioni in materia di servizi sociali già di competenza delle province, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della l. 328/2000 e secondo quanto previsto all'articolo 5;

d) sono titolari delle funzioni amministrative relative all'organizzazione e gestione delle attività formative di base, riqualificazione e formazione permanente per gli operatori dei servizi sociali, individuate nei piani di zona di cui all'articolo 17;

e) sono titolari delle funzioni amministrative relative all'autorizzazione, alla vigilanza e all'accreditamento dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale o semiresidenziale;

f) elaborano ed adottano, mediante un accordo di programma, i piani di zona relativi agli ambiti territoriali di competenza, garantendo, nella realizzazione del sistema dei servizi sociali, l'integrazione e la collaborazione di tutti i soggetti, pubblici e privati, che concorrono alla programmazione, alla gestione e allo sviluppo dei servizi;

g) promuovono lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e favoriscono la reciprocità tra i cittadini nell'ambito della vita comunitaria;

h) coordinano programmi, attività e progetti dei vari soggetti che operano nell'ambito territoriale di competenza per la realizzazione di interventi sociali integrati;

- i) adottano la carta dei servizi di cui all'articolo 24;
- j) garantiscono ai cittadini l'informazione sui servizi attivati, l'accesso ai medesimi e il diritto di partecipare alla verifica della qualità dei servizi erogati.

Art. 7.

(Funzioni delle Aziende sanitarie locali)

1. Le Aziende sanitarie locali (ASL) assicurano, secondo la normativa vigente e secondo le modalità individuate nei piani attuativi aziendali, nei programmi delle attività territoriali e nei piani di zona, le attività sanitarie a rilievo sociale e le prestazioni ad elevata integrazione sanitaria garantendone l'integrazione, su base distrettuale, con le attività sociali a rilievo sanitario di competenza dei comuni, e mettono a disposizione le professionalità sanitarie per l'espletamento delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 26.

2. E' trasferita alle ASL, ai sensi della legge 4 marzo 1987, n. 88 (Provvedimenti a favore dei tubercolotici), l'assegnazione delle indennità spettanti ai cittadini affetti da tubercolosi non assistiti dall'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS).

CAPO II.

AMBITI TERRITORIALI E FORME GESTIONALI DEI SERVIZI SOCIALI

Art. 8.

(Ambiti territoriali ottimali)

1. Al fine di assicurare la migliore integrazione con i servizi sanitari, la Regione individua gli ambiti territoriali dei distretti sanitari o di multipli degli stessi quale ambito ottimale per la gestione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali.

2. Gli ambiti territoriali per la gestione dei servizi sono definiti tramite forme di concertazione tra la Regione e gli enti locali con le medesime modalità previste per la predisposizione del piano regionale di cui all'articolo 16 ed in raccordo con le ASL.

3. Gli ambiti territoriali ottimali sono definiti sulla base delle caratteristiche geomorfologiche e socioeconomiche delle singole zone e delle peculiarità dei bisogni delle zone medesime, fermo restando il principio generale della coincidenza con gli ambiti territoriali sottesi ai distretti sanitari esistenti.

Art. 9.

(Forme gestionali)

1. La Regione individua nella gestione associata, ed in particolare in quella consortile, la forma idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza degli interventi e dei servizi sociali di competenza dei comuni e prevede incentivi finanziari a favore dell'esercizio associato delle funzioni e della erogazione della totalità delle prestazioni essenziali entro gli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 8.

2. La gestione in forma singola dei comuni capoluogo di provincia e' idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza degli interventi e dei servizi sociali.

3. Per la gestione associata delle funzioni, i comuni adottano le forme associative previste dalla legislazione vigente che ritengono più idonee ad assicurare una ottimale realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, compresa la gestione associata tramite delega all'ASL, le cui modalità gestionali vengono definite con l'atto di delega.

4. Gli enti gestori istituzionali che esercitano le attività secondo le forme associative di cui al comma 3 applicano, qualora previsto dai rispettivi statuti, le norme relative all'ordinamento finanziario e contabile di cui alla parte II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nonché, in quanto applicabili, le norme di cui al titolo IV del medesimo d.lgs. in riferimento al personale dipendente.

5. Le attività sociali a rilievo sanitario per la tutela materno-infantile e dell'età evolutiva nonché per adulti ed anziani con limitazione dell'autonomia, le attività di formazione professionale del personale dei servizi sociali e quelle relative all'autorizzazione, accreditamento e vigilanza sui servizi e sulle strutture sono obbligatoriamente gestite in forma associata ai sensi dei commi 1, 2 e 3, o dai comuni capoluoghi di provincia o dalle ASL delegate. I soggetti gestori assicurano le attività sociali a rilievo sanitario garantendone l'integrazione, su base distrettuale, con le attività sanitarie a rilievo sociale e con le prestazioni ad elevata integrazione sanitaria di competenza delle ASL.

CAPO III.

ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

Art. 10.

(Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)

1. Le IPAB partecipano, quali soggetti di diritto pubblico, alla programmazione e alla gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

2. Al riordino delle IPAB si provvede con specifica legge regionale secondo i principi di cui all'articolo 10 della l. 328/2000 e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328).

Art. 11.

(Terzo settore e altri soggetti privati)

1. Sono soggetti attivi della rete integrata degli interventi e servizi sociali, per il proprio ambito di competenza e nell'ambito della programmazione regionale e locale, le seguenti organizzazioni afferenti al terzo settore:

- a) le organizzazioni di volontariato;
- b) le cooperative sociali;
- c) gli organismi non lucrativi di utilità sociale;
- d) le associazioni e gli enti di promozione sociale;
- e) gli organismi della cooperazione;
- f) le società di mutuo soccorso;
- g) le fondazioni;
- h) gli enti di patronato;
- i) altri soggetti privati non aventi scopo di lucro.

2. La Regione e gli enti locali, secondo quanto previsto dalla specifica normativa vigente nelle singole materie, riconoscono ed agevolano il ruolo di tali organizzazioni, nonché quello degli enti religiosi riconosciuti dallo Stato, nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

3. Il sistema nel suo complesso promuove e valorizza inoltre la partecipazione dei cittadini che in forme individuali, familiari o associative realizzano iniziative di solidarietà sociale senza scopo di lucro.

Art. 12.

(Servizio civile dei giovani)

1. La Regione, nell'ambito delle finalità della legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale) e al fine di favorire le pari opportunità, incentiva le attività di servizio civile volontario femminile e maschile in campo sociale.

2. La Regione, secondo modalità definite dalla Giunta regionale, informata la competente Commissione consiliare permanente, promuove, anche attraverso incentivazioni economiche, iniziative sperimentali in ambito regionale e internazionale e favorisce il riconoscimento di crediti formativi individuali anche attraverso appositi accordi con le università nonché con le istituzioni scolastiche e professionali.

3. La Regione adotta forme di collaborazione con l'Ufficio nazionale per il servizio civile di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza), secondo modalità definite dalla Giunta regionale.

Art. 13.

(Servizio civico volontario delle persone anziane)

1. La Regione, riconoscendo il ruolo e la funzione che le persone anziane svolgono nella società, promuove il servizio civico volontario delle persone anziane, al fine di favorire la loro autonomia progettuale, la loro partecipazione alla vita sociale, civile e culturale della comunità nella quale vivono, nonché la tutela della collaborazione per la garanzia di un mutuo aiuto ed una migliore qualità della vita nella comunità medesima.

2. Ai fini di cui al comma 1, per persone anziane si intendono le persone che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età o percepiscano, comunque, un trattamento pensionistico in regime di quiescenza.

3. I comuni singoli o associati, le comunità montane e le comunità collinari istituiscono, avvalendosi anche della collaborazione di altri soggetti pubblici o privati, senza finalità di lucro operanti sul territorio, un servizio civico volontario delle persone anziane, integrato con la rete dei servizi sociali locali.

4. Il servizio civico delle persone anziane è aperto a tutte le persone anziane che spontaneamente intendono svolgere un'attività volontaria in favore di singole persone e della comunità locale e che abbiano le professionalità e i requisiti attitudinali necessari.

5. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale individua le attività del servizio civico, le modalità generali per il loro svolgimento nonché i criteri per l'assegnazione di contributi ai soggetti che istituiscono il servizio medesimo.

6. I soggetti di cui al comma 3 che istituiscono il servizio civico assicurano lo svolgimento, da parte degli uffici competenti, dei compiti di coordinamento e di direzione delle attività, nonché la partecipazione delle persone anziane volontarie alla predisposizione e verifica delle attività medesime.

7. Sulla base del tempo offerto alla comunità, le persone anziane che partecipano alle attività del servizio civico possono essere destinatarie di opportunità culturali, formative, ricreative fornite anche gratuitamente o a costi ridotti, dai soggetti interessati al servizio civico, ovvero da privati convenzionati.

8. I soggetti che istituiscono il servizio civico garantiscono la partecipazione ad esso da parte di singole persone anziane e predispongono, a tal fine, l'organizzazione necessaria per rendere effettiva tale partecipazione.

TITOLO III.

METODI E STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE

Art. 14.

(I metodi della programmazione)

1. I metodi dell'attività programmatoria degli enti titolari delle funzioni amministrative in materia di interventi e servizi sociali sono basati sull'analisi e sulla valutazione dei bisogni sociali del territorio di competenza e sulla concertazione con tutte le risorse espresse dal territorio medesimo.

2. La Regione, le province e i comuni adottano come metodo della programmazione i seguenti criteri operativi:

a) la concertazione e la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, nonché tra questi ed i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, della l. 328/2000, le aziende pubbliche di servizi alla persona che concorrono con proprie risorse umane, finanziarie o patrimoniali alla realizzazione della rete dei servizi e le organizzazioni sindacali confederali e di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;

b) la concertazione con le ASL per la programmazione dei processi di tutela della salute e, nell'ambito di questi, per le prestazioni socio-sanitarie integrate, specialmente quelle ad alta integrazione;

c) il coordinamento e l'integrazione delle politiche sociali, con gli interventi sanitari e dell'istruzione nonché con le politiche attive della formazione, del lavoro, della casa, della sicurezza sociale, comunque rivolte alla prevenzione e alla riduzione ed eliminazione delle condizioni di bisogno e disagio;

d) l'applicazione del principio della condivisione delle procedure tra pubbliche amministrazioni, al fine di perseguire obiettivi di semplificazione, integrazione, efficacia ed efficienza e di facilitare l'accesso dei cittadini ai servizi;

e) la promozione di azioni per favorire la pluralità di offerta di servizi, al fine di garantire il diritto di scelta da parte degli utenti e per consentire, in via sperimentale, su richiesta degli interessati, l'eventuale scelta di servizi sociali in alternativa alle prestazioni economiche, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 24, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della l. 328/2000, nonché delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) e degli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare).

Art. 15.

(Sistema informativo dei servizi sociali)

1. Il Sistema informativo dei servizi sociali (SISS) risponde alle esigenze della programmazione, della gestione, della verifica e della valutazione delle politiche sociali ed e' strumento di conoscenza a disposizione di tutti i soggetti degli interventi sociali di cui al titolo II.

2. La Giunta regionale, al fine di realizzare la rete unica per le pubbliche amministrazioni, individua linee guida e modelli organizzativi del SISS attraverso l'identificazione dei seguenti criteri:

a) raccordo e integrazione delle informazioni relative ai servizi sociali con quelle di altri settori regionali e di altri settori di servizi;

b) adeguamento del sistema informativo socio-assistenziale regionale e compatibilita' con i sistemi informativi di altri enti locali;

c) raccordo con il livello nazionale e con altre regioni;

d) coordinamento, a livello regionale, dei dati raccolti dalle province e delle relative elaborazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera b);

e) definizione di protocolli per il raccordo e lo scambio di dati tra i diversi soggetti che realizzano il sistema integrato di interventi e servizi sociali.

3. Con il medesimo provvedimento sono individuate le modalita' di concessione di contributi agli enti di cui al comma 2 per la realizzazione del sistema informativo.

Art. 16.

(Il piano regionale degli interventi e dei servizi sociali)

1. In relazione alle indicazioni del piano nazionale, il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, il piano regionale triennale degli interventi e dei servizi sociali.

2. Il piano regionale, integrato con il piano socio-sanitario regionale, ai fini di un'interazione effettiva delle funzioni socio-sanitarie rivolte ai cittadini, e con il piano regionale di sviluppo, e' predisposto utilizzando i metodi della programmazione di cui all'articolo 14, con il concorso dei comuni e delle province, anche mediante l'elaborazione di proposte coordinate a livello provinciale ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. 267/2000 e garantisce il raccordo tra i piani di zona, con l'obiettivo di assicurare omogeneita' di integrazione socio-sanitaria e l'accesso dei cittadini alle prestazioni erogate.

3. Al fine di realizzare una rete integrata di interventi sociali, il piano regionale indica le aree e le azioni prioritarie d'intervento, i criteri per la loro verifica e valutazione, nonche' gli indirizzi ed i criteri per la destinazione ed il riparto del fondo regionale per la gestione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali di cui all'articolo 35, e per la destinazione delle risorse finanziarie per gli investimenti di cui all'articolo 37.

Art. 17.

(Piano di zona)

1. I comuni singoli od associati, a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa con le ASL nelle forme previste dall'articolo 3 quater, comma 3, lettera c), del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni per quanto attiene alle attivita' di integrazione socio-sanitaria, provvedono a definire il piano di zona ai sensi dell'articolo 19 della l. 328/2000 che rappresenta lo strumento fondamentale e obbligatorio per la definizione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali del territorio di competenza.

2. Il piano di zona, definito secondo le indicazioni del piano regionale di cui all'articolo 16 e con la partecipazione di tutti i soggetti attivi nella programmazione, e' approvato tramite accordo di programma promosso e approvato dal legale rappresentante dell'ente gestore al quale il piano di zona afferisce.

3. La Giunta regionale individua le linee guida di carattere procedurale per la predisposizione del piano di zona.

4. Il piano di zona rappresenta lo strumento primario di attuazione della rete dei servizi sociali e, anche attraverso l'integrazione socio-sanitaria, persegue l'obiettivo del benessere della persona, del miglioramento continuo della qualita' dei servizi nonche' della promozione sociale, anche attraverso la messa in opera di strumenti per l'osservazione del disagio emergente dalle varie fasce della popolazione interessata.

5. Il piano di zona dei servizi sociali e' integrato nel piu' generale quadro delle politiche della sanita', dell'ambiente, dell'istruzione, della formazione, del lavoro, della casa, dei servizi, del tempo libero, dei trasporti e delle comunicazioni.

6. La parte dei piani di zona relativa alle attivita' di integrazione socio sanitaria trova obbligatoria corrispondenza nella parte dei programmi di attivita' distrettuale contenuta nei piani attuativi aziendali per garantire la preventiva convergenza di orientamenti dei due comparti interessati, l'omogeneita' di contenuti, tempi e procedure.

7. Il piano di zona, predisposto previa concertazione con i soggetti del terzo settore e con quelli di cui all'articolo 1, comma 6, della l. 328/2000, comprende i seguenti contenuti:

a) la conoscenza e l'analisi dei bisogni della popolazione, nonche' le forme di rilevazione dei dati nell'ambito del sistema informativo;

b) l'individuazione, la qualificazione e la quantificazione delle risorse pubbliche del terzo settore e private, disponibili ed attivabili;

c) la definizione degli obiettivi strategici e delle priorita' cui finalizzare le risorse disponibili;

d) la strutturazione dei servizi e la tipologia delle prestazioni;

e) le modalita' di concertazione e di raccordo per la programmazione e l'erogazione dei servizi e delle prestazioni fra tutti i soggetti coinvolti;

f) i rapporti organizzativi ed economico-finanziari fra i diversi soggetti quali accordi, deleghe, convenzioni e protocolli d'intesa per i servizi;

g) l'attivita' di formazione di base, la riqualificazione e la formazione permanente per gli operatori dei servizi sociali;

h) la collocazione fisica dei servizi, la composizione e le funzioni delle equipes pluriprofessionali relative ai singoli progetti-obiettivo;

i) i criteri di qualita' delle prestazioni, le modalita' di approvazione congiunta dei progetti individualizzati, le facilitazioni all'accesso da parte dei cittadini e ogni altro elemento ritenuto necessario ad elevare la qualita' dei servizi e delle prestazioni erogate;

j) la definizione del sistema di monitoraggio e verifica.

8. Gli enti gestori istituzionali si avvalgono di forme di consultazione con tutti gli enti erogatori delle prestazioni sociali, al fine di stabilire le modalita' operative attraverso le quali realizzare il sistema e la rete dei servizi sociali.

9. All'accordo di programma stipulato per assicurare l'adeguato coordinamento delle risorse umane e finanziarie, partecipano i soggetti pubblici di cui al comma 1, le aziende pubbliche di servizi alla persona, i soggetti del terzo settore che concorrono investendo direttamente proprie risorse umane, finanziarie o patrimoniali nella realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, nonche' la provincia, per i servizi di supporto e di area vasta svolti dalla medesima.

10. Gli enti e le amministrazioni pubbliche che stipulano l'accordo di programma hanno l'obbligo di rispettarlo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino ed ostacolino l'accordo o che contrastino con esso; gli enti e le amministrazioni medesime sono tenuti a compiere gli atti applicativi ed attuativi dell'accordo stesso, stante l'efficacia contrattuale del medesimo.

11. Nella definizione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali a livello locale e' favorita la partecipazione attiva dei cittadini tramite forme che garantiscano l'effettiva espressione dei bisogni.

TITOLO IV.

LE PRESTAZIONI E I LIVELLI ESSENZIALI E OMOGENEI

Art. 18.

(Le prestazioni essenziali)

1. Il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali fornisce risposte omogenee sul territorio finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) superamento delle carenze del reddito familiare e contrasto della poverta';

b) mantenimento a domicilio delle persone e sviluppo della loro autonomia;

c) soddisfacimento delle esigenze di tutela residenziale e semiresidenziale delle persone non autonome e non autosufficienti;

d) sostegno e promozione dell'infanzia, della adolescenza e delle responsabilità familiari;

e) tutela dei diritti del minore e della donna in difficolta';

- f) piena integrazione dei soggetti disabili;
- g) superamento, per quanto di competenza, degli stati di disagio sociale derivanti da forme di dipendenza;
- h) informazione e consulenza corrette e complete alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi;
- i) garanzia di ogni altro intervento qualificato quale prestazione sociale a rilevanza sanitaria ed inserito tra i livelli di assistenza, secondo la legislazione vigente.

2. Le prestazioni e i servizi essenziali per assicurare risposte adeguate alle finalita' di cui al comma 1 sono identificabili, tenendo conto anche delle diverse esigenze delle aree urbane e rurali, nelle seguenti tipologie:

- a) servizio sociale professionale e segretariato sociale;
- b) servizio di assistenza domiciliare territoriale e di inserimento sociale;
- c) servizio di assistenza economica;
- d) servizi residenziali e semiresidenziali;
- e) servizi per l'affidamento e le adozioni;
- f) pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari.

Art. 19.

(Livelli essenziali e omogenei delle prestazioni)

1. La Giunta regionale, sulla base di quanto previsto dalla normativa nazionale in materia, sentita la competente commissione consiliare, recepisce con apposito provvedimento, previa concertazione con i comuni e con gli altri soggetti interessati di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), i livelli essenziali e omogenei delle prestazioni di cui all'articolo 18 sulla base dei seguenti criteri:

- a) peculiarita' dei bisogni della popolazione interessata;
- b) necessita' di una distribuzione omogenea sul territorio in relazione alle sue caratteristiche socio-economiche;
- c) analisi degli indicatori di risultato e di benessere sociale individuati dal piano regionale;
- d) utilizzo di tutte le risorse presenti e attivabili sul territorio.

2. I livelli essenziali di cui al comma 1 costituiscono la risposta minima ed omogenea che i comuni tramite gli enti gestori istituzionali sono tenuti a garantire su tutto il territorio piemontese.

Art. 20.

(Integrazione socio-sanitaria)

1. In attuazione dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 3- septies, commi 6 e 8 del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ed al fine di rispondere ai bisogni che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, il benessere delle persone, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, di concerto con la Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria di cui all'articolo 108 della l.r. 44/2000, inserito dall'articolo 10 della l.r. 5/2001, con propria deliberazione, sulla base di quanto disposto dalla normativa nazionale in materia, fornisce indicazioni relative alle prestazioni essenziali ad integrazione socio-sanitaria, determinandone gli obiettivi, le funzioni, i criteri di erogazione, di funzionamento e di finanziamento.

2. L'accordo di programma di cui all'articolo 17 regola le attivita' socio-sanitarie integrate, realizzate a livello distrettuale e con modalita' concordate fra la componente sanitaria e quella sociale.

3. Le attivita' sono realizzate con modalita' operative condivise dai settori sanitario e sociale e, al fine di garantire l'attuazione e l'efficacia degli interventi, viene nominato il responsabile del procedimento.

4. L'erogazione delle prestazioni e dei servizi e' organizzata mediante la valutazione multidisciplinare del bisogno, la definizione del piano di lavoro integrato e individualizzato, il monitoraggio costante, la verifica periodica e la valutazione finale dei risultati, sulla base di indirizzi e protocolli emanati dalla Giunta regionale al fine di rendere omogenei sul territorio i criteri di valutazione.

Art. 21.

(Qualita' dei servizi)

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, al fine di assicurare che gli interventi e servizi sociali siano orientati alla qualita', in termini di adeguatezza delle risposte ai bisogni, all'efficacia ed efficienza dei metodi e degli interventi ai fini dell'accreditamento di cui all'articolo 29, adotta specifici standard ed indicatori di qualita' utili a verificare e valutare i seguenti parametri:

- a) qualita' dei servizi e delle prestazioni erogate;
- b) congruita' dei risultati raggiunti con i bisogni espressi;
- c) efficace utilizzo delle risorse finanziarie impiegate;
- d) flessibilita' organizzativa adottata;
- e) ottimale utilizzo di tutte le risorse del territorio;
- f) differenziazione degli interventi e dei servizi sulla base della domanda espressa dagli utenti.

TITOLO V.

I DESTINATARI DEGLI INTERVENTI E I LORO DIRITTI

Art. 22.

(Destinatari degli interventi)

1. La Regione identifica nel bisogno il criterio di accesso al sistema integrato di interventi e servizi sociali e riconosce a ciascun cittadino il diritto di esigere, secondo le modalita' previste dall'ente gestore istituzionale, le prestazioni sociali di livello essenziale di cui all'articolo 18, previa valutazione dell'ente medesimo e secondo i criteri di priorita' di cui al comma 3. Contro l'eventuale motivato diniego e' esperibile il ricorso per opposizione allo stesso ente competente per l'erogazione della prestazione negata.

2. Hanno diritto di fruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali i cittadini residenti nel territorio della Regione Piemonte, i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari, gli stranieri individuati ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), i minori stranieri non accompagnati, gli stranieri con permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, i rifugiati e richiedenti asilo e gli apolidi.

3. I soggetti in condizioni di poverta' o con limitato reddito o con incapacita' totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilita' di ordine fisico e psichico, con difficolta' di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonche' i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorita' giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, i minori, specie se in condizioni di disagio familiare, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Art. 23.

(Accesso ai servizi)

1. L'accesso ai servizi e' organizzato in modo da garantire agli utenti tutela, pari opportunita' di fruizione dei servizi e diritto di scelta.

2. L'accesso ai servizi e' garantito attraverso le seguenti azioni:

- a) uniformita' di procedure per l'accesso ai servizi in ogni ambito territoriale;
- b) informazione sistematica ed efficace sull'offerta dei servizi e sui relativi costi;
- c) orientamento e accompagnamento, in particolare in favore di persone e famiglie in condizioni di fragilita', di non autosufficienza o di dipendenza, all'accesso ai servizi;
- d) trasparenza nella gestione dei tempi di attesa;
- e) osservazione e monitoraggio dei bisogni, delle risorse e degli interventi realizzati.

3. L'accesso ai servizi sociali e socio-sanitari e' realizzato attraverso una valutazione del bisogno che garantisca interventi e servizi appropriati e personalizzati.

4. La valutazione del bisogno e' condizione necessaria per accedere ai servizi a titolo gratuito o con concorso parziale alla spesa da parte dell'utenza, nonche' per fruire del titolo per l'acquisto dei servizi.

5. La valutazione del bisogno si conclude con la predisposizione di un progetto personalizzato, concordato con la persona e la sua famiglia, finalizzato ad indicare la natura del bisogno, la complessita' e l'intensita' dell'intervento, la sua durata e i relativi costi.

6. La Regione sviluppa specifiche azioni mirate a facilitare l'accesso ai servizi e alle prestazioni sociali, con particolare attenzione ai residenti in zone svantaggiate, nelle aree montane, collinari e rurali, nei piccoli centri e nelle periferie urbane.

Art. 24.

(La carta dei servizi e i diritti degli utenti)

1. La Regione riconosce a tutti i cittadini il diritto ad avere informazioni sui servizi, sui livelli essenziali di prestazioni sociali erogabili, sulle modalità di accesso e sulle tariffe praticate nonché a partecipare a forme di consultazione e di valutazione dei servizi sociali.

2. I singoli utenti e le loro famiglie hanno inoltre diritto a partecipare alla definizione del progetto personalizzato ed al relativo contratto informato.

3. I soggetti gestori di strutture e servizi assicurano forme di partecipazione degli utenti o loro rappresentanti al controllo della qualità delle prestazioni con la costituzione di comitati misti di partecipazione.

4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con la partecipazione delle associazioni degli utenti, è adottata in ogni ambito territoriale di riferimento la carta dei servizi, in conformità agli schemi generali di cui all'articolo 13 della l. 328/2000.

5. La carta dei servizi è finalizzata ai seguenti obiettivi:

a) stipulazione da parte dei comuni singoli o associati di un patto sociale per il benessere della cittadinanza, attraverso l'assunzione degli impegni generali sui servizi da attivare sul territorio;

b) individuazione, da parte dei soggetti gestori istituzionali, dei criteri e delle mappe di accesso ai servizi, delle modalità di erogazione e di finanziamento dei servizi e delle prestazioni, dell'elenco dei soggetti autorizzati o accreditati, dei livelli di assistenza erogati, degli standard di qualità dei servizi, delle modalità di partecipazione dei cittadini al costo dei servizi, delle forme di tutela dei diritti degli utenti, delle regole da applicare in caso di mancato rispetto delle garanzie previste dalla carta, nonché delle modalità di ricorso da parte degli utenti, anche attraverso gli istituti di patronato.

6. La carta dei servizi costituisce requisito necessario per l'accreditamento dei soggetti erogatori di prestazioni sociali.

Art. 25.

(Comunicazione sociale)

1. Al fine di qualificare il rapporto tra cittadino e istituzioni, i comuni singoli e associati predispongono, quale parte integrante del piano di zona, la redazione di un piano di comunicazione sociale che individui, oltre la carta dei servizi, ulteriori strumenti comunicativi al fine di favorire la conoscenza delle attività, delle iniziative e dei servizi a disposizione dei cittadini.

2. La redazione, da parte degli enti gestori istituzionali, del bilancio sociale, predisposto secondo modalità individuate dalla Giunta regionale e presentato unitamente alla relazione consuntiva, costituisce strumento qualificante della comunicazione sociale interna ed esterna.

TITOLO VI.

VIGILANZA, AUTORIZZAZIONE ED ACCREDITAMENTO

Art. 26.

(Vigilanza)

1. La funzione di vigilanza consiste nella verifica e nel controllo della rispondenza alla normativa vigente dei requisiti strutturali, gestionali e organizzativi dei servizi e delle strutture socio-assistenziali, socio-educative e socio-sanitarie pubbliche e private a ciclo residenziale e semiresidenziale e, in particolare, nella verifica della qualità e dell'appropriatezza dei servizi e delle prestazioni erogate, al fine di promuovere la qualità della vita e il benessere fisico e psichico delle persone che usufruiscono dei servizi o sono ospitate nelle strutture.

2. La funzione di vigilanza è svolta dai soggetti di cui all'articolo 9, comma 5, avvalendosi delle professionalità sanitarie di cui all'articolo 7, comma 1.

3. La funzione di vigilanza comprende le seguenti attività tecnico-amministrative:

a) il rilascio, la modifica, la sospensione e la revoca del titolo autorizzativo all'esercizio dei servizi e delle strutture di cui al comma 1;

b) la verifica ed il controllo dei requisiti strutturali, tecnici e gestionali, previsti per la tipologia di appartenenza dei servizi e delle strutture, dalle norme nazionali e regionali;

c) il controllo e la verifica della qualità dell'assistenza erogata nei confronti della generalità degli assistiti mediante indicazioni tecniche ed operative che consentano la revisione della qualità delle prestazioni e dei servizi per il miglioramento continuo degli stessi;

d) la verifica della conformità dei presidi e dei servizi offerti agli obiettivi della programmazione regionale e locale;

e) la promozione della riconversione dei presidi ove ne ricorrano i presupposti.

4. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce i criteri e le procedure per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, le tipologie dei servizi e delle strutture oggetto della vigilanza, i requisiti gestionali e organizzativi dei servizi di cui al comma 1, nonché le modalità per la promozione dello svolgimento delle funzioni medesime ed i termini per la regolarizzazione delle irregolarità relative all'esercizio di attività socio-assistenziali e socio-sanitarie non autorizzate.

5. Annualmente la Giunta regionale presenta una relazione al Consiglio regionale in merito alle attività di vigilanza svolte sul territorio.

Art. 27.

(Autorizzazione)

1. Il diritto all'esercizio dei servizi e delle attività delle strutture di cui all'articolo 26, comma 1, è conferito al soggetto che ne fa richiesta mediante un provvedimento amministrativo di autorizzazione.

2. L'autorizzazione è concessa, entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, previa verifica del possesso dei requisiti organizzativi e strutturali previsti dalle disposizioni statali e regionali per l'esercizio dei servizi e dell'attività delle strutture, alla persona fisica qualificata come titolare dell'attività che intende esercitare o al legale rappresentante della persona giuridica o della società.

3. Il titolare o il legale rappresentante sono responsabili, ai fini autorizzativi, del corretto funzionamento dei servizi e delle attività autorizzate.

4. La responsabilità ai fini amministrativi in capo al titolare dell'autorizzazione permane anche nel caso di affidamento a terzi della gestione, in tutto o in parte, dei servizi erogabili; l'affidatario della gestione dell'attività è comunque soggetto alla verifica del rispetto della normativa vigente sulla regolarità di funzionamento del servizio.

5. L'autorizzazione ha carattere personale e non è, in ogni caso, rilasciata ai soggetti che abbiano riportato condanna per un reato che incida sulla loro moralità professionale, salva riabilitazione o che siano stati dichiarati falliti, salva riabilitazione.

6. La cessione, a qualsiasi titolo, dell'attività, la cessione della società, nonché la semplice modifica della rappresentanza legale della stessa determinano la modificazione del titolo autorizzativo.

7. Il soggetto subentrante presenta all'ente competente istanza per l'adeguamento della titolarità dell'autorizzazione, previo accertamento dei previsti requisiti soggettivi.

8. Nel caso in cui s'intendano apportare variazioni gestionali e strutturali di servizi e strutture, il titolare dell'autorizzazione presenta istanza al competente ente della funzione amministrativa per ottenere la modificazione dell'autorizzazione.

9. La cessazione dell'attività svolta è comunicata almeno centoventi giorni prima all'ente titolare della funzione autorizzativa e determina la decadenza dell'autorizzazione.

Art. 28.

(Violazioni e provvedimenti conseguenti)

1. Qualora il soggetto titolare della funzione di vigilanza accerti la violazione delle disposizioni nazionali e regionali che disciplinano l'esercizio delle attività e dell'erogazione dei servizi, impartisce alla persona fisica titolare dell'autorizzazione o al legale rappresentante della persona giuridica le prescrizioni necessarie, assegnando un termine per ottemperarvi.

2. L'accertamento dell'inosservanza reiterata delle prescrizioni impartite, la violazione, anche senza preventiva irrogazione di prescrizioni, di norme in materia di sanità, di igiene e di sicurezza che siano di grave pregiudizio per la sicurezza e la salute delle persone assistite e degli operatori della struttura, provoca la revoca del titolo autorizzativo.

3. Si procede alla revoca immediata del titolo autorizzativo nel caso di emanazione, a carico del titolare dell'autorizzazione, di sentenza passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 27, comma 5,

e nei suoi confronti non può essere rilasciata autorizzazione alcuna prima di cinque anni dal provvedimento di revoca del precedente titolo autorizzativo.

4. In caso di esercizio di attività socio-assistenziali e socio-sanitarie non autorizzate, il soggetto titolare della funzione di vigilanza, esperiti gli opportuni accertamenti, fermi restando i presupposti e i requisiti previsti, promuove la regolarizzazione dell'attività impartendo le prescrizioni necessarie e assegnando un termine per ottemperarvi, da definirsi con l'atto amministrativo di cui all'articolo 26, comma 4, fatta comunque salva la irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 30.

5. In caso di impossibilità di adeguamento ai requisiti stabiliti per ottenere l'autorizzazione o di inottemperanza alle prescrizioni irrogate, il soggetto titolare delle funzioni di vigilanza attiva immediatamente le procedure per far cessare l'attività, verificando che siano messe in atto le opportune iniziative per l'assistenza e la tutela delle persone interessate.

6. Il soggetto titolare della funzione di vigilanza, nei casi in cui tale titolarità non sia attribuita al comune interessato, trasmette immediatamente copia degli atti al Sindaco del comune o dei comuni dove sono operativi il servizio o la struttura nei cui confronti è stato revocato il titolo autorizzativo o dove opera un servizio o una struttura non autorizzati e nei cui confronti sia stata disposta la cessazione dell'attività.

7. Il Sindaco provvede all'emanazione dell'ordinanza di cessazione dei servizi e delle attività e alla chiusura della struttura interessata.

8. Con il provvedimento regionale di cui all'articolo 26, comma 4, vengono indicate le ulteriori fattispecie di violazione che possono provocare la revoca del titolo autorizzativo.

Art. 29.

(Accreditamento)

1. L'accreditamento dei servizi e delle strutture costituisce titolo necessario per l'instaurazione di accordi contrattuali con il sistema pubblico e presuppone il possesso di ulteriori specifici requisiti di qualità rispetto a quelli previsti per l'autorizzazione.

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce le procedure del processo di accreditamento, che viene coordinato con i meccanismi previsti per l'accreditamento delle strutture sanitarie, nonché gli ulteriori requisiti di cui al comma 1, sulla base dei seguenti criteri:

- a) adozione della carta dei servizi e di strumenti di comunicazione e trasparenza;
- b) localizzazione idonea ad assicurare l'integrazione e la fruizione degli altri servizi del territorio;
- c) eliminazione di barriere architettoniche;
- d) qualificazione del personale;
- e) coordinamento con i servizi sanitari e con gli altri servizi sociali del territorio;
- f) adozione di programmi e di progetti assistenziali individualizzati, calibrati sulle necessità delle singole persone;
- g) adozione di strumenti di valutazione e di verifica dei servizi erogati.

3. Le strutture autorizzate ed accreditate sono convenzionabili con il sistema pubblico senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti letto convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili nei limiti previsti dal piano socio-sanitario regionale e in base alle spese programmate dalla ASL di competenza, in attuazione e nel pieno rispetto dei principi dettati dall'articolo 3, comma 2, lettera a), per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta da parte degli utenti.

Art. 30.

(Sanzioni)

1. L'esercizio dei servizi e delle strutture socio-assistenziali pubbliche e private a ciclo residenziale e semiresidenziale senza la prescritta autorizzazione o con eccedenza di ospiti rispetto ai posti autorizzati, l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 27, commi 5 e 6, nonché la reiterata inadempienza alle singole prescrizioni impartite dal titolare delle funzioni di vigilanza, costituiscono illecito amministrativo.

2. La misura delle sanzioni per gli illeciti di cui al comma 1 è individuata con atto deliberativo dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, fatto salvo il principio di specialità di cui all'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

3. Qualora sia accertato l'esercizio di servizi e di strutture non coerente con la specialità del titolo autorizzativo, alle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si accompagna un'ordinanza che ingiunga a provvedere entro un congruo termine, comunque non superiore a trenta giorni, al ripristino ad operare nel

pieno rispetto di quanto autorizzato, fatti salvi gli adeguamenti immediatamente applicabili nonche' le disposizioni che prevedono la revoca del titolo autorizzativo.

4. L'applicazione delle sanzioni e' esercitata dai soggetti titolari delle funzioni di vigilanza.

5. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati dai soggetti titolari delle funzioni di autorizzazione e vigilanza in appositi capitoli di bilancio.

Art. 31.

(Modalita' di affidamento dei servizi alla persona)

1. Negli affidamenti relativi ai servizi alla persona, gli enti pubblici procedono all'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa. E' esclusa l'aggiudicazione basata esclusivamente sul criterio del prezzo piu' basso.

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, sulla base dell'atto di indirizzo e coordinamento del Governo di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, della l. 328/2000, adotta specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona ed alle modalita' per valorizzare l'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi.

3. Il provvedimento di cui al comma 2 individua il ruolo da riconoscersi a ciascuna delle varie componenti del terzo settore nel rispetto della loro natura originaria come definita per legge e le conseguenti modalita' di coinvolgimento negli ambiti della programmazione, organizzazione e gestione, le azioni da prevedere e finanziare nei piani regionali e di zona per il sostegno e la qualificazione dei soggetti del terzo settore, nonche' gli orientamenti e le indicazioni per la scelta, fra i vari sistemi previsti dalla normativa vigente, delle modalita' di gestione dei servizi sociali e di coinvolgimento di privati nella stessa, individuando per ciascuno di questi l'ambito ottimale di applicazione.

4. I criteri da utilizzare nelle procedure per l'affidamento a terzi di servizi sociali garantiscono la piena espressione della progettualita' da parte del soggetto gestore, l'esclusione del ricorso a forme di intermediazione di manodopera, la considerazione, nella determinazione del prezzo base, del costo del lavoro di cui ai contratti collettivi nazionali, la valutazione degli aspetti qualitativi del servizio nella fase di affidamento, nonche' il controllo del mantenimento degli stessi nella fase dell'esecuzione del contratto.

TITOLO VII.

LE RISORSE UMANE

Art. 32.

(Personale dei servizi sociali)

1. La Regione individua le seguenti figure professionali dei servizi sociali:

- a) gli assistenti sociali;
- b) gli educatori professionali;
- c) gli operatori socio-sanitari e gli assistenti domiciliari e dei servizi tutelari;
- d) gli animatori professionali socio-educativi.

2. Per l'esercizio della professione di educatore professionale e' richiesto, alternativamente, il possesso dei seguenti titoli:

a) diploma o attestato di qualifica di educatore professionale o di educatore specializzato o altro titolo equipollente conseguito in esito a corsi biennali o triennali post-secondari, riconosciuti dalla Regione o rilasciati dall'universita';

b) laurea in scienze dell'educazione-indirizzo educatore professionale extrascolastico, indirizzo e curriculum educatore professionale;

c) laurea di educatore professionale conseguita ai sensi del decreto ministeriale 8 ottobre 1998, n. 520 (Regolamento recante norme per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'educatore professionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).

3. Per lo svolgimento delle funzioni proprie dell'assistente domiciliare e dei servizi tutelari e' richiesto, alternativamente, il possesso dei seguenti titoli:

a) attestato di qualifica di assistente domiciliare e dei servizi tutelari o altra qualifica equivalente, conseguito in esito a corsi specifici riconosciuti dalla Regione;

b) attestato di qualifica di operatore socio-sanitario.

4. Per lo svolgimento delle funzioni proprie dell'animatore professionale socio educativo e' richiesto, alternativamente, il possesso dei seguenti titoli:

- a) attestato di qualifica di animatore professionale di cui alla normativa regionale vigente;
- b) laurea in scienze dell'educazione, curriculum animatore professionale socio-educativo o lauree con contenuti formativi analoghi.

5. La figura professionale di assistente domiciliare e dei servizi tutelari e' considerata ad esaurimento in seguito all'istituzione della figura dell'operatore socio-sanitario.

6. Partecipano alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali coloro che sono in possesso degli attestati di frequenza a corsi di elementi di collaborazione familiare e di tecniche di sostegno alla persona.

7. Gli operatori di cui al comma 1, lettere b) e c), in servizio da almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge, privi dei requisiti professionali suddetti, accedono ai corsi di riqualificazione secondo le modalita' indicate da provvedimenti attuativi; gli operatori privi dei requisiti professionali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in servizio da meno di due anni accedono ai corsi di prima formazione.

8. E' comunque fatto salvo il rispetto delle norme contrattuali vigenti e di quanto previsto dalla contrattazione nazionale e decentrata.

Art. 33.

(Direttore dei servizi sociali)

1. Costituiscono requisiti per la nomina a direttore dei servizi sociali degli enti gestori istituzionali il possesso del diploma di laurea o dell'iscrizione alla sezione A dell'albo professionale dell'ordine degli assistenti sociali, nonche' lo svolgimento, per almeno cinque anni, di attivita' di direzione in enti o strutture pubbliche ovvero in strutture private di medie o grandi dimensioni.

2. Possono essere nominati direttori dei servizi sociali anche coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ricoperto o ricoprano il ruolo di responsabile o coordinatore dei servizi socio-assistenziali da almeno cinque anni.

Art. 34.

(Le attivita' formative)

1. La formazione degli operatori costituisce strumento per la promozione della qualita' e dell'efficacia del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

2. La Regione promuove la formazione degli operatori sociali e degli operatori dell'area socio-sanitaria, tenendo in considerazione le esigenze di raccordo dei percorsi formativi e di integrazione delle diverse professionalita'.

3. La Regione, le province e gli enti gestori istituzionali promuovono iniziative formative a sostegno della qualificazione delle attivita' dei soggetti del terzo settore.

4. La programmazione regionale delle attivita' formative degli operatori sociali e' predisposta dalla Regione, dalle province e dagli enti gestori istituzionali di cui all'articolo 9, comma 4, ciascuno per quanto di competenza, e con il concorso dell'universita' e degli altri enti e soggetti accreditati titolari di funzioni formative.

5. I soggetti pubblici e privati, erogatori degli interventi sociali, promuovono e agevolano la partecipazione degli operatori ad iniziative di formazione, qualificazione e aggiornamento.

TITOLO VII.

LE RISORSE FINANZIARIE E I BENI PATRIMONIALI

Art. 35.

(Le risorse finanziarie di parte corrente)

1. Fatti salvi i finanziamenti provenienti dallo Stato vincolati a specifiche finalita', il sistema integrato degli interventi e servizi sociali e' finanziato dai comuni, con il concorso della Regione e degli utenti, nonche' dal fondo sanitario regionale per le attivita' integrate socio-sanitarie.

2. I comuni, quali titolari delle funzioni amministrative relative alla realizzazione delle attivita' e degli interventi sociali, garantiscono risorse finanziarie che, affiancandosi alle risorse messe a disposizione dallo Stato, dalla Regione e dagli utenti, assicurino il raggiungimento di livelli di assistenza adeguati

ai bisogni espressi dal proprio territorio. La Giunta regionale, di concerto con i comuni singoli o associati, individua una quota capitaria sociale necessaria per assicurare i livelli essenziali e omogenei delle prestazioni di cui all'articolo 19.

3. I comuni che partecipano alla gestione associata dei servizi sono tenuti ad iscrivere nel proprio bilancio le quote di finanziamento stabilite dall'organo associativo competente e ad operare i relativi trasferimenti in termini di cassa alle scadenze previste dagli enti gestori istituzionali.

4. La Regione concorre al finanziamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali attraverso proprie specifiche risorse.

5. L'intervento finanziario regionale, con carattere contributivo rispetto all'intervento primario comunale, e' finalizzato a sostenere lo sviluppo ed il consolidamento su tutto il territorio regionale di una rete di servizi sociali qualitativamente omogenei e rispondenti alle effettive esigenze delle comunita' locali.

6. Le risorse annuali regionali di cui al comma 4 sono almeno pari a quelle dell'anno precedente, incrementate del tasso di inflazione programmato.

7. E' istituito il fondo regionale per la gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali nel quale confluiscono le risorse proprie della Regione di cui al comma 4, le risorse indistinte trasferite dallo Stato, le risorse trasferite dalle province di cui all'articolo 5, comma 4, nonche' le risorse provenienti da soggetti pubblici e privati.

8. Il fondo regionale di cui al comma 7 e' annualmente ripartito tra i comuni singoli o associati secondo criteri individuati dalla Giunta regionale, informata la commissione consiliare competente, sulla base delle indicazioni contenute nel piano regionale di cui all'articolo 16; parte dello stesso fondo puo' essere ripartito tra le province per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti svolti dalle stesse a supporto degli enti locali interessati e per il funzionamento dell'ufficio provinciale di pubblica tutela, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5.

9. In coerenza con la funzione programmatica ed organizzativa attribuita alla Regione, le risorse del fondo di cui al comma 7 sono prioritariamente destinate alla contribuzione finanziaria delle gestioni locali conformi, sul piano progettuale, organizzativo ed operativo, alle indicazioni e agli obiettivi fissati dalla Regione.

10. I criteri per il riparto del fondo regionale sono finalizzati a privilegiare gli enti gestori istituiti entro gli ambiti territoriali ottimali individuati dalla Regione, ai sensi dell'articolo 8, prevedendo anche eventuali disincentivi per la gestione in ambiti territoriali diversi, nonche' i seguenti enti gestori:

- a) enti che assumono la gestione complessiva degli interventi e servizi sociali di livello essenziale;
- b) enti che assicurano i livelli essenziali e uniformi delle prestazioni spostando l'attenzione dalla domanda espressa ai bisogni rilevati;
- c) enti che favoriscono la diversificazione e la personalizzazione degli interventi;
- d) enti che promuovono la partecipazione effettiva di tutti i soggetti pubblici e privati e delle famiglie nella progettazione e nella realizzazione del sistema;
- e) enti che assicurano, in via prioritaria, la risposta alle esigenze di persone portatrici di bisogni gravi;
- f) enti che realizzano la massima integrazione tra sanita' e assistenza, nonche' il coordinamento delle politiche dei servizi sociali con le politiche della casa, dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro;
- g) enti che garantiscono, attraverso l'attuazione di forme di controllo direzionale e di analisi costante delle attivita' in corso di gestione, la corrispondenza dei risultati effettivamente conseguiti con gli obiettivi prefissati nella fase programmatica, in termini di efficacia ed efficienza dei servizi e delle prestazioni ed assicurano un impegno finanziario dei comuni adeguato a sostenere le spese necessarie per fornire idonee risposte ai bisogni del territorio.

Art. 36.

(Controlli di gestione)

1. Gli enti gestori istituzionali dei servizi sociali, al fine di rilevare i dati relativi al rapporto tra risorse impiegate e prestazioni erogate, adottano idonei sistemi di controllo di gestione.

2. La Giunta regionale individua metodi e strumenti e fornisce indirizzi per una realizzazione omogenea del controllo di gestione da parte degli enti gestori istituzionali, che consenta analisi comparative di efficacia e di efficienza e costituisca fonte informativa per la programmazione regionale.

Art. 37.

(Le risorse finanziarie per investimenti)

1. La Regione promuove la realizzazione della rete delle strutture sociali, socio-assistenziali e socio-sanitarie a ciclo residenziale e semiresidenziale con l'obiettivo del riequilibrio territoriale, dell'adeguamento agli standard definiti dalla normativa vigente e della realizzazione di servizi innovativi.

2. La Giunta regionale provvede a classificare le strutture residenziali e semiresidenziali, a individuare i relativi requisiti strutturali, gestionali e organizzativi e a definire i tempi per l'adeguamento delle strutture esistenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3. E' attribuita alla Giunta regionale la facolta' di individuare uno specifico regime in ordine ai tempi e alle modalita' di adeguamento di strutture esistenti gestite da soggetti senza fini di lucro caratterizzate da una dimensione rilevante, da modalita' organizzative adeguate ad una ottimale risposta ai bisogni di particolari tipologie di utenza e comprovate dal ruolo storico che tali soggetti hanno svolto nel tempo.

4. Per i fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, mediante l'utilizzo di risorse proprie e di eventuali risorse messe a disposizione da parte di altri soggetti pubblici e privati, definisce i programmi per la promozione degli interventi di realizzazione di nuove strutture, di acquisto, di trasformazione, di ristrutturazione, di ampliamento e straordinaria manutenzione di strutture esistenti, di acquisto di attrezzature e arredi.

5. Nella definizione dei programmi di cui al comma 4 la Giunta regionale si ispira ai seguenti criteri:

a) analisi dei fabbisogni del territorio, al fine di procedere al riequilibrio e all'attivazione di strutture nelle aree carenti;

b) individuazione delle soluzioni strutturali che prevedono risposte composite di assistenza sia residenziale che semiresidenziale, differenziate in funzione del diverso grado di autonomia degli ospiti, in modo da garantirne la permanenza in caso di variazioni;

c) promozione degli interventi che si caratterizzano per la realizzazione di forme effettive di integrazione socio-sanitaria;

d) realizzazione di interventi innovativi di residenzialita' temporanea, diurna, notturna e stagionale di sostegno alle famiglie, al fine di evitare la collocazione definitiva delle persone in stato di bisogno nelle strutture residenziali.

6. Le risorse finanziarie di cui al comma 4 sono concesse a soggetti pubblici e privati sulla base delle seguenti condizioni:

a) la realizzazione degli interventi consenta la totale agibilita' e il regolare funzionamento delle strutture;

b) siano raggiunti gli standard di qualita' minimi individuati dalla normativa regionale;

c) gli interventi risultino congrui rispetto alle indicazioni della programmazione regionale;

d) le strutture immobiliari oggetto di contributo, ad eccezione di quelle per le quali il contributo e' concesso ai fini di risanamento conservativo e di straordinaria manutenzione, siano vincolate alla destinazione d'uso, secondo i tempi e le modalita' individuati dalla Giunta regionale.

7. La Giunta regionale, in base alla disponibilita' delle risorse finanziarie di cui al comma 4, definisce i programmi attuativi degli interventi, mediante appositi bandi, indicando le finalita', i destinatari e le modalita' di finanziamento degli interventi programmati, le tipologie degli interventi e i requisiti delle strutture realizzabili, l'entita' delle risorse disponibili e dei contributi concedibili, le modalita' e i tempi di presentazione delle domande e della documentazione tecnico-amministrativa di corredo, i criteri di valutazione degli interventi, i tipi e i livelli di progettazione richiesti, le modalita' di erogazione e le garanzie richieste ai beneficiari delle risorse, le modalita', i tempi e le procedure per l'approvazione e la realizzazione degli interventi, il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 6.

8. La Regione opera, altresì, perche' si creino le condizioni necessarie per la realizzazione di strutture residenziali e semiresidenziali con l'apporto di capitali privati.

Art. 38.

(Beni patrimoniali vincolati)

1. La Regione promuove il migliore utilizzo del patrimonio dei comuni vincolato a finalita' socio-assistenziali e sociali, nel rispetto dell'autonomia dei singoli enti, anche mediante proposte e incentivi alla riconversione del patrimonio non idoneo allo svolgimento di attivita' socio-assistenziali in servizi finalizzati alle stesse attivita'.

TITOLO IX.

GLI ONERI DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI

Art. 39.

(Titolarita' degli oneri degli interventi e dei servizi sociali)

1. Gravano sui comuni, secondo le modalita' di gestione di cui all'articolo 9, gli oneri relativi agli interventi socio-assistenziali da erogarsi agli aventi diritto anagraficamente residenti presso i comuni medesimi.

2. L'organizzazione e l'erogazione degli interventi socio-assistenziali non differibili caratterizzati da motivi di urgenza sono effettuati dal comune nel cui territorio il destinatario degli interventi stessi dimora; gli oneri relativi gravano sul comune di residenza.

3. Qualora per l'avente diritto si renda necessaria o sia disposta la collocazione in affidamento familiare o in comunita' di tipo familiare o in strutture residenziali situate nel territorio di un altro comune, gli eventuali oneri finanziari relativi continuano a gravare sul comune sede della residenza al momento di tale collocazione, anche in caso di successive variazioni anagrafiche. Nel caso di minori, la titolarita' degli oneri e' in capo al comune nel quale, al momento della collocazione, risiedeva il genitore che esercitava la potesta' genitoriale.

4. Qualora l'iniziativa del ricovero e i relativi oneri siano assunti dall'utente o dai suoi congiunti, gli obblighi connessi ad una successiva richiesta di integrazione economica della retta gravano sul comune presso il quale l'utente stesso era anagraficamente residente prima di tale ricovero.

Art. 40.

(Compartecipazione degli utenti al costo dei servizi)

1. La compartecipazione degli utenti ai costi si applica ai servizi ed alle prestazioni sociali richieste prevedendo la valutazione della situazione economica del richiedente, con riferimento al suo nucleo familiare, attraverso il calcolo degli indicatori della situazione economica equivalente o attraverso altri strumenti individuati dalla Regione.

2. La domanda per ottenere le prestazioni sociali agevolate e' presentata direttamente all'ente erogatore, anche per il tramite degli istituti di patronato. La dichiarazione finalizzata alla determinazione degli indicatori della situazione economica equivalente e' effettuata presso lo stesso ente erogatore, oppure presso i comuni, i centri di assistenza fiscale (CAF) e l'INPS presenti sul territorio che la certificano mediante attestazione.

3. Gli enti gestori istituzionali, con riferimento alla valutazione della situazione economica del beneficiario del servizio, determinano l'entita' della compartecipazione ai costi sulla base dei criteri di valutazione determinati dalla Giunta regionale con proprio provvedimento e aggiornano annualmente le capacita' di compartecipazione dell'utente ai costi di cui al comma 1.

4. Gli enti gestori istituzionali controllano la veridicita' della situazione familiare dichiarata e confrontano i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero competente.

5. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, adotta linee guida atte ad assicurare una omogenea applicazione nel territorio regionale degli indicatori di cui al comma 1, anche in considerazione di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), cosi' come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.

PARTE II.

TITOLO I.

POLITICHE DI PROMOZIONE REGIONALE

CAPO I.

POLITICHE PER LE FAMIGLIE

Art. 41.

(Attività di promozione regionale)

1. La Regione riconosce e sostiene la famiglia quale soggetto fondamentale per la formazione e la cura delle persone e quale ambito di riferimento unitario per ogni intervento riguardante la salute, l'educazione, lo sviluppo culturale e la sicurezza sociale di ciascuno dei suoi componenti.

2. I principi per lo svolgimento delle attività di promozione regionale delle politiche familiari sono i seguenti:

a) predisposizione di una politica organica ed integrata volta a promuovere la famiglia nello svolgimento delle sue funzioni sociali;

b) programmazione dei servizi e valorizzazione delle risorse di solidarietà della famiglia, della rete parentale e delle solidarietà sociali;

c) sostegno alla formazione ed allo sviluppo di nuove famiglie, alla cura ed educazione dei figli, al reperimento del lavoro e di abitazioni adeguate con idonee politiche lavorative e abitative, anche attraverso un apposito fondo sociale per gli affitti;

d) promozione e sostegno dell'armonioso sviluppo delle relazioni familiari, delle funzioni educative, della corresponsabilità dei genitori negli impegni di cura e di educazione dei figli nonché dei rapporti di solidarietà tra generazioni della famiglia.

Art. 42.

(Centri per le famiglie)

1. Al fine di sostenere gli impegni e le reciproche responsabilità dei componenti della famiglia, la Regione promuove e incentiva l'istituzione, da parte dei comuni, in raccordo con i consultori familiari, di centri per le famiglie, aventi lo scopo di fornire informazioni e favorire iniziative sociali di mutuo aiuto, inseriti o collegati nell'ambito dei servizi istituzionali pubblici dei soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali.

Art. 43.

(Tempi di cura, tempi di lavoro e tempi delle città')

1. La Regione, in coerenza con gli obiettivi della programmazione, promuove e incentiva le iniziative di riorganizzazione dei servizi pubblici e privati convenzionati, tese a una crescente flessibilità delle prestazioni, al coordinamento degli orari e al risparmio di tempo per le attività familiari.

2. La Regione promuove altresì iniziative sperimentali per favorire la stipulazione di accordi tra le organizzazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali che consentano forme di articolazione dell'attività lavorativa volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, promuove e incentiva la costituzione di banche del tempo, come definite dall'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) e di ogni iniziativa volta ad armonizzare i tempi delle città con i tempi di cura della famiglia.

CAPO II.

POLITICHE PER LA TUTELA MATERNO-INFANTILE

Art. 44.

(Attività di promozione regionale)

1. La Regione, in attuazione della legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), promuove il diritto di cittadinanza e la qualità della vita ad ogni persona minore di età, privilegiando la famiglia quale ambito

prioritario di crescita, mediante un sistema di sicurezza e di protezione sociale attivo, caratterizzato dall'integrazione degli interventi e dei servizi sociali.

2. La Regione programma le politiche per l'infanzia e la genitorialita' sulla base dei seguenti criteri:

- a) promozione dello sviluppo e della salute psicofisica di ogni persona minore di eta';
- b) riduzione e rimozione delle condizioni di disagio individuale, familiare e sociale;
- c) realizzazione dei servizi socio-educativi, anche sperimentali e innovativi, per l'infanzia e l'adolescenza, secondo quanto previsto dalla specifica normativa vigente in materia;
- d) sostegno alla formazione, quale garanzia di sviluppo e di crescita;
- e) valorizzazione delle funzioni genitoriali e parentali e della solidarieta' tra i componenti della famiglia;
- f) sviluppo delle reti di solidarieta' di auto-aiuto e mutuo-aiuto fra le famiglie;
- g) incentivo alle iniziative per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell'abuso e del maltrattamento a danno dei minori e delle donne;
- h) sostegno all'affidamento e all'adozione in attuazione della legislazione nazionale e regionale vigente;
- i) individuazione delle misure di coordinamento degli interventi locali di raccolta ed elaborazione dati, al fine di monitorare i flussi informativi sulle condizioni e i servizi a favore dei minori.

Art. 45.

(Servizi e prestazioni per i minori)

1. Per il raggiungimento delle finalita' di cui all'articolo 44, i piani di zona prevedono la realizzazione dei seguenti servizi:

- a) attivita' di sostegno alla famiglia e alla genitorialita';
- b) servizi socio-educativi per l'infanzia e l'adolescenza;
- c) servizi di animazione per l'infanzia e per l'adolescenza;
- d) centri di ascolto per adolescenti;
- e) servizi di intervento educativo-terapeutico per i minori e per le famiglie;
- f) servizi per l'affidamento familiare e per l'adozione;
- g) servizi di assistenza educativa territoriale;
- h) servizi finalizzati all'accoglienza di bassa soglia per minori stranieri non accompagnati.

2. I piani di zona possono altresì prevedere l'istituzione di comunita' familiari e comunita' educative, anche mediante riqualificazione delle strutture assistenziali esistenti per minori, nonche' la promozione di azioni progettuali sperimentali mirate.

CAPO III.

POLITICHE PER LE PERSONE DISABILI

Art. 46.

(Attivita' di promozione regionale)

1. La Regione riconosce il diritto al benessere psico-fisico della persona disabile e ne favorisce la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella societa'.

2. I principi per lo svolgimento delle attivita' di promozione regionale delle politiche per le persone disabili sono i seguenti:

- a) sostegno alle responsabilita' familiari lungo tutto il ciclo di vita della persona con disabilita';
- b) sviluppo delle autonomie e delle abilita' possibili, in particolare dei disabili gravi;
- c) promozione degli interventi atti ad assicurare la vita indipendente;
- d) potenziamento e diffusione omogenea sul territorio dei servizi di assistenza domiciliare, assistenza domiciliare integrata e di assistenza socio-educativa territoriale;
- e) realizzazione di progetti individualizzati per l'integrazione scolastica e universitaria nonche' di formazione e di accompagnamento al lavoro della persona disabile;
- f) incremento della rete dei centri diurni, dei Centri addestramento per disabili (CAD) nonche' l'estensione della loro fascia oraria;
- g) individuazione di nuove tipologie di risposte residenziali che assicurino una vita di relazione simile al nucleo familiare;
- h) rimozione degli ostacoli che aggravano la condizione di disabilita';

i) promozione dell'acquisto di strumenti tecnologici innovativi atti a facilitare la vita indipendente e il reinserimento sociale e professionale;

j) sviluppo di iniziative permanenti di informazione e di partecipazione della popolazione per la prevenzione e per la cura della disabilità, la riabilitazione e l'inserimento sociale di chi ne è colpito.

3. Il riconoscimento di persona in situazione di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), costituisce condizione di priorità nell'accesso ai programmi ed ai servizi territoriali.

Art. 47.

(Servizi e prestazioni per le persone disabili)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 46 i piani di zona prevedono le forme di intervento attraverso la realizzazione dei seguenti servizi:

- a) aiuto alla persona;
- b) assistenza domiciliare, assistenza domiciliare integrata e assistenza socio-educativa territoriale;
- c) centri diurni;
- d) integrazione scolastica e lavorativa;
- e) sostegno e sostituzione temporanea della famiglia;
- f) accoglienza residenziale;
- g) famiglie-comunità sostitutive della famiglia di origine.

2. Il piano di zona può inoltre individuare altri servizi tesi a favorire la piena integrazione sociale della persona disabile nonché la fruizione dei beni culturali, ambientali, la pratica sportiva ed il turismo.

Art. 48.

(Partecipazione di enti ed associazioni di categoria)

1. La Regione riconosce la funzione sociale di enti e associazioni che abbiano finalità di integrazione sociale e di promozione di diritti di cittadini disabili e può assegnare contributi per la loro attività, secondo quanto previsto dalla specifica normativa regionale in materia.

CAPO IV.

POLITICHE PER LE PERSONE ANZIANE

Art. 49.

(Attività di promozione regionale)

1. La Regione promuove la qualificazione e l'articolazione della rete dei servizi sociali per le persone anziane nella logica della domiciliarità e del sostegno alla vita di relazione nella comunità locale, valorizzando le risorse positive delle persone anziane e il loro apporto alla vita familiare e sociale.

2. I principi per lo svolgimento delle attività di promozione regionale delle politiche per le persone anziane sono i seguenti:

a) realizzazione, anche attraverso specifiche provvidenze, di interventi diretti a mantenere l'autonomia della persona anziana, prioritariamente in un contesto familiare, ad evitare i rischi della non autosufficienza e a favorire un passaggio graduale dalla autonomia alla non autonomia prevedendo il più ampio coinvolgimento di tutti gli attori del percorso di presa in carico;

b) diffusione omogenea dell'assistenza a domicilio su tutto il territorio;

c) potenziamento dei servizi di supporto alla famiglia, compresi contributi economici e assegni di cura per quelle famiglie che si fanno carico di garantire l'assistenza di un proprio componente anziano non autosufficiente;

d) realizzazione di servizi e strutture di sollievo per sostenere e integrare l'attività della famiglia nel lavoro di cura;

e) diffusione e utilizzo di strumentazioni tecnologiche per il collegamento, anche a fini di monitoraggio e di tutela, della persona anziana che vive nella propria casa con centri di pronto intervento, nonché informazione sulle nuove tecnologie che facilitino il mantenimento della qualità della vita all'interno della propria casa sia all'anziano con limitata autonomia sia ai familiari e agli operatori coinvolti nel percorso di cura;

- f) affidamento di anziani a famiglie selezionate al fine di favorire l'anziano nel mantenimento delle proprie abitudini di vita e del proprio contesto territoriale;
- g) realizzazione di forme di accoglienza familiare notturna;
- h) apertura delle strutture residenziali e diurne alla comunità locale per la promozione dell'incontro intergenerazionale e per favorire le relazioni sociali delle persone anziane;
- i) istituzione di soggiorni marini e montani, con la possibilità di scambi di periodi di residenzialità per le persone autosufficienti tra strutture di regioni diverse;
- j) istituzione di servizi civici e di centri di aggregazione e di informazione a cui partecipano le persone anziane attive per valorizzarne le esperienze e competenze;
- k) sostegno dell'attività di volontariato e di utilità sociale, per lo sviluppo di esperienze di auto-aiuto e mutuo-aiuto al fine di migliorare la qualità della vita quotidiana;
- l) incentivi per la permanenza dei cittadini anziani nelle abitazioni di proprietà attraverso il recupero del patrimonio residenziale esistente ed il frazionamento delle unità abitative eccedenti le ordinarie necessità degli anziani che le abitano;
- m) adozione di misure di umanizzazione delle condizioni, anche ambientali, di soggiorno nelle strutture residenziali e semiresidenziali.

Art. 50.

(Servizi e prestazioni per le persone anziane)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 49 i piani di zona prevedono le forme di intervento attraverso la realizzazione dei seguenti servizi:

- a) attività di prevenzione per il mantenimento dell'autonomia e per ridurre i rischi di non autosufficienza;
- b) assistenza domiciliare e assistenza domiciliare integrata;
- c) contributi economici;
- d) servizi di accoglienza residenziale e semiresidenziale anche temporanea;
- e) servizi di sollievo alla famiglia e di affidamento familiare;
- f) centri diurni di aggregazione sociale e di socializzazione.

CAPO V.

POLITICHE PER ALTRI SOGGETTI DEBOLI

Art. 51.

(Attività di promozione regionale per persone detenute ed ex detenute)

1. La Regione, in accordo con il Ministero della Giustizia nelle sue diverse articolazioni, con gli enti locali e con tutti i soggetti interessati alla promozione di iniziative a favore della popolazione adulta detenuta ed ex detenuta, programma le politiche di sostegno alle persone detenute ed ex detenute sulla base dei seguenti criteri:

- a) realizzazione di politiche tese al reinserimento sociale e lavorativo di detenuti o di ex detenuti;
- b) sostegno al miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti nelle carceri mediante attività di preparazione professionale, sportive, culturali e ricreative e progetti di attività lavorative intramurarie;
- c) promozione dell'attività di formazione congiunta tra operatori penitenziari e operatori dei servizi sul territorio;
- d) realizzazione di politiche tese a ridurre la conflittualità sociale e a favorire l'elaborazione, a livello locale, di progetti tesi a creare una nuova cultura sui problemi della devianza e della sicurezza;
- e) promozione dei progetti presentati da comuni o da altri soggetti ai fini della realizzazione di strutture di accoglienza per detenuti semiliberi, ammessi al lavoro all'esterno, affidati in prova al servizio sociale e per ex detenuti;
- f) promozione di progetti di sostegno alle famiglie e di mediazione fra vittime e autori di reati;
- g) promozione di progetti mirati a rispondere a bisogni specifici di particolari tipologie di persone detenute, quali popolazione femminile, donne con figli, immigrati extracomunitari, persone con problemi di dipendenza, detenuti che necessitano di un particolare trattamento rieducativo in relazione al tipo di reato commesso.

Art. 52.

(Attività di promozione regionale per persone senza fissa dimora)

1. La Regione promuove azioni congiunte tra i soggetti pubblici e quelli del privato sociale per la presa in carico delle persone senza fissa dimora, tramite l'elaborazione di progetti individuali di accompagnamento sociale, finalizzati al recupero delle funzioni personali e sociali di base.

2. I principi per lo svolgimento delle attività di promozione regionale delle politiche per le persone senza fissa dimora sono i seguenti:

- a) sensibilizzazione culturale della società verso le persone senza fissa dimora;
- b) promozione di processi integrati per lo sviluppo di percorsi di aiuto, sostegno e di accompagnamento sociale all'autonomia;
- c) attivazione di unità mobili di approccio che favoriscano l'incontro e la conoscenza delle persone;
- d) attivazione di centri di accoglienza aperti ventiquattro ore al giorno, per la predisposizione e realizzazione di progetti individuali sui singoli casi;
- e) attivazione di micro strutture residenziali, anche temporanee, protette e di gruppi famiglia e comunità in grado di avviare le persone ad una graduale riabilitazione sociale;
- f) attivazione di dormitori e di strutture notturne di accoglienza.

Art. 53.

(Attività di promozione regionale per le persone con problemi di dipendenza)

1. La Regione promuove azioni di sostegno per le persone che presentano rischio, uso o dipendenza da sostanze psicoattive ed azioni finalizzate alla prevenzione di fattori di rischio, mirate al coinvolgimento e alla responsabilizzazione del contesto familiare, educativo e formativo in cui la persona è inserita e svolte in stretta collaborazione con tutti i soggetti istituzionali e del privato sociale.

2. Gli interventi sociali destinati alle persone con problemi di dipendenza si esplicano attraverso:

- a) gli interventi domiciliari di sostegno alla persona e alla famiglia;
- b) gli interventi di inserimento o reinserimento lavorativo, formativo e sociale;
- c) la realizzazione di progetti integrati tra scuola, enti locali, servizi sociali e servizi sanitari, finalizzati al coinvolgimento e al reinserimento sociale delle persone con problemi di dipendenza.

3. Gli interventi di cui alle lettere b) e c) del comma 2 sono riservati ai soggetti che hanno positivamente superato la fase di dipendenza.

PARTE III.

TITOLO I.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 54.

(Disposizioni transitorie in materia di vigilanza)

1. In via transitoria, fino all'entrata in vigore del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 26, comma 4, le funzioni amministrative di vigilanza, comprese quelle relative alle RSA, sono esercitate dalle ASL e dal Comune di Torino per i servizi e le strutture operanti sul proprio territorio, secondo le modalità e gli indirizzi indicati dagli atti amministrativi regionali di riferimento.

2. Le funzioni amministrative di vigilanza relative alle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) gestite direttamente dalle ASL, sono esercitate dalla Regione, secondo le modalità e gli indirizzi indicati dagli atti amministrativi regionali di riferimento.

Art. 55.

(Soppressione del controllo di legittimità sugli atti delle IPAB)

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, è soppresso il controllo preventivo di legittimità sugli atti delle IPAB, di cui all'articolo 27 della legge regionale 22 settembre 1994, n. 40 (Nuove norme per il funzionamento del CORECO).

Art. 56.

(Disposizioni transitorie in materia di interventi strutturali)

1. Le disposizioni di cui alle l.r. 14/1986, 22/1990, 40/1995, 10/1996, 59/1996, 73/1996, 16/1997 e 43/1997 e rispettive deliberazioni attuative, riguardanti il finanziamento e la realizzazione di presidi socio-assistenziali, continuano ad applicarsi per tutte le richieste di contributo presentate in seguito a bandi approvati dalla Giunta regionale alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I contributi regionali in conto capitale, concessi ai sensi delle l.r. 22/1990, 40/1995, 10/1996, e 59/1996 per l'acquisto, la ristrutturazione, la riconversione e la nuova costruzione di presidi socio-assistenziali possono essere introitati dai soggetti beneficiari, in via definitiva e senza obbligo di restituzione alla Regione, nella misura e secondo le quantità erogate dagli uffici regionali, nel caso di interventi che risultino parzialmente eseguiti ed i cui termini temporali di realizzazione siano decorsi alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La Giunta regionale definisce i criteri, le procedure e gli strumenti occorrenti per dare attuazione alla disposizione di cui al comma 2.

Art. 57.

(Disposizioni transitorie in materia di amministrazione delle IPAB)

1. Fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino delle IPAB si provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria delle stesse, già amministrate dagli Enti Comunali di Assistenza (ECA) attraverso un Collegio commissariale composto di cinque membri, nominati dal comune in cui l'Ente ha sede legale.

2. In seno al predetto Collegio è garantita la rappresentanza della minoranza consiliare nonché eventuali componenti di diritto, qualora previsti nello Statuto dell'Ente.

3. Il Presidente del Collegio è eletto dal Collegio stesso fra i propri componenti.

4. Il Collegio commissariale dura in carica quanto gli organi di governo del comune che lo ha nominato.

Art. 58.

(Norma finale)

1. Ai fini dell'attuazione delle politiche settoriali di cui alla parte II, titolo I, capi I, II, III, IV e V, la Giunta regionale, informata la commissione consiliare competente, individua le attività di promozione regionale nell'ambito della programmazione socio-sanitaria triennale regionale e dello svolgimento della funzione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera m).

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, adotta, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, linee guida per gli enti gestori istituzionali per l'esercizio delle competenze relative agli interventi socio-assistenziali nei confronti delle gestanti e delle madri in condizione di disagio individuale, familiare e sociale, compresi quelli volti a garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i figli, e gli interventi a favore dei neonati nei primi sessanta giorni di vita, di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 6.

TITOLO II.

MODIFICAZIONI, INTEGRAZIONI E ABROGAZIONI DI LEGGI REGIONALI

Art. 59.

(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 maggio 1975, n. 31 "Norme per la concessione di contributi agli istituti di patronato e di assistenza sociale")

1. L'articolo 1 della l.r. 31/1975 è sostituito dal seguente:

“Art. 1.

1. La Regione promuove la tutela dei diritti dei cittadini nei settori della previdenza e della sicurezza sociale.

2. La Regione riconosce il ruolo degli istituti di patronato e di assistenza sociale nel sistema integrato di interventi e servizi sociali quali persone giuridiche private che svolgono un servizio di pubblica utilità, anche con lo svolgimento delle attività previste all'articolo 10 della legge 30 marzo 2001, n.

152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale) che sono regolate da apposite convenzioni.

3. La Regione sostiene l'attività degli istituti nei campi dell'informazione, dell'assistenza, della tutela; in particolare promuove l'espletamento di funzioni di segretariato sociale previste all'articolo 22, comma 4, lettera a) della legge 8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

4. A tali fini sono concessi contributi annui a favore degli istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti giuridicamente ai sensi della l. 152/2001, che operano nel territorio della Regione Piemonte."

2. La lettera b) del primo comma dell'articolo 2 della l.r. 31/1975 e' cosi' sostituita:

b) "alle iniziative di promozione, di informazione e di prevenzione, di formazione nei settori dell'assistenza e della sicurezza sociale, nonché di consulenza, per attività finalizzate all'espletamento di pratiche a favore di soggetti e nei settori di intervento previsti dalla l. 152/2001".

3. Il primo comma dell'articolo 3 della l.r. 31/1975, e' cosi' sostituito:

"1. I contributi di cui all'articolo 2 lettera a) sono ripartiti a favore di ciascuna sede provinciale degli istituti di patronato e di assistenza sociale in misura direttamente proporzionale al punteggio assegnato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale."

4. Dopo la lettera c) del primo comma dell'articolo 4 della l.r. 31/1975, e' aggiunta la seguente:

"c bis.) svolgere le proprie attività istituzionali operando direttamente presso strutture sanitarie, socio-assistenziali, assistenziali o comunque rivolte alle fasce deboli della popolazione".

5. Il primo comma dell'articolo 6 della l.r. 31/1975, e' cosi' sostituito:

"1. Ai fini della concessione di contributi, i responsabili provinciali degli istituti di patronato e di assistenza sociale trasmettono, entro il 31 ottobre di ogni anno, domanda al Presidente della Giunta corredata da una relazione sull'attività svolta e dalla copia, vistata per conformità dagli ispettori provinciali del lavoro di tutti i dati trasmessi, a chiusura dell'attività dell'anno precedente, agli ispettorati medesimi."

Art. 60.

(Modifiche alla legge regionale 31 agosto 1989, n. 55 "Costituzione del Consiglio regionale sui problemi dei minori e sostegno di iniziative per la tutela dei minori")

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 55/1989 e' abrogata.

2. L'articolo 5 della l.r. 55/1989 e' abrogato.

Art. 61.

(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 "Norme di attuazione della legge 381/1991 'Disciplina delle cooperative sociali'")

1. La rubrica dell'articolo 2 della l.r. 18/1994, e' modificata dalla seguente:

"Art. 2. (Albo regionale e sezioni provinciali)"

2. Il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 18/1994 e' sostituito dal seguente:

"1. Ai fini di cui all'articolo 1, e' istituito l'albo regionale delle cooperative sociali quale ambito unitario delle sezioni provinciali istituite dall'articolo 115 della l.r. 44/2000, inserito dall'articolo 10 della l.r. 5/2001."

3. Il comma 5 dell'articolo 2 della l.r. 18/1994 e' sostituito dal seguente:

"5. Non sono iscrivibili le cooperative ed i consorzi che abbiano, come esclusivo scopo statutario, lo svolgimento di attività di formazione professionale, di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, attuata con legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8, nonché le società cooperative ed i loro consorzi, che organizzino attività di istruzione di qualsiasi ordine e grado."

4. La rubrica dell'articolo 3 della l.r. 18/1994 e' modificata dalla seguente:

"Art. 3. (Iscrizione alle sezioni provinciali)"

5. Il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 18/1994 e' abrogato.

6. Il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 18/1994 e' sostituito dal seguente:

"3. Il provvedimento di iscrizione e' notificato al richiedente, al comune ove ha sede legale la cooperativa, all'ASL di competenza, alla prefettura, all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, agli enti previdenziali ed assistenziali ed e' pubblicato gratuitamente per estratto sul bollettino ufficiale della Regione."

7. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 18/1994 la parola: "Regione" e' sostituita dalla parola: "provincia".

8. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 18/1994 la parola "Regione " e' sostituita dalla parola: "provincia".

9. Il primo capoverso del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 18/1994 e' sostituito dal seguente:

"La cancellazione e' disposta dalla provincia con provvedimento motivato".

10. Il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 18/1994 e' sostituito dal seguente:

"3. Il provvedimento di cancellazione e' comunicato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, alla cooperativa o consorzio nonche' agli altri enti individuati al comma 3 dell'articolo 3 della legge ed e' pubblicato gratuitamente per estratto sul bollettino ufficiale della Regione.".

11. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 18/1994 le parole: "La Regione prevede" sono sostituite dalle parole: "la Regione e le province prevedono".

12. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 18/1994 e' cosi' sostituita:

"a) la realizzazione di uno stretto raccordo tra le strutture del sistema formativo regionale e le cooperative sociali, concernente la formazione di base, la riqualificazione e l'aggiornamento degli operatori anche con riferimento alle professionalita' impegnate nell'ambito delle attivita' di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.".

13. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 18/1994 dopo la parola: "Regione" sono aggiunte le parole: "e dalle province".

14. Il comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 18/1994 e' sostituito dal seguente:

"1. Le province concedono contributi per la realizzazione di progetti di sviluppo ed attivita' alle cooperative iscritte alla sezione B dell'albo regionale.".

15. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 18/1994 e' sostituita dalla seguente:

"a) gli obiettivi sociali, produttivi e occupazionali, che non possono essere inferiori all'assunzione o all'ammissione a socio lavoratore a tempo indeterminato di almeno una persona svantaggiata, cosi' come definita dall'articolo 4 della l. 381/1991.".

16. Al comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 18/1994 le parole: "la Regione" sono sostituite dalle parole: "le province".

17. Il comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 18/1994 e' abrogato.

18. L'articolo 18 della l.r. 18/1994 e' abrogato.

19. Il comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 18/1994 e' sostituito dal seguente:

"1. Al fine di favorire la continuita' lavorativa dei cittadini cui sia venuta meno la situazione di svantaggio, riconosciuta ai sensi della l. 381/1991, le province intervengono, per un massimo di due anni, con un contributo, corrispondente al 50 per cento degli oneri previdenziali e assistenziali versati per detti lavoratori, da erogarsi alle cooperative o datori di lavoro pubblici o privati che li abbiano assunti o li assumano con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.".

Art. 62.

(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 "Valorizzazione e promozione del volontariato")

1. L'articolo 3 della l.r. 38/1994 e' sostituito dal seguente:

"Art. 3. (Registri delle organizzazioni di volontariato)

1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e' istituito il registro regionale delle organizzazioni di volontariato quale ambito unitario delle sezioni provinciali istituite dall'articolo 115 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, inserito dall'articolo 10 della l.r. 5/2001.

2. L'iscrizione nei registri e' aperta alle organizzazioni di volontariato che, perseguendo le finalita' di natura civile, sociale e culturale di cui all'articolo 1 della legge, operano in aree di intervento cui corrispondono le seguenti sezioni:

- a) socio-assistenziale;
- b) sanitaria;
- c) impegno civile, tutela e promozione dei diritti;
- d) protezione civile;
- e) tutela e valorizzazione dell'ambiente;
- f) promozione della cultura, istruzione, educazione permanente;
- g) tutela e valorizzazione del patrimonio storico ed artistico;
- h) educazione motoria, promozione delle attivita' sportive e tempo libero.

3. Gli organismi di collegamento e di coordinamento sono iscritti in apposita sezione. Gli organismi con sede legale in una determinata provincia e formati in modo prevalente da organizzazioni di volontariato della medesima provincia sono iscritti nelle relative sezioni provinciali. Gli organismi di collegamento e di coordinamento formati da organizzazioni a carattere regionale, interregionale o interprovinciale sono iscritti nella apposita sezione del registro regionale.

4. La Giunta regionale può individuare ulteriori aree di operatività delle organizzazioni di volontariato.

5. L'iscrizione al registro del volontariato è incompatibile con l'iscrizione al registro delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale).".

2. Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 38/1994 è sostituito dal seguente:

"1. Sono iscritte nel registro regionale e nelle sezioni provinciali le organizzazioni costituite ai sensi dell'articolo 3 della l. 266/1991, aventi sede legale o articolazioni locali autonome nella Regione Piemonte, qualunque sia la forma giuridica da esse assunta, purché compatibile con il fine solidaristico.".

3. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 38/1994 è abrogato.

4. Il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 38/1994 è sostituito dal seguente:

"3. L'iscrizione è disposta entro novanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.".

5. Il comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 38/1994 è sostituito dal seguente:

"4. Il decreto di iscrizione, o di diniego di iscrizione, è pubblicato gratuitamente per estratto sul bollettino ufficiale della Regione.".

6. Il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 38/1994 è sostituito dal seguente:

"1. Le amministrazioni provinciali e regionale provvedono alla revisione annuale del registro al fine di verificare il permanere dei requisiti che hanno dato luogo all'iscrizione. Le organizzazioni iscritte nel registro sono pertanto tenute a trasmettere, entro il 31 luglio di ogni anno, una relazione dettagliata che illustri l'attività svolta, nonché copia del bilancio.".

7. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 38/1994 è sostituito dal seguente:

"2. Le amministrazioni provinciali e regionale possono richiedere sia al comune nel cui territorio le organizzazioni di volontariato hanno sede o svolgono la loro attività, sia ad altre pubbliche amministrazioni un parere circa il permanere delle condizioni alle quali è subordinata l'iscrizione.".

8. Il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 38/1994 è sostituito dal seguente:

"3. Il venir meno dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 5 e dell'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato comporta la cancellazione dell'organizzazione dal registro.".

9. Il comma 6 dell'articolo 5 della l.r. 38/1994 è sostituito dal seguente:

"6. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro devono comunicare le variazioni dello statuto, dell'atto costitutivo o dell'accordo degli aderenti entro sessanta giorni dal prodursi dell'evento.".

10. Il comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 38/1994 è sostituito dal seguente:

"2. Con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare, vengono definite la composizione e le modalità di funzionamento del Consiglio regionale di cui al comma 1.".

11. I commi 1 e 2 dell'articolo 13 della l.r. 38/1994, sono sostituiti dai seguenti:

"1. I centri di servizio di cui all'articolo 15 della l. 266/1991, nella programmazione e gestione della propria attività di sostegno alle organizzazioni di volontariato, si uniformano agli indirizzi emergenti dal piano regionale di sviluppo e dai singoli piani di settore.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, sentito il comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato, sono stabiliti ulteriori criteri rispetto a quelli previsti dalla normativa statale per l'utilizzo dei fondi dei centri di servizio secondo principi di progettualità integrata con la Regione, gli enti locali, le fondazioni e le realtà associative del territorio, prevedendo in particolare la possibilità di finanziamento diretto di progetti alle organizzazioni di volontariato e di interventi a favore delle sedi.".

12. L'articolo 14 della l.r. 38/1994 è sostituito dal seguente:

"Art. 14 (Contributi)

1. Le province concedono alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri, contributi a titolo di sostegno di specifici e documentati progetti e attività'.

2. Le province, al fine di concorrere al superamento delle situazioni di difficoltà delle organizzazioni di volontariato derivanti dalla carenza di sedi idonee allo svolgimento delle attività, concedono contributi in conto capitale a comuni singoli o associati, comunità montane, comunità collinari, IPAB o aziende pubbliche di servizi alla persona per interventi edilizi di ristrutturazione di immobili di proprie-

ta', o in disponibilit  almeno decennale, da concedere in uso gratuito a organizzazioni di volontariato iscritte nei registri.

3. Il contributo in conto capitale non puo' essere superiore al 25 per cento dell'importo complessivo dei lavori e per un massimo di euro 5.000.

4. I contributi sono concessi a condizione che gli interventi realizzati consentano l'agibilit  dell'immobile e che lo stesso sia vincolato all'uso di cui al comma 2 per la durata di dieci anni; eventuali deroghe al suddetto vincolo possono essere concesse dalla Giunta provinciale con provvedimento motivato.

5. Le province, al fine di concorrere al superamento delle situazioni di difficolt  e disagio sociale nell'ambito della comunit  regionale e di promuovere le condizioni atte a sostenere e ad agevolare lo sviluppo delle loro attivita', erogano contributi costanti nel pagamento degli interessi dei mutui contratti dalle organizzazioni di volontariato operanti nel territorio provinciale iscritte da almeno due anni nei registri.

6. Il contributo, in conto interessi o in conto canoni, rispettivamente su accensione di mutui o stipulazione di contratti di leasing, e' concesso per spese di investimento o per progetti rientranti nell'attivita' statutaria degli enti interessati ed e' pari in percentuale al tasso ufficiale di riferimento.

7. La durata del contributo e' pari a quella dell'operazione finanziaria posta in essere e comunque non puo' essere superiore a cinque esercizi finanziari."

Art. 63.

(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 marzo 1995, n. 45 "Impiego di detenuti in semilibert  o ammessi al lavoro esterno per lavori socialmente utili a protezione dell'ambiente")

1. Il titolo della l.r. 45/1995 e' modificato dal seguente: "Impiego di detenuti in semilibert , ammessi al lavoro all'esterno, affidati in prova al servizio sociale o in detenzione domiciliare per lavori socialmente utili".

2. Il comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 45/1995 e' sostituito dal seguente:

"1. La Regione nell'ambito della propria attivita' a favore dell'inserimento sociale e del recupero dei detenuti attua, d'intesa con i competenti organi del Ministero di giustizia interventi per l'impiego di detenuti in semilibert , ammessi al lavoro all'esterno, affidati in prova al servizio sociale o in detenzione domiciliare in opere e servizi socialmente utili, promossi d'intesa con gli enti locali e da questi gestiti avvalendosi, di norma, dei cantieri di lavoro."

3. Il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 45/1995 e' sostituito dal seguente:

"1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, i comuni, le comunit  montane e le province interessati ad attuare gli interventi presentano alla Giunta regionale progetti che prevedano l'impiego di detenuti in semilibert , ammessi al lavoro esterno, affidati in prova al servizio sociale o in detenzione domiciliare in opere e servizi di interesse locale socialmente utili, favorendo in tal modo anche il loro reinserimento sociale e lavorativo."

4. Il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 45/1995 e' sostituito dal seguente:

"2. La Giunta regionale, d'intesa con l'amministrazione penitenziaria e con quella giudiziaria, determina annualmente i progetti da attuare dando priorit  a quelli presentati dai comuni, dalle comunit  montane e dalle province sedi di istituto penitenziario, avvalendosi del parere espresso dall'apposito comitato nominato con le modalita' previste dall'articolo 7."

5. Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 45/1995 e' sostituito dal seguente:

"1. Con apposite determinazioni dirigenziali vengono annualmente approvati i progetti di attivita' presentati dagli enti locali."

6. L'articolo 7 della l.r. 45/1995 e' sostituito dal seguente:

"Art. 7. (Norme attuative)

1. La Giunta regionale approva, con propria deliberazione, le norme attuative della presente legge, sentiti il Tribunale di sorveglianza, il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e le associazioni degli enti locali.

2. Nella deliberazione di cui al comma 1 sono stabilite le procedure e i tempi secondo i quali dar corso ogni anno alle attivita' preparatorie, contestuali e successive agli interventi previsti dalla legge, nonche' la composizione e le modalita' di nomina di un apposito comitato che esprime parere sulla proposta dei progetti da finanziare annualmente."

Art. 64.

(Modifiche alla legge regionale 15 gennaio 1973, n. 3 “Criteri generali per la costruzione, l’impianto, la gestione ed il controllo degli asili-nido comunali costruiti e gestiti con il concorso dello Stato di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e con quello della Regione”)

1. L’articolo 1, comma 1, della l.r. 3/1973 e’ sostituito dal seguente:

“1. I comuni, singoli od associati nelle forme previste dalla legge, e le comunita’ montane o collinari possono usufruire dei contributi dello Stato, ai sensi della normativa vigente, e di quelli della Regione, a norma della presente legge, sia per la costruzione e l’impianto, sia per la gestione degli asili-nido.”.

Art. 65.

(Abrogazione di leggi regionali)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) legge regionale 13 agosto 1973, n. 18 (Assegno integrativo di natalita’ alle coltivatrici dirette, in caso di parto o di aborto spontaneo o terapeutico);

b) legge regionale 13 agosto 1973, n. 19 (Assegno integrativo di natalita’ alle artigiane, in caso di parto o di aborto spontaneo o terapeutico);

c) legge regionale 13 agosto 1973, n. 20 (Assegno integrativo di natalita’ alle esercenti attivita’ commerciali, in caso di parto o di aborto spontaneo o terapeutico);

d) legge regionale 11 marzo 1975, n. 13 (Intervento straordinario, a favore del comune di Torino, per provvedere alla contingente sistemazione alloggiativa di nuclei familiari);

e) legge regionale 3 giugno 1975, n. 37 (Concessione di contributo alle sezioni della Unione Italiana Ciechi in Piemonte);

f) legge regionale 12 marzo 1976, n. 11 (Mantenimento di Marzia Sanfratello, figlia di Antonino, vittima della rapina avvenuta il 15 dicembre 1975);

g) legge regionale 26 marzo 1976, n. 15 (Norme per l’esercizio delle funzioni trasferite dal DPR 15-1-1972, n. 9, in materia di nomina dei Consigli di Amministrazione delle IPAB);

h) legge regionale 7 luglio 1976, n. 37 (Delega al comune di Tortona della gestione della comunita’ protetta per Profughi);

i) legge regionale 25 gennaio 1977, n. 10 (Modificazioni della legge regionale 4 maggio 1976, n. 19 ed integrazione di spesa per la formazione professionale);

j) legge regionale 20 aprile 1977, n. 28 (Mantenimento di Nunzia Ciotta, figlia di Giuseppe, vittima dell’attentato avvenuto il 12 marzo 1977);

k) legge regionale 6 gennaio 1978, n. 2 (Norme sullo scioglimento degli EECCAA, sul passaggio delle attribuzioni del personale e dei rapporti patrimoniali ai Comuni ai sensi dell’articolo 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);

l) legge regionale 16 agosto 1979, n. 43 (Modificazione delle modalita’ di erogazione del contributo straordinario “una tantum”, di cui alla legge regionale 22 gennaio 1976, n. 5. Sostituzione dell’articolo 3 della legge stessa);

m) legge regionale 5 dicembre 1979, n. 67 (Interventi straordinari a favore di cittadini con redditi insufficienti per sostenere prioritariamente il rincaro del costo di riscaldamento per l’inverno 1979-1980);

n) legge regionale 23 ottobre 1981, n. 43 (Interventi straordinari a favore dei comuni per attivita’ socio-assistenziali);

o) legge regionale 8 agosto 1984, n. 37 (Mantenimento di Katia Airaudi, figlia di Eugenio, vigile del fuoco volontario, morto nello spegnimento di un incendio boschivo il 5 dicembre 1981);

p) legge regionale 25 novembre 1985, n. 63 (Norme integrative per la presentazione delle domande di registrazione di presidi socio-assistenziali);

q) legge regionale 24 marzo 1986, n. 15 (Proroga termini di trasferimento dell’esercizio delle funzioni socio-assistenziali alle UUSSSLL sub-comunali di Torino);

r) legge regionale 23 gennaio 1987, n. 7 (Norme urgenti concernenti la proroga dei termini previsti dagli artt. 36 della l.r. 23 agosto 1982, n. 20 ed 8 della l.r. 11 febbraio 1985, n. 9, il regime transitorio per la riconversione delle IIPPAB infermerie e la nuova numerazione delle Unità Socio-Sanitarie Locali subcomunali di Torino);

s) legge regionale 4 giugno 1987, n. 31 (Modifica della l.r. 23 gennaio 1987, n. 7 ‘Norme urgenti concernenti la proroga dei termini previsti dagli artt. 36 della l.r. 23 agosto 1982, n. 20 ed 8 della l.r.

11 febbraio 1985, n. 9, il regime transitorio per la riconversione delle IIPPAB infermerie e la nuova numerazione delle Unità Socio-Sanitarie Locali subcomunali di Torino’);

t) legge regionale 7 marzo 1988, n. 12 (Integrazioni e modifiche della l.r. 23 agosto 1982, n. 20 ‘Indirizzi e normative per il riordino dei servizi socio-assistenziali della Regione Piemonte’);

u) legge regionale 7 marzo 1988, n. 13 (Abrogazione dell’articolo 9 della legge approvata dal Consiglio regionale in data 27 gennaio 1988 ‘Integrazioni e modifiche della l.r. 23 agosto 1982, n. 20’);

v) legge regionale 6 luglio 1988, n. 31 (Ulteriori integrazioni della l.r. 23 agosto 1982, n. 20 ‘Indirizzi e normative per il riordino dei Servizi socio-assistenziali della Regione Piemonte’);

z) legge regionale 22 novembre 1989, n. 69 (Proroga del termine di cui all’articolo 36, 10 comma, della l.r. 23 agosto 1982, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni ‘Indirizzi e normative per il riordino dei Servizi Socio Assistenziali della Regione Piemonte’);

aa) legge regionale 2 aprile 1990, n. 22 (Finanziamento presidi socio-assistenziali);

bb) legge regionale 17 aprile 1990, n. 34 (Interpretazione autentica dell’articolo 31 quater, commi 3 e 8 della l.r. 23 agosto 1982, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni);

cc) legge regionale 18 febbraio 1991, n. 6 (Proroga termini articolo 31 quater, comma 6, articolo 36, comma 1 e articolo 37, comma 1, della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20 ‘Indirizzi e normative per il riordino dei servizi socio-assistenziali della Regione Piemonte’ e successive modificazioni ed integrazioni);

dd) legge regionale 27 dicembre 1991, n. 67 (Modifica dell’articolo 2 della l.r. 3 settembre 1991, n. 44 ‘Norme transitorie in materia socio-assistenziale’);

ee) legge regionale 23 aprile 1992, n. 24 (Norme relative al trasferimento delle funzioni socio assistenziali già esercitate dalle Province);

ff) legge regionale 4 novembre 1992, n. 47 (Modifica dell’articolo 7, 10 comma, della l.r. 23 aprile 1992, n. 24 ‘Norme relative al trasferimento delle funzioni socio-assistenziali già esercitate dalle province’);

gg) legge regionale 23 febbraio 1995, n. 19 (Prime norme di attuazione dell’articolo 5 della legge 18 marzo 1993, n. 67, recante disposizioni in materia sanitaria e socio-assistenziale - Restituzione alle province competenze relative alla tutela della maternità ed infanzia ed assistenza ai ciechi e sordomuti);

hh) legge regionale 13 aprile 1995, n. 62 (Norme per l’esercizio delle funzioni socio-assistenziali);

ii) legge regionale 22 dicembre 1995, n. 94 (Modifiche alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 62 ‘Norme per l’esercizio delle funzioni socio-assistenziali’ ed alla legge regionale 18 gennaio 1995, n. 8 ‘Finanziamento, gestione patrimoniale ed economico-finanziaria delle Unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere’);

jj) legge regionale 23 gennaio 1996, n. 4 (Spese riscaldamento stagione invernale 1995/96 - Interventi straordinari a favore dei singoli e dei nuclei familiari economicamente e socialmente più deboli);

kk) legge regionale 3 gennaio 1997, n. 5 (Modificazioni alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 62 ‘Norme per l’esercizio delle funzioni socio-assistenziali’);

ll) legge regionale 4 agosto 1997, n. 43 (Promozione della rete di strutture socio-assistenziali destinate a persone disabili).

2. Gli articoli 114, 115, 116 e 117 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, come inseriti dall’articolo 10 della l.r. 5/2001 sono abrogati.

TITOLO III.

NORME FINANZIARIE

Art. 66.

(Disposizione finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con risorse finanziarie individuate con le modalità previste dall’articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall’articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 8 gennaio 2004

Enzo Ghigo

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 407.

- Presentato dalla Giunta regionale l'8 aprile 2002.
- Assegnato alla IV Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva il 16 aprile 2002.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato dalla commissione referente il 4 giugno 2003 con relazione di Pier Luigi Gallarini.
- Approvato in Aula il 16 dicembre 2003, con emendamenti sul testo, con 28 voti favorevoli, 4 voti contrari, 9 astenuti e 1 non votante.

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 2 del 15 gennaio 2004 (ndr)

Legge regionale 9 febbraio 2004, n. 2.

Modificazioni alla legge regionale 5 novembre 1987, n. 55 (Requisiti minimi dei laboratori di analisi di cui al D.P.C.M. 10 febbraio 1984).

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 5, comma 1, della l.r. 55/1987)

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 55/1987 e' sostituito dal seguente:

“1. Oltre al punto prelievo ubicato nella sede di esecuzione di analisi la quale si identifica con la sede del laboratorio, a domanda possono essere autorizzati, con le procedure di cui alla presente legge e quali strutture decentrate, due punti prelievo, ovunque ubicati nel territorio della Regione.”.

Art. 2.

(Modifiche di coordinamento)

1. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 55/1987 e' sostituito dal seguente:

“2. L'autorizzazione all'attivazione dei punti di prelievo esterni al laboratorio è temporanea e può essere revocata con motivato provvedimento, informata la competente commissione consiliare”.

2. Il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 55/1987 e' sostituito dal seguente:

“3. Il direttore di cui al successivo articolo 10 è responsabile anche della funzionalità e organizzazione dei punti di prelievo dipendenti dal laboratorio, in ordine al corretto prelievo dei campioni, al loro adeguato e tempestivo trasporto, nonché alla sollecita consegna dei referti.”.

3. Il comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 55/1987 e' sostituito dal seguente:

“5. È consentito il prelievo a domicilio per pazienti impossibilitati ad aderire al laboratorio o ai punti di prelievo.”.

4. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 55/1987 e' sostituito dalla seguente:

“c) la sede del laboratorio e degli eventuali punti di prelievo”.

5. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 55/1987 e' sostituito dalla seguente:

“c) la sede e denominazione del laboratorio, nonché la sede degli eventuali punti di prelievo.”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 9 febbraio 2004

Enzo Ghigo

Disegno di legge n 437.

- Presentato dalla Giunta regionale il 25 luglio 2002.

- Assegnato alla IV Commissione in sede referente il 1° agosto 2002.

- Testo licenziato dalla commissione referente il 5 marzo 2003 con relazione di Gianluca Godio.

- Approvato in Aula il 3 febbraio 2004, con emendamenti sul testo, con 28 voti favorevoli, 6 voti contrari e 1 non votante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota al titolo della legge

- Il D.P.C.M. 10 febbraio 1984 (Indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni in materia di requisiti minimi di strutturazione, di dotazione strumentale e di qualificazione funzionale del personale dei presidi che erogano prestazioni di diagnostica di laboratorio) è pubblicato sulla GU 24 febbraio 1984, n. 55.

Note all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 55/1987 è il seguente:

“Art. 10. (Direttore)

1. Ad ogni laboratorio privato è preposto un direttore, che non può dirigerne altri e che deve garantire la propria presenza per almeno la metà di ore di apertura settimanale del laboratorio fissate all'atto della concessione di autorizzazione, fermo restando che in ogni caso deve essere garantita la presenza di almeno un laureato per l'intero arco di attività giornaliera del laboratorio.

2. Il direttore del laboratorio deve essere medico, biologo o chimico e deve essere iscritto all'Albo dell'Ordine di appartenenza, essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia e della specializzazione o libera docenza in una delle branche attinenti il laboratorio di analisi cliniche ovvero, in alternativa, della laurea in scienze biologiche o in chimica e della specializzazione o libera docenza in una delle branche attinenti il laboratorio di analisi nelle quali è consentita dalle norme vigenti l'ammissione dei biologi o dei chimici. In alternativa alla specializzazione, vale per tali figure professionali un servizio quinquennale di ruolo o equiparato ai sensi delle vigenti leggi presso pubblici laboratori di analisi di presidi ospedalieri, istituti universitari, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituzioni sanitarie di cui all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché presso i laboratori di analisi dell'Istituto Superiore di Sanità e del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

3. Qualora il direttore sia un biologo o un chimico, il laboratorio, per gli atti di natura medica, deve avvalersi di un laureato in medicina e chirurgia iscritto nell'Albo Professionale.

4. Il direttore sceglie ed approva i metodi di analisi, risponde dell'attendibilità dei risultati, organizza i servizi nonché i controlli di qualità, vigila sulla idoneità delle attrezzature e degli impianti, vigila sulla refertazione, sulla registrazione e sull'archiviazione degli esami, presta direttamente, o tramite i collaboratori medici a ciò destinati, consulenza medica necessaria per l'interpretazione dei risultati.

5. In caso di assenza o impedimento del direttore responsabile, valgono le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 9 del D.P.C.M. 10 febbraio 1984.

6. Compete al direttore o a un collaboratore laureato, all'uopo delegato, la firma dei referti.

7. Qualora il laboratorio intenda svolgere anche attività di anatomia, istologia patologica e citodiagnostica, l'addetto deve essere laureato in medicina e chirurgia e in possesso della libera docenza o specializzazione o della idoneità a primario o aiuto ospedaliero, ovvero aver prestato servizio di ruolo o equiparato ai sensi delle vigenti leggi presso l'Ente pubblico in servizio di anatomia e istologia patologica per almeno cinque anni.

8. Il direttore tecnico è altresì responsabile:

a) dell'applicazione del regolamento interno;

b) dello stato igienico dei locali, dello smaltimento dei rifiuti speciali ai sensi della normativa vigente, dello stato dell'attrezzatura e degli impianti, delle scorte e dello stato di conservazione dei reattivi e del materiale impiegato, nonché delle norme di tutela degli operatori contro i rischi derivanti dalla specifica attività;

c) della registrazione, trascrizione e archiviazione dei referti;

d) delle segnalazioni obbligatorie previste dalle vigenti leggi.”.

- Il testo dell'articolo 13, comma 2, della l.r. 55/1987, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“2. La domanda deve essere corredata da:

a) le generalità, il domicilio e la copia del certificato del casellario giudiziale del richiedente l'autorizzazione, dal quale risultino eventuali precedenti in materia penale, civile e amministrativa; nel caso in cui non si tratti di persona fisica, la denominazione e la sede della società o dell'Ente, copia dell'atto costitutivo e di ogni successiva variazione dello stesso, nonché le generalità, il domicilio e copia del certificato del casellario giudiziale del legale rappresentante;

b) il codice fiscale del richiedente e la certificazione della sua iscrizione presso la C.C.I.A.A. competente per territorio;

c) la sede del laboratorio e degli eventuali punti di prelievo;

d) la denominazione del laboratorio, che deve essere tale da non ingenerare equivoci con la denominazione di istituti pubblici;

e) indicazioni sull'orario di apertura e di attività del laboratorio;

f) le generalità, i titoli professionali, di studio e di carriera del direttore tecnico designato, con la relativa comprovante documentazione;

g) indicazioni sul numero e sulle qualifiche professionali del restante personale;

h) indicazioni dell'orario di apertura al pubblico e dell'orario di attività;

i) indicazioni sulla progettazione e destinazione dei locali del laboratorio e dell'eventuale punto di prelievo, comprendenti la planimetria dei locali in scala 1:100;

l) descrizione dettagliata del numero e del tipo delle attrezzature e degli impianti di cui la struttura verrebbe dotata;

m) documentazione relativa all'individuazione nominativa di tutti i componenti la società, titolari della proprietà del laboratorio di analisi. Il legale rappresentante è tenuto all'aggiornamento di tale documentazione al verificarsi di qualsiasi variazione;

n) la classificazione funzionale ai sensi del precedente art. 4 proposta per il laboratorio.”.

- L'articolo 19, comma 1, della l.r. 55/1987, come risultante dalle modifiche apportate dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 19. (Norme per i laboratori autorizzati)

1. I titolari delle strutture private di diagnostica di laboratorio, già autorizzate a qualsiasi titolo e da chiunque prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 193 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, e dall'art. 96, primo comma, punto b), del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, devono avanzare richiesta di conferma dell'autorizzazione della struttura, che intendono mantenere in esercizio, agli organi competenti al rilascio delle autorizzazioni previste dalla presente legge, allegando idonea documentazione, dalla quale emerga:

- a) l'idoneità ai fini protezionistici dei locali separati, eventualmente adibiti ad esami radioimmunologici;
- b) il codice fiscale del richiedente;
- c) la sede e denominazione del laboratorio, nonché la sede degli eventuali punti di prelievo;
- d) il numero e la destinazione dei locali, compreso l'eventuale punto di prelievo su planimetria 1:100;
- e) l'elenco dettagliato delle attrezzature e degli impianti di esercizio;
- f) il nominativo del direttore tecnico o suo sostituto ed i relativi titoli di studio e professionali, nonché la conferma di accettazione dell'incarico, con firma autenticata nelle forme di legge;
- g) i nominativi, le qualifiche, i titoli di studio e professionali, il tipo di rapporto di lavoro e l'orario settimanale di tutto il personale di servizio;
- h) l'orario di attività e di apertura al pubblico della struttura;
- i) copia dell'atto costitutivo e sue successive variazioni, se il titolare è persona giuridica, e le generalità del legale rappresentante;
- l) la classificazione funzionale ai sensi del precedente art. 4, proposta per il laboratorio;
- m) riepilogo dell'attività effettuata nell'anno precedente, mediante compilazione di apposito schema fornito dalla Giunta regionale;
- n) copia del regolamento interno.”.

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 6 del 12 febbraio 2004 (ndr)

Legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3

Incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Prime disposizioni

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Incentivi finanziari per la gestione associata di funzioni e servizi comunali)

1. Le Unioni di Comuni, le Comunità montane, i Consorzi, le Convenzioni plurifunzionali sono destinatari di incentivi finanziari previsti dall'articolo 8 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, di attuazione del d.lgs. 112/1998, erogati dalla Regione per lo sviluppo della gestione associata di funzioni e servizi comunali.

2. Sono escluse dalla concessione degli incentivi finanziari le Unioni di cui facciano parte Comuni già componenti di altre Unioni o di Comunità montane.

3. I Comuni comunicano alla Giunta regionale ed alle Province la costituzione della forma associativa prescelta entro trenta giorni dalla data della sua costituzione.

4. Categorie dei destinatari degli incentivi finanziari, entità e modalità di concessione degli stessi vengono definiti dalla Giunta regionale, previo parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge.

5. Sono inoltre destinatari degli incentivi finanziari i Comuni sorti a seguito di fusione di due o più Comuni.

Art. 2.

(Criteri per la concessione degli incentivi finanziari alle forme associative)

1. Gli incentivi finanziari vengono concessi annualmente, nei limiti della disponibilità di bilancio, per una durata di:

- a) dieci anni per le fusioni di Comuni;
- b) nove anni per le Unioni di Comuni e le Comunità montane;
- c) sei anni per le altre forme associative.

2. Nell'assegnazione degli incentivi sono previsti criteri preferenziali e maggiorazioni per le fusioni ed Unioni di Comuni e per le Comunità montane. Tali criteri vengono sottoposti per il parere alla competente commissione consiliare.

3. In caso di variazioni nella composizione della forma associativa o nella gestione associata delle funzioni o servizi, gli incentivi vengono modificati in proporzione al cambiamento avvenuto.

4. Le Comunità montane, ai fini della gestione associata e della corresponsione dei relativi incentivi, possono articolare il proprio territorio in sottoambiti omogenei.

5. Le determinazioni di cui all'articolo 1, comma 4, possono prevedere la presentazione, da parte delle forme associative, di progetti finalizzati allo sviluppo o all'ottimizzazione delle gestioni associate, da finanziarsi nei limiti della disponibilità di bilancio.

6. I contributi successivi alla prima annualità sono decurtati delle somme già concesse nell'anno precedente, là dove, anche sulla base della documentazione finanziaria, non sia comprovata l'effettiva gestione associata dei servizi finanziati o il raggiungimento dei risultati dichiarati sulla domanda di contributo.

Art. 3.

(Altri livelli di gestione associata sovracomunale)

1. Le Unioni di Comuni e le Comunità montane possono essere delegate dai Comuni che ne fanno parte ad aderire a gestioni associate di funzioni e servizi comunali di più vasta area, subentrando nei diritti e negli obblighi posti in capo agli stessi. Possono inoltre essere delegate a rappresentare i Comuni in ogni altro organismo o istituzione di livello sovracomunale.

Art. 4.

(Altri supporti alle forme associative locali)

1. La Giunta regionale, in collaborazione con le Province, fornisce assistenza e supporto tecnico e giuridico ai Comuni che intendono fondersi o che si siano fusi ed alle forme associative da istituirsi o già istituite.

2. La Giunta regionale organizza, inoltre, sempre in collaborazione con le Province, corsi di formazione e riqualificazione del personale locale addetto alla gestione associata di funzioni o servizi comunali.

3. Può iscriversi ai corsi il personale dipendente da Comuni che abbiano istituito una forma associativa o che facciano parte di Comunità montana, o il personale dipendente da una forma associativa o da una Comunità montana, nonché il personale dipendente da Comuni che abbiano chiesto di fondersi o che siano sorti a seguito di fusione. I criteri e le modalità per la partecipazione ai corsi vengono stabiliti con atti amministrativi.

4. Alle Province vengono erogati, per le attività sopra enunciate ed effettivamente svolte, appositi contributi.

Art. 5.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, alla erogazione degli incentivi finanziari di parte corrente stimata in 8.500.000,00 euro per l'anno finanziario 2004, si fa fronte con le disponibilità finanziarie presenti nell'unità previsionale di base (UPB) 05011 (Affari istituzionali processo di delega Autonomie locali - Titolo I spese correnti) del bilancio regionale 2004.

2. Per gli anni successivi si fa fronte ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

Art. 6.

(Modificazioni alla legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51)

1. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali), è sostituito dal seguente:

“3. Gli incentivi finanziari da destinarsi al Comune, istituito mediante fusione di due o più Comuni contigui, ed ai suoi residenti vengono assegnati in relazione alla situazione gestionale e patrimoniale del nuovo ente, alla fascia demografica di appartenenza dei Comuni fusi ed al loro numero sulla base di criteri attuativi adottati dalla Giunta regionale, sentita la Conferenza permanente Regione - Autonomie locali.”.

2. L'articolo 9 della l.r. 51/1992 è abrogato.

Art. 7.

(Disposizione transitoria)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 le disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano, nei limiti della disponibilità di bilancio, anche alle forme associative di cui agli articoli 27, 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico in materia di ordinamento degli Enti locali) che siano ancora operanti e conformi alle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 della l.r. 44/2000 e che abbiano usufruito di finanziamento regionale prima dell'entrata in vigore della presente legge, computando a tal fine il numero complessivo delle annualità di finanziamento già erogate, con l'esclusione dei finanziamenti regionali concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 5.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano anche ai bandi per l'istituzione di nuove forme associative le cui procedure non si siano concluse prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

(Clausola valutativa)

1. Annualmente, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione contenente:

a) il quadro dei finanziamenti erogati a fronte delle richieste pervenute suddivisi per tipologia della forma associata;

b) il numero delle costituzioni associative successive alla entrata in vigore della presente legge con descrizione delle forme prescelte;

c) le variazioni delle forme associative intervenute successivamente alla erogazione dei contributi;
d) la descrizione dei progetti richiesti e presentati per lo sviluppo e la ottimizzazione delle gestioni associate.

e) il numero dei corsi di formazione organizzati sia autonomamente sia in collaborazione con le Province e quello delle adesioni a tali corsi.

2. Le relazioni successive alla prima contengono altresì informazioni relative agli eventuali contenziosi derivati dalla applicazione dell'articolo 2, comma 6.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 23 gennaio 2004

Enzo Ghigo

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 440.

- Presentato dalla Giunta regionale il 7 agosto 2002.

- Assegnato alla VIII Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva il 21 agosto 2002.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo unificato licenziato dalla commissione referente il 6 ottobre 2003 con relazione di Giuliano Manolino e co-relatore Costantino Giordano.

- Approvato in Aula il 10 febbraio 2004, con emendamenti sul testo, con 29 voti favorevoli, 1 astenuto.

Proposta di legge n. 314.

- Presentata dal Consigliere Costantino Giordano il 26 settembre 2001.

- Assegnata alla VIII Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva il 3 ottobre 2001.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59") è il seguente:

"Art. 8. (Incentivi per l'esercizio associato)

1. Le forme associative e di cooperazione tra enti locali di cui alle leggi sulle autonomie locali, costituite o da costituirsi in modo conforme alle disposizioni della presente legge per la gestione di funzioni e servizi comunali, sono destinate a incentivare le iniziative regionali.

2. È istituito, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del d.lgs. 112/1998 e della l. 142/1990, un fondo di incentivazione alla gestione associata di funzioni.

3. Fino all'approvazione della disciplina regionale attuativa dell'articolo 26-bis della l. 142/1990 e dell'articolo 6, comma 7, della l. 265/1999, le modalità e i criteri per la distribuzione del fondo sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale sentita la Conferenza permanente Regione - autonomie locali e la Commissione consiliare competente, tenuto conto dei principi stabiliti dalla legislazione vigente."

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 30 della l.r. 2/2003 è il seguente:

"Art. 30. (Norma finale)

1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della l.r. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L'autorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o l'aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria."

Note all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 10 della l.r. 51/1992, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 10. (Fusione di Comuni)

1. La fusione di Comuni e la conseguente istituzione di un nuovo Comune sono disciplinate dalla legge 142/1990, articoli 11 e 12, e dagli articoli 3 e 5 della presente legge.
2. Su richiesta dei Comuni interessati alla fusione, deliberata dai quattro quinti dei Consiglieri assegnati ai rispettivi Consigli, la Giunta Regionale presenta un disegno di legge per l'istituzione del nuovo Comune.
3. Gli incentivi finanziari da destinarsi al Comune, istituito mediante fusione di due o più Comuni contigui, ed ai suoi residenti vengono assegnati in relazione alla situazione gestionale e patrimoniale del nuovo ente, alla fascia demografica di appartenenza dei Comuni fusi ed al loro numero sulla base di criteri attuativi adottati dalla Giunta regionale, sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali."

Note all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 27 del d. lgs. 267/2000 è il seguente:

"Art. 27. (Natura e ruolo)

1. Le comunità montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.
2. La comunità montana ha un organo rappresentativo e un organo esecutivo composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti. Il presidente può cumulare la carica con quella di sindaco di uno dei comuni della comunità. I rappresentanti dei comuni della comunità montana sono eletti dai consigli dei comuni partecipanti con il sistema del voto limitato garantendo la rappresentanza delle minoranze.
3. La Regione individua, concordandoli nelle sedi concertative di cui all'articolo 4, gli ambiti o le zone omogenee per la costituzione delle comunità montane, in modo da consentire gli interventi per la valorizzazione della montagna e l'esercizio associato delle funzioni comunali. La costituzione della comunità montana avviene con provvedimento del presidente della Giunta regionale.
4. La legge regionale disciplina le comunità montane stabilendo in particolare:
 - a) le modalità di approvazione dello statuto;
 - b) le procedure di concertazione;
 - c) la disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali;
 - d) i criteri di ripartizione tra le comunità montane dei finanziamenti regionali e di quelli dell'Unione europea;
 - e) i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.
5. La legge regionale può escludere dalla comunità montana i comuni parzialmente montani nei quali la popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al 15 per cento della popolazione complessiva, restando sempre esclusi i capoluoghi di provincia e i comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti. L'esclusione non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali. La legge regionale può prevedere, altresì, per un più efficace esercizio delle funzioni e dei servizi svolti in forma associata, l'inclusione dei comuni confinanti, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, che siano parte integrante del sistema geografico e socio-economico della comunità.
6. Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il cui territorio coincide con quello di una comunità montana sono assegnate le funzioni e le risorse attribuite alla stessa in base a norme comunitarie, nazionali e regionali. Tale disciplina si applica anche nel caso in cui il comune sorto dalla fusione comprenda comuni non montani. Con la legge regionale istitutiva del nuovo comune si provvede allo scioglimento della comunità montana.
7. Ai fini della graduazione e differenziazione degli interventi di competenza delle regioni e delle comunità montane, le regioni, con propria legge, possono provvedere ad individuare nell'ambito territoriale delle singole comunità montane fasce altimetriche di territorio, tenendo conto dell'andamento orografico, del clima, della vegetazione, delle difficoltà nell'utilizzazione agricola del suolo, della fragilità ecologica, dei rischi ambientali e della realtà socio-economica.
8. Ove in luogo di una preesistente comunità montana vengano costituite più comunità montane, ai nuovi enti spettano nel complesso i trasferimenti erariali attribuiti all'ente originario, ripartiti in attuazione dei criteri stabiliti dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni."

- Il testo dell'articolo 30 del d.lgs. 267/2000 è il seguente:

"Art. 30. (Convenzioni)

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.

4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.".

- Il testo dell'articolo 31 del d. lgs. 267/2000 è il seguente:

"Art. 31. (Consorzi)

1. Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'articolo 30, unitamente allo statuto del consorzio.

3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dell'articolo 50 e dell'articolo 42, comma 2, lettera m), e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli enti locali, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.

5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

6. Tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un consorzio.

7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.

8. Ai consorzi che gestiscono attività di cui all'articolo 113-bis, si applicano le norme previste per le aziende speciali.".

- Il testo dell'articolo 32 del d. lgs. 267/2000 è il seguente:

"Art. 32. (Unioni di comuni)

1. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.

3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

4. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.

5. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni. Si applicano, in particolare, le norme in materia di composizione degli organi dei comuni; il numero dei componenti degli organi non può comunque eccedere i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'ente. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.".

- Il testo dell'articolo 5 della l.r. 44/2000 è il seguente:

"Art. 5. (Livelli ottimali)

1. I livelli ottimali di esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni con minore dimensione demografica sono individuati in base ai seguenti criteri:

a) appartenenza dei soggetti interessati alla stessa Provincia, allo stesso circondario, laddove istituito ai sensi dell'articolo 16 della l. 142/1990, alla stessa Comunità montana;

b) contiguità territoriale dei soggetti interessati;

c) soglia minima demografica di 5 mila abitanti.

2. Nelle zone montane la Comunità montana costituisce livello ottimale per tutti i comuni che la costituiscano anche in deroga alla soglia minima demografica ed ivi compresi i comuni parzialmente montani.

3. La soglia demografica è determinata sulla base dei dati risultanti dall'ultimo censimento della popolazione.".

- Il testo dell'articolo 6 della l.r. 44/2000 è il seguente:

"Art. 6. (Deroghe)

1. La Giunta regionale concede deroghe ai criteri di cui all'articolo 5, comma 1, su proposta delle province competenti espressa di concerto con gli enti locali interessati. Tale proposta è formulata sulla base di specifiche ed oggettive situazioni territoriali e funzionali che, con riferimento a particolari condizioni di omogeneità socio-

economica e culturale, non consentono il rispetto dei livelli ottimali stessi ma sono comunque idonee a garantire modalità di esercizio delle funzioni, conformi ai principi di cui all'articolo 4, comma 2 della l.r. 34/1998.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono in particolare oggetto di valutazione:

- a) l'adeguatezza della dotazione di risorse professionali e finanziarie disponibili nei comuni in oggetto;
- b) la rilevanza delle forme di cooperazione già in atto tra i comuni.

3. La Conferenza permanente Regione-autonomie locali si esprime ai sensi della l.r. 34/1998 in ordine alle modalità applicative del presente articolo."

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 8 del 26 febbraio 2004 (ndr)

Legge regionale 25 febbraio 2004, n. 4.

Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2004.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2004)

1. La durata dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2004, fissata sino al 29 febbraio 2004 dalla legge regionale 24 dicembre 2003, n. 34 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2004), e' prorogata sino al 30 aprile 2004.

Art. 2.

(Urgenza)

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 25 febbraio 2004

p. Enzo Ghigo
Il Vice Presidente
William Casoni

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 622.

- Presentato dalla Giunta regionale il 17 febbraio 2004.
- Assegnato alla I Commissione in sede referente il 18 febbraio 2004.
- Testo licenziato dalla commissione referente il 24 febbraio 2004 con relazione di Pier Luigi Gallarini.
- Approvato in Aula il 24 febbraio 2004 con 29 voti favorevoli, 7 voti contrari e 1 non votante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 1

- Il testo della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 34 è pubblicato sul BUR del 31 dicembre 2003, n. 53.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 45 dello Statuto è il seguente:
"Art. 45 (Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali)
(omissis)

Il Presidente della Regione promulga la legge regionale entro dieci giorni ... nelle forme previste dalle leggi dello Stato.

Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte".

La legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine maggiore.

Una legge dichiarata urgente dal Consiglio regionale può ... essere promulgata ed entrare in vigore prima della scadenza di cui sopra.”.

Legge regionale pubblicata sul 2° Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 8 del 27 febbraio 2004 (ndr)

Legge regionale 15 marzo 2004, n. 5.

Adesione della Regione Piemonte all'Associazione amici dell'Università di scienze gastronomiche.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Adesione all'Associazione amici dell'Università di scienze gastronomiche)

1. La Regione Piemonte aderisce, in qualità di socio fondatore, all'"Associazione amici dell'Università di scienze gastronomiche", di seguito denominata Associazione.

Art. 2.

(Finalità dell'Associazione)

1. L'Associazione, che ha come proprio obiettivo primario l'istituzione di una Università situata in Bra (Cuneo), frazione Pollenzo, e Colorno (Parma) per lo studio delle scienze gastronomiche, ha la finalità di promuovere iniziative culturali nel settore dell'istruzione che rispondano alla esigenza di incrementare la conoscenza scientifica, la preparazione manageriale, l'azione imprenditoriale, lo sviluppo culturale nelle scienze gastronomiche sia a livello nazionale che internazionale.

Art. 3.

(Modalità per l'adesione all'Associazione)

1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere per la Regione Piemonte tutti gli atti necessari per il perfezionamento dell'adesione della Regione all'Associazione.

Art. 4.

(Contributo regionale)

1. La Regione concorre alle spese per le attività ed il funzionamento dell'Associazione, mediante l'erogazione di un contributo annuo il cui importo viene determinato nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge finanziaria regionale.

2. Entro il 30 novembre di ogni anno l'Associazione presenta alla Regione il programma di attività per l'anno successivo e la relativa previsione di spesa e di entrata. Sulla base di tali documenti la Regione provvede ad erogare il contributo ed a determinare le modalità di erogazione e di rendicontazione.

Art. 5.

(Norma finanziaria)

1. Per la copertura finanziaria della presente legge, stimata in euro 300.000,00, le risorse finanziarie sono reperite, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), con la legge finanziaria 2004.

Art. 6.

(Urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45, comma 6, dello Statuto della Regione Piemonte ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 15 marzo 2004

Enzo Ghigo

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 586.

- Presentato dalla Giunta regionale il 29 ottobre 2003.
- Assegnato alla VI Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva il 7 novembre 2003.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato dalla commissione referente l'8 marzo 2004 con relazione di Rosa Anna Costa, Valerio Cattaneo.
- Approvato in Aula il 10 marzo 2004, con emendamenti sul testo, con 33 voti favorevoli, 1 astenuto.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale del Piemonte al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 è il seguente:

“Art. 8. (Legge finanziaria)

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto di legge finanziaria.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:
 - a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce;
 - b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;
 - c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
 - d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.
3. La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all'articolo 5.
4. La legge finanziaria è approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.”.

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 45 dello Statuto è il seguente:

“Art. 45 (Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali)

(omissis)

Il Presidente della Regione promulga la legge regionale entro dieci giorni ... nelle forme previste dalle leggi dello Stato.

Al testo della legge segue la formula: “La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte”.

La legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine maggiore.

Una legge dichiarata urgente dal Consiglio regionale può ... essere promulgata ed entrare in vigore prima della scadenza di cui sopra.”.

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 11 del 18 marzo 2004 (ndr)

Legge regionale 23 marzo 2004, n. 6.

Politiche regionali integrate in materia di sicurezza.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalita')

1. La Regione Piemonte, in armonia con i principi costituzionali, attua e promuove politiche locali ed integrate per la sicurezza, per lo sviluppo di una diffusa cultura della legalita', della prevenzione e del recupero di fenomeni di devianza, mediante accordi di collaborazione istituzionale con lo Stato, gli Enti locali, le associazioni e le cooperative sociali operanti nel campo sociale e della valorizzazione del territorio.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione sostiene, attraverso la concessione di contributi, progetti volti a realizzare un sistema integrato di sicurezza del territorio improntato ai principi di solidarieta' tra i cittadini.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) "politiche locali per la sicurezza", azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nella citta' e nel territorio regionale;

b) "politiche integrate per la sicurezza", azioni volte a fare interagire le politiche locali per la sicurezza con le politiche di contrasto alla criminalita' e di sicurezza pubblica di competenza esclusiva dello Stato;

c) "sistema integrato di sicurezza", politiche sociali, di sviluppo e di prevenzione sinergicamente finalizzate alla maggior sicurezza del territorio regionale anche con riferimento alla riduzione dei fenomeni di illegalita' e di incivilta' diffusa.

Art. 3.

(Priorita' del sistema integrato di sicurezza)

1. La Regione Piemonte nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 1 individua come prioritarie:

a) azioni integrate di natura preventiva;

b) pratiche di mediazione dei conflitti e di riduzione del danno;

c) educazione alla convivenza, nel rispetto del principio di legalita'.

Art. 4.

(Osservatorio regionale sulla sicurezza)

1. E' istituito l'Osservatorio regionale sulla sicurezza dei cittadini, di seguito denominato Osservatorio, quale organo di coordinamento.

2. L'Osservatorio ha sede presso la Presidenza della Giunta regionale e collabora con il Comitato tecnico-scientifico e la Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali, istituita ai sensi della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).

3. L'Osservatorio:

a) elabora i dati e gli elementi rilevanti per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge;

b) individua periodicamente i fenomeni di criminalita' avvenuti per evidenziare in maniera analitica le diverse fattispecie criminose;

c) fornisce supporto e consulenza tecnica nei confronti degli Enti locali, degli Enti pubblici, delle associazioni e delle organizzazioni operanti in materia di sicurezza.

Art. 5.

(Comitato tecnico-scientifico)

1. Il Comitato tecnico-scientifico, di seguito denominato Comitato, è istituito con decreto del Presidente della Giunta ed è composto da:

- a) Presidente della Giunta o da un suo delegato, che lo presiede;
- b) sei esperti che svolgono o abbiano svolto funzioni specifiche in materia di assistenza e politiche sociali, di Polizia locale e di sicurezza, di attività investigativa, giudiziaria e di Polizia giudiziaria, scelti dal Presidente della Giunta, secondo i criteri da stabilire con atto deliberativo della Giunta regionale.

2. Con lo stesso atto di cui al comma 1, lettera b), vengono altresì indicati i soggetti che possono essere invitati alle riunioni del Comitato in base a specifiche esigenze tematiche.

3. I componenti del Comitato durano in carica 5 anni.

Art. 6.

(Rapporti con la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali)

1. La Regione, al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 1, promuove la propria attività di analisi e di studio in materia di sicurezza sul territorio piemontese in collaborazione con gli Enti locali e nel rispetto delle competenze ad essi attribuite.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Presidente della Giunta convoca, ai sensi della l.r. 34/1998, almeno due volte all'anno, la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali al fine di:

- a) individuare le priorità in relazione alle politiche locali per la sicurezza, alle politiche integrate per la sicurezza ed al sistema integrato di sicurezza;
- b) relazionare sulla validità e sull'efficacia degli interventi attuati in esecuzione della presente legge, nonché sui risultati dell'Osservatorio.

3. La Regione, sentito il parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, provvede a:

- a) promuovere e stipulare intese istituzionali di programma, accordi di programma ed altri accordi di collaborazione per realizzare specifiche iniziative di rilievo regionale nel campo della sicurezza;
- b) coordinare gli interventi raccordandoli con quelli degli organi dello Stato, responsabile dell'ordine e della sicurezza, per una efficace ed integrata presenza sul territorio.

Art. 7.

(Rapporti con il Consiglio regionale)

1. La Commissione consiliare competente esprime annualmente parere circa gli indirizzi formulati dalla Giunta regionale relativi agli interventi regionali per lo sviluppo del sistema integrato di sicurezza.

2. Il Presidente della Giunta relaziona una volta all'anno al Consiglio regionale sullo stato della sicurezza nel territorio della Regione, nonché sulla validità e sull'efficacia degli interventi attuati in esecuzione della presente legge.

Art. 8.

(Istituzione della Fondazione piemontese per le vittime dei reati)

1. La Regione è autorizzata, quale ente fondatore, a istituire la "Fondazione Piemontese per le vittime dei reati", di seguito denominata Fondazione.

2. La partecipazione della Regione è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) la Fondazione consegua il riconoscimento della personalità giuridica;
- b) lo statuto preveda la possibilità che alla Fondazione partecipino successivamente gli Enti locali ed altri soggetti pubblici o privati;
- c) la Fondazione persegua, senza fini di lucro, le finalità di cui al comma 4.

3. Ogni due anni la Giunta regionale, ai fini di una verifica del perseguimento delle finalità di cui al comma 4, sottopone al Consiglio regionale una valutazione complessiva dell'attività svolta dalla Fondazione.

4. La Fondazione interviene a favore delle vittime di reati, compresi gli appartenenti alle forze di polizia nazionali e alla polizia locale, qualora da delitti commessi nel territorio regionale ovvero nei confronti di cittadini ivi residenti derivi un danno gravissimo alla persona. La Fondazione interviene su richiesta del Sindaco del Comune in cui è avvenuto il fatto ovvero del Comune di residenza della vittima stessa. L'intervento della Fondazione è volto a limitare, nell'immediatezza del fatto o in un periodo congruamente breve, le più rilevanti situazioni di disagio personale o sociale della vittima o dei

suoi familiari conseguenti al reato stesso. La Fondazione non può comunque intervenire nei casi in cui la vittima risulti con evidenza complice del comportamento criminoso e richiederà la ripetizione delle somme versate o delle spese sostenute qualora tale evenienza sia accertata successivamente. A tal fine la Fondazione può richiedere informazioni alle amministrazioni pubbliche interessate.

5. Il Presidente della Giunta è autorizzato a compiere gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione alla Fondazione di cui al comma 1.

6. I diritti inerenti alla qualità di fondatore della Regione sono esercitati dal Presidente della Giunta ovvero dall'Assessore competente per materia appositamente delegato.

7. La Giunta regionale provvede alla nomina dei rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione, secondo quanto stabilito dallo statuto della stessa.

8. La Regione partecipa alla costituzione del fondo di dotazione della Fondazione.

9. La Regione può, inoltre, attribuire annualmente alla Fondazione un contributo per le spese di funzionamento e per lo svolgimento delle relative attività. L'importo del contributo è determinato nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio.

Art. 9.

(Progetti di riqualificazione urbana)

1. La Regione favorisce la progettazione dei Comuni per l'attuazione delle iniziative regionali, statali e comunitarie finalizzate al recupero delle aree urbane degradate.

2. La Regione favorisce, nel rispetto della normativa regionale in materia, l'utilizzo degli strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

3. L'approvazione dei progetti di cui al comma 1, che comportano la necessità di apportare varianti agli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, può avvenire mediante gli accordi di programma di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

4. Il Presidente della Giunta, per assicurare il coordinamento delle azioni inerenti le politiche locali per la sicurezza, promuove e approva con decreto gli accordi di cui al comma 3, secondo le procedure dell'articolo 34 del d.lgs. 267/2000.

Art. 10.

(Progetti integrati per la sicurezza)

1. La Regione, sentito il parere del Comitato, finanzia progetti integrati per la sicurezza elaborati dagli Enti locali, anche di concerto con i soggetti privati, dalle associazioni iscritte all'albo regionale che operano sul territorio regionale nel campo sociale e nella valorizzazione del territorio.

2. I progetti di cui al comma 1 sono presentati dai Comuni singoli o associati, dalle Province, dalle Comunità montane, dalle Circoscrizioni, dalle associazioni legalmente costituite per la valorizzazione dei Comuni e dei quartieri, dalle organizzazioni di categoria, dai consorzi fra imprenditori, da istituzioni scolastiche, dalle organizzazioni operanti nel privato sociale.

3. I progetti di cui al comma 1 possono prevedere una pluralità di azioni integrate fra di loro e comunque devono contenere almeno due dei seguenti interventi:

a) investimenti per accrescere la vivibilità di aree degradate, in particolare quelle urbane o dove è più alto il rischio per la sicurezza dei cittadini;

b) accrescimento della sicurezza nei territori di competenza dei piccoli comuni di pianura, collina e montagna;

c) iniziative rivolte alla popolazione anziana, ai bambini e ai giovani;

d) iniziative a favore di cittadini disabili, per la rimozione delle barriere architettoniche esistenti;

e) dotazioni di impianti tecnologici per rendere più sicuri luoghi ed esercizi pubblici, artigianali e commerciali, escluse le tipologie distributive medie e grandi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59). Tale esclusione non vale per i centri commerciali organizzati con soli esercizi di vicinato;

f) iniziative volte al recupero della prostituzione o ad attività di supporto dirette alla prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti e di ogni altra attività illegale;

g) iniziative rivolte alla diffusione ed alla affermazione della cultura della legalità.

4. La Regione contribuisce altresì al finanziamento di convenzioni in materia di sicurezza che siano definite ai sensi dell'articolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in mate-

ria di pubblica amministrazione) tra il Ministero degli Interni e soggetti pubblici o privati per far fronte a situazioni di particolare disagio ed insicurezza sociale.

Art. 11.

(Contributi)

1. Le domande per l'erogazione dei contributi sono presentate alla Giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le risorse disponibili, le procedure per la presentazione, i criteri per l'ammissibilità delle domande, nonché i criteri di priorità per l'erogazione dei contributi, anche sulla base di indicazioni formulate dal Comitato.

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, sulla base dei criteri fissati nella deliberazione di cui al comma 2, provvede alla definizione delle graduatorie delle domande ammesse al contributo ed alla determinazione delle modalità di erogazione dello stesso, nonché alle assegnazioni sulla base della disponibilità di bilancio.

4. Il contributo è concesso in misura non superiore al 70 per cento dell'importo delle spese ritenute ammissibili.

5. Nella fase di prima applicazione, le domande di contributo devono essere presentate alla Regione entro trenta giorni dall'approvazione della deliberazione di cui al comma 2.

Art. 12.

(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 5.000.000,00 per l'anno finanziario 2004.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si fa fronte ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 23 marzo 2004

Enzo Ghigo

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 306.

Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla sicurezza del cittadino.

- Presentato dalla Giunta regionale il 15 maggio 2001.

- Assegnato alla VIII Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva il 18 maggio 2001.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

Proposta di legge n. 65.

Contributi per l'installazione o l'ammodernamento di impianti di allarme e sicurezza negli esercizi commerciali.

- Presentata dai Consiglieri Ghiglia, Botta Marco, Mancuso, Rossi Giacomo, Salerno, Valvo il 14 giugno 2000.

- Assegnata per l'esame in sede referente alla VII Commissione ed in sede consultiva alla I Commissione il 4 luglio 2000.

- Riassegnata in sede referente alla VIII Commissione ed in sede consultiva alla VII Commissione il 16 luglio 2002.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

Proposta di legge n. 250.

Azioni e progetti per la sicurezza nel territorio della Regione Piemonte.

- Presentata dai Consiglieri Botta Marco, Ghiglia, Mancuso, Rossi Giacomo, Salerno, Valvo, D'Onofrio, Galasso, Godio il 23 gennaio 2001.

- Assegnata per l'esame in sede referente alla VIII Commissione ed in sede consultiva alla I Commissione il 1 febbraio 2001.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

Proposta di legge n. 308.

Sicurezza.

- Presentata dai Consiglieri Toselli, Cattaneo, Ferrero, Bolla, Pozzo, Bussola, Pedrale, Caramella il 22 maggio 2001.

- Assegnata per l'esame in sede referente alla VIII Commissione ed in sede consultiva alla I Commissione il 4 giugno 2001.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo unificato licenziato dalla VIII Commissione referente il 14 luglio 2003 con relazione di Marco Botta, Pietro Francesco Toselli.

- Approvato in Aula il 16 marzo 2004, con emendamenti sul testo, con 28 voti favorevoli , 3 voti contrari , 8 astenuti e 1 non votante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 4

- Il testo della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali) è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del 25 novembre 1998, n. 47.

Nota all'articolo 6

- Per la l.r. 34/1998 si veda la nota all'articolo 4.

Nota all'articolo 12

- Il testo dell'articolo 30, comma 1, della l.r. 2/2003 è il seguente:

“Art. 30 (Norma finale)

1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della l.r. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.”.

Legge regionale pubblicata sul Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 12 del 25 marzo 2004 (ndr)

Legge regionale 23 marzo 2004, n. 7.

Livelli di assistenza ed erogazione di sussidi alle persone affette dal morbo di Hansen.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Principi)

1. La Regione Piemonte, nell'ambito delle competenze legislative in materia di assistenza sanitaria, assicura ai soggetti affetti dal morbo di Hansen un livello di assistenza superiore agli standard minimi determinati dalla normativa nazionale, nei limiti e nei termini delle disposizioni che seguono.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i soggetti affetti dal morbo di Hansen, residenti nel territorio della Regione.

Art. 2.

(Consistenza dei livelli di assistenza)

1. Ferme restando le prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza garantiti dalla normativa nazionale, la Regione assicura, ai soggetti di cui all'articolo 1, la fornitura gratuita di tutti i farmaci, anche se non in vendita in Italia, utili o necessari per il trattamento della malattia e delle sue manifestazioni, l'espletamento gratuito di tutti gli esami diagnostici e gli accertamenti di laboratorio connessi con la malattia e il rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere il centro di riferimento dal luogo di residenza.

2. La Regione fornisce gratuitamente tutte le prestazioni sanitarie connesse alla cura della patologia non esplicitate dall'elenco previsto dalla tabella di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza), o ne garantisce il pagamento dei relativi costi.

3. La gratuita delle prestazioni di cui ai commi 1 e 2 si estende all'esenzione dal pagamento di contributi, ticket e qualsiasi altro onere connesso alla cura della patologia.

Art. 3.

(Sussidio)

1. In cumulo al contributo corrisposto dallo Stato, la Regione eroga un sussidio regionale a favore dei soggetti affetti dal morbo di Hansen, i quali non raggiungano, con proprie entrate, anche se integrate dalle erogazioni statali, un reddito annuo di euro 15.500,00.

2. Il sussidio regionale è erogato in misura tale da consentire ai soggetti di cui all'articolo 1 di raggiungere un reddito annuo pari a euro 15.500,00.

3. Ai fini della determinazione del reddito di cui al comma 1, non si tiene conto dell'integrazione corrisposta ai familiari prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 marzo 1980, n. 126 (Indirizzo alle regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari).

Art. 4.

(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa per l'anno finanziario 2004 di euro 100.000,00.

2. Al finanziamento dei contributi a favore dei pazienti hanseniani per le prestazioni sanitarie non garantite dal Servizio sanitario nazionale (SSN) compresi i rimborsi delle spese di viaggio per il raggiungimento delle sedi di cura extraregione, stimati per gli anni 2004 e 2005 rispettivamente in euro 100.000,00 e iscrivibili nell'Unità previsionale di base (UPB) 28011 (Programmazione sanitaria Programmazione sanitaria - Titolo I - spese correnti), si fa fronte ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003) e dell'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 23 marzo 2004

Enzo Ghigo

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 534.

Livelli di assistenza ed erogazione di sussidi alle persone affette dal morbo di Hansen.

- Presentata dai Consiglieri Luca Pedrale, Valerio Cattaneo il 15 maggio 2003.
- Assegnato alla IV Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva il 26 maggio 2003.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato dalla commissione referente il 26 novembre 2003 con relazione di Luca Pedrale.
- Approvata in Aula il 16 marzo 2004 con 26 voti favorevoli.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 4.

- Il testo dell'articolo 30, comma 1, della l.r. 2/2003 è il seguente:

“Art.30 (Norma finale)

1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della l.r. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.”.

- Il testo dell'articolo 8 della l.r. 7/2001 è il seguente:

“Art. 8 (Legge finanziaria)

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:

- a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce;
- b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;
- c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
- d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

3. La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all'articolo 5.

4. La legge finanziaria è approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.”.

Legge regionale pubblicata sul Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 12 del 25 marzo 2004 (ndr)

Legge regionale 23 marzo 2004, n. 8.

Modificazioni alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 (Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche).

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 (Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche) e' sostituita dalla seguente:

“c) gli impianti che impiegano piu' sorgenti luminose complessivamente non superiori a 25 mila lumen;”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 23 marzo 2004

Enzo Ghigo

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 366.

Modificazioni alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 'Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche '.

- Presentato dalla Giunta regionale il 7 dicembre 2001.
- Assegnato alla V Commissione in sede referente il 13 dicembre 2001.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato dalla commissione referente il 13 giugno 2003 con relazione di Daniele Maria Cantore.
- Approvato in Aula il 16 marzo 2004 con 34 voti favorevoli.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 1.

Il testo dell'articolo 7 della l.r. 31/2000 come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

“Art. 7. (Deroghe)

1. Non sono in generale soggette alle disposizioni di cui alla presente legge, fatti salvi i casi particolari eventualmente individuati con provvedimento della Giunta regionale, le seguenti installazioni:

- a) sorgenti di luce già strutturalmente protette: porticati, logge, gallerie e in generale quelle installazioni che per loro posizionamento non possono diffondere luce verso l'alto;
- b) sorgenti di luce non a funzionamento continuo che non risultino comunque attive oltre due ore dal tramonto del sole;
- c) gli impianti che impiegano più sorgenti luminose complessivamente non superiori a 25 mila lumen;
- d) gli impianti di uso saltuario od eccezionale, purché destinati ad impieghi di protezione, sicurezza o per interventi di emergenza;
- e) gli impianti destinati all'illuminazione di monumenti, edifici e siti monumentali tutelati dalla normativa in materia di beni culturali e gli impianti sportivi.”.

Legge regionale pubblicata sul Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 12 del 25 marzo 2004 (ndr)

Legge regionale 14 maggio 2004, n. 9.

Legge finanziaria per l'anno 2004.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

CAPO I.

INTERVENTI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI

Art. 1.

(Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive)

1. La Regione Piemonte esercita i relativi poteri di accertamento, di riscossione e di utilizzo del gettito come previsti e disciplinati dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali).

2. I poteri di accertamento e di riscossione di cui al comma 1 sono esercitati mediante le competenti Agenzie fiscali.

3. I proventi di tale imposta vengono iscritti nell'Unità Previsionale di Base (UPB) 0902 (Bilanci e Finanze - Titolo I - Entrate proprie della Regione).

CAPO II.

INTERVENTI IN MATERIA DI BILANCIO E DI CONTABILITÀ REGIONALE

Art. 2.

(Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)

1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003), le leggi regionali di cui all'Allegato A sono rifinanziate nell'importo ivi indicato.

Art. 3.

(Aumenti di capitale in società a partecipazione regionale)

1. E' istituito nell'UPB 08042 (Programmazione e statistica - Rapp. con società a partecipazione regionale - Titolo II - Spese d'investimento) il "Fondo per la sottoscrizione di azioni o quote in società a partecipazione regionale", con uno stanziamento, in termini di competenza e di cassa, per l'anno finanziario 2004, pari a 4.185.900,00 euro.

2. Le società per le quali e' autorizzata la ricapitalizzazione sono riportate all'Allegato B.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 riguarda azioni o quote inoplate da parte di altri soci.

4. Alla copertura della spesa si provvede mediante riduzione di pari importo dell'UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo II - Spese d'investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004.

Art. 4.

(Modifiche alla l.r. 23/2003)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 23 settembre 2003 n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche) è aggiunto il seguente:

“3 bis. La facoltà della periodicità quadrimestrale per i versamenti è altresì prevista per le autovetture e gli autoveicoli per trasporto promiscuo persone e cose, alimentati a gasolio e non conformi alla direttiva 91/441/CEE del Consiglio del 26 giugno 1991, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore.”.

2. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 23/2003 le parole “autoveicoli speciali” sono sostituite con la parola “autocaravan”.

3. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 23/2003 è aggiunta la seguente:

“c bis) autobus e autovetture adibite a servizio di noleggio con conducente (articolo 85 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”).”

4. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 23/2003 dopo la parola “incendi” sono aggiunte le parole “e di protezione civile”.

5. La lettera g) del comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 23/2003 è sostituita dalla seguente:

“g) gli autoveicoli elettrici e quelli alimentati a gas metano e a Gas Propano Liquido (GPL), già dotati di dispositivo per la circolazione con gas metano o GPL all’atto della immatricolazione.”.

Art. 5.

(Tassa regionale per il diritto allo studio universitario e per l’abilitazione all’esercizio professionale. Articolo 3 della l.r. 53/1996)

1. L’importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui all’articolo 3 della legge regionale 1° agosto 1996, n. 53 è determinato, a decorrere dall’anno accademico 2004-2005, in euro 110,00.

2. Per gli anni successivi la Giunta regionale aggiorna tale importo con riferimento alla variazione annuale dell’indice generale dell’Istituto Centrale di Statistica (ISTAT) dei prezzi al consumo per le famiglie e gli operai.

Art. 6.

(Abrogazione del comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 41/1992)

1. Il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1992, n. 41 (Istituzione nel bilancio regionale di un fondo per l’avvio ed il sostegno di iniziative previste da Regolamenti o Direttive Comunitarie) e’ abrogato.

Art. 7.

(Interpretazione autentica del comma 3 dell’articolo 24 della l.r. 7/2001)

1. L’espressione “fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria” di cui al comma 3 dell’articolo 24 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è intesa nel senso che le variazioni compensative ivi precluse sono solo quelle fra capitoli che prevedano tutti spese di carattere obbligatorio.

CAPO III.

PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE

Art. 8.

(Finalità)

1. Al fine di ottimizzare l’impiego delle risorse per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, ampliando la capacità finanziaria del sistema degli enti locali della regione anche attraverso l’emissione di prestiti obbligazionari o l’utilizzo di nuovi strumenti finanziari, la Regione attua interventi di promozione, coordinamento e garanzia a norma degli articoli seguenti del presente capo.

Art. 9.

(Strumenti di garanzia)

1. Le somme iscritte nel bilancio quali economie da trasferimenti vincolati dallo Stato nelle materie di competenza esclusiva della Regione costituiscono, secondo i principi del federalismo fiscale sanciti dall’articolo 119 della Costituzione, un fondo unico di garanzia utilizzabile dalla Regione stessa e dal sistema degli enti locali piemontesi secondo le modalità stabilite con apposito provvedimento della Giunta regionale.

Art. 10.

(Utilizzo del fondo)

1. Le risorse di cui all’articolo 9 sono utilizzate a garanzia delle iniziative tese a migliorare la situazione finanziaria degli enti locali.

2. Le iniziative di cui al comma 1, da concordarsi fra la Regione Piemonte e gli enti locali interessati, prevedono l’utilizzo dei seguenti strumenti:

a) contratti di swap per la rinegoziazione del debito pregresso e per il contenimento dei relativi oneri;

b) finanza di progetto, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi dettati dall'articolo 14, comma 2, della l.r. 2/2003;

c) esternalizzazione dei servizi non essenziali, al fine di contenere i relativi costi, anche mediante gestioni comuni a diversi enti;

d) ogni altra iniziativa ritenuta idonea allo scopo.

Art. 11.

(Studi di fattibilit )

1. Lo studio di fattibilit  per le opere di costo complessivo superiore a 10 milioni di euro e' lo strumento ordinario preliminare ai fini dell'assunzione delle decisioni di investimento da parte delle amministrazioni pubbliche interessate.

2. Per le finalit  di cui alla presente legge, la Regione Piemonte puo' intervenire nella predisposizione degli studi di fattibilit  tecnica e finanziaria dei progetti, secondo le modalit  stabilite mediante apposito provvedimento.

Art. 12.

(Coordinamento di emissioni obbligazionarie)

1. La Giunta regionale   autorizzata ad effettuare interventi volti ad agevolare le emissioni obbligazionarie da parte degli enti locali.

2. A tal fine, la Giunta adotta misure di coordinamento finalizzate a consentire emissioni congiunte da parte degli enti locali che, a causa delle loro limitate capacit  di indebitamento, non possono accedere al mercato del credito in condizioni favorevoli.

Art. 13.

(Acquisizione di rating per enti di piccole o modeste dimensioni)

1. Nell'ambito degli interventi e delle misure previste dall'articolo 10, ove le dimensioni degli enti locali interessati sia tale da non consentire l'attribuzione di un rating da parte delle societ  di valutazione del merito di credito, la Giunta regionale e' autorizzata a richiedere a tali societ  l'assegnazione di uno o piu' rating alla singola operazione finanziaria, prestando le richieste garanzie.

CAPO IV.

PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI PERSONALE REGIONALE

Art. 14.

(Asilo nido della Regione Piemonte)

1. La Regione finanzia la realizzazione dell'asilo nido regionale. L'asilo pu  essere aperto non solo ai figli dei dipendenti regionali ma anche ai figli di altri cittadini secondo criteri definiti dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

2. Per la realizzazione dell'opera di cui al comma 1 si provvede con le risorse di cui alla UPB di nuova istituzione denominata 07992 (Organizzazione Risorse Umane - Direzione - Titolo II - Spese d'investimento). Le relative disponibilit  finanziarie, per l'anno 2004, sono incrementate di 590.000,00 euro.

3. Alla copertura della spesa di cui al comma 2 si provvede con riduzione di pari importo dell'UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo II - Spese d'investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004.

Art. 15.

(Trattamento economico accessorio del personale)

1. Le risorse aggiuntive che hanno incrementato, ai sensi dei contratti collettivi, rispettivamente i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigente nonche' le risorse per le politiche di sviluppo del personale delle altre categorie sono acquisite nelle disponibilit  per il trattamento accessorio.

2. Sono, altres , acquisite e destinate per i trattamenti accessori, dall'anno 2004, le ulteriori risorse iscritte nell'UPB 09071 (Bilanci e Finanze - Trattamento economico del personale - Titolo I - Spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004 e nella stessa UPB del bilancio pluriennale 2004-2006.

Art. 16.

(Retribuzione prestazioni straordinarie)

1. La Giunta regionale e' autorizzata a disporre il pagamento delle prestazioni straordinarie, autorizzate anche in deroga a quelle retribuibili a norma dei contratti collettivi di lavoro, effettuate dal personale impegnato nelle azioni tecnico-amministrative o di monitoraggio relative alle opere di ricostruzione e messa in sicurezza degli abitati e delle infrastrutture e nella riparazione dei danni subiti da soggetti privati e dalle imprese causati dall'alluvione verificatasi in Piemonte nel mese di ottobre 2000 o dagli eventi per cui e' dichiarato lo stato di emergenza.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al personale impiegato nelle attivita' amministrative regionali riguardanti l'evento "Olimpiadi invernali Torino 2006" nonche' al personale del Consiglio regionale impegnato nelle attivita' di supporto alle sedute dell'Assemblea e degli altri organismi consiliari istituzionalmente costituiti.

Art. 17.

(Modifica dell'articolo 1 della l.r. 39/1998).

1. All'articolo 1 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato) e successive modifiche viene aggiunto il seguente comma:

"5 bis. Il limite massimo dei tre quinti stabilito al comma 5 non si applica all'Ufficio di comunicazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale limitatamente alle quote di risorse finanziarie, assegnate ai Consiglieri segretari, risultanti dal riparto effettuato con deliberazione ai sensi del comma 7".

Art. 18.

(Modifica dell'articolo 1, comma 8 bis, della l.r. 39/1998)

1. Il comma 8 bis dell'articolo 1 della l.r. 39/1998 è sostituito dal seguente:

"8 bis. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 3, sono incrementabili in misura sufficiente a garantire una somma corrispondente ad un monte ore complessivo di straordinari computato in ragione del limite individuale annuo 1999, per il personale addetto alla guida degli automezzi in dotazione ai componenti della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la remunerazione delle particolari condizioni di disagio proprie dell'attività svolta. In armonia con i principi di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), al personale sopra citato è corrisposta, per il periodo di svolgimento delle mansioni sopra indicate, un'indennità in dodici mensilità, sostitutiva dei compensi per lavoro straordinario e per attività svolta in condizioni particolarmente disagiate. L'indennità viene fissata annualmente con provvedimento della Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale."

CAPO V.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SVILUPPO E QUALIFICAZIONE DELL'ARTIGIANATO

Art. 19.

(Disposizioni in materia di consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi)

1. La Regione concede contributi finanziari per le spese relative sia alle fusioni sia alla costituzione di forme associative previste con provvedimento della Giunta regionale, fra i Confidi di cui all'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato), nella misura massima del 50 per cento delle spese dichiarate ammissibili in base ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

2. Alle spese necessarie per l'attuazione di quanto disposto dal comma 1 si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti dell'UPB 17071 (Commercio e Artigianato - Promozione sviluppo credito artigianato - Titolo I - Spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004.

CAPO VI.

PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI SANITA'

Art. 20.

(Parco della Salute)

1. Al fine di favorire l'integrazione dei poli di eccellenza ospedaliera con le attività di ricerca scientifica e tecnologica avanzata, di alta formazione e di aggiornamento professionale degli operatori, viene realizzato il Parco della Salute nella città di Torino utilizzando apposito finanziamento statale.

2. Alla spesa a carico della Regione e relativa all'acquisto dell'area necessaria alla realizzazione dell'Ospedale Molinette 2, prevista in 60,540 milioni di euro, da erogare per 40,540 milioni di euro nell'anno 2004 e per 20 milioni di euro nell'anno 2005 si provvede mediante utilizzazione delle disponibilità iscritte all'UPB 28042 (Programmazione sanitaria - Edilizia ed attrezzature sanitarie - Titolo II - Spese d'investimento) per gli anni 2004 e 2005 e l'istituzione, nell'ambito della stessa UPB, di apposita spesa.

3. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali 3 luglio 1996, n. 40 (Interventi urgenti di edilizia sanitaria. Articolo 20 legge 11 marzo 1988, n. 67), 24 marzo 2000, n. 24 (Interventi urgenti di edilizia sanitaria. Articolo 20 legge 11 marzo 1988, n. 67), 24 marzo 2000, n. 25 (Impegno finanziario per la realizzazione dell'Ospedale di Alba-Bra) e l.r. 2/2003 vengono, conseguentemente, parzialmente trasferite all'anno 2006.

Art. 21.

(Istituzione fondo speciale per rischi di responsabilità civile delle ASL)

1. La Regione promuove la predisposizione di strumenti idonei a migliorare l'efficienza e l'economicità nella gestione dei rischi di responsabilità civile delle Aziende Sanitarie Locali (ASL). A tale fine è istituito un Fondo speciale nell'UPB 28051 (Programmazione sanitaria - Gestione e risorse finanziarie - Titolo I - Spese correnti) per un ammontare attualmente determinato in 45 milioni di euro per un triennio, di cui 15 milioni di euro relativi all'anno 2004.

2. Il fondo è destinato al finanziamento degli esborsi che le ASL devono sostenere per il risarcimento dei sinistri di valore compreso tra 1.500,00 euro e 500.000,00 euro per sinistro, per un valore massimo annuo di 15 milioni di euro. La parte eccedente l'importo di 500.000,00 euro per sinistro è a carico dell'impresa di assicurazione, scelta mediante procedura ad evidenza pubblica.

3. Alla Giunta regionale, entro e non oltre 60 giorni dall'approvazione della presente legge, è demandato il compito di individuare:

a) la quota della spesa sanitaria di competenza di ogni singola ASL da destinarsi al finanziamento del Fondo;

b) i criteri e le modalità di gestione del rischio a carico del Fondo e di individuazione del soggetto incaricato della gestione medesima;

c) i criteri che garantiscono la compartecipazione nella gestione del sinistro da parte dell'impresa di assicurazione che assume il rischio per la quota eccedente l'operatività del Fondo;

d) i criteri per la copertura, escludendo la rivalsa da parte sia delle ASL sia dell'impresa di assicurazione nei confronti dei dirigenti, per i sinistri per i quali sia riconosciuta la colpa grave, anche ai sensi dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL).

4. Per assicurare la copertura finanziaria le ASL trasferiscono alla Regione le quote di cui al comma 3, lettera a), iscritte nella stessa UPB 28051.

Art. 22.

(Attività di prevenzione per il contrasto del doping, l'abuso dei farmaci e i comportamenti a rischio nella pratica sportiva dilettantistica ed amatoriale)

1. Al fine di tutelare coloro i quali praticano lo sport a livello dilettantistico ed amatoriale nell'ambito delle competenze regionali previste dall'articolo 5 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping), la Regione Piemonte, di concerto con le Federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva ed il Centro regionale antidoping di Orbassano, promuove iniziative di prevenzione, informazione e monitoraggio delle situazioni a rischio.

2. Tali attività sono svolte sulla base di convenzioni annuali appositamente stipulate tra i soggetti di cui al comma 1. Le convenzioni disciplinano altresì i criteri, le metodologie antidoping e i relativi finanziamenti.

3. La copertura della spesa per l'attuazione del presente articolo, stimabile in 500 mila euro, è così articolata:

a) alle spese relative all'utilizzo delle attrezzature del laboratorio del Centro regionale antidoping di Orbassano si fa fronte con gli stanziamenti di cui all'UPB 29992 (Controllo delle attività sanitarie - Direzione - Titolo II - Spese d'investimento);

b) alle spese per le campagne informative e per la formazione sulla tutela della salute si fa fronte con gli stanziamenti della UPB 29061 (Controllo delle attività sanitarie - Organizzazione personale Risorse umane - Titolo I - Spese correnti) e della UPB 06011 (Comunicazione istituzionale della Giunta - Relazioni esterne della Giunta - Titolo I - Spese correnti);

c) alle spese connesse alle attività di contrasto al doping e di controllo antidoping si fa fronte con gli stanziamenti della UPB 21041 (Turismo Sport Parchi - Sport - Titolo I - Spese correnti).

Art. 23.

(Interventi socio-sanitari a sostegno degli anziani non autosufficienti)

1. Al fine di ottimizzare l'effetto degli interventi socio-sanitari a sostegno degli anziani non autosufficienti, gli indirizzi programmatici sulla gestione delle risorse che la Regione a tal scopo destina nell'anno 2004 per il finanziamento delle Aziende Sanitarie Regionali (ASR) e quale contributo agli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, sono disposti dalla Giunta regionale su proposta degli Assessori alla Sanità e alle Politiche Sociali.

2. Per rendere più efficienti ed efficaci gli interventi nel settore sociale e socio-sanitario la Giunta regionale entro il 31 dicembre 2004 riferisce alla commissione competente in merito ai possibili interventi di riorganizzazione di tali settori.

Art. 24.

(Rete regionale per le malattie rare)

1. La Regione Piemonte istituisce, ad implementazione del Sistema Sanitario Regionale, la rete regionale per le malattie rare.

2. La misura è finanziata per l'esercizio in corso per 100.000,00 euro mediante gli stanziamenti della UPB 28011 (Programmazione sanitaria - Titolo I - Spese correnti) che presenta la necessaria disponibilità.

Art. 25.

(Interventi contro il randagismo)

1. La Regione eroga ai comuni contributi regionali integrativi a quelli previsti dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 509, recante disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale) in materia di prevenzione del randagismo.

2. L'ammontare dei contributi è fissato per l'anno 2004 in 50 mila euro che vengono iscritti nel bilancio regionale nella UPB 27031 (Sanità pubblica - Sanità animale Igiene degli allevamenti - Titolo I - Spese correnti)

3. Alla copertura finanziaria si provvede con prelievo, di pari ammontare, dalla UPB 09011 (Bilanci e Finanze - Bilanci - Titolo I - Spese correnti).

CAPO VII.

PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE

Art. 26.

(Sviluppo del sistema aeroportuale regionale)

1. Allo scopo di garantire la continuità operativa degli scali aeroportuali minori in vista del loro possibile rilancio nell'ambito del sistema aeroportuale regionale, la Giunta regionale è autorizzata a compiere, anche in deroga all'articolo 2 della legge regionale 6 dicembre 2002, n. 31 (Autorizzazione alla dismissione di partecipazioni minoritarie regionali in società per azioni), gli atti necessari a mantenere una partecipazione al capitale delle società concessionarie non superiore al 20 per cento.

2. Per sostenere l'impegno finanziario di cui al comma 1, a tal fine necessario, proporzionalmente commisurato a quello sostenuto dai principali enti locali territoriali presenti nella compagine sociale, è stanziata nell'UPB 08042 (Programmazione e statistica - Rapporti con società a partecipazione regionale - Titolo II - Spese d'investimento), la somma di 2 milioni di euro, in termini di competenza e di cassa, per l'anno finanziario 2004.

3. Alla copertura della spesa si provvede mediante riduzione di pari importo dell'UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo II - Spese d'investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004.

Art. 27.

(Piano nazionale della sicurezza stradale)

1. La Regione si impegna a cofinanziare la realizzazione del primo programma di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, istituito dall'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali).

2. A tal fine, viene prevista nell'UPB 26022 (Trasporti Viabilità ed impianti fissi - Titolo II - Spese d'investimento) una spesa relativa alla quota di cofinanziamento regionale del Piano nazionale della sicurezza stradale con uno stanziamento per l'anno finanziario 2004 pari a 10 milioni di euro, in termini di competenza e di cassa.

3. Alla copertura della spesa si provvede mediante riduzione di pari importo delle dotazioni finanziarie dell'UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo II - Spese d'investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004.

Art. 28.

(Realizzazione di opere connesse al nodo ferroviario di Novara)

1. La Regione si impegna a contribuire al finanziamento di opere di mitigazione ambientale e di un centro di interscambio passeggeri connessi alla realizzazione del nodo ferroviario di Novara, per un importo complessivo di 24,800 milioni di euro nel periodo 2004-2010.

2. I tempi e le modalità di erogazione del finanziamento sono definiti con un apposito accordo di programma tra la Regione e gli altri soggetti interessati.

3. Alla copertura della spesa per gli esercizi finanziari 2004, 2005 e 2006, complessivamente prevista in 11,480 milioni di euro, si provvede con le risorse stanziati all'interno dell'UPB 08032 (Programmazione statistica atti programmazione negoziata - Titolo II - Spese d'investimento), per 2 milioni di euro nell'anno 2004, per 4,740 milioni di euro nell'anno 2005 e per 4,740 milioni di euro nell'anno 2006.

4. Alla copertura della spesa per gli anni successivi fino al 2010, complessivamente prevista in 13,320 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 30 della l.r. 2/2003.

Art. 29.

(Agevolazioni per la mobilità dei portatori di handicap)

1. Al fine di migliorare la mobilità dei portatori di handicap sui servizi ferroviari regionali e sulle ferrovie concesse è definito uno stanziamento annuale di 500 mila euro a titolo di contributo in conto capitale a favore delle aziende esercenti, entro la misura massima dell'80 per cento della spesa sostenuta (IVA esclusa), rispetto alle seguenti tipologie di intervento inerenti l'UPB 26032 (Trasporti - Trasporto pubblico locale - Titolo II - Spese d'investimento):

- a) interventi sul materiale rotabile per l'accessibilità ai portatori di handicap;
- b) attrezzature mobili a terra nelle stazioni e a bordo sul materiale per l'accessibilità ai portatori di handicap.

2. Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di pari importo dell'UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo II - Spese d'investimento).

Art. 30.

(Interventi per la sicurezza sui servizi ferroviari)

1. Al fine di garantire le necessarie condizioni di sicurezza agli utenti del trasporto ferroviario regionale è autorizzata la libera circolazione sui servizi ferroviari regionali e sulle ferrovie concesse agli agenti e funzionari delle Forze dell'Ordine, in attività di servizio, appartenenti ai Corpi di Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Corpo Forestale. Per compensare i mancati introiti da traffico è riconosciuto alle aziende, che esercitano i predetti servizi ferroviari, un contributo annuale entro il limite di spesa di 370.000,00 euro, iscritti nell'UPB 26031 (Trasporti - Trasporto pubblico locale - Titolo I - Spese correnti) tramite apposito protocollo di intesa fra le stesse e l'amministrazione regionale.

2. Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si provvede con riduzione di pari importo dell'UPB 09011 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo I - Spese correnti).

CAPO VIII.

PROVVEDIMENTI IN MATERIE DIVERSE

Art. 31.

(Interventi sui beni culturali)

1. La Regione concorre alla realizzazione dell'opera di architettura contemporanea denominata "Chiesa del Sacro Volto" di Torino per un importo complessivo di 5 milioni di euro.

2. La spesa è in aggiunta agli stanziamenti della UPB 31992 (Beni culturali Direzione - Titolo II - Spese d'investimento) nella misura di un milione di euro per l'anno 2004 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2005 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2006.

3. Alla copertura si provvede con l'UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo II - Spese d'investimento) per l'esercizio 2004 con riduzione di 1 milione di euro, per il 2005 con riduzione di 2,5 milioni di euro e per il 2006 con riduzione di 1,5 milioni di euro.

Art. 32.

(Contributi per scuole materne)

1. La Regione eroga ai Comuni contributi per la realizzazione di lavori di adattamento e riadattamento nonché di ampliamento di edifici o locali destinati ad uso delle scuole materne comunali o convenzionate con uno stanziamento di 2 milioni di euro per l'anno 2004 da iscriversi nell'UPB 32022 (Attività culturali Istruzione Spettacolo - Edilizia scolastica - Titolo II - Spese d'investimento).

2. Alla copertura si provvede mediante riduzione di pari importo dell'UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo II - Spese d'investimento).

Art. 33.

(Incremento del fondo per gli accordi di programma)

1. La previsione complessiva di spesa dell'UPB 08032 (Programmazione e statistica Val. progetti prop. Atti programmazione negoziata - Titolo II - Spese d'investimento) è incrementata di 600 mila euro finalizzati al finanziamento del fondo per gli accordi di programma.

2. Alla copertura si provvede mediante riduzione di pari importo dell'UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo II - Spese d'investimento).

Art. 34.

(Autorizzazione di limiti di impegno per la realizzazione del programma degli interventi nel settore irriguo)

1. In sinergia al programma nazionale degli interventi nel settore idrico definito dall'articolo 4, comma 35, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 e di 5 milioni di euro dall'anno 2006 per interventi regionali di accompagnamento ovvero compartecipazione alle spese di progettazione e realizzazione delle opere del programma nazionale stesso, nonché di opere accessorie nel settore irriguo, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di Agricoltura e Foreste) e successive modificazioni e dell'articolo 52 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 (Norme in materia di bonifica e d'irrigazione).

2. Coerentemente con le procedure previste dal programma nazionale degli interventi nel settore irriguo, la Giunta regionale con propri provvedimenti definisce le procedure di presentazione e selezione dei programmi da parte degli enti interessati, le modalità di finanziamento e la predisposizione del programma regionale degli interventi previsti al comma 1.

3. Le opere finanziate ai sensi del comma 1 sono inserite nel piano regionale per le attività di bonifica e d'irrigazione di cui agli articoli 2 e 54 della l.r. 21/1999.

CAPO IX.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 35.

(Norma transitoria)

1. Fino alla approvazione, da parte dello Stato, delle disposizioni di finanziamento dei trasferimenti di risorse previsti in favore delle Regioni e degli Enti locali dai decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 112 in materia di conferimento di funzioni agli enti locali, 19 novembre 1997, n. 422, 23 dicembre 1997, n. 469, 4 giugno 1997, n. 143, 29 ottobre 1999, n. 443, relativi a conferimenti, non è possibile

procedere all'assunzione di impegni ovvero alla liquidazione di spese sui relativi capitoli del bilancio regionale.

Art. 36.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 14 maggio 2004

Enzo Ghigo

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 604.

- Presentato dalla Giunta regionale in data 4 dicembre 2003.
- Assegnato alla I Commissione in sede referente in data 5 dicembre 2003.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato dalla commissione referente il 13 aprile 2004 con relazione di Pier Luigi Gallarini.
- Approvato in Aula il 7 maggio 2004, con emendamenti sul testo, con 29 voti favorevoli, 13 voti contrari.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003) è il seguente:

“Art. 30. (Norma finale)

1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della l.r. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L'autorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o l'aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.”.

Note all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche), come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

“Art. 2. (Modalità di pagamento della tassa automobilistica)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 la tassa automobilistica regionale e' corrisposta per 12 mesi a partire dal mese di immatricolazione del veicolo.

2. Il termine per il pagamento della tassa automobilistica e' stabilito nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione. Per le scadenze successive alla prima il termine per il pagamento e' fissato nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza.

3. L'assolvimento dell'obbligazione tributaria per tutti i veicoli, compresi quelli già immatricolati, avviene in un'unica soluzione con l'esclusione degli autocarri e dei complessi autotreni ed autoarticolati di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate, per cui rimane in vigore la facoltà della periodicità quadrimestrale.

3 bis. La facoltà della periodicità quadrimestrale per i versamenti è altresì prevista per le autovetture e gli autoveicoli per trasporto promiscuo persone e cose, alimentati a gasolio e non conformi alla direttiva 91/441/CEE del

Consiglio del 26 giugno 1991, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore."

- Il testo dell'articolo 4 della l.r. 23/2003 come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

"Art. 4. (Variazioni di importi della tassa automobilistica)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 la tassa automobilistica regionale e quella di circolazione sono fissate in:

- a) 20,00 euro per i ciclomotori, con esclusione dei quadricicli normati dall'articolo 18, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge Finanziaria 2003);
- b) 22,00 euro per i motocicli, a cui deve aggiungersi 1,00 euro per ogni Kw per motocicli di potenza superiore a 11 Kw; c) 25,00 euro per le roulotte e i rimorchi speciali;
- d) 1,00 euro a Kw o 0,75 euro per Cv per autocaravan."

- Il testo del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 23/2003 come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

"Art. 5. (Riduzioni ed esenzioni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono soppresse tutte le riduzioni attualmente in vigore ad eccezione di quelle per le seguenti categorie, la cui percentuale di riduzione rimane invariata:

- a) autovetture adibite al servizio pubblico di piazza;
- b) autovetture adibite a scuola guida;
- c) autoveicoli per il trasporto di cose muniti di sospensione pneumatica all'asse o agli assi motore, o di sospensione riconosciuta ad essi equivalente ;
- c bis) autobus e autovetture adibite a servizio di noleggio con conducente (articolo 85 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada") .

- Il testo del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 23/2003 come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

"Art. 5. (Riduzioni ed esenzioni)

2. Sono esentati dalla tassa automobilistica le seguenti categorie di veicoli:

- a) gli autoveicoli del Presidente della Repubblica e quelli in dotazione permanente del Segretario generale della Presidenza della Repubblica;
- b) i veicoli di ogni specie in dotazione fissa dei Corpi armati civili e militari dello Stato e della Protezione civile, provvisti di speciali targhe di riconoscimento, e i veicoli esclusivamente destinati, per conto dello Stato, delle Regioni, delle Province e Comuni o di associazioni umanitarie, al servizio di estinzione incendi e di protezione civile;
- c) gli autoveicoli degli agenti diplomatici e consolari, regolarmente accreditati in Italia, a condizione di reciprocità di trattamento;
- d) gli autobus adibiti a trasporto pubblico di linea;
- e) le autoambulanze di cui alla tariffa I del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche);
- f) i veicoli atti al carico, scarico e compattazione dei rifiuti solidi urbani e/o adibiti allo spurgo dei pozzi neri, la cui attrezzatura deve essere fissa e permanente oppure, qualora scarrabili, in caso di intercambiabilità vincolata al caricamento di sola struttura con medesima caratteristica, per i quali si prevede l'esenzione dal pagamento sia della tassa di possesso che dell'integrazione dovuta per la massa rimorchiabile;
- g) gli autoveicoli elettrici e quelli alimentati a gas metano e a gas propano liquido (GPL), già dotati di dispositivo per la circolazione con gas metano o GPL all'atto dell'immatricolazione.
- h) i veicoli delle organizzazioni di volontariato, iscritte al registro regionale di volontariato del Piemonte ai sensi della legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato) utilizzati esclusivamente per l'attività propria di volontariato, delle cooperative sociali iscritte all'apposito albo regionale, delle aziende pubbliche di servizio alla persona e degli Istituti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB) che svolgono in via esclusiva attività nei confronti dei minori, degli anziani, dei portatori di handicap fisici e psichici."

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1992, n. 41 (Istituzione nel bilancio regionale di un fondo per l'avvio ed il sostegno di iniziative previste da Regolamenti o Direttive Comunitarie), come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente :

"Art. 2.

1. In attuazione di quanto stabilito all'art. 1, viene istituito nello stato di previsione della spesa, in termini di competenza e di cassa, apposito capitolo recante la denominazione: "Fondo per la partecipazione regionale agli interventi previsti da Regolamenti e Direttive C.E.E."

2. Agli oneri di dotazione del capitolo per l'esercizio 1992 si provvederà in sede di definizione dell'asestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992.

3...(Abrogato)

4. Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio."

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 24 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 24. (Variazioni al bilancio)

1. La legge di approvazione del bilancio regionale autorizza le variazioni che possono essere apportate al bilancio mediante provvedimenti amministrativi.
2. Mediante provvedimenti amministrativi della Giunta sono istituite nuove unità previsionali di base di entrata per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione Europea, nonché per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legge.
3. La Giunta può effettuare, con provvedimento amministrativo, variazioni compensative tra capitoli della stessa unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità ed a pagamento differito e per quelle direttamente regolate dalla legge.”.
4. La legge di bilancio o le rispettive variazioni possono autorizzare la Giunta ad effettuare variazioni compensative all'interno della medesima classificazione economica, tra unità previsionali di base strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto. Con le stesse modalità, al fine di assicurare la necessaria flessibilità nella gestione delle disponibilità di bilancio, la Giunta può essere autorizzata ad effettuare variazioni compensative anche tra unità previsionali di base diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.
5. Ogni altra variazione al bilancio è disposta o autorizzata con legge regionale, salvo quanto previsto dagli articoli 18, 19, 20, 21 e 22.
6. Le variazioni al bilancio devono essere approvate entro il 30 novembre dell'anno cui il bilancio si riferisce.
7. La Giunta può disporre variazioni compensative, nell'ambito della stessa o di diverse unità previsionali di base di conto capitale, anche tra stanziamenti autorizzati da leggi diverse, a condizione che si tratti di leggi che finanziano o rifinanziano interventi relativi alla stessa funzione obiettivo, ai sensi dell'articolo 15, comma 1. Il relativo provvedimento è comunicato al Consiglio.”.

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 119 della Costituzione è il seguente:

“Art. 119.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.”.

Note all'articolo 10

- Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003) è il seguente:

“Art. 14. (Finanza di Progetto)

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, disciplina con regolamento, nel rispetto della normativa comunitaria e delle attribuzioni costituzionalmente garantite allo Stato ed agli enti locali, l'attuazione nella Regione Piemonte della Finanza di Progetto, per la realizzazione di opere ed infrastrutture pubbliche di interesse regionale individuate negli atti generali di programmazione.
2. Nell'emanare il regolamento di cui al comma 1, la Giunta si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) garantire il più ampio coinvolgimento di soggetti pubblici e privati in relazione agli aspetti progettuali, finanziari, realizzativi e gestionali degli interventi, anche mediante l'individuazione di adeguate forme di pubblicità degli atti di programmazione di cui al comma 1;
 - b) prevedere che i costi di realizzazione delle opere e delle infrastrutture siano tendenzialmente coperti mediante le remunerazioni derivanti dalla gestione delle stesse;
 - c) definire dettagliatamente i requisiti dei soggetti promotori, ed, in particolare, quelli necessari ad ottenere l'affidamento delle concessioni;

- d) garantire, in ogni fase della procedura, l'equilibrio economico e finanziario complessivo delle operazioni;
- e) disciplinare la facoltà dell'aggiudicatario di costituire, anche dopo l'aggiudicazione, una società di progetto per l'esecuzione delle opere;
- f) prevedere la facoltà delle società di progetto di emettere, previa autorizzazione da parte degli organismi di vigilanza, obbligazioni, purché garantite pro quota mediante ipoteca, al fine di reperire sul mercato le risorse necessarie ad assicurare il finanziamento delle opere;
- g) prevedere l'acquisizione del parere favorevole della Sovrintendenza competente per le opere e gli interventi finalizzati, anche parzialmente, al recupero, alla riqualificazione, alla conservazione e alla valorizzazione di beni culturali ambientali."

Note all'articolo 17

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato), come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente :

"Art. 1. (Uffici di comunicazione della Giunta e del Consiglio regionale)

1. Il Presidente, il Vice Presidente, gli Assessori della Giunta regionale, nonché il Presidente e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, si avvalgono, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale), di specifiche unità organizzative denominate uffici di comunicazione, corrispondenti alle preesistenti segreterie particolari di cui all'articolo 9 della legge regionale 8 settembre 1986, n. 42 e successive modificazioni.

2. Agli uffici di comunicazione compete esclusivamente il supporto per l'espletamento dell'attività istituzionale propria dei soggetti e delle strutture politiche individuate al comma precedente.

3. Le risorse finanziarie necessarie all'utilizzo del personale addetto agli uffici di cui ai commi 1 e 2 sono definite dalla Giunta regionale, ove necessario d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con riferimento alle dotazioni organiche determinate dalle normative vigenti per gli uffici medesimi. L'importo è determinato annualmente sulla base del costo effettivo del personale previsto in dotazione organica comprensivo del trattamento stipendiale fondamentale, degli oneri previdenziali, assistenziali a carico dell'ente, delle somme erogate con carattere di continuità e fissità, nonché del trattamento economico accessorio e di fine rapporto, definito al 1° gennaio di ogni anno. L'importo risultante è incrementato di una percentuale corrispondente all'aumento della spesa globale per il personale regionale, ivi compreso quello non contrattualizzato, intercorso tra il gennaio dell'anno precedente e il gennaio dell'anno in corso, nonché del costo corrispondente ad un monte ore straordinarie computato in ragione del limite individuale previsto per l'anno 1998 per il personale dei medesimi uffici della Giunta regionale.

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, il personale addetto agli uffici di comunicazione può essere individuato tra dipendenti regionali, ovvero comandati da altre pubbliche amministrazioni. Con esclusione del personale comandato, per il quale si provvede con la determinazione di autorizzazione al comando stesso, il conferimento dell'incarico di responsabile o di componente dei predetti uffici avviene tramite la stipulazione di appositi contratti a tempo determinato di diritto privato e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo di durata dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza, di previdenza e di anzianità nonché ai fini della conservazione del posto nel ruolo di precedente appartenenza.

4 bis. Il comma 4 si applica anche ai dipendenti regionali ai quali è conferito l'incarico di cui all'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni).

5. Fermo restando il limite di spesa di cui al comma 3 gli Uffici di comunicazione possono avvalersi, nei limiti massimi dei tre quinti di tale spesa, anche di personale esterno all'Amministrazione regionale con contratto di diritto privato a tempo determinato, ivi compreso il contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Il relativo trattamento economico viene stabilito in relazione alle prestazioni richieste.

5 bis Il limite massimo dei tre quinti stabilito al comma 5 non si applica all'Ufficio di comunicazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale limitatamente alle quote di risorse finanziarie, assegnate ai Consiglieri segretari, risultanti dal riparto effettuato con deliberazione ai sensi del comma 7.

6. Sono fatti salvi rispetto al limite di spesa di cui al comma 3 gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'istituto di sostituzione per maternità in applicazione della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri); in tal caso la spesa necessaria per far luogo alla sostituzione viene imputata sui capitoli di spesa riferiti al personale regionale, ferma restando la possibilità di scelta tra la temporanea assegnazione di dipendenti regionali di qualifica funzionale non superiore all'8° ovvero al di fuori dell'amministrazione regionale prevedendo, in tal caso, un compenso equivalente al trattamento economico iniziale del primo livello al quale l'interessato può accedere in relazione al titolo di studio posseduto.

7. Con atto deliberativo della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di rispettiva competenza, sono determinate, su proposta degli amministratori interessati, le modalità ed il numero delle unità di personale da acquisire, il responsabile dell'ufficio di comunicazione e le relative retribuzioni.

8. Il rapporto con i soggetti di cui ai commi 4 e 5 viene costituito con la sottoscrizione del contratto da parte del Presidente della Giunta regionale, del Vice Presidente, dell'Assessore e del Presidente del Consiglio regionale, per gli ambiti di rispettiva competenza. Le direzioni regionali competenti in materia di personale forniscono il

supporto tecnico necessario per la stipulazione e la gestione dei singoli contratti. Il rapporto può essere risolto in qualsiasi momento e si risolve di diritto quando cessa dall'ufficio l'amministratore a supporto del quale il personale risulta essere assegnato.

8 bis. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 3, sono incrementabili in misura sufficiente a garantire una somma corrispondente ad un monte ore complessivo di straordinari computato in ragione del limite individuale annuo 1999, per il personale addetto alla guida degli automezzi in dotazione ai componenti della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la remunerazione delle particolari condizioni di disagio proprie dell'attività svolta. In armonia con i principi di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), al personale sopra citato è corrisposta, per il periodo di svolgimento delle mansioni sopra indicate, un'indennità in dodici mensilità, sostitutiva dei compensi per lavoro straordinario e per attività svolta in condizioni particolarmente disagiate. L'indennità viene fissata annualmente con provvedimento della Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale."

Nota all'articolo 19

- Il testo dell'articolo 10, della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato) è il seguente:

"Articolo 10 (Consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi)

1. Sono ammessi a beneficiare dei contributi regionali al fondo rischi i consorzi, le cooperative di garanzia collettiva fidi e il Consorzio regionale artigiano di garanzia fidi Artigianfidi, di seguito denominati Confidi, aventi sede legale e operativa nel territorio della Regione Piemonte, che risultino costituiti da almeno quattrocento imprese artigiane e altre imprese non artigiane, nei limiti previsti dall'articolo 6 della legge n. 443/1985, che abbiano come scopi sociali:

- a) la prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione di finanziamenti aggiuntivi rispetto all'autonoma capacità di affidamento delle singole imprese associate, da parte di aziende e istituti di credito, di società di locazione finanziaria, di società di cessione di crediti di imprese e di enti parabancari;
- b) l'informazione, la consulenza e l'assistenza alle imprese consorziate per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonché le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle imprese medesime.

2. Per poter ottenere i contributi regionali i Confidi devono risultare costituiti ed operanti in base a principi statuari che prevedano:

- a) la mancanza dello scopo di lucro e il divieto di distribuire utili ai soci, sotto qualsiasi forma, anche in caso di scioglimento;
 - b) la riserva della carica di Presidente dell'organo interno di controllo e verifica contabile-amministrativa, ad un professionista iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti designato dalla Giunta regionale.
 - c) la presenza nell'organo amministrativo della cooperativa di almeno due rappresentanti della Regione Piemonte.
3. La Giunta regionale approva annualmente i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi al fondo rischi dei Confidi e li trasmette al Consiglio regionale per il parere da esprimersi entro quarantacinque giorni dalla trasmissione. Trascorso tale termine, il parere si intende acquisito favorevolmente."

Note all'articolo 20

- Il testo della legge regionale 3 luglio 1996, n. 40. (Interventi urgenti di edilizia sanitaria. Articolo 20 legge 11 marzo 1988, n. 67) è pubblicato sul BUR del 10 luglio 1996, supplemento al n. 28 .

- Il testo della legge regionale 24 marzo 2000, n. 24. (Interventi urgenti di edilizia sanitaria. Articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67), è pubblicato sul BUR del 29 marzo 2000, 2° supplemento al n. 13.

- Il testo della legge regionale 24 marzo 2000, n. 25. (Impegno finanziario per la realizzazione dell'ospedale di Alba - Bra) è pubblicato sul BUR del 29 marzo 2000, 2° supplemento al n. 13 .

- Il testo della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2. (Legge finanziaria per l'anno 2003) è pubblicato sul BUR del 6 marzo 2003, n. 10.

Nota all'articolo 26

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 6 dicembre 2002, n. 31 (Autorizzazione alla dismissione di partecipazioni minoritarie regionali in società per azioni)

"Art. 2 (Quote cedibili)

1. Sono suscettibili di cessione o di conferimento, le partecipazioni che si caratterizzano, anche disgiuntamente, per:

- a) non costituire il pacchetto azionario di riferimento;
- b) essere inferiori al 20 per cento del capitale sociale;
- c) non concorrere, in virtù di legami strutturali o contrattuali, alla formazione del capitale che detiene il controllo, indiretto o di fatto, della società'.

2. Qualora ricorrano i criteri indicati nel comma 1, la Giunta regionale è tenuta a illustrare, con relazione annuale al Consiglio, le ragioni dell'eventuale mantenimento delle partecipazioni regionali.

3. Rimane in ogni caso esclusa la facoltà di alienare quote comprensive di titoli azionari emessi in occasione di operazioni di ricapitalizzazione deliberate nel triennio precedente.
4. La Giunta regionale verifica preventivamente la scelta di dismissione con le altre amministrazioni pubbliche partecipanti alle stesse società o enti."

Note all'articolo 34

- Il testo dell'articolo 29 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste) è il seguente:

"Art. 29 (Progetti ed opere di irrigazione e di sistemazione idraulicoagricola)

La Giunta regionale può finanziare, con spesa anche a totale carico regionale, iniziative assunte da enti pubblici, da comunità montane, da consorzi di bonifica, da consorzi di miglioramento o da consorzi irrigui rivolte alla realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 11 e 12 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

La Giunta Regionale può provvedere anche direttamente al finanziamento degli interventi di cui al comma precedente a favore dei Canali ex Demaniali trasferiti, comprese le spese di gestione.

I progetti e le opere sono approvati dalla Giunta regionale contestualmente alla concessione del contributo; detta approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere, nonché di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori.

La Giunta Regionale può altresì provvedere direttamente o tramite l'Ente di Sviluppo Agricolo o le Amministrazioni Provinciali o Istituti specializzati, alla redazione di progetti irrigui compresi i relativi studi, sondaggi, valutazione di impatto ambientale e ricerche di rilevante interesse per l'economia regionale."

- Il testo dell'articolo 52 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 (Norme in materia di bonifica ed irrigazione) è il seguente:

"Art. 52 (Finanziamenti regionali per l'irrigazione)

1. A favore dei consorzi d'irrigazione, così come individuati all'articolo 45, possono essere concessi contributi in conto capitale:

a) fino al 95 per cento entro il limite della spesa considerata ammissibile, per la ricerca, la raccolta e la distribuzione delle acque a scopo irriguo, per l'acquisto delle relative attrezzature, per la realizzazione o la sistemazione dei laghetti artificiali, anche se destinati unicamente all'acquacoltura e per le sistemazioni idraulico-agrarie del suolo;

b) fino al 50 per cento del valore di trasferimento relativo al riordino irriguo volontario di cui all'articolo 5."

- Il testo dell'articolo 2 della l.r. 21/1999 è il seguente:

"Art. 2. (Piano regionale per le attività di bonifica e d'irrigazione)

1. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il piano regionale per le attività di bonifica e d'irrigazione, finalizzato ad impostare organicamente le attività di bonifica e d'irrigazione sul territorio regionale.

2. La proposta di piano formulata dalla Giunta regionale è trasmessa alle Province ed ai consorzi di cui agli articoli 13, 45 e 47 operanti nella Regione, che possono formulare osservazioni e proposte entro novanta giorni dalla ricezione.

3. Il piano regionale per le attività di bonifica e d'irrigazione definisce:

a) gli indirizzi generali e le linee fondamentali dell'azione della Regione per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1;

b) la tipologia degli interventi e delle opere di bonifica e di irrigazione;

c) le principali opere di bonifica ed irrigazione da attuare nel periodo di validità del piano, i tempi e le risorse di massima necessarie per la loro realizzazione;

d) le linee per le proposte e le indicazioni di competenza della Regione relative ai piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo).

- Il testo dell'articolo 54 della l.r. 21/1999 è il seguente

"Art. 54 (Attuazione del programma triennale regionale della bonifica e dell'irrigazione)

1. Il programma di cui all'articolo 3 è valido per un triennio ed è aggiornato annualmente in funzione del bilancio pluriennale della Regione.

2. Il programma, con riferimento alle disponibilità finanziarie indicate dal bilancio della Regione, individua per ciascuno degli anni considerati e per ogni comprensorio:

a) le nuove opere pubbliche di bonifica e di irrigazione e le opere di manutenzione straordinaria, specificando per ciascuna di esse la spesa presunta, l'eventuale concorso degli enti locali ai sensi dell'articolo 12, nonché la misura del concorso a carico dei proprietari immobiliari interessati di cui all'articolo 21;

b) le nuove opere di bonifica di competenza privata e l'ammontare complessivo dell'eventuale contributo regionale concesso per la loro realizzazione.

3. Nelle more dell'approvazione del programma triennale di bonifica e di irrigazione, gli interventi previsti nei piani generali di bonifica e di tutela del territorio rurale sono realizzati sulla base di un programma annuale approvato dalla Giunta regionale nell'ambito degli stanziamenti iscritti sui competenti capitoli del bilancio annuale della Regione e secondo i criteri e le priorità da questa individuate, sentito il parere della Commissione consultiva

regionale per l'agricoltura e le foreste di cui all'articolo 8 della l.r. 63/1978, come sostituito dall'allegato all'articolo 2 della legge regionale 28 ottobre 1986, n. 44.

Note all'articolo 36

- Il testo dell'articolo 45 dello Statuto è il seguente:

“Art. 45 (Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali)

(omissis)

Il Presidente della Regione promulga la legge regionale entro dieci giorni ... nelle forme previste dalle leggi dello Stato.

Al testo della legge segue la formula: “La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte”.

La legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine maggiore.

Una legge dichiarata urgente dal Consiglio regionale può ... essere promulgata ed entrare in vigore prima della scadenza di cui sopra.”.

Legge regionale pubblicata sul 2° Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 19 del 18 maggio 2004 (ndr)

ALLEGATO A
ALLA LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2004
ART. 2

TORINO, 14/05/2004
 PAGINA IDI 23

ORD. UFFICI AMM. GENERALE ED ORGANI ISTIT.		LEGGI REGIONALI - FONDI REGIONALI		STANZIATO 2004	STANZIATO 2005	STANZIATO 2006
1972 10		09 - BILANCI E FINANZE	SPESE CORRENTI	3.335.380,00	3.335.380,00	3.335.380,00
		TOTALE LEGGE	TOTALE DIREZIONE	3.335.380,00	3.335.380,00	3.335.380,00
1972 12		09 - BILANCI E FINANZE	SPESE CORRENTI	3.335.380,00	3.335.380,00	3.335.380,00
		TOTALE LEGGE	TOTALE DIREZIONE	7.720.000,00	7.720.000,00	7.720.000,00
1973 4		05 - AFFARI ISTITUT. PROCESSO DI DELEGA	SPESE CORRENTI	41.317,00	51.700,00	51.700,00
		TOTALE LEGGE	TOTALE DIREZIONE	41.317,00	51.700,00	51.700,00
1975 48		08 - PROGRAMMAZIONE E STATISTICA	SPESE CORRENTI	103.291,00	103.291,00	103.291,00
		TOTALE LEGGE	TOTALE DIREZIONE	103.291,00	103.291,00	103.291,00
1976 33		05 - AFFARI ISTITUT. PROCESSO DI DELEGA	SPESE CORRENTI	516.457,00	516.457,00	516.457,00
		TOTALE LEGGE	TOTALE DIREZIONE	516.457,00	516.457,00	516.457,00
1977 6		06 - COMUNICAZIONE ISTITUT. DELLA GIUNTA	SPESE CORRENTI	4.296.631,00	2.072.000,00	2.072.000,00
		TOTALE LEGGE	TOTALE DIREZIONE	4.296.631,00	2.072.000,00	2.072.000,00
		09 - BILANCI E FINANZE	SPESE CORRENTI	3.198.000,00	3.198.000,00	3.198.000,00
		TOTALE LEGGE	TOTALE DIREZIONE	3.198.000,00	3.198.000,00	3.198.000,00
		S1 - GABINETTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA	SPESE CORRENTI	2.500.000,00	1.662.856,00	1.662.856,00
		TOTALE LEGGE	TOTALE DIREZIONE	2.500.000,00	1.662.856,00	1.662.856,00
1977 56		19 - PIANIFICAZIONE GESTIONE URBANISTICA	SPESE CORRENTI	9.994.631,00	6.932.856,00	6.932.856,00
		TOTALE LEGGE	TOTALE DIREZIONE	9.994.631,00	6.932.856,00	6.932.856,00
1977 63		09 - BILANCI E FINANZE	SPESE CORRENTI	1.704.308,00	1.704.308,00	1.704.308,00
		TOTALE LEGGE	TOTALE DIREZIONE	1.704.308,00	1.704.308,00	1.704.308,00
1978 63		12 - SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA	SPESE D'INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
		TOTALE LEGGE	TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00	0,00
1980 4		S1 - GABINETTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA	SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00
		TOTALE LEGGE	TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00	0,00
1980 64		09 - BILANCI E FINANZE	SPESE CORRENTI	1.032.914,00	1.032.914,00	1.032.914,00
		TOTALE LEGGE	TOTALE DIREZIONE	1.032.914,00	1.032.914,00	1.032.914,00
1981 50		09 - BILANCI E FINANZE	SPESE CORRENTI	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		TOTALE LEGGE	TOTALE DIREZIONE	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1982 4		S1 - GABINETTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA	SPESE CORRENTI	516.457,00	516.457,00	516.457,00
		TOTALE LEGGE	TOTALE DIREZIONE	516.457,00	516.457,00	516.457,00
1983 7		S1 - GABINETTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA	SPESE CORRENTI	150.000,00	139.500,00	139.500,00
		TOTALE LEGGE	TOTALE DIREZIONE	150.000,00	139.500,00	139.500,00
1984 59		22 - TUTELA AMBIENTALE GESTIONE RIFIUTI	SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00
		TOTALE LEGGE	TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00	0,00

**ALLEGATO A
ALLA LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2004
ART. 2**

TORINO, 14/05/2004
PAGINA 2DI 23

LEGGI REGIONALI - FONDI REGIONALI		STANZIATO 2004		STANZIATO 2005		STANZIATO 2006	
1985 36	TOTALE LEGGE		0,00		0,00		0,00
	32 - ATT. CULTURALI ISTRUZIONE SPETTACOLO	SPESE CORRENTI			17.043,00		17.043,00
1985 41	TOTALE LEGGE	TOTALE DIREZIONE	25.000,00		17.043,00		17.043,00
	S1 - GABINETTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA	SPESE D'INVESTIMENTO	25.000,00		17.043,00		17.043,00
1986 46	TOTALE LEGGE	TOTALE DIREZIONE	180.760,00		0,00		0,00
	15 - FORMAZIONE PROFESSIONALE LAVORO	TOTALE DIREZIONE	180.760,00		0,00		0,00
1988 6	TOTALE LEGGE	SPESE CORRENTI	150.000,00		154.937,00		154.937,00
	05 - AFFARI ISTITUT. PROCESSO DI DELEGA	TOTALE DIREZIONE	150.000,00		154.937,00		154.937,00
1989 21	TOTALE LEGGE	SPESE CORRENTI	3.848.059,00		3.548.059,00		3.548.059,00
	08 - PROGRAMMAZIONE E STATISTICA	TOTALE DIREZIONE	3.848.059,00		3.548.059,00		3.548.059,00
1989 34	TOTALE LEGGE	SPESE CORRENTI	1.239.497,00		1.239.497,00		1.239.497,00
	07 - ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE	TOTALE DIREZIONE	1.239.497,00		1.239.497,00		1.239.497,00
1990 52	TOTALE LEGGE	SPESE CORRENTI	5.087.556,00		4.787.556,00		4.787.556,00
	06 - COMUNICAZIONE ISTITUT. DELLA GIUNTA	TOTALE DIREZIONE	5.087.556,00		4.787.556,00		4.787.556,00
1991 40	TOTALE LEGGE	SPESE CORRENTI	139.443,00		139.443,00		139.443,00
	05 - AFFARI ISTITUT. PROCESSO DI DELEGA	TOTALE DIREZIONE	139.443,00		139.443,00		139.443,00
1991 43	TOTALE LEGGE	SPESE CORRENTI	139.443,00		139.443,00		139.443,00
	08 - PROGRAMMAZIONE E STATISTICA	TOTALE DIREZIONE	139.443,00		139.443,00		139.443,00
1992 41	TOTALE LEGGE	SPESE CORRENTI	150.000,00		150.000,00		150.000,00
	S1 - GABINETTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA	TOTALE DIREZIONE	150.000,00		150.000,00		150.000,00
1992 46	TOTALE LEGGE	SPESE CORRENTI	104.000,00		0,00		0,00
	S1 - GABINETTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA	TOTALE DIREZIONE	104.000,00		0,00		0,00
1992 51	TOTALE LEGGE	SPESE CORRENTI	104.000,00		0,00		0,00
	05 - AFFARI ISTITUT. PROCESSO DI DELEGA	TOTALE DIREZIONE	104.000,00		0,00		0,00
1992 56	TOTALE LEGGE	SPESE CORRENTI	620.000,00		779.748,00		779.748,00
	S1 - GABINETTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA	TOTALE DIREZIONE	620.000,00		779.748,00		779.748,00
1994 40	TOTALE LEGGE	SPESE CORRENTI	620.000,00		779.748,00		779.748,00
	09 - BILANCI E FINANZE	TOTALE DIREZIONE	620.000,00		779.748,00		779.748,00
1994 50	TOTALE LEGGE	SPESE CORRENTI	620.000,00		779.748,00		779.748,00
	S1 - GABINETTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA	TOTALE DIREZIONE	620.000,00		779.748,00		779.748,00

**ALLEGATO A
ALLA LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2004
ART. 2**

TORINO, 14/05/2004
PAGINA 3 DI 23

LEGGI REGIONALI - FONDI REGIONALI		STANZIATO 2004	STANZIATO 2005	STANZIATO 2006
1995 52	TOTALE LEGGE	719.748,00	0,00	0,00
	S1 - GABINETTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA	SPESE CORRENTI		
	TOTALE DIREZIONE	154.937,00	0,00	0,00
1995 67	TOTALE LEGGE	154.937,00	0,00	0,00
	S1 - GABINETTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA	SPESE CORRENTI		
	TOTALE DIREZIONE	940.468,00	516.457,00	516.457,00
1996 25	TOTALE LEGGE	940.468,00	516.457,00	516.457,00
	17 - COMMERCIO E ARTIGIANATO	SPESE CORRENTI		
	TOTALE DIREZIONE	516.000,00	516.000,00	516.000,00
	S1 - GABINETTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA	SPESE CORRENTI		
	TOTALE DIREZIONE	774.685,00	774.685,00	774.685,00
1997 16	TOTALE LEGGE	774.685,00	774.685,00	774.685,00
	05 - AFFARI ISTITUT. PROCESSO DI DELEGA	SPESE D'INVESTIMENTO		
	TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00	0,00
	07 - ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE	SPESE D'INVESTIMENTO		
	TOTALE DIREZIONE	13.000.000,00	0,00	0,00
1997 19	TOTALE LEGGE	13.000.000,00	0,00	0,00
	06 - COMUNICAZIONE ISTITUT. DELLA GIUNTA	SPESE CORRENTI		
	TOTALE DIREZIONE	516.457,00	516.457,00	516.457,00
1997 20	TOTALE LEGGE	516.457,00	516.457,00	516.457,00
	S1 - GABINETTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA	SPESE CORRENTI		
	TOTALE DIREZIONE	258.228,00	258.228,00	258.228,00
1997 51	TOTALE LEGGE	258.228,00	258.228,00	258.228,00
	07 - ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE	SPESE CORRENTI		
	TOTALE DIREZIONE	3.184.559,00	3.184.559,00	3.184.559,00
	09 - BILANCI E FINANZE	SPESE CORRENTI		
	TOTALE DIREZIONE	145.236.981,00	122.465.897,30	122.570.195,30
1997 56	TOTALE LEGGE	145.236.981,00	122.465.897,30	122.570.195,30
	S1 - GABINETTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA	SPESE CORRENTI		
	TOTALE DIREZIONE	148.421.540,00	125.650.456,30	125.754.754,30
1998 39	TOTALE LEGGE	1.926.622,00	0,00	0,00
	09 - BILANCI E FINANZE	SPESE CORRENTI		
	TOTALE DIREZIONE	1.926.622,00	0,00	0,00
2000 11	TOTALE LEGGE	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00
	S1 - GABINETTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA	SPESE CORRENTI		
	TOTALE DIREZIONE	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00
2001 7	TOTALE LEGGE	616.457,00	0,00	0,00
	09 - BILANCI E FINANZE	SPESE CORRENTI		
	TOTALE DIREZIONE	616.457,00	0,00	0,00
2001 9	TOTALE LEGGE	103.291,00	103.291,00	103.291,00
	17 - COMMERCIO E ARTIGIANATO	SPESE CORRENTI		
	TOTALE DIREZIONE	103.291,00	103.291,00	103.291,00
2001 13	TOTALE LEGGE	0,00	0,00	0,00
	08 - PROGRAMMAZIONE E STATISTICA	SPESE D'INVESTIMENTO		
	TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00	0,00
2002 24	TOTALE LEGGE	0,00	7.809,00	7.809,00
	22 - TUTELA AMBIENTALE GESTIONE RIFIUTI	SPESE CORRENTI		
	TOTALE DIREZIONE	0,00	7.809,00	7.809,00

**ALLEGATO A
ALLA LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2004
ART. 2**

TORINO, 14/05/2004
PAGINA 4DI 23

LEGGI REGIONALI - FONDI REGIONALI		TOTALE DIREZIONE	STANZIATO 2004	STANZIATO 2005	STANZIATO 2006
	TOTALE LEGGE		0,00	7.809,00	7.809,00
2002 30	08 - PROGRAMMAZIONE E STATISTICA	SPESE D'INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DIREZIONE		0,00	0,00	0,00
2003 5	TOTALE LEGGE		0,00	0,00	0,00
	08 - PROGRAMMAZIONE E STATISTICA	SPESE CORRENTI	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		SPESE D'INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DIREZIONE		6.000,00	6.000,00	6.000,00
2003 7	TOTALE LEGGE		6.000,00	6.000,00	6.000,00
	25 - OPERE PUBBLICHE	SPESE CORRENTI	5.223.944,00	5.033.628,00	5.033.628,00
	TOTALE DIREZIONE		5.223.944,00	5.033.628,00	5.033.628,00
2003 13	TOTALE LEGGE		5.223.944,00	5.033.628,00	5.033.628,00
	S1 - GABINETTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA	SPESE CORRENTI	400.000,00	0,00	0,00
		SPESE D'INVESTIMENTO	1.000.000,00	0,00	0,00
	TOTALE DIREZIONE		1.400.000,00	0,00	0,00
2004 6	TOTALE LEGGE		1.400.000,00	0,00	0,00
	S1 - GABINETTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA	SPESE CORRENTI	3.500.000,00	0,00	0,00
		SPESE D'INVESTIMENTO	1.500.000,00	0,00	0,00
	TOTALE DIREZIONE		5.000.000,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE		5.000.000,00	0,00	0,00
	TOTALE SETTORE		229.023.446,00	178.228.126,42	178.332.424,42
1978 24	15 - FORMAZIONE PROFESSIONALE LAVORO	SPESE CORRENTI	206.583,00	0,00	0,00
	TOTALE DIREZIONE		206.583,00	0,00	0,00
1983 1	TOTALE LEGGE		206.583,00	0,00	0,00
	15 - FORMAZIONE PROFESSIONALE LAVORO	SPESE CORRENTI	150.000,00	180.000,00	180.000,00
	TOTALE DIREZIONE		150.000,00	180.000,00	180.000,00
1984 17	TOTALE LEGGE		150.000,00	180.000,00	180.000,00
	16 - INDUSTRIA	SPESE D'INVESTIMENTO	103.349,00	0,00	0,00
	TOTALE DIREZIONE		103.349,00	0,00	0,00
1984 28	TOTALE LEGGE		103.349,00	0,00	0,00
	15 - FORMAZIONE PROFESSIONALE LAVORO	SPESE D'INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DIREZIONE		0,00	0,00	0,00
1984 55	TOTALE LEGGE		0,00	0,00	0,00
	15 - FORMAZIONE PROFESSIONALE LAVORO	SPESE CORRENTI	1.050.000,00	1.446.079,00	1.446.079,00
	TOTALE DIREZIONE		1.050.000,00	1.446.079,00	1.446.079,00
1986 56	TOTALE LEGGE		1.050.000,00	1.446.079,00	1.446.079,00
	16 - INDUSTRIA	SPESE CORRENTI	50.000,00	0,00	0,00
		SPESE D'INVESTIMENTO	8.000.000,00	0,00	0,00
	TOTALE DIREZIONE		8.050.000,00	0,00	0,00
1989 53	TOTALE LEGGE		8.050.000,00	0,00	0,00
	15 - FORMAZIONE PROFESSIONALE LAVORO	SPESE D'INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DIREZIONE		0,00	0,00	0,00

**ALLEGATO A
ALLA LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2004
ART. 2**

TORINO, 14/05/2004
PAGINA 5DI 23

LEGGI REGIONALI - FONDI REGIONALI		STANZIATO 2004		STANZIATO 2005		STANZIATO 2006	
	1992 43	TOTALE LEGGE		0,00	0,00	0,00	0,00
		15 - FORMAZIONE PROFESSIONALE LAVORO	SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
	1993 28	TOTALE LEGGE		0,00	0,00	0,00	0,00
		15 - FORMAZIONE PROFESSIONALE LAVORO	SPESE CORRENTI	1.123.401,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE DIREZIONE	1.123.401,00	0,00	0,00	0,00
	1994 67	TOTALE LEGGE		0,00	0,00	0,00	0,00
		15 - FORMAZIONE PROFESSIONALE LAVORO	SPESE CORRENTI	60.000,00	0,00	0,00	0,00
			SPESE D'INVESTIMENTO	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE DIREZIONE	3.060.000,00	0,00	0,00	0,00
	1995 16	TOTALE LEGGE		0,00	0,00	0,00	0,00
		S1 - GABINETTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA	SPESE CORRENTI	2.590.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE DIREZIONE	2.590.000,00	0,00	0,00	0,00
	1997 16	TOTALE LEGGE		0,00	0,00	0,00	0,00
		15 - FORMAZIONE PROFESSIONALE LAVORO	SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
			SPESE D'INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
	1997 22	TOTALE LEGGE		0,00	0,00	0,00	0,00
		15 - FORMAZIONE PROFESSIONALE LAVORO	SPESE CORRENTI	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
			SPESE D'INVESTIMENTO	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE DIREZIONE	6.200.000,00	0,00	0,00	0,00
	1988 41	TOTALE LEGGE		0,00	0,00	0,00	0,00
		15 - FORMAZIONE PROFESSIONALE LAVORO	SPESE CORRENTI	200.000,00	836.660,00	836.660,00	836.660,00
			TOTALE DIREZIONE	200.000,00	836.660,00	836.660,00	836.660,00
	2000 51	TOTALE LEGGE		0,00	0,00	0,00	0,00
		15 - FORMAZIONE PROFESSIONALE LAVORO	SPESE CORRENTI	200.000,00	836.660,00	836.660,00	836.660,00
			TOTALE DIREZIONE	200.000,00	836.660,00	836.660,00	836.660,00
	2003 2	TOTALE LEGGE		0,00	0,00	0,00	0,00
		15 - FORMAZIONE PROFESSIONALE LAVORO	SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SETTORE			22.933.333,00	2.462.739,00	2.462.739,00	2.462.739,00
	1987 58	05 - AFFARI ISTITUZ. PROCESSO DI DELEGA	SPESE CORRENTI	823.040,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE DIREZIONE	823.040,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SETTORE			823.040,00	0,00	0,00	0,00
	1982 40	32 - ATT. CULTURALI ISTRUZIONE SPETTACOLO	SPESE CORRENTI	62.000,00	51.646,00	51.646,00	51.646,00
			TOTALE DIREZIONE	62.000,00	51.646,00	51.646,00	51.646,00
	1985 49	TOTALE LEGGE		0,00	0,00	0,00	0,00
		32 - ATT. CULTURALI ISTRUZIONE SPETTACOLO	SPESE CORRENTI	13.699.000,00	11.625.000,00	11.625.000,00	11.625.000,00
			TOTALE DIREZIONE	13.699.000,00	11.625.000,00	11.625.000,00	11.625.000,00
	1989 23	TOTALE LEGGE		0,00	0,00	0,00	0,00
		26 - TRASPORTI	SPESE	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00
			D'INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE DIREZIONE	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00
	1992 16	TOTALE LEGGE		0,00	0,00	0,00	0,00
		31 - BENI CULTURALI	SPESE CORRENTI	19.000.000,00	9.296.224,00	9.296.224,00	9.296.224,00

**ALLEGATO A
 ALLA LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2004
 ART. 2**

TORINO, 14/05/2004
 PAGINA 6DI 23

LEGGI REGIONALI - FONDI REGIONALI		TOTALE DIREZIONE	STANZIATO 2004	STANZIATO 2005	STANZIATO 2006
ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	1996 53	TOTALE LEGGE	19.000.000,00	9.296.224,00	9.296.224,00
		31 - BENI CULTURALI	19.000.000,00	9.296.224,00	9.296.224,00
		TOTALE LEGGE	0,00	0,00	0,00
	1996 61	32 - ATT. CULTURALI ISTRUZIONE SPETTACOLO	2.582.000,00	2.582.000,00	2.582.000,00
		TOTALE DIREZIONE	2.582.000,00	2.582.000,00	2.582.000,00
	1997 16	32 - ATT. CULTURALI ISTRUZIONE SPETTACOLO	2.582.000,00	2.582.000,00	2.582.000,00
		SPESE D'INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00	0,00
	1997 47	32 - ATT. CULTURALI ISTRUZIONE SPETTACOLO	200.000,00	0,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE	200.000,00	0,00	0,00
ORGANIZ. DELLA CULTURA E RELATIVE STRUT.	1999 27	31 - BENI CULTURALI	200.000,00	0,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00	0,00
	2000 32	32 - ATT. CULTURALI ISTRUZIONE SPETTACOLO	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		TOTALE DIREZIONE	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	2003 10	32 - ATT. CULTURALI ISTRUZIONE SPETTACOLO	15.800.000,00	18.075.991,00	18.075.991,00
		TOTALE DIREZIONE	15.800.000,00	18.075.991,00	18.075.991,00
	2003 31	31 - BENI CULTURALI	500.000,00	0,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE	500.000,00	0,00	0,00
	2004 5	31 - BENI CULTURALI	300.000,00	0,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE	300.000,00	0,00	0,00
TOTALE SETTORE			54.843.000,00	41.730.861,00	41.730.861,00
ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	1973 3	15 - FORMAZIONE PROFESSIONALE LAVORO	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00	0,00
	1992 50	21 - TURISMO SPORT PARCHI	180.000,00	0,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE	180.000,00	0,00	0,00
	1996 63	15 - FORMAZIONE PROFESSIONALE LAVORO	38.924.882,00	43.728.262,00	43.728.262,00
		SPESE	0,00	25.823,00	0,00
		D'INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE	38.924.882,00	43.754.085,00	43.728.262,00
	2003 8	15 - FORMAZIONE PROFESSIONALE LAVORO	400.000,00	400.000,00	400.000,00
		TOTALE DIREZIONE	400.000,00	400.000,00	400.000,00
TOTALE SETTORE			39.504.882,00	44.154.085,00	44.128.262,00
ORGANIZ. DELLA CULTURA E RELATIVE STRUT.	1978 37	S4 - MUSEO REGIONALE DI SCIENZE NATURALI	1.308.358,00	1.669.878,00	1.669.878,00
		SPESE	0,00	0,00	0,00
		D'INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
TOTALE SETTORE			1.708.358,00	1.669.878,00	1.669.878,00

**ALLEGATO A
ALLA LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2004
ART. 2**

TORINO, 14/05/2004
PAGINA 7 DI 23

LEGGI REGIONALI - FONDI REGIONALI		STANZIATO 2004	STANZIATO 2005	STANZIATO 2006
1978 58	TOTALE LEGGE	1.708.358,00	1.669.878,00	1.669.878,00
	31 - BENI CULTURALI	13.630.000,00	7.140.000,00	7.140.000,00
	SPESE CORRENTI			
	D'INVESTIMENTO	20.950.000,00	11.600.000,00	13.000.000,00
	TOTALE DIREZIONE	34.580.000,00	18.740.000,00	20.140.000,00
	32 - ATT. CULTURALI ISTRUZIONE SPETTACOLO	17.950.000,00	600.000,00	600.000,00
	SPESE CORRENTI			
	D'INVESTIMENTO	9.665.828,00	3.065.828,00	0,00
1978 78	TOTALE DIREZIONE	27.615.828,00	3.665.828,00	600.000,00
	TOTALE LEGGE	62.195.828,00	22.405.828,00	20.740.000,00
	31 - BENI CULTURALI	1.250.000,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI			
	D'INVESTIMENTO	1.250.000,00	0,00	0,00
	TOTALE DIREZIONE	1.250.000,00	0,00	0,00
1980 10	TOTALE LEGGE	1.250.000,00	0,00	0,00
	32 - ATT. CULTURALI ISTRUZIONE SPETTACOLO	2.409.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	SPESE CORRENTI			
	D'INVESTIMENTO	2.409.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	TOTALE DIREZIONE	2.409.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
1980 28	TOTALE LEGGE	310.000,00	0,00	0,00
	31 - BENI CULTURALI	310.000,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI			
	D'INVESTIMENTO	310.000,00	0,00	0,00
	TOTALE DIREZIONE	310.000,00	0,00	0,00
1980 57	TOTALE LEGGE	0,00	0,00	0,00
	31 - BENI CULTURALI	0,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI			
	D'INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00	0,00
1980 68	TOTALE LEGGE	0,00	0,00	0,00
	32 - ATT. CULTURALI ISTRUZIONE SPETTACOLO	4.350.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
	SPESE CORRENTI			
	D'INVESTIMENTO	4.350.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
	TOTALE DIREZIONE	4.350.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
1984 16	TOTALE LEGGE	500.000,00	0,00	0,00
	32 - ATT. CULTURALI ISTRUZIONE SPETTACOLO	500.000,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI			
	D'INVESTIMENTO	500.000,00	0,00	0,00
	TOTALE DIREZIONE	500.000,00	0,00	0,00
1984 49	TOTALE LEGGE	700.000,00	0,00	0,00
	31 - BENI CULTURALI	700.000,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI			
	D'INVESTIMENTO	700.000,00	0,00	0,00
	TOTALE DIREZIONE	700.000,00	0,00	0,00
1989 15	TOTALE LEGGE	2.200.000,00	0,00	0,00
	31 - BENI CULTURALI	2.200.000,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI			
	D'INVESTIMENTO	2.200.000,00	0,00	0,00
	TOTALE DIREZIONE	2.200.000,00	0,00	0,00
1990 24	TOTALE LEGGE	250.000,00	0,00	0,00
	31 - BENI CULTURALI	250.000,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI			
	D'INVESTIMENTO	250.000,00	0,00	0,00
	TOTALE DIREZIONE	250.000,00	0,00	0,00
1990 26	TOTALE LEGGE	1.500.000,00	1.291.142,00	1.291.142,00
	32 - ATT. CULTURALI ISTRUZIONE SPETTACOLO	1.750.000,00	1.291.142,00	1.291.142,00
	SPESE CORRENTI			
	D'INVESTIMENTO	1.750.000,00	1.291.142,00	1.291.142,00
	TOTALE DIREZIONE	1.750.000,00	1.291.142,00	1.291.142,00
1991 49	TOTALE LEGGE	1.690.000,00	0,00	0,00
	32 - ATT. CULTURALI ISTRUZIONE SPETTACOLO	1.690.000,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI			
	D'INVESTIMENTO	1.690.000,00	0,00	0,00
	TOTALE DIREZIONE	1.690.000,00	0,00	0,00
1992 48	TOTALE LEGGE	600.000,00	0,00	0,00
	31 - BENI CULTURALI	600.000,00	0,00	0,00
	SPESE CORRENTI			
	D'INVESTIMENTO	600.000,00	0,00	0,00
	TOTALE DIREZIONE	600.000,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	31 - BENI CULTURALI	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	SPESE CORRENTI			
	D'INVESTIMENTO	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	TOTALE DIREZIONE	150.000,00	150.000,00	150.000,00

**ALLEGATO A
ALLA LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2004
ART. 2**

TORINO, 14/05/2004
PAGINA 8DI 23

LEGGI REGIONALI - FONDI REGIONALI		STANZIATO 2004		STANZIATO 2005		STANZIATO 2006	
1995 34	31 - BENI CULTURALI	SPESE D'INVESTIMENTO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	TOTALE DIREZIONE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995 35	31 - BENI CULTURALI	SPESE D'INVESTIMENTO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	TOTALE DIREZIONE	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1997 16	31 - BENI CULTURALI	SPESE D'INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32 - ATT. CULTURALI ISTRUZIONE SPETTACOLO	SPESE D'INVESTIMENTO	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	TOTALE DIREZIONE	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
1998 26	32 - ATT. CULTURALI ISTRUZIONE SPETTACOLO	SPESE CORRENTI	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	TOTALE DIREZIONE	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999 29	31 - BENI CULTURALI	SPESE CORRENTI	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	TOTALE LEGGE	SPESE D'INVESTIMENTO	11.800.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	TOTALE LEGGE	TOTALE DIREZIONE	12.050.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
1999 32	31 - BENI CULTURALI	SPESE D'INVESTIMENTO	2.826.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	TOTALE DIREZIONE	2.826.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000 38	32 - ATT. CULTURALI ISTRUZIONE SPETTACOLO	SPESE CORRENTI	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	TOTALE DIREZIONE	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003 2	31 - BENI CULTURALI	SPESE CORRENTI	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	TOTALE LEGGE	TOTALE DIREZIONE	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
2003 17	32 - ATT. CULTURALI ISTRUZIONE SPETTACOLO	SPESE CORRENTI	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	TOTALE DIREZIONE	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SETTORE			97.889.186,00	34.416.848,00	34.416.848,00	31.251.020,00	31.251.020,00
1973 3	30 - POLITICHE SOCIALI	SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1984 18	30 - POLITICHE SOCIALI	SPESE D'INVESTIMENTO	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	TOTALE DIREZIONE	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1987 1	S1 - GABINETTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA	SPESE CORRENTI	1.749.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	SPESE D'INVESTIMENTO	10.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	TOTALE DIREZIONE	1.759.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSISTENZA SOCIALE E RELATIVE STRUTTURE

**ALLEGATO A
ALLA LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2004
ART. 2**

TORINO, 14/05/2004
PAGINA 9 DI 23

LEGGI REGIONALI - FONDI REGIONALI		STANZIATO 2004	STANZIATO 2005	STANZIATO 2006
1987 39	TOTALE LEGGE	1.759.976,00	0,00	0,00
	22 - TUTELA AMBIENTALE GESTIONE RIFIUTI			
1987 41	TOTALE LEGGE	568.103,00	568.103,00	568.103,00
	30 - POLITICHE SOCIALI	568.103,00	568.103,00	568.103,00
1989 64	TOTALE LEGGE	250.000,00	0,00	0,00
	30 - POLITICHE SOCIALI	250.000,00	0,00	0,00
1990 22	TOTALE LEGGE	568.103,00	0,00	0,00
	30 - POLITICHE SOCIALI	568.103,00	0,00	0,00
1990 37	TOTALE LEGGE	16.230.924,33	8.000.000,00	0,00
	30 - POLITICHE SOCIALI	16.230.924,33	8.000.000,00	0,00
1992 41	TOTALE LEGGE	258.228,00	0,00	0,00
	S1 - CABINETTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA	258.228,00	0,00	0,00
1993 26	TOTALE LEGGE	50.000,00	0,00	0,00
	30 - POLITICHE SOCIALI	50.000,00	0,00	0,00
1994 18	TOTALE LEGGE	500.000,00	0,00	0,00
	30 - POLITICHE SOCIALI	500.000,00	0,00	0,00
1996 45	TOTALE LEGGE	0,00	0,00	0,00
	30 - POLITICHE SOCIALI	0,00	0,00	0,00
1997 43	TOTALE LEGGE	60.351.404,00	52.656.134,00	52.656.134,00
	30 - POLITICHE SOCIALI	60.351.404,00	52.656.134,00	52.656.134,00
2001 30	TOTALE LEGGE	6.158.726,52	2.250.000,00	0,00
	30 - POLITICHE SOCIALI	6.158.726,52	2.250.000,00	0,00
2002 26	TOTALE LEGGE	1.391.142,25	0,00	0,00
	30 - POLITICHE SOCIALI	1.391.142,25	0,00	0,00
2004 1	TOTALE LEGGE	787.777,54	0,00	0,00
	30 - POLITICHE SOCIALI	787.777,54	0,00	0,00
2004 1	TOTALE LEGGE	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
	30 - POLITICHE SOCIALI	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
2004 1	TOTALE LEGGE	1.201.888,77	0,00	0,00
	30 - POLITICHE SOCIALI	1.201.888,77	0,00	0,00
STANZIAMENTO TOTALE		13.134.040,65	0,00	0,00

**ALLEGATO A
 ALLA LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2004
 ART. 2**

TORINO, 14/05/2004
 PAGINA 10 DI 23

LEGGE REGIONALI - FONDI REGIONALI		TOTALE LEGGE	TOTALE DIREZIONE	STANZIATO 2004	STANZIATO 2005	STANZIATO 2006
DIFESA DELLA SALUTE E RELATIVE STRUTTURE	TOTALE SETTORE			14.335.929,42	0,00	0,00
	1984 30	28 - PROGRAMMAZIONE SANITARIA	SPESE CORRENTI	14.335.929,42	0,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE		110.710.314,15	70.974.237,00	53.224.237,00
	1989 34	TOTALE LEGGE		110.000,00	103.291,00	103.291,00
		28 - PROGRAMMAZIONE SANITARIA	SPESE CORRENTI	110.000,00	103.291,00	103.291,00
		TOTALE DIREZIONE		0,00	0,00	0,00
	1995 60	TOTALE LEGGE		0,00	0,00	0,00
		28 - PROGRAMMAZIONE SANITARIA	SPESE CORRENTI	50.000.000,00	45.448.207,00	45.448.207,00
		TOTALE DIREZIONE		50.000.000,00	45.448.207,00	45.448.207,00
	1995 75	TOTALE LEGGE		50.000.000,00	45.448.207,00	45.448.207,00
		27 - SANITA' PUBBLICA	SPESE D'INVESTIMENTO	3.655.000,00	0,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE		3.655.000,00	0,00	0,00
	1995 97	TOTALE LEGGE		3.655.000,00	0,00	0,00
		28 - PROGRAMMAZIONE SANITARIA	SPESE D'INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE		0,00	0,00	0,00
	1996 40	TOTALE LEGGE		0,00	0,00	0,00
		28 - PROGRAMMAZIONE SANITARIA	SPESE D'INVESTIMENTO	46.540.000,00	30.000.000,00	147.645.690,00
		TOTALE DIREZIONE		46.540.000,00	30.000.000,00	147.645.690,00
	1996 73	TOTALE LEGGE		46.540.000,00	30.000.000,00	147.645.690,00
	28 - PROGRAMMAZIONE SANITARIA	SPESE D'INVESTIMENTO		1.032.914,00	1.032.914,00	1.032.914,00
		TOTALE DIREZIONE		1.032.914,00	1.032.914,00	1.032.914,00
	30 - POLITICHE SOCIALI	SPESE D'INVESTIMENTO		4.476.308,50	6.713.940,00	6.713.940,00
		TOTALE DIREZIONE		4.476.308,50	6.713.940,00	6.713.940,00
	TOTALE LEGGE			5.509.222,50	7.746.854,00	7.746.854,00
	27 - SANITA' PUBBLICA	SPESE D'INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE		0,00	0,00	0,00
	29 - CONTROLLO DELLE ATTIVITA' SANITARIE	SPESE D'INVESTIMENTO		2.000.000,00	0,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE		2.000.000,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE			2.000.000,00	0,00	0,00
	28 - PROGRAMMAZIONE SANITARIA	SPESE D'INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE		0,00	0,00	0,00
	28 - PROGRAMMAZIONE SANITARIA	SPESE CORRENTI		2.832.284,00	2.943.804,00	2.943.804,00
		TOTALE DIREZIONE		2.832.284,00	2.943.804,00	2.943.804,00
	TOTALE LEGGE			2.832.284,00	2.943.804,00	2.943.804,00
	28 - PROGRAMMAZIONE SANITARIA	SPESE CORRENTI		1.807.599,00	1.807.599,00	1.807.599,00
		TOTALE DIREZIONE		1.807.599,00	1.807.599,00	1.807.599,00
	TOTALE LEGGE			1.807.599,00	1.807.599,00	1.807.599,00
2002 25	29 - CONTROLLO DELLE ATTIVITA' SANITARIE	SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE		0,00	0,00	0,00

**ALLEGATO A
ALLA LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2004
ART. 2**

TORINO, 14/05/2004
PAGINA 11 DI 23

LEGGI REGIONALI - FONDI REGIONALI		STANZIATO 2004	STANZIATO 2005	STANZIATO 2006
SPORT E TEMPO LIBERO	TOTALE LEGGE	0,00	0,00	0,00
	2003 2			
	28 - PROGRAMMAZIONE SANITARIA	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00
	TOTALE DIREZIONE	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00
	TOTALE LEGGE	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00
	2003 11			
	27 - SANITA' PUBBLICA	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	0,00	0,00	0,00
	2004 7			
	28 - PROGRAMMAZIONE SANITARIA	100.000,00	0,00	0,00
	TOTALE DIREZIONE	100.000,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	100.000,00	0,00	0,00
SPORT E TEMPO LIBERO	TOTALE SETTORE	125.054.105,50	100.549.755,00	205.695.445,00
	1996 93			
	21 - TURISMO SPORT PARCHI	4.000.000,00	0,00	0,00
	SPESA CORRENTI			
	SPESA D'INVESTIMENTO	5.250.000,00	0,00	0,00
	TOTALE DIREZIONE	9.250.000,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	9.250.000,00	0,00	0,00
	1996 38			
	21 - TURISMO SPORT PARCHI	258.228,45	0,00	0,00
	SPESA CORRENTI			
	SPESA D'INVESTIMENTO	258.228,45	0,00	0,00
	TOTALE DIREZIONE	258.228,45	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	258.228,45	0,00	0,00
SPORT E TEMPO LIBERO	1997 16			
	21 - TURISMO SPORT PARCHI	0,00	0,00	0,00
	SPESA CORRENTI			
	SPESA D'INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	0,00	0,00	0,00
	2002 32			
	21 - TURISMO SPORT PARCHI	500.000,00	0,00	0,00
	SPESA CORRENTI			
	SPESA D'INVESTIMENTO	500.000,00	0,00	0,00
	TOTALE DIREZIONE	500.000,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	500.000,00	0,00	0,00
SPORT E TEMPO LIBERO	2003 36			
	21 - TURISMO SPORT PARCHI	1.000.000,00	0,00	0,00
	SPESA CORRENTI			
	SPESA D'INVESTIMENTO	1.000.000,00	0,00	0,00
	TOTALE DIREZIONE	1.000.000,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	1.000.000,00	0,00	0,00
	TOTALE SETTORE	300.000,00	0,00	0,00
	11 - PROGRAMMAZIONE SANITARIA	500.000,00	0,00	0,00
	SPESA CORRENTI			
	SPESA D'INVESTIMENTO	500.000,00	0,00	0,00
	TOTALE DIREZIONE	500.000,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	500.000,00	0,00	0,00
AGRICOLTURA E ZOOTECNIA	TOTALE SETTORE	11.008.228,45	0,00	0,00
	1978 63			
	11 - PROGRAMMAZ. VALORIZ. AGRICOLTURA	608.848,00	0,00	0,00
	SPESA CORRENTI			
	SPESA D'INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DIREZIONE	608.848,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	608.848,00	0,00	0,00
	12 - SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA	7.910.494,00	51.646,00	51.646,00
	SPESA CORRENTI			
	SPESA D'INVESTIMENTO	7.910.494,00	51.646,00	51.646,00
	TOTALE DIREZIONE	7.910.494,00	51.646,00	51.646,00
	TOTALE LEGGE	7.910.494,00	51.646,00	51.646,00
AGRICOLTURA E ZOOTECNIA	13 - TERRITORIO RURALE	282.500,00	0,00	0,00
	SPESA CORRENTI			
	SPESA D'INVESTIMENTO	282.500,00	0,00	0,00
	TOTALE DIREZIONE	282.500,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	282.500,00	0,00	0,00
	14 - ECONOMIA MONTANA E FORESTE	8.192.994,00	51.646,00	51.646,00
	SPESA CORRENTI			
	SPESA D'INVESTIMENTO	8.192.994,00	51.646,00	51.646,00
	TOTALE DIREZIONE	8.192.994,00	51.646,00	51.646,00
	TOTALE LEGGE	8.192.994,00	51.646,00	51.646,00
	TOTALE SETTORE	14.109.875,04	51.646,00	51.646,00

ALLEGATO A
ALLA LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2004
ART. 2

TORINO, 14/05/2004
 PAGINA 12 DI 23

LEGGI REGIONALI - FONDI REGIONALI		STANZIATO 2004		STANZIATO 2005	STANZIATO 2006
1980 27	12 - SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA	SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00	0,00
1980 37	11 - PROGRAMMAZ. VALORIZ. AGRICOLTURA	SPESE CORRENTI	1.000.000,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	TOTALE DIREZIONE	1.000.000,00	0,00	0,00
1980 39	12 - SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA	SPESE CORRENTI	1.000.000,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	TOTALE DIREZIONE	591.152,00	263.393,00	263.393,00
1983 38	12 - SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA	SPESE D'INVESTIMENTO	591.152,00	263.393,00	263.393,00
	TOTALE LEGGE	TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00	0,00
1984 43	11 - PROGRAMMAZ. VALORIZ. AGRICOLTURA	SPESE D'INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00	0,00
1985 63	12 - SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA	SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00	0,00
1985 95	11 - PROGRAMMAZ. VALORIZ. AGRICOLTURA	SPESE CORRENTI	250.000,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	SPESE D'INVESTIMENTO	1.537.500,00	0,00	0,00
1986 87	12 - SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA	SPESE CORRENTI	1.787.500,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00	0,00
1988 20	13 - TERRITORIO RURALE	SPESE CORRENTI	1.787.500,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00	0,00
1989 13	12 - SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA	SPESE CORRENTI	165.000,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	SPESE D'INVESTIMENTO	258.228,00	0,00	0,00
1989 20	11 - PROGRAMMAZ. VALORIZ. AGRICOLTURA	TOTALE DIREZIONE	423.228,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	SPESE CORRENTI	423.228,00	0,00	0,00
1989 21	13 - TERRITORIO RURALE	TOTALE DIREZIONE	450.000,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	SPESE CORRENTI	450.000,00	0,00	0,00
1999 31	11 - PROGRAMMAZ. VALORIZ. AGRICOLTURA	SPESE CORRENTI	755.000,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	SPESE D'INVESTIMENTO	1.550.000,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	TOTALE DIREZIONE	2.305.000,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	SPESE CORRENTI	860.000,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	SPESE D'INVESTIMENTO	19.812.410,66	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	TOTALE DIREZIONE	20.672.410,66	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	SPESE D'INVESTIMENTO	20.672.410,66	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	SPESE D'INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00

**ALLEGATO A
ALLA LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2004
ART. 2**

TORINO, 14/05/2004
PAGINA 13 DI 23

LEGGI REGIONALI - FONDI REGIONALI		TOTALE DIREZIONE	STANZIATO 2004	STANZIATO 2005	STANZIATO 2006
	TOTALE LEGGE		0,00	0,00	0,00
	13 - TERRITORIO RURALE	SPESE CORRENTI		0,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE	850.000,00	516.457,00	516.457,00
	TOTALE LEGGE		850.000,00	516.457,00	516.457,00
2001 23	12 - SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA	SPESE CORRENTI	4.648.112,00	0,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE	4.648.112,00	0,00	0,00
2002 29	TOTALE LEGGE		4.648.112,00	0,00	0,00
	11 - PROGRAMMAZ. VALORIZ. AGRICOLTURA	SPESE CORRENTI	600.000,00	0,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE	600.000,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE		600.000,00	0,00	0,00
2003 12	13 - TERRITORIO RURALE	SPESE D'INVESTIMENTO	3.000.000,00	0,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE	3.000.000,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE		3.000.000,00	0,00	0,00
	11 - PROGRAMMAZ. VALORIZ. AGRICOLTURA	SPESE CORRENTI	800.000,00	0,00	0,00
2003 26		TOTALE DIREZIONE	800.000,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE		800.000,00	0,00	0,00
TOTALE SETTORE			51.237.277,70	831.496,00	831.496,00
FORESTE	14 - ECONOMIA MONTANA E FORESTE	SPESE CORRENTI	330.851,00	0,00	0,00
		SPESE D'INVESTIMENTO	4.550.000,00	3.615.198,00	3.615.198,00
		TOTALE DIREZIONE	4.880.851,00	3.615.198,00	3.615.198,00
	TOTALE LEGGE		4.880.851,00	3.615.198,00	3.615.198,00
1994 16	14 - ECONOMIA MONTANA E FORESTE	SPESE CORRENTI	1.189.000,00	1.084.559,00	1.084.559,00
		SPESE D'INVESTIMENTO	1.032.914,00	1.032.914,00	1.032.914,00
		TOTALE DIREZIONE	2.221.914,00	2.117.473,00	2.117.473,00
	TOTALE LEGGE		2.221.914,00	2.117.473,00	2.117.473,00
1997 51	14 - ECONOMIA MONTANA E FORESTE	SPESE CORRENTI	300.000,00	600.000,00	600.000,00
		SPESE D'INVESTIMENTO	500.000,00	0,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE	800.000,00	600.000,00	600.000,00
	TOTALE LEGGE		800.000,00	600.000,00	600.000,00
2002 10	14 - ECONOMIA MONTANA E FORESTE	SPESE CORRENTI	403.292,00	464.812,00	464.812,00
		TOTALE DIREZIONE	403.292,00	464.812,00	464.812,00
TOTALE SETTORE			8.306.057,00	6.797.483,00	6.797.483,00
SVILUPPO DELL'ECONOMIA MONTANA	13 - TERRITORIO RURALE	SPESE D'INVESTIMENTO	813.634,30	0,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE	813.634,30	0,00	0,00
	14 - ECONOMIA MONTANA E FORESTE	SPESE CORRENTI	852.154,00	852.154,00	852.154,00
		SPESE D'INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE	852.154,00	852.154,00	852.154,00
	TOTALE LEGGE		1.665.788,30	852.154,00	852.154,00
1999 16	14 - ECONOMIA MONTANA E FORESTE	SPESE CORRENTI	657.450,00	657.450,00	657.450,00
		SPESE D'INVESTIMENTO	23.601.606,00	13.427.879,00	13.427.879,00
		TOTALE DIREZIONE	24.259.056,00	14.085.329,00	14.085.329,00

**ALLEGATO A
ALLA LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2004
ART. 2**

TORINO, 14/05/2004
PAGINA 14DI 23

LEGGI REGIONALI - FONDI REGIONALI		STANZIATO 2004	STANZIATO 2005	STANZIATO 2006
ACQUE MINERALI, TERMALI ED ATTIVITÀ ESTRATTIVE	TOTALE LEGGE	24.259.056,00	14.085.329,00	14.085.329,00
	2000 16			
	14 - ECONOMIA MONTANA E FORESTE			
	SPESE D'INVESTIMENTO	1.549.370,00	0,00	0,00
	TOTALE DIREZIONE	1.549.370,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	1.549.370,00	0,00	0,00
	TOTALE SETTORE	27.474.214,30	14.937.483,00	14.937.483,00
	1978 69			
	21 - TURISMO SPORT PARCHI			
	SPESE CORRENTI	20.000,00	0,00	0,00
	TOTALE DIREZIONE	20.000,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	20.000,00	0,00	0,00
	1994 42			
	21 - TURISMO SPORT PARCHI			
	SPESE D'INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	0,00	0,00	0,00
	1994 43			
	21 - TURISMO SPORT PARCHI			
	SPESE D'INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SETTORE	20.000,00	0,00	0,00
CACCIA E PESCA	1981 7			
	13 - TERRITORIO RURALE			
	SPESE CORRENTI	516.457,00	516.457,00	516.457,00
	TOTALE DIREZIONE	516.457,00	516.457,00	516.457,00
	TOTALE LEGGE	516.457,00	516.457,00	516.457,00
	1996 70			
	13 - TERRITORIO RURALE			
	SPESE CORRENTI	8.985.765,00	8.624.501,00	8.624.501,00
	TOTALE DIREZIONE	8.985.765,00	8.624.501,00	8.624.501,00
	TOTALE LEGGE	8.985.765,00	8.624.501,00	8.624.501,00
	1997 57			
	13 - TERRITORIO RURALE			
	SPESE CORRENTI	50.000,00	0,00	0,00
	TOTALE DIREZIONE	50.000,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	50.000,00	0,00	0,00
	1999 17			
	13 - TERRITORIO RURALE			
	SPESE CORRENTI	181.000,00	0,00	0,00
	TOTALE DIREZIONE	181.000,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	181.000,00	0,00	0,00
OPERE PUBBLICHE NON CONS. NEGLI ALTRI SETTORI	TOTALE SETTORE	9.733.222,00	9.140.958,00	9.140.958,00
	1975 54			
	23 - DIFESA DEL SUOLO			
	SPESE D'INVESTIMENTO	5.000.000,00	0,00	0,00
	TOTALE DIREZIONE	5.000.000,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	5.000.000,00	0,00	0,00
	1978 38			
	16 - INDUSTRIA			
	SPESE D'INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00	0,00
	25 - OPERE PUBBLICHE			
	SPESE D'INVESTIMENTO	5.979.061,00	7.230.397,00	7.230.397,00
	TOTALE DIREZIONE	5.979.061,00	7.230.397,00	7.230.397,00
	TOTALE LEGGE	5.979.061,00	7.230.397,00	7.230.397,00
	1980 11			
	26 - TRASPORTI			
	SPESE D'INVESTIMENTO	1.900.000,00	0,00	0,00
	TOTALE DIREZIONE	1.900.000,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	1.900.000,00	0,00	0,00
	1984 18			
	25 - OPERE PUBBLICHE			
	SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00
	SPESE D'INVESTIMENTO	6.800.000,00	0,00	0,00
	TOTALE DIREZIONE	6.800.000,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	6.800.000,00	0,00	0,00

**ALLEGATO A
ALLA LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2004
ART. 2**

TORINO, 14/05/2004
PAGINA 15DI 23

LEGGI REGIONALI - FONDI REGIONALI		STANZIATO 2004	STANZIATO 2005	STANZIATO 2006
ACQUED. FOGNATURE ALTRE OPERE IGIENICHE	1996 71	TOTALE LEGGE 25 - OPERE PUBBLICHE SPESE D'INVESTIMENTO TOTALE DIREZIONE	6.800.000,00	0,00
	1997 16	TOTALE LEGGE 25 - OPERE PUBBLICHE SPESE D'INVESTIMENTO TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00
	2003 7	TOTALE LEGGE 25 - OPERE PUBBLICHE SPESE CORRENTI TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00
	TOTALE SETTORE	TOTALE LEGGE	0,00	0,00
	1984 18	24 - PIANIFICAZIONE RISORSE IDRICHE SPESE D'INVESTIMENTO TOTALE DIREZIONE SPESE D'INVESTIMENTO TOTALE DIREZIONE	19.679.061,00	7.230.397,00
	1997 13	TOTALE LEGGE 24 - PIANIFICAZIONE RISORSE IDRICHE SPESE CORRENTI SPESE D'INVESTIMENTO TOTALE DIREZIONE	16.500.000,00	0,00
	1997 16	TOTALE LEGGE 24 - PIANIFICAZIONE RISORSE IDRICHE SPESE CORRENTI SPESE D'INVESTIMENTO TOTALE DIREZIONE	16.500.000,00	0,00
	TOTALE SETTORE	TOTALE LEGGE	2.849.371,00	1.549.371,00
	1978 73	25 - OPERE PUBBLICHE SPESE D'INVESTIMENTO TOTALE DIREZIONE	2.849.371,00	0,00
	1983 4	TOTALE LEGGE 26 - TRASPORTI SPESE D'INVESTIMENTO TOTALE DIREZIONE	19.349.371,00	6.549.371,00
	1984 14	TOTALE LEGGE 25 - OPERE PUBBLICHE SPESE D'INVESTIMENTO TOTALE DIREZIONE	619.748,27	0,00
	1985 32	TOTALE LEGGE 26 - TRASPORTI SPESE CORRENTI TOTALE DIREZIONE	619.748,27	0,00
	1990 33	TOTALE LEGGE 26 - TRASPORTI SPESE CORRENTI SPESE D'INVESTIMENTO TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00
	TOTALE SETTORE	TOTALE LEGGE	1.750.000,00	0,00
	TOTALE SETTORE	TOTALE LEGGE	1.750.000,00	0,00
VIABILITA'	1996 71	TOTALE LEGGE 25 - OPERE PUBBLICHE SPESE D'INVESTIMENTO TOTALE DIREZIONE	7.840.514,00	2.840.514,00
	1997 16	TOTALE LEGGE 25 - OPERE PUBBLICHE SPESE D'INVESTIMENTO TOTALE DIREZIONE	7.840.514,00	2.840.514,00
	2003 7	TOTALE LEGGE 25 - OPERE PUBBLICHE SPESE CORRENTI TOTALE DIREZIONE	7.840.514,00	2.840.514,00
	TOTALE SETTORE	TOTALE LEGGE	0,00	0,00
	1984 18	24 - PIANIFICAZIONE RISORSE IDRICHE SPESE D'INVESTIMENTO TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00
	1997 13	TOTALE LEGGE 24 - PIANIFICAZIONE RISORSE IDRICHE SPESE CORRENTI SPESE D'INVESTIMENTO TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00
	1997 16	TOTALE LEGGE 24 - PIANIFICAZIONE RISORSE IDRICHE SPESE CORRENTI SPESE D'INVESTIMENTO TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00
	TOTALE SETTORE	TOTALE LEGGE	0,00	0,00
	1978 73	25 - OPERE PUBBLICHE SPESE D'INVESTIMENTO TOTALE DIREZIONE	19.969.119,27	6.549.371,00
	1983 4	TOTALE LEGGE 26 - TRASPORTI SPESE D'INVESTIMENTO TOTALE DIREZIONE	7.840.514,00	2.840.514,00
	1984 14	TOTALE LEGGE 25 - OPERE PUBBLICHE SPESE D'INVESTIMENTO TOTALE DIREZIONE	7.840.514,00	2.840.514,00
	1985 32	TOTALE LEGGE 26 - TRASPORTI SPESE CORRENTI TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00
	1990 33	TOTALE LEGGE 26 - TRASPORTI SPESE CORRENTI SPESE D'INVESTIMENTO TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00
	TOTALE SETTORE	TOTALE LEGGE	1.750.000,00	0,00
	TOTALE SETTORE	TOTALE LEGGE	1.750.000,00	0,00

**ALLEGATO A
 ALLA LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2004
 ART. 2**

TORINO, 14/05/2004
 PAGINA 16 DI 23

LEGGI REGIONALI - FONDI REGIONALI		STANZIAMENTO 2004		STANZIAMENTO 2005	STANZIAMENTO 2006
TRASPORTO SU STRADA	2001 19	26 - TRASPORTI	SPESE CORRENTI	0,00	0,00
			SPESE D'INVESTIMENTO	0,00	0,00
			TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00
		TOTALE LEGGE		0,00	0,00
	TOTALE SETTORE			2.840.514,00	2.840.514,00
	1985 26	26 - TRASPORTI	SPESE D'INVESTIMENTO	0,00	0,00
			TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00
		TOTALE LEGGE		0,00	0,00
	1994 43	26 - TRASPORTI	SPESE D'INVESTIMENTO	0,00	0,00
			TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00
		TOTALE LEGGE		0,00	0,00
	1997 16	26 - TRASPORTI	SPESE D'INVESTIMENTO	0,00	0,00
			TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00
		TOTALE LEGGE		0,00	0,00
	1999 31	26 - TRASPORTI	SPESE D'INVESTIMENTO	0,00	0,00
TRASPORTO FERROVIARIO	2000 1	26 - TRASPORTI	SPESE CORRENTI	4.648.112,00	4.648.112,00
			SPESE D'INVESTIMENTO	0,00	0,00
			TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00
		TOTALE LEGGE		0,00	0,00
	2000 3	26 - TRASPORTI	SPESE D'INVESTIMENTO	0,00	0,00
			TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00
		TOTALE LEGGE		0,00	0,00
	TOTALE SETTORE			13.737.754,00	4.648.112,00
	1978 30	26 - TRASPORTI	SPESE CORRENTI	0,00	0,00
			TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00
		TOTALE LEGGE		0,00	0,00
	1978 45	26 - TRASPORTI	SPESE CORRENTI	129.115,00	129.115,00
			TOTALE DIREZIONE	129.115,00	129.115,00
		TOTALE LEGGE		129.115,00	129.115,00
	1996 56	31 - BENI CULTURALI	SPESE D'INVESTIMENTO	0,00	0,00
			TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00
		TOTALE LEGGE		0,00	0,00
	1997 16	26 - TRASPORTI	SPESE D'INVESTIMENTO	0,00	0,00
			TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00
		TOTALE LEGGE		0,00	0,00
	1997 54	26 - TRASPORTI	SPESE CORRENTI	0,00	0,00
			TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00
		TOTALE LEGGE		0,00	0,00
	1998 22	26 - TRASPORTI	SPESE CORRENTI	5.164.569,00	5.164.569,00

**ALLEGATO A
ALLA LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2004
ART. 2**

TORINO, 14/05/2004
PAGINA 17 DI 23

LEGGE REGIONALI - FONDI REGIONALI		TOTALE DIREZIONE	STANZIATO 2004	STANZIATO 2005	STANZIATO 2006
TRASPORTO MARITTIMO, NAVIGAZIONE INTERNA	TOTALE LEGGE		5.164.569,00	5.164.569,00	5.164.569,00
	2000 1	26 - TRASPORTI		5.164.569,00	5.164.569,00
		SPESE CORRENTI	260.100.000,00	249.587.986,54	249.587.986,54
		SPESE D'INVESTIMENTO	7.000.000,00	0,00	0,00
	TOTALE SETTORE	TOTALE DIREZIONE	267.100.000,00	249.587.986,54	249.587.986,54
	1995 28	26 - TRASPORTI	267.100.000,00	249.587.986,54	249.587.986,54
		TOTALE LEGGE	272.443.684,00	254.881.670,54	254.881.670,54
		SPESE CORRENTI	15.000,00	77.469,00	77.469,00
		TOTALE DIREZIONE	15.000,00	77.469,00	77.469,00
	1996 48	26 - TRASPORTI	15.000,00	77.469,00	77.469,00
TRASPORTO AEREO	TOTALE SETTORE	SPESE D'INVESTIMENTO	6.400.000,00	0,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE	6.400.000,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE		6.415.000,00	77.469,00	77.469,00
	2000 2	26 - TRASPORTI	6.373.427,00	0,00	0,00
		SPESE D'INVESTIMENTO	6.373.427,00	0,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE	6.373.427,00	0,00	0,00
	TOTALE SETTORE		6.373.427,00	0,00	0,00
	1994 43	26 - TRASPORTI	0,00	0,00	0,00
		SPESE D'INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00	0,00
ALTRI TRASPORTI	TOTALE SETTORE	SPESE D'INVESTIMENTO	396.000,00	0,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE	396.000,00	0,00	0,00
	1997 15	26 - TRASPORTI	396.000,00	0,00	0,00
		SPESE D'INVESTIMENTO	396.000,00	0,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE	396.000,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE		396.000,00	0,00	0,00
	2000 27	26 - TRASPORTI	396.000,00	0,00	0,00
		SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00
		SPESE D'INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00	0,00
ARTIGIANATO	TOTALE SETTORE		0,00	0,00	0,00
	1985 17	17 - COMMERCIO E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00
		SPESE D'INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE		8.384.600,00	3.661.343,00	3.661.343,00
	1997 21	17 - COMMERCIO E ARTIGIANATO	8.384.600,00	3.661.343,00	3.661.343,00
		SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00
		SPESE D'INVESTIMENTO	24.000.000,00	0,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE	24.000.000,00	0,00	0,00
	TOTALE SETTORE		32.384.600,00	3.661.343,00	3.661.343,00
TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA	1999 24	17 - COMMERCIO E ARTIGIANATO	32.384.600,00	3.661.343,00	3.661.343,00
		SPESE CORRENTI	750.000,00	0,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE	750.000,00	0,00	0,00
	TOTALE SETTORE		750.000,00	0,00	0,00
	1977 6	21 - TURISMO SPORT PARCHI	33.134.600,00	3.661.343,00	3.661.343,00
		SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SETTORE		0,00	0,00	0,00
	1977 6	21 - TURISMO SPORT PARCHI	0,00	0,00	0,00
		SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00	0,00

**ALLEGATO A
 ALLA LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2004
 ART. 2**

TORINO, 14/05/2004
 PAGINA 18DI 23

LEGGI REGIONALI - FONDI REGIONALI				STANZIATO 2004	STANZIATO 2005	STANZIATO 2006
1980 67	TOTALE LEGGE			0,00	0,00	0,00
	14 - ECONOMIA MONTANA E FORESTE			774.665,00	774.665,00	774.665,00
	SPESE CORRENTI					
1984 18						
	TOTALE LEGGE			774.665,00	774.665,00	774.665,00
	21 - TURISMO SPORT PARCHI			774.665,00	774.665,00	774.665,00
1987 1						
	TOTALE LEGGE			0,00	0,00	0,00
	15 - FORMAZIONE PROFESSIONALE LAVORO			0,00	0,00	0,00
1987 12						
	TOTALE LEGGE			580.000,00	580.000,00	580.000,00
	21 - TURISMO SPORT PARCHI			580.000,00	580.000,00	580.000,00
1992 35						
	TOTALE LEGGE			150.000,00	150.000,00	150.000,00
	21 - TURISMO SPORT PARCHI			150.000,00	150.000,00	150.000,00
1994 43						
	TOTALE LEGGE			0,00	0,00	0,00
	21 - TURISMO SPORT PARCHI			0,00	0,00	0,00
1995 38						
	TOTALE LEGGE			0,00	0,00	0,00
	21 - TURISMO SPORT PARCHI			0,00	0,00	0,00
1995 93						
	TOTALE LEGGE			3.550.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00
	21 - TURISMO SPORT PARCHI			3.550.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00
1996 75						
	TOTALE LEGGE			21.105.000,00	21.105.000,00	21.105.000,00
	21 - TURISMO SPORT PARCHI			21.105.000,00	21.105.000,00	21.105.000,00
1997 16						
	TOTALE LEGGE			0,00	0,00	0,00
	21 - TURISMO SPORT PARCHI			0,00	0,00	0,00
1999 18						
	TOTALE LEGGE			90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
	21 - TURISMO SPORT PARCHI			90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
2000 4						
	TOTALE LEGGE			52.000.000,00	52.000.000,00	52.000.000,00
	21 - TURISMO SPORT PARCHI			52.000.000,00	52.000.000,00	52.000.000,00
2000 5						
	TOTALE LEGGE			255.000,00	255.000,00	255.000,00
	21 - TURISMO SPORT PARCHI			255.000,00	255.000,00	255.000,00
TOTALE LEGGE				255.000,00	255.000,00	255.000,00

**ALLEGATO A
ALLA LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2004
ART. 2**

TORINO, 14/05/2004
PAGINA 19 DI 23

LEGGI REGIONALI - FONDI REGIONALI		STANZIATO 2004	STANZIATO 2005	STANZIATO 2006
FIERE, MERCATI E COMMERCIO INTERNO	2000 29	21 - TURISMO SPORT PARCHI	SPESE D'INVESTIMENTO TOTALE DIREZIONE	0,00 0,00
	2000 36	TOTALE LEGGE 21 - TURISMO SPORT PARCHI	SPESE CORRENTI TOTALE DIREZIONE	0,00 0,00
	2002 1	TOTALE LEGGE 21 - TURISMO SPORT PARCHI	SPESE CORRENTI SPESE D'INVESTIMENTO TOTALE DIREZIONE	0,00 0,00 0,00
	2003 2	TOTALE LEGGE 21 - TURISMO SPORT PARCHI	SPESE CORRENTI TOTALE DIREZIONE	0,00 0,00
	TOTALE SETTORE		171.824.665,00	2.774.665,00
	1984 18	17 - COMMERCIO E ARTIGIANATO	SPESE D'INVESTIMENTO TOTALE DIREZIONE	0,00 0,00
	1985 21	TOTALE LEGGE 17 - COMMERCIO E ARTIGIANATO	SPESE CORRENTI TOTALE DIREZIONE	0,00 0,00
	1987 32	TOTALE LEGGE 17 - COMMERCIO E ARTIGIANATO	SPESE CORRENTI TOTALE DIREZIONE	0,00 0,00
	1987 47	TOTALE LEGGE 17 - COMMERCIO E ARTIGIANATO	SPESE CORRENTI TOTALE DIREZIONE	0,00 0,00
	1994 43	TOTALE LEGGE 17 - COMMERCIO E ARTIGIANATO	SPESE D'INVESTIMENTO TOTALE DIREZIONE	0,00 0,00
	1995 57	TOTALE LEGGE 17 - COMMERCIO E ARTIGIANATO	SPESE D'INVESTIMENTO TOTALE DIREZIONE	0,00 0,00
	1997 16	TOTALE LEGGE 17 - COMMERCIO E ARTIGIANATO	SPESE D'INVESTIMENTO TOTALE DIREZIONE	0,00 0,00
	1999 28	TOTALE LEGGE 17 - COMMERCIO E ARTIGIANATO	SPESE CORRENTI SPESE D'INVESTIMENTO TOTALE DIREZIONE	0,00 0,00 0,00
	2002 10	TOTALE LEGGE 11 - PROGRAMMAZ. VALORIZ. AGRICOLTURA 14 - ECONOMIA MONTANA E FORESTE	SPESE CORRENTI TOTALE DIREZIONE SPESE CORRENTI TOTALE DIREZIONE	0,00 0,00 0,00 0,00
			112.588,00	113.621,00
			112.588,00	113.621,00
			113.621,00	113.621,00
			113.621,00	113.621,00
			113.621,00	113.621,00
			113.621,00	113.621,00
			113.621,00	113.621,00

**ALLEGATO A
ALLA LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2004
ART. 2**

TORINO, 14/05/2004
PAGINA 20 DI 23

LEGGE REGIONALI - FONDI REGIONALI		STANZIATO 2004		STANZIATO 2005		STANZIATO 2006	
TOTALE SETTORE		TOTALE LEGGE		TOTALE LEGGE		TOTALE LEGGE	
EDILIZIA ABITATIVA	1994 43	18 - EDILIZIA	SPESE D'INVESTIMENTO TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE LEGGE		0,00	0,00	0,00	0,00
	1995 46	18 - EDILIZIA	SPESE CORRENTI TOTALE DIREZIONE	3.018.000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE LEGGE		3.018.000,00	0,00	0,00	0,00
	1997 16	18 - EDILIZIA	SPESE D'INVESTIMENTO TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISTICA	2000 6	18 - EDILIZIA	SPESE CORRENTI TOTALE DIREZIONE	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE LEGGE		6.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE SETTORE		9.518.000,00	0,00	0,00	0,00
	1977 48	19 - PIANIFICAZIONE GESTIONE URBANISTICA	SPESE CORRENTI TOTALE DIREZIONE	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		TOTALE LEGGE		30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
INDUSTRIA E FONTI DI ENERGIA	1986 24	19 - PIANIFICAZIONE GESTIONE URBANISTICA	SPESE D'INVESTIMENTO TOTALE DIREZIONE	825.000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE LEGGE		825.000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE SETTORE		855.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	1980 9	16 - INDUSTRIA	SPESE D'INVESTIMENTO TOTALE DIREZIONE	14.822.869,00	5.164.569,00	5.164.569,00	5.164.569,00
		TOTALE LEGGE		14.822.869,00	5.164.569,00	5.164.569,00	5.164.569,00
	1991 42	S1 - CABINETTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA	SPESE CORRENTI TOTALE DIREZIONE	258.228,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE LEGGE		258.228,00	0,00	0,00	0,00
	1994 43	16 - INDUSTRIA	SPESE D'INVESTIMENTO TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE LEGGE		0,00	0,00	0,00	0,00
	1997 16	16 - INDUSTRIA	SPESE D'INVESTIMENTO TOTALE DIREZIONE	4.570.643,56	0,00	0,00	0,00
	1997 24	16 - INDUSTRIA	SPESE CORRENTI SPESE D'INVESTIMENTO TOTALE DIREZIONE	4.570.643,56 0,00 15.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		TOTALE LEGGE		15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	2002 23	22 - TUTELA AMBIENTALE GESTIONE RIFIUTI	SPESE CORRENTI SPESE D'INVESTIMENTO TOTALE DIREZIONE	15.000.000,00 50.000,00 4.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		TOTALE LEGGE		4.050.000,00	0,00	0,00	0,00

**ALLEGATO A
ALLA LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2004
ART. 2**

TORINO, 14/05/2004
PAGINA 21 DI 23

LEGGI REGIONALI - FONDI REGIONALI		STANZIATO 2004		STANZIATO 2005		STANZIATO 2006	
2003 2	16 - INDUSTRIA	SPESE CORRENTI		300.000,00	0,00	0,00	
		SPESE D'INVESTIMENTO					
		TOTALE DIREZIONE		35.060.000,00	0,00	0,00	
TOTALE LEGGE				35.360.000,00	0,00	0,00	
TOTALE SETTORE				35.360.000,00	0,00	0,00	
1977 42	21 - TURISMO SPORT PARCHI	SPESE CORRENTI		361.520,00	180.760,00	180.760,00	
		TOTALE DIREZIONE		361.520,00	180.760,00	180.760,00	
1980 69	21 - TURISMO SPORT PARCHI	SPESE D'INVESTIMENTO		361.520,00	180.760,00	180.760,00	
		TOTALE DIREZIONE		361.520,00	180.760,00	180.760,00	
1982 32	22 - TUTELA AMBIENTALE GESTIONE RIFIUTI	SPESE CORRENTI		1.753.800,00	903.800,00	903.800,00	
		SPESE D'INVESTIMENTO					
		TOTALE DIREZIONE		1.500.000,00	0,00	0,00	
1983 22	21 - TURISMO SPORT PARCHI	SPESE CORRENTI		3.253.800,00	903.800,00	903.800,00	
		TOTALE DIREZIONE		3.253.800,00	903.800,00	903.800,00	
1989 18	S1 - GABINETTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA	SPESE CORRENTI		25.823,00	0,00	0,00	
		TOTALE DIREZIONE		25.823,00	0,00	0,00	
1989 36	21 - TURISMO SPORT PARCHI	SPESE CORRENTI		25.823,00	0,00	0,00	
		TOTALE DIREZIONE		450.000,00	516.457,00	516.457,00	
1990 12	21 - TURISMO SPORT PARCHI	SPESE CORRENTI		450.000,00	516.457,00	516.457,00	
		TOTALE DIREZIONE		1.180.000,00	916.000,00	916.000,00	
1990 13	24 - PIANIFICAZIONE RISORSE IDRICHE	SPESE CORRENTI		1.180.000,00	916.000,00	916.000,00	
		TOTALE DIREZIONE		1.180.000,00	916.000,00	916.000,00	
1991 28	22 - TUTELA AMBIENTALE GESTIONE RIFIUTI	SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	
		TOTALE DIREZIONE		0,00	0,00	0,00	
1991 38	21 - TURISMO SPORT PARCHI	SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	
		TOTALE DIREZIONE		0,00	0,00	0,00	
1992 24	22 - TUTELA AMBIENTALE GESTIONE RIFIUTI	SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	
		TOTALE DIREZIONE		0,00	0,00	0,00	
1993 31	21 - TURISMO SPORT PARCHI	SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	
		SPESE D'INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	
		TOTALE DIREZIONE		7.500.000,00	6.972.000,00	6.972.000,00	
1994 5	24 - PIANIFICAZIONE RISORSE IDRICHE	SPESE CORRENTI		9.296.224,00	9.296.224,00	9.296.224,00	
		TOTALE DIREZIONE		16.796.224,00	16.268.224,00	16.268.224,00	
TOTALE LEGGE				16.796.224,00	16.268.224,00	16.268.224,00	

ALLEGATO A
ALLA LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2004
ART. 2

TORINO, 14/05/2004
 PAGINA 22 DI 23

LEGGI REGIONALI - FONDI REGIONALI		STANZIATO 2004		STANZIATO 2005		STANZIATO 2006	
1995 1	21 - TURISMO SPORT PARCHI	SPESE D'INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE LEGGE	TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995 7	21 - TURISMO SPORT PARCHI	SPESE CORRENTI	17.900.000,00	15.494.000,00	15.494.000,00	15.494.000,00	15.494.000,00
	TOTALE LEGGE	TOTALE DIREZIONE	17.900.000,00	15.494.000,00	15.494.000,00	15.494.000,00	15.494.000,00
1995 31	21 - TURISMO SPORT PARCHI	SPESE CORRENTI	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SPESE D'INVESTIMENTO	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995 47	21 - TURISMO SPORT PARCHI	SPESE D'INVESTIMENTO	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995 50	19 - PIANIFICAZIONE GESTIONE URBANISTICA	SPESE CORRENTI	375.000,00	258.229,00	258.229,00	258.229,00	258.229,00
		TOTALE DIREZIONE	375.000,00	258.229,00	258.229,00	258.229,00	258.229,00
1995 59	22 - TUTELA AMBIENTALE GESTIONE RIFIUTI	SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SPESE D'INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995 60	22 - TUTELA AMBIENTALE GESTIONE RIFIUTI	SPESE CORRENTI	4.300.860,00	4.300.860,00	4.300.860,00	4.300.860,00	4.300.860,00
		SPESE D'INVESTIMENTO	2.383.008,00	2.065.828,00	2.065.828,00	2.065.828,00	2.065.828,00
		TOTALE DIREZIONE	6.683.868,00	6.366.688,00	6.366.688,00	6.366.688,00	6.366.688,00
1996 39	22 - TUTELA AMBIENTALE GESTIONE RIFIUTI	SPESE CORRENTI	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SPESE D'INVESTIMENTO	1.362.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE	1.512.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1997 16	21 - TURISMO SPORT PARCHI	SPESE D'INVESTIMENTO	754.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE	754.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1998 40	22 - TUTELA AMBIENTALE GESTIONE RIFIUTI	SPESE CORRENTI	223.291,00	103.291,00	103.291,00	103.291,00	103.291,00
		TOTALE DIREZIONE	223.291,00	103.291,00	103.291,00	103.291,00	103.291,00
2000 42	22 - TUTELA AMBIENTALE GESTIONE RIFIUTI	SPESE CORRENTI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SPESE D'INVESTIMENTO	4.566.457,00	516.457,00	516.457,00	516.457,00	516.457,00
		TOTALE DIREZIONE	4.606.457,00	516.457,00	516.457,00	516.457,00	516.457,00
2000 43	22 - TUTELA AMBIENTALE GESTIONE RIFIUTI	SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SPESE D'INVESTIMENTO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ALLEGATO A
 ALLA LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2004
 ART. 2**

TORINO, 14/05/2004
 PAGINA 23 DI 23

LEGGE REGIONALI - FONDI REGIONALI				STANZIATO 2004	STANZIATO 2005	STANZIATO 2006
2000 44	TOTALE LEGGE			400.000,00	0,00	0,00
	22 - TUTELA AMBIENTALE GESTIONE RIFIUTI	SPESE CORRENTI				
		TOTALE DIREZIONE		350.000,00	0,00	0,00
2000 52	TOTALE LEGGE			350.000,00	0,00	0,00
	22 - TUTELA AMBIENTALE GESTIONE RIFIUTI	SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00
		SPESE D'INVESTIMENTO		252.228,00	0,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE		252.228,00	0,00	0,00
2001 11	TOTALE LEGGE			252.228,00	0,00	0,00
	12 - SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA	SPESE CORRENTI		3.098.741,00	0,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE		3.098.741,00	0,00	0,00
	22 - TUTELA AMBIENTALE GESTIONE RIFIUTI	SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00
		SPESE D'INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE		0,00	0,00	0,00
2002 24	TOTALE LEGGE			3.098.741,00	0,00	0,00
	22 - TUTELA AMBIENTALE GESTIONE RIFIUTI	SPESE CORRENTI		2.045.791,00	480.305,00	480.305,00
		SPESE D'INVESTIMENTO		2.952.932,00	1.549.372,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE		4.998.723,00	2.029.677,00	480.305,00
2002 28	TOTALE LEGGE			4.998.723,00	2.029.677,00	480.305,00
	22 - TUTELA AMBIENTALE GESTIONE RIFIUTI	SPESE CORRENTI		8.437.919,63	0,00	0,00
		SPESE D'INVESTIMENTO		2.031.828,66	0,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE		10.469.748,29	0,00	0,00
	TOTALE SETTORE			80.621.525,29	43.553.583,00	42.004.211,00
1998 34	S1 - CABINETTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA	SPESE CORRENTI		63.814.374,94	63.814.374,94	63.814.374,94
		TOTALE DIREZIONE		63.814.374,94	63.814.374,94	63.814.374,94
2000 44	TOTALE LEGGE			63.814.374,94	63.814.374,94	63.814.374,94
	16 - INDUSTRIA	SPESE CORRENTI		320.000,00	0,00	0,00
		TOTALE DIREZIONE		320.000,00	0,00	0,00
	TOTALE SETTORE			64.134.374,94	63.814.374,94	63.814.374,94
TOTALE USCITE				1.678.910.436,45	909.611.947,90	976.626.026,90

ALLEGATO B**AL DDL N. 604
“LEGGE FINANZIARIA PER L’ANNO 2004”****– ART. 3 -**

ELENCO DELLE SOCIETA’ IN CUI E’ AUTORIZZATA LA
RICAPITALIZZAZIONE NELL’ANNO 2004

SOCIETA’	IMPORTO
CONSEPI S.P.A.	Euro 585.900,00
SITO S.P.A.	Euro 600.000,00
CITTA’ STUDI S.P.A.	Euro 3.000.000,00

Legge regionale 14 maggio 2004, n. 10.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2004-2006.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Stato di previsione dell'entrata)

1. Il totale generale delle entrate di cui all'allegato A e' approvato in euro 15.123.107.166,12 in termini di competenza e in euro 18.889.532.227,40 in termini di cassa.

2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi istituiti dalla Regione, ed il versamento alla cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti nell'anno finanziario 2004.

Art. 2.

(Stato di previsione della spesa)

1. Il totale generale delle spese di cui all'allegato A e' approvato in euro 15.123.107.166,12 in termini di competenza ed in euro 18.889.532.227,40 in termini di cassa.

2. E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2004.

3. E' autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'anno 2004.

Art. 3.

(Quadro generale riassuntivo)

1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 2004 con i prospetti di cui all'articolo 17 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) (Allegato A).

Art. 4.

(Bilancio pluriennale)

1. E' approvato il bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2004-2006, allegato alla presente legge (Allegato B).

Art. 5.

(Autorizzazione a contrarre mutui a ripiano del disavanzo)

1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese, di cui si autorizza l'impegno, ed il totale delle entrate, che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio finanziario 2004, e' autorizzata, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della l.r. 7/2001, la contrazione di mutui per un importo di euro 1.096.052.540,65.

2. Le spese, al cui finanziamento e' possibile provvedere mediante l'assunzione dei mutui a pareggio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004, sono esclusivamente quelle relative a spese di investimento.

3. I mutui sono stipulati ad un tasso massimo del 5 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di 30 anni.

4. La Giunta regionale e' autorizzata a provvedere alla stipulazione dei mutui predetti nei limiti, alle condizioni e con le modalita' previste ai commi 1, 2 e 3.

5. Agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui suindicati, previsti in euro 71.300.000,00 per l'anno finanziario 2004 e per ciascuno degli anni finanziari successivi, si provvede con le somme che sono state iscritte nell'ambito delle disponibilita' delle Unita' previsionali di base (UPB) 09021 (Bilanci e finanze - ragioneria - Titolo I - spese correnti) e UPB 09023 (Bilanci e finanze - ragioneria - Titolo III - spese per rimborso di mutui e prestiti) del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006.

Art. 6.

(Spese obbligatorie e d'ordine)

1. Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 della l.r. 7/2001, quelle descritte nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione della spesa.

Art. 7.

(Garanzie prestate dalla Regione)

1. E' approvato, ai sensi dell'articolo 10, comma 13, della l.r. 7/2001, il prospetto delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti, di cui all'elenco n. 2 allegato allo stato di previsione della spesa.

Art. 8.

(Fondi speciali)

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 22 della l.r. 7/2001, e' autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2004:

a) del fondo denominato: "Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali", individuato nell'UPB 09011 (Bilanci e finanze - bilanci - Titolo I - spese correnti);

b) del fondo denominato: "Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo", individuato nella UPB 09012 (Bilanci e finanze - bilanci - Titolo II - spese di investimento).

Art. 9.

(Accordi di programma e cofinanziamenti programmi comunitari)

1. E' approvato il fondo di cui alla UPB 08032 (Programmazione e statistica - valutazione progetti proposte atti programmazione negoziata - Titolo II - spese di investimento) per la partecipazione finanziaria ad accordi di programma.

2. E' approvato il fondo di cui alla UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo II - spese di investimento) per il cofinanziamento dei programmi comunitari.

3. E' autorizzato con provvedimento amministrativo il prelievo dai fondi di cui ai commi 1 e 2 delle somme occorrenti per istituire appositi capitoli di spesa relativi al finanziamento dei singoli accordi e al cofinanziamento dei singoli programmi comunitari.

Art. 10.

(Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)

1. Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui all'articolo 20 della l.r. 7/2001, destinato a far fronte al maggior fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio finanziario 2004, sui singoli capitoli di spesa, e' determinato in euro 278.573.088,17 ed e' iscritto nella UPB 09011 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo I - spese correnti).

Art. 11.

(Fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati)

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2004 e' iscritto nella UPB 09011 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo I - spese correnti) il fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati pari ad euro 340.223.747,59 in termini di competenza e di euro 238.650.659,42 in termini di cassa.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2005 e' iscritto nella UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo II - spese di investimento) il fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali pari ad euro 794.296.651,55 in termini di competenza.

3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2006 e' iscritto nella UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo II - spese di investimento) il fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali pari ad euro 700.000.000,00 in termini di competenza.

4. Dal fondo di riserva di cui ai commi 1, 2, 3, in attuazione al disposto dell'articolo 24 della l.r. 7/2001, sono prelevate, con provvedimento amministrativo, le somme occorrenti ad integrare gli stanziamenti o ad istituire appositi capitoli per consentire la reiscrizione delle economie o delle somme non

piu' conservabili nel conto dei residui passivi relative a previsioni di spesa derivanti da assegnazioni statali e comunitarie a destinazione vincolata.

Art. 12.

(Utilizzo dell'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2003)

1. L'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2003, determinato in euro 582.901.183,04 ed applicato al bilancio di previsione per l'anno 2004, e' utilizzato per la copertura del fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati iscritto nella UPB 09011 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo I - spese correnti) per l'importo di euro 340.223.747,59 mentre la differenza e' utilizzata a copertura di spese regionali.

Art. 13.

(Variazioni compensative)

1. Per l'anno finanziario 2004 sono consentite variazioni fra loro compensative, mediante atto amministrativo, tra le Unità previsionali di base quando:

- a) siano da compensare, per i relativi pagamenti, le quote interesse e le quote in capitale delle rate di ammortamento dei mutui;
- b) occorra, per una migliore definizione delle UPB, spostare i capitoli tra le diverse UPB.

Art. 14.

(Variazione ai capitoli di spesa delle partite di giro)

1. La Giunta regionale e' autorizzata ad apportare con proprio provvedimento, le variazioni ai capitoli di spesa, delle partite di giro in relazione agli accertamenti sui corrispondenti capitoli di entrata ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.

Art. 15.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge e' dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 14 maggio 2004

Enzo Ghigo

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 605.

- Presentato dalla Giunta regionale in data 4 dicembre 2003.
- Assegnato alla I Commissione in sede referente e alle II, III, IV, V, VI, VII e VIII Commissioni in sede consultiva in data 5 dicembre 2003.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato dalla commissione referente il 23 aprile 2004 con relazione di Pier Luigi Gallarini.
- Approvato in Aula il 7 maggio 2004 con 29 voti favorevoli, 13 voti contrari.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 17 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 17. (Quadro generale riassuntivo e prospetti allegati)

1. Il quadro generale riassuntivo del bilancio riporta, distintamente per titoli e per funzioni obiettivo, rispettivamente, i totali delle entrate e delle spese.
2. Al quadro generale e' allegato un prospetto che mette a raffronto le entrate, distinte per unita' previsionali di base, derivanti da assegnazioni dell'Unione Europea e dello Stato, con l'indicazione della rispettiva destinazione specifica risultante dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione o di riparto, e le spese, distinte anch'esse in unita' previsionali di base, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette; il totale degli stanziamenti di competenza relativi a tali spese non puo' essere inferiore, in ciascun bilancio, al totale delle rispettive entrate di competenza, salvo quanto disposto dall'articolo 53, commi 4 e 5."

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 10, comma 3, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è il seguente:

"Art. 10. (Bilancio annuale di previsione)

3. Ai fini dell'equilibrio del bilancio annuale di previsione, il totale dei pagamenti autorizzati non puo' essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa. Il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno puo' essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui ed altre forme di indebitamento autorizzato con la legge di approvazione del bilancio e nei limiti compatibili con il quadro economico-finanziario risultante dal documento di programmazione economico-finanziaria e dal bilancio pluriennale e comunque nei limiti previsti dall'articolo 23 del d.lgs. 76/2000."

Nota all'articolo 7

- Il testo del comma 13 dell'articolo 10 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è il seguente:

"Art. 10. (Bilancio annuale di previsione)

13. In allegato al bilancio di previsione sono elencate le garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti."

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 22 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è il seguente:

"Art. 22. (Fondi speciali)

1. Nel bilancio annuale sono iscritti uno o piu' fondi speciali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio.
2. I fondi speciali sono utilizzabili esclusivamente ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle autorizzazioni di spesa delle unita' previsionali di base esistenti o di nuove unita' dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.
3. I fondi speciali sono tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni ordinarie della Regione ovvero di spese per nuovi programmi di sviluppo, nonché a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale.
4. Le quote dei fondi speciali non utilizzate al termine dell'esercizio nel modo indicato al comma 2 costituiscono economie di spesa.
5. Per ogni fondo speciale e' allegato al bilancio un elenco che indica i provvedimenti legislativi e le conseguenti spese cui si prevede di far fronte con il fondo medesimo."

Nota all'articolo 10

- Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è il seguente:

"Art. 20. (Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)

1. Nel bilancio annuale e' iscritto, tra le previsioni di cassa, un fondo di riserva dal quale sono prelevate le somme necessarie per i pagamenti da eseguire, nel corso dell'esercizio finanziario, in eccedenza agli stanziamenti previsti. L'ammontare del fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa e' determinato, annualmente, con la legge di approvazione del bilancio in misura non superiore a un dodicesimo dell'ammontare complessivo dei pagamenti autorizzati dalla legge medesima e dai provvedimenti di variazione del bilancio.
2. I prelievi e le destinazioni dei medesimi a integrazione delle dotazioni delle unita' previsionali di base della spesa sono disposti con deliberazione della Giunta. La Giunta puo' delegare all'Assessore competente in materia di bilancio l'adozione dei provvedimenti previsti nel presente comma."

Nota all'articolo 11

- Il testo dell'articolo 24 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è il seguente:

"Art. 24. (Variazioni al bilancio)

1. La legge di approvazione del bilancio regionale autorizza le variazioni che possono essere apportate al bilancio mediante provvedimenti amministrativi.
2. Mediante provvedimenti amministrativi della Giunta sono istituite nuove unita' previsionali di base di entrata per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione Europea, nonche' per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legge.
3. La Giunta puo' effettuare, con provvedimento amministrativo, variazioni compensative tra capitoli della stessa unita' previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualita' ed a pagamento differito e per quelle direttamente regolate dalla legge.
4. La legge di bilancio o le rispettive variazioni possono autorizzare la Giunta ad effettuare variazioni compensative all'interno della medesima classificazione economica, tra unita' previsionali di base strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto. Con le stesse modalita', al fine di assicurare la necessaria flessibilita' nella gestione delle disponibilita' di bilancio, la Giunta puo' essere autorizzata ad effettuare variazioni compensative anche tra unita' previsionali di base diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.
5. Ogni altra variazione al bilancio e' disposta o autorizzata con legge regionale, salvo quanto previsto dagli articoli 18, 19, 20, 21 e 22.
6. Le variazioni al bilancio devono essere approvate entro il 30 novembre dell'anno cui il bilancio si riferisce.
7. La Giunta puo' disporre variazioni compensative, nell'ambito della stessa o di diverse unita' previsionali di base di conto capitale, anche tra stanziamenti autorizzati da leggi diverse, a condizione che si tratti di leggi che finanziano o rifinanziano interventi relativi alla stessa funzione obiettivo, ai sensi dell'articolo 15, comma 1. Il relativo provvedimento e' comunicato al Consiglio."

Nota all'articolo 15

- Il testo dell'articolo 45 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente:

"Art. 45. (Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali)

(Omissis)

Il Presidente della Regione promulga la legge regionale entro dieci giorni...nelle forme previste dalle leggi dello Stato.

Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte". La legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine maggiore.

Una legge dichiarata urgente dal Consiglio regionale può ... essere promulgata ed entrare in vigore prima della scadenza dei termini di cui sopra.

(Omissis)."

Allegato A. (BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2004 DELLA REGIONE PIEMONTE - ART. 1).

Allegato B. (BILANCIO PLURIENNALE PER GLI ANNI FINANZIARI 2004-2006 - ART. 4).

Legge regionale pubblicata sul 2° Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 19 del 18 maggio 2004 (ndr)

I documenti contabili allegati alla presente Legge Regionale sono pubblicati sul Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 23 del 10 giugno 2004 (ndr)

Legge regionale 18 maggio 2004, n. 11.

Misure straordinarie per i presidi ospedalieri della Commissione Istituti Ospitalieri Valdesi (CIOV).

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalita')

1. La Regione Piemonte, considerato l'alto valore sociale dell'attività svolta, garantisce il mantenimento dei livelli di prestazione erogati dai presidi ospedalieri della Commissione Istituti Ospitalieri Valdesi, (CIOV), e ne promuove, mediante la loro acquisizione, l'integrazione nel sistema delle aziende sanitarie regionali con le modalità di cui all'articolo 2.

Art. 2.

(Modalità attuative)

1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, e per le finalità di cui all'articolo 3, la Giunta regionale è autorizzata ad acquisire dalla CIOV la proprietà dei complessi immobiliari costituiti dai presidi ospedalieri di Pomaretto e Torre Pellice e dall'Ospedale evangelico valdese di Torino, unitamente a tutti i beni mobili, le immobilizzazioni immateriali e le scorte che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano destinate, sulla base delle scritture inventariali, all'esercizio delle attività dei medesimi presidi, per destinarle al patrimonio delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti. È esclusa l'acquisizione dei beni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono già stati dalla CIOV affidati in uso gratuito alla Azienda sanitaria locale n. 10 di Pinerolo e di quelli che, dopo l'affidamento in uso gratuito all'azienda medesima, sono già stati da questa restituiti.

2. Le funzioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di ricovero ospedaliero, già attribuite ai presidi della CIOV ai sensi della legge regionale 12 dicembre 1997, n. 61 (Norme per la programmazione sanitaria e per il Piano sanitario regionale per il triennio 1997-1999), sono riassegnate alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, nel termine di cui all'articolo 4 comma 2.

3. Le assegnazioni di fondi in conto capitale relative alla seconda fase del programma pluriennale di edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988), anche se non ancora utilizzate per i pagamenti, conservano la loro destinazione originaria e, con deliberazione di Giunta regionale, sono attribuite alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti alle quali, ai sensi dell'articolo 3, sono trasferiti i presidi ospedalieri cui gli interventi si riferiscano. Le aziende sanitarie locali provvedono al completamento degli interventi apportando gli aggiornamenti e le modificazioni ritenute necessarie.

Art. 3.

(Presidi ospedalieri della CIOV)

1. Le attività aziendali della CIOV ed i beni immobili, i beni mobili, le immobilizzazioni immateriali e le scorte che dalle scritture inventariali risultano destinati all'esercizio delle attività medesime nei presidi ospedalieri di Torre Pellice, Pomaretto e Torino, sono acquisiti dall'amministrazione regionale e sono trasferiti al patrimonio delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti che, in coerenza con le indicazioni di programmazione regionale, tenuto conto delle previsioni di cui all'articolo 5, provvedono all'integrazione delle funzioni svolte dai presidi all'interno della propria organizzazione attraverso le necessarie variazioni ai propri atti di organizzazione assunti a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche.

2. Il rapporto di lavoro del personale dipendente in servizio presso i presidi di cui al comma 1 prosegue, senza soluzioni di continuità, con le aziende sanitarie locali territorialmente competenti. Con provvedimento di Giunta regionale, sulla base della ricognizione di cui all'articolo 4, è disposta, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro, l'assegnazione definitiva del personale all'azienda di destinazione. Sono fatti salvi gli atti di trasferimento di personale già efficaci alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'acquisizione da parte della Giunta regionale dei complessi immobiliari ospedalieri di Pomaretto e Torre Pellice e dell'Ospedale evangelico valdese di Torino e' disposta previa stima del loro valore sulla base di una perizia tecnica giurata asseverata.

4. L'acquisizione dei beni mobili, delle immobilizzazioni immateriali e delle scorte, valutati al valore netto attestato dai documenti contabili, e' disposta sulla base della ricognizione di cui all'articolo 4.

5. I provvedimenti della Giunta regionale di trasferimento dei beni di cui al comma 1 costituiscono titolo per la trascrizione nei pubblici registri ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del d. lgs. 502/1992 e successive modifiche. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino alla data di trasferimento definitivo della proprieta', i beni di cui al presente comma restano attribuiti alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti che, sulla base di specifico accordo con la CIOV, ne assumono la diretta gestione ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

6. Gli stanziamenti regionali destinati all'acquisizione dei beni, così come valutati ai sensi dei commi 3 e 4, confluiscono nella dotazione finanziaria per la gestione liquidatoria di cui all'articolo 6.

7. I debiti ed i crediti della CIOV, quali risultano dalle scritture contabili e sino alla data di acquisizione definitiva della proprieta' da parte della Regione Piemonte dei complessi immobiliari e degli altri beni indicati nel presente articolo, esclusi i debiti di natura fiscale e previdenziale giuridicamente non trasferibili a terzi ed i crediti e debiti che, alla medesima data, sono oggetto di contestazione in sede giudiziale, sono trasferiti in capo alla Regione Piemonte che provvede alla relativa gestione liquidatoria con le modalità di cui all'articolo 6, sollevando la CIOV e gli altri coobbligati, anche in qualità di garanti, da eventuali richieste di pagamento rivolte nei loro confronti da creditori.

8. Non formano oggetto di cessione alla Regione Piemonte, ai sensi del comma 7, i debiti di natura fiscale e previdenziale non trasferibili a terzi, che sono stimati in euro 10.000.000,00 salvo quanto disposto dall'articolo 6, comma 2.

Art. 4.

(Ricognizione straordinaria)

1. Per le finalità di cui all'articolo 3, il legale rappresentante della CIOV, in contraddittorio con il commissario preposto alla gestione liquidatoria di cui all'articolo 6, provvede:

a) alla ricognizione delle dotazioni organiche del personale, individuato nominativamente, per posizione e struttura organizzativa,

b) alla individuazione dei beni immobili oggetto di trasferimento;

c) alla ricognizione dei beni mobili, suddivisi per sede o presidio di assegnazione con precisazione dei titoli di provenienza e del valore, delle immobilizzazioni immateriali e delle scorte;

d) alla adozione di ogni altro atto o adempimento richiesto dalla Giunta regionale e propedeutico al puntuale avvio delle attività presso le aziende medesime.

2. Dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende sanitarie locali territorialmente competenti, nelle more dei provvedimenti di assegnazione definitiva del personale e di definitivo trasferimento della proprietà dei beni di cui all'articolo 3, assumono a proprio carico ogni onere di gestione. L'azienda sanitaria locale territorialmente competente subentra in tutti i contratti in corso presso il presidio ospedaliero evangelico valdese di Torino, ivi compresi i contratti di lavoro autonomo e di prestazione d'opera professionale. Sono fatti salvi i trasferimenti di gestione già efficaci alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

(Disposizioni straordinarie)

1. Nell'ambito dell'organizzazione delle aziende sanitarie locali, e' riconosciuta la specificita' dei presidi ospedalieri di Torre Pellice, Pomaretto e Torino e ne e' salvaguardata l'identita' valdese con le modalità stabilite da un apposito protocollo, definito, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tra la Regione Piemonte e la Tavola valdese. Per le medesime finalità, nello sviluppo della gestione sperimentale delle attività di cui al comma 2, e' promosso il pieno coinvolgimento di un ente ecclesiastico valdese indicato dalla Tavola valdese, degli enti locali e delle aziende sanitarie regionali metropolitane.

2. Fatti salvi i principi di cui al comma 1, sino alla completa ridefinizione, da parte dell'azienda sanitaria regionale territorialmente competente, dell'organizzazione del presidio ospedaliero evangelico valdese di Torino, e' autorizzata la prosecuzione delle forme di gestione sperimentale delle attività in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche a salvaguardia dei percorsi diagnostico

terapeutici. La successiva prosecuzione di forme sperimentali di gestione delle attività sanitarie è subordinata al procedimento autorizzativo di cui all'articolo 9-bis del d.lgs. 502/1992 e successive modifiche.

Art. 6.

(Gestione liquidatoria)

1. Per la definizione di tutti i rapporti attivi e passivi, di carattere contrattuale, finanziario e patrimoniale relativi ai periodi antecedenti la data di definitivo trasferimento dei beni e del personale alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, con esclusione dei debiti di natura fiscale e previdenziale non trasferibili a terzi di cui all'articolo 3, comma 7, la Giunta Regionale, nei termini di cui all'articolo 4, comma 2, nomina un commissario preposto alla gestione liquidatoria e determina le modalità per l'esercizio della funzione

2. Nel caso i debiti giuridicamente non trasferibili a terzi, di cui all'articolo 3, comma 8, eccedano il contributo di cui all'articolo 8, comma 2, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta e a seguito di motivata e conforme richiesta della CIOV, potrà autorizzare l'erogazione di ulteriori contributi straordinari a favore della commissione medesima.

3. Nel caso in cui l'esposizione debitoria cagioni spese eccedenti l'ammontare complessivamente determinato nella disposizione finanziaria di cui all'articolo 8, comma 3, il Consiglio regionale, sulla base della relazione di cui all'articolo 7, comma 3, lettera d), valuta la necessità di mettere a disposizione ulteriori fondi per il completamento della gestione liquidatoria e, nel caso, ne autorizza l'erogazione.

Art. 7.

(Clausola valutativa)

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che espliciti il livello delle prestazioni sanitarie erogate dai presidi ospedalieri oggetto di trasferimento attraverso i seguenti parametri:

a) numero delle prestazioni sanitarie, suddivise per specialità, erogate in regime ambulatoriale, di day hospital e di ricovero ordinario;

b) riconversioni organizzative adottate e valutazione dei nuovi servizi.

2. Gli elementi di analisi di cui al comma 1 sono valutati in comparazione ai parametri considerati in sede di assegnazione del budget a favore della CIOV per l'anno 2003.

3. Entro il termine di cui al comma 1 la Giunta regionale presenta una relazione che rendiconta:

a) i risultati di gestione, in termini cronologici e quantitativi, del contributo straordinario erogato alla CIOV a copertura dei debiti di cui all'articolo 3, comma 8;

b) lo stato di attuazione delle procedure di acquisizione del patrimonio mobiliare ed immobiliare;

c) il numero di dipendenti, suddivisi per ruolo e qualifica professionale, trasferiti negli organici delle aziende sanitarie locali di riferimento ed incidenza percentuale degli stessi sulle piante organiche di ciascuna azienda;

d) i risultati della gestione liquidatoria di cui all'articolo 6.

4. La rendicontazione della gestione liquidatoria di cui al comma 3, lettera d), avviene con periodicità annuale.

Art. 8.

(Disposizione finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge e' stimata una spesa complessiva di euro 40.000.000,00.

2. La Regione Piemonte, entro la data di acquisizione dei beni di cui all'articolo 3, eroga alla CIOV un contributo straordinario, a fronte di oneri finanziari pregressi, di euro 10.000.000,00. Il contributo grava sul bilancio regionale dell'anno 2004, nell'UPB 28051.

3. Gli oneri per l'acquisizione dei beni di cui all'articolo 3, stimati in non più di euro 20.000.000,00, gravano sui bilanci regionali, nell'UPB 9012, rispettivamente per euro 10.000.000,00 nel 2004 e per euro 10.000.000,00 nel 2005 e sono destinati alla gestione liquidatoria di cui all'articolo 6. Per la gestione medesima è stanziata l'ulteriore somma di euro 10.000.000,00 che grava sui bilanci regionali, nell'UPB 28051, rispettivamente per euro 5.000.000,00 nel 2004 e per euro 5.000.000,00 nel 2005.

Art. 9.

(Urgenza)

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45, comma 6, dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 18 maggio 2004.

Enzo Ghigo

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 575.

- Presentato dalla Giunta regionale l'8 ottobre 2003.
- Assegnato alla I Commissione in sede referente il 10 ottobre 2003.
- Riassegnato per l'esame in sede congiunta alla I e alla IV Commissione il 13 ottobre 2003.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato in sede congiunta dalle Commissioni I e IV il 23 dicembre 2003 con relazione di Emilio Bolla.
- Rinvio alle Commissioni I e IV, ex articolo 81 del Regolamento consiliare, il 4 febbraio 2004.
- Testo licenziato in sede congiunta dalle Commissioni I e IV il 25 febbraio 2004 con relazione di Emilio Bolla e con relazione di minoranza di Carmelo Palma.
- Approvato in aula il 7 maggio 2004, con emendamenti sul testo, con 36 voti favorevoli, 2 voti contrari.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 2

- La legge regionale 12 dicembre 1997, n. 61 è pubblicata sul BUR del 31 dicembre 1997, supplemento al n. 52.
- Il testo vigente dell'articolo 20 della l. 67/1988 è il seguente:

“Art. 20.

1. È autorizzata l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di lire 34.000 miliardi. Al finanziamento degli interventi si provvede mediante operazioni di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95 per cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità.

(omissis)

4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano predispongono, entro quattro mesi dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 3, il programma degli interventi di cui chiedono il finanziamento con la specificazione dei progetti da realizzare. Sulla base dei programmi regionali o provinciali, il Ministro della sanità predispone il programma nazionale che viene sottoposto all'approvazione del CIPE.

5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2, il CIPE determina le quote di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono contrarre nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il programma nazionale di cui al comma medesimo. Per il triennio 1988-1990 il limite massimo complessivo dei mutui resta determinato in lire 10.000 miliardi, in ragione di lire 3.000 miliardi per l'anno 1988 e lire 3.500 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. Le stesse regioni e province autonome di Trento e di Bolzano presentano in successione temporale i progetti suscettibili di immediata realizzazione.”.

Note all'articolo 3

- Il testo vigente dell'articolo 3 del d.lgs. 502/1992 è il seguente :

“Art.3. (Organizzazione delle unità sanitarie locali)

1. Le regioni, attraverso le unità sanitarie locali, assicurano i livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, avvalendosi anche delle aziende di cui all'articolo 4.

1-bis. In funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali.

L'atto aziendale individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica."

(omissis).

- Il testo vigente dell'articolo 5 del d.lgs. 502/1992 è il seguente :

"Art.5. (Patrimonio e contabilità)

1. Nel rispetto della normativa regionale vigente, il patrimonio delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere è costituito da tutti i beni mobili e immobili ad esse appartenenti, ivi compresi quelli da trasferire o trasferiti loro dallo Stato o da altri enti pubblici, in virtù di leggi o di provvedimenti amministrativi, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità.

2. Le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere hanno disponibilità del patrimonio secondo il regime della proprietà privata, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 830, secondo comma, del codice civile. Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili sono assoggettati a previa autorizzazione della regione. I beni mobili e immobili che le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico utilizzano per il perseguimento dei loro fini istituzionali costituiscono patrimonio indisponibile degli stessi, soggetti alla disciplina dell'articolo 828, secondo comma, del codice civile.

3. Le leggi e i provvedimenti di cui al comma 1 costituiscono titolo per la trascrizione, la quale è esente da ogni onere relativo a imposte e tasse."

(omissis).

Nota all'articolo 5

- Il testo vigente dell'articolo 9-bis del d.lgs. 502/1992 è il seguente:

"Art.9 bis. (Sperimentazioni gestionali)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, autorizzano programmi di sperimentazione aventi a oggetto nuovi modelli gestionali che prevedano forme di collaborazione tra strutture del Servizio sanitario nazionale e soggetti privati, anche attraverso la costituzione di società miste a capitale pubblico e privato .

2. Il programma di sperimentazione è adottato dalla regione o dalla provincia autonoma interessata, motivando le ragioni di convenienza economica del progetto gestionale, di miglioramento della qualità dell'assistenza e di coerenza con le previsioni del Piano sanitario regionale ed evidenziando altresì gli elementi di garanzia, con particolare riguardo ai seguenti criteri:

a) privilegiare nell'area del settore privato il coinvolgimento delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale individuate dall'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

b) fissare limiti percentuali alla partecipazione di organismi privati in misura non superiore al quarantanove per cento;

c) prevedere forme idonee di limitazione alla facoltà di cessione della propria quota sociale nei confronti dei soggetti privati che partecipano alle sperimentazioni;

d) disciplinare le forme di risoluzione del rapporto contrattuale con privati che partecipano alla sperimentazione in caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali o di accertate esposizioni debitorie nei confronti di terzi;

e) definire partitamente i compiti, le funzioni e i rispettivi obblighi di tutti i soggetti pubblici e privati che partecipano alla sperimentazione gestionale, avendo cura di escludere in particolare il ricorso a forme contrattuali, di appalto o subappalto, nei confronti di terzi estranei alla convenzione di sperimentazione, per la fornitura di opere e servizi direttamente connessi all'assistenza alla persona;

f) individuare forme e modalità di pronta attuazione per la risoluzione della convenzione di sperimentazione e scioglimento degli organi societari in caso di mancato raggiungimento del risultato della avviata sperimentazione .

3. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, verifica annualmente i risultati conseguiti sia sul piano economico sia su quello della qualità dei servizi, ivi comprese le forme di collaborazione in atto con soggetti privati per la gestione di compiti diretti di tutela della salute. Al termine del primo triennio di sperimentazione, sulla base dei risultati conseguiti, il Governo e le regioni adottano i provvedimenti conseguenti.

4. Al di fuori dei programmi di sperimentazione di cui al presente articolo, è fatto divieto alle aziende del Servizio sanitario nazionale di costituire società di capitali aventi per oggetto sociale lo svolgimento di compiti diretti di tutela della salute."

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 20 del 20 maggio 2004 (ndr)

Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12.

Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

CAPO I.

**DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI CONCESSIONI E DI CONSORZI**

Art. 1.

(Modifica della l.r. 20/2002, e disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l'anno 2002), dopo la parola: "idrauliche" sono inserite le seguenti: "nonche' alla determinazione dei relativi canoni".

2. Ai fini della predisposizione del regolamento di cui all'articolo 13, comma 1, lettere b) e c), della l.r. 20/2002, la Giunta regionale, per ciò che concerne il rilascio delle concessioni relative all'utilizzo delle pertinenze idrauliche e la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni stesse, si attiene alle disposizioni e ai criteri di seguito indicati:

a) l'occupazione di aree del demanio idrico, con o senza realizzazione di manufatti, e' soggetta al rilascio di concessione da parte della Regione;

b) per il caso di presentazione di domande concorrenti sul medesimo bene, si procede all'aggiudicazione della concessione a seguito di procedure ad evidenza pubblica;

c) i canoni da applicare alle concessioni sono definiti nella tabella di cui all'Allegato A della presente legge, e sono soggetti a rivalutazione triennale in base alla media del tasso di inflazione programmato relativo al triennio di riferimento, come individuato con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro il 31 dicembre del terzo anno di validita'; la tabella di cui all'Allegato A puo' essere integrata o modificata con provvedimento della Giunta regionale, nel rispetto di criteri di analogia e proporzionalita' con i canoni gia' definiti;

d) a decorrere dal 1° gennaio 2004, sono previste riduzioni ed esenzioni dal canone a favore degli enti pubblici e delle loro associazioni, nonche' per particolari tipologie di concessione, come meglio precisato nella tabella di cui all'Allegato A;

e) la durata della concessione non puo' essere superiore a nove anni e puo' essere estesa fino a diciannove anni nel caso di concessione rilasciata ad enti pubblici, o comunque per l'esercizio di una pubblica funzione, o per garantire un pubblico servizio, ovvero in considerazione di particolari finalita' perseguite dal richiedente e tenuto conto degli oneri di ripristino o di bonifica del bene;

f) il procedimento per il rilascio della concessione e' soggetto al pagamento di spese di istruttoria e sopralluogo, che sono definite diversamente in relazione al tipo di utilizzo richiesto, secondo quanto precisato nella tabella di cui all'Allegato A;

g) a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione, il concessionario e' tenuto alla prestazione di una cauzione infruttifera a favore della Regione, restituibile alla scadenza su richiesta del concessionario; l'entita' della cauzione e' pari a due annualita' del canone, ma puo' essere diversamente determinata in relazione alla durata della concessione o per particolari utilizzi;

h) le province, i comuni e le comunita' montane, nonche' le loro forme associative, non sono tenuti al versamento degli oneri di cui alle lettere f) e g).

3. I canoni come definiti dalla presente legge si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2004:

a) alle occupazioni autorizzate provvisoriamente dagli uffici regionali competenti;

b) alle occupazioni in corso al 31 dicembre 2000 e oggetto di trasferimento alla Regione ai sensi dell'articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (in materia di conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali) e delle relative disposizioni di attuazione, per le quali non risulti formalizzato un provvedimento di concessione.

4. Per le occupazioni di cui al comma 3⁽¹⁾, lettera a), gli uffici regionali competenti provvedono d'ufficio al rilascio delle relative concessioni e procedono alla richiesta del canone dovuto per il 2004 e di un indennizzo per l'occupazione extracontrattuale per gli anni precedenti quantificato secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale n. 31-4182 del 22 ottobre 2001 e successivi provvedimenti attuativi.

5. Per le occupazioni di cui al comma 3, lettera b), per le quali, pur in mancanza di concessione, si riscontra la presenza di una regolare autorizzazione idraulica ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e sono stati sempre regolarmente effettuati i versamenti richiesti dallo Stato o dalla Regione, gli uffici regionali competenti provvedono a richiedere agli utilizzatori la presentazione dell'istanza di concessione in sanatoria.

Art. 2.

(Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di aree o beni appartenenti al demanio della navigazione interna)

1. Ai fini della predisposizione del regolamento di cui all'articolo 13, comma 1, lettere b) e c) della l.r. 20/2002, con riferimento all'utilizzo delle spiagge lacuali appartenenti al demanio della navigazione interna, la Giunta regionale si attiene alle seguenti disposizioni e criteri:

a) l'occupazione di aree o beni appartenenti al demanio della navigazione interna, con o senza realizzazione di manufatti, è soggetto al rilascio di concessione da parte dei competenti uffici della Regione e dei Comuni territorialmente interessati, anche in forma associata, ai sensi degli articoli 96 e 98 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del decreto legislativo 112/1998) come inseriti dall'articolo 9 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5.

2. Nel caso di presentazione di domande concorrenti sulla medesima area o bene, i competenti uffici regionali o comunali procedono all'aggiudicazione della concessione a seguito di procedure ad evidenza pubblica.

3. Possono essere previste riduzioni ed esenzioni dal canone a favore dei soggetti pubblici e privati nonché per particolari tipologie di concessione.

4. Le concessioni, di norma, sono rilasciate:

a) per un periodo inferiore a tre anni, quelle finalizzate ad occupazioni contingenti di sole aree e beni, dovute a esigenze temporanee, quali giostre, attrazioni e strutture per fiere, sagre o festività o brevi periodi, estrazioni materiali in alveo;

b) per un periodo di tre anni, rinnovabile sino ad un massimo complessivo di nove, quelle finalizzate a interventi ed usi che comportano alterazione permanente dei luoghi, che sono facilmente eliminabili e che interessano aree o spazi ridotti;

c) per un periodo di trenta anni, rinnovabile sino ad un massimo complessivo di quindici, nel caso di attività pubbliche, finanza di progetto o in presenza di attività aziendali o dell'associazionismo turistico, ricreativo e sportivo ovvero quelle relative ad utilizzazioni con interventi di modifica sostanziale nel tempo e nella struttura del bene demaniale considerato, quali opere infrastrutturali, concessioni di aree che per l'ampiezza dell'area o la durata della richiesta alterino l'equilibrio degli usi demaniali della collettività interessata.

5. Il procedimento per il rilascio della concessione è soggetto al versamento di spese di istruttoria.

6. I canoni annui per le concessioni sul demanio della navigazione interna sono determinati, a far data dal 1° gennaio 2001, secondo i seguenti criteri:

a) gli scenari territoriali interessati sono suddivisi, sulla base dell'alta, normale e minore valenza demaniale, in tre categorie denominate A, B e C;

b) nell'ambito di ciascuna delle categorie A, B e C, si applicano canoni diversi a seconda che la concessione sia rilasciata per l'uso di aree scoperte, di impianti di facile rimozione, di impianti di difficile rimozione, in base agli importi previsti dal regolamento di cui al comma 1;

c) i canoni annui relativi alle concessioni di specchi acquei sono determinati in relazione alla loro distanza dalla costa, in base agli importi previsti dal regolamento di cui al comma 1;

d) i canoni annui relativi alle concessioni di boe, pontili fissi e mobili, zattere e galleggianti in genere, sono calcolati in base agli importi previsti dal regolamento di cui al comma 1.

7. I canoni da applicare alle concessioni sono soggetti a rivalutazione triennale in base alla media del tasso di inflazione programmato relativo al triennio di riferimento, come individuato con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro il 31 dicembre del terzo anno di validità.

(1) Correzione approvata con avviso di rettifica pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 43/2004, parte I (Ndr)

8. L'occupazione di aree e beni del demanio della navigazione interna avvenuta in assenza della prescritta concessione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, e qualora ne sussistano le condizioni, ai sensi delle normative vigenti in materia, comporta il pagamento alla Regione, a far data dal 1° gennaio 2001, del canone relativo all'occupazione, nonché gli interessi legali del canone dovuto riferito al periodo compreso tra il 1° gennaio 2001 e la data di definizione della pratica amministrativa. Tali casi vengono sanati con il rilascio, da parte dell'autorità concedente territorialmente interessata, di apposite concessioni in sanatoria, a far data dal 1° gennaio 2001.

9. L'occupazione di aree e beni del demanio della navigazione interna avvenuta in attesa di formale rilascio della concessione da parte dell'organo competente dello Stato, antecedentemente alla data del 1° gennaio 2001 e protratta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2001 e la data di entrata in vigore della presente legge, è considerata come "occupazione anticipata" di aree e beni del demanio della navigazione interna. Tali casi vengono sanati con il rilascio, da parte dell'autorità concedente territorialmente interessata, di apposite concessioni in sanatoria, a far data dal 1° gennaio 2001, ancorché il soggetto interessato fornisca all'autorità stessa la corrispondenza avvenuta con l'organo statale competente concernente l'occupazione di cui trattasi nonché, alla data di entrata in vigore della presente legge abbia versato in tutto o in parte i canoni annuali richiesti dall'organo statale.

10. In fase di prima applicazione della presente legge, a far data dal 1° gennaio 2001 e sino al 31 dicembre 2006, in attesa della classificazione del territorio interessato in base all'alta, normale e minore valenza demaniale, di cui al comma 6, lettera a), tutti gli scenari appartenenti al demanio della navigazione interna piemontese sono classificati d'ufficio, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, nella categoria C, di cui al comma 6.

11. I canoni per le concessioni sul demanio della navigazione interna, di cui alla presente legge, restano in vigore sino al 31 dicembre 2006. Il regime concessorio previsto al comma 4 entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2007.

12. In fase di prima applicazione della presente legge, le concessioni sono rilasciate dalle autorità concedenti territorialmente interessate, in parziale sanatoria, a far data dal 1° gennaio 2001 e con scadenza al 31 dicembre 2006.

CAPO II.

NORME IN MATERIA DI POLITICHE DEL LAVORO

Art. 3.

(Attuazione dell'accordo sancito nella Conferenza Unificata del 10 dicembre 2003)

1. In applicazione dell'accordo sancito nella Conferenza Unificata Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 10 dicembre 2003 e nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro) e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), l'accesso ai livelli retributivo-funzionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo avviene mediante selezione pubblica di verifica della idoneità dei soggetti che abbiano formulato domanda a seguito di avviso pubblico, ovvero che si presentino a selezione presso le sedi e nelle giornate indicate nell'avviso pubblico.

2. Ai fini della scelta è privilegiato il criterio del minor reddito in relazione alla situazione familiare, calcolato secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), quello della condizione di disoccupato di lunga durata, di disoccupato o di occupato e, a parità di condizioni, privilegiando il soggetto più anziano di età.

3. La Giunta regionale disciplina con proprio provvedimento le ulteriori modalità attuative, ivi compresa l'eventuale graduazione del punteggio collegato alla durata dello stato di disoccupazione fino ad un massimo di 24 mesi, informandone la competente Commissione consiliare.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nelle more di un previo pronunciamento della Conferenza Unificata per realizzare la necessaria uniformità su tutto il territorio nazionale, non si applicano alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici nazionali.

Art. 4.

(Disposizioni in merito alla Commissione regionale di concertazione di cui all'articolo 7 della l.r. 41/1998)

1. Nelle more della costituzione della Commissione regionale di concertazione di cui all'articolo 7 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro), la Giunta regionale è autorizzata a surrogare i componenti della Commissione regionale per l'impiego dimissionari, rispettando i criteri di rappresentatività attualmente stabiliti.

Art. 5.

(Modifiche alla l.r. 55/1984)

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 18 ottobre 1984, n. 55 (Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro di enti locali) e' sostituita dalla seguente:

“d) il numero dei disoccupati che si intende utilizzare, comunque non inferiore a 3, le loro caratteristiche e le modalita' per la loro individuazione.”.

2. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 55/1984 e' aggiunta la seguente:

“g bis) il piano di sicurezza a favore dei lavoratori, di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive CE riguardanti il miglioramento della sicurezza della salute dei lavoratori durante il lavoro).”.

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 55/1984 e' inserito il seguente:

“1 bis. Quando il lavoratore e' in infortunio l'Ente gestore corrisponde l'indennita' anche per i giorni di infortunio, ivi compresi quelli festivi, per tutta la durata dell'infortunio e non oltre la durata del cantiere.”.

Art. 6.

(Modifiche alla l.r. 67/1994)

1. Il numero 4) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 dicembre 1994, n. 67 (Interventi per l'inserimento qualificato di giovani disoccupati e di lavoratori in cassa integrazione straordinaria o ex dipendenti da aziende in crisi, in cooperative gia' costituite o di nuova costituzione. Abrogazione della legge regionale 21 giugno 1984, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni) e' sostituito dal seguente:

“4) soggetti che alla data della loro associazione nella cooperativa, si trovino in stato di disoccupazione da almeno sei mesi, ai sensi del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 (Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144) e/o”.

2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 67/1994 è sostituita dalla seguente:

“c) le cooperative che prevedono, nell'arco di validità del progetto di sviluppo di cui all'articolo 3, sia un consistente e qualificato aumento dell'occupazione attraverso l'inserimento nella cooperativa di soggetti con le caratteristiche di cui alle lettere a) e b) sia l'inserimento di persone svantaggiate come definite dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali).”.

3. Il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 67/1994 e' sostituito dal seguente:

“3. Le cooperative in possesso dei requisiti previsti dai commi 1 e 2 devono ispirarsi, per fruire dei benefici previsti dalla presente legge, ai principi di mutualita' di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 ed al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (Riforma organica della disciplina delle societa' di capitali e societa' cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366).”.

Art. 7.

(Modifiche alla l.r. 28/1993)

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 (Misure straordinarie per incentivare l'occupazione mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per l'inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati), come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 22, e' sostituita dalla seguente:

“d) soggetti in stato di disoccupazione da almeno sei mesi ai sensi del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 (Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,

recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144)";

2. Il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 28/1993, come sostituito dall'articolo 2 della l.r. 22/1997, e' così sostituito:

"2. I soggetti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), ed e) devono essere residenti in Piemonte alla data di presentazione della domanda."

Art. 8.

(Fondo di garanzia per l'accesso al credito a favore dell'imprenditoria femminile)

1. La Regione favorisce l'accesso al credito a breve e medio termine da parte delle piccole imprese, ivi comprese quelle individuali, come definite dai regolamenti comunitari, formate da donne, attraverso la concessione di garanzie a favore degli istituti di credito nell'interesse delle imprese che ne facciano richiesta.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, la Regione costituisce un fondo di garanzia e stipula apposita convenzione con la Finpiemonte S.p.A. per stabilire modalita' e procedure per la concessione delle garanzie prevedendo altresì l'incremento annuale della propria quota di partecipazione al fondo.

3. Per gli oneri derivanti dall'intervento di cui al comma 2 si provvede per l'anno 2004 con le risorse dell'Unità previsionale di base (UPB) 15102 (Formazione Professionale Lavoro - Sviluppo dell'imprenditorialità - Titolo II - spese d'investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004 e per gli anni 2005 e 2006 con risorse della stessa UPB del bilancio pluriennale 2004-2006.

CAPO III.

MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI

Art. 9.

(Modifiche alla l.r. 58/1987)

1. L'articolo 17 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 58 (Norme in materia di Polizia locale) e' sostituito dal seguente:

"Art. 17. (Uniformita' delle attrezzature. Divise)

1. La Giunta regionale, sentita la commissione tecnica di cui all'articolo 16, stabilisce per i servizi di Polizia locale degli enti locali della Regione, al fine di assicurarne l'omogenea caratterizzazione e immediata riconoscibilità sul territorio:

a) le caratteristiche delle uniformi e dei relativi simboli distintivi del grado, nel rispetto del divieto di assimilazione a quelli militari;

b) le caratteristiche delle attrezzature e dei mezzi operativi di cui i servizi devono essere dotati;

c) le caratteristiche di placca e tesserino personale di riconoscimento.

2. A far data dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dei singoli provvedimenti di cui all'articolo 17, comma 1, della l.r. 58/1987, come modificato dalla presente legge, sono rispettivamente abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 16 dicembre 1991, n. 57 (Integrazione alla legge regionale 30 novembre 1987, n. 58, concernente 'Norme in materia di Polizia locale):

a) i commi 2 e 4, nonché l'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 4;

b) l'articolo 5;

c) i commi 2, 4 e 5 dell'articolo 6.

3. Gli enti locali danno attuazione a quanto stabilito dalla Giunta regionale nei termini dalla stessa fissati nei singoli provvedimenti di cui all'articolo 17 della l.r. 58/1987, come sostituito dalla presente legge.

4. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 7 e 10 della l.r. 57/1991."

Art. 10.

(Modifiche dell'articolo 13 della l.r. 24/2001)

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali), le parole: "la corresponsione anticipata dell'indennità di fine mandato" sono sostituite dalle parole: "la corresponsione di un acconto sull'indennità di fine mandato".

2. Al comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 24/2001, la parola: "anticipazione" è sostituita dalla parola: "acconto".

3. Al comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 24/2001, la parola: "anticipazione" è sostituita dalla parola: "acconto".

4. Il comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 24/2001 è sostituito dal seguente:

"4. Al termine definitivo del mandato consiliare, dall'ammontare dell'indennità di fine mandato calcolata ai sensi dell'articolo 11 della l.r. 24/2001, come modificato dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 8 agosto 2003, n. 21 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003), viene dedotto quanto già erogato a titolo di acconto."

5. Per i consiglieri in carica nella presente legislatura, oltre al corrispettivo degli acconti di cui al comma 4, è detratta una ulteriore somma pari agli interessi legali conteggiati su ciascun acconto dalla data di corresponsione dello stesso fino alla data di entrata in vigore della l.r. 21/2003.

CAPO IV.

OPERE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLE OLIMPIADI INVERNALI 2006

Art. 11.

(Opere di accompagnamento alle Olimpiadi invernali 2006)

1. In funzione della realizzazione e del completamento di alcune delle infrastrutture turistiche e sportive ricomprese nel Programma previsto dall'articolo 21 della legge 1 agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), la Regione interviene finanziariamente, con le modalità di cui ai commi 2 e 3, in Terme di Acqui S.p.A. e Monterosa 2000 S.p.A. .

2. Relativamente a Terme di Acqui S.p.A. la Regione concorre al reperimento delle risorse finanziarie occorrenti alla società per la riqualificazione e la nuova costruzione di stabilimenti termali e relativo sistema infrastrutturale mediante sottoscrizione, in proporzione alla quota azionaria posseduta ed in adesione all'aumento di capitale deliberato dalla assemblea della società, di un numero di nuove azioni di importo complessivo non superiore a euro 21.000.000,00.

3. Rispetto a Monterosa 2000 S.p.A., la Regione garantisce la provvista finanziaria occorrente per la realizzazione delle opere funzionali al completamento del comprensorio sciistico del versante valsesiano del Monte Rosa, mediante sottoscrizione, per un importo massimo di euro 5.200.000,00, di strumenti di debito o finanziari all'uopo emessi dalla società e caratterizzati dalla possibilità di conversione in quote partecipative.

4. Per le finalità di cui al comma 3 la Giunta regionale si avvale di Finpiemonte S.p.A. cui vengono trasferite le necessarie risorse finanziarie, secondo modalità e schemi negoziali riconducibili a quelli previsti dall'articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 29 (Partecipazione della Regione Piemonte alla Società Monterosa 2000 S.p.A.), che risultino comunque idonei a soddisfare l'esigenza di configurare la corretta esecuzione delle opere quale presupposto della conversione in capitale sociale.

5. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dal presente articolo si fa fronte, sia in termini di competenza che di cassa, mediante l'utilizzo delle somme iscritte, nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004, all'interno dell'UPB 21022 (Turismo sport parchi - Offerta turistica interventi comunitari - Titolo II - spese di investimento).

CAPO V.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 12.

(Contributi straordinari)

1. E' autorizzata l'erogazione di un contributo straordinario di euro 50.000.000,00 a favore dell'Ordine Mauriziano. L'importo e le modalità di erogazione sono definite in base al protocollo d'intesa approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 57-11013 del 17 novembre 2003.

2. E' attribuita a favore del Comune di Torino l'erogazione di un contributo straordinario di euro 12.042.215,00 per l'assistenza residenziale ed anziani non autosufficienti prestata in istituti del Comune di Torino.

3. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2, si provvede con la disponibilità iscritte all'interno dell'UPB 28051 (Programmazione Sanitaria - Gestione e risorse finanziarie - Titolo I - Spese correnti).

Art. 13.

(Provvedimenti in materia di personale di cui alle l.r. 33/1998 e 39/1998 e successive modificazioni)

1. Il personale non di ruolo, in servizio alla data dell'11 maggio 2004 presso i gruppi consiliari, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 11 novembre 1998, n. 33 (Nuovo assetto organizzativo dei gruppi consiliari e modifiche alla normativa sul personale dei gruppi), oppure presso gli uffici di comunicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato) e successive modificazioni, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, è inquadrato, a domanda, e con le modalità indicate nei commi successivi, nei ruoli della Giunta e del Consiglio regionale.

2. L'inquadramento è subordinato al superamento di apposito concorso ed al possesso dei requisiti di legge per l'accesso alle categorie previste dai contratti collettivi nazionali del comparto cui appartiene la Regione, nonché di una anzianità lavorativa di almeno sei mesi maturata con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi sia della l.r. 33/1998 sia della l.r. 39/1998, alla data di scadenza del termine previsto dal bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione.

3. La competente Direzione della Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale definiscono, per i rispettivi ruoli, modalità e contenuti delle prove concorsuali.

4. La dotazione organica del ruolo della Giunta regionale è incrementata di n. 11 posti di categoria D, di n. 9 posti di categoria C, di n. 4 posti di categoria B.

5. La dotazione organica del ruolo del Consiglio regionale è incrementata di n. 21 posti di categoria D, di n. 48 posti di categoria C, di n. 7 posti di categoria B.

6. Agli oneri previsti dal presente articolo in euro 1.500.000,00 si fa fronte con la UPB 09071 (Bilanci e Finanze - Trattamento economico del personale - Titolo I - Spese correnti).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 18 maggio 2004.

Enzo Ghigo

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 627.

- Presentato dalla Giunta regionale il 10 marzo 2004.

- Assegnato alla I Commissione in sede referente il 17 marzo 2004.

- Testo licenziato dalla I Commissione referente il 20 aprile 2004 con relazione di Pier Luigi Gallarini.

- Approvato in Aula l'11 maggio 2004, con emendamenti sul testo, con 26 voti favorevoli, 10 voti contrari e 1 non votante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge Finanziaria per l'anno 2002) come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente :

“Art.13. (Utilizzo dei beni del demanio idrico ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b della l.r. 44/2000)

1. La Giunta regionale e' delegata a disciplinare con proprio regolamento le funzioni attinenti la gestione del demanio idrico, in materia di utilizzo delle pertinenze idrauliche e delle spiagge lacuali, previste dall'articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) ed in attuazione dell'articolo 59, comma 1, lettera b), della l.r. 44/2000, al fine di procedere:

a) alla formazione di un'anagrafe regionale delle utilizzazioni dei beni del demanio idrico con riferimento alle spiagge lacuali ed alle pertinenze idrauliche;

- b) alla definizione dei criteri per la determinazione dei canoni riferiti al demanio lacuale ed alle utilizzazioni delle pertinenze idrauliche nonché alla determinazione dei relativi canoni;
- c) alla definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio delle concessioni del demanio idrico con riferimento alle spiagge lacuali ed alle pertinenze idrauliche."

Nota all'articolo 2

Per l'articolo 13, comma 1, lettere b) e c) della l.r. 20/2002 si veda nota all'articolo 1.

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro) è il seguente :

"Art. 7. (Commissione regionale di concertazione)

1. Presso la Regione è istituita la Commissione regionale di concertazione, quale sede concertativa di progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche regionali del lavoro e della formazione professionale.

2. La Commissione:

- a) formula proposte ed esprime parere obbligatorio in ordine agli atti programmatici di cui agli articoli 3 e 4;
- b) propone l'istituzione di corsi di qualificazione e riqualificazione professionale per i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ovvero nelle liste di mobilità;
- c) assume iniziative per favorire l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h) della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro);
- d) propone interventi volti a favorire l'inserimento nel lavoro di soggetti in condizione di svantaggio personale e sociale;
- e) esamina ed approva i progetti di contratti di formazione-lavoro e di piani di inserimento professionale;
- f) stabilisce i criteri di priorità, verifica ed approva i progetti di pubblica utilità ed i lavori socialmente utili ai sensi del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 (Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 21 giugno 1997, n. 196);
- g) assume iniziative per l'attuazione di programmi di preselezione che favoriscano l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
- h) approva le liste di mobilità e determina le modalità di cancellazione dalle stesse;
- i) esamina i ricorsi presentati avverso le decisioni assunte dalla Commissione istituita ai sensi dell'articolo 6 del d. lgs. 469/1997;
- l) svolge tutti gli altri compiti attribuiti alla soppressa Commissione regionale per l'impiego compatibili con le disposizioni della presente legge.

3. La Commissione è composta da:

- a) il Presidente della Giunta regionale o dall'assessore da lui delegato con funzioni di Presidente;
- b) il Consigliere di parità nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro);
- c) fino a dieci componenti effettivi e fino a dieci supplenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale, purché sia garantita la pariteticità con i componenti di cui alla lettera d);
- d) fino a dieci componenti effettivi e fino a dieci supplenti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, purché sia garantita la pariteticità con i componenti di cui alla lettera c).

4. La Commissione, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, rimane in carica per la durata di tre anni.

5. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza del 50 per cento più uno dei componenti. I supplenti non si computano a tale effetto se sono presenti i relativi componenti effettivi. La Commissione decide a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. Con regolamento interno, la Commissione può articolarsi in sottocommissioni per la trattazione di specifiche tematiche, purché sia garantita la pariteticità dei componenti di cui al comma 3, lettere c) e d).

7. Partecipano alle riunioni della Commissione e delle sottocommissioni, senza diritto di voto, il Responsabile della struttura regionale competente in materia di lavoro e formazione professionale e il Direttore dell'Agenzia Piemonte Lavoro.

8. Un dirigente della struttura regionale competente in materia di lavoro e formazione professionale svolge le funzioni di segretario. Il supporto di segreteria è assicurato dalla stessa struttura regionale.

9. La Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, informata la Commissione consiliare competente per materia, individua le funzioni di carattere amministrativo-gestionale di competenza della Commissione regionale di concertazione che possono essere svolte a livello provinciale e, previo parere della Commissione regionale di concertazione e del Comitato di cui all'articolo 8, le attribuisce alle Province.

10. Le funzioni attribuite alle Province, ai sensi del comma 9, sono esercitate tramite le Commissioni tripartite permanenti istituite ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del d. lgs. 469/1997.

10 bis. Avverso i provvedimenti di cancellazione dalle liste di mobilità adottati dai responsabili dei Centri per l'impiego e' ammesso ricorso gerarchico al responsabile del servizio lavoro delle province."

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 18 ottobre 1984, n. 55 (Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro di Enti locali) come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente :

"Art. 6. (Contenuto del progetto)

1. Il progetto allegato alla domanda di cui al comma 1° del precedente articolo 5 deve contenere:

a) una relazione sintetica sulla situazione del mercato del lavoro dalla quale si evincano la gravita' e le caratteristiche della crisi occupazionale nell'area territoriale di competenza dell'Ente locale proponente;

b) la descrizione analitica delle opere che si intendono attuare, comprensiva degli eventuali elementi tecnico-progettuali;

c) le modalita' organizzative dell'attivita' lavorativa che dovra' svolgersi sotto la guida e il controllo di personale tecnico dell'Ente promotore o comunque di persona incaricata dall'Ente, sulla base di specifiche attitudini professionali;

d) il numero dei disoccupati che si intende utilizzare, comunque non inferiore a 3, le loro caratteristiche e le modalita' per la loro individuazione;

e) la durata del progetto, specificata in mesi e numero complessivo delle giornate lavorative previste;

e-1) la specificazione e la cadenza temporale degli eventuali momenti formativi;

f) gli oneri finanziari distinti: in spese di funzionamento e organizzazione, indennita' ai lavoratori interessati, oneri previdenziali e assicurativi;

g) le fonti di finanziamento previste;

g bis) il piano di sicurezza a favore dei lavoratori, di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive CE riguardanti il miglioramento della sicurezza della salute dei lavoratori durante il lavoro).

2. Qualora le opere che si intendano realizzare comportino, sulla base della normativa vigente, autorizzazioni amministrative o pareri tecnici, l'Ente proponente dovra' dare atto, in sede di domanda, dell'avvenuta acquisizione degli stessi.

3. Le caratteristiche del progetto di intervento devono essere tali da comportare una durata del cantiere non inferiore a mesi due e non superiore a mesi sei; eccezionalmente, qualora particolari caratteristiche delle opere che si intendono realizzare lo richiedano, la durata del progetto puo' essere prorogata, previa domanda, per un massimo di ulteriori mesi sei con le procedure e alle condizioni di cui al successivo articolo 10."

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 18 ottobre 1984, n. 55 (Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro di Enti locali) come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente :

"Art. 8. (Trattamento economico dei lavoratori)

1. Ai lavoratori partecipanti ai cantieri di lavoro gli Enti gestori corrispondono una indennita' giornaliera nella misura stabilita nella delibera del Consiglio Regionale di cui al comma 2° del precedente articolo 4.

1bis. Quando il lavoratore è in infortunio l'Ente gestore corrisponde l'indennita' anche per i giorni di infortunio, ivi compresi quelli festivi, per tutta la durata dell'infortunio e non oltre la durata del cantiere.

2. Per quanto concerne il trattamento previdenziale, assistenziale e assicurativo si applicano le disposizioni della legge 6 agosto 1975, n. 418 e successive modificazioni e integrazioni, restando a carico dell'Ente promotore il relativo onere finanziario da detta legge gia' previsto a carico del disciolto "Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori".

Nota all'articolo 6

Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 21 dicembre 1994, n. 67. (Interventi per l'inserimento qualificato di giovani disoccupati e di lavoratori in cassa integrazione straordinaria o ex dipendenti da aziende in crisi in cooperative gia' costituite o di nuova costituzione - Abrogazione della L.R. 21 giugno 1984, n. 28 e successive modifiche e integrazioni) come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente :

"Art. 2. (Destinatari degli interventi)

1. Possono essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge, secondo le modalita' indicate negli articoli successivi e con esclusione delle cooperative edilizie e di consumo:

a) le cooperative che risultino formate, all'atto della loro costituzione nonche' alla presentazione della domanda, per almeno il 60 per cento dei soci, da:

1) giovani di eta' tra i 18 e i 35 anni all'atto della loro associazione alla cooperativa e/o

2) lavoratori che si trovavano in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria a "zero ore" o in disoccupazione speciale al momento della loro associazione nella cooperativa e/o

3) lavoratori direttamente provenienti da aziende in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali e/o da stabilimenti dismessi e/o

4) soggetti che alla data della loro associazione nella cooperativa, si trovino in stato di disoccupazione da almeno sei mesi, ai sensi del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 (Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144) e/o.

5) emigrati piemontesi così come definiti dall'articolo 2 della legge regionale 9 gennaio 1987, n. 1 e sue successive modificazioni e/o

6) lavoratori e lavoratrici posti in mobilità ai sensi della vigente normativa;

b) le cooperative che risultino formate, all'atto della loro costituzione nonché alla presentazione della domanda, per almeno l'80 per cento dei soci, da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni all'atto della loro associazione nella cooperativa, oppure da donne che siano anche in maggioranza nell'organo dirigente della cooperativa;

c) le cooperative che prevedono, nell'arco di validità del progetto di sviluppo di cui all'articolo 3, sia un consistente e qualificato aumento dell'occupazione attraverso l'inserimento nella cooperativa di soggetti con le caratteristiche di cui alle lettere a) e b) sia l'inserimento di persone svantaggiate come definite dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali).

2. Le composizioni societarie delle cooperative di cui al comma 1, lettere a) e b) dovranno permanere per l'intero periodo di validità del progetto di sviluppo, sostituendo i soci eventualmente dimissionari con altri parimenti in possesso dei requisiti di legge.

3 Le cooperative in possesso dei requisiti previsti dai commi 1 e 2 devono ispirarsi per fruire dei benefici previsti dalla presente legge ai principi di mutualità di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 ed al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366).

4. Per le cooperative ed i lavoratori interessati resta fermo l'obbligo dell'osservanza dell'incompatibilità e delle altre disposizioni derivanti dalla normativa statale in materia di cassa integrazione guadagni, trattamento ordinario e speciale di disoccupazione e collocamento.

5. Le cooperative devono avere sede legale, amministrativa e prevalente attività produttiva nel territorio della Regione Piemonte."

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 (Misure straordinarie per incentivare l'occupazione mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per l'inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente

"Art. 3. (Destinatari degli interventi)

1. Sono ammesse ai benefici del titolo II le imprese individuali, le società di persone e le società di capitali, operanti nei settori produttivi di competenza regionale, nella cui composizione siano presenti soggetti appartenenti ad almeno una delle categorie sottoelencate:

a) giovani di età compresa fra i diciotto ed i trentacinque anni;

b) lavoratori o lavoratrici posti in mobilità ai sensi della vigente normativa;

c) lavoratori o lavoratrici direttamente provenienti da aziende in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali o da stabilimenti dismessi;

d) soggetti in stato di disoccupazione da almeno sei mesi ai sensi del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 (Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144) ;

e) donne;

f) emigrati piemontesi, compresi i lavoratori frontalieri, così come definiti dall'articolo 2 della legge regionale 9 gennaio 1987, n. 1 (Interventi regionali in materia di movimenti migratori), così come modificata dalla legge regionale 20 dicembre 1988, n.45.

2. I soggetti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), ed e) devono essere residenti in Piemonte alla data di presentazione della domanda .

3. Nel caso di società di persone, almeno il 60 per cento dei soci e del capitale deve appartenere ad una o più delle categorie previste dal comma 1, lettere a), b), c), d), e), f).

4. Nel caso di società di capitali, almeno il 60 per cento dei soci deve appartenere ad almeno una delle categorie previste dal comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) ed almeno l'80 per cento del capitale deve essere sottoscritto da soci nelle medesime condizioni.

5. Le imprese devono avere sede legale e amministrativa nella Regione. Analogamente, l'attività oggetto dell'intervento agevolativo deve essere allocata in Piemonte.

6. La composizione delle imprese beneficiarie deve permanere, nei limiti indicati ai commi 3 e 4, nei tre anni successivi alla data di concessione delle agevolazioni previste dalla presente legge. Pertanto, in tale periodo, i soci per i quali vi sia stato scioglimento del rapporto sociale che alteri la composizione sopra riportata, dovranno essere sostituiti con altri parimenti in possesso dei requisiti di legge e l'apporto di capitale dovrà rispettare le percentuali previste. La nuova composizione dovrà essere comunicata entro sessanta giorni alla Regione, in caso di inadempienza i benefici di legge verranno revocati.

7. La Giunta regionale, con atto deliberativo da assumersi entro il 31 ottobre di ogni anno, provvede, anche avvalendosi delle rilevazioni effettuate in ordine alla situazione del mercato del lavoro piemontese, a definire la ripartizione dei fondi previsti per l'assegnazione dei contributi e dei finanziamenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c).".

Note all'articolo 9 ⁽¹⁾

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 16 dicembre 1991, n. 57. (Integrazione alla legge regionale 30 novembre 1987, n. 58, concernente 'Norme in materia di Polizia locale'), è il seguente:

"Art. 4. (Uniforme e segni distintivi)

1. Le attività di Polizia municipale vengono svolte in uniforme.

*2. *L'uniforme degli addetti alla Polizia municipale e' stabilita, dall'Allegato A della presente legge, sia nella dotazione che nel modello e nel colore previsto per ciascuno capo.*

3. Con provvedimento del comandante del corpo o del responsabile del servizio il personale puo' essere dispensato dall'indossare l'uniforme, quando ne ricorrono motivi di impiego tecnico operativi.

*4. *I simboli distintivi del grado, attribuito a ciascun addetto alla Polizia municipale in relazione alle funzioni svolte, sono stabiliti dall'Allegato B della presente legge.*

5. Le singole Amministrazioni stabiliscono le mostrine ed il fregio da apporre al copricapo.

6. Gli appartenenti ai corpi o servizi di Polizia municipale con conoscenza di una o piu' lingue straniere, accertata previa prova orale d'esame da sostenersi dinanzi ad apposita commissione d'esperti, portano sulla manica sinistra il distintivo con i colori del Paese, di cui conoscono la lingua. **Tale distintivo ha le dimensioni di cm. 4 x 1,5.*

7. E' vietato variare la foggia dell'uniforme, nonche' l'uso di elementi ornamentali, in modo da alterare l'assetto formale della stessa.

8. I Comuni possono adottare divise di rappresentanza."

Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 16 dicembre 1991, n. 57. (Integrazione alla legge regionale 30 novembre 1987, n. 58, concernente 'Norme in materia di Polizia locale'), è il seguente:

"*Art. 5. (Mezzi operativi)

1. *Ai mezzi di trasporto in dotazione agli addetti alla Polizia municipale sono applicati i colori, i contrassegni e gli accessori stabiliti nell'Allegato C della presente legge.*

2. *Gli autoveicoli in dotazione alla Polizia municipale sono muniti di sirena e monoblocco contenente altoparlante e dispositivo lampeggiante a luce blu.*

3. *Nel caso di utilizzo di mezzi nautici, essi sono muniti di sistema di allarme, collegamento radio ed attrezzatura atta ad assicurare una efficiente operativita'."*

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 16 dicembre 1991, n. 57. (Integrazione alla legge regionale 30 novembre 1987, n. 58, concernente 'Norme in materia di Polizia locale'), è il seguente:

"Art. 6. (Placca e tesserino di riconoscimento)

1. Gli operatori della Polizia municipale sono dotati di placca e tesserino personale di riconoscimento.

*2. *La placca di riconoscimento, che contiene la denominazione dell'ente di appartenenza ed il numero personale di matricola, ha le dimensioni e la forma stabilita nell'Allegato D della presente legge.*

3. La placca va applicata al petto, all'altezza del taschino sinistro dell'uniforme.

*4. *Il tesserino plastificato di riconoscimento, del formato di cm. 10x6, contiene, oltre alla foto ed ai dati anagrafici, le seguenti indicazioni:*

1) *la qualifica di agente o di ufficiale di Polizia giudiziaria;*

2) *il decreto prefettizio di riconoscimento di qualifica di agente di Pubblica sicurezza;*

3) *il gruppo sanguigno;*

4) *il numero di matricola dell'arma in eventuale dotazione.*

*5. *Le caratteristiche del tesserino di riconoscimento sono quelle stabilite nell'Allegato E della presente legge.*

6. Il tesserino e' portato sempre con se dagli operatori, sia in uniforme che in abito civile.

7. Il documento ha validita' di cinque anni, salvo eventuali motivate limitazioni, ed e' restituito all'Amministrazione comunale di appartenenza all'atto della cessazione dal servizio, per qualsiasi causa."

* *Si evidenzia che tali disposizioni (commi 2 e 4 nonché ultimo periodo comma 6 dell'art. 4, art. 5 e commi 2, 4 e 5 dell'art. 6 della l.r. 57/1991) saranno abrogate, e pertanto disapplicate, a far data dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dei singoli provvedimenti della Giunta regionale, come espressamente previsto dall'art. 9 della l.r. 12/2004.*

Nota all'articolo 10

- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente :

"Art. 13. (Anticipazione dell'indennita' di fine mandato)

(1) Il testo della nota all'articolo 9 è stato corretto con il Comunicato pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 23/2004, parte I (ndr)

1. Il Consigliere regionale, che abbia esercitato il mandato per un periodo di almeno trenta mesi e che per tale periodo abbia versato i contributi obbligatori, di cui all'articolo 2, comma 1, ha facoltà di richiedere la corresponsione di un acconto sull'indennità di fine mandato.
2. La misura dell'acconto non può superare il 75% di quanto il Consigliere avrebbe diritto di ottenere in caso di cessazione del mandato consiliare alla data della richiesta dell'acconto medesimo.
3. L'acconto può essere ottenuto una sola volta per legislatura regionale.
4. Al termine definitivo del mandato consiliare, dall'ammontare dell'indennità di fine mandato calcolata ai sensi dell'articolo 11 della l.r. 24/2001, come modificato dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 8 agosto 2003, n. 21 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003), viene dedotto quanto già erogato a titolo di acconto.

Nota all'articolo 11

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 29 (Partecipazione della Regione Piemonte alla Società Monterosa 2000 S.p.A.) è il seguente :

“Art. 2. (Modalità di partecipazione)

1. Per il conseguimento delle finalità della presente legge la Regione si avvale dell'Istituto finanziario piemontese - Finpiemonte S.p.A. - attuale azionista della Monterosa 2000 S.p.A. A tal fine la Regione mette a disposizione una somma di lire 5 miliardi affinché Finpiemonte S.p.A., anche in tempi diversi, sottoscriva in nome e per conto proprio, nuove azioni emesse dalla Monterosa 2000 S.p.A. che rappresentino, al termine dell'operazione di ricapitalizzazione, non più del 30 per cento del capitale sociale.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad approvare, mediante apposito regolamento negoziale, una disciplina dei rapporti con Finpiemonte S.p.A. che, pur salvaguardando l'esigenza di piena autonomia gestionale della partecipazione, valga a garantire il punto di vista regionale relativamente agli argomenti elencati all'articolo 2365 del codice civile.
3. Nell'ambito del complessivo assetto negoziale di cui al comma 2, la Regione garantisce a Finpiemonte S.p.A. la disponibilità gratuita dei mezzi finanziari occorrenti per l'accrescimento della partecipazione prevedendone, nel contempo, la restituzione allo scioglimento della società; eventuali plusvalenze o minusvalenze patrimoniali, accertate in sede di liquidazione societaria, saranno rispettivamente a beneficio o ad onere del patrimonio regionale.
4. Il sopradDETTO limite del 30 per cento si applica esclusivamente alla partecipazione societaria acquisita con i fondi stanziati dalla presente legge fermo rimanendo che la misura della partecipazione complessiva dovrà trovare concorde definizione.”.

Note all'articolo 13

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 11 novembre 1998, n. 33 (Nuovo assetto organizzativo dei gruppi consiliari e modifiche alla normativa sul personale dei gruppi) è il seguente:

“Art. 2.

1. L'articolo 3 della l.r. 20/1981 è sostituito dal seguente:

“Art. 3

1. Il conferimento di incarico di componente delle segreterie dei gruppi consiliari a dipendenti della Regione, degli enti strumentali e degli enti dipendenti dalla Regione, determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio per tutto il periodo dell'incarico e comporta la conservazione del posto nel ruolo di precedente appartenenza.
2. Fermo restando il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, i gruppi possono avvalersi anche di personale esterno all'amministrazione regionale con contratto di diritto privato a tempo determinato, ivi compreso il contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Il relativo trattamento economico viene stabilito in relazione alle prestazioni richieste.
3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 stipula, su proposta del Presidente del gruppo consiliare, con il Presidente del Consiglio regionale o suo delegato contratti di diritto privato sulla base di schemi approvati dall'Ufficio di Presidenza che tengano conto delle professionalità richieste, dei diversi ambiti di autonomia e responsabilità del personale interessato. E' in ogni caso previsto che il rapporto possa essere risolto in qualsiasi momento, su proposta del Presidente del gruppo consiliare di cui l'interessato fa parte, ed in ogni caso cessa alla scadenza della legislatura regionale o in caso di scioglimento del gruppo consiliare.
4. Il personale di cui al comma 3 dipende funzionalmente dal Presidente del gruppo consiliare.
5. Le risorse finanziarie definite ai sensi dell'articolo 1, comma 4, debbono essere utilizzate, almeno nella misura del cinquanta per cento per il finanziamento dei contratti di cui al comma 3; la restante parte può essere utilizzata per le esigenze di funzionamento dei gruppi consiliari in aggiunta al finanziamento assegnato per il funzionamento dei gruppi stessi.”.

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato) è il seguente:

“Art. 1. (Uffici di comunicazione della Giunta e del Consiglio regionale)

1. Il Presidente, il Vice Presidente, gli Assessori della Giunta regionale, nonché il Presidente e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, si avvalgono, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale), di specifiche unità organizzative denominate uffici di comunicazione, corrispondenti alle preesistenti segreterie particolari di cui all'articolo 9 della legge regionale 8 settembre 1986, n. 42 e successive modificazioni.
2. Agli uffici di comunicazione compete esclusivamente il supporto per l'espletamento dell'attività istituzionale propria dei soggetti e delle strutture politiche individuate al comma precedente.
3. Le risorse finanziarie necessarie all'utilizzo del personale addetto agli uffici di cui ai commi 1 e 2 sono definite dalla Giunta regionale, ove necessario d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con riferimento alle dotazioni organiche determinate dalle normative vigenti per gli uffici medesimi. L'importo è determinato annualmente sulla base del costo effettivo del personale previsto in dotazione organica comprensivo del trattamento stipendiale fondamentale, degli oneri previdenziali, assistenziali a carico dell'ente, delle somme erogate con carattere di continuità e fissità, nonché del trattamento economico accessorio e di fine rapporto, definito al 1° gennaio di ogni anno. L'importo risultante è incrementato di una percentuale corrispondente all'aumento della spesa globale per il personale regionale, ivi compreso quello non contrattualizzato, intercorso tra il gennaio dell'anno precedente e il gennaio dell'anno in corso, nonché del costo corrispondente ad un monte ore straordinarie computato in ragione del limite individuale previsto per l'anno 1998 per il personale dei medesimi uffici della Giunta regionale.
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, il personale addetto agli uffici di comunicazione può essere individuato tra dipendenti regionali, ovvero comandati da altre pubbliche amministrazioni. Con esclusione del personale comandato, per il quale si provvede con la determinazione di autorizzazione al comando stesso, il conferimento dell'incarico di responsabile o di componente dei predetti uffici avviene tramite la stipulazione di appositi contratti a tempo determinato di diritto privato e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo di durata dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza, di previdenza e di anzianità nonché ai fini della conservazione del posto nel ruolo di precedente appartenenza.
5. Fermo restando il limite di spesa di cui al comma 3, gli uffici di comunicazione possono avvalersi, nei limiti massimi del 50 per cento di tale spesa, anche di personale esterno all'Amministrazione regionale con contratto di diritto privato a tempo determinato, ivi compreso il contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Il relativo trattamento economico viene stabilito in relazione alle prestazioni richieste.
6. Sono fatti salvi rispetto al limite di spesa di cui al comma 3 gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'istituto di sostituzione per maternità in applicazione della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri); in tal caso la spesa necessaria per far luogo alla sostituzione viene imputata sui capitoli di spesa riferiti al personale regionale, ferma restando la possibilità di scelta tra la temporanea assegnazione di dipendenti regionali di qualifica funzionale non superiore all'8° ovvero al di fuori dell'amministrazione regionale prevedendo, in tal caso, un compenso equivalente al trattamento economico iniziale del primo livello al quale l'interessato può accedere in relazione al titolo di studio posseduto.
7. Con atto deliberativo della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di rispettiva competenza, sono determinate, su proposta degli amministratori interessati, le modalità ed il numero delle unità di personale da acquisire, il responsabile dell'ufficio di comunicazione e le relative retribuzioni.
8. Il rapporto con i soggetti di cui ai commi 4 e 5 viene costituito con la sottoscrizione del contratto da parte del Presidente della Giunta regionale, del Vice Presidente, dell'Assessore e del Presidente del Consiglio regionale, per gli ambiti di rispettiva competenza. Le direzioni regionali competenti in materia di personale forniscono il supporto tecnico necessario per la stipulazione e la gestione dei singoli contratti. Il rapporto può essere risolto in qualsiasi momento e si risolve di diritto quando cessa dall'ufficio l'amministratore a supporto del quale il personale risulta essere assegnato.

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 20 del 20 maggio 2004 (ndr)

ALLEGATO A**TABELLA "CANONI DI CONCESSIONE PER UTILIZZO DI PERTINENZE IDRAULICHE"
(Art. 1, comma 1, lett. C))**

Servitù (occupazioni, anche in subalveo o in proiezione, di aree demaniali con manufatti e attraversamenti)		CANONE IN EURO
Attraversamenti con linee elettriche aeree senza occupazione di area demaniale con pali (art.7, legge 8/1949 s.m.i.)	tensione fino a 400 V	4,00
	tensione da 400 V sino a 30000 V	61,00
	tensione da 30000 V sino a 150000 V	80,00
	tensione da 150000 V sino a 250000 V	123,00
	tensione superiore a 250000V	185,00
Attraversamenti aerei con linee telefoniche, impianti a fune per il trasporto di persone, linee elettriche con infissione di pali,		160,00
Attraversamenti in subalveo con linee elettriche, telefoniche, acquedotti, fognature, gasdotti,		160,00
Attraversamenti con ponti, passerelle, guadi	Uso agricolo, familiare, residenziale	160,00
	Uso commerciale o industriale	320,00
Copertura dei corsi d'acqua per scopo di viabilità, igiene pubblica, parcheggio, area attrezzata, altri utilizzi	uso pubblico	4,00/mq (minimo 160,00)
	uso privato, residenziale, industriale	Valore di mercato sulla base del valore delle aree limitrofe (minimo 250,00)
	uso agricolo	Valore calcolato in base alle tabelle della Commissione provinciale espropri (minimo 160,00)
Posa di tubazioni per lo scarico di acque	Meteoriche, private o agricole	160,00 (+ 5,00/ml per eventuale occupazione di area demaniale con tubatura)
	industriali, fognarie o provenienti da impianti di depurazione gestiti da privati	500,00 (+ 10,00/ml per eventuale occupazione di area demaniale con tubatura)
	fognarie o provenienti da impianti di depurazione gestiti da enti pubblici	160,00 (+ 5,00/ml per eventuale occupazione di area demaniale con tubatura)
Opere di difesa e di sistemazione idraulica (muri di contenimento, briglie, scogliere,)	realizzate da enti locali o da privati sul confine dell'area demaniale	NESSUN CANONE
	realizzate da privati interamente su area demaniale	160,00

Uso di pertinenze (occupazione di aree pertinenziali al demanio idrico per finalità agricole, produttive, sportive, ricreative)		CANONE IN EURO
Occupazione di pertinenze idrauliche per interventi di ripristino e recupero ambientale (d.lgs. n. 152/1999, art. 41)		NESSUN CANONE
Uso di pertinenze idrauliche o alvei in disuso per uso agricolo		Valutazione secondo legge n. 203/1982 s.m.i.
Occupazione di pertinenze idrauliche o alvei in disuso per usi diversi (area di sfogo, piazzali, deposito, riserve di caccia,)		Stima secondo i valori unitari di cui alla tabella B allegata alla legge n. 326/2003
Appostamenti fissi di caccia, previa autorizzazione della Provincia, con o senza capanno		160,00
Posizionamento di cartelli pubblicitari o simili su pali o pilastrini		250,00

Concessioni brevi (utilizzo temporaneo di aree demaniale per periodi inferiori all'anno)		CANONE IN EURO
- Occupazione per brevi periodi per manifestazioni o per uso turistico, sportivo, ricreativo; - attraversamenti provvisori	Fino a 15 giorni	NESSUN CANONE
	Oltre 15 giorni e fino a 1 anno	160,00
Occupazione temporanea per manutenzione argini con o senza taglio di alberi, limitatamente alle sponde e alle aree di asservimento idraulico	Enti pubblici e privati	Valore delle piante tagliate
Manutenzione ponti, guadi o altre opere già concesse		NESSUN CANONE
Transito arginale		160,00/km o frazioni inferiori
Concessione per taglio piante e sfalcio erba		80,00 + Valore delle piante tagliate
Occupazione temporanea per escursione di indagini, rilievi, campionamenti	Enti pubblici	NESSUN CANONE
	privati	160,00 (per occupazioni superiori ai 15 gg.)

Riduzioni ed esenzioni dal canone:

Per le concessioni rilasciate agli enti locali, alle loro associazioni e consorzi e agli altri enti pubblici, si applica un canone pari al dieci per cento del canone stabilito ai sensi della presente tabella, con un minimo di **80,00 euro**.

Sono escluse dall'applicazione del canone

- le concessioni relative agli attraversamenti carrabili su strade di proprietà della Regione Piemonte, delle province, dei comuni e delle comunità montane;
- le concessioni rilasciate ad enti strumentali della Regione Piemonte

Spese di istruttoria e sopralluogo:

Domande di concessione per servitù e concessione breve:	euro	50,00
Domande di concessione per l'uso di pertinenze:	euro	150,00
Domande di subentro e di rinnovo:	euro	25,00

Per le manutenzioni non sono richieste spese istruttorie.

Nota finale

Per gli usi non espressamente previsti nella presente tabella, il canone è determinato con riferimento a casi analoghi.

Legge regionale 31 maggio 2004, n. 13.

Regolamentazione delle discipline bio-naturali.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalita' ed oggetto)

1. La Regione Piemonte, nell'ottica del pluralismo scientifico e della liberta' di scelta, istituisce il registro per gli operatori delle discipline bio-naturali finalizzate alla conservazione ed al recupero dello stato di benessere del cittadino.

Art. 2.

(Definizione delle discipline bio-naturali)

1. Sono riconosciute quali discipline bio-naturali le pratiche che si prefiggono il compito di promuovere lo stato di benessere ed un miglioramento della qualita' della vita della persona. Il principio guida di tali discipline e' l'armonizzazione della persona con se stessa e con gli ambienti sociale, culturale e naturale che la circondano.

2. Ciascuna disciplina possiede una tipica peculiarita' ed utilizza tecniche, strumenti e dinamiche diverse.

3. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, sentita la competente Commissione consiliare, identifica con propria deliberazione le discipline bio-naturali oggetto di regolamentazione e le attivita' specifiche afferenti le pratiche e le discipline individuate.

Art. 3.

(Commissione regionale permanente per le pratiche e le discipline bio-naturali)

1. Entro centottanta giorni dall'approvazione della legge e' istituita presso l'Assessorato competente in materia la Commissione permanente per gli operatori delle discipline bio-naturali, di seguito denominata Commissione.

2. La Commissione e' composta dai seguenti soggetti:

- a) l'Assessore regionale competente in materia o suo delegato con funzioni di Presidente;
- b) un rappresentante dell'Assessorato regionale competente in materia individuato nell'organico della Direzione di riferimento;
- c) un rappresentante designato dall'Ordine dei Medici;
- d) un rappresentante designato dall'Ordine dei Farmacisti;
- e) un rappresentante designato dall'Universita' degli Studi;
- f) un rappresentante delle organizzazioni di tutela dei consumatori designato dalle rispettive associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale;
- g) un rappresentante per ciascuna delle pratiche e delle discipline bio-naturali riconosciute ai sensi della legge.

3. La Commissione e' assistita da una segreteria tecnica, composta da personale dipendente in organico presso l'Assessorato competente in materia, che provvede agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni della Commissione stessa.

4. Ai componenti la Commissione spettano i compensi determinati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento, in deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione regionale).

Art. 4.

(Compiti della Commissione)

1. La Commissione svolge i seguenti compiti:

- a) coordina e promuove la divulgazione delle discipline bio-naturali, nell'ambito di programmi di prevenzione e di educazione alla cultura del benessere;

b) redige annualmente un monitoraggio sui risultati dell'attività svolta, finalizzato a fornire gli elementi per la programmazione e la spesa dell'Assessorato competente in materia;

c) collabora con l'Assessorato regionale competente in materia alla definizione dei requisiti minimi per il riconoscimento degli istituti pubblici o privati di formazione degli operatori;

d) verifica il possesso in capo agli operatori delle discipline bio-naturali dei requisiti richiesti per l'iscrizione al registro regionale di cui all'articolo 5.

Art. 5.

(Registro regionale degli operatori delle pratiche e delle discipline bio-naturali)

1. E' istituito presso l'Assessorato competente in materia il registro regionale degli operatori delle discipline bio-naturali.

2. Il registro regionale e' articolato in sezioni dedicate ad ogni specialita'.

3. L'iscrizione alla specifica sezione del registro regionale avviene su richiesta dell'operatore interessato previa autorizzazione rilasciata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), in seguito al superamento di una prova teorico-pratica finalizzata a verificare l'idoneita' dell'operatore all'iscrizione o in seguito alla produzione di attestati formativi conseguiti presso istituti pubblici o privati riconosciuti dalle rispettive associazioni nazionali di specialita'.

Art. 6.

(Sanzioni amministrative)

1. A coloro che esercitano l'attività professionale di operatore di una delle discipline bio-naturali per il benessere individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, senza essere iscritti nel registro regionale e' applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a 1500,00, secondo le modalita' previste dalla legislazione regionale.

2. Sono altresì sottoposti alla sanzione amministrativa di cui al comma 1 coloro che esercitano una disciplina bio-naturale diversa da quella per la quale risultano iscritti nel registro regionale.

3. Nei casi esemplificati al comma 2, puo' essere disposta la sospensione per un periodo massimo di tre mesi e, in caso di recidiva, la cancellazione dal registro regionale.

Art. 7.

(Disposizioni transitorie)

1. Gli operatori che, alla data di entrata in vigore della legge, esercitano sul territorio regionale pratiche relative alle discipline bio-naturali, presentano alla Commissione, entro l'anno successivo, domanda di iscrizione alla sezione di pertinenza del registro regionale di cui all'articolo 5, allegando alla istanza i titoli professionali posseduti, nonché ogni documentazione ritenuta utile a dimostrare gli specifici percorsi formativi seguiti.

2. La Commissione, sulla base della documentazione presentata, verifica l'idoneita' dell'operatore all'iscrizione nella specifica sezione del registro regionale e provvede a rilasciarne la conseguente autorizzazione.

Art. 8.

(Clausola valutativa)

1. Trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della legge, e con successiva periodicità annuale, la Giunta regionale esegue un monitoraggio sullo stato di attuazione delle disposizioni legislative.

2. Trascorso un anno dall'entrata in vigore della legge la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione dalla quale emerga una rendicontazione in merito all'istituzione della Commissione di cui all'articolo 3 ed alle relative modalità organizzative, operative e funzionali.

3. Sulla base dei dati acquisiti in seguito allo svolgimento del monitoraggio di cui al comma 1, trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione dalla quale emergano i seguenti dati di natura statistico-valutativa:

a) numero degli operatori di discipline bio-naturali iscritti nel registro regionale di cui all'articolo 5, suddivisi per specialita';

b) numero delle istanze di iscrizione non accolte e motivazione delle cause di esclusione;

c) numero, tipologia, entita' e motivazione delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'articolo 6 e quantificazione complessiva degli introiti derivati;

d) programmi di divulgazione delle discipline bio-naturali promossi ed adottati, con particolare riferimento alle campagne informative realizzate ed ai costi correlati;

e) analisi della divulgazione delle discipline bio-naturali presso l'utenza, con specifica rilevazione degli incrementi di diffusione conseguenti all'applicazione della legge.

Art. 9.

(Norma finanziaria)

1. Per gli anni 2004, 2005 e 2006 alla spesa di euro 100.000,00 per ciascun anno, di cui euro 50.000,00 per spese relative alla promozione, divulgazione ed informazione delle pratiche delle discipline del benessere ed euro 50.000,00 per oneri di monitoraggio sullo stato di attuazione della disciplina del benessere, ricomprese nell'Unità previsionale di base (UPB) 28011 (Programmazione sanitaria - Titolo I - Spese correnti), si fa fronte con le risorse stanziare nella stessa UPB del bilancio annuale di previsione per l'anno finanziario 2004 e del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006.

2. Gli eventuali introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 6, irrogate a seguito delle irregolarità riscontrate, costituiscono entrata regionale nell'UPB 0902 (Bilanci e finanze - Ragioneria Titolo III - Entrate extratributarie) del bilancio regionale per l'anno 2004.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 31 maggio 2004

Enzo Ghigo

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 624.

- Presentata dai Consiglieri Antonello Angeleri, Marisa Suino, Enrico Moriconi, Gianluca Godio, Rosa Anna Costa, Costantino Giordano, Vincenzo Tomatis, Deodato Scanderebecch, Claudio Dutto, Pier Luigi Gallarini, Domenico Mercurio, Giovanni Caracciolo, Sergio Deorsola, Rocco Papandrea, Giancarlo Tapparo, Giuseppe Chiezzi, Antonio D'ambrosio il 17 febbraio 2004.

- Assegnato alla IV Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva l'8 marzo 2004.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo licenziato dalla IV commissione il 18 maggio 2004 con relazione di Antonello Angeleri e Marisa Suino.

- Approvata in Aula il 19 maggio 2004 con 32 voti favorevoli, 2 astenuti e 2 non votanti.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 3.

- La legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 è pubblicata sul BUR 13 luglio 1976, n. 29.

Legge regionale pubblicata sul 3° Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 22 del 4 giugno 2004 (ndr)

Legge regionale 31 maggio 2004, n. 14.

Norme di indirizzo programmatico regionale per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. La Regione Piemonte con la presente legge detta i principi ed i criteri per migliorare l'efficienza complessiva del servizio pubblico del sistema distributivo dei carburanti per autotrazione, al fine di favorire il contenimento dei prezzi e l'incremento, anche qualitativo, dei servizi resi all'utenza e di favorire la distribuzione dei carburanti a basso impatto ambientale.

Art. 2.

(Indirizzi generali e funzioni)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, riferite alla rete degli impianti stradali, lacuali e ad uso privato, la Giunta regionale, sentite le rappresentanze degli enti locali, le organizzazioni regionali rappresentative dei consumatori, dei gestori e delle imprese del settore e le organizzazioni sindacali di categoria:

a) individua i bacini di utenza anche non contigui, per garantire un'articolata presenza del servizio di distribuzione dei carburanti su scala regionale e per evitare fenomeni di squilibrio territoriale;

b) definisce le zone omogenee comunali e le caratteristiche degli impianti esistenti o di nuova installazione nelle medesime, ai fini dell'attuazione degli interventi operativi sulla rete;

c) definisce le tipologie dei nuovi impianti;

d) determina le superfici minime, le distanze minime e gli indici di edificabilità degli impianti;

e) determina gli obiettivi di bacino ed i conseguenti strumenti per il raggiungimento degli stessi;

f) individua le aree carenti di servizio, territorialmente svantaggiate, e le eventuali altre aree in cui sia possibile installare impianti funzionanti esclusivamente con il servizio self-service pre-pagamento;

g) determina e disciplina i criteri di incompatibilità;

h) definisce l'articolazione degli orari e delle fasce orarie flessibilizzate secondo le caratteristiche e le esigenze del territorio;

i) stabilisce le sospensioni facoltative dell'attività degli impianti;

l) individua i criteri e le modalità per lo sviluppo negli impianti delle attività commerciali integrative, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande;

m) individua le modifiche degli impianti e le relative modalità di realizzazione;

n) stabilisce le modalità per il prelievo di carburanti in contenitori mobili;

o) individua gli eventuali altri criteri e parametri.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono trasmessi alla competente Commissione consiliare per il parere da esprimersi entro 45 giorni dalla trasmissione; trascorso tale termine il parere si intende acquisito favorevolmente.

3. La Regione concede contributi per la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori e per il miglioramento e l'ammodernamento del servizio pubblico di distribuzione dei carburanti secondo i principi della presente legge.

Art. 3.

(Definizioni)

1. Si intende per "rete" l'insieme dei punti di vendita eroganti i carburanti per autotrazione in commercio.

2. Si intendono per "carburanti per autotrazione" i seguenti tipi di prodotti:

a) benzine;

b) gasolio;

c) gas di petrolio liquefatto (GPL);

d) metano;

e) ogni altro carburante per autotrazione conforme ai requisiti tecnici indicati per ciascun carburante nelle tabelle della Commissione Tecnica di Unificazione nell'Autoveicolo (CUNA);

f) idrogeno.

3. Si intende per "impianto stradale di distribuzione dei carburanti" il complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione, dai relativi serbatoi, dai servizi e dalle attività accessorie.

4. Si intende per "impianto lacuale di distribuzione dei carburanti" il complesso unitario, destinato all'esclusivo rifornimento dei natanti, costituito da uno o più apparecchi per l'erogazione del carburante, dalle relative attrezzature, dai servizi e dalle attività accessorie.

5. Si intende per "impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione ad uso privato" un autonomo complesso costituito da attrezzature fisse nonché mobili, di qualsiasi capacità di erogazione di carburanti per uso di autotrazione, collegate a serbatoi, utilizzate esclusivamente per il rifornimento di autoveicoli di proprietà di imprese produttive o di servizio, ad eccezione delle amministrazioni dello Stato, ed ubicate all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini.

Art. 4.

(Procedure per i nuovi impianti)

1. Il comune rilascia le autorizzazioni per i nuovi impianti stradali, lacuali e ad uso privato nel rispetto delle norme di indirizzo programmatico della Regione e con le modalità di cui al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n.59).

2. Nei comuni in cui è istituito ed operante, si ricorre allo sportello unico per le attività produttive per la procedura di rilascio di tutte le autorizzazioni ed altri titoli necessari per l'esercizio dell'impianto.

Art. 5.

(Sospensione obbligatoria dell'attività)

1. Il Sindaco dispone la sospensione dell'esercizio dell'impianto per motivi di pubblico interesse o per urgenti ragioni di sicurezza. In caso di inottemperanza, il Sindaco può ordinare la revoca dell'autorizzazione dell'impianto.

Art. 6.

(Collaudo, perizie, autocertificazione)

1. Le verifiche sull'idoneità tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale sono effettuate con collaudo a cadenza quindicennale. Il collaudo è disposto dal comune competente, su richiesta del titolare dell'autorizzazione, mediante istituzione e convocazione di un'apposita commissione composta da un funzionario comunale, da un rappresentante del comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio e da un rappresentante dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA).

2. I nuovi impianti e le parti modificate non necessitano del collaudo disposto dal comune.

3. Per la messa in esercizio di nuovi impianti e delle parti modificate occorre che il titolare dell'autorizzazione fornisca al comune idonea autocertificazione e perizia attestante il rispetto del progetto approvato e delle norme vigenti nel caso di interventi non soggetti ad autorizzazione.

4. Gli oneri relativi al collaudo, determinati dal comune, sono a carico del richiedente, che provvede al versamento delle somme presso le competenti tesorerie comunali.

5. Le risultanze del collaudo devono essere trasmesse alla Regione.

Art. 7.

(Sanzioni)

1. Le sanzioni amministrative per ciascuna delle violazioni di seguito elencate sono punite secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e precisamente:

a) l'installazione o l'esercizio di un impianto stradale di carburante in assenza o in difformità dell'autorizzazione, con la sanzione del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 5.000,00 e con la chiusura immediata dell'impianto;

b) l'installazione o l'esercizio di un impianto ad uso privato in assenza o in difformità dell'autorizzazione, con la sanzione del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 2.500,00 e con la confisca delle attrezzature costituenti l'impianto nonché del prodotto giacente;

c) il mancato rispetto delle disposizioni in materia di orari di apertura e di chiusura degli impianti stradali di carburante o la mancata osservanza delle disposizioni sull'indicazione dei prezzi, con la sanzione del pagamento di una somma da euro 200,00 a euro 2.000,00. In caso di recidiva, oltre alla sanzione amministrativa può essere disposta la chiusura dell'impianto fino ad un massimo di quindici giorni.

Art. 8.

(Decadenza e revoca dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione decade nel caso in cui l'impianto non risulti adeguabile e chiuda a seguito di verifica di incompatibilità da parte del comune, sulla base di quanto stabilito nella programmazione regionale, o si verifichi la chiusura volontaria.

2. L'autorizzazione è revocata qualora il titolare:

a) non inizi l'attività, nel caso di nuova installazione, entro il termine fissato dal comune, salvo proroga in caso di comprovati impedimenti all'attivazione dell'impianto;

b) sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno, tranne nei casi in cui l'interruzione sia dovuta a lavori pubblici od interventi sul traffico o sulla viabilità.

Art. 9.

(Vigilanza)

1. L'applicazione delle sanzioni e le revoche previste dagli articoli 7 e 8 sono di competenza del comune ove è installato l'impianto.

Art. 10.

(Sistema informativo e Osservatorio regionale della rete carburanti)

1. La Regione effettua un monitoraggio per verificare l'evoluzione del processo di razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti e comunica annualmente al competente Ministero i risultati del monitoraggio.

2. A tal fine i comuni, i titolari delle autorizzazioni e i gestori degli impianti trasmettono alla Regione ogni dato che la stessa ritenga utile acquisire.

3. La Regione promuove un'attività permanente di analisi e di studio delle problematiche strutturali e congiunturali del settore della rete carburanti, nel contesto del quadro economico regionale, nazionale ed internazionale, mediante l'Osservatorio regionale della rete carburanti che, raccordandosi con gli altri sistemi informativi regionali, concorre:

a) alla programmazione regionale nel settore;

b) a fornire a tutti i soggetti interessati i dati e le elaborazioni per una migliore conoscenza del settore;

c) alla diffusione delle informazioni presso le istituzioni e le categorie economiche.

4. A tal fine l'Osservatorio cura la raccolta e l'aggiornamento, in una banca dati informatizzata, delle principali informazioni sulla rete distributiva dei carburanti, promuove indagini, studi e ricerche e realizza strumenti di informazione periodica destinati agli operatori, alle organizzazioni sindacali dei gestori, alle organizzazioni sindacali dei dipendenti nonché alle organizzazioni professionali, agli istituti di ricerca ed alle istituzioni pubbliche.

5. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 117, comma 8, della Costituzione, può essere costituito un Osservatorio interregionale in accordo con altre Regioni, quale organo comune per il migliore esercizio delle proprie funzioni.

Art. 11.

(Formazione professionale)

1. La Giunta regionale, al fine di favorire la formazione degli operatori e di sostenere e qualificare l'occupazione nel settore distributivo dei carburanti, individua i percorsi formativi per l'aggiornamento degli operatori in attività, per l'innalzamento o la riqualificazione del livello professionale, con particolare riferimento alle nozioni in materia di organizzazione e qualità della gestione, marketing, normativa ambientale, sicurezza, tutela e informazione ai consumatori, introduzione dei sistemi di qualità e loro certificazione.

2. Le modalità organizzative, la durata, le materie ed i finanziamenti dei corsi di formazione professionale sono stabilite dalla Giunta regionale in conformità delle disposizioni delle normative regionali, statali e comunitarie in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all'impiego.

3. I corsi, secondo i percorsi formativi di cui al comma 1, possono essere istituiti dalle associazioni di categoria più rappresentative del settore a livello regionale e dagli enti costituiti con il loro concorso, nonché da altri soggetti già operanti nel settore della formazione professionale, sulla base degli indirizzi regionali.

Art. 12.

(Credito per l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti)

1. La Regione agevola l'accesso al credito dei comuni e delle piccole e medie imprese operanti nel settore della distribuzione dei carburanti attraverso interventi diretti:

- a) alla realizzazione di impianti in zone carenti di servizio ed in altre aree territorialmente svantaggiate, così come definite dalla programmazione regionale;
- b) a favorire la diffusione della distribuzione di carburanti a basso impatto ambientale;
- c) alla realizzazione di attività integrative di carattere commerciale, artigianale e di somministrazione di alimenti e bevande negli impianti di distribuzione dei carburanti;
- d) alla realizzazione dei programmi di sviluppo delle imprese inerenti all'innovazione gestionale e tecnologica, al ricorso alla certificazione di qualità, alla formazione e all'aggiornamento professionale;
- e) al concorso al fondo rischi dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi.

2. Gli interventi per il finanziamento dei programmi possono essere attuati anche mediante l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 4 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato), come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 31 agosto 1999, n. 24, tramite l'istituzione di apposite sezioni di detto fondo, sul quale possono confluire le risorse stanziare dall'articolo 13.

3. I benefici determinati dagli interventi di cui al comma 1, concessi mediante risorse proprie, statali e comunitarie, sono attribuiti in una delle seguenti forme:

- a) concessione di garanzie sui prestiti;
- b) bonus fiscale;
- c) contributi in conto capitale e in conto interessi;
- d) finanziamenti agevolati;
- e) finanziamenti su operazioni di leasing e di ingegnerizzazione finanziaria.

4. Gli interventi sono attuati con procedimento automatico, valutativo e negoziale.

5. La Giunta regionale, sulla base degli obiettivi della programmazione regionale di settore ed in conformità dei limiti imposti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti alle piccole e medie imprese, di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), per ciascun intervento e a favore dei soggetti di cui al comma 1, individua:

- a) la tipologia del procedimento, con riferimento alle caratteristiche ed alle finalità dell'aiuto;
- b) i requisiti dei soggetti beneficiari e l'ambito territoriale di applicazione;
- c) la tipologia e il periodo di ammissibilità delle spese nonché la relativa documentazione;
- d) la forma dell'aiuto concedibile, scelta tra quelle indicate al comma 3;
- e) l'intensità dell'aiuto e le modalità di calcolo in equivalente sovvenzione lorda o netta;
- f) i termini per la realizzazione dell'iniziativa, i tempi di concessione ed erogazione dell'intervento;

g) le modalità ed i termini di effettuazione dei controlli, i motivi di revoca dei benefici erogati e l'eventuale ricorso al regime di convenzione con soggetti terzi per lo svolgimento di alcune fasi del procedimento.

6. La Giunta regionale predispone annualmente il monitoraggio degli interventi di sostegno pubblico concessi nell'anno precedente, al fine di verificare lo stato di attuazione, anche finanziario, di ciascun regime d'aiuto e la capacità di perseguire i relativi obiettivi.

7. Sulla scorta dei dati rilevati, la Giunta regionale, entro il mese di giugno di ciascun anno, predispone e trasmette al Consiglio regionale una relazione contenente per ogni tipologia di intervento:

- a) lo stato di attuazione finanziario;
- b) l'efficacia degli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti;
- c) l'eventuale fabbisogno finanziario per gli interventi in vigore;

d) l'eventuale esigenza di nuovi interventi.

Art. 13.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per ciascuno degli anni 2004 e 2005 la spesa complessiva di euro 460.000,00.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2004 nell'Unità previsionale di base (UPB) 17031 (Commercio e artigianato - Rete carburanti Commercio Aree Pubbliche - Titolo I - Spese correnti) sono previsti gli stanziamenti inerenti alle seguenti spese: "Spese per l'Osservatorio regionale dei carburanti" pari ad euro 100.000,00, in termini di competenza e di cassa; "Contributi per la formazione e la qualificazione degli operatori della rete distributiva dei carburanti" pari ad euro 60.000,00, in termini di competenza e di cassa. Nell'UPB 17022 (Commercio e Artigianato - Tutela del consumatore Mercati - Titolo II - Spese d'investimento) sono previsti gli stanziamenti inerenti alle seguenti spese: "Interventi per la modernizzazione della rete distributiva dei carburanti a favore degli enti locali", pari ad euro 120.000,00, in termini di competenza e di cassa; "Interventi per la modernizzazione della rete distributiva dei carburanti a favore delle imprese e loro forme associative" pari a euro 180.000,00, in termini di competenza e di cassa.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede riducendo rispettivamente di euro 160.000,00, in termini di competenza e di cassa, la dotazione della UPB 09011 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo I - Spese correnti) e di euro 300.000,00 in termini di competenza e di cassa, la dotazione della UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo II - Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004.

4. Ai medesimi oneri per l'anno 2005 si provvede con le dotazioni delle UPB 09011 e 09012 del bilancio pluriennale 2004-2006.

Art. 14.

(Abrogazione di norme)

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) la legge regionale 23 aprile 1999, n. 8 (Norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione);

b) la legge regionale 16 luglio 2001, n. 15 (Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale 23 aprile 1999, n. 8 "Norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione");

c) il comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59").

Art. 15.

(Disposizioni transitorie)

1. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 1, restano in vigore i criteri adottati dalla Giunta regionale in attuazione della l.r. 8/1999 e della l.r. 15/2001.

2. L'autorizzazione comunale per gli impianti ad uso privato esistenti, sprovvisti dell'autorizzazione comunale alla data di entrata in vigore della presente legge, deve essere richiesta entro centoventi giorni, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 7.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 31 maggio 2004

Enzo Ghigo

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 438.

- Presentato dalla Giunta regionale il 1° agosto 2002.

- Assegnato alla VII Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva il 21 agosto 2002.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo licenziato dalla VII Commissione il 12 dicembre 2002 con relazione di Cesare Maurizio Valvo.
- Approvato in Aula il 19 maggio 2004, con emendamenti sul testo, con 27 voti favorevoli, 5 astenuti e 2 non votanti.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 12

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato) è il seguente:

“Art. 4 (Istituzione del Fondo)

1. E' istituito il Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese, di seguito denominato Fondo, attraverso il quale la Regione sostiene le iniziative che rispondono ai criteri e ai requisiti fissati dal programma degli interventi di cui all'articolo 5.

2. Il Fondo viene alimentato dagli stanziamenti della Regione Piemonte, dagli interessi maturati sugli stanziamenti non utilizzati e dai rientri, per capitale ed interessi, delle somme anticipate per il finanziamento dei programmi di intervento.

3. Al Fondo possono confluire anche le disponibilità finanziarie assegnate alla Regione ai sensi di leggi statali e di regolamenti comunitari, per l'attuazione di programmi di intervento rivolti alle piccole imprese. Al Fondo possono confluire altresì contribuzioni di altri soggetti pubblici e privati, erogate per il medesimo scopo.

4. Il Fondo è articolato in apposite sezioni in corrispondenza alle differenti tipologie di intervento finanziate ai sensi della presente legge o di altre leggi regionali.

5. Il Fondo è istituito presso l'Istituto finanziario regionale Finpiemonte SpA.

6. Le risorse del Fondo costituiscono patrimonio della Regione e, nel caso del venire meno dei presupposti che ne determinano l'istituzione, le somme residue, comprensive degli eventuali crediti gestionali e dedotto unicamente quanto forma oggetto di impegni già formalmente assunti e perfezionati, devono essere restituite alla Regione che le utilizza per scopi di promozione e sviluppo delle piccole imprese.”.

Nota all'articolo 14

- Il testo dell'articolo 15 comma 3 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”), come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

“Art. 15. (Modifiche a leggi regionali)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 36 della l.r. 21/1997, è inserito il seguente:

“2 bis. All'Osservatorio regionale partecipano gli Enti locali secondo le modalità stabilite dalla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.”.

2. Dopo la lettera f) del comma 2 dell'articolo 37 della l.r. n. 21/1997, sono aggiunte le seguenti:

“f bis) un rappresentante designato dalle Province;

f ter) un rappresentante designato dalle Comunità montane.”.

3. ... (Abrogato)”.

Legge regionale pubblicata sul 3° Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 22 del 4 giugno 2004 (ndr)

Legge regionale 31 maggio 2004, n. 15.

Disciplina dello stemma, del gonfalone, della bandiera, del sigillo, della fascia della Regione Piemonte. Abrogazione delle leggi regionali 16 gennaio 1984, n. 4, 24 novembre 1995, n. 83, 17 giugno 1997, n. 36.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Oggetto)

1. La presente legge disciplina le caratteristiche dello stemma, del gonfalone, della bandiera, del sigillo, della fascia della Regione Piemonte e le modalità per il loro utilizzo. Detta altresì norme integrative alla legge 5 febbraio 1998, n. 22 (Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea) ed al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121 (Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici).

Art. 2.

(Caratteristiche e uso dello stemma)

1. Lo stemma della Regione Piemonte (allegato A) è così costituito: “di rosso alla croce d'argento spezzata da lambello azzurro di tre pezzi”, già stemma del Piemonte dal 1424.

2. Lo stemma della Regione è rappresentato sul frontespizio del Bollettino Ufficiale, su ogni atto ufficiale, su ogni targa indicante gli uffici centrali e periferici della Regione, sulla carta destinata alla corrispondenza degli Organi ed uffici regionali; può essere utilizzato su atti o documenti di comunicazione istituzionale della Regione, nonché su documenti promozionali di iniziative assunte in collaborazione con soggetti pubblici o privati esterni.

3. Per l'utilizzo di cui al comma 2, lo stemma viene di norma accompagnato dalla scritta “Regione Piemonte” o “Consiglio regionale del Piemonte”, secondo grafica e modalità stabilite da apposito manuale d'uso definito in accordo tra le competenti strutture della Giunta e del Consiglio regionale.

4. Salvo quanto previsto dal comma 2, l'uso dello stemma è escluso per ogni soggetto non inserito nella struttura organizzativa dell'Ente.

Art. 3.

(Caratteristiche e uso del gonfalone)

1. Il gonfalone della Regione Piemonte (allegato B) è così costituito: “interzato in fascia: nel primo di rosso, nel secondo di blu, nel terzo d'arancio, colori della Repubblica di Alba, proclamata il 25 aprile 1796, sul tutto lo stemma del Piemonte che è di rosso alla croce d'argento, spezzata da lambello d'azzurro di tre pezzi”.

2. All'innesto del puntale sull'asta del gonfalone è annodato un nastro con i colori della bandiera nazionale, frangiato d'oro.

3. Il gonfalone è assegnato alla Giunta ed al Consiglio regionale e viene custodito presso le rispettive sedi. L'utilizzo compete ai rispettivi Presidenti, previa intesa, in occasione di manifestazioni ufficiali nel territorio della regione. La partecipazione del gonfalone a manifestazioni ufficiali fuori del territorio regionale è decisa dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale.

Art. 4.

(Caratteristiche ed uso del sigillo)

1. Il sigillo della Regione (allegato C) è di forma circolare, riporta al centro lo stemma ed incorona la dicitura “Regione Piemonte”.

2. Deve essere apposto in calce agli atti ufficiali degli organi regionali.

3. Sono responsabili della conservazione e dell'uso dei sigilli i dirigenti degli uffici regionali cui gli stessi sono assegnati.

4. Copie del sigillo possono essere riprodotte su materiali di pregio ed utilizzate quali oggetti di rappresentanza istituzionale.

Art. 5.

(Sigillo della Regione)

1. Il Consiglio regionale può conferire il sigillo della Regione, nella misura massima di due all'anno, a cittadini nati nella regione Piemonte o che vi abbiano risieduto per almeno dieci anni, ed alla memoria meritevoli di particolare riconoscimento, con propria mozione motivata presentata da almeno un terzo ed approvata da almeno nove decimi dei suoi componenti.

Art. 6.

(Caratteristiche della bandiera)

1. La bandiera del Piemonte (allegato D) è costituita da croce bianca in campo rosso a lambello blu con contorno blu e frangia oro. La dimensione è di centimetri centocinquanta per cento. La larghezza della croce è di centimetri venti. La larghezza del contorno è di centimetri dieci. La frangia è di centimetri sette.

2. La bandiera è accompagnata da un nastro di colore arancione annodato al culmine dell'asta.

3. I colori richiamano nella simbologia quelli del gonfalone e dello stemma.

Art. 7.

(Esposizione della bandiera)

1. Fatti salvi i disposti di cui all'articolo 12 del d.p.r. 121/2000, l'esposizione della bandiera nella Regione ha luogo nei casi previsti dai commi 2 e 3 e, previa intesa tra i Presidenti della Giunta e del Consiglio regionale, in occasione di avvenimenti che rivestano particolare importanza e solennità regionale o locale.

2. La bandiera deve essere esposta all'esterno delle sedi della Giunta e del Consiglio regionale.

3. La bandiera viene altresì esposta:

a) all'esterno delle sedi dei consigli provinciali, di comunità montana, comunali e circoscrizionali;

b) all'esterno degli edifici scolastici;

c) all'esterno degli edifici sedi di seggi elettorali in occasione di votazioni per il rinnovo del Consiglio regionale;

d) ogni volta che vengono esposte le bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea.

4. Nell'ambito del territorio regionale la bandiera viene esposta, insieme a quella nazionale ed europea, in occasione delle festività nazionali, della festa del Piemonte e nei giorni indicati da disposizioni o autorizzazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri.

5. La bandiera è esposta, insieme a quelle nazionale ed europea, nelle sale di riunione della Giunta, del Consiglio regionale, dei Consigli comunali, provinciali e di Comunità montane, nonché all'interno dell'Ufficio del Presidente della Giunta regionale, del Presidente del Consiglio regionale, dei Presidenti delle Province e delle Comunità montane, dei Sindaci.

Art. 8.

(Modalità di esposizione)

1. L'esposizione della bandiera all'esterno degli edifici pubblici ha luogo dalle ore 8.00 al tramonto.

2. In casi e per luoghi particolari, si può disporre che la bandiera rimanga esposta anche dopo il tramonto. In tale ipotesi, la bandiera deve essere adeguatamente illuminata.

3. La bandiera non deve essere esposta in cattivo stato d'uso.

4. Sono fatte salve le disposizioni normative statali sull'uso della bandiera della Repubblica o di Paesi stranieri, delle bandiere militari, della marina mercantile e di altri Corpi od organismi dello Stato.

5. La bandiera esposta all'esterno degli edifici pubblici in segno di lutto deve essere tenuta a mezz'asta. Possono adottarsi, all'estremità superiore dell'inferitura, due strisce di velo nero. Dette strisce sono obbligatorie per la bandiera che viene portata nelle pubbliche cerimonie funebri.

6. La bandiera regionale non può essere utilizzata per alcun tipo di drappo o addobbo. Per drappeggiare palchi e balconate o comunque per decorare in occasione di riunioni istituzionali, possono utilizzarsi nastri o gonfaloni riproducenti i colori rosso, blu e arancio del gonfalone regionale.

7. Ai sensi dell'articolo 10 del d.p.r. 121/2000, la Giunta regionale ed il Consiglio regionale individuano gli uffici responsabili per la verifica della esposizione corretta della bandiera all'esterno ed all'interno degli edifici di rispettiva competenza.

Art. 9.

(Caratteristiche e uso della fascia)

1. La fascia riporta i colori della bandiera con lo stemma della Repubblica su un lembo e il simbolo dell'Unione europea sul lembo opposto (allegato E).

2. La fascia è assegnata al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio regionale; l'utilizzo compete ad essi, previa intesa, in occasione di manifestazioni ufficiali e può essere delegato ad un assessore o ad un consigliere.

Art. 10.

(Diploma di benemerenzza)

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta motivata, è rilasciato un diploma di benemerenzza a cittadini meritevoli di particolare riconoscimento. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione consiliare competente, determina con atto deliberativo le procedure di proposta e rilascio nonché le caratteristiche tecniche del diploma.

Art. 11.

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) legge regionale 16 gennaio 1984, n. 4 (Adozione del gonfalone e dello stemma della Regione Piemonte);
- b) legge regionale 24 novembre 1995, n. 83 (Adozione della bandiera della Regione Piemonte);
- c) legge regionale 17 giugno 1997, n. 36 (Disposizioni per l'uso e l'esposizione della bandiera della Regione Piemonte).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 31 maggio 2004

Enzo Ghigo

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 68.

Testo unico delle leggi in materia d'adozione, uso ed esposizione della bandiera della Regione Piemonte.

- Presentata dai Consiglieri Brigandì, Dutto, Cota, Rossi Oreste il 21 giugno 2000.
- Assegnata alla VI Commissione in sede referente il 4 luglio 2000.
- Riassegnata alla VIII Commissione in sede referente il 12 dicembre 2000.

Disegno di legge n. 204.

Disciplina dello stemma, del gonfalone, della bandiera e del sigillo della Regione Piemonte.

- Presentato dalla Giunta regionale il 29 novembre 2000.
- Assegnato alla VIII Commissione in sede referente il 7 dicembre 2000.
- Testo unificato licenziato dalla VIII Commissione il 5 marzo 2001 con relazione di Claudio Dutto.
- Approvato in Aula il 19 maggio 2004, con emendamenti sul testo, con 24 voti favorevoli e 7 non votanti.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 12 del D. P. R. n. 121/2000 è il seguente:

“ Art. 12.

1. L'esposizione delle bandiere all'esterno e all'interno delle sedi delle regioni e degli enti locali è oggetto dell'autonomia normativa e regolamentare delle rispettive amministrazioni. In ogni caso la bandiera nazionale e quella europea sono esposte congiuntamente al vessillo o gonfalone proprio dell'ente ogni volta che è prescritta l'esposizione di quest'ultimo, osservata la prioritaria dignità della bandiera nazionale."

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 10 del D. P. R. n. 121/2000 è il seguente:

“ Art. 10.

1. Ogni ente designa i responsabili alla verifica della esposizione corretta delle bandiere all'esterno e all'interno.
2. I rappresentanti del Governo nelle province vigilano sull'adempimento delle disposizioni sulla esposizione delle bandiere."

Allegato A. Stemma (Articolo 2)

Allegato B. Gonfalone (Articolo 3)


Allegato C. Sigillo del Piemonte (Articolo 4)

Allegato D. Bandiera del Piemonte (Articolo 6)


Allegato E. Fascia (Articolo 9)

Legge regionale pubblicata sul 3° Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 22 del 4 giugno 2004 (ndr)

Allegato A - Stemma




Allegato B - Gonfalone




Allegato C - Sigillo



Allegato D - Bandiera



Allegato E - Fascia



Legge regionale 19 luglio 2004, n. 16

Trasferimento di funzioni alle province in materia di trasporti eccezionali, di competizioni sportive su strada e di regolamentazione della circolazione stradale.

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Campo d'applicazione)

1. La presente legge disciplina l'attività di competenza regionale inerente:

a) al rilascio di autorizzazioni su strade regionali, provinciali e comunali di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità nonché di macchine agricole eccezionali e macchine operatrici eccezionali di cui agli articoli 10, 104 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

b) al rilascio di autorizzazioni di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, nonché gare atletiche, ciclistiche, con animali o con veicoli a trazione animale di cui all'articolo 9, comma 1, del d.lgs. 285/1992;

c) alla regolamentazione della circolazione sulla rete stradale del demanio regionale di cui agli articoli 5, 6 e 7 del d.lgs. 285/1992.

Art. 2.

(Funzioni delle province)

1. Sono trasferite alle province le funzioni di competenza regionale relative:

a) al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione dei veicoli e dei trasporti eccezionali di cui all'articolo 10, comma 6, del d.lgs. 285/1992, per tutta l'estensione della rete viaria regionale, provinciale e comunale;

b) al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione delle macchine agricole ed operatrici eccezionali di cui agli articoli 104, comma 8, e 114, comma 3, del d.lgs. 285/1992, per tutta l'estensione della rete viaria regionale, provinciale e comunale;

c) alla regolamentazione della circolazione sulla rete stradale del demanio regionale di cui agli articoli 5, 6 e 7 del d.lgs. 285/1992.

Art. 3.

(Rilascio delle autorizzazioni)

1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) sono rilasciate previa intesa con le altre province interessate, nel rispetto delle procedure previste dal regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495:

a) dalla provincia in cui ha la sede principale l'impresa richiedente l'autorizzazione, per i veicoli ed i trasporti eccezionali per i quali non possono essere stabiliti itinerari prefissati; l'autorizzazione, valida su tutto il territorio regionale, è rilasciata per tutta l'estensione della rete viaria classificata regionale, provinciale e comunale, con le limitazioni previste dall'autorizzazione stessa;

b) dalla provincia in cui ha origine il transito, per i veicoli ed i trasporti eccezionali per i quali è noto l'itinerario; l'autorizzazione, valida su tutto il territorio regionale, è rilasciata per tutto il percorso richiesto nell'ambito del territorio regionale sulla rete viaria classificata regionale, provinciale e comunale, con le limitazioni previste dall'autorizzazione stessa.

2. Nei casi in cui l'impresa richiedente abbia sede fuori dal territorio regionale ovvero il transito abbia origine al di fuori della Regione Piemonte, le autorizzazioni di cui al comma 1, sono rilasciate dalla provincia che per prima è interessata dal percorso effettuato dal veicolo o trasporto eccezionale.

Art. 4.

(Indennizzo usura strade)

1. Per le strade regionali l'indennizzo di cui all'articolo 18 del d.p.r. 495/1992, versato alla provincia che rilascia l'autorizzazione alla circolazione, è interamente trattenuto dalla provincia stessa.

2. Le province determinano i criteri per la ripartizione ed il trasferimento delle somme percepite a titolo di indennizzo a favore degli enti proprietari delle strade, fatto salvo quanto disposto al comma 1.

Art. 5.

(Modificazioni alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44)

1. L'articolo 80 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 attuativa del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è sostituito dal seguente:

“Art. 80 (Competizioni su strade regionali)

1. È trasferito alle province il rilascio delle autorizzazioni di competenza regionale per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, nonché gare atletiche, ciclistiche, con animali o con veicoli a trazione animale di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

2. L'autorizzazione è rilasciata, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 9 del d.lgs. 285/1992, dalla provincia in cui ha luogo la partenza della gara, previa intesa con le altre province interessate.”.

Art. 6.

(Oneri a carico del richiedente)

1. I comuni e le province hanno facoltà, fatto salvo quanto disposto dal d.lgs. 285/1992, di porre a carico dei soggetti che richiedono le autorizzazioni di cui alla presente legge il costo degli oneri relativi a sopralluoghi, accertamento dell'agibilità del percorso, oltre che alle spese di istruzione della pratica amministrativa. I comuni e le province dispongono a tal fine apposita regolamentazione.

Art. 7.

(Esercizio delle funzioni)

1. L'effettivo esercizio da parte degli enti locali delle funzioni conferite con la presente legge, è stabilito con provvedimento della Giunta regionale, previo parere della Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali), a seguito dell'individuazione delle risorse necessarie per lo svolgimento delle funzioni medesime.

Art. 8.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) legge regionale 16 aprile 1985, n. 32 (Delega alle Province delle funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni per la circolazione su strade provinciali e comunali di trasporti e veicoli eccezionali);

b) legge regionale 18 novembre 1994, n. 49 (Modifica alla L.R. 16 aprile 1985, n. 32 'Delega alle Province delle funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni per la circolazione su strade provinciali e comunali di trasporti e veicoli eccezionali).

Art. 9.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 19 luglio 2004.

p. Enzo Ghigo
Il Vice Presidente
William Casoni

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 480.

- Presentato dalla Giunta regionale in data 10 gennaio 2003.
- Assegnato alla II commissione in sede referente in data 16 gennaio 2003.
- Testo licenziato dalla commissione referente il 20 marzo 2003 con relazione di Claudio Dutto.
- Approvato in Aula il 6 luglio 2004, con emendamenti sul testo, con 29 voti favorevoli, 3 astenuti e 3 non votanti.

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 29 del 22 luglio 2004 (ndr)

Legge regionale 19 luglio 2004, n. 17

Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422).

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

*(Modifica all'articolo 7 della legge regionale
4 gennaio 2000, n. 1)*

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 7 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422), è inserito il seguente:

“8 bis. Le modifiche alle aree di conurbazione individuate secondo le modalità previste al comma 8 sono definite dalla Giunta regionale previa intesa con la provincia ed i comuni interessati.”.

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 8 della l.r. 1/2000)

1. Il comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 1/2000 è sostituito dal seguente:

“2. Il consorzio, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 8 bis, gestisce tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico degli enti aderenti in ambito metropolitano ed in particolare quelle di programmazione unitaria ed integrata del sistema della mobilità e dei trasporti, di attuazione della programmazione e di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza degli enti aderenti relative all'ambito metropolitano.”.

2. Il comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 1/2000 è sostituito dal seguente:

“3. Al fine di assicurare la concorrenza, i servizi extraurbani su gomma attribuiti al consorzio ed eserciti non prevalentemente nei confini dell'area della conurbazione di Torino, sono appaltati separatamente da quelli eserciti nell'area della conurbazione. I servizi eserciti prevalentemente nei confini dell'area della conurbazione di Torino possono essere suddivisi in più lotti ove ciò sia opportuno per garantire l'economicità, l'efficienza e la qualità del servizio. Per servizi eserciti prevalentemente nei confini dell'area della conurbazione di Torino, corrispondente ai confini esterni dei comuni aderenti al consorzio, si intendono quelli la cui produzione chilometrica annua sia svolta per almeno i due terzi all'interno dell'area della conurbazione.”.

Art. 3.

(Inserimento dell'articolo 8 bis nella l.r. 1/2000)

1. Dopo l'articolo 8 della l.r. 1/2000 è inserito il seguente:

“Art. 8 bis (Società delle infrastrutture regionali)

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, può promuovere la costituzione di una o più società pubbliche, definite ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 234, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato - Legge finanziaria 2004), a cui conferire la proprietà o la gestione delle infrastrutture ferroviarie, metropolitane, tranviarie e, in generale, di impianti fissi di trasporto e di telecomunicazioni funzionali all'esercizio del trasporto. Proprietà e gestione delle infrastrutture possono essere unitariamente conferite.”.

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 11 della l.r. 1/2000)

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 1/2000 è sostituito dal seguente:

“1. Gli enti contraenti gli accordi di programma di cui all'articolo 9 stipulano i contratti di servizio con i soggetti aggiudicatari o affidatari, a seguito dell'espletamento di gare con procedura ad evidenza pubblica o di altra forma di affidamento prevista dalla normativa nazionale vigente. I soggetti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale richiesti, ai sensi della

normativa vigente, per il conseguimento della prescritta abilitazione all'autotrasporto di viaggiatori su strada.”.

2. Il comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 1/2000 è sostituito dal seguente:

“2. Qualora il servizio sia affidato a seguito di espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica, l'aggiudicazione avviene sulla base del criterio previsto dall'articolo 24, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 (Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi), secondo le procedure previste dall'articolo 12, comma 2, e dall'articolo 13, limitatamente ai casi contemplati, del d.lgs 158/1995, nonché secondo quanto stabilito dall'articolo 18, comma 2, lettera a), ultimi tre periodi del d.lgs. 422/1997 e successive modificazioni.”.

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 1/2000 sono inseriti i seguenti:

“2 bis. In coerenza alla normativa nazionale non sono ammessi a partecipare alle gare di cui al comma 2 le società che, in Italia o all'estero, gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti, nonché alle società controllate o collegate con queste ultime. Sono parimenti esclusi i gestori delle infrastrutture ferroviarie, metropolitane, tranviarie e, in generale, di impianti fissi di trasporto e telecomunicazioni funzionali all'esercizio del trasporto.

2 ter. Il divieto di cui al comma 2 bis si applica a decorrere dalla scadenza del periodo transitorio di cui all'articolo 21, comma 1, salvo nei casi in cui si tratti dell'espletamento delle prime gare aventi ad oggetto i servizi specifici precedentemente forniti dalle società partecipanti alla gara stessa.

2 quater. La Giunta regionale può prevedere criteri di gradualità nella scelta della modalità di conferimento del servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b).”.

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 12 della l.r. 1/2000)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 1/2000 è inserito il seguente:

“1 bis. Le norme per l'eventuale revisione delle tariffe di trasporto pubblico locale devono essere previste nei contratti di assegnazione dei servizi medesimi.”.

2. Il comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 1/2000, è sostituito dal seguente:

“2. Le tariffe dei servizi di trasporto pubblico locale sono indicate, in armonia con i criteri di cui ai commi 1 e 1 bis, nell'ambito dei contratti di servizio di cui all'articolo 10.”.

Art. 6.

(Modifica all'articolo 14 della l.r. 1/2000)

1. Il comma 6 dell'articolo 14 della l.r. 1/2000 è sostituito dal seguente:

“6. L'eventuale risparmio, conseguito da appalti affidati all'offerta economicamente più vantaggiosa, rispetto alle risorse assegnate alla provincia, al comune o alla comunità montana, rimane a disposizione della provincia, del comune o della comunità montana con vincolo di destinazione alla funzione di trasporto pubblico.”.

Art. 7.

(Modifiche all'articolo 21 della l.r. 1/2000)

1. Al comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 1/2000 prima delle parole: “In fase di prima applicazione” sono inserite le seguenti: “Fermo restando quanto disposto dall'articolo 11, comma 2 quater,”.

2. Al comma 5 dell'articolo 21 della l.r. 1/2000, le parole: “, relativo al periodo 1° gennaio 2001 - 31 dicembre 2002,” sono sostituite dalle seguenti: “e successive proroghe, con scadenza entro la fine del periodo transitorio,”.

Art. 8.

(Modifica all'articolo 22 della l.r. 1/2000)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 22 della l.r. 1/2000 è aggiunto il seguente:

“5 bis. I contratti di servizio di cui al comma 5 possono essere prorogati o rinnovati sino al 31 dicembre 2005 o per tutto il periodo transitorio concedibile ai sensi dell'articolo 21.”.

Art. 9.

(Modifica all'articolo 26 della l.r. 1/2000)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 26 della l.r. 1/2000, è inserito il seguente:

“3 bis. Il consorzio di cui all'articolo 8 è autorizzato a destinare, per far fronte agli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate, una somma non superiore al 2 per cento delle risorse ad esso assegnate per i servizi di trasporto pubblico locale.”.

Art. 10.

(Differimento termine)

1. Il termine di cui all'articolo 21, comma 1, della l.r. 1/2000 è differito al 31 dicembre 2005 o, comunque, alla data di conclusione del periodo transitorio prevista dalla normativa nazionale in materia.

Art. 11.

(Clausola valutativa)

1. La Commissione competente in materia di trasporti del Consiglio regionale è incaricata di monitorare sotto il profilo informativo il processo di privatizzazione delle aziende di trasporto pubblico locale partecipate dalla Regione nonché l'attuazione della l.r. 1/2000.

2. A tale fine annualmente la Giunta regionale presenta alla Commissione una relazione nella quale sono evidenziati, rispetto all'anno precedente:

- a) il numero delle aziende privatizzate con le relative quote di partecipazione;
- b) lo sviluppo della rete di trasporto pubblico locale su ferro, gomma e lacuale anche in relazione alle diverse aree morfologiche;
- c) il numero delle utenze servite suddivise in riferimento ai titoli di viaggio;
- d) il quadro dei gestori operanti in Piemonte correlato alle modalità di aggiudicazione del servizio.

3. I dati relativi al monitoraggio della qualità dell'aria ed al rilevamento acustico sono trasmessi annualmente alla Commissione competente dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale.

Art. 12.

(Disposizioni finanziarie)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare nell'anno 2004 euro 1.250.000,00 per le spese di funzionamento del consorzio di cui all'articolo 8 della l.r. 1/2000 nella sua fase di avvio.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare, a titolo di anticipazione, nei limiti di cui all'articolo 9, comma 1, della presente legge, le risorse finanziarie per far fronte alle spese di funzionamento del consorzio di cui all'articolo 8 della l.r. 1/2000.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 si provvede con le disponibilità dell'Unità Previsionale di Base (UPB) 26031 (Trasporti - Trasporto pubblico locale - Titolo I - Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004 e del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2004-2006.

Art. 13.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 19 luglio 2004.

p. Enzo Ghigo
Il Vice Presidente
William Casoni

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 471.

- Presentato dalla Giunta regionale il 2 dicembre 2002.

- Assegnato alla II Commissione in sede referente il 6 dicembre 2002.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato dalla commissione referente il 10 luglio 2003 con relazione di Claudio Dutto
- Approvato in Aula il 6 luglio 2004, con emendamenti sul testo, con 24 voti favorevoli, 7 astenuti e 2 non votanti.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note al titolo della legge

- Il testo della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 è pubblicato sul BUR del 12 gennaio 2000, supplemento al n. 2.
- Il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 reca: "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59".

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 7. (Funzioni e compiti amministrativi dei comuni)

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni ed i compiti diversi da quelli indicati negli articoli 4 e 5 relativi alle reti ed ai servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), nonché gli accertamenti previsti dall'articolo 5, settimo comma, del d.p.r. 753/1980 per i servizi di propria competenza.

2. I comuni svolgono tali funzioni e compiti attraverso l'elaborazione del piano urbano del traffico di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e del programma triennale dei servizi di trasporto pubblico urbano.

3. Il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico urbano determina, sulla base degli obiettivi, dei criteri quantitativi e dei parametri qualitativi definiti dalla Regione, nonché degli indirizzi indicati dalla provincia per l'integrazione con i servizi provinciali:

a) gli obiettivi da raggiungere in termini di qualità, efficienza ed efficacia nella produzione dei servizi;

b) la rete e l'organizzazione dei servizi urbani;

c) le risorse da destinare all'esercizio ed agli investimenti, specificando l'entità di quelle proprie.

4. Il programma triennale dei servizi di trasporto dei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti e delle conurbazioni è approvato dalla Regione con le modalità previste dall'articolo 9, comma 3, previa acquisizione del parere della provincia; il programma triennale degli altri comuni è approvato dalla provincia con le modalità previste dall'articolo 9, comma 5.

5. Il piano urbano del traffico dei comuni nei quali è fornito un servizio di trasporto pubblico urbano, finanziato ai sensi della presente legge, è inviato alla Regione ed alla provincia, al fine di acquisire il rispettivo parere di conformità ai criteri di ottimizzazione del servizio stesso e d'integrazione con gli altri servizi di trasporto pubblico.

6. I comuni, al fine di soddisfare con maggiore efficacia ed a minori costi particolari esigenze di mobilità complementare o speciale ovvero, in periodi di flessione della domanda, possono organizzare servizi sostitutivi dei servizi di linea, avvalendosi di quanto previsto all'articolo 6, comma 2.

7. La programmazione e l'amministrazione dei servizi urbani delle conurbazioni è attribuita al comune capofila, che elabora il programma triennale d'intesa con i comuni della conurbazione.

8. Le aree di conurbazione sono definite, d'intesa con i comuni interessati, dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, previo parere del Comitato competente per materia istituito, a norma dell'articolo 7, comma 7, della l.r. 34/1998, nell'ambito della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.

8 bis. Le modifiche alle aree di conurbazione individuate secondo le modalità previste al comma 8 sono definite dalla Giunta regionale previa intesa con la provincia ed i comuni interessati."

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 8. (Consorzio per la mobilità nell'ambito metropolitano torinese)

1. Al fine di coordinare le politiche di mobilità nell'ambito metropolitano torinese, la Regione insieme agli enti locali interessati, promuove, entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, aderendovi, la costituzione di un consorzio denominato Agenzia per la mobilità metropolitana.

2. Il consorzio, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 8 bis, gestisce tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico degli enti aderenti in ambito metropolitano ed in particolare quelle di programmazione unitaria ed integrata del sistema della mobilità e dei trasporti, di attuazione della programmazione e di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza degli enti aderenti relative all'ambito metropolitano.

3. Al fine di assicurare la concorrenza, i servizi extraurbani su gomma attribuiti al consorzio ed eserciti non prevalentemente nei confini dell'area della conurbazione di Torino, sono appaltati separatamente da quelli eserciti nell'area della conurbazione. I servizi eserciti prevalentemente nei confini dell'area della conurbazione di Torino possono essere suddivisi in più lotti ove ciò sia opportuno per garantire l'economicità, l'efficienza e la qualità del servizio. Per servizi eserciti prevalentemente nei confini dell'area della conurbazione di Torino, corrispondente ai confini esterni dei comuni aderenti al consorzio, si intendono quelli la cui produzione chilometrica annua sia svolta per almeno i due terzi all'interno dell'area della conurbazione."

4. Gli enti aderenti possono esercitare attraverso il consorzio ulteriori funzioni di propria competenza in materia di mobilità'.

5. La convenzione e lo statuto del consorzio disciplinano, in particolare, gli organi e le relative competenze, i rapporti tra gli enti aderenti al consorzio, la quota di partecipazione dei medesimi in funzione dei servizi conferiti, le risorse finanziarie e la dotazione organica del personale ed ogni altro aspetto necessario."

Note all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 11. (Procedure concorsuali)

1. Gli enti contraenti gli accordi di programma di cui all'articolo 9 stipulano i contratti di servizio con i soggetti aggiudicatari o affidatari, a seguito dell'espletamento di gare con procedura ad evidenza pubblica o di altra forma di affidamento prevista dalla normativa nazionale vigente. I soggetti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale richiesti, ai sensi della normativa vigente, per il conseguimento della prescritta abilitazione all'autotrasporto di viaggiatori su strada.

2. Qualora il servizio sia affidato a seguito di espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica, l'aggiudicazione avviene sulla base del criterio previsto dall'articolo 24, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 (Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi), secondo le procedure previste dall'articolo 12, comma 2, e dall'articolo 13, limitatamente ai casi contemplati, del d.lgs 158/1995, nonché secondo quanto stabilito dall'articolo 18, comma 2, lettera a), ultimi tre periodi del d.lgs. 422/1997 e successive modificazioni.

2 bis. In coerenza alla normativa nazionale non sono ammessi a partecipare alle gare di cui al comma 2 le società che, in Italia o all'estero, gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti, nonché alle società controllate o collegate con queste ultime. Sono parimenti esclusi i gestori delle infrastrutture ferroviarie, metropolitane, tranviarie e, in generale, di impianti fissi di trasporto e telecomunicazioni funzionali all'esercizio del trasporto.

2 ter. Il divieto di cui al comma 2 bis si applica a decorrere dalla scadenza del periodo transitorio di cui all'articolo 21, comma 1, salvo nei casi in cui si tratti dell'espletamento delle prime gare aventi ad oggetto i servizi specifici precedentemente forniti dalle società partecipanti alla gara stessa.

2 quater. La Giunta regionale può prevedere criteri di gradualità nella scelta della modalità di conferimento del servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b).

3. In caso di subentro di un'impresa al gestore che cessa dal servizio non spetta alcun indennizzo. La stessa norma si applica in caso di mancato rinnovo del contratto di servizio alla scadenza, di decadenza del contratto medesimo, di risoluzione contrattuale. In caso di subentro, i beni strumentali finanziati a qualsiasi titolo dalla Regione, mantengono il vincolo di destinazione d'uso per i periodi di cui all'articolo 16. Qualora il precedente gestore non ceda la proprietà di tali beni al nuovo aggiudicatario, e' tenuto a restituire alla Regione la quota parte dei contributi erogati, corrispondente al periodo di mancato utilizzo. In tale caso decade il vincolo di destinazione d'uso. Per l'acquisto dal precedente gestore di altri beni strumentali senza vincolo di destinazione l'aggiudicatario gode del diritto di prelazione.

4. Il trasferimento del personale dall'impresa cessante all'impresa subentrante e' disciplinato dall'articolo 26, del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), con applicazione per le singole tipologie del comparto dei trasporti dei rispettivi contratti collettivi di lavoro. Tale disposizione non si applica ai servizi gestiti con mezzi alternativi a quelli di linea di cui all'articolo 14, comma 4, del d.lgs. 422/1997.

5. L'ente affidante ha facoltà di revocare l'affidamento, con atto motivato, in caso di modifiche o revisione sostanziale della rete dei servizi, ovvero nei casi in cui venga meno l'interesse pubblico, così come previsto dal contratto di servizio. L'affidatario incorre nella decadenza dell'affidamento in presenza di irregolarità specificamente previste nel contratto di servizio."

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 è il seguente:

“Art. 9. (Accordi di programma)

1. La Regione, d'intesa con le province ed i comuni direttamente coinvolti, stipula con il Ministero dei trasporti e della navigazione accordi di programma di validita' triennale per la definizione delle risorse trasferite per gli investimenti relativi al potenziamento delle reti nazionali e regionali.
2. La Regione stipula con le province ed i comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti, accordi di programma di validita' triennale per l'assegnazione delle risorse da destinare al finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti, per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e per l'arredo di linea.
3. La stipula degli accordi di programma di cui al comma 2 costituisce approvazione regionale degli indirizzi e dei contenuti dei programmi dei servizi di trasporto pubblico e di investimento degli enti locali.
4. Nel caso di mancata stipula degli accordi di programma di cui al comma 2, la Regione provvede all'assegnazione delle risorse limitatamente alla parte relativa al finanziamento dei servizi minimi.
5. Le province stipulano accordi di programma di validita' triennale con i comuni e le comunita' montane interessate, per l'assegnazione delle risorse da destinare al finanziamento dei servizi urbani dei comuni con popolazione inferiore a trentamila abitanti e dei servizi in area a domanda debole.
6. Le risorse per gli investimenti, relativi al rinnovo ed al potenziamento del materiale rotabile per i servizi di competenza degli enti locali, sono attribuite, contestualmente alla stipulazione degli accordi di programma di cui al presente articolo, agli enti locali che le erogano secondo criteri e modalita' stabiliti dalla Giunta regionale.”.

Note all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1, come modificato dalla legge qui pubblicata, é il seguente:

“Art. 12. (Politica tariffaria e di promozione)

1. La Giunta regionale definisce, d'intesa con gli enti locali delegati secondo le procedure di cui all'articolo 4, comma 6, sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori, la politica tariffaria e le sue modalita' di applicazione in coerenza con i principi di integrazione ed uniformita' tra i diversi sistemi, modi e tipi di trasporto ed in coerenza con gli obiettivi in materia di rapporto tra ricavi e costi dei servizi fissati dalla presente legge e nel rispetto dei parametri dell'inflazione programmata come stabilito dagli accordi interconfederali con il Consiglio dei Ministri del 23 luglio 1993, del 18 dicembre 1998 e successivi eventuali aggiornamenti.

1 bis. Le norme per l'eventuale revisione delle tariffe di trasporto pubblico locale devono essere previste nei contratti di assegnazione dei servizi medesimi.

2. Le tariffe dei servizi di trasporto pubblico locale sono indicate, in armonia con i criteri di cui ai commi 1 e 1 bis, nell'ambito dei contratti di servizio di cui all'articolo 10.

3. Gli enti locali possono individuare eventuali beneficiari di agevolazioni tariffarie definendone le relative condizioni e modalita', con oneri a carico dei propri bilanci.

4. La Regione provvede per le proprie finalita' a quanto previsto nel comma 3 con deliberazione della Giunta regionale, definendo criteri, modalita' e risorse.

5. E' vietato il rilascio di titoli di viaggio gratuiti.

6. La Regione, in concorso con gli enti locali, al fine di incrementare l'utenza, definisce una strategia di promozione fondata su incentivi e sulla diffusione dell'informazione.”.

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 é il seguente:

“Art. 10. (Contratti di servizio)

1. I contratti di servizio regolano l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale, con qualsiasi modalita' effettuati ed in qualsiasi forma affidati, e sono stipulati dagli enti concedenti per ogni tipologia di trasporto pubblico di cui all'articolo 2, con riferimento agli ambiti territoriali di rispettiva competenza: intera Regione, bacini o aree omogenee, area urbana ed area a domanda debole.

2. Il periodo di validita' del contratto di servizio e' pari ad anni sei. Decorsa la meta' del periodo contrattuale l'amministrazione concedente procede a verificare, anche sulla base delle indicazioni dei programmi triennali dei servizi:

a) il raggiungimento degli obiettivi previsti dal contratto di servizio medesimo;

b) l'idoneita' della rete dei servizi in funzione della domanda;

c) l'integrazione della rete dei servizi rispetto all'intero sistema dell'offerta.

3. Qualora, a seguito della verifica di cui al comma 2, si renda necessario modificare, in aumento o in diminuzione, la rete dei servizi, l'azienda di trasporto e' obbligata a prestare il servizio alle stesse condizioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo di assegnazione per i servizi in aumento e fino alla concorrenza del 15 per cento per i servizi in diminuzione.

4. I contratti di servizio specificano i seguenti contenuti minimi:

a) il periodo di validita' del contratto;

b) le caratteristiche dei servizi offerti ed i programmi di esercizio;

c) l'importo eventualmente dovuto dall'ente affidante all'azienda di trasporto per le prestazioni oggetto del contratto, le compensazioni economiche dovute a fronte degli obblighi di servizio e di eventuali agevolazioni tariffarie, nonche' le relative modalita' di pagamento;

d) le modalita' di modifica della specifica dei servizi nei termini consentiti dal contratto;

- e) le modalita' di revisione e di risoluzione del contratto;
 - f) le garanzie che l'impresa affidataria deve prestare;
 - g) le tariffe del servizio;
 - h) le modalita' del servizio con l'eventuale utilizzazione di veicoli della categoria M1 di cui all'articolo 47 del d.lgs. 285/1992;
 - i) la disciplina da applicare in caso di subaffidamento di servizi complementari al trasporto pubblico, previa autorizzazione dell'ente;
 - j) i fattori di qualita' e comfort e gli standard qualitativi minimi del servizio, in termini di regolarita' e puntualita', velocita' commerciale, affidabilita' del servizio, informazione ai clienti, rispetto dell'ambiente, eta' dei veicoli, manutenzione, comfort e pulizia dei veicoli e delle fermate, sicurezza, comportamento del personale;
 - k) gli obiettivi di efficienza ed efficacia nella produzione del servizio conformemente alle indicazioni dei programmi triennali;
 - l) le sanzioni in caso di mancato rispetto degli impegni assunti;
 - m) l'obbligo dell'applicazione per le singole tipologie del comparto dei trasporti dei rispettivi contratti collettivi di lavoro cosi' come sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria;
 - n) l'obbligo di conseguire la sicurezza negli ambienti di lavoro;
 - o) l'obbligo di tenere la contabilita' separata ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del regolamento CEE n. 1191/69 come modificato dall'articolo 1 del regolamento CEE n. 1893/91 del 20 giugno 1991 e la contabilita' analitica di costi e ricavi per ciascun contratto di servizio;
 - p) l'obbligo di fornire i dati necessari per il monitoraggio del servizio;
 - q) la definizione dei piani di investimento per lo sviluppo ed il potenziamento delle reti e degli impianti.
5. La Regione stipula i contratti di servizio relativi ai servizi ferroviari di cui agli articoli 8 e 9 del d.lgs. 422/1997, almeno sette mesi prima dell'inizio del periodo di validita'.
6. Gli enti locali stipulano i contratti per i servizi di loro competenza tre mesi prima dell'inizio del periodo di validita'.

Nota all'articolo 6

- L'articolo 14 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:

“Art. 14. (Ammissibilita' al finanziamento)

1. Tutti i contratti di servizio pubblico, definiti per ambito regionale, per bacino, per area omogenea o per area urbana, devono prevedere, a partire dal 1° gennaio 2000, un rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura, pari almeno allo 0,35. Tale rapporto e' incrementato in misura coerente con gli obiettivi di efficienza ed efficacia definiti negli accordi di programma di cui all'articolo 9, comma 2.
2. Non sono consentiti contributi degli enti locali a copertura di eventuale minor rapporto tra ricavi e costi a partire dal 1° gennaio 2000.
3. A partire dal 1° gennaio 2000 sono posti a gara pubblica solo i servizi che prevedano, nei rispettivi capitolati di appalto, per ambito regionale, per bacino, per area omogenea o per area urbana, il raggiungimento del rapporto tra ricavi e costi almeno pari allo 0,35. Il finanziamento non puo', in ogni caso, eccedere il 65 per cento del costo di aggiudicazione.
4. Nella determinazione del rapporto tra ricavi e costi la stima degli introiti deve essere effettuata, tenendo conto della politica tariffaria della Regione, sulla base della domanda espressa dal territorio.
5. La stima dei costi deve essere effettuata, all'interno delle tipologie di servizio urbano ed extraurbano, in relazione alle dimensioni del servizio messo in appalto, a cui corrispondono costi parametrici dell'azienda-tipo di gestione, ed alle caratteristiche insediative ed orografiche del territorio servito, a cui corrispondono diverse velocita' commerciali.
6. L'eventuale risparmio, conseguito da appalti affidati all'offerta economicamente piu' vantaggiosa, rispetto alle risorse assegnate alla provincia, al comune o alla comunita' montana, rimane a disposizione della provincia, del comune o della comunita' montana con vincolo di destinazione alla funzione di trasporto pubblico.
7. I servizi di cui all'articolo 6 sono finanziati assumendo come valore di riferimento il prodotto della quota pro capite media regionale di finanziamento del trasporto pubblico locale per il numero di residenti nell'area, al netto dei costi per l'esercizio degli eventuali servizi di linea, esclusi quelli ferroviari. Tale finanziamento non e' soggetto alle determinazioni di cui ai commi 1, 2 e 3.”.

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 21 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:

“Art. 21. (Procedure transitorie)

1. Fermo restando quando disposto dall'articolo 11, comma 2 quater, in fase di prima applicazione della presente legge fino al 31 dicembre 2003 e per tutto il periodo transitorio concedibile ai sensi del d.lgs. 422/1997, salvo diversa indicazione della Giunta regionale, vige la seguente procedura semplificata.

2. La Giunta regionale individua ed attribuisce alle province le linee del servizio regionale del trasporto pubblico, comprensivo delle linee interregionali, di granturismo e transfrontaliere.
3. La Giunta regionale, relativamente ai servizi di trasporto pubblico locale, attua il riparto tra i servizi di trasporto urbano ed extraurbano e attribuisce le risorse agli enti locali sulla base della spesa consolidata e di indicatori territoriali e di mobilità. Le competenze di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), attribuite alle province restano in capo ai comuni secondo le rispettive competenze sino al 31 dicembre 2000. Le competenze relative ai servizi suburbani, attualmente eserciti dall'Azienda Torinese Mobilità (ATM) sono attribuite alla Provincia di Torino sino al 31 dicembre 2000.
4. Salvo quanto disposto dal comma 5, gli enti locali dal 1° gennaio 2001 procedono all'affidamento dei servizi di trasporto mediante le procedure concorsuali di cui all'articolo 11. I contratti di servizio stipulati a seguito dell'emanazione del decreto legislativo 1998, n. 345 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed enti locali in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59), sono prorogati sino al 31 dicembre 2000, previa revisione dei contratti di servizio in essere se necessaria.
5. Gli enti contraenti gli accordi di programma di cui all'articolo 9, limitatamente alla stipulazione del primo contratto di servizio, e successive proroghe, con scadenza entro la fine del periodo transitorio, possono utilizzare la procedura negoziata di cui all'articolo 12, comma 2, lettera c), del d.lgs. 158/1995. I contratti di servizio sono estesi agli ambiti territoriali di cui all'articolo 10, comma 1. Al fine di favorire l'aggregazione tra le imprese operanti e di superare la piccola dimensione e l'eccessiva frammentazione che ostacolano il raggiungimento di soddisfacenti livelli di sinergia ed efficienza economica, ove tutti i soggetti che esercitano, alla data del 31 dicembre 1999, i servizi compresi in ciascun ambito territoriale costituiscano una riunione di imprese nelle forme elencate dall'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 158/1995, alla riunione di imprese sono in via prioritaria rivolti l'invito a presentare un'offerta e l'attività negoziale di cui all'articolo 12, comma 2, lettera c), del d.lgs. 158/1995.
6. Nelle more dell'istituzione del consorzio di cui all'articolo 8 le funzioni di programmazione ed amministrazione dell'area conurbana di Torino sono attribuite:
 - a) al Comune di Torino, in accordo con la Provincia di Torino relativamente ai servizi urbani e suburbani attualmente eserciti dall'ATM;
 - b) agli altri enti per i rimanenti servizi urbani secondo le rispettive competenze."

Note all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 22 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 22 (Riassetto organizzativo delle aziende pubbliche)

1. Gli enti locali procedono alla trasformazione delle aziende speciali e delle aziende consortili in società di capitali, ovvero in cooperative a responsabilità limitata, anche tra i dipendenti, o all'eventuale frazionamento societario derivante da esigenze funzionali o di gestione. Di tale società l'Ente titolare del servizio può restare socio unico per un periodo non superiore a due anni. La trasformazione è completata entro il 31 dicembre 2000. Entro la stessa data gli enti locali procedono al frazionamento, in distinte società di cui sopra, delle aziende speciali e consortili, laddove ciò sia opportuno al fine del superamento degli aspetti monopolistici del settore.
2. Nel periodo che precede la trasformazione in società di cui al comma 1, è escluso l'ampliamento dei bacini di servizio delle aziende speciali e delle aziende consortili rispetto a quelli già gestiti alla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla stessa data, gli enti locali non possono costituire nuove aziende speciali o consortili.
3. Durante il periodo che precede la trasformazione in società di cui al comma 1, gli enti locali individuano le quote di servizio o i servizi speciali, esercitati dalle rispettive aziende speciali o consortili che possono essere gestiti in modo più economico a seguito del loro affidamento a terzi mediante procedura concorsuale. Gli enti locali attribuiscono tali servizi osservando le disposizioni dell'articolo 11.
4. Ove gli enti locali costituiscano, per concorrere alle gare per l'esercizio dei servizi pubblici di loro pertinenza, società di cui al comma 1, in cui si preveda il coinvolgimento di soggetti privati, la scelta di soci privati avviene tramite le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 533 (regolamento recante norme sulla costituzione di società miste in materia di servizi pubblici degli enti territoriali); si osservano tali disposizioni, in quanto applicabili, anche nel caso di partecipazione minoritaria di soci privati.
5. Gli enti locali che effettuano la trasformazione di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2000, possono procedere, per una sola volta, all'affidamento diretto dei servizi alle società derivanti dalla trasformazione, mediante la stipulazione dei relativi contratti di servizio per un periodo non superiore ai due anni: Ove la trasformazione non avvenga entro il termine indicato, provvede il Sindaco o il Presidente della provincia nei successivi tre mesi. In caso di ulteriore inerzia, la Regione procede all'affidamento immediato del relativo servizio mediante le procedure concorsuali di cui all'articolo 11.
- 5 bis. I contratti di servizio di cui al comma 5 possono essere prorogati o rinnovati sino al 31 dicembre 2005 o per tutto il periodo transitorio concedibile ai sensi dell'articolo 21."

Note all'articolo 9

-Il testo dell'articolo 26 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 26. (Disposizioni finanziarie)

1. Per l'esercizio finanziario 2000 sono istituiti appositi capitoli di entrata nel bilancio di previsione con le seguenti denominazioni:

- a) “Trasferimenti statali per le funzioni amministrative relative alle ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato S.p.A.” (articolo 20, comma 3, del d.lgs. 422/1997);
- b) “Trasferimenti statali per le funzioni amministrative relative ai servizi regionali e locali delle Ferrovie dello Stato S.p.A.” (articolo 20, comma 4, del d.lgs. 422/1997);
- c) “Recupero di contributi in conto capitale da enti e da aziende di trasporto per investimenti di cui all'articolo 11, comma 3”.

2. Per l'esercizio finanziario 2000 sono istituiti appositi capitoli di spesa:

- a) capitolo di spesa di cui all'articolo 16, comma 4, lettera a), con la seguente denominazione: “Fondo regionale trasporti. Spese per l'esercizio dei servizi di trasporto ferroviario regionale e locale” (articolo 20 del d.lgs. 422/1997);
- b) capitolo di spesa di cui all'articolo 16, comma 4, lettera b), con la seguente denominazione: “Fondo regionale trasporti. Spese per investimenti sulla rete regionale, comprensiva degli impianti fissi e delle infrastrutture sia della rete ferroviaria sia della rete di trasporto pubblico locale”;
- c) capitolo di spesa di cui all'articolo 16, comma 4, lettera c), con la seguente denominazione: “Fondo regionale trasporti. Spese per investimenti per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e dei beni strumentali aziendali per il trasporto ferroviario ed assegnazione di risorse agli enti locali per spese di investimento per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e per i beni strumentali aziendali del trasporto pubblico locale”;
- d) capitolo di spesa di cui all'articolo 16, comma 4, lettera d), con la seguente denominazione: “Fondo regionale trasporti. Assegnazione di somme agli enti locali per spese di investimento nel settore del trasporto pubblico locale”;
- e) capitolo di spesa di cui all'articolo 16, comma 4, lettera e), con la seguente denominazione: “Fondo regionale trasporti. Assegnazione di somme agli enti locali per il finanziamento dei servizi minimi di trasporto pubblico locale”;
- f) capitolo di spesa di cui all'articolo 16, comma 4, lettera f), con la seguente denominazione: “Fondo regionale trasporti. Spese per oneri relativi al funzionamento delle attività di cui all'articolo 13”;
- g) capitolo di spesa di cui all'articolo 12, comma 3, con la seguente denominazione: “Trasferimenti agli enti locali per la copertura degli oneri derivanti dalle agevolazioni tariffarie individuate dalla Regione Piemonte”;
- h) capitolo di spesa di cui all'articolo 12, comma 6, con la seguente denominazione: “Interventi promozionali del trasporto pubblico locale”.

3. Le risorse di cui ai capitoli d) ed e) del comma 2 sono rispettivamente definite nella misura del 3 per cento e del 97 per cento dello stanziamento annuale disponibile. I comuni destinatari delle deleghe di cui alla presente legge sono autorizzati a destinare una somma non superiore all'1 per cento del medesimo stanziamento per il finanziamento degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate. Per le stesse finalità le province sono autorizzate, in aggiunta alla spesa annuale minima pari a lire 150 milioni, salvo aggiornamento annuale in base all'andamento dell'inflazione, a destinare una somma non superiore all'1 per cento dello stanziamento annuale disponibile.

3. bis. Il consorzio di cui all'articolo 8 e' autorizzato a destinare, per far fronte agli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate, una somma non superiore al 2 per cento delle risorse ad esso assegnate per i servizi di trasporto pubblico locale.

4. La dotazione dei capitoli istituiti in applicazione dei commi 1, 2 e 3 e' definita in sede di predisposizione dei relativi bilanci annuali.”.

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1, é riportato in nota all'articolo 2.

Note all'articolo 12

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 é riportato in nota all'articolo 2.

Nota all'articolo 13

- Il testo dell'articolo 45 dello Statuto regionale é il seguente:

“Art. 45. (Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali)

(Omissis)

Il Presidente della Regione promulga la legge regionale entro dieci giorni (...) nelle forme previste dalle leggi dello Stato.

Al testo della legge segue la formula: “La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte”.

La legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine maggiore.

Una legge dichiarata urgente dal Consiglio regionale può (...) essere promulgata ed entrare in vigore prima della scadenza dei termini di cui sopra.

(Omissis).”.

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 29 del 22 luglio 2004 (ndr)

Legge regionale 19 luglio 2004, n. 18

Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati informatizzata. Abrogazione della legge regionale 13 aprile 1992, n. 20 (Istituzione dell'anagrafe canina)

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. La Regione istituisce l'anagrafe canina regionale informatizzata, presso cui sono registrati e identificati tutti i cani.

2. Decorsi novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'impiego del metodo elettronico mediante utilizzo di circuito elettronico integrato miniaturizzato a norma ISO, di seguito denominato 'microchip', costituisce l'unico sistema di identificazione dei cani registrati.

3. Le Aziende sanitarie locali (ASL), i comuni, le comunità montane e collinari, con la collaborazione delle associazioni di volontariato interessate, sulla base delle indicazioni della programmazione regionale, gestiscono l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge e provvedono a definire ed attuare iniziative per la prevenzione e la lotta al randagismo.

Art. 2.

(Istituzione dell'anagrafe canina regionale)

1. L'anagrafe canina regionale è istituita e gestita presso i servizi veterinari della ASL in collaborazione con i comuni, le comunità montane e collinari, anche tramite appositi accordi secondo le disposizioni della presente legge e gli indirizzi di coordinamento emanati dall'assessorato regionale competente in materia di sanità.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad informare periodicamente i cittadini sulle concrete modalità di svolgimento delle operazioni di registrazione ed identificazione.

3. È a carico del proprietario la corresponsione della tariffa stabilita dalla Regione a titolo di rimborso delle spese per l'identificazione elettronica, sulla base dei costi del materiale utilizzato.

Art. 3.

(Obblighi dei proprietari o detentori)

1. Chiunque intende, a qualsiasi titolo, detenere un cane è tenuto ad accertarsi preliminarmente della registrazione e identificazione ai sensi dell'articolo 1.

2. Sono vietate la cessione, la vendita ed il passaggio di proprietà di cani non registrati all'anagrafe canina o non identificati ai sensi dell'articolo 1, comma 2.

3. I proprietari ed i detentori, a qualsiasi titolo, di cani provvedono entro sessanta giorni dalla nascita di cucciolate e comunque prima della loro cessione, alla identificazione tramite microchip dei cani, ai fini della registrazione nella banca dati dell'ASL.

4. In caso di tatuaggio illeggibile è cura del proprietario provvedere alla nuova identificazione del cane mediante applicazione del microchip.

5. I proprietari di cani, anche per il tramite dell'eventuale detentore, sono tenuti a segnalare al servizio veterinario della ASL di registrazione degli animali, entro quindici giorni, la cessione definitiva o la morte degli stessi, nonché eventuali variazioni della sede di detenzione.

Art. 4.

(Scheda di identificazione)

1. All'atto della identificazione, che prevede la registrazione delle generalità del proprietario, della sede di detenzione del cane e dell'eventuale detentore, il segnalamento dell'animale e la contestuale applicazione del microchip, il veterinario identificatore compila un'apposita scheda, secondo un modello predisposto dalla Regione.

2. Copia della scheda è consegnata al proprietario; la matrice è depositata agli atti del servizio veterinario dopo la registrazione nella banca dati informatizzata.

Art. 5.

(Sedi di identificazione e periodicità degli interventi)

1. Le ASL, in collaborazione con i comuni, le comunità montane e collinari, definiscono la rete delle sedi di identificazione sulla base delle necessità territoriali e delle condizioni topografiche, in modo tale da garantire adeguata copertura del territorio di competenza.

2. La cadenza degli interventi di identificazione eseguiti nelle sedi di cui al comma 1 non può essere superiore ai trenta giorni.

3. I comuni singoli od associati, le comunità montane e collinari mettono a disposizione delle ASL, per la realizzazione delle rete dei servizi e l'attuazione delle operazioni di identificazione, locali idonei e personale tecnico ausiliario sufficiente.

Art. 6.

(Compiti dei servizi veterinari e dei veterinari liberi professionisti)

1. Le operazioni di identificazione presso la rete territoriale, istituita ai sensi dell'articolo 5, sono effettuate dal servizio veterinario delle ASL.

2. È facoltà del proprietario o detentore ricorrere per l'intervento di identificazione alla prestazione di un medico veterinario libero professionista autorizzato, dietro corresponsione di relativa parcella. Il medico veterinario trasmette l'attestazione di registrazione e identificazione al competente servizio veterinario entro i cinque giorni successivi, trattenendone una copia agli atti e fornendone un'altra al proprietario o detentore.

3. L'inserimento dei dati nell'archivio anagrafico informatizzato e il suo continuo aggiornamento sono a carico del servizio veterinario delle ASL.

Art. 7.

(Banca dati regionale)

1. Per adempiere alle finalità informative della presente legge e per razionalizzare la registrazione, lo scambio e l'uso delle informazioni dell'anagrafe canina, la Regione istituisce uno specifico sistema informatizzato di rete per gestire telematicamente i dati e metterli a disposizione di autorità ed enti interessati.

2. L'anagrafe canina regionale, contestualmente alla realizzazione del sistema informatizzato di rete, è organizzata in banca dati regionale.

3. Unitamente ai dati identificativi del cane, del proprietario e dell'eventuale detentore, sono registrati in banca dati informatizzata gli episodi di morsicature e di aggressioni nei confronti di persone o animali, al fine di costituire un osservatorio regionale riguardante i cani mordaci e potenzialmente pericolosi, nonché i combattimenti fra cani.

Art. 8.

(Ruolo dei comuni)

1. I comuni ricevono periodicamente dal servizio veterinario dell'ASL i dati di ritorno aggiornati relativi ai cani detenuti nel territorio comunale.

2. I dati necessari per il rintraccio di cani smarriti e rinvenuti sono messi a disposizione degli interessati, nel rispetto dei criteri di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 9.

(Identificazione dei cani vaganti)

1. Lo smarrimento di un cane è denunciato dal proprietario, anche per il tramite dell'eventuale detentore, entro tre giorni alla Polizia municipale del comune ove è detenuto l'animale.

2. La presenza di cani vaganti o randagi è segnalata agli organi di Polizia municipale del comune competente per territorio, che provvede all'attivazione del servizio pubblico di cattura, per il successivo trasferimento nel canile sanitario.

3. Dopo l'introduzione in canile, in caso di cattura di cani con tatuaggio o microchip, il servizio veterinario competente provvede a rilevare i dati identificativi e li trasmette alla Polizia municipale, per il reperimento del proprietario.

4. Per i cani ritrovati vaganti e non muniti di microchip, o tatuaggio, comunque reclamati per la restituzione, si procede all'identificazione ed all'inserimento nell'archivio anagrafico a spese del proprietario, prima della restituzione.

5. I cani vaganti senza proprietario sono identificati e registrati intestandone la temporanea proprietà al comune ove è avvenuto il ritrovamento.

6. Le spese di cattura e custodia del cane e le eventuali cure necessarie durante il periodo di custodia nel canile pubblico sono a carico del proprietario del cane, secondo le tariffe stabilite dal comune competente.

Art. 10.

(Vigilanza)

1. I comuni, attraverso la Polizia municipale, provvedono alla esecuzione di programmi di vigilanza sulla corretta attuazione della anagrafe canina.

2. Ai servizi veterinari dell'ASL compete il monitoraggio del livello di attuazione della anagrafe canina e la segnalazione ai comuni interessati di eventuali carenze o disfunzioni, unitamente alla attuazione di interventi di vigilanza in concomitanza con lo svolgimento di altri compiti di istituto.

Art. 11.

(Revisione dell'anagrafe canina comunale)

1. I proprietari di cani non ancora identificati con tatuaggio alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono entro centoventi giorni, anche tramite eventuali detentori, alla registrazione dei cani stessi ed alla contestuale applicazione del microchip.

2. A tale fine i comuni, con la collaborazione dei servizi veterinari delle ASL, provvedono ad una revisione ed aggiornamento della anagrafe canina comunale, anche attraverso censimenti straordinari, tramite capillare informazione alla cittadinanza in ordine alle nuove modalità di registrazione e di identificazione dei cani.

Art. 12.

(Sanzioni)

1. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, ed all'articolo 11, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da euro 38,00 a euro 232,00.

2. Chiunque acquista, vende o detiene a scopo di commercio cani non registrati all'anagrafe canina e non correttamente identificati secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 2 è punito con la sanzione amministrativa da euro 77,00 a euro 464,00.

3. La rilevazione di violazioni agli obblighi di registrazione ed identificazione è seguita da registrazione della posizione anagrafica ed identificativa con addebiti al detentore delle relative spese, secondo il tariffario regionale.

Art. 13.

(Clausola valutativa)

1. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, e con successiva cadenza triennale, la Giunta regionale è tenuta a presentare al Consiglio regionale una relazione di natura informativa in ordine allo stato di attuazione delle strategie adottate in materia di lotta al randagismo.

2. La relazione di cui al comma 1 fornisce risposta documentata ai seguenti quesiti:

- a) numero residuale dei cani identificati con la procedura del tatuaggio cutaneo;
- b) numero dei cani identificati con la procedura del microchip;
- c) strumenti informativi predisposti dagli enti locali in ordine alle metodologie di anagrafe canina;
- d) periodicità media degli interventi di identificazione eseguiti presso ciascuna ASL;
- e) interventi di identificazione eseguiti da veterinari liberi professionisti;
- f) istituzione ed attività dell'osservatorio regionale sui cani potenzialmente pericolosi;
- g) gestione, da parte degli enti locali, del servizio di rinvenimento e cattura dei cani smarriti;
- h) natura ed entità delle sanzioni irrogate.

Art. 14.

(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 2004 la spesa complessiva di euro 80.000,00.

2. All'erogazione di contributi alle ASL per la realizzazione di interventi di anagrafe canina si provvede nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 2004 iscrivendo lo stanziamento pari ad euro 80.000,00, in termini di competenza e di cassa, nell'Unità previsionale di base

(UPB) 27031 (Sanità pubblica - Sanità animale igiene degli allevamenti - Titolo I - Spese correnti), che presenta la necessaria disponibilità finanziaria.

3. Agli stessi oneri di cui al comma 2, rispettivamente per gli anni 2005 e 2006, si fa fronte con la dotazione finanziaria della UPB 27031 del bilancio pluriennale 2004-2006.

Art. 15.

(Abrogazione)

1. È abrogata la legge regionale 13 aprile 1992, n. 20 (Istituzione dell'anagrafe canina).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 19 luglio 2004.

p. Enzo Ghigo
Il Vice Presidente
William Casoni

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 380.

- Presentato dalla Giunta regionale il 28 gennaio 2002.
- Assegnato alla IV Commissione in sede referente il 4 febbraio 2002.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato dalla commissione referente il 22 ottobre 2003 con relazione di Gianluca Godio.
- Approvato in Aula il 6 luglio 2004, con emendamenti sul testo, con 28 voti favorevoli.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note al titolo.

- La legge regionale 13 aprile 1992, n. 20 è pubblicata sul BUR 22 aprile 1992, n. 17.
- Note all'articolo 15.
- Gli estremi di pubblicazione della l.r. 20/1992 sono riportati nella nota al titolo.

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 29 del 22 luglio 2004 (ndr)

Legge regionale 3 agosto 2004, n. 19.

Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Indice

CAPO I. Oggetto, finalità ed ambito di applicazione

Art. 1. (Oggetto e finalità)

Art. 2. (Campo di applicazione)

Art. 3. (Definizioni)

CAPO II. Audizione tecnica

Art. 4. (Audizione tecnica)

CAPO III. Competenze

Art. 5. (Competenze della Regione)

Art. 6. (Competenze delle province)

Art. 7. (Competenze dei comuni)

CAPO IV. Attività e mezzi di tutela

Art. 8. (Proposte localizzative, riduzioni a conformità, azioni e piani di risanamento degli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione)

Art. 9. (Programmi di sviluppo e interventi di risanamento delle linee elettriche)

Art. 10. (Vigilanza e controlli)

Art. 11. (Rapporto e Osservatorio sulle sorgenti di campo elettromagnetico)

Art. 12. (Modalità di accesso agli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione)

Art. 13. (Responsabilità dei gestori degli impianti radioelettrici)

Art. 14. (Oneri autorizzativi e di controllo)

Art. 15. (Prescrizioni e incentivi)

Art. 16. (Sanzioni)

CAPO V. Disposizioni finanziarie, finali e transitorie

Art. 17. (Norma finanziaria)

Art. 18. (Norme transitorie)

Art. 19. (Modifica all'articolo 47 della l.r. 44/2000)

Art. 20. (Abrogazioni)

Art. 21. (Dichiarazione d'urgenza).

Capo I.

OGGETTO, FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. Le disposizioni della presente legge disciplinano la localizzazione, l'installazione, la modifica ed il controllo degli impianti fissi per telecomunicazioni e radiodiffusione e degli elettrodotti, di seguito tutti denominati impianti, in attuazione della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e della legge regionale 26 aprile 2000 n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"), da ultimo modificata dalla legge 31 maggio 2004, n. 14, al fine di:

- a) perseguire obiettivi di tutela della salute e di salvaguardia della popolazione esposta ad emissioni elettromagnetiche conformemente all'articolo 32 della Costituzione;
- b) assicurare l'ordinato sviluppo e la corretta localizzazione degli impianti, in raccordo con la pianificazione territoriale, ambientale e urbanistica locale;
- c) prevenire e ridurre l'inquinamento ambientale, dovuto alle emissioni elettromagnetiche degli impianti e assicurare la tutela generale dell'ambiente e del paesaggio, anche tramite l'individuazione degli strumenti e delle azioni per il perseguimento di obiettivi di qualità, in coerenza con gli indirizzi statali;
- d) garantire il rispetto delle prescrizioni tecniche attinenti l'esercizio degli impianti;
- e) concorrere all'approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli effetti sulla salute derivanti dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e alla promozione delle migliori tecnologie disponibili;
- f) assicurare ai cittadini informazioni complete e tempestive.

Art. 2.

(Campo di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli impianti, ai sistemi e alle apparecchiature per usi civili, militari e delle Forze di polizia, che possano comportare l'esposizione della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra zero hertz e trecento gigahertz. In particolare tali disposizioni si applicano agli elettrodotti con tensione di esercizio uguale o superiore a centotrenta chilovolt ed agli impianti radioelettrici, compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei casi di esposizione intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici. Agli apparecchi ed ai dispositivi di uso domestico, individuale e lavorativo si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 10 e 12 della l. 36/2001.

3. Le disposizioni della presente legge non si applicano, inoltre:

- a) agli impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a cinque watt e agli apparati dei radioamatori con obbligo di comunicazione al comune, all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e al Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM);
- b) agli impianti e alle apparecchiature con potenza al connettore di antenna non superiore a venti watt utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e di protezione civile, per prove tecniche o per esigenze di servizio non prevedibili quali eventi, fiere, manifestazioni, convegni e concerti, per i quali deve essere data comunicazione all'ARPA.

4. Nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di polizia le disposizioni della presente legge sono applicate compatibilmente con la normativa nazionale vigente. Tali organismi comunicano al comune interessato le caratteristiche tecniche degli impianti prima dell'attivazione degli stessi; nel caso di impianti già esistenti la comunicazione avviene entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti agli organi del Servizio sanitario nazionale.

Art. 3.

(Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione della legge si assumono le seguenti definizioni:

a) aree sensibili: aree di particolare densità infrastrutturale o con servizi collettivi dedicati alla tutela della salute o alla popolazione infantile per le quali la pubblica amministrazione prevede l'adozione di localizzazioni alternative;

b) catasto delle sorgenti fisse di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico: archivio informatizzato contenente, i dati tecnici, anagrafici e cartografici degli impianti;

c) esercizio degli impianti fissi radioelettrici: l'attività di trasmissione di segnali elettromagnetici a radiofrequenza per radiodiffusione e telecomunicazioni;

d) stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: uno o più trasmettitori, nonchè ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia;

e) impianto fisso per telefonia mobile: la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;

f) impianto fisso per radiodiffusione: la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica;

g) elettrodotto: l'insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione;

h) livello di esposizione: il valore di intensità di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico o di densità di potenza rilevabile in un volume occupato dal corpo umano;

i) obiettivi di qualità:

1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalla Regione con l'atto di cui all'articolo 5, comma 2;

2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi;

j) regolamento comunale: provvedimento riferito al territorio comunale, che disciplina la localizzazione degli impianti radioelettrici sulla base dei criteri di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e degli indirizzi di pianificazione territoriale di livello provinciale e regionale;

k) programma localizzativo: documento di proposta dei gestori, da aggiornarsi con periodicità annuale, per l'installazione di impianti nel territorio di un comune o di più comuni;

l) programma triennale di sviluppo: documento contenente le linee di sviluppo della rete elettrica nazionale predisposto dal gestore della rete di trasmissione nazionale, di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000 (Approvazione della convenzione tipo di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79);

m) audizione tecnica: modalità di confronto tra i soggetti istituzionali, i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d) e i titolari degli impianti che si esprimono in contraddittorio sui programmi di sviluppo, gestione e risanamento degli impianti stessi;

n) tensione di esercizio: la bassa tensione non supera un chilovolt, la media tensione è compresa tra un chilovolt e trentacinque chilovolt, l'alta tensione è superiore a trentacinque chilovolt e non supera i centocinquanta chilovolt, mentre l'altissima tensione è superiore a centocinquanta chilovolt.

Capo II.

AUDIZIONE TECNICA

Art. 4.

(Audizione tecnica)

1. È attivata l'audizione tecnica regionale con il fine di acquisire informazioni, pareri e ogni altro utile supporto all'esercizio delle competenze regionali e degli enti locali previste dalla presente legge, nonchè di provvedere al monitoraggio degli adempimenti ivi previsti. L'organizzazione e le modalità di svolgimento dell'audizione sono definite con determinazione del responsabile della struttura regionale competente.

2. Partecipano all'audizione tecnica, secondo la specificità dei temi:

a) l'ARPA;

b) il CORECOM, gli enti, le società e le associazioni operanti nel settore delle telecomunicazioni e della radiodiffusione;

c) la società Gestore della rete di trasmissione nazionale (GRTN) e gli enti e le società operanti nel campo della trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, ivi compresa l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

d) i tecnici designati dalle associazioni degli enti locali territoriali interessati e dalle associazioni ambientaliste individuate in base all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale) e successive modificazioni.

3. Le attività di audizione e consultazione tecnica funzionali all'esercizio delle competenze regionali di cui all'articolo 5 e quelle di raccordo con gli enti locali territoriali sono garantite dalla Giunta regionale tramite la struttura regionale competente.

Capo III.

COMPETENZE

Art. 5.

(Competenze della Regione)

1. Le competenze della Regione sono:

a) fissare, sentite le province, i criteri generali per la localizzazione degli impianti e gli standard urbanistici, fatte salve le prerogative dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del GRTN, unitamente ai criteri per l'individuazione di aree sensibili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) e le misure di cautela da adottarsi in esse;

b) stabilire, sentite le province, i criteri per la definizione dei tracciati degli elettrodotti ad alta tensione fino a centocinquanta chilovolt, secondo criteri di compatibilità ambientale;

c) esprimere il parere, anche tramite valutazioni di tipo ambientale strategico, sul programma triennale di sviluppo e sugli aggiornamenti annuali della rete elettrica di trasmissione, di cui all'articolo 2, comma 1, del d.m. industria, commercio e artigianato 22 dicembre 2000, verificando il perseguimento degli obiettivi di tutela ambientale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) della convenzione approvata con decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio 2000 (Concessione alla società " Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a." delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale);

d) disciplinare le modalità di intervento per il risanamento ambientale di cui agli articoli 8 e 9, su proposta dell'ARPA;

e) garantire, d'intesa con l'ARPA, la realizzazione e la gestione del catasto che è messo a disposizione delle province; tale realizzazione avviene in termini coerenti e funzionali al Sistema informativo regionale ambientale (SIRA) e in raccordo con il catasto nazionale; a tale fine le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni relative agli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione e agli elettrodotti, trasmettono copia dei provvedimenti autorizzativi all'ARPA; copia delle autorizzazioni relative ai soli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione, è altresì trasmessa al CORECOM;

f) definire la misura degli oneri di cui all'articolo 14 e le modalità di corresponsione agli enti locali titolari delle funzioni autorizzative;

g) definire le procedure per la richiesta ed il rilascio dell'autorizzazione all'installazione e alla modifica degli impianti;

h) fissare le modalità per il rilascio del parere tecnico sugli impianti fissi elaborato dall'ARPA;

i) esprimere, con il supporto dell'ARPA, sentite le province e su proposta del CORECOM ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera a), numero 1), della legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni), il parere sul piano nazionale di assegnazione delle frequenze, ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) e della legge 30 aprile 1998, n. 122 (Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive).

2. La Giunta regionale esercita le funzioni di cui al comma 1, con atto di indirizzo e regolamentazione, articolato in direttive tecniche, da emanarsi in vigenza dei provvedimenti attuativi di cui agli articoli 4 e 5 della l. 36/2001, nelle materie da essi disciplinate, informandone la Commissione consiliare competente. In fase di prima attuazione possono essere emanate direttive di carattere tecnico, procedurale e organizzativo non strettamente collegate alla decretazione attuativa nazionale.

3. In attesa della definizione delle procedure autorizzative di cui al comma 1, lettera g), restano invariate le procedure autorizzative per la costruzione e la gestione degli elettrodotti per la distribuzione di energia elettrica fino a centocinquanta chilovolt di cui all'articolo 66 della l.r. 44/2000 e disciplinate dalla legge regionale 25 aprile 1984, n. 23 (Disciplina delle funzioni regionali inerenti l'impianto di opere elettriche aventi tensioni fino a 150.000 volt).

4. Il Presidente della Giunta regionale emana provvedimenti di diffida, di disattivazione degli elettrodotti o di revoca dell'autorizzazione di cui al comma 3.

Art. 6.

(Competenze delle province)

1. Le province, in armonia con le disposizioni di cui al d.lgs. 112/1998 e alla l. 36/2001, provvedono a:

- a) adottare i piani di risanamento di cui all'articolo 9, comma 1, della l. 36/2001, sulla base della regolamentazione e degli indirizzi formulati dalla Regione;
- b) verificare le coerenze e le compatibilità ambientali tra i programmi di sviluppo delle reti degli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione e degli elettrodotti e i piani territoriali di coordinamento;
- c) esercitare le funzioni di vigilanza e controllo di cui all'articolo 10, comma 5, tenendo conto delle linee di indirizzo del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e all'articolo 57 del d.lgs. 112/1998, anche supportando i comuni nella loro attività di progettazione specifica;
- d) esercitare le funzioni di controllo e verifica sulla corretta applicazione delle linee guida regionali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);
- e) esercitare il potere sostitutivo, secondo i principi di cui all'articolo 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali), decorso un congruo termine e previa diffida, nei confronti dei comuni in caso di inerzia nel rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d) e nell'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera f).

Art. 7.

(Competenze dei comuni)

1. I comuni, in armonia con le disposizioni di cui al d.lgs. 112/1998, alla l. 36/2001 e al d.lgs. n. 259/2003, provvedono a:

- a) definire, sulla base dei programmi di sviluppo di cui all'articolo 9, specifici tracciati per la localizzazione degli elettrodotti, sentite le province e nel rispetto dei criteri regionali e dei parametri tecnici fissati dalle norme statali vigenti;
- b) individuare i siti degli impianti per radiodiffusione, nel rispetto dei criteri generali regionali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);
- c) adottare il regolamento comunale di cui all'articolo 8, comma 6, della l. 36/2001, entro centoventi giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'atto di cui all'articolo 5, comma 2, trasmettendone copia alla provincia competente ed ai comuni limitrofi;
- d) rilasciare l'autorizzazione per l'installazione e la modifica degli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 259/2003 e delle linee elettriche a bassa tensione, secondo la procedura fissata nell'atto di cui all'articolo 5, comma 2, anche sulla base del parere tecnico preventivo dell'ARPA di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h) e dei programmi localizzativi di cui all'articolo 8, comma 1; per gli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione, le citate autorizzazioni, rilasciate con provvedimento unico, sono condizione per l'esercizio delle relative attività, ferma restando la concessione ministeriale;
- e) esercitare le funzioni di controllo e vigilanza di cui all'articolo 10, commi 1 e 2;
- f) emanare provvedimenti di riduzione a conformità, di diffida, di disattivazione degli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione o di revoca dell'autorizzazione di cui alla lettera d), ai sensi dell'articolo 16.

2. Per l'adozione del regolamento di cui al comma 1, lettera c), i comuni assicurano l'informazione, possono promuovere audizioni pubbliche e pubblicizzano l'esito dell'autorizzazione di cui al comma 1, lettera d), tramite l'albo pretorio.

Capo IV.

ATTIVITÀ E MEZZI DI TUTELA

Art. 8.

(Proposte localizzative, riduzioni a conformità, azioni e piani di risanamento degli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione)

1. I titolari degli impianti presentano al comune, entro il 31 dicembre di ogni anno, un programma contenente le proposte di localizzazione degli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione, tenendo

conto del regolamento comunale di cui all'articolo 7 comma 1, lettera c). Copia del suddetto programma è, altresì, inviata alla provincia competente.

2. Gli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione garantiscono durante l'esercizio il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dalle norme vigenti.

3. Qualora siano superati i limiti di esposizione definiti dalla normativa vigente il comune diffida i gestori degli impianti che contribuiscono al campo elettromagnetico ad eseguire la riduzione a conformità in modo da ridurre il valore di campo rilevato entro il limite di esposizione consentito, secondo le indicazioni dell'ARPA, fatte salve le sanzioni previste all'articolo 16. Gli oneri per la riduzione a conformità sono a carico dei gestori.

4. In caso di inadempienza dei gestori il comune richiede alle Amministrazioni centrali competenti la disattivazione dei suddetti impianti e ne dà comunicazione alla provincia.

5. Qualora non siano rispettati i valori di attenzione, il comune diffida i gestori degli impianti che contribuiscono al campo elettromagnetico ad eseguire la riduzione a conformità, compatibilmente con la qualità del servizio e previo accertamento da parte degli organi ausiliari periferici del Ministero delle comunicazioni.

6. Se la riduzione a conformità non consente il mantenimento della qualità del servizio, i gestori presentano alla provincia una proposta di piano di risanamento. La provincia adotta il piano di risanamento, avvalendosi del parere dell'ARPA, sentiti i comuni interessati ed acquisito il preventivo parere vincolante da parte degli organi tecnici ed ausiliari periferici delle autorità centrali competenti.

7. In caso di inottemperanza dei gestori a presentare proposte, il piano di risanamento è formulato dalla provincia su proposta dell'ARPA e dei comuni, sentiti gli enti interessati ed acquisito il preventivo parere degli organi tecnici ed ausiliari periferici del Ministero delle Comunicazioni. Le azioni di risanamento sono a carico dei titolari degli impianti.

8. In caso di mancato risanamento, secondo le previsioni e prescrizioni del piano, dei sistemi radioelettrici, per telefonia mobile e per radiodiffusione e degli impianti per telefonia fissa nonché delle stazioni radioelettriche per trasmissioni di dati, a causa dell'inerzia o inottemperanza dei gestori, la provincia richiede al Ministero competente la disattivazione dei relativi impianti, e ne dà comunicazione ai comuni interessati.

Art. 9.

(Programmi di sviluppo e interventi di risanamento delle linee elettriche)

1. Gli enti gestori degli elettrodotti presentano alla Regione, in armonia con quanto disposto all'articolo 55 del d.lgs. 112/1998, entro il 31 dicembre di ogni anno, i programmi di sviluppo della rete provvedendo a mettere a disposizione gli aggiornamenti annuali determinati anche da provvedimenti normativi ed autoritativi, di sicurezza e di tutela ambientale e sanitaria. Il GRTN correda il proprio programma di sviluppo di un'analisi di compatibilità ambientale per l'espressione del parere di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) .

2. La definizione dei tracciati delle linee con tensione superiore a centocinquanta chilovolt, di competenza statale, è oggetto di consultazione con il GRTN, e di concertazione ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera c) della l. 36/2001.

3. Le proposte di piano di risanamento, di cui all'articolo 9, comma 3 della l. 36/2001, degli elettrodotti con tensione non superiore a centocinquanta chilovolt, presentate dai gestori, sono approvate dalla Regione, entro sessanta giorni dalla presentazione del piano, sentiti i comuni interessati, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni i cui oneri realizzativi sono a carico dei proprietari oppure dei titolari della rete di trasmissione nazionale.

4. Ai fini dell'approvazione dei piani di risanamento degli elettrodotti con tensione superiore a centocinquanta chilovolt, di cui all'articolo 9, comma 3, della l. 36/2001, la Regione esprime apposito parere, verificando la rispondenza delle priorità di intervento alle situazioni critiche riferite alle aree sensibili così come definite all'articolo 3, comma 1, lettera a).

5. Secondo le previsioni dell'articolo 9, commi 2 e 3, della l. 36/2001, nei casi di inerzia oppure inadempienza da parte dei gestori, interviene in via sostitutiva la Regione, che si avvale dell'ARPA sulla base di un programma di priorità che evidenzia le situazioni critiche di cui al comma 4.

6. Il mancato risanamento, secondo le prescrizioni del piano, degli elettrodotti con tensione non superiore a centocinquanta chilovolt, a causa dell'inerzia o inadempienza dei proprietari oppure dei titolari della rete di trasmissione nazionale, comporta la disattivazione dei suddetti impianti con provvedimento della Giunta regionale, su segnalazione dell'ARPA, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, garantendo comunque i diritti degli utenti all'erogazione del servizio di pubblica utilità.

Art. 10.

(Vigilanza e controlli)

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, i comuni esercitano le funzioni di controllo e vigilanza unitamente al CORECOM, per quanto attiene alle funzioni proprie in base alla legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni), avvalendosi dell'ARPA, ai sensi della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale) e nel quadro dei compiti dell'ARPA fissati all'articolo 38 della l.r. 44/2000.

2. Le attività di controllo e vigilanza sono volte a garantire:

a) il rispetto dei limiti di esposizione dei campi elettromagnetici e delle misure di cautela nonché delle prescrizioni degli atti autoritativi;

b) la corretta realizzazione delle azioni di risanamento;

c) la valutazione del mantenimento dei parametri tecnici attraverso i dati forniti dai gestori di cui all'articolo 13 e il controllo a campione degli stessi.

3. Gli esiti delle attività di controllo, di cui al comma 2, sono comunicati all'Autorità sanitaria locale e alla provincia competente.

4. Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti agli organi del Servizio sanitario nazionale.

5. La provincia, anche avvalendosi dell'ARPA, ha la facoltà di disporre verifiche generali in ordine alla coerenza tra gli atti di programmazione e sviluppo delle reti degli impianti e gli obiettivi di qualità conseguiti nonché all'attuazione dei piani di risanamento.

Art. 11.

(Rapporto e Osservatorio sulle sorgenti di campo elettromagnetico)

1. Sulla base delle informazioni contenute nel catasto degli impianti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), l'ARPA redige un rapporto annuale, da presentare alla Regione e alla provincia, contenente lo stato dell'ambiente relativamente ai livelli di campo elettromagnetico presenti sul territorio regionale e provinciale.

2. È istituito l'Osservatorio regionale sulle sorgenti di campo elettromagnetico, le cui modalità organizzative e di funzionamento sono definite dalla Giunta regionale.

3. L'Osservatorio regionale ha il compito di raccogliere e sistematizzare le informazioni ed i rapporti curati dal sistema delle agenzie per la protezione ambientale a livello nazionale e regionale anche provvedendo alla loro diffusione attraverso i mezzi di cui all'articolo 17, comma 4.

Art. 12.

(Modalità di accesso agli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione)

1. Il personale incaricato dei controlli, munito di tessera di riconoscimento, nell'esercizio delle proprie funzioni, ha diritto di accesso agli impianti e di richiesta dei dati, delle informazioni e dei documenti necessari per l'espletamento delle attività di vigilanza e controllo.

Art. 13.

(Responsabilità dei gestori degli impianti radioelettrici)

1. I gestori degli impianti radioelettrici certificano all'amministrazione comunale la conformità dell'impianto e delle reti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, e alle condizioni tecniche e di campo elettromagnetico definite nell'autorizzazione.

2. L'atto di regolamentazione di cui all'articolo 5, comma 2, definisce modalità e contenuti della certificazione e dei controlli, che avvengono anche attraverso l'installazione di sistemi di monitoraggio dei parametri tecnici sul rispetto dei valori alla luce della normativa vigente.

Art. 14.

(Oneri autorizzativi e di controllo)

1. I gestori o i proprietari degli impianti provvedono agli oneri derivanti dal compimento delle attività tecniche ed amministrative di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), limitatamente agli impianti per teleradiocomunicazioni e concernenti le istruttorie e i sopralluoghi necessari al rilascio delle autorizzazioni. I gestori o i proprietari degli impianti versano le relative somme al comune e alla provincia competente, nella misura rispettivamente dell'ottanta e del venti per cento, secondo gli importi fissati nell'atto di cui all'articolo 5, comma 2.

2. I comuni concorrono agli oneri derivanti dall'attività di controllo esercitata dall'ARPA in misura non inferiore al quaranta per cento.

3. Con deliberazione della Giunta regionale è determinata l'eventuale variazione, d'intesa con la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, della misura di cui al comma 1.

4. Gli oneri a carico degli esercenti elettrici sono quelli previsti dai provvedimenti adottati dalla Giunta regionale.

Art. 15.

(Prescrizioni e incentivi)

1. I comuni, sulla base dei criteri generali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti fissi per la telefonia mobile e per la radiodiffusione, possono prevedere, nel regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), limitazioni e condizioni localizzative in luoghi ed edifici espressamente individuati.

2. Le proposte relative alla realizzazione di impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione ed elettrodotti che non presentano, per dimensioni, caratteristiche ed emissioni, un impatto con gli assetti ambientali, paesaggistici ed antropici del territorio e che propongono soluzioni tecniche, tecnologiche, morfologiche e gestionali di tipo innovativo, beneficiano di modalità autorizzative e di condizioni di installazione agevolate disciplinate nell'atto di cui all'articolo 5, comma 2.

3. Gli strumenti di gestione delle aree protette di cui alla legge 22 marzo 1990, n. 12 (in materia di aree protette) da ultimo modificata dalla legge regionale 14 novembre 2001, n. 25, prevedono specifica regolamentazione dell'installazione degli impianti di cui al comma 1 e degli elettrodotti, sulla base dei criteri generali di cui all'articolo 5, comma 1.

Art. 16.

(Sanzioni)

1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 della l. 36/2001. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 2, della l. 36/2001, l'irrogazione delle sanzioni spetta alle amministrazioni preposte al rilascio delle autorizzazioni, sulla base degli accertamenti effettuati dall'ARPA.

2. Chiunque installa o modifica un impianto senza aver ottenuto le autorizzazioni di cui all'articolo 5, comma 3 o all'articolo 7, comma 1, lettera d), oppure non presenta la domanda di autorizzazione nei termini previsti dall'articolo 18, in caso di impianti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e privi dell'autorizzazione, è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da trentamila euro a trecentomila euro e alla disattivazione dell'impianto con le modalità previste dall'articolo 8 e dall'articolo 9, comma 6. Le suddette sanzioni sono irrogate dall'amministrazione competente a rilasciare l'atto autorizzatorio e da essa introitate.

3. La mancata presentazione della certificazione di cui all'articolo 13, comma 1, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da duemila euro a cinquemila euro irrogata ed introitata dal comune.

4.⁽¹⁾ Qualsiasi comportamento posto in essere dai titolari, legali rappresentanti, installatori e manutentori di impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione, diretto ad impedire le funzioni dei soggetti di cui all'articolo 12, è passibile di sanzione pecuniaria amministrativa da cinquecento euro a duemilacinquecento euro, irrogata ed introitata dal comune sulla base delle comunicazioni dell'ARPA, salvo che il fatto costituisca reato.

Capo V.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE

Art. 17.

(Norma finanziaria)

1. All'attuazione della presente legge sono destinate, per il corrispondente importo annuo, le risorse derivanti dalle assegnazioni a favore delle regioni, di cui all'articolo 9, comma 5, e all'articolo 17 della l. 36/2001 e agli articoli 103 e 112 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001) nonché le risorse derivanti dai provvedimenti nazionali che disciplinano l'utilizzo dei proventi del sistema di telefonia mobile universale (UMTS).

(1) Numero del comma corretto con avviso di rettifica pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 40/2004, parte I (ndr)

2. Le assegnazioni di cui al comma 1 sono iscritte nell'Unità previsionale di base (UPB) 0902 (Bilanci e finanze Ragioneria) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno finanziario 2004.

3. Per l'attuazione della presente legge è previsto, per l'anno 2005, nella UPB 22991 (Tutela ambientale gestione rifiuti Direzione Titolo I Spese correnti) un incremento della spesa, pari ad euro 250.000,00, e nella UPB 22992 (Tutela ambientale gestione rifiuti Direzione Titolo II Spese di investimento) un incremento della spesa pari ad euro 400.000,00, cui si fa fronte con le risorse finanziarie delle UPB 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo I Spese correnti) e 09012 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo II Spese di investimento) del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2004-2006.

4. Al fine di garantire la diffusione dell'informazione sulle attività oggetto della presente legge e del rapporto di cui all'articolo 11, per l'anno 2005, ci si avvale delle risorse di cui all'UPB 22011 (Tutela ambientale gestione rifiuti Prevenzione risanamento ambientale Titolo I Spese correnti) del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2004-2006.

Art. 18.

(Norme transitorie)

1. I gestori oppure i proprietari degli impianti in esercizio provvedono agli adempimenti previsti dalla normativa vigente entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino ufficiale della Regione.

2. I soggetti di cui al comma 1, fatto salvo l'obbligo ivi previsto, possono proseguire l'esercizio attuale degli impianti; in caso di inadempienza si applicano le sanzioni di cui all'articolo 16.

3. Fatte salve le competenze attribuite ai sensi degli articoli 6 e 7, rimane in vigore il regolamento regionale 14 aprile 2000, n. 1/R (Nuovi criteri di tutela sanitaria ed ambientale per il rilascio dell'autorizzazione regionale all'installazione e modifica degli impianti di teleradiocomunicazioni di cui alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 6), per quanto applicabile, fino all'emanazione di tutte le direttive dell'atto di indirizzo e regolamentazione di cui all'articolo 5, comma 2.

4. In fase di prima attuazione, nelle more dell'adozione delle misure organizzative di riordino delle strutture regionali e di adeguamento della struttura competente per l'ambiente in materia di rischio tecnologico da radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, la Giunta regionale garantisce l'esercizio delle competenze di cui all'articolo 5, tramite il settore regionale competente in materia di rischi industriali.

5. Nell'esercizio delle attività previste dalla presente legge, la struttura regionale competente si avvale delle audizioni tecniche di cui all'articolo 4 e dell'ARPA che garantisce i necessari supporti tecnici.

Art. 19.

(Modifica all'articolo 47 della l.r. 44/2000)

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 47 della l.r. 44/2000, è aggiunta in fine la seguente: "e bis) adozione dei piani di risanamento elettromagnetico degli impianti radioelettrici, sulla base della regolamentazione e degli indirizzi formulati dalla Regione e con il supporto dell'ARPA.".

Art. 20.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti leggi:

- a) la legge regionale 23 gennaio 1989, n. 6 (Nuova disciplina in materia di teleradiocomunicazioni);
- b) la legge regionale 24 luglio 1989, n. 43 (modificativa della l.r. 6/1989).

Art. 21.

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto della Regione Piemonte ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 3 agosto 2004

Enzo Ghigo

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 256

- Presentato dalla Giunta regionale il 2 febbraio 2001.
- Assegnato alla V commissione in sede referente il 12 febbraio 2001.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato dalla commissione referente il 12 luglio 2002.
- Approvato in Aula il 22 luglio 2004, con emendamenti sul testo, con 41 voti favorevoli, 3 astenuti e 2 non votanti.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto al cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 32 della Costituzione è il seguente:

“Art. 32.

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”.

Note all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 10 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), è il seguente:

“Art. 10. (Educazione ambientale).

1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, promuove lo svolgimento di campagne di informazione e di educazione ambientale ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.”.

- Il testo dell'articolo 12 della l.r. 36/2001 è il seguente:

“Art. 12. (Apparecchiature di uso domestico, individuale o lavorativo).

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, previo parere del Comitato e sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto anche degli orientamenti e degli atti dell'Unione europea in materia di inquinamento elettromagnetico, tutela dei consumatori e istruzioni per l'uso dei prodotti, le informazioni che i fabbricanti di apparecchi e dispositivi, in particolare di uso domestico, individuale o lavorativo, generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sono tenuti a fornire agli utenti, ai lavoratori e alle lavoratrici, mediante apposite etichettature o schede informative. Le informazioni devono riguardare, in particolare, i livelli di esposizione prodotti dall'apparecchio o dal dispositivo, la distanza di utilizzo consigliata per ridurre l'esposizione al campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico e le principali prescrizioni di sicurezza. Con lo stesso decreto sono individuate le tipologie di apparecchi e dispositivi per i quali non vi è emissione di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, o per i quali tali emissioni sono da ritenersi così basse da non richiedere alcuna precauzione.

2. Il Comitato promuove la realizzazione di intese ed accordi di programma con le imprese produttrici di apparecchiature di uso domestico, individuale o lavorativo, che producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di favorire e sviluppare tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni.”.

Note all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 2 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000 (Approvazione della convenzione tipo di cui all'articolo 3, comma 8, del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79), è il seguente:

“Art. 2. (Modalità di coinvolgimento delle regioni in ordine agli aspetti di localizzazione degli interventi di sviluppo delle reti).

1. La società gestore della Rete di trasmissione nazionale S.p.a., nel predisporre ed aggiornare annualmente il programma triennale di sviluppo di cui all'art. 9, comma 1, della convenzione che disciplina la concessione per le attività di trasmissione e dispacciamento, chiede il parere delle regioni interessate sugli aspetti di localizzazione di nuovi tratti di rete, e di razionalizzazione dei percorsi o di eventuale dismissione dei tratti in esercizio, allegando i pareri ricevuti al programma deliberato e trasmettendo a ciascuna delle medesime, contestualmente all'inizio all'Amministrazione il pertinente stralcio del programma medesimo.

2. La società gestore della Rete di trasmissione nazionale S.p.a., qualora sia necessaria, ai fini della definizione della localizzazione e della realizzazione delle opere relative ad un intervento di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, l'azione integrata e coordinata di più amministrazioni statali, regionali locali o di altri soggetti pubblici, propone all'amministrazione che ha competenza primaria o prevalente di promuovere un accordo di programma, nel rispetto delle norme contenute all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche o integrazioni.

3. Qualora non sia necessaria la promozione di un accordo di programma, l'approvazione del progetto definitivo del singolo intervento di sviluppo della rete di trasmissione nazionale da parte dell'Autorità competente equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori inerenti l'intervento di sviluppo medesimo.

4. Nel caso di interventi compresi tra quelli di cui all'art. 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, l'accertamento della conformità delle opere relative al singolo intervento di sviluppo alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi è svolto secondo le modalità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.

5. Per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi, comunque denominati, il soggetto che esegue l'intervento di sviluppo ovvero, qualora necessario in relazione all'importo iniziale complessivo dei lavori, la società gestore della Rete di trasmissione nazionale S.p.a. o qualsiasi altra amministrazione coinvolta nel procedimento, può richiedere all'amministrazione procedente la convocazione della conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni. La conferenza di servizi valuta i progetti definitivi, successivamente alla pronuncia da parte dell'amministrazione competente sulla valutazione di impatto ambientale effettuata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Ai fini dell'individuazione delle amministrazioni interessate, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

6. Ai soli fini procedurali di cui ai commi precedenti i nuovi allacciamenti alla Rete di trasmissione nazionale delle imprese distributrici e degli impianti di produzione di potenza superiore a 10 MVA sono considerati, su richiesta del soggetto interessato ed anche se realizzati a cura ed onere del richiedente, interventi di sviluppo della Rete medesima."

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), è il seguente:

"Art. 13.

1. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalità programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide.

2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima composizione del Consiglio nazionale per l'ambiente, le terne di cui al precedente art. 12, comma 1, lett. c), effettua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una prima individuazione delle associazioni a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma 1, e ne informa il Parlamento."

Note all'articolo 5

- Il testo del comma 1 dell'articolo 2 del d.m. 22 dicembre 2000, è riportato in nota all'articolo 3.

- Il testo della lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della convenzione approvata con decreto ministeriale 17 luglio 2000 (Concessione alla società "Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a." delle attività di trasmissione e spacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale), è il seguente:

"1. Nell'espletamento del servizio la Concessionaria, in relazione a quanto stabilito nell'art. 2, comma 36, della legge n. 481 del 1995, persegue i seguenti obiettivi generali:

(omissis)

d) concorrere a promuovere, nell'ambito delle sue competenze e responsabilità, la tutela dell'ambiente e la sicurezza degli impianti."

- Il testo dell'articolo 14, comma 1, lettera a), numero 1, della legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni) è il seguente:

"Art. 14. (Funzioni proprie)

1. Il CO.RE.COM. svolge le funzioni proprie di seguito elencate:

a) funzioni di consulenza per il Consiglio e la Giunta regionale. In particolare:

1) formula proposte di parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione e di ripartizione delle frequenze trasmesso alla Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a) nn. 1 e 2 della l. 249/1997, nonché sui bacini d'utenza e sulla localizzazione dei relativi impianti, al fine dell'emanazione dei provvedimenti di competenza regionale, previa verifica di compatibilità con gli indirizzi previsti nelle norme di settore in materia di pianificazione territoriale e ambientale;"

- Il testo dell'articolo 4 della l. 36/2001, è il seguente:

“Art. (4. Funzioni dello Stato).

1. Lo Stato esercita le funzioni relative:

- a) alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in quanto valori di campo come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2), in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee in relazione alle finalità di cui all'articolo 1;
- b) alla promozione di attività di ricerca e di sperimentazione tecnico-scientifica, nonché al coordinamento dell'attività di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati, informando annualmente il Parlamento su tale attività; in particolare il Ministro della sanità promuove, avvalendosi di istituzioni pubbliche e private senza fini di lucro, aventi comprovata esperienza nel campo scientifico, un programma pluriennale di ricerca epidemiologica e di cancerogenesi sperimentale, al fine di approfondire i rischi connessi all'esposizione a campi elettromagnetici a bassa e alta frequenza;
- c) all'istituzione del catasto nazionale delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate, al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell'ambiente;
- d) alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento di cui all'articolo 9, comma 2, con particolare riferimento alle priorità di intervento, ai tempi di attuazione ed alle modalità di coordinamento delle attività riguardanti più regioni nonché alle migliori tecnologie disponibili per quanto attiene alle implicazioni di carattere economico ed impiantistico;
- e) all'individuazione delle tecniche di misurazione e di rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico;
- f) alla realizzazione di accordi di programma con i gestori di elettrodotti ovvero con i proprietari degli stessi o delle reti di trasmissione o con coloro che ne abbiano comunque la disponibilità nonché con gli esercenti di impianti per emittenza radiotelevisiva e telefonia mobile, al fine di promuovere tecnologie e tecniche di costruzione degli impianti che consentano di minimizzare le emissioni nell'ambiente e di tutelare il paesaggio;
- g) alla definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV;
- h) alla determinazione dei parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti; all'interno di tali fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.

2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, le tecniche di misurazione e rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico e i parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti, di cui al comma 1, lettere a), e) e h), sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

- a) per la popolazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sentiti il Comitato di cui all'articolo 6 e le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata “Conferenza unificata”;
- b) per i lavoratori e le lavoratrici, ferme restando le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentiti i Ministri dell'ambiente e del lavoro e della previdenza sociale, il Comitato di cui all'articolo 6 e le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il medesimo decreto disciplina, altresì, il regime di sorveglianza medica sulle lavoratrici e sui lavoratori professionalmente esposti.

3. Qualora entro il termine previsto dal comma 2 non siano state raggiunte le intese in sede di Conferenza unificata, il Presidente del Consiglio dei ministri entro i trenta giorni successivi adotta i decreti di cui al comma 2, lettere a) e b).

4. Alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento, ai sensi del comma 1, lettera d), si provvede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentiti il Comitato di cui all'articolo 6 e la Conferenza unificata.

5. Le regioni adeguano la propria legislazione ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e, limitatamente alla definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2), agli obiettivi di qualità previsti dai decreti di cui al comma 2 del presente articolo.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per le attività di cui al comma 1, lettera b), di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001 per le attività di cui al comma 1, lettera c), e di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per la realizzazione degli accordi di programma di cui al comma 1, lettera f), nonché per gli ulteriori accordi di programma di cui agli articoli 12 e 13.”.

- Il testo dell'articolo 5 della l. 36/2001, è il seguente:

“Art. 5. (Misure di tutela dell'ambiente e del paesaggio. Procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti).

1. Al fine di tutelare l'ambiente e il paesaggio, con apposito regolamento adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 29, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e per i beni e le attività culturali, previo parere del Comitato di cui all'articolo 6 e sentite

le competenti Commissioni parlamentari, sono adottate misure specifiche relative alle caratteristiche tecniche degli impianti e alla localizzazione dei tracciati per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti e di impianti per telefonia mobile e radiodiffusione. Con lo stesso regolamento vengono indicate le particolari misure atte ad evitare danni ai valori ambientali e paesaggistici e possono essere adottate ulteriori misure specifiche per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali o regionali, nonché da strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici e ambientali, fermo restando quanto disposto dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e fermo restando il rispetto dei predetti vincoli e strumenti di pianificazione.

2. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono adottate misure di contenimento del rischio elettrico degli impianti di cui allo stesso comma 1, ed in particolare del rischio di elettrocuzione e di collisione dell'avifauna.

3. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 è definita una nuova disciplina dei procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, in modo da assicurare il rispetto dei principi della presente legge, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale. Tale disciplina si conforma inoltre ai seguenti criteri e principi:

- a) semplificazione dei procedimenti amministrativi;
- b) individuazione delle tipologie di infrastrutture a minore impatto ambientale, paesaggistico e sulla salute dei cittadini;
- c) concertazione con le regioni e gli enti locali interessati nell'ambito dei procedimenti amministrativi di definizione dei tracciati;
- d) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;
- e) riordino delle procedure relative alle servitù di elettrodotto e ai relativi indennizzi;
- f) valutazione preventiva dei campi elettromagnetici preesistenti.

4. Le norme, anche di legge, che disciplinano i procedimenti indicati al comma 3, individuate dal regolamento di cui al medesimo comma, sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

- Il testo dell'articolo 66 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), è il seguente:

“Art. 66. (Funzioni della Regione)

(omissis)

2. Sono, altresì, di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale:

a) il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed alla gestione di elettrodotti per il trasporto e la distribuzione in rete con tensione fino a 150 Kv; ivi comprese le funzioni relative alla dichiarazione d'urgenza ed indifferibilità dei lavori, l'espropriazione per pubblica utilità nonché l'occupazione temporanea d'urgenza;

b) le funzioni conferite dall'articolo 94, comma 2, del d.lgs. 112/1998 in materia di edilizia di culto.

(omissis).”.

Note all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 9 della l. 36/2001 è il seguente:

“Art. 9. (Piani di risanamento).

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), la regione adotta, su proposta dei soggetti gestori e sentiti i comuni interessati, un piano di risanamento al fine di adeguare, in modo graduale, e comunque entro il termine di ventiquattro mesi, gli impianti radioelettrici già esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità stabiliti secondo le norme della presente legge. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento è adottato dalle regioni, sentiti i comuni e gli enti interessati, entro i successivi tre mesi. Il piano, la cui realizzazione è controllata dalle regioni, può prevedere anche la delocalizzazione degli impianti di radiodiffusione in siti conformi alla pianificazione in materia, e degli impianti di diversa tipologia in siti idonei. Il risanamento è effettuato con onere a carico dei titolari degli impianti.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 4, i gestori degli elettrodotti presentano una proposta di piano di risanamento, al fine di assicurare la tutela della salute e dell'ambiente. I proprietari di porzioni della rete di trasmissione nazionale o coloro che comunque ne abbiano la disponibilità sono tenuti a fornire tempestivamente al gestore della rete di trasmissione nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), le proposte degli interventi di risanamento delle linee di competenza, nonché tutte le informazioni necessarie ai fini della presentazione della proposta di piano di risanamento. Il piano deve prevedere i progetti che si intendono attuare allo scopo di rispettare i limiti di esposizione e i valori di attenzione, nonché di raggiungere gli obiettivi di qualità stabiliti dal decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a). Esso deve indicare il programma cronologico di attuazione, adeguandosi alle priorità stabilite dal citato decreto, considerando comunque come prioritarie le situazioni sottopo-

ste a più elevati livelli di inquinamento elettromagnetico, in prossimità di destinazioni residenziali, scolastiche, sanitarie, o comunque di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore, con particolare riferimento alla tutela della popolazione infantile. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento di cui al primo periodo del comma 3 è proposto dalla regione entro i successivi tre mesi.

3. Per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, la proposta di piano di risanamento è presentata al Ministero dell'ambiente. Il piano è approvato, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, dal Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici, sentiti il Ministro della sanità e le regioni ed i comuni interessati. Per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, la proposta di piano di risanamento è presentata alla regione, che approva il piano, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, sentiti i comuni interessati. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV è adottato dalla regione, nei termini di cui al terzo periodo del presente comma.

4. Il risanamento degli elettrodotti deve essere completato entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il 31 dicembre 2004 ed entro il 31 dicembre 2008, deve essere comunque completato il risanamento degli elettrodotti che non risultano conformi, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 4 ed alle condizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992, al fine dell'adeguamento ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), della presente legge. Il risanamento è effettuato con onere a carico dei proprietari degli elettrodotti, come definiti ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge 14 novembre 1995, n. 481, determina, entro sessanta giorni dall'approvazione del piano di risanamento, la valutazione dei costi strettamente connessi all'attuazione degli interventi di risanamento nonché i criteri, le modalità e le condizioni per il loro eventuale recupero.

5. Ai fini della concessione di contributi alle regioni per l'elaborazione dei piani di risanamento, la realizzazione dei catasti regionali e l'esercizio delle attività di controllo e di monitoraggio, è autorizzata la spesa massima di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 15, versate all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnate nella misura del 100 per cento, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente; tali somme sono destinate, sulla base di criteri determinati dalla Conferenza unificata, alla concessione di contributi alle regioni, ad integrazione delle risorse ad esse assegnate ai sensi del primo periodo del presente comma, ai fini dell'elaborazione dei piani di risanamento, della realizzazione dei catasti regionali e dell'esercizio delle attività di controllo e di monitoraggio.

6. Il mancato risanamento degli elettrodotti, delle stazioni e dei sistemi radioelettrici, degli impianti per telefonia mobile e degli impianti per radiodiffusione, secondo le prescrizioni del piano, dovuto ad inerzia o inadempienza dei proprietari degli elettrodotti o di coloro che ne abbiano comunque la disponibilità, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comporta il mancato riconoscimento da parte del gestore della rete di trasmissione nazionale del canone di utilizzo relativo alla linea non risanata e la disattivazione dei suddetti impianti per un periodo fino a sei mesi, garantendo comunque i diritti degli utenti all'erogazione del servizio di pubblica utilità. La disattivazione è disposta:

a) con provvedimento del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro della sanità e del lavoro e della previdenza sociale nonché le regioni interessate, per quanto riguarda gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV;

b) con provvedimento del presidente della giunta regionale per quanto riguarda gli elettrodotti con tensione inferiore a 150 kV ed i sistemi radioelettrici, con esclusione degli impianti per telefonia mobile e per radiodiffusione e degli impianti per telefonia fissa nonché delle stazioni radioelettriche per trasmissione di dati, la cui disattivazione è disposta con provvedimento del Ministro delle comunicazioni che assicura l'uniforme applicazione della disciplina sul territorio nazionale.

7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su ciascuna struttura di cui alle lettere e), h) ed l) del comma 1 dell'articolo 3 deve essere applicata una etichetta informativa ben visibile, riportante la tensione prodotta, i valori di esposizione rintracciabili nella documentazione autorizzativa, i limiti di esposizione ed i valori di attenzione prescritti dalle leggi nazionali e regionali e le distanze di rispetto."

- Il testo dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), è il seguente:

"Art. 20. (Compiti di programmazione).

1. La provincia:

a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni, ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione;

b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale;

c) formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale e promuove il coordinamento dell'attività programmatica dei comuni.

2. La provincia, inoltre, ferme restando le competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che determina gli indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica:

- a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;
- b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;
- c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;
- d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.

3. I programmi pluriennali e il piano territoriale di coordinamento sono trasmessi alla Regione ai fini di accertarne la conformità agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale.

4. La legge regionale detta le procedure di approvazione, nonché norme che assicurino il concorso dei comuni alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento.

5. Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla Regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.

6. Gli enti e le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle rispettive competenze, si conformano ai piani territoriali di coordinamento delle province e tengono conto dei loro programmi pluriennali."

- Il testo dell'articolo 57 del d.lgs. 112/1998, è il seguente:

"Art. 57. (Pianificazione territoriale di coordinamento e pianificazioni di settore).

1. La regione, con legge regionale, prevede che il piano territoriale di coordinamento provinciale di cui all'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, assuma il valore e gli effetti dei piani di tutela nei settori della protezione della natura, della tutela dell'ambiente, delle acque e della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali, sempreché la definizione delle relative disposizioni avvenga nella forma di intese fra la provincia e le amministrazioni, anche statali, competenti.

2. In mancanza dell'intesa di cui al comma 1, i piani di tutela di settore conservano il valore e gli effetti ad essi assegnati dalla rispettiva normativa nazionale e regionale.

3. Resta comunque fermo quanto disposto dall'articolo 149, comma 6, del presente decreto legislativo."

- Il testo dell'articolo 14 della l.r. 34/1998 è il seguente

"Art. 14. (Potere sostitutivo)

1. In caso di inadempienza degli Enti locali nell'esercizio delle funzioni e compiti amministrativi conferiti, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia, invita gli stessi a provvedervi entro congruo termine, trascorso il quale ne dispone l'esercizio in sostituzione degli enti medesimi, con la conseguente attribuzione degli oneri finanziari agli enti inadempienti."

Nota all'articolo 7

- Il testo del comma 6 dell'articolo 8 della l. 36/2001, è il seguente:

"6. I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici."

Note all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 55 del d.lgs. 112/1998, è il seguente:

"Art. 55. (Localizzazione di opere di interesse statale).

1. Le procedure di localizzazione delle opere pubbliche di interesse di amministrazioni diverse dalle regioni e dagli enti locali sono attivate previa presentazione alla regione, ogni anno, da parte dell'amministrazione interessata, di un quadro complessivo delle opere e degli interventi compresi nella propria programmazione triennale, da realizzarsi nel territorio regionale.

2. Nei casi di variazione degli strumenti urbanistici vigenti conseguente all'approvazione di progetti di opere e interventi pubblici, l'amministrazione procedente è tenuta a predisporre, insieme al progetto, uno specifico studio sugli effetti urbanistico-territoriali e ambientali dell'opera o dell'intervento e sulle misure necessarie per il suo inserimento nel territorio comunale."

- Il testo dell'articolo 5 della l. 36/2001, è riportato in nota all'articolo 5.

- Il testo dell'articolo 9 della l. 36/2001, è riportato in nota all'articolo 6.

Nota all'articolo 10

- Il testo dell'articolo 38 della l.r. 44/2000, è il seguente:

"Art. 38. (Compiti dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale)

1. In applicazione della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale) la Regione, le Province e i Comuni, singoli o associati, esercitano le funzioni in campo ambientale

attraverso il supporto tecnico-scientifico, l'assistenza tecnica, il monitoraggio sulle risorse ambientali e sui fattori di pressione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA).

2. L'ARPA garantisce la sua azione in maniera diretta, ovvero attraverso le attività convenzionali di raccordo con Atenei, enti di ricerca pubblici o privati ai sensi dell'articolo 11 della l.r. 60/1995."

Nota all'articolo 15

- La legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 reca: "Nuove norme in materia di aree protette (Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di parco, Zone di salvaguardia).".

Note all'articolo 16

- Il testo dell'articolo 15 della l. 36/2001, è il seguente:

"Art. 15. (Sanzioni).

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici superi i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dall'articolo 4, comma 2, e ai decreti previsti dall'articolo 16 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 600 milioni. La predetta sanzione si applica anche nei confronti di chi ha in corso di attuazione piani di risanamento, qualora non rispetti i limiti ed i tempi ivi previsti.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle misure di tutela di cui all'articolo 5, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 200 milioni. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dalle autorità competenti, sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorità abilitate ai controlli ai sensi dell'articolo 14. Le autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dai decreti di cui all'articolo 4, comma 2.

4. In caso di inosservanza delle prescrizioni previste, ai fini della tutela dell'ambiente e della salute, dall'autorizzazione, dalla concessione o dalla licenza per l'installazione e l'esercizio degli impianti disciplinati dalla presente legge, si applica la sanzione della sospensione degli atti autorizzatori suddetti, da due a quattro mesi. In caso di nuova infrazione l'atto autorizzatorio è revocato.

5. La sanzione di cui al comma 4 è applicata dall'autorità competente in base alle vigenti disposizioni a rilasciare l'atto autorizzatorio, sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorità abilitate ai controlli.

6. L'inosservanza del decreto di cui all'articolo 12, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra lire 2 milioni e lire 600 milioni.

7. In riferimento alle sanzioni previste nel presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni."

- Il testo dell'articolo 4 della l. 36/2001, è riportato in nota all'articolo 5.

Note all'articolo 17

- Il testo dell'articolo 9, comma 5, della l. 36/2001, è riportato in nota all'articolo 6.

- Il testo dell'articolo 17 della l. 36/2001, è il seguente:

"Art. 17. (Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 si provvede:

a) quanto a lire 7.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, mediante utilizzo delle proiezioni, per detti anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente;

b) quanto a lire 13.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, mediante utilizzo delle proiezioni, per detti anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

- Il testo dell'articolo 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", è il seguente:

"Art. 103. (Utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze UMTS e norme in materia di carta di credito formativa e di commercio elettronico).

1. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo destinato al finanziamento della ricerca scientifica nel quadro del Programma nazionale della ricerca ed anche con riferimento al settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) ed al progetto

“Genoma”, nonché per il finanziamento di progetti per lo sviluppo della società dell’informazione relativi all’introduzione delle nuove tecnologie nella pubblica amministrazione, all’informatizzazione della pubblica amministrazione, compreso il monitoraggio della spesa, allo sviluppo tecnologico delle imprese, alla formazione all’utilizzo dei relativi strumenti, alla riduzione delle emissioni elettromagnetiche, alla alfabetizzazione informatica e delle nuove tecnologie, alle ricerche e studi nel settore delle telecomunicazioni. La dotazione del fondo è determinata in misura pari al 10 per cento dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione. Alla ripartizione del fondo tra le diverse finalizzazioni, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo e dall’articolo 112 provvede il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, d’intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono determinati procedure, modalità e strumenti per l’utilizzo dei fondi assegnati.

3. Una quota del fondo di cui al comma 1, pari a lire 50 miliardi nell’anno 2001, è destinata all’istituzione della carta di credito formativa per i cittadini italiani che compiono diciotto anni nel corso del 2001. Il Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, promuove la stipula di una convenzione tra le imprese del settore delle tecnologie della informazione e della comunicazione, le imprese del credito bancario e il Ministero delle attività produttive e il Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di ottenere le migliori possibili condizioni di utilizzo della carta di credito formativa per l’acquisto, con particolare riguardo alle iniziative economiche in forma associativa, di beni e servizi nel settore delle tecnologie della informazione e della comunicazione e di corsi di formazione a distanza, per un ammontare pari a 2.500 euro, da effettuare entro il 2005. La convenzione identifica i prodotti e servizi ammissibili all’acquisto, e prevede le condizioni di rimborso della somma utilizzata. La convenzione prevede inoltre che lo Stato sia garante di ultima istanza delle imprese emittenti di fronte ai casi di insolvenza nei limiti delle somme che siano annualmente destinate a tale fine dalla legge finanziaria. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate le procedure e le modalità per l’esercizio delle funzioni di garanzia di cui al periodo precedente.

4. [abrogato].

5. Per lo sviluppo delle attività di commercio elettronico, di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato provvede alla concessione, nei limiti stabiliti dalla disciplina comunitaria per gli aiuti de minimis, di un credito di imposta, non rimborsabile, che può essere utilizzato dal soggetto beneficiario in una o più soluzioni, per i versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, entro il termine massimo di tre anni dalla ricezione del provvedimento di concessione. Per il settore produttivo tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero, il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato adotta specifiche misure per la concessione di contributi in conto capitale nei limiti degli aiuti de minimis.

6. Alla selezione delle iniziative finanziabili ai sensi del comma 5 si provvede tramite bandi pubblici, nei quali sono indicate le tipologie dei soggetti destinatari degli interventi, con priorità verso forme associative e consortili tra piccole e medie imprese, mirando a favorire iniziative comuni delle stesse, nonché le spese ammissibili e le misure delle agevolazioni. Tra le spese ammissibili dovranno essere incluse le spese per interventi di formazione e per i portali internet. I contributi in conto capitale di cui al comma 5 non sono cumulabili con il credito di imposta di cui allo stesso comma. Potranno essere altresì previste azioni di monitoraggio e di promozione del mercato nell’ambito delle attività degli osservatori permanenti nel limite di lire 500 milioni per ciascuno dei medesimi anni. Per la gestione dei predetti interventi il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di enti pubblici, ovvero di altri soggetti individuati con le procedure di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i cui oneri sono posti a carico degli stanziamenti cui le convenzioni si riferiscono. Con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, adottato di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate, nel limite delle risorse appositamente stanziare, le modalità di controllo e regolazione contabile del credito di imposta concesso a ciascun soggetto beneficiario. Per gli interventi di cui al comma 5 è conferita al fondo di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, la somma di lire 110 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003, di cui lire 80 miliardi per la concessione di crediti di imposta e lire 30 miliardi per contributi in conto capitale.”.

- Il testo dell’articolo 112 della l. 388/2000, è il seguente:

“Art. 112. (Disposizioni in materia di inquinamento elettromagnetico).

1. Una quota non inferiore al 10 per cento della dotazione del fondo di cui all’articolo 103 è destinata alla prevenzione ed alla riduzione dell’inquinamento elettromagnetico, con particolare riferimento alle seguenti finalità:

a) sostegno ad attività di studio e di ricerca per approfondire la conoscenza dei rischi connessi all’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

b) realizzazione del catasto nazionale delle sorgenti fisse di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nonché adeguamento delle strutture e formazione del personale degli istituti pubblici addetti ai controlli sull’inquinamento elettromagnetico;

c) incentivi per la promozione di nuove tecnologie a basso impatto ambientale in grado di minimizzare le esposizioni e di raggiungere gli obiettivi di qualità previsti dal decreto 10 settembre 1998, n. 381, del Ministro dell'ambiente.".

Nota all'articolo 19

- Il testo del comma 1 dell'articolo 47 della l.r. 44/2000, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 47. (Funzioni delle Province)

1. Ai sensi dell'articolo 36, sono attribuite alle Province le seguenti funzioni amministrative:

a) controllo e vigilanza, mediante l'attività dell'ARPA:

1) delle sorgenti sonore fisse ricadenti nel territorio di più comuni, con particolare riguardo alle emissioni ed immissioni sonore prodotte dalle infrastrutture ferroviarie e dalle infrastrutture stradali e aeroportuali;

2) degli impianti e delle infrastrutture lineari e puntuali generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

b) approvazione, nell'ambito della propria competenza territoriale, dei piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto, di concerto con i comuni interessati;

c) esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia da parte delle amministrazioni comunali riguardo all'obbligo di zonizzazione acustica o di predisposizione dei piani di risanamento acustico;

d) approvazione dei piani di risanamento acustico delle imprese produttive e terziarie nell'ambito dei provvedimenti di cui all'articolo 36, comma 2;

e) monitoraggio e campagne di misura dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico tramite l'ARPA

e bis) adozione dei piani di risanamento elettromagnetico degli impianti radioelettrici, sulla base della regolamentazione e degli indirizzi formulati dalla Regione e con il supporto dell'ARPA.".

Nota all'articolo 21

- Il testo dell'articolo 45 dello Statuto è il seguente:

“Art. 45 (Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali)

(omissis)

Il Presidente della Regione promulga la legge regionale entro dieci giorni ... nelle forme previste dalle leggi dello Stato.

Al testo della legge segue la formula: “La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte”.

La legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine maggiore.

Una legge dichiarata urgente dal Consiglio regionale può ... essere promulgata ed entrare in vigore prima della scadenza di cui sopra.".

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 31 del 5 agosto 2004 (ndr)

Legge regionale 3 agosto 2004, n. 20.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 (Diritto allo studio universitario), modificata dalla legge regionale 7 dicembre 2000, n. 58.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Titolo I.

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 18 MARZO 1992, N. 16 (DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO).

Art. 1.

1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 è sostituito dal seguente:

“3. La Regione, nel rispetto del pluralismo delle istituzioni e degli indirizzi culturali, collabora con le Università, gli Istituti d'istruzione secondaria di secondo grado, le istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati), per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge.”.

Art. 2.

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della l.r.16/1992, è sostituito dal seguente:

“2. Gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione europea accedono, a parità di trattamento con gli studenti italiani, ai servizi ed agli interventi per il diritto allo studio, ai sensi dell'articolo 46, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)”.

Art. 3.

1. L'articolo 6 della l.r.16/1992 è sostituito dal seguente:

“Art. 6. (Borse di studio)

1. Possono richiedere la borsa di studio gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea universitari, in possesso dei requisiti economici previsti dalla normativa nazionale in materia di diritto allo studio, così come recepita dalla normativa regionale. Possono altresì richiedere la borsa di studio gli studenti, in possesso dei citati requisiti economici, iscritti ai corsi di specializzazione obbligatori per l'esercizio della professione e iscritti ai corsi di dottorato di ricerca che non beneficiano della borsa di studio, di cui al decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 (Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca).

2. Agli studenti risultati idonei è garantita l'assegnazione della borsa di studio per la durata dell'intero corso legale di studi, ove siano mantenuti i requisiti economici e soddisfatti i requisiti di merito fissati dalla Giunta regionale e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

3. Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, ove non abbiano, per qualsiasi motivo, precedentemente ottenuto la borsa di studio, possono farne richiesta qualora, all'atto della domanda, siano in possesso dei requisiti economici richiesti e abbiano soddisfatto, entro la data fissata dalle normative nazionale e regionale, i requisiti di merito previsti dalla Giunta regionale.”.

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 6 della l.r.16/1992 è inserito il seguente:

“Art. 6 bis. (Importo e modalità di erogazione delle borse di studio)

1. La Giunta regionale, su conforme parere della Commissione consiliare competente, determina i criteri generali relativi ai bandi di concorso e fissa annualmente l'importo della borsa, differenziato sulla base delle condizioni soggettive ed economiche degli studenti e delle loro famiglie, lo stanziamento complessivo destinato all'assegnazione delle borse di studio nonché la quota di risorse da destinare agli idonei iscritti al primo anno e agli idonei iscritti ad anni successivi al primo, non beneficiari di borsa nell'anno precedente.

2. L'erogazione della borsa di studio avviene mediante il versamento dell'importo della borsa su un conto corrente intestato allo studente, aperto presso gli istituti bancari o altri enti e società che possono svolgere analogo servizio, convenzionati con l'Amministrazione regionale.

3. Gli studenti risultati vincitori, e quindi intestatari di un conto corrente personale ai sensi del comma 2, ottengono un'apertura di credito pari all'importo della borsa concessa e sono autorizzati a prelevare quote mensili la cui entità è determinata nelle convenzioni stipulate dalla Giunta regionale con gli istituti di cui al comma 2.

4. Verificata la sussistenza del requisito di merito fissato dalla Giunta regionale per l'erogazione della borsa agli studenti iscritti al primo anno, viene versato sul conto corrente dello studente l'intero importo della borsa.

5. Per gli anni successivi al primo, sono versati quadrimestralmente sul conto corrente degli studenti che hanno mantenuto il diritto alla borsa importi commisurati ai crediti acquisiti nel quadrimestre stesso.

6. Successivamente all'accreditamento sul proprio conto corrente della borsa o di quote della stessa, lo studente può prelevare fino alla concorrenza della somma accreditata, previa compensazione dell'eventuale importo anticipato ai sensi del comma 3.

7. Agli studenti che hanno mantenuto il diritto alla borsa di studio per l'intero arco degli studi ed hanno conseguito il titolo relativo entro la durata del corso legale di studi, con un voto non inferiore a 99/110, può essere attribuito un premio finale commisurato all'importo della borsa di studio ed alla votazione conseguita.

8. Gli studenti che, nel corso del primo anno, non raggiungono il requisito di merito richiesto per l'erogazione della borsa devono restituire l'eventuale importo prelevato.

9. Le borse di studio di cui alla presente legge non sono cumulabili con analoghi benefici di altre istituzioni pubbliche e private, ferma restando la facoltà di opzione da parte degli interessati."

Art. 5.

1. Dopo l'articolo 6 della l.r.16/1992 è inserito il seguente:

"Art. 6 ter. (Borse di studio per la mobilità internazionale)

1. Al fine di favorire la mobilità internazionale promossa dagli atenei piemontesi e di offrire pari opportunità a tutti gli studenti, l'Amministrazione regionale sostiene la partecipazione ai programmi di mobilità degli studenti capaci e meritevoli ancorchè privi di mezzi, mediante la concessione di borse di studio ad integrazione di quelle erogate ai sensi dell'articolo 6.

2. Le borse sono concesse sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale, su conforme parere della Commissione consiliare competente, a condizione che lo studente sia beneficiario di borsa nell'anno accademico nel quale partecipa al programma di mobilità e che il periodo di studio o tirocinio abbia un riconoscimento accademico in termini di crediti nell'ambito del proprio corso di studi.

3. La Giunta regionale fissa lo stanziamento complessivo destinato all'assegnazione delle borse di studio per la mobilità internazionale nonchè l'importo della borsa, differenziato sulla base della durata del periodo di permanenza all'estero e dell'ammontare della borsa concessa a valere sui fondi dell'Unione Europea o su altro accordo bilaterale anche non comunitario.

4. L'erogazione della borsa avviene con le modalità fissate dalla Giunta regionale mediante il versamento dell'importo sul conto corrente intestato allo studente ai sensi dell'articolo 6 bis, comma 2."

Art. 6.

1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 28 della l.r.16/1992, sono aggiunte, infine, le parole: "secondo le modalità di cui all'articolo 6 bis, comma 1.

Art. 7

1. Al comma 1 dell'articolo 32 della l.r.16/1992, le parole "ed i contributi di cui agli articoli 2 e 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551" sono soppresse.

Titolo II.

NORMA TRANSITORIA SOSPENSIVA.

Art. 8.

1. Le modalità di erogazione delle borse di studio di cui agli articoli 3, 4 e 5, sono attivate a partire dall'anno accademico successivo alla data di sottoscrizione delle convenzioni con gli istituti di cui all'articolo 4, e comunque compatibilmente con le scadenze previste dall'Ente per la pubblicazione dei bandi. Fino a quel momento la materia delle borse di studio continua ad essere regolata dagli articoli 6 e 12 della legge regionale 18 marzo 1992, n. 16, così come modificata dalla legge regionale 7 dicembre 2000, n. 58.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 3 agosto 2004

Enzo Ghigo

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 423

- Presentato dalla Giunta regionale il 29 maggio 2002.
- Assegnato alla VI commissione in sede referente il 3 giugno 2002.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato dalla commissione referente il 22 gennaio 2003 con relazione di Rosa Anna Costa, Pierluigi Marengo
- Approvato in Aula 22 luglio 2004, con emendamenti sul testo e sul titolo, con 36 voti favorevoli e 1 non votante

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto al cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 1:

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 18 marzo 1992, n. 16, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 2 (Finalità)

1. La presente legge disciplina l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario, al fine di favorire l'accesso agli studi universitari, facilitare la frequenza degli studenti ai corsi di livello universitario e post universitario e consentire la prosecuzione degli studi agli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi.
2. L'attuazione del diritto allo studio avviene in conformità degli obiettivi posti dalla programmazione nazionale, dal piano di sviluppo regionale e dei relativi strumenti attuativi.
3. La Regione, nel rispetto del pluralismo delle istituzioni e degli indirizzi culturali, collabora con le Università, gli Istituti d'istruzione secondaria di secondo grado, le istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati), per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge.
4. Al fine di perseguire una politica unitaria e programmata del diritto allo studio, la Regione opera per realizzare un sistema organico di strutture, attività e servizi integrati con quelli esistenti o da realizzare sul territorio.”.

Note all'articolo 2:

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 18 marzo 1992, n. 16, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 3 (Destinatari)

1. Gli interventi previsti sono rivolti agli studenti indipendentemente dall'area geografica di provenienza, iscritti ai corsi di studio delle Università degli Istituti universitari e degli Istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale.

2. Gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea accedono, a parità di trattamento con gli studenti italiani, ai servizi ed agli interventi per il diritto allo studio, ai sensi dell'articolo 46, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)."

3. Possono altresì essere ammessi a fruire dei medesimi interventi gli studenti apolidi e i rifugiati politici riconosciuti tali dalle competenti autorità statali."

Note all'articolo 6:

- Il testo dell'articolo 28 della legge regionale 18 marzo 1992, n. 16, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 28. (Attribuzione della Regione)

1. La Regione:

a) impartisce le direttive per l'organizzazione e la gestione degli interventi da parte dell'Ente, coordinandone l'attività con i servizi del diritto allo studio nella scuola secondaria e nelle altre istituzioni culturali;

b) promuove ed effettua ricerche e indagini tecnico-scientifiche intese ad acquisire gli elementi conoscitivi necessari per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e per la programmazione dei relativi interventi;

c) realizza un sistema informativo e statistico di settore, utilizzando direttamente o tramite l'Ente i dati forniti dagli Atenei; assicura l'omogeneità della raccolta e del trattamento dei dati stessi; raccoglie e gestisce i dati di interesse regionale ed elabora analisi specifiche, facendone fruire l'Ente e gli Atenei;

d) fissa i criteri in conformità all' art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 ai fini della formazione delle graduatorie per la fruizione dei servizi che si vanno ad attivare;

e) fissa l'importo delle borse di studio, secondo le modalità di cui all'articolo 6 bis, comma 1;

f) individua il numero delle fasce di reddito di cui all'art. 5 e l'entità del reddito per la relativa fascia di appartenenza per l'utilizzo delle mense e delle strutture abitative universitarie uniformando tale attività con quanto previsto dall'art. 4, punto a), della legge 2 dicembre 1991, n. 390."

Note all'articolo 7:

- Il testo dell'articolo 32 della legge regionale 18 marzo 1992, n. 16, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 32. (Tasse e contributi)

1. L'ammontare della tassa di abilitazione all'esercizio professionale, le modalità di accertamento e di pagamento sono regolate dalla legge regionale 11 gennaio 1984, n. 1 e successive modificazioni."

Note all'articolo 8:

- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 è il seguente:

Art. 12. (Prestiti d'onore)

1. Possono essere concessi prestiti d'onore a tasso agevolato attraverso convenzioni con aziende ed istituti di credito, che dovranno prevedere le forme di garanzia a carico dell'Ente nei casi di mancato recupero dei crediti che verranno loro affidati, avendo riguardo al merito e alle condizioni economiche degli aspiranti, secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione assunte in accordo con gli Atenei.

2. Per far fronte a tale prestazione, l'Ente destinerà una quota annuale del proprio bilancio integrato delle disponibilità che a tale titolo verranno concesse, ogni anno, dal Ministero per l'Università e la Ricerca Scientifica e Tecnologica alla Regione.

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 31 del 5 agosto 2004 (ndr)

Legge regionale 3 agosto 2004, n. 21.

Rapporti tra il Consiglio regionale del Piemonte e i Consiglieri cessati dal mandato.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità')

1. Ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) e sue successive modificazioni, ai Consiglieri regionali cessati dal mandato e' riconosciuto il titolo di 'Consigliere regionale' seguito dall'indicazione della legislatura o delle legislature in cui hanno esercitato il mandato.

2. Al fine di poter espletare l'attività istituzionale sono riconosciute ai Consiglieri regionali cessati dal mandato le tutele e le prerogative dei Consiglieri in carica in quanto compatibili con la situazione di Consiglieri che non esercitano il mandato attivo (...). Può essere riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio tra la residenza e la sede del Consiglio regionale o altre località del territorio nazionale al fine di poter partecipare ad attività istituzionali connesse al loro status.

3. L'Ufficio di Presidenza adotta le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto al comma 2 nell'ambito delle disponibilità del bilancio del Consiglio regionale.

Art. 2.

(Rapporti della "Associazione fra Consiglieri regionali già facenti parte del Consiglio regionale del Piemonte" con gli Organi regionali)

1. La Regione favorisce lo svolgimento delle manifestazioni e delle attività culturali e di informazione promosse dall'Associazione fra Consiglieri regionali già facenti parte del Consiglio regionale del Piemonte, di seguito denominato Associazione, di cui alla legge regionale 8 novembre 1989, n. 65 (Riconoscimento dell'Associazione fra Consiglieri regionali già facenti parte dal Consiglio regionale del Piemonte).

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale possono chiedere la collaborazione dell'Associazione per l'organizzazione e l'attuazione di convegni, manifestazioni ed altre attività socio-culturali rientranti tra i propri compiti istituzionali, ai sensi della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6 (Norme per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni, per l'adesione ad Enti ed associazioni e per l'acquisto di documentazione di interesse storico ed artistico) e sue successive modificazioni.

Art. 3.

(Istituzione dell'Archivio dei Consiglieri regionali cessati dal mandato)

1. E' istituito, presso la Biblioteca del Consiglio regionale del Piemonte, l'Archivio dei Consiglieri regionali cessati dal mandato.

2. L'Archivio, di cui al comma 1, raccoglie, conserva e cura la sistemazione, anche con l'ausilio di strumenti informatici, dei documenti cartacei, audiovisivi ed elettronici conferiti dai Consiglieri regionali cessati dal mandato.

Art. 4.

(Organizzazione e funzionamento dell'Archivio)

1. La gestione, l'organizzazione e le regole di consultazione dell'Archivio dei Consiglieri cessati dal mandato, sono stabilite con apposito regolamento dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Piemonte, su proposta della Commissione di Vigilanza della Biblioteca, prevista dall'articolo 20 del Regolamento interno del Consiglio regionale.

2. I documenti di cui all'articolo 3, comma 2, possono essere conferiti all'Archivio sotto forma di Fondo, di parte di esso ovvero di semplice documentazione non classificata.

3. Il conferimento avviene in forma volontaria e a titolo gratuito da parte dei Consiglieri regionali cessati dal mandato, dei loro familiari, dei gruppi consiliari, di associazioni e fondazioni ovvero di altri soggetti.

Art. 5.

(Interventi dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale garantisce, attraverso apposita struttura, il necessario supporto organizzativo per l'espletamento di tutte le funzioni e dei compiti propri dell'Associazione e fornisce alla stessa una sede adeguata.

2. La struttura regionale di cui al comma 1 supporta e gestisce, con riferimento all'articolo 1, comma 2, altresì l'attività istituzionale dei Consiglieri regionali cessati dal mandato, e tiene aggiornato l'Albo di tutti i Consiglieri regionali già facenti parte dell'Assemblea regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 3 agosto 2004

Enzo Ghigo

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 450.

- Presentata dai Consiglieri Marco Botta, Roberto Cota, Alessandro Di Benedetto, Giuseppe Pozzo, Lido Riba, Pietro Francesco Toselli il 7 ottobre 2002.

- Assegnata alla VIII Commissione in sede referente il 10 ottobre 2002.

- Testo licenziato dalla VIII Commissione referente il 10 novembre 2003 con relazione di Giuseppe Pozzo.

- Approvata in Aula il 22 luglio 2004, con emendamenti sul testo, con 37 voti favorevoli.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 1

Il testo dell'articolo 1 della l. r. 24/2001 è il seguente:

“Art. 1 (Trattamento indennitario dei Consiglieri regionali)

1. Il trattamento indennitario spettante ai Consiglieri regionali, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello Statuto, si articola in:

a) indennità di carica come disciplinata dall'articolo 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali) come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 21 (Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 “Determinazioni delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale”, sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 5 e modificato dalla legge regionale 17 agosto 1995, n. 69 e dalla legge regionale 24 novembre 1995, n. 84 e integrazioni alla legge regionale 1 marzo 1995, n. 27 “Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri”);

b) rimborso spese;

c) indennità di missione;

d) indennità per fine mandato e assegno vitalizio.”.

Nota all'articolo 2

- Il testo della l. r. n. 65/1989 è pubblicato sul BUR del 15 novembre 1989 n. 46.

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 31 del 5 agosto 2004 (ndr)

Legge regionale 13 ottobre 2004, n. 22.

Disciplina del referendum popolare ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Capo I.

REFERENDUM POPOLARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 123 DELLA COSTITUZIONE

Art. 1.

(Disposizioni generali)

1. A norma dell'articolo 123, comma 2, della Costituzione, le leggi di revisione dello Statuto regionale sono approvate dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi su identico testo.

2. Entro tre giorni dalla seconda deliberazione, il Presidente del Consiglio regionale, attestando l'intervenuta doppia deliberazione sull'identico testo, dispone l'immediata pubblicazione della legge sul Bollettino Ufficiale della Regione, con l'intestazione: "Testo di legge di revisione statutaria approvato in seconda votazione a norma dell'articolo 123 della Costituzione", seguita dal titolo della legge, completato con l'indicazione della data della seconda approvazione, e dal testo della legge. Dopo il testo della legge e' inserito l'avvertimento che entro tre mesi un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale possono chiedere che si proceda a referendum popolare, a norma dell'articolo 123, comma 3, della Costituzione.

3. La legge di cui al comma 2 e' inserita sul Bollettino Ufficiale della Regione distintamente dalle altre leggi, senza numero d'ordine e senza formula di promulgazione.

4. I tre mesi per la presentazione della richiesta di referendum e per la raccolta e la presentazione delle sottoscrizioni richieste decorrono dalla data della pubblicazione.

5. Il Bollettino Ufficiale contenente la pubblicazione di cui al comma 2 e' immediatamente trasmesso al Governo.

Art. 2.

(Richiesta di referendum)

1. La richiesta di referendum di cui all'articolo 123, comma 3, della Costituzione deve contenere l'indicazione della legge di revisione statutaria che si intende sottoporre alla votazione popolare, e deve altresì citare la data della sua approvazione finale da parte del Consiglio regionale e la data ed il numero del Bollettino Ufficiale della Regione sul quale e' stata pubblicata.

2. Il quesito da sottoporre a referendum consiste nella formula seguente: "Approvate il testo della legge di revisione statutaria concernente (titolo della legge), approvata dal Consiglio regionale in seconda deliberazione il giorno ... e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione numero ... del ...?".

3. Il quesito non e' corredato da alcun altro elemento di illustrazione.

Art. 3.

(Decorrenza dei termini e mancata richiesta di referendum)

1. Se nel termine di tre mesi dalla pubblicazione di cui all'articolo 1 non vengono presentate richieste di referendum, e sempre che non risulti pendente il giudizio di legittimità costituzionale eventualmente promosso dal Governo ai sensi dell'articolo 123, comma 2, della Costituzione, il Presidente della Regione, decorsi i tre mesi, provvede alla promulgazione della legge con la formula seguente: "Il Consiglio regionale ha approvato; nessuna richiesta di referendum e' stata presentata; il Presidente della Regione promulga la seguente legge: (testo della legge). La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Capo II.

RICHIESTA PRESENTATA DA UN CINQUANTESIMO DEGLI ELETTORI DELLA REGIONE

Art. 4.

(Modalita' di esercizio dell'iniziativa referendaria)

1. Al fine di esercitare l'iniziativa referendaria di cui all'articolo 1, almeno tre elettori del Piemonte, che assumono la qualita' di promotori, depositano all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, di seguito denominato Ufficio di Presidenza, la richiesta di referendum, secondo le modalita' previste dall'articolo 2.

2. I promotori devono essere iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione. L'iscrizione puo' essere comprovata con dichiarazione, anche contestuale alla richiesta, sottoscritta dagli interessati ed autenticata nei modi previsti per l'autenticazione delle firme relative alla richiesta di referendum.

3. Un funzionario delegato dall'Ufficio di Presidenza redige apposito verbale, facente fede del giorno e dell'ora in cui il deposito e' avvenuto. Il verbale e' sottoscritto dai promotori e dal funzionario delegato, che ne rilascia copia a prova dell'avvenuto deposito.

4. L'Ufficio di Presidenza informa tempestivamente della presentazione dell'istanza il Consiglio regionale e dispone l'immediata pubblicazione del verbale sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 5.

(Procedimento di verifica della richiesta)

1. Entro tre giorni dalla presentazione della richiesta, l'Ufficio di Presidenza verifica la ricevibilita' della richiesta per quanto concerne il termine di presentazione, il quesito referendario, il numero e la qualita' dei richiedenti.

2. Ove riscontri la necessita' di rettifiche, integrazioni o correzioni l'Ufficio di Presidenza ne da' notizia ai promotori cui assegna, per una sola volta, un termine non superiore a dieci giorni per tutte le rettifiche, integrazioni ed eventuali controdeduzioni. Entro i successivi tre giorni l'Ufficio di Presidenza decide sulla ricevibilita' della richiesta.

3. Se la richiesta di referendum e' ritenuta irricevibile, essa e' dichiarata improcedibile. L'Ufficio di Presidenza ne da' comunicazione immediata al Consiglio regionale, ai promotori di cui all'articolo 4, comma 1, e dispone l'immediata pubblicazione della decisione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Se non sono trascorsi i tre mesi di cui all'articolo 1 comma 4, possono comunque essere presentate nuove richieste.

4. Se la richiesta di referendum e' ritenuta ricevibile, l'Ufficio di Presidenza ne da' comunicazione immediata al Consiglio regionale e ai promotori di cui all'articolo 4, comma 1, perche' procedano alla raccolta delle firme. L'Ufficio di Presidenza dispone l'immediata pubblicazione della decisione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 6.

(Raccolta delle firme)

1. Per la raccolta delle firme necessarie alla presentazione di richiesta di referendum devono essere usati fogli di carta semplice di dimensioni uguale a quelli della carta bollata.

2. All'inizio di ciascun foglio deve essere stampato a cura dei promotori il quesito che si intende sottoporre al referendum, nella formula e con le indicazioni prescritte dall'articolo 2. Gli elettori proponenti apporranno la propria firma in calce al quesito stampato, dopo che il funzionario delegato entro cinque giorni dalla presentazione, avra' provveduto a vidimare ogni foglio recante a stampa il quesito stesso.

3. Per le modalita' di apposizione delle firme degli elettori, le indicazioni, le autenticazioni e le certificazioni prescritte per la richiesta di referendum, nonche' l'entita' e le modalita' per il rimborso delle relative spese si applica quanto previsto dall'articolo 4 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4. (Iniziativa popolare e degli Enti locali e referendum abrogativo e consultivo) e dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale) e successive modificazioni. Sono nulle le firme raccolte sui fogli non vidimati.

4. I fogli contenenti le firme, nonche' i certificati elettorali dei sottoscrittori devono pervenire all'Ufficio di Presidenza entro tre mesi dalla pubblicazione effettuata a norma dell'articolo 1, comma 3.

5. Un funzionario delegato dell'Ufficio di Presidenza da' atto, mediante processo verbale, dell'avvenuto deposito delle firme da parte dei tre promotori di cui all'articolo 4, comma 1, e della data relati-

va. Nel verbale deve essere indicato, su dichiarazione dei promotori stessi, il numero delle firme raccolte.

Art. 7.

(Procedimento di verifica di regolarità della richiesta)

1. L'Ufficio di Presidenza, entro trenta giorni dalla data di deposito della richiesta di cui all'articolo 6, sentita la Commissione consultiva regionale per i procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum, di cui all'articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 1990, n. 55 (Modificazione della l.r. 16 gennaio 1973, n. 4, in materia di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum), verifica la regolarità della richiesta per quanto concerne il termine di presentazione, il quesito referendario, il numero e la qualità dei richiedenti.

2. Per rilevanti difficoltà nella verifica della documentazione il termine di cui al comma 1 può essere prorogato fino ad un massimo di 90 giorni con deliberazione motivata dell'Ufficio di Presidenza, da comunicare ai promotori di cui all'articolo 4, comma 1.

3. Se la richiesta di referendum è ritenuta irregolare, essa è dichiarata improcedibile. L'Ufficio di Presidenza ne dà comunicazione immediata al Consiglio regionale, ai promotori di cui all'articolo 4, comma 1, e dispone l'immediata pubblicazione della decisione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Se non sono trascorsi i tre mesi di cui all'articolo 1 comma 4, possono comunque essere presentate nuove richieste.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, se è trascorso il termine di tre mesi dalla pubblicazione di cui all'articolo 1, comma 4, e se il Governo non ha promosso la questione di legittimità costituzionale della legge stessa, la legge di revisione statutaria è promulgata dal Presidente della Regione con la seguente formula: "Il Consiglio regionale ha approvato; la richiesta di referendum presentata in data ... è stata dichiarata irregolare dall'Ufficio di Presidenza, con atto pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione in data ... ; il Presidente della Regione promulga la seguente legge di revisione statutaria: (testo della legge). La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte".

5. Se la richiesta di referendum è ritenuta regolare, l'Ufficio di Presidenza ne dà comunicazione immediata al Consiglio regionale, ai promotori di cui all'articolo 4, comma 1, ed al Presidente della Regione, che provvede, entro trenta giorni dalla deliberazione stessa, con decreto da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale, ad indire il referendum, ai sensi dell'articolo 10.

Capo III.

RICHIESTA DI REFERENDUM PRESENTATA DA UN QUINTO DEI CONSIGLIERI

Art. 8.

(Presentazione della richiesta)

1. Qualora la richiesta di referendum di cui all'articolo 1 sia presentata da almeno un quinto dei componenti il Consiglio regionale, le sottoscrizioni dei richiedenti sono autenticate dal Segretario generale del Consiglio regionale, il quale attesta al tempo stesso che i richiedenti sono Consiglieri regionali in carica.

2. Alla richiesta, presentata secondo le modalità previste dall'articolo 2, deve accompagnarsi la designazione di un incaricato come delegato, scelto tra i richiedenti, a cura del quale la richiesta è depositata all'Ufficio di Presidenza.

3. Il Segretario generale redige apposito verbale, facente fede del giorno e dell'ora in cui il deposito è avvenuto. Il verbale è sottoscritto dal delegato e dal Segretario generale, che ne rilascia copia a prova dell'avvenuto deposito. Della designazione del delegato è dato conto nel verbale.

4. Il Segretario generale, entro due giorni feriali dal deposito, invia il verbale di cui al comma 3, unitamente a copia della richiesta sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri e contenente il quesito referendario, all'Ufficio di Presidenza che ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

5. L'Ufficio di Presidenza informa tempestivamente della presentazione della richiesta il Consiglio regionale.

Art. 9.

(Procedimento di verifica di regolarità della richiesta)

1. Entro sette giorni dalla data di ricevimento del verbale e della documentazione di cui all'articolo 8 comma 3, l'Ufficio di Presidenza, sentita, ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 55/1990, la Commissione consultiva regionale per i procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum, verifica la regolarità della richiesta per quanto concerne il termine di presentazione, il quesito referendario, il numero e la qualità dei richiedenti.

2. Ove riscontri la necessità di rettifiche, integrazioni o correzioni l'Ufficio di Presidenza ne dà notizia al delegato di cui all'articolo 8, comma 2, al quale assegna, per una sola volta, un termine non superiore a dieci giorni per tutte le rettifiche, integrazioni ed eventuali controdeduzioni. Entro i successivi tre giorni l'Ufficio di Presidenza decide sulla regolarità della richiesta.

3. Se la richiesta di referendum è ritenuta irregolare, essa è dichiarata improcedibile senza che sia pregiudicata la presentazione di nuove richieste. L'Ufficio di Presidenza ne dà comunicazione immediata al Consiglio regionale, al delegato di cui all'articolo 8, comma 2, e dispone l'immediata pubblicazione della decisione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, se è trascorso il termine di tre mesi dalla pubblicazione di cui all'articolo 1, comma 4, e se il Governo non ha promosso la questione di legittimità costituzionale della legge stessa, la legge di revisione statutaria è promulgata dal Presidente della Regione con la seguente formula: "Il Consiglio regionale ha approvato; la richiesta di referendum presentata in data è stata dichiarata irregolare dall'Ufficio di Presidenza, con atto pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione in data; il Presidente della Regione promulga la seguente legge di revisione statutaria: (testo della legge). La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte".

5. Se la richiesta di referendum è ritenuta regolare, l'Ufficio di Presidenza ne dà comunicazione immediata al Consiglio regionale e al Presidente della Regione, che provvede, entro trenta giorni dalla comunicazione stessa, con decreto da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale, ad indire il referendum, ai sensi dell'articolo 10.

Capo IV.

CONVOCAZIONE DEGLI ELETTORI. PROCEDIMENTO ELETTORALE.

PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

Art. 10.

(Indizione del referendum)

1. La data del referendum è fissata in una domenica compresa tra il cinquantesimo ed il settantesimo giorno successivo alla emanazione del decreto di indizione.

2. Per il procedimento elettorale relativo al referendum consultivo si osservano le norme di cui agli articoli 22, comma 1, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 della l.r. 4/1973.

3. A fini informativi, l'Ufficio di Presidenza predispose ed invia a ciascun nucleo familiare residente nel territorio della Regione, congiuntamente all'avviso di convocazione, una spiegazione breve ed oggettiva del quesito referendario, indicando le conseguenze che deriverebbero sul piano legislativo a seconda dell'esito positivo o negativo della consultazione.

Art. 11.

(Ulteriori norme in materia di procedimento elettorale)

1. Al referendum consultivo partecipano gli elettori iscritti nelle liste per le elezioni del Consiglio regionale.

2. Le schede contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum così come determinato dall'articolo 2, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili, cui seguono, bene in evidenza le due risposte proposte alla scelta dell'elettore: "Sì" - "No".

3. L'elettore vota tracciando sulla scheda un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.

Art. 12.

(Proclamazione dei risultati)

1. L'Ufficio regionale per il referendum, appena pervenuti i verbali di tutti gli Uffici provinciali ed i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza, all'accertamento della partecipazione alla votazione degli aventi diritto ed alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari alla approvazione della legge di revisione statutaria.

2. Nel caso in cui le risposte "No" costituiscano la maggioranza dei voti validi, o siano in numero uguale ai voti validi contenenti la risposta "Si", la legge di revisione statutaria risulta non approvata dal referendum. Il Presidente della Regione, dopo aver ricevuto la relativa comunicazione dell'Ufficio regionale per il referendum, cura la pubblicazione del risultato sul Bollettino Ufficiale della Regione. La legge di revisione statutaria non approvata dal referendum decade.

3. Nel caso in cui le risposte "Si" costituiscano la maggioranza dei voti validi, il Presidente della Regione, in base al verbale che gli e' stato trasmesso dall'Ufficio regionale per il referendum, procede alla promulgazione della legge di revisione statutaria con la formula seguente: "Il referendum svoltosi in data ... ha dato risultato favorevole; il Presidente della Regione promulga la seguente legge di revisione statutaria: (testo della legge). La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte".

Capo V.

QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE

Art. 13.

(Questione di legittimita' costituzionale. Sospensione dei termini)

1. Nel caso in cui il Governo della Repubblica promuova la questione di legittimita' costituzionale della legge di revisione statutaria, il termine di tre mesi di cui all'articolo 1, comma 4, e' sospeso e riprende nuovamente a decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della decisione della Corte Costituzionale.

2. Sino alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della decisione della Corte Costituzionale e' preclusa ogni attivita' ed operazione referendaria.

3. Nel caso in cui il Governo della Repubblica promuova la questione di legittimita' costituzionale della legge di revisione statutaria e sia stata nel frattempo presentata richiesta di referendum, le attivita' e le operazioni eventualmente compiute prima della sospensione conservano validita' solo in caso di rigetto del ricorso da parte della Corte Costituzionale.

4. Il Presidente della Regione da' notizia dell'avvenuta proposizione del ricorso del Governo mediante avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e comunicazione al Consiglio regionale e ai promotori del referendum.

Art. 14.

(Dichiarazione di illegittimita' costituzionale)

1. Nel caso in cui la legge di revisione statutaria venga parzialmente dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale, il Consiglio regionale delibera sui provvedimenti consequenziali da adottare nella prima seduta successiva alla pubblicazione della sentenza della Corte.

2. Qualora il Consiglio deliberi di apportare modifiche non derivanti da esigenze di mero coordinamento testuale o formale, la deliberazione legislativa di modifica si considera nuova legge, ed e' quindi approvata e pubblicata secondo il procedimento di cui all'articolo 1. Le attivita' e le operazioni referendarie eventualmente compiute sulla deliberazione legislativa oggetto di modifica perdono ogni validita'.

Capo VI.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 15.

(Disposizioni transitorie)

1. Fino all'entrata in vigore della legge regionale di revisione dello Statuto della Regione Piemonte, nel caso di anticipato scioglimento del Consiglio regionale, i termini del procedimento per il referendum gia' indetto riprendono a decorrere dal giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 13 ottobre 2004

p. Enzo Ghigo
Il Vice Presidente
Gilberto Pichetto Fratin
LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 339

- Presentata dai Consiglieri Marco Botta, Roberto Cota, Alessandro Di Benedetto, Giuseppe Pozzo, Lido Riba, Pietro Francesco Toselli il 20 settembre 2001.

- Assegnata alla VIII Commissione in sede referente il 3 ottobre 2001.

- Testo licenziato dalla Commissione referente il 28 aprile 2003 con relazione di Carmelo Palma, Giuseppe Pozzo.

- Approvata in Aula il 5 ottobre 2004, con emendamenti sul testo, con 26 voti favorevoli , 3 voti contrari e 2 non votanti.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 123, comma 2, della Costituzione è il seguente:

“Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione. ”.

- Il testo dell'articolo 123, comma 3, della Costituzione, è il seguente:

“Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi. ”.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 123, comma 3, della Costituzione, è riportato in nota all'articolo 1.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 123, comma 2, della Costituzione, è riportato in nota all'articolo 1.

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 4 della l. r. 4/1973 è il seguente:

“Art. 4

1. La proposta viene esercitata dall'elettore proponente mediante apposizione della propria firma.

2. Accanto a questa devono essere indicati per esteso nome e cognome, luogo e data di nascita e il Comune nelle cui liste elettorali il proponente è iscritto.

3. La firma deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di qualunque ufficio giudiziario nella cui circoscrizione è compreso il Comune dove è iscritto l'elettore, ovvero dal Giudice Conciliatore, dal Sindaco o dal Segretario di detto Comune.

4. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene, e può essere anche collettiva, foglio per foglio; in questo caso, oltre alla data deve indicare il numero di firme contenute nel foglio.

5. Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impedito di apporre la propria firma.

6. Alla proposta devono essere allegati i certificati, anche collettivi, da rilasciarsi dai Sindaci dei Comuni a cui appartengono i sottoscrittori, attestanti l'iscrizione dei medesimi nelle relative liste elettorali.

7. Le spese per l'autenticazione del minimo delle firme sono a carico della Regione, nella misura stabilita per i diritti dovuti per l'autentica ai Segretari comunali, qualora sia stata dichiarata l'ammissibilità della proposta di iniziativa popolare.

8. Per ottenere il rimborso di tali spese i sottoscrittori, di cui all'articolo 3, comma 3, della presente legge, devono presentare domanda scritta al Presidente della Giunta da depositarsi insieme con la proposta, indicando il nome di chi, tra essi, è delegato a riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio."

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'art. 4 della l. r. 55/1990 è il seguente:

"Art. 4 (Commissione consultiva)

1. È istituita la Commissione consultiva regionale per i procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum.

2. La Commissione è organo consultivo della Regione sulle questioni tecnico - giuridiche che concernono la interpretazione e l'applicazione al caso concreto delle norme dello Statuto e delle leggi regionali in materia di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum, nonché delle altre leggi nazionali e regionali di cui si renda necessaria l'interpretazione o l'applicazione nel corso dei predetti procedimenti.

3. Gli organi regionali che intervengono nei procedimenti previsti dalla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 e successive modificazioni, sono tenuti a sentire il parere della Commissione."

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'art. 5 della l. r. 55/1990 è il seguente:

"Art. 5 (Termini per i pareri della Commissione)

1. La Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta.

2. I termini assegnati dalla legge regionale 16 dicembre 1973, n. 4, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale nei procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum sono sospesi durante il periodo compreso fra la data di invio alla Commissione della richiesta di parere e la data del deposito dello stesso presso la segreteria dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

3. Il termine, di cui al comma 1, è perentorio e, qualora il parere non venga trasmesso alla Segreteria dell'Ufficio di Presidenza entro i successivi cinque giorni dalla scadenza, cessa la sospensione dei termini, di cui al comma 2, e l'Ufficio di Presidenza assume ogni sua decisione assegnatagli dalla l.r. 16 gennaio 1973, n. 4, omissis il parere di cui al comma 1."

Note all'articolo 10

- Il testo dell'articolo 22, comma 1, della l.r. 4/1973 è il seguente:

"Art. 22

1. Nel caso di anticipato scioglimento del Consiglio Regionale, il referendum già' indetto si intende automaticamente sospeso all'atto della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per l'elezione del nuovo Consiglio Regionale."

- Il testo dell'articolo 23 della l. r. 4/1973 è il seguente:

"Art. 23

1. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.

2. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalla legge dello Stato."

- Il testo dell'articolo 24 della l. r. 4/1973 è il seguente:

"Art. 24

1. I certificati di iscrizione nelle liste elettorali sono compilati entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto che indice il referendum e sono consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno dalla pubblicazione medesima.

2. I certificati non recapitati al domicilio degli elettori ed i duplicati possono essere ritirati presso l'Ufficio comunale dagli elettori medesimi, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto anzidetto."

- Il testo dell'articolo 25 della l. r. 4/1973 è il seguente:

"Art. 25

1. L'Ufficio di Sezione per il referendum e' composto di un Presidente, di tre scrutatori, di cui uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di vice-presidente e di un segretario.

2. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché alle operazioni degli Uffici centrali circoscrizionali e dell'Ufficio centrale regionale, possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante effettivo ed uno supplente, di ognuno dei partiti o dei gruppi politici rappresentati in Consiglio Regionale, e dei promotori del referendum.

3. Alla designazione dei predetti rappresentanti provvede, per i seggi e per gli uffici circoscrizionali, provinciali, persona munita di mandato, autenticato dal notaio, da parte del segretario provinciale del partito o del Presidente del gruppo politico oppure da parte dei promotori del referendum e, per l'Ufficio centrale regionale per il referen-

dum, persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del segretario regionale del partito, o del Presidente del gruppo politico o dei promotori del referendum.".

- Il testo dell'articolo 26 della l. r. 4/1973 è il seguente:

“Art. 26

1. Le schede per il referendum regionale sono fornite dalla Presidenza della Regione e sono di modello identico a quello riprodotto nelle tabelle P e Q allegate alla legge statale 13 marzo 1980, n. 70 .
2. Esse contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.
3. All'elettore vengono consegnate per la votazione tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum sottoposte al voto.
4. L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene.
5. Nel caso in cui al terzo comma del presente articolo, l'Ufficio di Sezione per il referendum osserva, per gli scrutini, l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione quale risulta dal decreto del Presidente della Giunta indizione del referendum.".

- Il testo dell'articolo 27 della l. r. 4/1973 è il seguente:

“ Art. 27

1. Entro 40 giorni dalla data del decreto che indice il referendum sono costituiti, presso il Tribunale, in ogni capoluogo di Provincia, gli Uffici centrali circoscrizionali per il referendum composti nei modi previsti dall'articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, comma primo e secondo.
2. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dagli Uffici di Sezione di tutti i Comuni della Provincia, ogni Ufficio centrale circoscrizionale dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.
3. Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno resta depositato presso la cancelleria del Tribunale; uno viene inviato, per mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale per il referendum unitamente ai verbali di votazioni e di scrutinio degli Uffici di Sezione ed ai documenti annessi e uno viene trasmesso al Presidente della Giunta regionale.
4. I delegati o i promotori della richiesta di referendum hanno la facoltà di prendere cognizione e di fare copia, anche per mezzo di un loro incaricato, dell'esemplare del verbale depositato presso la cancelleria del Tribunale.".

- Il testo dell'articolo 28 della l. r. 4/1973 è il seguente:

“Art. 28.

1. Presso la Corte d'Appello di Torino e' costituito, entro 40 giorni dalla data del decreto che indice il referendum, l'Ufficio centrale regionale per il referendum, composto nei modi previsti dall'articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, comma terzo e quarto.
2. L'Ufficio centrale regionale per il referendum, appena pervenuti i verbali di tutti gli Uffici centrali circoscrizionali ed i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza, all'accertamento della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto, alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari all'abrogazione ed alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum.
3. Il quesito sottoposto a referendum e' approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se e' raggiunta su di esso la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
4. Il Segretario dell'Ufficio centrale regionale redige il verbale delle operazioni in tre esemplari.
5. Un esemplare e' depositato presso la cancelleria della Corte d'Appello, unitamente ai verbali ed agli atti relativi trasmessi dagli Uffici centrali circoscrizionali per il referendum. I rimanenti esemplari sono trasmessi rispettivamente al Presidente della Giunta Regionale ed al Commissario del Governo.".

Legge regionale pubblicata sul 3° Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 41 del 15 ottobre 2004 (ndr)

Legge regionale 13 ottobre 2004, n. 23.

Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Capo I.

FINALITÀ, SOGGETTI ED ATTRIBUZIONI

Art. 1.

(Principi e finalità)

1. La Regione, ispirandosi ai principi fissati dall'articolo 45 della Costituzione e dall'articolo 4 dello Statuto, promuove la cooperazione nei vari settori, e ne riconosce il ruolo economico e sociale quale idoneo strumento per avviare processi di imprenditoria diffusa e partecipata e per la realizzazione delle pari opportunità, nonché quale elemento di coesione sociale e fattore di sviluppo economico, dell'occupazione e di radicamento territoriale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, con il concorso delle sezioni regionali delle associazioni nazionali, giuridicamente riconosciute, di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, nonché degli enti locali, degli enti strumentali regionali e delle forze sociali, favorisce la promozione, la formazione, lo sviluppo ed il consolidamento delle società cooperative, dei loro consorzi, ed incentiva i valori e la cultura della cooperazione.

3. La presente legge definisce gli strumenti per la promozione, il sostegno, il controllo e lo sviluppo della cooperazione in osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, di attuazione del d.lgs. 112/1998, e stabilisce le finalità, la tipologia degli incentivi e le caratteristiche dei loro destinatari.

Art. 2.

(Destinatari degli interventi)

1. Possono essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge le cooperative a mutualità prevalente ed i loro consorzi, con esclusione delle cooperative edilizie e di consumo, nonché le sezioni regionali delle associazioni nazionali, giuridicamente riconosciute, di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo.

2. Ai fini dell'ammissione ai benefici legislativi, i soggetti di cui al comma 1, sottoposti alla vigilanza ai sensi della normativa vigente, sono tenuti al rispetto dei seguenti requisiti:

a) operare in conformità ai principi di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione) e al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366);

b) essere iscritti all'Albo delle società cooperative istituito presso il Ministero delle attività produttive ai sensi dell'articolo 223 sexiesdecies, comma 1, delle norme di attuazione e transitorie del codice civile;

c) avere sede legale, amministrativa e prevalente attività nel territorio della Regione Piemonte.

Art. 3.

(Centri di consulenza tecnica)

1. La Regione può incentivare i servizi prestati da appositi centri di consulenza tecnica, di seguito denominati centri, al fine di sostenere i processi di sviluppo, il consolidamento, la riqualificazione e la riconversione delle società cooperative.

2. I servizi prestati dai centri a favore delle società cooperative sono definiti dall'atto deliberativo di cui al comma 5, lettera b).

3. I centri sono accreditati dalla Regione, in misura massima di uno per soggetto costituente, qualora siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) disponibilità di una struttura articolata e funzionante in almeno cinque province del territorio regionale;

b) presenza di uno statuto che preveda lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 a favore di tutte le società cooperative richiedenti le prestazioni.

4. I soggetti che costituiscono e partecipano ai centri possono essere le sezioni regionali delle associazioni nazionali, giuridicamente riconosciute, di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo o altri soggetti interessati rappresentativi delle società cooperative operanti sul territorio regionale secondo i dati rilevati al 31 dicembre dalle Camere di commercio, industria, artigianato, e agricoltura (CCIAA).

5. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione regionale della cooperazione di cui all'articolo 9, definisce con propria deliberazione:

a) i requisiti, le modalità, ed i termini di presentazione delle richieste di accreditamento e la relativa documentazione;

b) le tipologie dei servizi prestati dai centri;

c) la quantità dei servizi di cui alla lettera b) utili ai fini dell'accREDITAMENTO dei centri;

d) l'autorità competente al rilascio, alla sospensione o alla revoca dell'accREDITAMENTO;

e) i controlli sulla documentazione prodotta e sulle attività esercitate;

f) i criteri e modalità di incentivazione dei servizi;

g) le verifiche per il mantenimento dell'accREDITAMENTO.

Capo II.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 4.

(Tipologia degli incentivi)

1. La Giunta regionale, per le finalità di cui all'articolo 1, può concedere alle cooperative a mutualità prevalente ed ai loro consorzi finanziamenti a tasso agevolato e/o contributi in conto capitale, nella misura e secondo le modalità previste dal programma degli interventi di cui all'articolo 6.

2. I contributi ed i finanziamenti di cui al comma 1 sono destinati alle seguenti finalità:

a) alla copertura delle spese generali di avviamento e delle spese di assistenza tecnica - gestionale connesse all'attività;

b) alla formazione professionale e manageriale dei soci;

c) alla realizzazione di investimenti, all'attivazione o adeguamento di impianti tecnici e dei locali necessari per l'esercizio dell'attività;

d) all'incremento del capitale sociale finalizzato alla realizzazione di programmi di investimento;

e) all'introduzione ed allo sviluppo dei sistemi di certificazione di qualità e della rintracciabilità dei prodotti;

f) alla creazione di reti commerciali, anche per via telematica;

g) all'utilizzo di servizi dei centri di ricerca pubblici e privati per l'innovazione di processo e/o di prodotto;

h) alla promozione e partecipazione alla costituzione di fondi per il sostegno alla capitalizzazione delle società cooperative e di fondi di garanzia per il credito;

i) ad agevolazioni e rimborsi tributari e fiscali;

l) ad altre forme di intervento individuate e definite dalla Giunta regionale.

3. La Giunta regionale può concedere alle sezioni regionali delle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute, contributi in conto capitale sulla base della ripartizione stabilita, a livello nazionale, dal Ministero competente, nel rispetto dei criteri fissati annualmente dalla Commissione regionale della cooperazione e secondo le modalità stabilite dal programma degli interventi di cui all'articolo 6.

Art. 5.

(Garanzia per l'accesso al credito)

1. Al fine di favorire l'accesso al credito da parte delle cooperative di cui all'articolo 2, comma 1, è istituito un apposito fondo di garanzia.

2. La gestione del fondo avviene mediante stipula di apposita convenzione con il soggetto gestore nel rispetto degli indirizzi formulati dalla Giunta regionale.

Art. 6.

(Programma degli interventi)

1. In conformità agli indirizzi in materia di sviluppo delle attività produttive contenuti nel documento di programmazione economica-finanziaria o in altri strumenti di programmazione, la Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione regionale della cooperazione di cui all'articolo 9, approva con propria deliberazione, il programma di interventi, finalizzato a definire:

- a) l'importo massimo degli incentivi di cui all'articolo 4;
- b) le eventuali dimensioni minime e massime delle società cooperative ammissibili;
- c) eventuali priorità tipologiche, territoriali e settoriali per l'accoglimento delle domande;
- d) le cause di inammissibilità, di revoca o decadenza dei benefici già concessi;
- e) le procedure di monitoraggio e di valutazione degli interventi.

2. Il programma degli interventi di cui al comma 1 stabilisce le modalità applicative della legge, prevedendo in particolare, salvo quanto disposto, in materia di aiuti alle imprese, dalla specifica normativa regionale:

a) le procedure e la modulistica per la presentazione delle domande di contributo e finanziamento, la documentazione da allegare alle domande, i contenuti del progetto di sviluppo delle cooperative o dei consorzi;

- b) le tipologie di spese ammissibili e l'arco temporale di realizzazione;
- c) le modalità di rendicontazione delle spese realizzate e di controllo.

3. Con la procedura di cui al comma 1, la Giunta regionale può successivamente, entro il 30 novembre di ogni anno, apportare modifiche agli atti di indirizzo di cui al comma 1.

4. Il programma degli interventi è sottoposto al parere preventivo del Comitato per le attività produttive di cui all'articolo 19, comma 2, della l.r. 44/2000, che si esprime inderogabilmente entro venti giorni dalla richiesta.

Art. 7.

(Attività di promozione)

1. La struttura regionale competente in materia di cooperazione svolge attività di informazione e di promozione agli interessati in merito alla creazione, consolidamento e sviluppo delle cooperative e di iniziative consortili, di concerto con le sezioni regionali delle associazioni nazionali, giuridicamente riconosciute, di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo.

Art. 8.

(Gestione degli strumenti d'intervento)

1. Gli strumenti d'intervento di competenza della Regione sono gestiti con le seguenti modalità:

- a) gestione diretta;
- b) gestione mediante enti strumentali;
- c) gestione mediante soggetti terzi.

Capo III.

COMMISSIONE REGIONALE DELLA COOPERAZIONE

Art. 9.

(Composizione e funzionamento)

1. La Commissione regionale della cooperazione è composta da:

- a) il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore suo delegato che la presiede;
- b) due componenti designati da ciascuna delle sezioni regionali di tutela del movimento cooperativo maggiormente rappresentative in base al numero complessivo dei soci aderenti e al volume di attività riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente e un componente designato dalle altre sezioni regionali, operanti in Piemonte ed aderenti ad associazioni nazionali giuridicamente riconosciute;
- c) tre rappresentanti del Consiglio regionale, di cui due in rappresentanza della maggioranza ed uno della minoranza;
- d) un rappresentante dell'Istituto ricerche economiche e sociali (IRES);

e) una rappresentante della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna di cui alla legge regionale 12 novembre 1986, n. 46 (Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna).

2. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente della Regione in base alle designazioni degli enti ed organismi suddetti.

3. Esplica le funzioni di segretario della Commissione un funzionario di ruolo della Giunta regionale designato dal Presidente.

4. La Commissione dura in carica quanto il Consiglio regionale.

5. Per la partecipazione alle sedute della Commissione si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'amministrazione regionale).

Art. 10.

(Funzioni)

1. Alla Commissione regionale della cooperazione sono attribuiti i seguenti compiti:

a) studio della cooperazione, in relazione agli effetti che essa determina nell'economia regionale e nell'occupazione;

b) proposizione alla Giunta di indagini, studi e ricerche utili alla diffusione ed al consolidamento delle forme cooperative;

c) presentazione di proposte ed espressione di pareri sui programmi e sui criteri regionali di concessione degli incentivi in materia di cooperazione;

d) espressione di pareri su ogni altra questione in materia di cooperazione quando lo stesso sia richiesto da leggi o regolamenti, dal Consiglio o dalla Giunta regionale.

2. La Commissione regionale della cooperazione si avvale dell'Osservatorio regionale della cooperazione di cui all'articolo 11.

3. La Commissione regionale è convocata dal Presidente in seduta ordinaria ovvero in seduta straordinaria nel caso presenti richiesta un terzo dei componenti.

4. La struttura regionale competente in materia di cooperazione invia annualmente alla Commissione regionale una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dall'articolo 6.

Capo IV.

OSSERVATORIO DELLA COOPERAZIONE

Art. 11.

(Istituzione dell'Osservatorio regionale della cooperazione)

1. La Regione Piemonte promuove un'attività permanente di analisi e di studio delle problematiche del settore cooperazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale provvede all'acquisizione di tutti gli elementi informativi necessari all'attuazione degli interventi per lo sviluppo e la qualificazione della cooperazione attraverso l'istituzione di un Osservatorio regionale della cooperazione, operante all'interno della struttura regionale competente per la materia.

3. L'Osservatorio ha lo scopo di monitorare il fenomeno cooperazione nel territorio piemontese e di quantificarlo in termini di consistenza numerica, di tipologia e di impatto occupazionale.

4. L'Osservatorio svolge attività di analisi e di studio delle problematiche strutturali e congiunturali relative al settore cooperazione nel contesto del quadro economico regionale, nazionale ed internazionale.

5. L'attività dell'Osservatorio regionale della cooperazione è svolta in coerenza con le finalità dei sistemi informativi nazionali e concorre alla attuazione dell'Osservatorio nazionale.

6. Per la realizzazione delle attività dell'Osservatorio, la Giunta regionale può stipulare convenzioni con enti, istituzioni, società, istituti di ricerca, organizzazioni professionali e sindacali, anche a carattere paritetico, nonché esperti del settore, che abbiano competenza in materia di cooperazione.

Art. 12.

(Obiettivi dell'Osservatorio)

1. L'attività dell'Osservatorio concorre al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) alla programmazione regionale nel settore della cooperazione;

b) alla valutazione dell'efficacia degli interventi regionali in materia di cooperazione;

c) alla divulgazione, tra tutti i soggetti interessati, di dati ed elaborazioni per una migliore conoscenza del fenomeno della cooperazione piemontese, anche al fine di rafforzare la presenza delle aziende piemontesi sul mercato nazionale ed internazionale;

d) alla diffusione delle informazioni sulla cooperazione presso le istituzioni e le categorie economiche;

e) alla realizzazione del sistema informativo regionale sulla cooperazione, in raccordo con il sistema informativo nazionale.

Art. 13.

(Funzioni dell'Osservatorio)

1. L'Osservatorio regionale della cooperazione, per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 12, promuove la conoscenza tra le imprese del settore di tutte le opportunità connesse alla realizzazione dei programmi rivolti allo sviluppo della cooperazione.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, l'Osservatorio esercita le seguenti funzioni:

a) cura la raccolta e l'aggiornamento, in una banca dati informatizzata, delle principali informazioni sul settore, acquisendo sistematicamente dati da fonti già disponibili e attivando specifiche collaborazioni con soggetti pubblici e privati;

b) promuove indagini, ricerche, studi e collaborazioni esterne in materia di cooperazione;

c) svolge attività di informazione socio-economica, anche attraverso l'organizzazione di seminari e convegni di studio sul territorio piemontese.

Art. 14.

(Sistema informativo regionale sulla cooperazione)

1. Il sistema informativo regionale del lavoro del Piemonte (SILP) assicura la gestione delle basi dati e le elaborazioni necessarie all'attività dell'Osservatorio regionale e garantisce le funzioni di collegamento con l'osservatorio nazionale.

Capo V.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE

Art. 15.

(Norme transitorie e finali)

1. Le risorse finanziarie disponibili derivanti dal fondo rotativo istituito dall'articolo 5 e dal fondo di garanzia istituito dall'articolo 10 della legge regionale 21 dicembre 1994, n. 67 (Interventi per l'inserimento qualificato di giovani disoccupati e di lavoratori in cassa integrazione straordinaria o ex dipendenti da aziende in crisi in cooperative già costituite o di nuova costituzione - Abrogazione della L.R. 21 giugno 1984, n. 28 e successive modifiche e integrazioni) affluiscono dal momento dell'entrata in vigore della presente legge al bilancio regionale e sono destinati al finanziamento dei fondi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c) ed all'articolo 5.

2. Sono fatte salve le domande presentate dalle società cooperative prima dell'entrata in vigore della presente legge, alle quali si applicano le norme vigenti all'atto di presentazione delle domande.

Art. 16.

(Parere dell'Unione europea)

1. In fase di prima attuazione della presente legge, gli interventi di cui all'articolo 4 saranno disposti nel rispetto della regola comunitaria del "de minimis" ai sensi del Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001.

2. La concessione di ulteriori finanziamenti saranno disposti a seguito del parere favorevole dell'Unione europea.

Art. 17.

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale dello stato di attuazione delle disposizioni legislative e dei risultati ottenuti in termini di sviluppo e promozione della cooperazione.

2. Trascorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione dalla quale emerga una rendicontazione in merito all'istituzione della

Commissione di cui all'articolo 9 e dell'Osservatorio di cui all'articolo 11 ed alle relative modalità organizzative, operative e funzionali.

3. Trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione dalla quale emergano i seguenti dati di natura statistico-valutativa:

a) le dotazioni finanziarie attribuite a ciascuna tipologia degli interventi economici previsti dall'articolo 4 ed il rispettivo tasso di utilizzo;

b) la tipologia ed il numero dei beneficiari nonché la descrizione qualitativa e quantitativa, sulla base dell'esemplificazione di cui all'articolo 4, comma 2, dei progetti ritenuti meritevoli di finanziamento;

c) la tipologia ed il numero delle domande non ammesse a contributo e le motivazioni dell'esclusione;

d) le modalità organizzative e procedurali adottate per la gestione del fondo di garanzia di cui all'articolo 5 ed il tasso di accesso a tale fondo;

e) le attività di promozione ed informazione promosse ed adottate al fine di divulgare la conoscenza degli incentivi legislativi.

4. La relazione di cui al comma 3 fornisce inoltre informazioni analitiche in ordine all'evoluzione dello sviluppo ed incremento del movimento cooperativo attribuibile all'attuazione degli interventi legislativi, nonché in ordine alle opinioni prevalenti tra gli operatori del settore in relazione all'efficacia dei singoli strumenti di incentivazione previsti dalla legge.

Art. 18.

(Abrogazione di norme)

1. A far data dall'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 6, che disciplinano la medesima materia, sono abrogate:

a) la legge regionale 21 dicembre 1994, n. 67 (Interventi per l'inserimento qualificato di giovani disoccupati e di lavoratori in cassa integrazione straordinaria o ex dipendenti da aziende in crisi in cooperative già costituite o di nuova costituzione - Abrogazione della l.r. 21 giugno 1984, n. 28 e successive modifiche e integrazioni);

b) la legge regionale 15 maggio 1978, n. 24 (Provvedimenti a favore del movimento cooperativo).

Art. 19.

(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2 e dagli articoli 7 e 13 stimati per l'anno finanziario 2004 in euro 9.030.000,00, si provvede con le risorse iscritte nelle Unità previsionali di base (UPB) 15101 (Formazione professionale lavoro - Sviluppo dell'imprenditorialità - Titolo I - Spese correnti), 15102 (Formazione professionale lavoro - Sviluppo dell'imprenditorialità - Titolo II - Spese di investimento), e con le dotazioni dei fondi speciali di cui alle UPB 09011 (Bilancio e finanze - Bilanci Titolo I - Spese correnti) e 09012 (Bilancio e finanze - Bilanci Titolo II - Spese di investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004, unità che presentano le necessarie disponibilità.

2. Alla copertura finanziaria degli interventi previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2 e dagli articoli 7 e 13 per gli anni 2005 e 2006 stimati in euro 9.030.000,00 per ciascun anno, si fa fronte con le risorse delle UPB 15101, 15102, 09011 e 09012 del bilancio pluriennale 2004-2006.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 13 ottobre 2004

p. Enzo Ghigo
Il Vice Presidente
Gilberto Pichetto Fratin
LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 628

- Presentato dalla Giunta regionale il 10 marzo 2004

- Assegnato alla VII Commissione in sede referente e in sede consultiva alla I Commissione il 30 marzo 2004

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato dalla Commissione referente il 30 luglio 2004 con relazione di Gianluca Godio
- Approvato in Aula il 5 ottobre 2004, con emendamenti sul testo, con 25 voti favorevoli, 2 astenuti.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 45 della Costituzione è il seguente:

“Art. 45.

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.”.

- Il testo dell'articolo 4 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente:

“Art. 4. (Autonomia e sviluppo economico-sociale e programmazione)

La Regione esercita la propria azione legislativa, regolamentare ed amministrativa al fine di indirizzare e guidare lo sviluppo economico e sociale del Piemonte verso obiettivi di progresso civile e democratico.

La Regione per realizzare le sue finalità adotta il metodo e gli strumenti della programmazione.

La programmazione regionale si propone di suscitare e valorizzare tutte le energie, di utilizzare tutte le risorse e di favorire tutti gli apporti nel determinare e soddisfare organicamente i fabbisogni e le esigenze della comunità regionale.

La Regione, avvalendosi delle proprie competenze, in concorso con lo Stato e gli enti locali, opera in particolare per:

- realizzare le condizioni atte a rendere effettivi il diritto allo studio, il diritto al lavoro, la piena occupazione e la tutela dei diritti dei lavoratori;
- contribuire al progresso della cultura e allo sviluppo della ricerca scientifica, promovendo altresì l'adeguamento delle strutture e dei contenuti della scuola alle esigenze della società regionale e nazionale;
- adottare le misure necessarie per assicurare la funzione sociale della proprietà privata;
- acquisire alla gestione o al controllo pubblico i servizi di interesse generale;
- attuare le riforme necessarie per determinare giusti rapporti sociali e civili condizioni di vita nelle campagne e favorire l'impresa, singola e associata, di coltivazione diretta e familiare, nelle forme della proprietà e dell'affitto;
- agevolare lo sviluppo economico e sociale dei territori e delle comunità collinari e montane;
- promuovere lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo;
- potenziare l'impresa artigiana e favorirne l'ammodernamento;
- coordinare le attività commerciali ed agevolare l'organizzazione razionale del sistema di distribuzione per la tutela del consumatore;
- coordinare e sviluppare i servizi sociali, con particolare riguardo alla salute e alla sicurezza sociale, alla abitazione, alla scuola e alla formazione professionale, all'assistenza sociale, alla viabilità e ai trasporti, alle attività turistiche, all'impiego del tempo libero ed allo sport.”.

- Il testo vigente dell'articolo 26 della l.r. 44/2000 è il seguente:

“Art. 26. (Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita le funzioni amministrative concernenti:

- a) la promozione della cooperazione nelle sue forme e nei settori di intervento;
- b) i contributi e le agevolazioni per l'incentivazione della cooperazione;
- c) le agevolazioni per gli investimenti connessi a programmi di innovazione;
- d) le agevolazioni per programmi e investimenti destinati ad incrementare l'occupazione del comparto della cooperazione;
- e) le agevolazioni per favorire l'accesso al credito delle cooperative;
- f) gli interventi per favorire la capitalizzazione delle cooperative.

2. Sono riservate alla Regione le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e controllo riguardanti:

- a) gli interventi di esclusivo interesse regionale in cofinanziamento con l'Unione europea ed altri soggetti;
- b) l'Osservatorio della cooperazione;
- c) gli interventi per l'adeguamento degli standard qualitativi di prodotto e di processo per processi aziendali di certificazione qualitativa;
- d) gli interventi di garanzia per l'ottenimento di crediti erogati a fronte di programmi di investimento realizzati con il concorso regionale;

- e) gli interventi per il risanamento e la tutela ambientale, nonché per la sicurezza dei luoghi di lavoro nell'esercizio dell'attività delle imprese cooperative;
- f) gli interventi finalizzati alla crescita dell'attività di impresa in forma cooperativa.

Note all'articolo 2

- Il testo vigente dell'articolo 223-sexiesdecies, comma 1, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è il seguente:

“Art. 223-sexiesdecies.

Entro il 30 giugno 2004, il Ministro delle attività produttive predispone un Albo delle società cooperative tenuto a cura del Ministero delle attività produttive, ove si iscrivono le cooperative a mutualità prevalente, e a tal fine consente di depositare i bilanci attraverso strumenti di comunicazione informatica. In una diversa sezione del medesimo Albo sono tenute ad iscriversi anche le cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente.”.

Note all'articolo 6

- Il testo vigente dell'articolo 19, comma 2, della l.r. 44/2000 è il seguente:

“Art. 19. (Raccordo e cooperazione funzionale con gli Enti locali e le categorie produttive)

1. (omissis)

2. Fatte salve le diverse forme di raccordo e di consultazione previste da disposizioni vigenti, sugli schemi di atti di programmazione da adottarsi dalla Regione nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a), b), c), d) e g), è preventivamente sentito il Comitato per le Attività produttive costituito nell'ambito della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui alla l.r. 34/1998, che deve rendere il parere inderogabilmente entro 20 giorni dalla richiesta all'organo regionale competente all'adozione dell'atto.”.

Note all'articolo 9

- Il testo della l.r. 33/1976 è pubblicato sul BUR del 13 luglio 1976, n. 29.

Legge regionale pubblicata sul 3° Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 41 del 15 ottobre 2004 (ndr)

Legge regionale 13 ottobre 2004, n. 24.

Partecipazione della Regione Piemonte alla Banca Popolare Etica - Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. Allo scopo di contribuire alla diffusione di un modello di attività creditizia orientato all'utile sociale, ambientale e culturale ed al sostegno delle iniziative del terzo settore, la Regione partecipa alla "Banca Popolare Etica - Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata", di seguito denominata Banca Etica.

Art. 2.

(Modalità di partecipazione)

1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere gli atti necessari per la sottoscrizione di n. 1.000 azioni della Banca Etica, per un valore complessivo nominale di euro 51.640,00.

Art. 3.

(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge sono autorizzati per l'anno finanziario 2004 gli oneri relativi alla sottoscrizione di azioni della Banca Etica, iscritti nell'Unità previsionale di base (UPB) 08042 (Programmazione e statistica Rapporti con società a partecipazione regionale Titolo - II - Spese d'investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004, pari a euro 51.640,00, in termini di competenza e di cassa.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, si provvede riducendo, di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, la dotazione della UPB 09012 (Bilanci e Finanze Bilanci Titolo - II - Spese d'investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 13 ottobre 2004

p. Enzo Ghigo

Il Vice Presidente

Gilberto Pichetto Fratin

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 446

- Presentato dalla Giunta regionale in data 19 settembre 2002.
- Assegnato alla I Commissione in sede referente in data 2 ottobre 2002.
- Sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato dalla Commissione referente il 21 marzo 2003 con relazione di Emilio Bolla.
- Approvato in Aula il 5 ottobre 2004, con emendamenti sul testo, con 31 voti favorevoli e 1 non votante.

Legge regionale pubblicata sul 3° Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 41 del 15 ottobre 2004 (ndr)

Legge regionale 13 ottobre 2004, n. 25.

Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1991, n. 49 (Norme per il sostegno delle attività formative nel settore bandistico, corale, strumentale, delle Associazioni, Scuole e Istituti musicali nella Regione Piemonte).

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 49 (Norme per il sostegno delle attività formative nel settore bandistico, corale, strumentale, delle Associazioni, Scuole e Istituti musicali nella Regione Piemonte) è sostituito dal seguente:

“3. Ai componenti della Commissione per le attività di orientamento musicale, in deroga alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione regionale), per la partecipazione a ogni seduta valida della medesima, è corrisposto un gettone di presenza di euro 100,00 lordi, oltre il rimborso delle spese di viaggio”.

Art. 2

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 2004 la spesa complessiva pari a euro 4.000,00, in termini di competenza e di cassa.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, si provvede con lo stanziamento dell'Unità previsionale di base (UPB) 32031 (Attività culturali istruzione spettacolo - Promozione attività culturali - Titolo - I - Spese correnti), del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004, unita che presenta la necessaria disponibilità.

3. Alla spesa prevista per gli anni 2005 e 2006, quantificata per ciascun anno in euro 4.000,00, in termini di competenza, si fa fronte con le dotazioni finanziarie del UPB 32031 del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2004/2006.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 13 ottobre 2004

p. Enzo Ghigo

Il Vice Presidente

Gilberto Pichetto Fratin

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 415

- Presentato dalla Giunta regionale il 24 aprile 2002.

- Assegnato alla VI commissione in sede referente e alla I commissione in sede consultiva il 3 maggio 2002.

- Testo licenziato dalla VI commissione referente il 19 marzo 2003 con relazione di Valerio Cattaneo.

- Approvato in Aula il 5 ottobre 2004, con emendamenti sul testo, con 27 voti favorevoli, 5 astenuti e 2 non votanti.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 1

Il testo dell'articolo 2 della l.r. 49/1991 come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 2 (Commissione per le attività di orientamento musicale)

1. E' istituita la Commissione consultiva per le attività di orientamento musicale.

2. Tale Commissione e' composta da:

- a) l'Assessore competente o un suo delegato che la presiede e la convoca;
- b) tre esperti, designati dal Consiglio regionale ai sensi della legge 18 febbraio 1985, n. 10, ed individuati tra persone competenti nel campo della musica; tale competenza e' attestata da titoli o esperienze acquisite nel settore;

Ai componenti della Commissione per le attivita' di orientamento musicale, in deroga alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione regionale), per la partecipazione a ogni seduta valida della medesima, e' corrisposto un gettone di presenza di euro 100,00 lordi, oltre il rimborso delle spese di viaggio".

- c) i componenti della Commissione rimangono in carica per la durata della legislatura. L'incarico non e' immediatamente rinnovabile.

3. Ai componenti della Commissione per le attivita' di orientamento musicale, in deroga alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione regionale), per la partecipazione a ogni seduta valida della medesima, e' corrisposto un gettone di presenza di euro 100,00 lordi, oltre il rimborso delle spese di viaggio".

Legge regionale pubblicata sul 3° Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 41 del 15 ottobre 2004 (ndr)

Legge regionale 18 ottobre 2004, n. 26.

Concorso al mantenimento di Lucrezia Cavallaro figlia di Giovanni Cavallaro, vittima dell'attentato terroristico di Nassiriya.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. In cumulo al contributo corrisposto dallo Stato, la Regione è autorizzata a corrispondere la somma annua di euro 6.000,00 per concorrere al mantenimento di Lucrezia Cavallaro, figlia di Giovanni, vittima dell'attentato terroristico di Nassiriya avvenuto il 12 novembre 2003, fino al raggiungimento della maggiore età da parte della stessa e comunque fino al normale compimento degli studi universitari.

Art. 2.

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri previsti per l'attuazione della presente legge, stimati rispettivamente per gli anni 2004 e 2005 in euro 6.000,00 e ricompresi nell'Unità previsionale di base (UPB) 30011 (Politiche sociali - Persona famiglia personale socio-assistenziale - Titolo I - Spese correnti) si fa fronte con le dotazioni finanziarie della medesima unità del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004 e del bilancio pluriennale per gli anni 2004/2006.

Art. 3.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 18 ottobre 2004

Enzo Ghigo

LAVORI PREPARATORI⁽¹⁾

Proposta di legge n. 610

Presentata dai Consiglieri Roberto Cota, Mariangela Cotto, Valerio Cattaneo, Antonello Angeleri, Marco Botta, Claudio Dutto, Giancarlo Tapparo, Giovanni Caracciolo, Cesare Maurizio Valvo, Costantino Giordano, Alessandro Di Benedetto, Domenico Mercurio, Sergio Deorsola, Luca Pedrale, Luca Caramella, il 18 dicembre 2003.

- Assegnata alla IV commissione in sede referente il 30 dicembre 2003.
- Testo licenziato dalla commissione referente il 12 ottobre 2004 con relazione di Antonello Angeleri.
- Approvata in Aula il 12 ottobre 2004 con 30 voti favorevoli e 2 non votanti.

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 42 del 21 ottobre 2004 (ndr)

(1) Il testo dei lavori preparatori è stato così corretto con avviso di rettifica pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 43/2004, parte I (ndr)

Legge regionale 18 ottobre 2004, n. 27.

Modifiche della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114), in materia di vendite di fine stagione e promozionali.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28)

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114), dopo le parole: "e di fine stagione" sono inserite le seguenti: "nonchè delle vendite promozionali".

Art. 2.

(Modifica dell'articolo 14 della l.r. 28/1999)

1. Il comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 28/1999 è sostituito dal seguente:

"2. Le vendite di fine stagione possono essere effettuate soltanto nei periodi dell'anno compresi fra il 1° gennaio ed il 31 marzo e fra il 1° luglio ed il 30 settembre. Nell'ambito di tali periodi i comuni fissano annualmente la durata delle vendite di fine stagione fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo. Per la definizione del calendario annuale delle vendite di fine stagione, i comuni si raccordano con gli altri comuni confinanti anche con riferimento alle aree di programmazione commerciale previste dagli indirizzi e criteri di cui all'articolo 3."

Art. 3.

(Inserimento dell'articolo 14 bis nella l.r. 28/1999)

1. Dopo l'articolo 14 della l.r. 28/1999 è inserito il seguente:

"Art. 14 bis. (Vendite promozionali)

1. Nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle vendite promozionali effettuate sottocosto."

Art. 4.

(Modifiche dell'articolo 15 nella l.r. 28/1999)

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 28/1999, dopo le parole: "e di fine stagione" sono inserite le seguenti: "nonchè delle vendite promozionali".

2. Al comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 28/1999, dopo le parole: "e di fine stagione" sono inserite le seguenti: "nonchè di vendita promozionale".

3. Al comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 28/1999, dopo le parole: "e di fine stagione" sono inserite le seguenti: "nonchè nelle vendite promozionali".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 18 ottobre 2004

Enzo Ghigo

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 657.

- Presentato dalla Giunta regionale il 6 agosto 2004.

- Assegnato alla VII commissione in sede referente il 2 settembre 2004.

- Testo licenziato dalla commissione referente il 9 settembre 2004 con relazione di Cesare Maurizio Valvo.
- Approvato in aula il 12 ottobre 2004 con 29 voti favorevoli, 3 astenuti e 1 non votante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.Piemonte.it.

Note al titolo della legge

- Il testo della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 è pubblicato sul BUR del 18 novembre 1999, n. 46.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 reca: "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59".

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 12 della l.r. 28/1999, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“ Art. 12 (Esercizio delle funzioni amministrative)

1. La Regione trasferisce ai comuni le funzioni amministrative previste dall'articolo 15 del d.lgs. n. 114/1998, relative alla fissazione delle modalità di svolgimento, della pubblicità, dei periodi e della durata delle vendite di liquidazione e di fine stagione nonché delle vendite promozionali, secondo i principi e le disposizioni degli articoli 13, 14 e 15.”.

Nota all'articolo 2

Il testo dell'articolo 14 della l.r. 28/1999, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 14. (Vendite di fine stagione)

1. La vendita di fine stagione deve essere preceduta da comunicazione al Comune, ove ha sede il punto di vendita, contenente:

- a) l'ubicazione dell'esercizio nel quale viene effettuata la vendita;
- b) la data di inizio e quella di cessazione della vendita;
- c) le percentuali degli sconti o ribassi praticati sui prezzi normali di vendita;
- d) i testi delle asserzioni pubblicitarie, ai fini della corretta informazione al consumatore.

2. Le vendite di fine stagione possono essere effettuate soltanto nei periodi dell'anno compresi fra il 1° gennaio ed il 31 marzo e fra il 1° luglio ed il 30 settembre. Nell'ambito di tali periodi i comuni fissano annualmente la durata delle vendite di fine stagione fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo. Per la definizione del calendario annuale delle vendite di fine stagione, i comuni si raccordano con gli altri comuni confinanti anche con riferimento alle aree di programmazione commerciale previste dagli indirizzi e criteri di cui all'articolo 3.”.

Nota all'articolo 3

Il testo dell'articolo 14 della l.r. 28/1999 è riportato in nota all'articolo 2.

Nota all'articolo 4

Il testo dell'articolo 15 della l.r. 28/1999, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 15 (Disposizioni comuni)

1. I comuni stabiliscono le modalità relative alle indicazioni dei prezzi e alle asserzioni pubblicitarie e le procedure più idonee di controllo, al fine di garantire la veridicità e la correttezza dell'effettuazione delle vendite di liquidazione e di fine stagione nonché delle vendite promozionali in relazione alla tutela del consumatore.

2. Le violazioni alle disposizioni in materia di vendita di liquidazione e di fine stagione nonché di vendita promozionale sono punite ai sensi dell'articolo 22, commi 3, 6 e 7 del d.lgs. n. 114/1998. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 30 giorni. Tali disposizioni non si applicano alle vendite disposte dall'autorità giudiziaria a seguito di esecuzione forzata.

3. Nelle vendite di liquidazione e di fine stagione nonché nelle vendite promozionali o nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione 'vendite fallimentari' come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone.”.

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 42 del 21 ottobre 2004 (ndr)

Legge regionale 25 ottobre 2004, n. 28.

Modifica alla legge regionale 24 aprile 1990 n. 51 (Istituzione della riserva naturale speciale del Fondo Toce).

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

*(Modifica all'articolo 6 della legge regionale
24 aprile 1990, n. 51)*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 24 aprile 1990, n. 51 (Istituzione della Riserva naturale speciale del Fondo Toce), è aggiunto il seguente:

“3 bis. La realizzazione di infrastrutture ed impianti previsti da piani e programmi di rilievo regionale e nazionale, ovvero da piani di settore, è subordinata alla stipulazione di apposita convenzione con la Regione, che prevede opportune misure di compensazione ambientale, sentito il parere dell'ente di gestione.”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 25 ottobre 2004

Enzo Ghigo

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 666.

- Presentato dalla Giunta regionale il 12 ottobre 2004.

- Assegnato alla V commissione in sede referente il 15 ottobre 2004.

- Testo licenziato dalla V Commissione referente il 15 ottobre 2004 con relazione di Cesare Maurizio Valvo.

- Approvato in Aula il 19 ottobre 2004 con 27 voti favorevoli.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto al cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 24 aprile 1990, n. 51, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 6. Norme generali di salvaguardia

1. Sull'intero territorio della Riserva naturale speciale del Fondo Toce, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca, e' fatto divieto di:

a) aprire e coltivare cave;

b) esercitare l'attività venatoria;

c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;

d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali operazioni connesse all'attività agricola;

e) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agricole presenti sul territorio o della fruibilità della Riserva;

f) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuori strada;

g) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture, stabili o temporanee, che possano deteriorare le caratteristiche ambientali dei luoghi. Gli edifici e le strutture relativi ad attività produttive e turistiche esistenti possono essere oggetto di adeguamenti funzionali e di opportune riconversioni d'uso, previa autorizzazione ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431.

2. Il Piano naturalistico della Riserva naturale speciale, redatto a norma dell'art. 7 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, e successive modificazioni, può prevedere ulteriori norme finalizzate alla conservazione dell'area e delle sue caratteristiche naturali ed ambientali.

3. Fino all'approvazione del Piano naturalistico di cui al comma precedente, i tagli boschivi sono regolati in base alle norme di cui all'art. 12 della legge regionale n. 57/79 e successive modificazioni.

3 bis. La realizzazione di infrastrutture ed impianti previsti da piani e programmi di rilievo regionale e nazionale, ovvero da piani di settore, è subordinata alla stipulazione di apposita convenzione con la Regione, che prevede opportune misure di compensazione ambientale, sentito il parere dell'ente di gestione."

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 43 del 28 ottobre 2004 (ndr)

Legge regionale 4 novembre 2004, n. 29.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2003.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Approvazione del rendiconto)

1. Il rendiconto generale della Regione, per l'esercizio finanziario 2003, è approvato con le risultanze riportate nell'allegato A.

Art. 2.

(Entrate di competenza)

1. Le entrate tributarie, le entrate per quote di tributi statali, le entrate extra-tributarie, le entrate per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, le entrate per rimborsi di crediti ed accensione di prestiti, le entrate per contabilità speciali, accertate nell'esercizio finanziario 2003, per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano stabilite dal conto finanziario in euro 10.755.764.605,42 delle quali sono state riscosse euro 8.615.850.904,73 e restano da riscuotere euro 2.139.913.700,69.

Art. 3.

(Spese di competenza)

1. Le spese impegnate nell'esercizio finanziario 2003 per la competenza propria dell'esercizio stesso, ammontano a euro 10.723.727.946,35. I pagamenti effettuati ammontano a euro 8.136.600.702,10 e ne restano da pagare euro 2.587.127.244,25.

Art. 4.

(Residui attivi dell'esercizio finanziario 2002 e precedenti)

1. I residui attivi, che all'inizio dell'esercizio finanziario 2003 ammontavano a euro 3.165.599.708,00 sono stati riaccertati alla fine dell'esercizio finanziario 2003 in euro 2.973.052.557,51 per un minor importo di euro 192.547.150,49. Le somme riscosse sono state euro 985.411.493,85 e quelle rimaste da riscuotere ammontano a euro 1.987.641.063,66.

Art. 5.

(Residui passivi)

1. I residui passivi, che all'inizio dell'esercizio finanziario 2003 ammontavano a euro 2.895.730.948,41, sono stati riaccertati alla fine dell'esercizio finanziario 2003 in euro 2.759.425.458,04 per un minor importo di euro 136.305.490,37. Le somme pagate sono state euro 1.461.287.270,03 e quelle rimaste da pagare ammontano a euro 1.298.138.188,01.

Art. 6.

(Residui attivi alla chiusura dell'esercizio)

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2003 risultano stabiliti dal conto consuntivo nei seguenti importi:

a) rimasti da riscuotere sulle entrate della competenza propria dell'esercizio finanziario 2003 (articolo 2) euro 2.139.913.700,69;

b) rimasti da riscuotere sulle entrate residue degli esercizi precedenti (articolo 4) euro 1.987.641.063,66 totale euro 4.127.554.764,35.

Art. 7.

(Residui passivi alla chiusura dell'esercizio)

1. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2003 risultano stabiliti dal conto consuntivo nei seguenti importi:

a) rimasti da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 2003 (articolo 3) euro 2.587.127.244,25;

b) rimasti da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 5) euro 1.298.138.188,01 totale euro 3.885.265.432,26.

Art. 8.

(Situazione di cassa)

1. Il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2003 è determinato in euro 4.145.722,05 come risulta dal conto presentato dal Tesoriere regionale (allegato B) ed approvato dalla Giunta regionale, nonché dal seguente prospetto:

- fondo di cassa chiusura dell'esercizio finanziario 2002 euro 771.295,60;
- riscossioni effettuate nell'esercizio finanziario 2003 euro 9.601.262.398,58;
- pagamenti eseguiti nell'esercizio finanziario 2003 euro 9.597.887.972,13;
- fondo di cassa finale esercizio 2003 euro 4.145.722,05.

Art. 9.

(Situazione finanziaria)

1. Alla chiusura dell'esercizio finanziario 2003 è accertato un avanzo finanziario di euro 246.435.054,14 come risulta dal seguente prospetto:

- fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2003 euro 4.145.722,05;
- ammontare dei residui attivi euro 4.127.554.764,35;
- ammontare dei residui passivi euro 3.885.265.432,26;
- avanzo finanziario euro 246.435.054,14.

Art. 10.

(Elenco delle società e dei consorzi a partecipazione regionale)

1. Ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R (Regolamento regionale recante: Regolamento regionale di contabilità - articolo 4 legge regionale 7/2001), si allega l'elenco delle società e dei consorzi a partecipazione regionale (allegato C).

Art. 11.

(Attività finanziarie e patrimoniali)

1. La consistenza delle attività finanziarie e patrimoniali alla chiusura dell'esercizio finanziario per l'anno 2003 risulta stabilita nel relativo rendiconto generale in euro 4.726.946.022,88.

2. La consistenza delle passività finanziarie e patrimoniali alla chiusura dell'esercizio finanziario per l'anno 2003 risulta stabilita nel relativo rendiconto generale in euro 5.206.898.497,83.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 4 novembre 2004

Enzo Ghigo

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 641.

- Presentato dalla Giunta regionale in data 13 maggio 2004.

- Assegnato alla I commissione in sede referente in data 13 maggio 2004.

- Testo licenziato dalla commissione referente il 29 settembre 2004 con relazione di Pier Luigi Gallarini.

- Approvato in aula il 26 ottobre 2004 con 30 voti favorevoli, 7 voti contrari e 3 non votanti.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 10

- Il testo dell'articolo 36 del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R. (Regolamento regionale recante: Regolamento regionale di contabilità - art. 4 legge regionale 7/2001) è il seguente:

“Art. 36 (Predisposizione)

1. Ai fini della predisposizione del progetto del rendiconto generale, per quanto concerne il conto del bilancio la Direzione regionale competente:

a) procede, per ciascun capitolo dell'entrata e della spesa della gestione della competenza e sulla base delle scritture contabili tenute dalla Regione e della documentazione profferta dal tesoriere, alla rilevazione delle risultanze contabili al 31 dicembre dell'anno cui il rendiconto si riferisce in termini di accertamenti, riscossioni e versamenti e di impegni, ordinazioni e pagamenti; procede, analogamente e per i movimenti previsti, per quanto concerne la gestione dei residui;

b) relativamente alla gestione dei residui, determina i residui passivi da cancellare dal bilancio per effetto di perenzione amministrativa nei termini indicati nell'articolo 23, comma 8; procede, contestualmente, all'esame dei residui perenti dei precedenti esercizi al fine di accertare se permangano i presupposti delle relative obbligazioni giuridiche;

c) sulla base delle rilevazioni e valutazioni effettuate, determina l'esatto ammontare delle somme da iscrivere come risultanze effettive della gestione della competenza del bilancio, delle somme da trasferire alla gestione dei residui, delle somme della gestione dei residui da conservare nella stessa gestione e delle somme che contribuiscono alla determinazione del saldo finanziario del bilancio in termini di avanzo o disavanzo di amministrazione;

d) ai sensi dell'articolo 33, comma 2, della l.r. 7/2001, determina l'articolazione dell'avanzo di amministrazione in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per finanziamento di spese in conto capitale e fondi di ammortamento;

e) per quanto concerne la gestione della cassa procede, per ciascun capitolo dell'entrata e della spesa, alla rilevazione, in termini di versamenti e pagamenti, delle risultanze contabili al 31 dicembre dell'anno cui il rendiconto si riferisce registrandole come movimenti effettivi del conto del bilancio;

f) acquisisce dal tesoriere della Regione, ove non ancora pervenuti, i titoli dell'entrata e della spesa non estinti per l'annullamento e il trasporto a carico della gestione dei residui dell'esercizio in corso;

g) procede alla definizione e alla chiusura al 31 dicembre dell'anno cui il rendiconto si riferisce delle operazioni del fondo economale e delle aperture di credito dei funzionari delegati.

2. Ai fini della predisposizione del progetto del rendiconto generale, per quanto concerne il conto generale del patrimonio la Direzione regionale competente:

a) procede alla ricognizione dei beni indicati nell'articolo 37, quali risultanti anche dalla classificazione stabilita dal decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato);

b) applicando i criteri di valutazione indicati nell'articolo 38, determina la consistenza delle componenti da iscrivere tra le attività e le passività del conto, sulla base delle risultanze già in suo possesso ovvero acquisendole dai competenti uffici;

c) procede alla ricognizione dei crediti di modesto importo e dei crediti di difficile esazione al fine di proporre rispettivamente la cancellazione, ai sensi dell'articolo 29 della l.r. 7/2001, ovvero il trasferimento al conto generale del patrimonio, ai sensi dell'articolo 37, comma 5, della l.r. 7/2001, conto nel quale permangono sino al compimento dei termini di prescrizione.

3. I manuali di cui all'articolo 3 indicano le ulteriori modalità per la predisposizione del progetto del rendiconto generale.”

Legge regionale pubblicata sul 2° Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 44 del 8 novembre 2004 (ndr)

Legge regionale 4 novembre 2004, n. 30.

Assestamento al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004, nonché disposizioni finanziarie per l'anno 2005.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Variazioni)

1. Nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004 sono introdotti, ai sensi dell' articolo 23, commi 2 e 3, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), gli aggiornamenti e le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa riportati nell'allegato A.

Art. 2.

(Utilizzo dell'avanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2003)

1. L'avanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 2003, applicato al bilancio di previsione per l'anno 2004, pari a euro 246.435.054,14, è utilizzato per la copertura delle spese iscritte nelle Unità previsionali di base (UPB) contenenti le economie su fondi statali ed europei.

Art. 3.

(Integrazione dell'autorizzazione a contrarre mutui)

1. È autorizzata la contrazione di mutui per euro 398.235.983,09 a copertura del disavanzo derivante dalla mancata stipulazione di mutui autorizzati a pareggio del bilancio per l'anno 2003.

2. Agli oneri ricadenti sull'anno 2004 si fa fronte con le risorse finanziarie delle UPB 09021 (capitolo 15862) e UPB 09023 (capitolo 30082) i cui stanziamenti, se necessario, vengono integrati mediante prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie.

Art. 4.

(Disposizioni attuative della legge 30 luglio 2004, n. 191)

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2004), è autorizzato il ricorso all'indebitamento per finanziare i contributi agli investimenti a privati relativi agli impegni già assunti al 31 dicembre 2003 risultanti dal prospetto di cui all'allegato B.

Art. 5.

(Disposizioni finanziarie per l'anno 2005)

1. Gli stanziamenti iscritti alle UPB sotto elencate, per l'importo pari alla variazione in diminuzione effettuata in sede di assestamento, sono trasferiti all'anno 2005:

- 06022 - 07992 - 08042 - 11032 - 14042 - 15102 - 16032 - 17072 - 21022 - 21042 - 22042 - 22052 - 22072 - 22992 - 25022 - 26012 - 26022 - 26032 - 26042 - 27022 - 28042 - 30032 - 31992 - 32022 - S1992.

Art. 6.

(Anticipazioni finanziarie)

1. È autorizzata, per un importo pari a euro 12.477.000,00, l'anticipazione con risorse regionali delle rate relative all'anno 2004 del mutuo con oneri a carico dello Stato per la realizzazione delle opere connesse con le Olimpiadi "Torino 2006", stipulato nell'anno 2003 in attuazione dell'articolo 10 della legge 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i Giochi olimpici invernali "Torino 2006").

Art. 7.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 4 novembre 2004

Enzo Ghigo

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 663.

- Presentato dalla Giunta regionale il 23 settembre 2004.
- Assegnato alla I Commissione in sede referente il 24 settembre 2004.
- Testo licenziato dalla I Commissione referente il 13 ottobre 2004 con relazione di Pier Luigi Gallarini.
- Approvato in Aula il 27 ottobre 2004, con emendamenti sul testo, con 28 voti favorevoli, 9 voti contrari e 1 non votante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 23 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 23. (Assestamento del bilancio)

1. Entro il 30 giugno di ogni anno la Regione approva, con legge, l'assestamento del bilancio. La presentazione del progetto di legge per l'assestamento e' subordinata alla presentazione del progetto di legge sul rendiconto generale della Regione relativo all'esercizio antecedente a quello in corso.

2. Con la legge di assestamento si provvede all'aggiornamento degli elementi di cui all'articolo 10, comma 5, lettere a) e c) nonché a quello dell'avanzo di amministrazione e del fondo di cassa, indicati nel comma 7 dello stesso articolo.

3. Con la legge di assestamento si procede, altresì, ad altre variazioni nel rispetto dei vincoli indicati nell'articolo 10, comma 3.”.

Note all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica) convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191 è il seguente :

“ Art. 3. (Disposizioni in materia di finanza regionale)

1. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il comma 21, sono inseriti i seguenti:

“21-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 18, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono ricorrere all'indebitamento per finanziare contributi agli investimenti a privati entro i seguenti limiti:

a) impegni assunti al 31 dicembre 2003, al netto di quelli già coperti con maggiori entrate o minori spese, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate, finanziati con ricorso all'indebitamento e risultanti da apposito prospetto da allegare alla legge di assestamento del bilancio 2004;

b) impegni assunti nel corso dell'anno 2004, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e risultanti dalla elencazione effettuata nei prospetti dei mutui autorizzati alla data di approvazione della legge di bilancio per l'anno 2004, con esclusione di qualsiasi variazione in aumento che dovesse essere apportata successivamente.

21-ter. L'istituto finanziatore può concedere i finanziamenti destinati ai contributi agli investimenti a privati soltanto se compresi nei prospetti di cui al comma 21-bis; a tale fine, è tenuto ad acquisire apposita attestazione dall'ente territoriale.”.

- Il testo dell'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)) è il seguente :

“Art. 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici.)

18. Ai fini di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, costituiscono investimenti:

- a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali;
- b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti;
- c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;
- d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;
- e) l'acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;
- f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti;
- g) i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;
- h) i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti commitenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra l'intervento finanziario a favore del concessionario di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;
- i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio."

Nota all'articolo 6

Il testo dell'articolo 10 della legge 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i Giochi olimpici invernali "Torino 2006") è il seguente :

"Art.10 (Risorse finanziarie)

1. Per il finanziamento degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi olimpici e delle opere connesse è autorizzato il limite d'impegno quindicennale di lire 110 miliardi per l'anno 2001, quale limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie che l'Agenzia e l'Ente nazionale per le strade (ANAS) e la Società italiana per il traforo autostradale del Frejus (SITAF), nonché, limitatamente alle opere connesse di cui all'articolo 1, comma 1, la regione Piemonte, la provincia di Torino, il comune di Torino e la società Gruppo Torinese Trasporti spa, sono autorizzati ad effettuare, nei limiti della quota che sarà a ciascuno assegnata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare successivamente alla predisposizione del piano degli interventi; le relative rate di ammortamento per capitale ed interessi sono corrisposte agli istituti finanziatori da parte del Ministero dell'economia e delle finanze. Per le medesime finalità e per il funzionamento dell'Agenzia è altresì concesso all'Agenzia un contributo straordinario nel limite massimo di lire 5 miliardi per l'anno 2000, di lire 20 miliardi per l'anno 2001 e di lire 10 miliardi per l'anno 2002 .
2. Per lo svolgimento delle sue funzioni sono inoltre attribuite all'Agenzia le somme previste alla voce "spese generali" compresa nel quadro economico di ciascun progetto delle opere di cui agli allegati 1, 2 e 3, ed eventuali successive variazioni. Tale importo è commisurato al 3 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture e dell'importo delle indennità di espropriazione. La relativa documentazione è sottoposta alla certificazione del collegio dei revisori dei conti al fine della definitiva quantificazione della somma .
3. Le economie derivanti da eventuali ribassi d'asta riguardanti interventi finanziati, anche in parte, a carico del bilancio dello Stato e degli enti territoriali possono essere utilizzate, su richiesta motivata del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, per ulteriori oggettive esigenze connesse alla realizzazione delle opere, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Le economie non utilizzate sono riversate ai soggetti finanziatori proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione al programma delle spese, secondo le modalità definite dal regolamento di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo.
4. I proventi percepiti dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, nell'esercizio di attività commerciali, anche occasionali, svolte in conformità agli scopi istituzionali, ovvero di attività accessorie, non concorrono a formare reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Si considerano svolte in conformità agli scopi istituzionali le attività il cui contenuto oggettivo realizza direttamente uno o più degli scopi stessi. Si considerano accessorie le attività poste in essere in diretta connessione con le attività istituzionali o quale loro strumento di finanziamento.
5. In deroga all'articolo 24 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, la giunta regionale del Piemonte può disporre che i proventi di cui al comma 4, in conformità al principio stabilito dal medesimo comma 4, non concorrono alla determinazione della base imponibile del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
6. Alla presente legge si applica il disposto dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni .".

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 45 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente:

“Art. 45. (Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali)

(Omissis)

Il Presidente della Regione promulga la legge regionale entro dieci giorni...nelle forme previste dalle leggi dello Stato.

Al testo della legge segue la formula: “La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte”.

La legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine maggiore.

Una legge dichiarata urgente dal Consiglio regionale può ... essere promulgata ed entrare in vigore prima della scadenza dei termini di cui sopra.

(Omissis).”.

I documenti contabili allegati alla Legge Regionale sopra riportata sono pubblicati su Supplemento al Bollettino Ufficiale 11 novembre 2004 n. 45, Parte I (ndr)

Legge regionale pubblicata sul 2° Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 44 del 8 novembre 2004 (ndr)

Legge regionale 4 novembre 2004, n. 31.

Modifiche alla legge finanziaria per l'anno 2004 e provvedimenti di natura pluriennale.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2004), è inserito il seguente:

“Art. 1 bis (Deroga alla legge regionale 18 febbraio 1981, n. 7 “Norme per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Piemonte”)

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 12 e 30, comma 1, della l.r. 7/1981, le licenze di pesca di tipo B previste dall'articolo 9 della l.r. 7/1981, qualora siano rilasciate a cittadini stranieri soggiornanti in Piemonte per ragioni di turismo, ai cittadini di età inferiore agli anni 18 o superiore agli anni 65, nonché a tutti i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modificazioni, previa documentazione o autocertificazione della sussistenza di detti presupposti, non sono soggette al pagamento delle tasse indicate dall'allegato A della legge regionale 6 marzo 1980, n. 13 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali) e dal numero d'ordine 18 della tariffa approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158) né ad alcun tributo od onere regionale comunque denominato.

2. Il minor gettito erariale regionale derivante dall'applicazione della presente legge, stimato in euro 25.000,00, è compensato riducendo le risorse stanziato nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2004 nell'Unità Previsionale di Base (UPB) 09011 (Bilanci e Finanze - Bilanci - Titolo I - Spese correnti).”.

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 4 della l.r. 9/2004, è inserito il seguente:

“Art. 4 bis. (Efficacia temporale di agevolazioni concernenti la tassa automobilistica)

1. Ai sensi dell'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2004), l'esenzione dalla tassa automobilistica di cui all'articolo 5, comma 2, lettera g), della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche), continua ad applicarsi sino al 31 dicembre 2006. A decorrere dal 1° gennaio 2007 agli autoveicoli indicati nella predetta disposizione regionale si applica la disciplina agevolativa prevista dalla normativa statale.”.

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 13 della l.r. 9/2004, è inserito il seguente:

“Art. 13 bis (Disposizioni in materia di canoni)

1. In attuazione dell'articolo 4, comma 38, della l. 350/2003, con decorrenza dal 1° gennaio 2004 l'introito dei proventi dei canoni derivanti dall'utilizzazione delle acque pubbliche ricadenti nel territorio della Provincia del Verbano Cusio Ossola è annualmente trasferito alla Provincia medesima.

2. Il trasferimento di cui al comma 1 e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 38, della l. 350/2003 sono definite mediante specifico accordo di programma che determina altresì l'entità della riserva sull'importo da trasferire per il finanziamento delle attività regionali di monitoraggio e studio in materia di risorse idriche.”.

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 19 della l.r. 9/2004, è inserito il seguente:

“Art. 19 bis (Sostituzione dell'articolo 22 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 “Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato)

1. L'articolo 22 della l.r. 21/1997, come modificata dalla legge regionale 31 agosto 1999, n. 24 è sostituito dal seguente:

“ Art. 22 (Salvaguardia e sostegno del lavoro artigiano)

1. Per salvaguardare il patrimonio di professionalità di lavoro dipendente e imprenditoriale delle imprese artigiane la Regione concede contributi integrativi all'Ente bilaterale dell'artigianato piemontese (EBAP⁽¹⁾) e all'EBAP⁽¹⁾ Formazione.

2. I contributi regionali sono determinati annualmente nel limite massimo di spesa autorizzato con legge di approvazione del bilancio e sono concessi, in relazione alle finalità contemplate dagli statuti dagli enti di cui al comma 1, per l'attuazione di programmi di intervento predisposti con lo scopo di:

- a) incoraggiare l'esecuzione di accordi sindacali sottoscritti a salvaguardia dei livelli occupazionali;
- b) contenere le esigenze finanziarie delle imprese connesse alla realizzazione di piani di riorganizzazione aziendale;
- c) favorire la ripresa produttiva nei casi di interruzione dell'attività aziendale derivante da eventi dannosi di carattere straordinario ed imprevisto;
- d) realizzare programmi di aggiornamento tecnico e professionale,
- e) favorire il sostegno ai lavoratori dipendenti da aziende artigiane piemontesi sospesi dal lavoro a seguito di situazioni straordinarie e prolungate di crisi settoriali.

3. Per le finalità di cui al comma 2, lettere a), b), c), e d), il contributo non può superare l'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

4. La concessione ed erogazione dei contributi é disposta dietro richiesta dell'EBAP⁽¹⁾ e dell'EBAP⁽¹⁾ Formazione da presentarsi entro il 31 ottobre di ogni anno, corredata da una relazione illustrativa che documenti le attività finanziate, le caratteristiche del programma e il piano economico - finanziario in esso previste.

5. Per le tipologie di intervento di cui al comma 2, lettere a), b), c) ed e) la Giunta regionale definisce i criteri di concessione dei contributi con proprio provvedimento. Per la tipologia di intervento di cui al comma 2, lettera d) i criteri e le modalità di rendicontazione sono determinati con il provvedimento di concessione del contributo.

6. Per l'anno 2004 la richiesta di contributo dell'EBAP⁽¹⁾, per gli interventi di cui al comma 2, lettera e), é presentata entro il 30 novembre 2004.

7. Per gli interventi di cui al comma 2, lettera e) sono ammissibili ai contributi regionali 2004 le somme erogate dall'EBAP⁽¹⁾ a partire dal 1° gennaio 2004".

Art. 5.

1. Dopo l'articolo 23 della l.r. 9/2004, é inserito il seguente:

“Art. 23 bis (Disposizioni in materia di presidi socio-assistenziali)

1. In attuazione dell'articolo 65 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento), che ha disposto l'abrogazione della legge regionale 2 aprile 1990, n. 22 (Finanziamento presidi socio-assistenziali), ed a modifica dell'Allegato A della l.r. 9/2004, lo stanziamento relativo al capitolo 20640 inserito nell'UPB 30032 (Politiche sociali - Rete delle strutture qualità servizi - Titolo II - Spese d'investimento) é ridotto di euro 171.557,09, che sono trasferiti sul capitolo 20480, appartenente alla medesima UPB.”.

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 25 della l.r. 9/2004, é inserito il seguente:

“Art. 25 bis (Variazione della legge regionale 18 gennaio 1995, n. 8 “Finanziamento, gestione patrimoniale ed economico finanziaria delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere” e della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 “Legge finanziaria per l'anno 2003”)

1. Dopo le parole “il bilancio consuntivo di esercizio” del comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 8/1995, viene inserito quanto segue:

“, corredato dal rendiconto finanziario predisposto sulla base dei principi di consolidamento del conto settoriale nazionale della sanità ed utilizzabile ai fini della definizione della configurazione del possibile ripiano finanziario, nonché dalla relazione di revisione avente per oggetto il bilancio stesso ed il relativo rendiconto finanziario,”.

2. L'articolo 16 della l.r. 2/2003 é abrogato.”.

Art. 7.

1. Dopo l'articolo 25 della l.r. 9/2004, é inserito il seguente:

(1) L'acronimo EBAP menzionato nel presente articolo è stato corretto con avviso di rettifica pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 46/2004 (ndr)

“Art. 25 ter (Sostituzione del comma 7 dell’articolo 3 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 11 “Misure straordinarie per i presidi ospedalieri della Commissione Istituti Ospitalieri Valdesi - CIOV”)

1. Il comma 7 dell’articolo 3 della l.r. 11/2004 é sostituito dal seguente:

“1. I debiti ed i crediti del CIOV, quali risultano dalle scritture contabili e sino alla data di acquisizione definitiva della proprietà, da parte della Regione Piemonte, dei complessi immobiliari e degli altri beni indicati nel presente articolo, nonché i crediti e i debiti che, alla medesima data, sono oggetto di contestazione in sede giudiziale sono trasferiti in capo alla Regione Piemonte che provvede alla relativa gestione liquidatoria con le modalità di cui all’articolo 6, sollevando la CIOV e gli altri coobbligati, anche in qualità di garanti, da eventuali richieste di pagamento rivolte nei loro confronti da creditori. Sono esclusi dal trasferimento in capo alla Regione Piemonte i debiti di natura fiscale e previdenziale giuridicamente non trasferibili a terzi”.”.

Art. 8.

1. Dopo l’articolo 28 della l.r. 9/2004, é inserito il seguente:

“Art. 28 bis (Infrastrutture)

1. Si incrementa, per l’anno 2005, di 2 milioni di euro l’UPB 26022 (Trasporti - Viabilità ed impianti fissi - Titolo II - Spese di Investimento) - capitolo 25116 - per il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo relativo al potenziamento del ponte sul fiume Ticino in località Oleggio (NO).

2. Alla copertura si provvede mediante riduzione di pari importo dell’UPB 09012 (Bilanci e Finanze - Bilanci - Titolo II - Spese di investimento).”.

Art. 9.

1. Dopo l’articolo 34 della l.r. 9/2004, é inserito il seguente:

“Art. 34 bis (Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2004, n. 20 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 - Diritto allo studio universitario - modificata dalla legge regionale 7 dicembre 2000, n. 58”)

1. Al comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 20/2004 sono aggiunte, dopo le parole “i requisiti di merito fissati dalla Giunta regionale” le seguenti: “secondo i criteri previsti, per la valutazione del merito, dalla normativa statale”.

2. Al comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 20/2004 sono aggiunte, in fine le parole: “in applicazione dei criteri fissati, per la valutazione del merito, dalla normativa statale”.

3. Al comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 20/2004 sono aggiunte dopo le parole: “Le borse di studio sono concesse sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale” le seguenti: “in applicazione di quanto disciplinato dalla normativa statale”.”.

Art. 10.

1. Dopo l’articolo 34 della l.r. 9/2004, é inserito il seguente:

“Art. 34 ter (Esercizio del diritto di prelazione)

1. E’ autorizzata la concessione di un contributo di 500.000,00 euro al Comune di Miasino affinché possa esercitare il diritto di prelazione per l’acquisto di “Villa Nigra” in Miasino ai sensi ed attuazione dell’articolo 62 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

2. Per l’attuazione di quanto autorizzato dal comma 1 é istituito apposito capitolo con la dotazione di 500.000,00 euro all’interno dell’UPB 31992 (Beni culturali - Direzione - Titolo II - Spese di investimento).

3. Alla copertura della maggior spesa si provvede mediante riduzione di pari importo dell’UPB 09012 (Bilanci e Finanze - Bilanci - Titolo II - Spese di investimento).”.

Art. 11.

1. Dopo l’articolo 34 della l.r. 9/2004, é inserito il seguente:

“Art. 34 quater (Proroga dei termini per la presentazione delle domande di autorizzazione per gli scarichi di acque reflue domestiche)

1. Il termine di cui all’articolo 2, comma 1, della legge regionale 7 aprile 2003, n. 6 (Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22) é prorogato sino al 30 giugno 2005. La disposizione di cui al presente comma ha efficacia dal 12 ottobre 2004.

2. il termine di cui all'articolo 2, comma 3, della l.r. 6/2003 é prorogato sino al 30 giugno 2006⁽¹⁾."

Art. 12.

1. Dopo l'articolo 34 della l.r. 9/2004, é inserito il seguente:

"Art. 34 quinquies (Disposizioni finanziarie per l'anno 2005)

1. Per il completamento delle opere collegate con le Olimpiadi "Torino 2006" é autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di 54,5 milioni di euro.

2. Alla copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1, si provvede in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l'anno 2005."

Art. 13.

1. Dopo l'articolo 34 della l.r. 9/2004, é inserito il seguente:

"Art. 34 sexies (Interventi in materia di edilizia residenziale)

1. E' prevista, per l'anno 2005, l'iscrizione della somma di 7 milioni di euro nell'UPB 18042 (Edilizia - Programmazione e localizzazione risorse - Titolo II - Spese di investimento) del bilancio pluriennale 2004 - 2006.

2. Tale iscrizione é finalizzata alla integrazione del programma di edilizia residenziale di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 8 febbraio 2001, n. 21 (Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione). Il programma é volto a porre rimedio alle più manifeste condizioni di disagio abitativo, anche attraverso il recupero ed il riuso di edifici pubblici da destinare, da parte dei Comuni, all'affitto ad anziani ultrasessantacinquenni, il cui reddito convenzionale ai fini dell'edilizia residenziale pubblica non superi, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo annuo di 23.315,00 euro.

3. Alla copertura si provvede mediante riduzione di pari importo nell'UPB 09012 (Bilanci e Finanze - Bilanci - Titolo II - Spese di investimento) del bilancio pluriennale 2004 - 2006."

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 4 novembre 2004

Enzo Ghigo

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 651.

- Presentato dalla Giunta regionale il 21 luglio 2004.

- Assegnato alla I Commissione in sede referente il 29 luglio 2004.

- Testo licenziato dalla I Commissione referente il 10 settembre 2004 con relazione di Matteo Brigandì.

- Approvato in Aula il 27 ottobre 2004, con emendamenti sul testo e sul titolo, con 25 voti favorevoli, 3 voti contrari e 3 non votanti.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota al titolo

- Il testo della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2004) è pubblicato sul BUR n. 19, supplemento ordinario numero 2 del 18 maggio 2004.

Note all'articolo 1

- Il testo degli articoli 9, 12 e 30 della legge regionale 18 febbraio 1981, n. 7 (Norme per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Piemonte) è il seguente:

"Art. 9. (Tipi di licenza)

(1) Data corretta con avviso di rettifica pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 46/2004, parte I (ndr)

1. Licenza di tipo A: autorizza il pescatore di mestiere all'esercizio della pesca mediante l'uso delle reti e altri attrezzi elencati dall'apposito regolamento regionale.
2. Licenza di tipo B: autorizza il pescatore dilettante all'esercizio della pesca con canna, anche attrezzata con mulinello e con piu' ami, tirlindana, bilancia di lato non superiore a metri 1,50.
3. La licenza di tipo A puo' essere rilasciata soltanto a cittadini italiani.

“Art. 12 (Validita' della licenza)

1. Le licenze di pesca hanno validita' su tutto il territorio nazionale, per sei anni, subordinatamente al pagamento delle tasse e soprattasse di cui al successivo articolo 30.”.

“Art. 30 (Tasse e soprattasse per le licenze)

1. Le licenze, per il primo anno in ogni caso, e per ciascun anno successivo in cui il titolare eserciti effettivamente l'attivita' di pesca, sono soggette al pagamento delle tasse e soprattasse indicate dalle vigenti norme sulla disciplina delle concessioni regionali.
2. La Giunta Regionale provvede annualmente alla ripartizione dei proventi delle soprattasse tra le Province, in proporzione al numero delle licenze in atto in ciascuna di esse, affinche' siano utilizzati per l'incremento, la tutela e la conservazione del patrimonio ittico nelle acque interne libere, l'organizzazione della vigilanza, lo sviluppo delle attivita' tecnico-amministrative e sportive, nonche' per ogni altra attivita' riguardante il servizio e la disciplina della pesca.”.

Note all'articolo 2

- Il testo del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche) è il seguente :

“Art. 5. (Riduzioni ed esenzioni)

2. Sono esentati dalla tassa automobilistica le seguenti categorie di veicoli:

- a) gli autoveicoli del Presidente della Repubblica e quelli in dotazione permanente del Segretario generale della Presidenza della Repubblica;
- b) i veicoli di ogni specie in dotazione fissa dei Corpi armati civili e militari dello Stato e della Protezione civile, provvisti di speciali targhe di riconoscimento, e i veicoli esclusivamente destinati, per conto dello Stato, delle Regioni, delle Province e Comuni o di associazioni umanitarie, al servizio di estinzione incendi;
- c) gli autoveicoli degli agenti diplomatici e consolari, regolarmente accreditati in Italia, a condizione di reciprocita' di trattamento;
- d) gli autobus adibiti a trasporto pubblico di linea;
- e) le autoambulanze di cui alla tariffa I del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche);
- f) i veicoli atti al carico, scarico e compattazione dei rifiuti solidi urbani e/o adibiti allo spurgo dei pozzi neri, la cui attrezzatura deve essere fissa e permanente oppure, qualora scarrabili, in caso di intercambiabilita' vincolata al caricamento di sola struttura con medesima caratteristica, per i quali si prevede l'esenzione dal pagamento sia della tassa di possesso che dell'integrazione dovuta per la massa rimorchiabile;
- g) gli autoveicoli elettrici e quelli alimentati a gas metano e a gas propano liquido (GPL), gia' dotati di dispositivo per la circolazione con gas metano o GPL all'atto dell'immatricolazione.
- h) i veicoli delle organizzazioni di volontariato, iscritte al registro regionale di volontariato del Piemonte ai sensi della legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato) utilizzati esclusivamente per l'attivita' propria di volontariato, delle cooperative sociali iscritte all'apposito albo regionale, delle aziende pubbliche di servizio alla persona e degli Istituti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB) che svolgono in via esclusiva attivita' nei confronti dei minori, degli anziani, dei portatori di handicap fisici e psichici.”.

Note all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 65 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento) è il seguente:

“Art. 65 (Abrogazione di leggi regionali)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

(omissis)

aa) legge regionale 2 aprile 1990, n. 22 (Finanziamento presidi socio-assistenziali);

(omissis)

- Per la l.r. 9/2004 si veda nota al titolo.

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 21 della legge regionale 18 gennaio 1995, n. 21, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 21. (Bilancio consuntivo di esercizio)

1. Il bilancio consuntivo di esercizio rappresenta la situazione annuale dei costi e dei ricavi di gestione nonche' del patrimonio.

2. Il bilancio consuntivo di esercizio, corredato dal rendiconto finanziario predisposto sulla base dei principi di consolidamento del conto settoriale nazionale della sanità ed utilizzabile ai fini della definizione della configurazione del possibile ripiano finanziario, nonché dalla relazione di revisione avente per oggetto il bilancio stesso ed il relativo rendiconto finanziario, e' adottato dal direttore generale entro il 30 aprile dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce ed e' inviato alla Regione per l'approvazione da parte della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4 della legge 412/1991.".

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 11 (Misure straordinarie per i presidi ospedalieri della Commissione Istituti Ospitalieri Valdesi - CIOV), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente: "Art. 3 (Presidi ospedalieri della CIOV)

1. Le attività aziendali della CIOV ed i beni immobili, i beni mobili, le immobilizzazioni immateriali e le scorte che dalle scritture inventariali risultano destinati all'esercizio delle attività medesime nei presidi ospedalieri di Torre Pellice, Pomaretto e Torino, sono acquisiti dall'amministrazione regionale e sono trasferiti al patrimonio delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti che, in coerenza con le indicazioni di programmazione regionale, tenuto conto delle previsioni di cui all'articolo 5, provvedono all'integrazione delle funzioni svolte dai presidi all'interno della propria organizzazione attraverso le necessarie variazioni ai propri atti di organizzazione assunti a norma dell' articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche.

2. Il rapporto di lavoro del personale dipendente in servizio presso i presidi di cui al comma 1 prosegue, senza soluzioni di continuità, con le aziende sanitarie locali territorialmente competenti. Con provvedimento di Giunta regionale, sulla base della ricognizione di cui all'articolo 4, è disposta, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro, l'assegnazione definitiva del personale all'azienda di destinazione. Sono fatti salvi gli atti di trasferimento di personale già efficaci alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'acquisizione da parte della Giunta regionale dei complessi immobiliari ospedalieri di Pomaretto e Torre Pellice e dell'Ospedale evangelico valdese di Torino è disposta previa stima del loro valore sulla base di una perizia tecnica giurata asseverata.

4. L'acquisizione dei beni mobili, delle immobilizzazioni immateriali e delle scorte, valutati al valore netto attestato dai documenti contabili, è disposta sulla base della ricognizione di cui all'articolo 4.

5. I provvedimenti della Giunta regionale di trasferimento dei beni di cui al comma 1 costituiscono titolo per la trascrizione nei pubblici registri ai sensi dell' articolo 5, comma 3, del d. lgs. 502/1992 e successive modifiche. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino alla data di trasferimento definitivo della proprietà, i beni di cui al presente comma restano attribuiti alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti che, sulla base di specifico accordo con la CIOV, ne assumono la diretta gestione ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

6. Gli stanziamenti regionali destinati all'acquisizione dei beni, così come valutati ai sensi dei commi 3 e 4, confluiscono nella dotazione finanziaria per la gestione liquidatoria di cui all'articolo 6.

7. I debiti ed i crediti del CIOV, quali risultano dalle scritture contabili e sino alla data di acquisizione definitiva della proprietà da parte della Regione Piemonte dei complessi immobiliari e degli altri beni indicati nel presente articolo, nonché i crediti e i debiti che, alla medesima data, sono oggetto di contestazione in sede giudiziale sono trasferiti in capo alla Regione Piemonte che provvede alla relativa gestione liquidatoria con le modalità di cui all'articolo 6, sollevando la CIOV e gli altri coobbligati, anche in qualità di garanti, da eventuali richieste di pagamento rivolte nei loro confronti da creditori. Sono esclusi dal trasferimento in capo alla Regione Piemonte i debiti di natura fiscale e previdenziale giuridicamente non trasferibili a terzi."

Note all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 3 agosto 2004, n. 20 (Modifiche ed intergrazioni alla legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 - Diritto allo studio universitario - modificata dalla legge regionale 7 dicembre 2000, n. 58), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 3.

1.L' articolo 6 della l.r.16/1992 è sostituito dal seguente:

" Art. 6. (Borse di studio)

1. Possono richiedere la borsa di studio gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea universitari, in possesso dei requisiti economici previsti dalla normativa nazionale in materia di diritto allo studio, così come recepita dalla normativa regionale. Possono altresì richiedere la borsa di studio gli studenti, in possesso dei citati requisiti economici, iscritti ai corsi di specializzazione obbligatori per l'esercizio della professione e iscritti ai corsi di dottorato di ricerca che non beneficiano della borsa di studio, di cui al decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 (Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca).

2. Agli studenti risultati idonei è garantita l'assegnazione della borsa di studio per la durata dell'intero corso legale di studi, ove siano mantenuti i requisiti economici e soddisfatti i requisiti di merito fissati dalla Giunta regionale, secondo i criteri previsti, per la valutazione del merito, dalla normativa statale e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

3. Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, ove non abbiano, per qualsiasi motivo, precedentemente ottenuto la borsa di studio, possono farne richiesta qualora, all'atto della domanda, siano in possesso dei requisiti economici richiesti e abbiano soddisfatto, entro la data fissata dalle normative nazionale e regionale, i requisiti di merito previsti dalla Giunta regionale, in applicazione dei criteri fissati, per la valutazione del merito, dalla normativa statale."

- Il testo del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 20/2004, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 5.

1. Dopo l' articolo 6 della l.r.16/1992 è inserito il seguente:

" Art. 6 ter. (Borse di studio per la mobilità internazionale)

1. Al fine di favorire la mobilità internazionale promossa dagli atenei piemontesi e di offrire pari opportunità a tutti gli studenti, l'Amministrazione regionale sostiene la partecipazione ai programmi di mobilità degli studenti capaci e meritevoli ancorchè privi di mezzi, mediante la concessione di borse di studio ad integrazione di quelle erogate ai sensi dell'articolo 6.

2. Le borse sono concesse sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale, in applicazione di quanto disciplinato dalla normativa statale, su conforme parere della Commissione consiliare competente, a condizione che lo studente sia beneficiario di borsa nell'anno accademico nel quale partecipa al programma di mobilità e che il periodo di studio o tirocinio abbia un riconoscimento accademico in termini di crediti nell'ambito del proprio corso di studi.

3. La Giunta regionale fissa lo stanziamento complessivo destinato all'assegnazione delle borse di studio per la mobilità internazionale nonchè l'importo della borsa, differenziato sulla base della durata del periodo di permanenza all'estero e dell'ammontare della borsa concessa a valere sui fondi dell'Unione Europea o su altro accordo bilaterale anche non comunitario.

4. L'erogazione della borsa avviene con le modalità fissate dalla Giunta regionale mediante il versamento dell'importo sul conto corrente intestato allo studente ai sensi dell'articolo 6 bis, comma 2."

Nota all'articolo 11

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 7 aprile 2003, n. 6 (Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 - Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee), è il seguente:

"Art. 2. (Inapplicabilità delle sanzioni amministrative per lo scarico di acque reflue domestiche senza autorizzazione non recapitanti in reti fognarie)

1. La sanzione amministrativa prevista dall' articolo 54, comma 2, del d.lgs. 152/1999, per l'apertura o l'effettuazione dello scarico senza autorizzazione di acque reflue domestiche non recapitanti in reti fognarie non si applica ai titolari degli insediamenti civili di cui agli articoli 13 e 14 della legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 (Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili) e all' articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 in materia di tutela delle acque) che presentino la relativa istanza entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Agli effetti delle disposizioni di cui al comma 1 si considerano valide le domande di autorizzazione comunque presentate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le autorità competenti provvedono al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche con il ricorso alla forma dell'autorizzazione provvisoria di cui all' articolo 15, comma 4, della l.r. 13/1990 per il conseguimento dei limiti di accettabilità e delle prescrizioni di legge.

4. Qualora la domanda di cui al comma 1 sia stata presentata nel termine ivi previsto, lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione fino all'adozione del provvedimento autorizzativo richiesto.

5. Sono fatte salve le eventuali proroghe dei termini previsti dalla legislazione nazionale vigente in materia che risultino più favorevoli.

Legge regionale pubblicata sul 2° Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 44 del 8 novembre 2004 (ndr)

Legge regionale 8 novembre 2004, n. 32.

Istituzione del Parco naturale del Monte San Giorgio, del Parco naturale del Monte Tre Denti - Freidour, del Parco naturale di Conca Cialancia, del Parco naturale del Colle del Lys, della Riserva naturale speciale dello Stagno di Oulx.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Istituzione)

1. Sono istituiti, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (in materia di aree protette), e ai sensi dell'articolo 92 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del d.lgs. 112/1998), inserito dall'articolo 9 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5:

- a) il Parco naturale del Monte San Giorgio;
- b) il Parco naturale del Monte Tre Denti - Freidour;
- c) il Parco naturale di Conca Cialancia;
- d) il Parco naturale del Colle del Lys;
- e) la Riserva naturale speciale dello Stagno di Oulx.

2. Le aree protette di cui al comma 1 sono classificate di rilievo provinciale ai sensi dell'articolo 93, comma 3, della l.r. 44/2000, inserito dall'articolo 9 della l.r. 5/2001.

Art. 2.

(Confini)

1. I confini del Parco naturale del Monte San Giorgio incidenti sul Comune di Piossasco, del Parco naturale del Monte Tre Denti - Freidour incidenti sul Comune di Cumiana, del Parco naturale di Conca Cialancia incidenti sul Comune di Perrero, del Parco naturale del Colle del Lys incidenti sui Comuni di Rubiana e Viù sono individuati nelle rispettive cartografie in scala 1:25000 facenti parte integrante della presente legge. I confini della Riserva naturale speciale dello Stagno di Oulx incidenti sul Comune di Oulx sono individuati nella cartografia in scala 1:10000 facente parte integrante della presente legge.

2. Il territorio di ciascuna area protetta di cui al comma 1 è delimitato da tabelle, disposte in modo visibile lungo il perimetro e mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità, recanti la corrispondente scritta:

- a) Regione Piemonte - Provincia di Torino - Parco naturale di rilievo provinciale del Monte San Giorgio;
- b) Regione Piemonte - Provincia di Torino - Parco naturale di rilievo provinciale del Monte Tre Denti - Freidour;
- c) Regione Piemonte - Provincia di Torino - Parco naturale di rilievo provinciale di Conca Cialancia;
- d) Regione Piemonte - Provincia di Torino - Parco naturale di rilievo provinciale del Colle del Lys;
- e) Regione Piemonte - Provincia di Torino - Riserva naturale speciale di rilievo provinciale dello Stagno di Oulx.

Art. 3.

(Finalità)

1. Le finalità dell'istituzione del Parco naturale del Monte San Giorgio, del Parco naturale del Monte Tre Denti - Freidour, del Parco naturale di Conca Cialancia, del Parco naturale del Colle del Lys, della Riserva naturale speciale dello Stagno di Oulx, individuate nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'articolo 1 della l.r. 12/1990, e nell'articolo 92 della l.r. 44/2000, inserito dall'articolo 9 della l.r. 5/2001, sono così specificate:

- a) tutelare, conservare e valorizzare le caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche, storico-culturali, le tradizioni e le attività caratteristiche dell'area protetta;

b) promuovere e valorizzare le attività economiche tradizionali legate all'utilizzo ecosostenibile delle risorse;

c) garantire forme d'uso del territorio ed uno sviluppo tendenti a valorizzare e ripristinare gli aspetti ambientali, paesaggistici e le tecniche costruttive tradizionali che hanno caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio e del territorio;

d) promuovere, organizzare e sostenere la ricostruzione ed il ripristino di tali risorse e valori;

e) promuovere, organizzare e sostenere in tal senso attività di studio, di ricerca, didattiche e scientifiche;

f) garantire in particolare e secondo le disposizioni del regolamento emanato con decreto dal Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modificazioni, il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente le specie e gli habitat presenti ed inseriti negli allegati delle direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e successive modificazioni e 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e successive modificazioni;

g) sostenere iniziative di documentazione e promozione anche in termini di fruizione turistica, che abbiano come riferimento l'intero territorio delle aree protette e la loro complessità.

Art. 4.

(Gestione e personale)

1. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 sono esercitate dalla Provincia di Torino che si avvale di proprio personale.

2. La Provincia:

a) predispone, approva e trasmette alla Regione il programma annuale e pluriennale di qualificazione e di valorizzazione previsto dall'articolo 94, comma 2, della l.r. 44/2000, inserito dall'articolo 9 della l.r. 5/2001;

b) predispone e trasmette alla Regione per l'approvazione il regolamento di utilizzo e di fruizione di cui all'articolo 28 della l.r. 12/1990;

c) adotta e trasmette alla Regione per l'approvazione il piano pluriennale economico e sociale per lo sviluppo delle attività compatibili di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);

d) adotta e trasmette alla Regione per l'approvazione il piano d'area di cui all'articolo 9;

e) assume tutte le iniziative necessarie a coordinare e garantire il raggiungimento degli obiettivi istituzionali e gestionali.

Art. 5.

(Comunità del parco)

1. Al fine di garantire la partecipazione ed il coordinamento delle amministrazioni locali alla gestione delle aree protette di cui all'articolo 1, per ciascuna di esse è costituita la comunità del parco.

2. La comunità del parco è composta:

a) dal Presidente della Regione Piemonte o da un suo delegato ;

b) dal Presidente della Provincia di Torino o da un suo delegato;

c) dal Presidente di ciascuna comunità montana sul cui territorio incide l'area protetta o da un suo delegato;

d) dal Sindaco di ciascun comune sul cui territorio incide l'area protetta o da un suo delegato.

3. La comunità del parco è organo consultivo e propositivo per la gestione dell'area protetta. In particolare essa predispone il piano pluriennale economico e sociale per lo sviluppo delle attività compatibili ed il suo parere è obbligatorio:

a) sul programma di attività annuale e pluriennale di qualificazione e valorizzazione di cui all'articolo 94, comma 2, della l.r. 44/2000;

b) sul piano d'area di cui all'articolo 9;

c) sul regolamento di utilizzo e fruizione di cui all'articolo 28 della l.r. 12/1990;

d) su altre questioni a richiesta dell'ente di gestione.

Art. 6.

(Norme di salvaguardia)

1. Sull'intero territorio del Parco naturale del Monte San Giorgio, del Parco naturale del Monte Tre Denti - Freidour, del Parco naturale di Conca Cialancia, del Parco naturale del Colle del Lys, della Riserva naturale speciale dello Stagno di Oulx, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è vietato:

a) aprire e coltivare cave;

b) aprire discariche;

c) esercitare l'attività venatoria; sono comunque consentiti gli interventi previsti dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 (Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle Aree istituite a Parco naturale, Riserva naturale ed Area attrezzata), da ultimo modificata dalla legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9.

2. La costruzione di nuove strade e l'ampliamento di quelle esistenti sono consentiti esclusivamente in funzione delle attività agricole e forestali e della fruibilità pubblica delle aree protette.

3. Le norme relative all'utilizzazione del patrimonio forestale sono stabilite in apposito Piano di assestamento forestale redatto ai sensi della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 (Norme relative alla gestione del patrimonio forestale), da ultimo modificata dalla legge regionale 23 gennaio 1984, n. 7.

4. L'uso del suolo e l'edificabilità nel territorio delle aree protette sono consentiti qualora corrispondano ai fini di cui all'articolo 3 e sono disciplinati nel piano d'area di cui all'articolo 9.

5. Per le specie faunistiche presenti nelle aree protette ed elencate nell'allegato D, lettera a) del regolamento emanato con d.p.r. 357/1997, si applicano i divieti e le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1, 2 e 3 del medesimo regolamento.

6. Le norme relative al mantenimento dell'ambiente naturale sono previste dal piano di cui all'articolo 9.

Art. 7.

(Sanzioni)

1. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b) comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro millecinquecento ad un massimo di euro tremila per ogni dieci metri cubi di materiale rimosso o depositato.

2. Per le violazioni al divieto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c) si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di tutela della fauna.

3. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 6, commi 2, 4 e 5 comportano le sanzioni previste dalle leggi in materia urbanistica.

4. I tagli boschivi eseguiti senza la prescritta autorizzazione o in difformità dai piani di assestamento forestale, comportano le sanzioni amministrative previste dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale.

5. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 3, e 4 comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo di ripristino che deve essere realizzato in conformità alle disposizioni formulate in apposito provvedimento della Provincia di Torino.

6. Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15 (Procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative inerenti alle violazioni in materia di Parchi naturali, Riserve naturali o Aree attrezzate), modificata dalla legge regionale 24 aprile 1985, n. 46, per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni.

Art. 8.

(Vigilanza)

1. La vigilanza del Parco naturale del Monte San Giorgio, del Parco naturale del Monte Tre Denti - Freidour, del Parco naturale di Conca Cialancia, del Parco naturale del Colle del Lys, della Riserva naturale speciale dello Stagno di Oulx, è affidata:

a) al personale di vigilanza dipendente della Provincia di Torino;

b) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, alle guardie di caccia e pesca, al Corpo forestale dello Stato;

c) alle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale).

Art. 9.

(Piano d'area)

1. Il Parco naturale del Monte San Giorgio, il Parco naturale del Monte Tre Denti - Freidour, il Parco naturale di Conca Cialancia, il Parco naturale del Colle del Lys, la Riserva naturale speciale dello Stagno di Oulx, sono soggetti a piano d'area di cui all'articolo 23 della l.r. 12/1990, modificato dall'articolo 7 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36.

2. Il piano d'area, predisposto in collaborazione tra i comuni e le comunità montane territorialmente interessate, la Provincia e la Regione attraverso conferenze entro un anno dalla istituzione dell'area protetta, è adottato dalla Provincia. La Provincia lo trasmette ai fini della pubblicizzazione ai comuni ed alle comunità montane interessate e ne dà notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede in cui chiunque possa prendere visione degli elaborati e trasmettere entro novanta giorni le proprie osservazioni.

3. La Provincia esamina le osservazioni entro i successivi novanta giorni e trasmette gli elaborati definitivi alla Regione.

4. La Giunta regionale, sentita la Commissione tecnico urbanistica e la Commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali riunite in seduta congiunta, sottopone il piano d'area al Consiglio regionale per l'approvazione.

5. Il piano d'area ha la validità, gli effetti, l'efficacia stabilite dall'articolo 23 della l.r. 12/1990 e può essere modificato secondo le modalità stabilite dallo stesso articolo.

Art. 10.

(Norme transitorie)

1. Fino all'approvazione del piano di assestamento forestale di cui all'articolo 6, comma 3, i tagli boschivi sono soggetti alla disciplina stabilita dall'articolo 12 della l.r. 57/1979.

2. Fino all'approvazione del piano d'area di cui all'articolo 9, ogni intervento di modificazione dello stato attuale dei luoghi, fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 13, comma 3, lettere a), b) e c), della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) è sottoposto a preventiva autorizzazione della Provincia di Torino.

Art. 11.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri per la gestione del Parco naturale del Monte San Giorgio, del Parco naturale del Monte Tre Denti-Freidour, del Parco naturale di Conca Cialancia, del Parco naturale del Colle del Lys, della Riserva naturale speciale dello stagno di Oulx, quantificati in euro 150.000,00, si provvede mediante finanziamenti stanziati nel bilancio della Provincia di Torino e, nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 2003, mediante stanziamenti regionali della spesa corrente, pari ad euro 50.000,00, iscritti nelle unità previsionale di base (UPB) n. 21061 (Turismo sport parchi Gestione aree protette Titolo I spese correnti), n. 21051 (Turismo sport parchi Pianificazione aree protette Titolo I spese correnti) e della spesa di investimento, pari ad euro 100.000,00, iscritti nelle unità previsionali di base (UPB) n. 21052 (Turismo sport parchi Pianificazione aree protette Titolo II spese di investimento), n. 21062 (Turismo sport parchi Gestione aree protette Titolo II spese di investimento) che presentano le necessarie disponibilità finanziarie.

2. Per gli oneri degli anni 2004 e 2005, rispettivamente stimati in euro 150.000,00, si fa fronte ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003) e articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).

3. Le somme rimosse ai sensi dell'articolo 7 e quelle rimosse ai sensi delle norme contenute nel Piano di cui all'articolo 9 sono introitate nel bilancio della Provincia di Torino.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 8 novembre 2004

Enzo Ghigo

Allegato A. Cartografia del Parco naturale del Monte San Giorgio in scala 1:25000

Allegato B. Cartografia del Parco naturale del Monte Tre Denti - Freidour in scala 1:25000

Allegato C. Cartografia del Parco naturale di Conca Cialancia in scala 1:25000

Allegato D. Cartografia del Parco naturale del Colle del Lys in scala 1:25000

Allegato E. Cartografia della Riserva naturale speciale dello Stagno di Oulx in scala 1:10000

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 416

- Presentato dalla Giunta regionale il 24 aprile 2002.

- Assegnato alla V Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva il 3 maggio 2002.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo licenziato dalla V Commissione referente il 21 novembre 2003 con relazione di Rosa Anna Costa.

- Approvato in Aula il 27 ottobre 2004 con 33 voti favorevoli.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto al cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (Nuove norme in materia di aree protette 'Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di preparco, Zone di salvaguardia'), è il seguente:

“Art. 6. (Istituzione delle aree protette)

1. I Parchi naturali e le Riserve naturali sono istituiti, in conformità ai principi generali enunciati nella presente legge, con legge regionale che stabilisce per ciascuno di essi:

a) i confini;

b) la classificazione secondo le tipologie previste all'articolo 5;

c) la gestione;

d) gli strumenti di pianificazione del territorio protetto;

e) il regime vincolistico ed autorizzativo, i divieti e le relative sanzioni e le forme di vigilanza;

f) i finanziamenti.

2. Le leggi istitutive debbono essere accompagnate da una relazione che evidenzia i costi di impianto e di gestione e le relative fonti di finanziamento previste.

3. Le Aree attrezzate, le Zone di preparco e le Zone di salvaguardia possono essere istituite con legge regionale ovvero con deliberazione del Consiglio Regionale: in quest'ultimo caso il regime normativo ed autorizzativo è disciplinato all'interno degli strumenti di pianificazione territoriale o di pianificazione urbanistica.”.

- Il testo dell'articolo 92 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59'), è il seguente:

“Art. 92 (Disposizioni generali)

1. La Regione, nell'ambito dei principi degli articoli 9 e 32 della Costituzione, delle norme dell'Unione europea in materia ambientale e di sviluppo durevole e sostenibile e della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle Aree protette), garantisce e promuove, in modo unitario ed in forma coordinata con lo Stato e gli Enti locali, nel rispetto degli accordi internazionali, la conservazione e la valorizzazione del suo patrimonio naturale che, assieme agli elementi antropici ad esso connessi, compongono, nella loro dinamica interazione, un bene primario costituzionalmente garantito.

2. La gestione sostenibile delle singole risorse ambientali, il rispetto delle relative condizioni di equilibrio naturale, la tutela della biodiversità, degli habitat naturali e seminaturali e delle specie della flora e della fauna selvatica, sono perseguiti dalla Regione attraverso gli strumenti di conoscenza, di programmazione e di gestione, nonché attraverso la partecipazione, la promozione e l'istituzione di Aree protette.

3. I territori sottoposti al regime di tutela, con specifici provvedimenti dello Stato e della Regione, costituiscono il Sistema regionale delle Aree protette del Piemonte.”.

- Il testo del comma 3 dell'articolo 93 della l.r. 44/2000 è il seguente:

“3. L'individuazione delle Aree protette di rilievo regionale, provinciale e locale è effettuata con l'approvazione del Piano regionale delle Aree protette di cui al comma 2, lettera a) oppure con i singoli provvedimenti istitutivi.”.

Note all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 1 della l.r. 12/1990 è il seguente:

“Art. 1. (Finalità)

1. Al fine di conservare, difendere e ripristinare il paesaggio e l'ambiente, di assicurare alla collettività il corretto uso del territorio per scopi ricreativi, culturali, sociali, didattici e scientifici e per la qualificazione e la valorizzazione delle attività agricole e delle altre economie locali, la Regione, in attuazione dell'articolo 5 dello Statuto, istituisce aree protette.

2. La Regione promuove e partecipa alla istituzione di aree protette interregionali.”.

- Il testo dell'articolo 92 della l.r. 44/2000 è riportato in nota all'articolo 1.

Note all'articolo 4

- Il testo del comma 2 dell'articolo 94 della l.r. 44/2000 è il seguente:

“2. In tale ambito le Province provvedono all'organizzazione del personale e all'indirizzo, al coordinamento, al controllo e alla vigilanza delle attività dei soggetti gestori, all'approvazione ed alla trasmissione alla Regione del programma annuale e pluriennale di qualificazione e valorizzazione delle Aree protette di rilievo provinciale.”.

- Il testo dell'articolo 28 della l.r. 12/1990, è il seguente:

“Art. 28 (Utilizzo e fruizione)

1. L'utilizzo e la fruizione delle aree protette regionali sono regolati con leggi regionali predisposte tenendo conto delle indicazioni fornite dai singoli Enti di gestione.

2. Le leggi di cui al comma 1 debbono anche prevedere le relative sanzioni amministrative per le violazioni alle norme comportamentali previste dalle leggi medesime.

3. Le leggi regionali che stabiliscono le forme di utilizzo e di fruizione delle aree protette regionali debbono contenere norme finalizzate a salvaguardare anche attraverso segnaletica e tabellazione apposite, le produzioni agricole e le attività silvo-pastorali, nonché a garantire l'accessibilità a soggetti disabili.

4. Le aree di proprietà privata appositamente destinate alla fruizione attraverso la posa di attrezzature o strutture sono soggette a locazione o acquisizione a qualsiasi titolo.”.

Note all'articolo 5

- Il testo del comma 2 dell'articolo 94 della l.r. 44/2000 è riportato in nota all'articolo 4.

- Il testo dell'articolo 28 della l.r. 12/1990, è riportato in nota all'articolo 4.

Nota all'articolo 6

- Il testo dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 8 del regolamento emanato con d.p.r. 357/1997, è il seguente:

“8. Tutela delle specie faunistiche.

1. Per le specie animali di cui all'allegato D, lettera a), al presente regolamento, è fatto divieto di:

a) catturare o uccidere esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;

b) perturbare tali specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione;

c) distruggere o raccogliere le uova e i nidi nell'ambiente naturale;

d) danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta.

2. Per le specie di cui al predetto allegato D, lettera a), è vietato il possesso, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione di esemplari prelevati dall'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente prelevati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

3. I divieti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 2 si riferiscono a tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo.

(omissis)”.

Nota all'articolo 7

- Il capo I (relativo a “Le sanzioni amministrative”) della legge 24 novembre 1981, n. 689, comprende gli articoli da 1 a 43.

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, è il seguente:

“Art. 37. (Guardie ecologiche volontarie)

1 L'organizzazione e le modalità di nomina delle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 36, saranno stabilite nel Regolamento di esecuzione del presente articolo.

2 Per l'istruzione delle guardie ecologiche volontarie, la Regione, nell'ambito delle proprie competenze e della normativa in materia di formazione professionale promuove a proprie spese corsi aventi ad oggetto la tutela ambientale.”.

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 23 della l.r. 12/1990, è il seguente:

“Art. 23 (Piani di area)

1. Per le aree istituite a Parco naturale, Riserva naturale, Area attrezzata, Zona di parco o Zona di salvaguardia secondo le norme dell'articolo 6, ove sia espressamente previsto dal provvedimento istitutivo, viene redatto un Piano di area: il Piano di area è obbligatorio per le aree istituite a Parco naturale e costituisce, in questo caso, il Piano per il parco di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2. I Piani di area sono predisposti in collaborazione tra Enti di gestione, Province o Città' Metropolitana, Comunità Montane, Comuni e Regione attraverso conferenze estese ai rappresentanti degli Enti predetti territorialmente interessati: i Piani di area sono adottati dagli Enti di gestione nei tempi stabiliti nei singoli provvedimenti istitutivi e per gli stessi è, comunque, prevista, a seguito dell'adozione:

a) la trasmissione agli Enti territoriali interessati al fine della loro pubblicizzazione mediante notizia sui rispettivi Albi pretori;

b) la notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avvenuta adozione con l'individuazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati;

c) l'esame delle osservazioni che possono essere formulate da chiunque lo ritenga opportuno.

3. Il soggetto adottante, esaminate le osservazioni nei termini di tempo previsti dalle leggi istitutive, provvede alla predisposizione degli atti conseguenti da trasmettere alla Giunta Regionale per l'elaborazione del Piano di area definitivo. Sentite la Commissione tecnica urbanistica e la Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali riunite in seduta congiunta, la Giunta Regionale sottopone il Piano di Area definitivo al Consiglio Regionale per l'approvazione.

3 bis. Trascorsi i termini temporali previsti per l'adozione e per l'esame delle osservazioni, la Giunta Regionale esercita il potere sostitutivo nei confronti dell'Ente di gestione inadempiente.

4. I Piani di area hanno validità a tempo indeterminato e ad essi possono essere apportate modificazioni seguendo le procedure di cui ai commi 2 e 3.

5. Le indicazioni contenute nei Piani di area e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore delle deliberazioni del Consiglio Regionale di approvazione dei Piani, che sostituiscono la strumentazione territoriale ed urbanistica di qualsiasi livello.

6. Dalla data di adozione dei Piani di area si applicano le misure di salvaguardia previste per il Piano Territoriale dalla normativa urbanistica regionale.

7. L'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle previsioni dei Piani di area avviene nei termini e nei modi previsti all'articolo 8 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni.

8. I Piani di area sono approvati ed esplicano i loro effetti anche a norma dell'articolo 1 bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, e della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

9. Le funzioni amministrative riguardanti il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, relative agli interventi previsti nei Piani di area approvati nei Comuni dotati di Piano Regolatore Generale approvato ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, sono subdelegate ai Comuni medesimi a norma dell'articolo 13, comma 1, sub h), della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

10. I Piani di area sono strumenti di previsione guida ed indirizzo per la gestione delle aree oggetto di pianificazione e gli Enti di gestione hanno l'obbligo di rendere operative e di fare rispettare le indicazioni di piano.

11. In caso di ritardi od omissioni da parte degli Enti di gestione nell'attuazione di previsioni contenute nei Piani di area, la Giunta Regionale, previo invito a provvedere, interviene a norma del comma I dell'articolo 20.

12. In caso di gravi inadempienze da parte degli Enti di gestione relative alle previsioni contenute nei Piani di area, la Giunta Regionale interviene a norma dei commi 2 e 3 dell'articolo 20 con lo scioglimento degli Organi degli Enti di gestione e con il relativo commissariamento.”.

Note all'articolo 10

- Il testo dell'articolo 12 della l.r. 57/1979, è il seguente:

“Art. 12. (Tagli boschivi nelle aree a parco naturale, riserva naturale o area attrezzata)

1. Fino all'approvazione dei piani di assestamento forestale, di cui al precedente articolo 4, nelle aree istituite in parco naturale, riserva naturale o area attrezzata o individuate nel piano regionale dei parchi e delle riserve naturali, di cui all'articolo 2 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, i tagli dei boschi di alto fusto sono soggetti ad autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale, sentito il parere dell'Unità Regionale decentrata in materia di forestazione (ex Ispettorato Ripartimentale delle Foreste).

2. Dalla disciplina prevista dal presente articolo sono esclusi i tagli dei pioppi e delle altre colture industriali da legno derivanti da impianti artificiali, i tagli necessari per evitare il deterioramento delle piante, la ceduzione, i diradamenti e le normali operazioni di fronda, di scalatura, di potatura e quelle necessarie per le attività agricole esistenti.

3. È sempre vietato l'abbattimento e l'indebolimento di alberi che abbiano particolare valore ambientale, paesaggistico e naturalistico.”.

- Il testo delle lettere a), b) e c) del comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 è il seguente:

“3. Gli interventi di cui al comma precedente sono precisati nelle norme di attuazione dei Piani Regolatori Generali nel rispetto delle seguenti definizioni:

a) manutenzione ordinaria: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare mantenere in efficienza gli impianti tecnici esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuovi locali né modifiche alle strutture od all'organismo edilizio;

b) manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare o integrare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;

c) restauro e risanamento conservativo: gli interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso anche parzialmente o totalmente nuove con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; (omissis).”.

Nota all'articolo 11

- Il testo del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 è il seguente:

“1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della l.r. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.”.

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 45 del 11 novembre 2004 (ndr)




SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE

PARCO NATURALE MONTE SAN GIORGIO


CONFINI

SCALA 1:25.000



PROVINCIA DI TORINO

- A Comune di Trana
- B Comune di Sangano
- C Comune di Bruino
- D Comune di Rivalta di Torino
- E Comune di Piovasasco
- F Comune di Cumiana
- G Comune di Volvera



Elaborazione dati ed allestimento cartografico a cura del



TORINO 2003






SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE

PARCO NATURALE MONTE TRE DENTI FREIDOUR


CONFINI

SCALA 1:25.000



PROVINCIA DI TORINO


- A Comune di Giaveno
- B Comune di Trana
- C Comune di Cumiana
- D Comune di Pinasca
- E Comune di S. Pietro Val Lemina
- F Comune di Pinerolo
- G Comune di Cantalupa



Elaborazione dati ed allestimento cartografico a cura del



TORINO 2003





SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE

PARCO NATURALE CONCA CIALANCIA

CONFINI

SCALA 1:25.000



PROVINCIA DI TORINO

A Comune di Prali

B Comune di Perrero


C Comune di Pramollo

D Comune di Angrogna

E Comune di Bobbio Pellice

F Comune di Villar Pellice

G Comune di Torre Pellice



Elaborazione dati ed allestimento cartografico a cura del



TORINO 2003





SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE


PARCO NATURALE COLLE DEL LYS

CONFINI

SCALA 1:25.000




PROVINCIA DI TORINO
 A Comune di Viù
 B Comune di Varisella
 C Comune di Rubiana
 D Comune di Caprie
 E Comune di Val della Torre



Elaborazione dati ed allestimento cartografico a cura del

TORINO 2003








SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE

RISERVA NATURALE SPECIALE STAGNO DI OULX

CONFINI

SCALA 1:10.000




PROVINCIA DI TORINO

A Comune di Oulx

B Comune di Salbertrand

C Comune di Sauze d'Oulx

D Comune di Cesana T.se



Elaborazione dati ed allestimento cartografico a cura del



TORINO 2003



Legge regionale 10 novembre 2004, n. 33.

Disposizioni regionali per l'attuazione della sanatoria edilizia.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Applicazione della sanatoria edilizia)

1. La sanatoria degli abusi edilizi prevista dall'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da ultimo modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, si applica nella Regione Piemonte secondo la disciplina sostanziale e procedurale contenuta nel medesimo articolo 32 per tutte le tipologie elencate nell'allegato 1 al d.l. 269/2003 convertito dalla l. 326/2003, salvo quanto disposto dalla presente legge.

2. Le domande di sanatoria presentate fino alla data di entrata in vigore della l. 191/2004 restano valide ed ai fini della relativa definizione non si applicano le disposizioni della presente legge.

Art. 2.

(Definizione)

1. Ai fini della presente legge si intende per nuova costruzione il manufatto che risulti realizzato in forma autonoma non connesso o pertinente ad altro manufatto esistente.

Art. 3.

(Limiti di ammissibilità a sanatoria delle opere abusive)

1. La sanatoria degli abusi edilizi di cui all'articolo 1, comma 1, si applica alle nuove costruzioni con la riduzione dei limiti volumetrici massimi a 600 metri cubi per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente i 2.400 metri cubi.

2. Ai fini dell'applicazione della tipologia di opera abusiva numero 4 dell'allegato 1 al d.l. 269/2003 convertito dalla l. 326/2003, per zone omogenee A si intendono, nel caso in cui lo strumento urbanistico non abbia individuato tale zona, gli insediamenti urbani ed i nuclei minori aventi carattere sia storico-artistico sia ambientale e le aree esterne di interesse storico e paesaggistico ad essi pertinenti, individuati dal piano regolatore ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), da ultimo modificato dall'articolo 26 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61.

Art. 4.

(Modalità di rilascio del parere per opere abusive eseguite su immobili sottoposti a vincolo)

1. Il rilascio del parere di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), per le opere abusive oggetto di istanza di sanatoria eseguite su immobili sottoposti a vincolo ai sensi della parte III del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) è subdelegato ai comuni, che lo rilasciano sentita la commissione edilizia integrata secondo quanto stabilito dall'articolo 14 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici).

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è trasmesso, contestualmente alla relativa documentazione, alla competente soprintendenza ed alla Regione. Il Ministero può in ogni caso motivatamente annullare il provvedimento entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa completa documentazione ai sensi dell'articolo 159 del d.lgs. 42/2004.

Art. 5.

(Oneri di urbanizzazione)

1. Gli oneri di urbanizzazione dovuti sono determinati applicando le tabelle comunali in vigore al 31 marzo 2003 e sono incrementati del 30 per cento per opere abusive relative a nuove costruzioni riconducibili alle tipologie di illecito numeri 1 e 2 dell'allegato 1 al d.l. 269/2003 convertito dalla l. 326/2003.

2. All'atto della presentazione della domanda di sanatoria deve essere versata, a titolo di anticipazione, una quota non inferiore al 30 per cento degli oneri di urbanizzazione determinati ai sensi del comma 1.

Art. 6.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 10 novembre 2004

Enzo Ghigo

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 658.

- Presentato dalla Giunta regionale il 6 agosto 2004.
- Assegnato alla II Commissione in sede referente il 2 settembre 2004.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato dalla Commissione referente il 4 novembre 2004 con relazione di Marco Botta.
- Approvato in Aula il 9 novembre 2004, con emendamenti sul testo, con 22 voti favorevoli, 10 contrari e 1 astenuto.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 1

- Il testo coordinato vigente dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è il seguente:

“Art. 32. (Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali)

1. Al fine di pervenire alla regolarizzazione del settore è consentito, in conseguenza del condono di cui al presente articolo, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria delle opere esistenti non conformi alla disciplina vigente.

2. La normativa è disposta nelle more dell'adeguamento della disciplina regionale ai principi contenuti nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in conformità al titolo V della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e comunque fatte salve le competenze delle autonomie locali sul governo del territorio.

3. Le condizioni, i limiti e le modalità del rilascio del predetto titolo abilitativo sono stabilite dal presente articolo e dalle normative regionali.

4. Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce, d'intesa con le regioni interessate, il supporto alle amministrazioni comunali ai fini dell'applicazione della presente normativa e per il coordinamento con la legge 28

febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche e integrazioni, e con l'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modifiche e integrazioni.

6. (abrogato)

7-8. (omissis)

9. (abrogato)

10. Per la realizzazione di un programma di interventi di messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico è destinata una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le aree comprese nel programma. Su tali aree, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con i soggetti pubblici interessati, predispone un programma operativo di interventi e le relative modalità di attuazione.

11. (abrogato)

12. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a mettere a disposizione l'importo massimo di 50 milioni di euro per la costituzione, presso la Cassa stessa, di un Fondo di rotazione, denominato Fondo per le demolizioni delle opere abusive, per la concessione ai comuni e ai soggetti titolari dei poteri di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche avvalendosi delle modalità di cui all'articolo 2, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all'articolo 41, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di anticipazioni, senza interessi, sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive anche disposti dall'autorità giudiziaria e per le spese giudiziarie, tecniche e amministrative connesse. Le anticipazioni, comprensive della corrispondente quota delle spese di gestione del Fondo, sono restituite al Fondo stesso in un periodo massimo di cinque anni, secondo modalità e condizioni stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, utilizzando le somme rimosse a carico degli esecutori degli abusi. In caso di mancato pagamento spontaneo del credito, l'amministrazione comunale provvede alla riscossione mediante ruolo ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Qualora le somme anticipate non siano rimborsate nei tempi e nelle modalità stabilite, il Ministro dell'interno provvede al reintegro alla Cassa depositi e prestiti, trattenendone le relative somme dai fondi del bilancio dello Stato da trasferire a qualsiasi titolo ai comuni.

13. Le attività di monitoraggio e di raccolta delle informazioni relative al fenomeno dell'abusivismo edilizio di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fanno capo all'Osservatorio nazionale dell'abusivismo edilizio. Il Ministero collabora con le regioni al fine di costituire un sistema informativo nazionale necessario anche per la redazione della relazione al Parlamento di cui all'articolo 9 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'interno, sono aggiornate le modalità di redazione, trasmissione, archiviazione e restituzione delle informazioni contenute nei rapporti di cui all'articolo 31, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per le suddette attività è destinata una somma di 0,2 milioni di euro per l'anno 2004 e di 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

14. Per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà dello Stato o facenti parte del demanio statale ad esclusione del demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonché dei terreni gravati da diritti di uso civico, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria da parte dell'ente locale competente è subordinato al rilascio della disponibilità da parte dello Stato proprietario, per il tramite dell'Agenzia del demanio, rispettivamente, a cedere a titolo oneroso la proprietà dell'area appartenente al patrimonio disponibile dello Stato su cui insiste l'opera ovvero a garantire onerosamente il diritto al mantenimento dell'opera sul suolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile dello Stato.

15. La domanda del soggetto legittimato volta ad ottenere la disponibilità dello Stato alla cessione dell'area appartenente al patrimonio disponibile ovvero il riconoscimento al diritto al mantenimento dell'opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato deve essere presentata, tra l'11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004, alla filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente, corredata dell'attestazione del pagamento all'erario della somma dovuta a titolo di indennità per l'occupazione pregressa delle aree, determinata applicando i parametri di cui alla allegata tabella A, per anno di occupazione, per un periodo comunque non superiore alla prescrizione quinquennale. A tale domanda deve essere allegata, in copia, la documentazione relativa all'illecito edilizio di cui ai commi 32 e 35. Entro il 30 aprile 2005, inoltre, deve essere allegata copia della denuncia in catasto dell'immobile e del relativo frazionamento.

16. La disponibilità alla cessione dell'area appartenente al patrimonio disponibile ovvero a riconoscere il diritto a mantenere l'opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato viene espressa dalla filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente entro il 31 maggio 2005. Resta ferma la necessità di assicurare, anche mediante specifiche clausole degli atti di vendita o dei provvedimenti di riconoscimento del diritto al mantenimento dell'opera, il libero accesso al mare, con il conseguente diritto pubblico di passaggio.

17. Nel caso di aree soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, la disponibilità alla cessione dell'area appartenente al patrimonio disponibile ovvero a riconoscere il diritto a mantenere l'opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato è subordinata al parere favorevole da parte dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo.

18. Le procedure di vendita delle aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato devono essere perfezionate entro il 31 dicembre 2006, a cura della filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente previa presentazione da parte dell'interessato del titolo abilitativo edilizio in sanatoria rilasciato dall'ente locale competente, ovvero della documentazione attestante la presentazione della domanda, volta ad ottenere il rilascio del titolo edilizio in sanatoria sulla quale è intervenuto il silenzio assenso con l'attestazione dell'avvenuto pagamento della connessa oblazione, alle condizioni previste dal presente articolo.

19. Il prezzo di acquisto delle aree appartenenti al patrimonio disponibile è determinato applicando i parametri di cui alla tabella B allegata al presente decreto ed è corrisposto in due rate di pari importo scadenti, rispettivamente, il 30 giugno 2005 e il 31 dicembre 2005.

19-bis. Le opere eseguite da terzi su aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato, per le quali è stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria da parte dell'ente locale competente, sono inalienabili per un periodo di cinque anni dalla data di perfezionamento delle procedure di vendita delle aree sulle quali insistono le opere medesime.

20. Il provvedimento formale di riconoscimento del diritto al mantenimento dell'opera sulle aree del demanio dello Stato e del patrimonio indisponibile è rilasciato a cura della filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente entro il 31 dicembre 2006, previa presentazione della documentazione di cui al comma 18. Il diritto è riconosciuto per una durata massima di anni venti, a fronte di un canone commisurato ai valori di mercato.

21. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono rideterminati i canoni annui di cui all'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

22. Con decreto interministeriale, da emanare entro il 30 giugno 2004, sono assicurate maggiori entrate non inferiori a 140 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2004. In caso di mancata adozione entro il predetto termine del 30 giugno 2004 del decreto di cui al primo periodo, i canoni per la concessione d'uso sono rideterminati, con effetto dal 1° gennaio 2004, nella misura prevista dalle tabelle allegate al D.M. 5 agosto 1998, n. 342 del Ministro dei trasporti e della navigazione, rivalutate del trecento per cento.

23. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 del citato decreto del Ministro di cui al comma 22, relativo alla classificazione delle aree da parte delle regioni, in base alla valenza turistica delle stesse.

24. (abrogato)

25. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 metri cubi per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente i 3.000 metri cubi.

26. Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all'allegato 1:

a) numeri da 1 a 3, nell'ambito dell'intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27 del presente articolo, nonché 4, 5 e 6 nell'ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;

b) numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in attuazione di legge regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con la quale è determinata la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio.

27. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora:

a) siano state eseguite dal proprietario o avente causa condannato con sentenza definitiva, per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale o da terzi per suo conto;

b) non sia possibile effettuare interventi per l'adeguamento antisismico, rispetto alle categorie previste per i comuni secondo quanto indicato dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003;

c) non sia data la disponibilità di concessione onerosa dell'areda di proprietà dello Stato o degli enti pubblici territoriali, con le modalità e condizioni di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ed al presente decreto;

d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;

e) siano state realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente rilevante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

f) fermo restando quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, e indipendentemente dall'approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3 della citata legge n. 353 del 2000, il comune subordina il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria alla verifica che le opere non insistano su aree boscate o su pascolo i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco. Agli effetti dell'esclusione dalla sanatoria è sufficiente l'acquisizione di elementi di prova, desumibili anche dagli atti e dai registri del Ministero dell'interno, che le aree interessate dall'abuso edilizio siano state, nell'ultimo decennio, percorse da uno o più incendi boschivi;

g) siano state realizzate nei porti e nelle aree appartenenti al demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonché nei terreni gravati da diritti di uso civico.

28. I termini previsti dalle disposizioni sopra richiamate e decorrenti dalla data di entrata in vigore dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, ove non disposto diversamente, sono da intendersi come riferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e al predetto articolo 39.

29. Il procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in essere dalla persona imputata di uno dei delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, o da terzi per suo conto, è sospeso fino alla sentenza definitiva di non luogo a procedere o di proscioglimento o di assoluzione. Non può essere conseguito il titolo abilitativo edilizio in sanatoria degli abusi edilizi se interviene la sentenza definitiva di condanna per i delitti sopra indicati. Fatti salvi gli accertamenti di ufficio in ordine alle condanne riportate nel certificato generale del casellario giudiziale ad opera del comune, il richiedente deve attestare, con dichiarazione sottoscritta nelle forme di cui all'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale.

30. Qualora l'amministratore di beni immobili oggetto di sequestro o di confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, autorizzato dal giudice competente ad alienare taluno di detti beni, può essere autorizzato, altresì, dal medesimo giudice, sentito il pubblico ministero, a riattivare il procedimento di sanatoria sospeso. In tal caso non opera nei confronti dell'amministratore o del terzo acquirente il divieto di rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria di cui al comma 29.

31. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria non comporta limitazione ai diritti dei terzi.

32. La domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio, con l'attestazione del pagamento dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori, è presentata al comune competente, a pena di decadenza, tra l'11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004, unitamente alla dichiarazione di cui al modello allegato e alla documentazione di cui al comma 35.

33. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, emanano norme per la definizione del procedimento amministrativo relativo al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria e possono prevederne, tra l'altro, un incremento dell'oblazione fino al massimo del 10 per cento della misura determinata nella tabella C allegata al presente decreto, ai fini dell'attivazione di politiche di repressione degli abusi edilizi e per la promozione di interventi di riqualificazione dei nuclei interessati da fenomeni di abusivismo edilizio, nonché per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 23 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

34. Ai fini dell'applicazione del presente articolo non si applica quanto previsto dall'articolo 37, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Con legge regionale gli oneri di concessione relativi alle opere abusive oggetto di sanatoria possono essere incrementati fino al massimo del 100 per cento. Le amministrazioni comunali perimetrano gli insediamenti abusivi entro i quali gli oneri concessori sono determinati nella misura dei costi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie, nonché per gli interventi di riqualificazione igienico-sanitaria e ambientale attuati dagli enti locali. Coloro che in proprio o in forme consortili, nell'ambito delle zone perimetrare, intendano eseguire in tutto o in parte le opere di urbanizzazione primaria, nel rispetto dell'articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, secondo le disposizioni tecniche dettate dagli uffici comunali, possono detrarre dall'importo complessivo quanto già versato, a titolo di anticipazione degli oneri concessori, di cui alla tabella D allegata al presente decreto. Con legge regionale, ai sensi dell'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dal presente articolo, sono disciplinate le relative modalità di attuazione.

35. La domanda di cui al comma 32 deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con allegata documentazione fotografica, dalla quale risulti la descrizione delle opere per le quali si chiede il titolo abilitativo edilizio in sanatoria e lo stato dei lavori relativo;

b) qualora l'opera abusiva supera i 450 metri cubi, da una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneità statica delle opere eseguite;

c) ulteriore documentazione eventualmente prescritta con norma regionale.

36. La presentazione nei termini della domanda di definizione dell'illecito edilizio, l'oblazione interamente corrisposta nonché il decorso di trentasei mesi dalla data da cui risulta il suddetto pagamento, producono gli effetti di cui all'articolo 38, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Trascorso il suddetto periodo di trentasei mesi si prescrive il diritto al conguaglio o al rimborso spettante.

37. Il pagamento degli oneri di concessione, la presentazione della documentazione di cui al comma 35, della denuncia in catasto, della denuncia ai fini dell'imposta comunale degli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonché, ove dovute, delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico, entro il 30 giugno 2005, nonché il decorso del termine di ventiquattro mesi da tale data senza l'adozione di un provvedimento negativo del comune, equivalgono a titolo abilitativo edilizio in sanatoria. Se nei termini previsti l'oblazione dovuta non è stata interamente corrisposta o è stata determinata in forma dolosamente inesatta, le costruzioni realizzate senza titolo abilitativo edilizio sono assoggettate alle sanzioni richiamate all'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

38. La misura dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori, nonché le relative modalità di versamento, sono disciplinate nell'allegato 1 al presente decreto.

39. Ai fini della determinazione dell'oblazione non si applica quanto previsto dai commi 13, 14, 15 e 16 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

40. Alla istruttoria della domanda di sanatoria si applicano i medesimi diritti e oneri previsti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, come disciplinati dalle Amministrazioni comunali per le medesime fattispecie di opere edilizie. Ai fini della istruttoria delle domande di sanatoria edilizia può essere determinato dall'Amministrazione comunale un incremento dei predetti diritti e oneri fino ad un massimo del 10 per cento da utilizzare con le modalità di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i diritti e oneri di cui al precedente periodo, per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario.

41. Al fine di incentivare la definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi del presente articolo, nonché ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, il 50 per cento delle somme riscosse a titolo di conguaglio dell'oblazione, ai sensi dell'articolo 35, comma 14, della citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni, è devoluto al comune interessato. Con decreto interdipartimentale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione del presente comma.

42-43. (omissis)

43-bis. Le modifiche apportate con il presente articolo concernenti l'applicazione delle leggi 28 febbraio 1985, n. 47, e 23 dicembre 1994, n. 724, non si applicano alle domande già presentate ai sensi delle predette leggi.

44-46. (omissis)

47. Le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono incrementate del cento per cento.

48-49. (abrogato)

49-bis-49-quater. (omissis)

50. Agli oneri indicati ai commi 6, 9, 10, 11, 13 e 24, si provvede, nei limiti stabiliti nei predetti commi, per gli anni 2004, 2005 e, quanto a 82 milioni di euro, per l'anno 2006, mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo. Tali somme sono versate, per ciascuno dei predetti anni, all'entrata del bilancio dello Stato per essere rasegnate alle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, dei Ministeri interessati. Per la restante parte degli oneri relativi all'anno 2006 si provvede con quota parte delle entrate recate dal presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

Tabelle A-B (omissis)

Allegato 1

Tipologia di opere abusive suscettibili di sanatoria alle condizioni di cui all'articolo 32.

- Tipologia 1. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

- Tipologia 2. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

- Tipologia 3. Opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio.

- Tipologia 4. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio, nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

- Tipologia 5. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio.

- Tipologia 6. Opere di manutenzione straordinaria, come definite all'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio; opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume.

Procedura per la sanatoria edilizia

La domanda di definizione degli illeciti edilizi da presentare al comune entro il 31 marzo 2004 deve essere compilata utilizzando il modello di domanda allegato.

Alla domanda deve essere allegato:

- a) l'attestazione del versamento del 30 per cento dell'oblazione, calcolata utilizzando la tabella 1 del modello allegato e in base a quanto indicato nella tabella C. Nel caso di oblazione di importo fisso o comunque inferiore a tali importi, l'oblazione va versata per intero. Il versamento deve comunque essere effettuato nella misura minima di 1.700,00 euro, qualora l'importo complessivo sia superiore a tale cifra, ovvero per intero qualora l'importo dell'oblazione sia inferiore a tale cifra;
- b) l'attestazione del versamento del 30 per cento dell'anticipazione degli oneri concessori, calcolata utilizzando le tabelle 3 e 4 del modello allegato e in base a quanto indicato nella tabella D. Il versamento deve comunque essere effettuato nella misura minima di 500,00 euro, qualora l'importo complessivo sia superiore a tale cifra, ovvero per intero qualora l'importo dell'anticipazione degli oneri concessori sia inferiore a tale cifra.

L'importo restante dell'oblazione deve essere versato per importi uguali, entro:

- seconda rata 20 dicembre 2004
- terza rata 30 dicembre 2004

L'importo restante dell'anticipazione degli oneri di concessione deve essere versato per importi uguali, entro:

- seconda rata 20 dicembre 2004
- terza rata 30 dicembre 2004

L'importo definitivo degli oneri concessori dovuti deve essere versato entro il 31 dicembre 2006, secondo le indicazioni fornite dall'amministrazione comunale con apposita deliberazione.

La domanda di definizione degli illeciti edilizi deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:

- a) dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, corredata dalla documentazione fotografica, nella quale risulti la descrizione delle opere per le quali si chiede il titolo abilitativo edilizio in sanatoria e lo stato dei lavori relativo;
- b) quando l'opera abusiva supera i 450 metri cubi una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneità statica delle opere eseguite. Qualora l'opera per la quale viene presentata istanza di sanatoria sia stata in precedenza collaudata, tale certificazione non è necessaria se non è oggetto di richiesta motivata da parte del sindaco;
- c) ulteriore documentazione eventualmente prescritta con norma regionale.

La domanda di definizione degli illeciti edilizi deve essere integrata entro il 30 giugno 2005 dalla:

- a) denuncia in catasto dell'immobile oggetto di illecito edilizio e della documentazione relativa all'attribuzione della rendita catastale e del relativo frazionamento;
- b) denuncia ai fini dell'imposta comunale degli immobili di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- c) ove dovuto, delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico.

Tabella C

Definizione degli illeciti edilizi - misura dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori.

Misura dell'oblazione

Tipologia dell'abuso	Misura dell'oblazione euro/mq Immobili non residenziali	Misura dell'oblazione euro/mq Immobili residenziali
1. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici	150,00	100,00
2. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data in entrata in vigore del presente provvedimento	100,00	80,00
3. Opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio	80,00	60,00

Tipologia dell'abuso	Misura dell'oblazione Forfait
4. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444	3.500,00
5. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio	1.700,00
6. Opere di manutenzione straordinaria, come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dalla normativa regionale, realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio; opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume	516,00

Tabella D (omissis)

- Il testo dell'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è il seguente:

“Art. 5. (Esecuzione di sentenza della Corte costituzionale in materia di definizione di illeciti edilizi)

1. In esecuzione della sentenza della Corte costituzionale n. 196 del 28 giugno 2004, la legge regionale prevista dal comma 26 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, può essere emanata entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il termine indicato nel primo periodo si applica anche alle leggi regionali di cui al comma 33 del citato articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003. Decorso tale termine la normativa applicabile è quella contenuta nel citato decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003. Conseguentemente, al medesimo articolo 32 sono apportate le seguenti modifiche:

a), b), c), d) (omissis)

2. (omissis)

2-bis. Al fine di salvaguardare il principio dell'affidamento, le domande relative alla definizione di illeciti edilizi presentate fino alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata sentenza della Corte costituzionale n. 196 del 2004 restano salve a tutti gli effetti, salva diversa statuizione delle leggi regionali di cui al comma 26 del citato articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003. Restano, comunque, salvi gli effetti penali.

2-ter. Per le domande relative alla definizione di illeciti edilizi presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto, restano salvi i soli effetti penali, salva diversa statuizione, più favorevole, delle predette leggi regionali.

2-quater. Le somme versate dai richiedenti la definizione di illeciti edilizi a titolo di terza rata dell'oblazione devono essere riversate in tesoreria dagli intermediari della riscossione entro il 31 dicembre 2004.

2-quinquies. Per consentire il completamento degli accertamenti tecnici in corso, d'intesa con le regioni interessate, relativamente alla rideterminazione dei canoni demaniali marittimi anche in relazione al numero, all'estensione, alle tipologie, alle caratteristiche economiche delle concessioni e delle attività economiche ivi esercitate, e all'abusivismo, il termine di cui all'articolo 32, comma 22, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, e successive modificazioni, è differito al 30 ottobre 2004.”.

- La l. 191/2004 è entrata in vigore il 1° agosto 2004.

Note all'articolo 3

- Il testo dell'allegato 1 al d.l. 269/2003 convertito dalla l. 326/2003, è riportato in nota all'articolo 1.

- Il testo coordinato vigente dell'articolo 24 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, è il seguente:

“Art. 24. (Norme generali per i beni culturali ambientali)

[1] Il Piano Regolatore Generale individua, sull'intero territorio comunale, i beni culturali ambientali da salvaguardare, anche se non individuati e vincolati in base alle leggi vigenti, comprendendo fra questi:

1) gli insediamenti urbani aventi carattere storico-artistico e/o ambientale e le aree esterne di interesse storico e paesaggistico ad essi pertinenti;

2) i nuclei minori, i monumenti isolati e i singoli edifici civili o rurali ed i manufatti, con le relative aree di pertinenza, aventi valore storico-artistico e/o ambientale o documentario;

3) le aree di interesse paesistico ambientale, di cui all'art. 13, 7° comma, lettera a) della presente legge.

[2] Sulle carte di piano devono essere evidenziati, in particolare, gli edifici, gli spazi pubblici, i manufatti, gli agglomerati ed i nuclei di rilevante interesse, oltre che le aree esterne che ne costituiscono l'integrazione storico-ambientale.

[3] Negli ambiti individuati ai sensi dei precedenti commi e' fatto divieto di modificare, di norma, i caratteri ambientali della trama viaria ed edilizia ed i manufatti, anche isolati, che costituiscono testimonianza storica, culturale e tradizionale.

[4] Gli interventi necessari alla migliore utilizzazione funzionale e sociale ed alla tutela del patrimonio edilizio esistente, sono disciplinati dal Piano Regolatore e dagli strumenti urbanistici esecutivi di cui agli artt. 38, 39, 41, 41 bis e 43 della presente legge, nel rispetto dei seguenti principi:

a) gli edifici di interesse storico-artistico, compresi negli elenchi di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e 1° giugno 1939, n. 1089 e quelli individuati come tali negli strumenti urbanistici, sono soggetti esclusivamente a restauro e risanamento conservativo, secondo le prescrizioni di cui al successivo 8° comma;

b) in assenza di strumenti urbanistici esecutivi ed in attesa della loro approvazione, le parti di tessuto urbano di piu' recente edificazione e gli edifici privi di carattere storico, artistico e/o documentario sono disciplinati da specifiche norme, anche ai fini dell'eliminazione degli elementi deturpanti ed atte a migliorare la qualita' del prodotto edilizio;

c) le aree libere di elevato valore ambientale devono restare inedificate con la sola eccezione della loro utilizzazione per usi sociali pubblici definiti dal Piano Regolatore;

d) non sono ammessi, di norma, interventi di ristrutturazione urbanistica, salvo casi eccezionali e motivati, sempreche' disciplinati da strumenti urbanistici esecutivi formati ed approvati ai sensi dell'art. 40.

[5] Il Piano Regolatore individua, fra gli interventi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, quelli che sono ammissibili a concessione singola.

[6] All'interno degli insediamenti di cui ai commi precedenti sono garantiti il riuso degli immobili idonei per i servizi sociali carenti e l'organizzazione della viabilita' interna, al fine di favorire la mobilita' pedonale ed il trasporto pubblico.

[7] Le operazioni di manutenzione straordinaria per rinnovare e sostituire parti strutturali degli edifici devono essere eseguite con materiali aventi le stesse caratteristiche di quelli esistenti, senza modificare le quote, la posizione, la forma delle strutture stesse e delle scale.

[8] Le operazioni di restauro e risanamento conservativo hanno per obiettivo:

a) l'integrale recupero degli spazi urbani e del sistema viario storico, con adeguate sistemazioni del suolo pubblico, dell'arredo urbano e del verde e con la individuazione di parcheggi marginali;

b) il rigoroso restauro statico ed architettonico degli edifici antichi ed il loro adattamento interno per il recupero igienico e funzionale, da attuare nel pieno rispetto delle strutture originarie esterne ed interne, con eliminazione delle successive aggiunte deturpanti e la sostituzione degli elementi strutturali degradati, interni ed esterni, con elementi aventi gli stessi requisiti strutturali di quelli precedenti, senza alcuna modifica ne' volumetrica ne' del tipo di copertura;

c) la preservazione del tessuto sociale preesistente: a tale fine il Piano Regolatore Generale, nell'ambito dell'insediamento storico, non puo' prevedere, di norma, rilevanti modificazioni alle destinazioni d'uso in atto, in particolare residenziali, artigianali e di commercio al minuto, evitando la localizzazione di nuovi complessi direzionali.

[9] Per favorire un'ordinata esecuzione delle opere di restauro conservativo, da attuare anche a mezzo delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni e della legge 5 agosto 1978, n. 457, il Piano Regolatore Generale fissa i modi per la programmazione degli interventi e per il prioritario allestimento di alloggi di rotazione, al fine di garantire il rialloggiamento agli abitanti preesistenti, soprattutto a coloro che svolgono attivita' economiche nell'agglomerato storico.

[10] Il Piano Regolatore Generale indica i modi per la progettazione esecutiva con l'individuazione delle zone di recupero di cui al precedente art. 12, nonche' delle porzioni di tessuto in cui e' obbligatorio il ricorso preventivo ai piani particolareggiati e di quelle in cui e' ammesso l'intervento singolo di cui al successivo articolo 48.

[11] Spetta altresì al Piano Regolatore Generale individuare, nel rispetto delle competenze statali, le aree di interesse archeologico e fissare norme per la loro tutela preventiva; qualsiasi mutamento allo stato dei luoghi di queste aree deve essere previsto in sede di piano particolareggiato.

[12] L'individuazione degli agglomerati, dei nuclei, degli edifici singoli e dei manufatti di interesse storico-artistico e/o ambientale, nonche' delle aree di interesse archeologico, e' svolta in sede di elaborazione di Piano Regolatore Generale e concorre alla formazione dell'inventario dei beni culturali ambientali, promosso dalla Regione, cui spettano le operazioni di verifica e di continuo aggiornamento.

[13] Il Sindaco, con propria ordinanza, puo' disporre l'esecuzione delle opere necessarie per il rispetto dei valori ambientali compromessi da trascuratezza o da incauti interventi, anche per quanto concerne l'illuminazione pubblica e privata in aree pubbliche o di uso pubblico."

Note all'articolo 4

- Il testo coordinato vigente dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è il seguente:

"Art. 32. (Opere costruite su aree sottoposte a vincolo)

1. Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto. Il rilascio

del titolo abilitativo edilizio estingue anche il reato per la violazione del vincolo. Il parere non è richiesto quando si tratti di violazioni riguardanti l'altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedano il 2 per cento delle misure prescritte.

2. Sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni sottoindicate, le opere insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione e che risultino:

a) in difformità dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni, e dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, quando possano essere collaudate secondo il disposto del quarto comma dell'articolo 35;

b) in contrasto con le norme urbanistiche che prevedono la destinazione ad edifici pubblici od a spazi pubblici, purché non in contrasto con le previsioni delle varianti di recupero di cui al capo III;

c) in contrasto con le norme del D.M. 1° aprile 1968, n. 1404, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 13 aprile 1968, e con gli articoli 16, 17 e 18 della legge 13 giugno 1991, n. 190, e successive modificazioni, sempre che le opere stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico.

3. Qualora non si verifichino le condizioni di cui al comma 2, si applicano le disposizioni dell'articolo 33.

4. Ai fini dell'acquisizione del parere di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Il motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, ivi inclusa la soprintendenza competente, alla tutela del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute preclude il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria.

5. Per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà di enti pubblici territoriali, in assenza di un titolo che abiliti al godimento del suolo, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria è subordinato anche alla disponibilità dell'ente proprietario a concedere onerosamente, alle condizioni previste dalle leggi statali o regionali vigenti, l'uso del suolo su cui insiste la costruzione. La disponibilità all'uso del suolo, anche se gravato di usi civici, viene espressa dagli enti pubblici territoriali proprietari entro il termine di centottanta giorni dalla richiesta. La richiesta di disponibilità all'uso del suolo deve essere limitata alla superficie occupata dalle costruzioni oggetto della sanatoria e alle pertinenze strettamente necessarie, con un massimo di tre volte rispetto all'area coperta dal fabbricato. Salve le condizioni previste da leggi regionali, il valore è stabilito dalla filiale dell'Agenzia del demanio competente per territorio per gli immobili oggetto di sanatoria ai sensi della presente legge e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con riguardo al valore del terreno come risultava all'epoca della costruzione aumentato dell'importo corrispondente alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al momento della determinazione di detto valore. L'atto di disponibilità, regolato con convenzione di cessione del diritto di superficie per una durata massima di anni sessanta, è stabilito dall'ente proprietario non oltre sei mesi dal versamento dell'importo come sopra determinato.

6. Per le costruzioni che ricadono in aree comprese fra quelle di cui all'art. 21 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria è subordinato alla acquisizione della proprietà dell'area stessa previo versamento del prezzo, che è determinato dall'Agenzia del territorio in rapporto al vantaggio derivante dall'incorporamento dell'area.

7. Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo si applicano le sanzioni previste dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380."

- La parte III del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è relativa alla tutela dei beni paesaggistici.

- Il testo coordinato vigente dell'articolo 14 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20, è il seguente:

"Art. 14. (Adempimenti comunali)

1. I Comuni nei cui territori esistono località incluse, con atti amministrativi statali o regionali, negli elenchi previsti dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, provvedono, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad integrare la Commissione Igienico Edilizia con un esperto eletto dal Consiglio Comunale che abbia specifica e comprovata competenza nella tutela dei valori ambientali; la deliberazione consiliare diviene esecutiva a norma dell'art. 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

2. L'autorizzazione per gli interventi previsti all'articolo 13 ed all'articolo 13 bis deve essere rilasciata o negata dal Sindaco entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda con l'osservanza delle norme contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497, sentito il parere della Commissione Igienico Edilizia. I Comuni danno immediata comunicazione al Ministro per i beni culturali ed ambientali delle autorizzazioni rilasciate e trasmettono contestualmente la relativa documentazione; gli stessi atti devono, nei medesimi termini, essere inviati alla Regione Piemonte. Le citate autorizzazioni non divengono efficaci fino a quando non si sia provveduto alla loro trasmissione.

3. In conformità ai disposti del 5. comma dell'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, decorso inutilmente il termine del comma 2, gli interessati, entro trenta giorni possono richiedere l'autorizzazione al Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali, che si pronuncia entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali può in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione comunale entro i 60 giorni successivi alla relativa comunicazione."

- Il testo dell'articolo 159 del d.lgs. 42/2004, è il seguente

"Art. 159 (Procedimento di autorizzazione in via transitoria)

1. Fino all'approvazione dei piani paesaggistici, ai sensi dell'articolo 156 ovvero ai sensi dell'articolo 143, ed al conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 145, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 146, comma 2, dà immediata comunicazione alla soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate, trasmettendo la documentazione prodotta dall'interessato nonché le risultanze degli

accertamenti eventualmente esperiti. La comunicazione è inviata contestualmente agli interessati, per i quali costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. L'amministrazione competente può produrre una relazione illustrativa degli accertamenti indicati dall'articolo 146, comma 5. L'autorizzazione è rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta e costituisce comunque atto distinto e presupposto della concessione edilizia o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6-bis, del decreto ministeriale 13 giugno 1994, n. 495.

3. Il Ministero può in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa, completa documentazione.

4. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 2 è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione alla competente soprintendenza, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. L'istanza, corredata dalla documentazione prescritta, è presentata alla competente soprintendenza e ne è data comunicazione alla amministrazione competente. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.

5. Per i beni che alla data di entrata in vigore del presente codice siano oggetto di provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in data anteriore al 6 settembre 1985, l'autorizzazione prevista dal comma 1 e dagli articoli 146 e 147 può essere concessa solo dopo l'approvazione dei piani paesaggistici."

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'allegato 1 al d.l. 269/2003 convertito dalla l. 326/2003, è riportato in nota all'articolo 1.

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 45 dello Statuto regionale é il seguente:

"Art. 45. (Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali)

(omissis)

Il Presidente della Regione promulga la legge regionale entro dieci giorni (...) nelle forme previste dalle leggi dello Stato.

Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte".

La legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine maggiore.

Una legge dichiarata urgente dal Consiglio regionale può (...) essere promulgata ed entrare in vigore prima della scadenza dei termini di cui sopra.

(omissis)."

Legge regionale pubblicata sul 2° Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 45 del 11 novembre 2004 (ndr)

Legge regionale 22 novembre 2004, n. 34.

Interventi per lo sviluppo delle attività produttive.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge disciplina, in conformità alla normativa europea e nei limiti delle attribuzioni regionali di cui al titolo V della parte II della Costituzione, gli interventi della Regione per lo sviluppo e la qualificazione delle attività produttive, per l'incremento della competitività e per la crescita del sistema produttivo e dell'occupazione in una prospettiva di sviluppo sostenibile e di contenimento dei consumi energetici.

2. La presente legge stabilisce gli obiettivi generali, definisce gli strumenti d'intervento e le modalità per la loro attuazione, individua le risorse finanziarie necessarie per il conseguimento delle finalità indicate al comma 1.

Art. 2.

(Obiettivi)

1. La Regione, in armonia con gli Enti locali e nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, persegue le finalità di cui all'articolo 1 con interventi diretti a favorire:

- a) l'internazionalizzazione del sistema produttivo;
- b) l'innovazione tecnologica e produttiva, commerciale e di mercato, organizzativa e gestionale delle imprese;
- c) la ricerca di base e industriale, lo sviluppo e il trasferimento tecnologico;
- d) lo sviluppo della società dell'informazione;
- e) la crescita dimensionale, la costituzione e la qualificazione di reti di imprese e di subfornitura;
- f) la qualificazione, l'innovazione nella gestione finanziaria delle imprese e l'accesso al credito;
- g) lo sviluppo dei sistemi di certificazione aziendale e di gestione e comunicazione della responsabilità sociale e ambientale;
- h) lo sviluppo della base produttiva e la costituzione di nuove imprese;
- i) i processi di ampliamento, ristrutturazione, riconversione e riattivazione;
- l) la sicurezza dei luoghi di lavoro, la tutela ambientale e il risparmio energetico;
- m) la localizzazione ottimale, sotto il profilo territoriale e ambientale, degli insediamenti produttivi;
- n) la predisposizione di infrastrutture di servizio al sistema produttivo;
- o) la ripresa dell'attività produttiva delle imprese danneggiate da eventi calamitosi;
- p) la semplificazione e la razionalizzazione degli interventi di politica industriale e la loro integrazione con gli altri strumenti regionali di politica economica e di regolazione;
- q) la promozione della politica culturale dell'impresa attraverso la creazione di modelli museali e di archivio per finalità di studio, valorizzazione, educazione e formazione.

Art. 3.

(Strumenti d'intervento)

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, la Regione si avvale dei seguenti strumenti:

- a) aiuti alle imprese;
- b) servizi alle imprese;
- c) ingegneria finanziaria;
- d) infrastrutture per il sistema produttivo;
- e) distretti industriali, filiere produttive e poli di specializzazione produttiva;
- f) creazione d'impresa;
- g) progetti strategici;

- h) strutture e servizi per l'internazionalizzazione;
- i) strutture e servizi per la ricerca di base e industriale, lo sviluppo e il trasferimento tecnologico;
- l) aiuti per la ripresa delle attività produttive a seguito di eventi calamitosi;
- m) programmazione negoziata.

2. La Regione si avvale degli strumenti di cui al comma 1 in modo coerente ed integrato con le proprie competenze, in particolare in materia fiscale e tributaria, di formazione professionale e di politica del lavoro, di normazione in materia urbanistica, ambientale, di sicurezza dei luoghi di lavoro e con gli altri strumenti di politica economica e di regolazione.

3. Le definizioni degli strumenti di intervento elencati al comma 1 sono contenute nell'Allegato A.

Art. 4.

(Tipologie d'intervento)

1. Per l'attivazione degli strumenti indicati all'articolo 3 la Regione utilizza le seguenti tipologie di intervento:

- a) contributi in conto capitale;
- b) contributi in conto interessi;
- c) finanziamenti a tasso agevolato mediante fondo rotativo;
- d) agevolazioni e rimborsi tributari e fiscali;
- e) garanzie per operazioni creditizie e partecipazione a fondi di garanzia;
- f) promozione e partecipazione alla costituzione di fondi per il sostegno alla capitalizzazione delle imprese;
- g) promozione e finanziamento di progetti;
- h) costituzione, partecipazione e finanziamento di strutture pubbliche, private o miste;
- i) altre forme di intervento individuate e definite dalla Giunta regionale.

Art. 5.

(Beneficiari degli interventi)

1. I beneficiari degli interventi elencati all'articolo 4 sono:

- a) le imprese, singole o associate;
- b) le strutture di servizio alle imprese;
- c) gli investitori istituzionali e le finanziarie di sviluppo;
- d) i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi;
- e) gli enti e gli organismi promossi o partecipati dalla Regione o dagli Enti locali;
- f) gli Enti locali e gli altri enti pubblici;
- g) le società consortili a maggioranza pubblica, le società di intervento a controllo pubblico;
- h) i parchi scientifici e tecnologici, gli incubatori d'impresa;
- i) le università, il politecnico, gli enti di ricerca pubblici ed i centri di ricerca pubblici e privati;
- l) i soggetti che intendano avviare nuove attività imprenditoriali;
- m) le forme associative e consortili fra i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l).

Art. 6.

(Programmazione degli strumenti d'intervento)

1. Nell'ambito delle risorse previste dalla legge finanziaria regionale e sulla base degli indirizzi in materia di sviluppo delle attività produttive formulati dal Consiglio regionale, contenuti nel Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) e negli altri strumenti di programmazione previsti ai sensi di legge, la Giunta regionale adotta, con riferimento a tutti gli ambiti economico-produttivi interessati, un programma pluriennale d'intervento che indica gli strumenti da attivare nel periodo di riferimento e quantifica le relative risorse finanziarie.

2. Il programma pluriennale d'intervento, prima dell'adozione, è sottoposto al parere del Comitato per le attività produttive di cui all'articolo 19, comma 2, legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 di attuazione del decreto legislativo 112/1998, e al parere vincolante della Commissione consiliare competente che si esprimono inderogabilmente entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Il programma pluriennale d'intervento è aggiornato in relazione alle mutate esigenze del quadro economico regionale, con le stesse procedure previste ai commi 1 e 2.

Art. 7.

(Gestione degli strumenti d'intervento)

1. Gli strumenti d'intervento di cui all'articolo 3 sono gestiti con le seguenti modalità alternative:
 - a) gestione diretta;
 - b) gestione mediante enti strumentali;
 - c) gestione mediante soggetti terzi.

Art. 8.

(Attuazione degli strumenti d'intervento)

1. La Giunta regionale, salvo i casi in cui lo Statuto attribuisca esplicitamente la competenza al Consiglio, stabilisce i contenuti tecnici, i beneficiari ed requisiti d'accesso, le procedure attuative degli strumenti d'intervento previsti dalla presente legge.
2. Gli atti amministrativi di cui al comma 1 sono, ove prescritto, notificati o comunicati alla Commissione europea ai sensi della normativa comunitaria vigente.
3. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate, nelle materie di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione, in osservanza dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale.

Art. 9.

(Definizione di micro, piccola e media impresa)

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, si definiscono micro, piccole e medie le imprese aventi i requisiti dimensionali previsti dalla disciplina comunitaria e dalla normativa nazionale.

Art. 10.

(Assistenza tecnica)

1. Per l'attuazione della presente legge, le strutture regionali competenti hanno facoltà di ricorrere ad ausili esterni qualificati per:
 - a) la realizzazione di studi;
 - b) l'attività di assistenza e informazione destinate ai beneficiari degli interventi;
 - c) l'acquisizione di consulenze specialistiche;
 - d) l'installazione ed il funzionamento di sistemi informatizzati per la gestione, la sorveglianza ed il monitoraggio degli strumenti di intervento attivati.
2. Le attività indicate al comma 1 sono finanziate a valere sui fondi di cui all'articolo 17, comma 3.

Art. 11.

(Controlli, revoche, monitoraggi)

1. I controlli, le revoche, i monitoraggi degli aiuti, delle agevolazioni, dei contributi, dei finanziamenti e di ogni altro intervento concesso in applicazione della presente legge sono disciplinati con deliberazione della Giunta regionale, salvo quanto disposto, in materia di aiuti alle imprese, dalla specifica normativa regionale.
2. Per la realizzazione delle attività di studio, ricerca e monitoraggio, la Regione si avvale dell'Osservatorio regionale settori produttivi industriali di cui all'articolo 22 della l.r. 44/2000 ed altre analoghe strutture costituite con riferimento agli obiettivi prioritari evidenziati in sede di programmazione.

Art. 12.

(Sanzioni)

1. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, in misura compresa fra un trentesimo ed un terzo dell'importo dell'intervento concesso, per le seguenti violazioni e inadempienze:
 - a) dichiarazioni mendaci riguardo la sussistenza od omessa comunicazione della sopravvenuta perdita di uno o più dei presupposti ovvero dei requisiti di fatto o di diritto richiesti per l'accesso alle tipologie di intervento previste dall'articolo 4 o per l'erogazione dell'intervento;
 - b) mancata esibizione di documentazione essenziale, richiesta in corso di realizzazione o a conclusione dell'iniziativa, dell'investimento, del programma o del progetto ammessi a beneficiare delle tipologie di intervento previste dall'articolo 4;
 - c) mancata corrispondenza di elementi qualitativi o quantitativi rispetto a quelli dichiarati ed assunti a riferimento per la formazione di graduatorie o per la quantificazione del beneficio accordato

nell'ambito delle tipologie di cui all'articolo 4 ed afferenti il beneficiario dell'intervento ovvero l'iniziativa, l'investimento od il programma od il progetto ammessi al beneficio;

d) violazione del divieto di cumulo di benefici concessi in base alla presente legge con altri di qualsiasi genere e natura concessi o percepiti per lo stesso progetto, programma, iniziativa o investimento, in base a norme comunitarie, statali e regionali o a provvedimenti di Enti o Istituzioni pubbliche;

e) violazione, fuori dai casi di espressa autorizzazione, del divieto di alienazione o cessione, a qualsiasi titolo, dei beni realizzati o acquistati con il concorso dei benefici di cui all'articolo 4 prima dello scadere del termine stabilito dagli atti di cui all'articolo 8, dal bando, dall'atto di concessione o dalla convenzione che regola l'erogazione del beneficio, la realizzazione dell'investimento, dell'iniziativa, del programma o progetto;

f) violazione, fuori dai casi di espressa autorizzazione, del vincolo di destinazione e d'uso imposto sui beni realizzati o acquistati con il concorso dei benefici di cui all'articolo 4, prima dello scadere del termine prescritto dagli atti di cui all'articolo 8, dal bando, dall'atto di concessione o dalla convenzione che regola l'erogazione del beneficio, la realizzazione dell'investimento, dell'iniziativa, del programma o progetto;

g) violazione, salvo i casi di espressa autorizzazione, del divieto di trasferimento fuori dal territorio della Regione, dei beni al cui acquisto o alla cui realizzazione abbiano concorso i benefici previsti dalla presente legge ovvero della struttura, dell'impresa o dell'impianto produttivo cui tali beni accedono;

h) grave inadempimento di obblighi o violazione di divieti imposti dagli atti di cui all'articolo 8, dal bando, dall'atto di concessione o dalla convenzione che regola l'erogazione del beneficio, la realizzazione dell'iniziativa, del programma o progetto ammesso al beneficio ed inerenti la tempistica o le modalità di realizzazione, di fruizione e di gestione dell'iniziativa, dell'investimento, del programma o progetto.

2. In caso di reiterazione dell'illecito, la sanzione amministrativa pecuniaria applicata è compresa in misura fra un decimo e la metà dell'importo dell'intervento indebitamente fruito.

Art. 13.

(Attività di informazione)

1. La Giunta regionale promuove, sia mediante le proprie strutture, sia in cooperazione con gli Enti locali e gli sportelli unici comunali per le attività produttive, l'informazione ai potenziali beneficiari in ordine agli interventi attivati ed alle modalità di accesso agli strumenti previsti dalla presente legge.

Art. 14.

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di sviluppo del sistema produttivo, dell'occupazione, in un contesto ecosostenibile.

2. A tal fine la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente una relazione annuale nella quale, per ciascuno degli strumenti d'intervento attivati nell'anno precedente, fornisce le seguenti informazioni:

a) le dotazioni finanziarie assegnate allo strumento e il loro tasso di utilizzo;

b) le modalità organizzative e procedurali adottate per l'attivazione e la gestione dello strumento d'intervento, i costi e i tempi di durata dei procedimenti;

c) la tipologia ed il numero dei beneficiari e la tipologia e l'entità degli investimenti attivati;

d) le criticità emerse nella realizzazione dell'intervento e gli eventuali aggiornamenti al programma pluriennale adottati in risposta a tali criticità.

3. Decorso un anno dalla scadenza del periodo di riferimento di ciascun Programma pluriennale, la relazione documenta inoltre le ricadute sul sistema economico regionale degli interventi attivati in tale periodo, e fornisce in particolare le seguenti informazioni:

a) il contributo dato dagli interventi al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2;

b) l'evoluzione occupazionale attribuibile all'attuazione degli interventi, nel loro complesso e singolarmente per gli interventi di maggiore rilevanza;

c) una sintesi delle opinioni prevalenti tra gli operatori del settore riguardo l'efficacia dei singoli strumenti d'intervento nel favorire lo sviluppo del sistema produttivo e dell'occupazione.

4. Le relazioni previste ai commi 2 e 3 sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

5. Tutti i beneficiari degli interventi di cui alla presente legge, pubblici e privati, sono tenuti a fornire le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste ai commi precedenti. Tali attività sono finanziate a valere sui fondi di cui all'articolo 17, comma 3.

Art. 15.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le risorse finanziarie rese disponibili da beneficiari finali o da soggetti gestori, inclusi i rientri da fondi rotativi o di garanzia, derivanti da fondi previsti dalle leggi abrogate ai sensi dell'articolo 16 o da fondi destinati al finanziamento di strumenti d'intervento previsti nei documenti unici di programmazione (DOCUP), di cui ai regolamenti CE 2052/1988, 2081/1993 e 1260/1999, affluiscono, dal momento dell'abrogazione o dal momento di conclusione del DOCUP e nel rispetto delle norme di contabilità, al bilancio regionale e sono destinate al finanziamento dei fondi di cui all'articolo 17, comma 3.

2. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata a variare il bilancio di previsione con proprio atto amministrativo ai sensi dell'articolo 53 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).

3. La Giunta regionale, nell'ambito del programma previsto dall'articolo 6 ed in deroga a quanto stabilito dal comma 1, può confermare l'assegnazione delle risorse a Finpiemonte s.p.a. per il finanziamento di strumenti d'intervento corrispondenti a quelli previsti in DOCUP conclusi.

Art. 16.

(Abrogazioni)

1. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 9 aprile 1975, n. 21 (Interventi a favore dei Comuni e dei Consorzi di Enti locali per la costituzione di aree industriali attrezzate);

b) legge regionale 2 giugno 1978, n. 28 (Interventi a favore delle attività produttive nelle zone colpite dalle alluvioni dell'ottobre 1977, nella Provincia di Alessandria);

c) legge regionale 11 agosto 1978, n. 50 (Estensione degli interventi di cui alla legge regionale 9 aprile 1975, n. 21 ai Comuni ed ai Consorzi di Enti locali esistenti o costituiti nell'area comprensoriale del Verbano-Cusio-Ossola);

d) legge regionale 24 aprile 1979, n. 20 (Realizzazione infrastruttura di trasporto del metano nel Comprensorio di Mondovì per l'area industriale attrezzata);

e) legge regionale 25 febbraio 1980, n. 9 (Interventi per il riequilibrio regionale del sistema industriale);

f) legge regionale 22 maggio 1980, n. 58 (Modificazioni alla legge regionale 25 febbraio 1980, n. 9 "Interventi per il riequilibrio regionale del sistema industriale");

g) lettera o) comma 1, articolo 67 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato);

h) legge regionale 12 maggio 1997, n. 24 (Interventi per lo sviluppo dei sistemi locali di imprese nei distretti industriali del Piemonte).

2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle leggi abrogate.

Art. 17.

(Norma finanziaria)

1. Per il finanziamento delle attività previste dalla presente legge si provvede, per l'anno finanziario 2004, con le risorse iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 2004 e, per gli anni finanziari 2005 e 2006, con le dotazioni finanziarie stanziare nel bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2004-2006, alle Unità previsionali di base (UPB) 16011 (Industria Osservatorio settori produttivi industriali - Titolo I - spese correnti), 16012 (Industria Osservatorio settori produttivi industriali - Titolo II - spese di investimento), 16021 (Industria Valorizzazione sistemi produttivi locali - Titolo I - spese correnti), 16022 (Industria Valorizzazione sistemi produttivi locali - Titolo II - spese di investimento), 16031 (Industria Promozione e sviluppo delle PMI - Titolo I - spese correnti), 16032 (Industria Promozione e sviluppo delle PMI - Titolo II - spese di investimento) e 16992 (Industria Direzione - Titolo II - spese di investimento).

2. Le risorse di cui al comma 1 sono integrate con gli stanziamenti del fondo per gli investimenti istituito con l'articolo 4 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003), del fondo speciale per i settori industriali in crisi istituito con l'articolo 5 della l.r. 2/2003 e del fondo

per la ricerca e lo sviluppo istituito con l'articolo 7 della l.r. 2/2003, fondi iscritti nelle UPB 16021 e 16032 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004, ai sensi della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2004).

3. All'entrata in vigore della presente legge vengono istituiti nelle UPB 09011 (Bilanci e Finanze Bilanci - Titolo I - spese correnti) e 09012 (Bilanci e Finanze Bilanci - Titolo II - spese di investimento), il Fondo unico per le politiche industriali di parte corrente e il Fondo unico per le politiche industriali per gli investimenti, all'interno dei quali confluiscono, per l'anno 2004, le risorse stanziare e non ancora impegnate dei fondi di cui al comma 2.

4. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 8 della l.r. 7/2001, gli stanziamenti dei fondi di cui al comma 3 sono stabiliti annualmente con la legge finanziaria regionale.

5. Con provvedimento amministrativo la Giunta regionale provvede al prelievo dai fondi unici per le politiche industriali per la collocazione in appositi capitoli presenti o da costituirsi nelle UPB di cui comma 1, nel rispetto dei sistemi di codifica previsti dal sistema di contabilità regionale e nazionale e che confluiscono in una medesima funzione obiettivo in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 24, comma 7 della l.r. 7/2001.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 22 novembre 2004

Enzo Ghigo

Allegato A.
(articolo 3, comma 3)

Definizione degli strumenti di intervento

a) aiuti alle imprese: trasferimenti di risorse pubbliche alle imprese, singole od associate, al fine di agevolare gli investimenti, lo sviluppo, il posizionamento sui mercati, la qualificazione, la riconversione nonché per il perseguimento degli altri obiettivi indicati all'articolo 2;

b) servizi alle imprese: consulenze e servizi strategici caratterizzati da un alto contenuto specialistico, finalizzati al rafforzamento della competitività delle imprese, con particolare riferimento alle consulenze di direzione e organizzazione aziendale, alle consulenze per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico, alle consulenze per l'ottenimento dei brevetti, alle consulenze in materia finanziaria e amministrativa, alle consulenze in materia di programmazione aziendale, ai servizi di marketing, all'introduzione e certificazione di sistemi di qualità, all'introduzione di sistemi di contabilità innovativa, alla certificazione di bilancio e della responsabilità sociale ed ambientale, ai servizi di scoring e rating;

c) ingegneria finanziaria:

1) prestiti partecipativi: finanziamenti concessi a piccole e medie imprese a fronte di programmi di investimento e di sviluppo produttivo ed occupazionale, di ampliamento dell'impresa e di introduzione di innovazioni tecnologiche, legati a piani di incremento patrimoniale dell'impresa;

2) fondi chiusi: strumenti finanziari per la raccolta di capitali presso investitori istituzionali (quali fondazioni, compagnie assicurative, fondi pensione) e presso soggetti privati, da investire in imprese non quotate ad alto potenziale di sviluppo;

3) supporto alle imprese finalizzato all'accesso ai finanziamenti mediante iniziative e interventi, diretti od indiretti, che agevolino le imprese beneficiarie nell'accesso ai finanziamenti o che consentano loro di ottenere una miglior valutazione di solidità nell'accesso al credito;

4) altri interventi di sostegno alla capitalizzazione delle imprese, di supporto per l'accesso al credito ed al mercato dei capitali;

d) infrastrutture per il sistema produttivo:

1) aree e siti per l'insediamento di attività produttive ed, in particolare:

1.1) aree attrezzate per attività economico-produttive destinate all'insediamento, in condizioni di compatibilità ambientale, di impianti produttivi industriali, artigianali e di servizi nonché, parzialmente, di attività commerciali;

1.2) aree ecologicamente attrezzate destinate all'insediamento di impianti produttivi industriali, artigianali e di servizi nonché, parzialmente, di attività commerciali, caratterizzate da una gestione centralizzata ed unitaria di servizi ed infrastrutture, ivi compresi gli impianti comuni per l'efficiente soddisfacimento del fabbisogno energetico delle imprese insediate, atti a garantire il corretto utilizzo delle risorse, la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, il

risparmio energetico, la riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti, nonché la tutela della salute e della sicurezza, dotate di un sistema di monitoraggio costante delle emissioni inquinanti;

2) centri per servizi comuni alle imprese: strutture localizzate di norma in aree per insediamenti produttivi e finalizzate a fornire alle imprese i principali servizi necessari a soddisfare le esigenze di una moderna attività imprenditoriale;

3) recupero siti dismessi o degradati: recupero di aree, edifici ed altri immobili non più utilizzati od utilizzabili od in situazioni di degrado edilizio-urbanistico e socio-economico, da destinare all'insediamento di attività economico-produttive;

4) parchi scientifici e tecnologici: organizzazioni di risorse materiali ed immateriali che svolgono attività di ricerca (industriale e pre-competitiva) e sviluppo, trasferimento tecnologico, anche in ambito internazionale, tra il mondo della ricerca e delle imprese, attrazione ed insediamento di imprese innovative, alta formazione;

5) incubatori d'impresa: infrastrutture dedicate a favorire la creazione e lo sviluppo di nuove imprese, mediante l'insediamento di servizi per la creazione d'impresa e di accompagnamento nonché di spazi fisici per l'insediamento iniziale e temporaneo di nuove imprese;

6) reti infrastrutturali a servizio dei sistemi produttivi: reti e piattaforme di comunicazione tra imprese e tra queste e gli enti pubblici, gli utenti e i consumatori, reti energetiche, reti e nodi logistici, reti idriche, reti per la gestione ambientale;

7) altre strutture od infrastrutture, fisiche o virtuali, idonee a supportare il sistema delle imprese;

e) distretti industriali, filiere produttive e poli di specializzazione produttiva:

1) distretti industriali: contesti produttivi omogenei, caratterizzati da un'elevata concentrazione di imprese industriali, prevalentemente di piccole e medie dimensioni, da una peculiare organizzazione interna nonché dalla specializzazione produttiva dei sistemi di imprese;

2) filiere produttive: insiemi di imprese di produzione e di servizio alla produzione nonché dei soggetti scientifici e istituzionali esterni alla catena del valore propriamente detta, ma detentori di competenze determinanti nel renderla efficiente, le cui attività sono necessarie alla produzione di un bene finale, in un quadro di interazione e integrazione plurisettoriale, multifunzionale e di rapporti di fornitura e subfornitura a diversi livelli di coordinamento;

3) poli di specializzazione produttiva: realtà territoriali che, pur prive dei requisiti di distretto industriale di cui al numero 1) della presente lettera, sono caratterizzate da specializzazione produttiva e da elevato livello tecnologico;

f) creazione d'impresa: insieme delle attività, dei servizi e degli investimenti necessari per la nascita e lo sviluppo di nuove imprese, ivi comprese quelle finalizzate all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca universitaria (spin-off accademici);

g) progetti strategici: iniziative ed interventi di rilevanza regionale e di importanza strategica, idonei, come tali, ad insediare nuove matrici tecnologico-produttive o a rinnovare le capacità produttive, scientifiche e tecnologiche già disponibili ed a consolidare la collocazione internazionale del sistema economico regionale;

h) strutture e servizi per l'internazionalizzazione: strutture e attività volte a favorire l'internazionalizzazione attiva e passiva del sistema produttivo regionale, la penetrazione e la cooperazione commerciale sui mercati mondiali da parte delle imprese piemontesi, la loro partecipazione a gare internazionali ed a sviluppare attività promozionali di rilievo regionale;

i) strutture e servizi per la ricerca di base e industriale, lo sviluppo e il trasferimento tecnologico: strutture e attività volte a favorire la produzione e diffusione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche a favore del sistema produttivo;

l) aiuti per la ripresa delle attività produttive a seguito di eventi calamitosi: interventi di sostegno finanziario, destinati alle imprese gravemente danneggiate da calamità naturali, al fine di consentirne l'immediata ripresa dell'attività produttiva, a condizione che il riconoscimento della sussistenza di evento grave e calamitoso sia dichiarato dalle autorità competenti;

m) programmazione negoziata: azioni ed interventi di promozione e sviluppo del territorio, che coinvolgano una molteplicità di soggetti pubblici e privati e comportino attività decisionali complesse nonché la gestione unitaria delle risorse finanziarie, da realizzarsi mediante intese istituzionali di programma, accordi di programma quadro, patti territoriali, contratti di programma, contratti d'area, progetti integrati di sviluppo socio-economico di area, patti per la competitività nonché altre forme di intervento basate su accordi o concertazione tra enti pubblici, imprese ed altri soggetti privati.

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 523.

Promozione e sostegno delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico.

- Presentata dal Consigliere Costantino Giordano il 1° aprile 2003.
- Assegnato alla VII Commissione in sede referente ed alla I Commissione in sede consultiva il 9 aprile 2003.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

Disegno di legge n. 585.

Interventi per lo sviluppo delle attività produttive.

- Presentato dalla Giunta regionale il 29 ottobre 2003.
- Assegnato alla VII Commissione in sede referente ed alla I Commissione in sede consultiva il 5 novembre 2003.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo unificato licenziato dalla Commissione referente il 12 luglio 2004 con relazione di Cesare Maurizio Valvo.
- Approvato in Aula l'11 novembre 2004, con emendamenti sul testo, con 31 voti favorevoli.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati. Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 6

- Il testo vigente dell'articolo 19, comma 2, della l.r. 44/2000 è il seguente:

“Art. 19. (Raccordo e cooperazione funzionale con gli Enti locali e le categorie produttive)

1. (omissis)

2. Fatte salve le diverse forme di raccordo e di consultazione previste da disposizioni vigenti, sugli schemi di atti di programmazione da adottarsi dalla Regione nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a), b), c), d) e g), è preventivamente sentito il Comitato per le Attività produttive costituito nell'ambito della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui alla l.r. 34/1998, che deve rendere il parere inderogabilmente entro 20 giorni dalla richiesta all'organo regionale competente all'adozione dell'atto.”.

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione è il seguente:

“Art. 117.

1-2. (omissis)

3. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

4-9. (omissis)”.

Nota all'articolo 11

- Il testo vigente dell'articolo 22 della l.r. 44/2000 è il seguente:

“Art. 22. (Istituzione dell'Osservatorio regionale settori produttivi industriali)

1. La Regione Piemonte promuove un'attività permanente di analisi, di studio e di informazione sul sistema industriale piemontese. A tal fine è istituito l'Osservatorio regionale settori produttivi industriali (di seguito: Osservatorio), a cui partecipano le province, secondo le modalità stabilite dalla Conferenza permanente Regione-autonomie locali di cui alla l.r. 34/1998, con sede presso la competente Direzione regionale, con compiti di analisi e studio

sull'andamento congiunturale, e sulle prospettive del sistema industriale piemontese nel contesto economico regionale, nazionale ed internazionale.

2. L'attività dell'Osservatorio è finalizzata in particolare a:

- a) fornire il necessario supporto conoscitivo alla programmazione regionale;
- b) conseguire un'adeguata conoscenza del sistema industriale piemontese, delle sue articolazioni settoriali e territoriali e della sua prevedibile evoluzione;
- c) effettuare il monitoraggio e la valutazione degli interventi attivati dalla Regione a favore dell'industria piemontese;
- d) rilevare le necessità espresse dal sistema delle imprese che possono essere soddisfatte dall'intervento pubblico ed il livello di gradimento degli interventi attivati;
- e) fornire informazioni alle imprese anche mediante gli sportelli unici comunali, così come previsto dall'articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 112/1998, e ad altri soggetti interessati;
- f) realizzare un sistema informativo regionale, in raccordo e connessione con analoghe strutture nazionali, regionali, di enti locali, del sistema camerale, delle associazioni imprenditoriali, dell'amministrazione regionale.

3. Per le finalità di cui al comma 2, l'Osservatorio cura la raccolta e l'aggiornamento delle informazioni in ordine ai principali indicatori sull'industria piemontese; promuove e realizza indagini, ricerche e studi in materia; favorisce e attua l'informazione ed il confronto mediante adeguate forme di diffusione dei dati ed organizzando convegni e seminari. L'Osservatorio può ricorrere, mediante convenzione, all'apporto di enti, istituzioni anche private, associazioni imprenditoriali, organizzazioni sindacali, istituti di ricerca, università, società, esperti muniti di adeguata competenza od avvalersi di consorzi, agenzie, istituti e società a partecipazione regionale o comunque finanziati dalla Regione.

4. L'Osservatorio si avvale dell'apporto di una commissione tecnico - scientifica la cui composizione e durata è definita dal responsabile della competente Direzione regionale con proprio provvedimento che ne determina altresì le modalità di funzionamento; la Giunta regionale provvede a nominarne i componenti ed a fissarne gli eventuali compensi.

5. La commissione tecnico-scientifica svolge funzioni consultive e propositive a supporto dell'Osservatorio.

6. Per lo svolgimento della propria attività l'Osservatorio opera in stretto raccordo con gli altri osservatori istituiti dalla Regione.

7. La Giunta regionale approva il programma di attività, di norma biennale, dell'Osservatorio, predisposto dalla competente Direzione regionale e lo comunica alla Commissione consiliare competente."

Nota all'articolo 15

- Il testo vigente dell'articolo 53 della l.r. 7/2001 è il seguente:

"Art. 53 (Altri fondi statali)

1. Le somme assegnate dallo Stato alla Regione al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 52, nonché sulla base dei provvedimenti legislativi attuativi dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale), sono accertate e impegnate nel bilancio annuale, ovvero previste nel bilancio pluriennale, in unità previsionali di base coerentemente con le finalità delle assegnazioni.

2. Le spese correlate alle assegnazioni di cui al comma 4 sono effettuate per il raggiungimento degli obiettivi che costituiscono il presupposto dell'assegnazione. Conseguentemente, le somme restano nel bilancio della Regione fino a che gli obiettivi non siano raggiunti, ovvero si accerti, con specifica deliberazione della Giunta, l'impossibilità del loro raggiungimento.

3. Ove, dopo il raggiungimento degli obiettivi o dopo il conseguimento delle finalità per le quali le somme sono state assegnate, si accertino economie sul totale delle somme conferite, la Regione destina tali economie, con specifica deliberazione della Giunta, a integrazione di stanziamenti disposti per il raggiungimento di finalità similari. La deliberazione è inviata al Ministero che ha assegnato i fondi per le conseguenti rettifiche, ove d'occorrenza, del bilancio dello Stato.

4. Nel caso di assegnazione di fondi dello Stato per finalità specifiche, la Regione ha facoltà di stanziare e di erogare somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato, ferme le disposizioni delle leggi statali che disciplinano l'assegnazione.

5. La Regione ha, altresì, facoltà, qualora abbia erogato in un esercizio somme eccedenti quelle dello Stato, a norma del comma 4, di compensare tali maggiori spese con minori erogazioni per lo stesso scopo nei due esercizi immediatamente successivi.

6. La Regione può, in relazione all'epoca in cui avviene l'assegnazione dei fondi statali per finalità specifiche, attribuire le relative spese alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo, allorché non sia possibile far luogo all'impegno di tali spese, a norma dell'articolo 31, entro il termine dell'esercizio nel corso del quale ha luogo l'assegnazione.

7. Tutte le altre somme assegnate dallo Stato alla Regione confluiscono nel bilancio regionale senza vincolo a specifiche destinazioni, salvo il caso di assegnazioni vincolate per calamità naturali e per interventi di interesse nazionale."

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 47 del 25 novembre 2004 (ndr)

Legge regionale 29 novembre 2004, n. 35.

Provvedimenti in materia di castanicoltura.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Oggetto della legge)

1. La Regione Piemonte considera l'infezione da cinipide galligeno del castagno, *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu, un'emergenza regionale sotto il profilo economico, fitosanitario, ambientale, in quanto incombente minaccia per la castanicoltura, risanabile, allo stato delle attuali conoscenze scientifiche, soltanto in tempi medio-lunghi con la neutralizzazione biologica dell'agente patogeno.

Art. 2.

(Finalità della legge)

1. La Regione Piemonte, al fine di fronteggiare l'emergenza di cui all'articolo 1, promuove, con le associazioni dei produttori, gli istituti universitari e di ricerca ed altri soggetti atti a concorrere all'individuazione degli interventi di risanamento, l'attività tecnico-scientifica necessaria ad individuare le forme d'intervento utili per l'estirpazione del fenomeno.

2. Ai fini di cui al comma 1, trattandosi di emergenza fitosanitaria ed agricola, la Regione assume a proprio carico gli oneri relativi alla ricerca, ai trattamenti ed alle operazioni di contenimento del danno ambientale.

Art. 3.

(Norma attuativa)

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale stabilisce con atto amministrativo i contenuti tecnici inerenti l'attuazione.

Art. 4

(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge, è prevista, per gli anni 2005 e 2006, la spesa complessiva di un milione di euro.

2. Agli oneri di cui al comma 1, stimati in euro 500.000,00 per ciascun anno, in termini di competenza, imputati all'Unità previsionale di base (UPB) 12031 (Sviluppo dell'Agricoltura, Fito-sanitario regionale Titolo - I - Spese correnti) del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006, si fa fronte con le dotazioni finanziarie dell'UPB 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo - I - Spese correnti) del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006.

Art. 5.

(Decisione dell'Unione europea)

1. L'attuazione della presente legge è subordinata alla decisione di approvazione dell'Unione europea.

Art. 6.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 29 novembre 2004

Enzo Ghigo

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 574

Provvedimenti in materia di castanicoltura.

- Presentata dai Consiglieri Enrico Costa, Lido Riba, Emilio Bolla, Sergio Deorsola, Giacomino Taricco, Nicoletta Albano, Claudio Dutto, Giacomo Rossi, il 7 ottobre 2003.
- Assegnata alla III Commissione in sede referente ed in sede consultiva alla I Commissione il 5 novembre 2003.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato dalla Commissione referente il 22 novembre 2004.
- Approvata in Aula il 23 novembre 2004, con emendamenti sul testo, con 29 voti favorevoli , 2 voti contrari e 1 non votante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati. Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 45 dello Statuto è il seguente:

“Art. 45 (Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali)

(omissis)

Il Presidente della Regione promulga la legge regionale entro dieci giorni ... nelle forme previste dalle leggi dello Stato.

Al testo della legge segue la formula: “La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte”.

La legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine maggiore.

Una legge dichiarata urgente dal Consiglio regionale può ... essere promulgata ed entrare in vigore prima della scadenza di cui sopra.”.

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 48 del 1 dicembre 2004 (ndr)

Legge regionale 29 novembre 2004, n. 36.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 aprile 2001, n. 9 (Disposizioni fiscali per l'acquisto delle benzine in territori regionali di confine).

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Sostituzione del titolo della legge regionale 23 aprile 2001, n. 9)

1. Il titolo della legge regionale 23 aprile 2001, n. 9 (Disposizioni fiscali per l'acquisto delle benzine in territori regionali di confine), è sostituito dal seguente: "Disposizioni in materia di riduzione dei prezzi dei carburanti per autotrazione in territori regionali di confine."

Art. 2.

(Sostituzione dell'articolo 1 della l.r. 9/2001)

1. L'articolo 1 della l.r. 9/2001, è sostituito dal seguente:

"Art. 1. (Finalità)

1. La Regione Piemonte, nel rispetto dei principi costituzionali e della normativa comunitaria e statale, concede la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione a favore dei soggetti residenti nei comuni della Provincia del Verbano Cusio Ossola, garantendo uguale trattamento anche nei comuni delle province limitrofe che si trovano ad uguale distanza.

2. La Giunta regionale con la deliberazione di cui all'articolo 4, comma 1, individua i contenuti tecnici ed i comuni di cui al comma 1."

Art. 3.

(Modifica dell'articolo 2 della l.r. 9/2001)

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 9/2001, è aggiunta la seguente:

"c bis) con il termine 'identificativo', la tessera rilasciata ai beneficiari di cui alla lettera a)."

Art. 4.

(Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 9/2001)

1. L'articolo 3 della l.r. 9/2001 è sostituito dal seguente:

"Art. 3. (Disposizioni per la concessione dello sconto e dei rimborsi attinenti alle riduzioni di prezzo)

1. La Regione destina ai beneficiari di cui all'articolo 2 una quota di compartecipazione dell'accisa sui carburanti per autotrazione mediante la riduzione del loro prezzo alla pompa, nel rispetto del principio comunitario del 'de minimis' di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore.

2. L'acquisto dei carburanti, ai fini dello sconto, avviene esclusivamente presso gli impianti di distribuzione siti nel territorio dei comuni individuati dalla Giunta regionale.

3. La Regione riconosce al sistema distributivo dei carburanti le somme relative alle riduzioni di prezzo praticate alla pompa."

Art. 5.

(Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 9/2001)

1. L'articolo 4 della l.r. 9/2001, è sostituito dal seguente:

"Art. 4. (Disposizioni attuative della Giunta regionale e delega di funzioni alle province e ai comuni)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua:

a) i comuni del territorio regionale interessati alle disposizioni di cui all'articolo 1;

b) le modalità di fruizione delle agevolazioni, differenziate in ragione inversamente proporzionale alla distanza dei comuni dai confini nazionali con la Svizzera;

c) i limiti e i criteri per la concessione dell'agevolazione;

d) le modalità organizzative ed operative dei procedimenti di concessione delle agevolazioni;

e) le modalità organizzative ed operative dei procedimenti relativi ai rimborsi attinenti alle riduzioni dei prezzi di cui all'articolo 3;

f) le modalità organizzative delle strutture regionali di gestione della legge.

2. La Giunta regionale con la deliberazione di cui al comma 1, o con atto separato, definisce il procedimento per la gestione informatizzata dello sconto alla pompa dei carburanti, con l'utilizzo di identificativi collegati a banche dati.

3. Le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ed alla distribuzione degli identificativi sono delegate ai comuni; gli adempimenti relativi all'aggiornamento della banca dati e ai controlli sui consumi, sono delegati alle province in cui sono ubicati i comuni individuati ai sensi del comma 1, lettera a).".

Art. 6.

(Modifiche dell'articolo 5 della l.r. 9/2001)

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 9/2001 è sostituito dal seguente

"1. Per le finalità della presente legge, la Giunta regionale, tramite l'Osservatorio regionale della rete carburanti, di cui all'articolo 10 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 14 (Norme di indirizzo programmatico regionale per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti), provvede alla rilevazione dei prezzi praticati alla pompa nello Stato confinante e dei consumi dei carburanti nei territori interessati."

2. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 9/2001 è sostituito dal seguente:

"2. L'applicazione della presente legge è sottoposta a monitoraggio da parte della Giunta regionale che presenta annualmente una relazione alla competente commissione consiliare."

Art. 7.

(Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 9/2001)

1. L'articolo 6 della l.r. 9/2001 è sostituito dal seguente:

"Art. 6. (Sanzioni)

1. Il rilascio di dichiarazioni mendaci al solo fine di ottenere l'agevolazione prevista comporta, oltre alla denuncia presso gli organi giudiziari competenti, la revoca del vantaggio fiscale e, ove già utilizzato, il pagamento di una sanzione amministrativa pari a quattro volte il valore dello sconto illecitamente ottenuto.

2. Ai gestori degli impianti di distribuzione carburanti, che falsificano in tutto o in parte i dati relativi all'erogazione dei carburanti nei modelli a tal fine predisposti, si applica una sanzione amministrativa da euro 250,00 ad euro 1.000,00, in base alla continuazione o al ripetersi dell'azione illecita.

3. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate ed introitate dalle province competenti per territorio."

Art. 8.

(Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 9/2001)

1. L'articolo 7 della l.r. 9/2001 è sostituito dal seguente:

"Art. 7 (Efficacia delle disposizioni)

1. Le disposizioni attuative di cui all'articolo 4, assicurano ai beneficiari residenti nei comuni che, all'entrata in vigore della presente legge, abbiano aderito al sistema di anagrafe tributaria del Piemonte, previsto dall'articolo 6 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l'anno 2002), il riconoscimento dello sconto alla pompa per l'acquisto di carburante dal 1° gennaio 2005.

2. Le medesime disposizioni non si applicano qualora il prezzo dei carburanti praticato alla pompa non sia superiore a quello praticato nello Stato confinante.

3. A tale fine la Giunta regionale provvede all'adeguamento dell'entità dello sconto in relazione all'andamento dei prezzi praticati nella Svizzera, rilevato secondo le disposizioni dell'articolo 5, comma 1."

Art. 9.

(Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 9/2001)

1. L'articolo 8 della l.r. 9/2001 è sostituito dal seguente:

"Art. 8. (Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 2004 la spesa complessiva di 509.000,00 euro.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2004, nell'ambito dell'Unità previsionale di base (UPB) 17031 (Commercio e artigianato, Rete carburanti, commercio aree pubbliche - Titolo I - Spese correnti) è iscritto il seguente finanziamento:

- "spese per la gestione informatizzata dello sconto alla pompa dei carburanti" con uno stanziamento pari a 509.000,00 euro in termini di competenza e di cassa.

3. Alla copertura degli oneri finanziari si fa fronte mediante riduzione della UPB 07031 (Organizzazione risorse umane, Sistemi informativi ed informatica - Titolo I - Spese correnti) per l'importo di 100.000,00 euro e della UPB 09011 (Bilanci e finanze, Bilanci - Titolo I - Spese correnti) per l'importo di 409.000,00 euro in termini di competenza e di cassa.

4. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 2005 la spesa complessiva pari a 4 milioni di euro.

5. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2005 nell'ambito dell'UPB 17031, si prevedono i seguenti finanziamenti:

a) "spese per la restituzione al sistema distributivo dei carburanti delle somme relative alle riduzioni di prezzo praticate alla pompa", con stanziamento pari a 3 milioni di euro in termini di competenza e di cassa;

b) "spese per la gestione informatizzata dello sconto alla pompa dei carburanti", con stanziamento pari a 500.000,00 euro in termini di competenza e di cassa;

c) "spese per la delega di funzioni alle province", con stanziamento pari a 500.000,00 euro in termini di competenza e di cassa.

6. Alla copertura della spesa di cui al comma 5 si provvede con il previsto maggior gettito della quota erariale dell'accisa sui carburanti per autotrazione conseguente all'incremento del consumo dovuto alla riduzione del prezzo alle pompe."

Art. 10.

(Norma transitoria)

1. Per i beneficiari residenti nei comuni che, all'entrata in vigore della presente legge, non abbiano aderito al sistema di anagrafe tributaria del Piemonte, previsto dall'articolo 6 della l.r. 20/2002, la decorrenza del beneficio è fissata con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 9/2001 come modificato dall'articolo 5 della presente legge.

2. L'articolo 3 della l.r. 9/2001 rimane in vigore per i beneficiari che non possono usufruire dello sconto alla pompa per l'acquisto di carburanti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 29 novembre 2004

Enzo Ghigo

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n° 602

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 aprile 2001, n. 9 "Disposizioni fiscali per l'acquisto delle benzine in territori regionali di confine".

- Presentato dalla Giunta regionale il 3 dicembre 2003

- Assegnato alla VII commissione in sede referente il 18 dicembre 2003

- Testo licenziato dalla commissione referente il 16 settembre 2004 con relazione di Valerio Cattaneo

- Approvato in Aula il 23 novembre 2004, con emendamenti sul testo, con 35 voti favorevoli e 1 non votante

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati. Arianna sul sito www.consiglioregionale.Piemonte.it.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 2 della l.r. n. 9/2001, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 2. (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende:

a) con il termine "beneficiari":

- 1) le persone fisiche residenti nel territorio dei comuni individuati con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 1, intestatarie di uno o più veicoli;
- 2) le organizzazioni senza fini di lucro operanti nei settori espressamente indicati all' articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), la cui attività sia caratterizzata dal perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale, che abbiano sede sul territorio dei medesimi comuni e siano intestatarie di uno o più veicoli;
- b) con il termine 'veicoli', gli autoveicoli o motoveicoli soggetti ad iscrizione nei pubblici registri;
- c) con il termine 'intestatario', il proprietario come risulta dal certificato di proprietà del veicolo.
- c bis) con il termine 'identificativo', la tessera rilasciata ai beneficiari di cui alla lettera a).".

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 5 della l.r. 9/2001, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 5. (Monitoraggio e coordinamento)

1. Per le finalità della presente legge, la Giunta regionale, tramite l'Osservatorio regionale della rete carburanti, di cui all'articolo 10 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 14 (Norme di indirizzo programmatico regionale per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti), provvede alla rilevazione dei prezzi praticati alla pompa nello Stato confinante e dei consumi dei carburanti nei territori interessati.
2. L'applicazione della presente legge è sottoposta a monitoraggio da parte della Giunta regionale che presenta annualmente una relazione alla competente commissione consiliare.
3. In ogni caso la Regione Piemonte assicura il necessario raccordo con i soggetti pubblici e privati coinvolti nei procedimenti di concessione del beneficio."

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 6 della l.r. 20/2002 è il seguente:

"Art. 6. (Anagrafe tributaria regionale)

1. Al fine di poter garantire una più puntuale pianificazione del gettito delle risorse proprie e un più efficace controllo e accertamento delle imposte, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 3, comma 153, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) che istituisce un sistema di comunicazione fra Amministrazioni centrali, Regioni ed enti locali e' costituito un sistema di anagrafe tributaria del Piemonte, che si deve realizzare attraverso la piena implementazione del sistema di interscambio dei dati di natura tributaria sul territorio, basato sull'utilizzo della Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione (RUPA).
2. Tale sistema, la cui realizzazione e' demandata alla Giunta regionale, si qualifica come snodo informativo per l'erogazione di servizi tributari (riscossione, riscossione coatta, rimborsi, accertamento, liquidazione) tra le istituzioni che operano nell'ambito della fiscalità: la Regione, le Province, i Comuni e tutti i soggetti abilitati alla riscossione e gestione dei tributi locali.
3. Il sistema di anagrafe tributaria del Piemonte e' realizzato secondo i seguenti criteri e principi direttivi:
 - a) miglioramento del rapporto con il contribuente;
 - b) economicità, efficienza ed efficacia nell'attività di gestione dell'imposta;
 - c) semplificazione nei rapporti tra contribuente ed enti locali;
 - d) armonizzazione delle procedure applicative delle imposte da parte dello Stato, della Regione, delle Province e dei Comuni."

Note all'articolo 10

- Il testo dell'articolo 6 della l.r. 20/2002 è riportato in nota all'articolo 8;

- Il testo storico dell'articolo 3 della l.r. 9/2001, richiamato dal comma 2 dell'articolo 10 della legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 3. (Modalità di concessione del bonus fiscale)

1. Ai beneficiari viene concesso un rimborso per ogni litro di benzina acquistato, ed immesso contestualmente nel serbatoio del veicolo, presso gli impianti di distribuzione carburanti nell'anno precedente la richiesta dell'agevolazione, secondo i limiti e i criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
2. Il rimborso e' attribuito mediante la procedura del bonus fiscale. Il beneficiario utilizza il bonus fiscale in unica soluzione, prioritariamente per il pagamento della tassa automobilistica regionale alla prima scadenza successiva alla concessione dell'agevolazione o, in subordine, in occasione del primo versamento dell'addizionale regionale Imposte sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF).
3. Il bonus fiscale e' concesso una sola volta all'anno per veicolo.
4. L'acquisto della benzina, ai fini dell'agevolazione, deve avvenire esclusivamente presso gli impianti di distribuzione carburanti siti nel territorio dei comuni individuati dalla Giunta regionale.
5. La concessione del bonus fiscale e' subordinata al rispetto del principio comunitario del "de minimis".

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 48 del 1 dicembre 2004 (ndr)

Legge regionale 29 novembre 2004, n. 37.

Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1996, n. 73 (Finanziamento Residenze assistenziali, flessibili, Residenze sanitarie assistenziali, e interventi di manutenzione straordinaria alle strutture sanitarie).

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Modifica all'articolo 1 della legge regionale 73/1996)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 73/1996 e' sostituito dal seguente:

"1. La Regione, al fine di concorrere al superamento delle situazioni di difficolt  e di disagio sociale derivanti dalla costante crescita di soggetti, soprattutto anziani, affetti da diverse forme di disabilit , favorisce l'attivazione di Residenze assistenziali flessibili (RAF) e Residenze sanitarie assistenziali (RSA), concedendo contributi decennali a soggetti attuatori pubblici e privati che operano sul territorio regionale."

Art. 2.

(Modifica all'articolo 3 della legge regionale 73/1996)

1. Il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 73/1996 e' sostituito dal seguente:

"3. L'espressione dei pareri favorevoli di cui al comma 2 prelude alla successiva stipula di convenzioni tra i presidi ai quali   stato assegnato il contributo ai sensi della legge e l'Azienda sanitaria locale, secondo le modalit  previste dall'articolo 29, comma 3, della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento)."

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 73/1996)

1. All'articolo 4, comma 2 della l.r. 73/1996 e' soppressa la locuzione "senza possibilit  di proroga."

2. Il comma 7 dell'articolo 4 della l.r. 73/1996 e' sostituito dal seguente:

"7. Con determinazione dirigenziale, a seguito del collaudo amministrativo e dell'autorizzazione al funzionamento del presidio, sono determinate in via definitiva le annualit  del contributo."

3. Il comma 9 dell'articolo 4 della l.r. 73/1996 e' sostituito dal seguente:

"9. Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nell'atto di concessione comporta la decadenza dal contributo."

4. Dopo il comma 9 dell'articolo 4 della l.r. 73/1996 e' inserito il seguente:

"9-bis. Eventuali proroghe per la presentazione del progetto definitivo di cui al comma 2 e per l'inizio e l'ultimazione dei lavori possono essere concesse, dietro preventiva e motivata istanza, per un periodo di norma non superiore a nove mesi. Non rientrano nel computo delle proroghe i ritardi dovuti ad interruzione dei termini per sospensione dei lavori, approvazione di perizie, rescissione di contratti, contenzioso con le ditte appaltatrici e calamit  naturali."

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 73/1996)

1 Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 73/1996,   aggiunto il seguente:

"4. E' ammessa la trasformazione di una parte di posti letto RSA, finanziati ai sensi della presente legge, in posti letto da destinare ad attivit  sanitaria sulla base di criteri, procedure e modalit  che la Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, definisce con proprio atto deliberativo."

Art. 5.

(Norma finale)

1. La l.r. 73/1996 e' abrogata a far data dall'esaurimento dell'erogazione dei contributi concessi sulla base del bando emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della citata legge regionale ed operante alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 29 novembre 2004

Enzo Ghigo

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 286

Modifiche alla l.r. 73/96, finanziamento residenze assistenziali flessibili, residenze sanitarie assistenziali e interventi di manutenzione straordinaria alle strutture sanitarie.

- Presentato dalla Giunta regionale il 2 aprile 2001

- Assegnato alla IV commissione in sede referente il 6 aprile 2001

- Testo licenziato dalla commissione referente il 23 dicembre 2003 con relazione di Pier Luigi Gallarini

- Approvato in Aula il 23 novembre 2004, con emendamenti sul testo, con 22 voti favorevoli, 8 astenuti e 1 non votante

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo della l.r. 73/1996, come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

“Art. 1. (Finalità e obiettivi)

1. La Regione, al fine di concorrere al superamento delle situazioni di difficoltà e di disagio sociale derivanti dalla costante crescita di soggetti, soprattutto anziani, affetti da diverse forme di disabilità, favorisce l'attivazione di Residenze assistenziali flessibili (RAF) e Residenze sanitarie assistenziali (RSA), concedendo contributi decennali a soggetti attuatori pubblici e privati che operano sul territorio regionale.

2. Il contributo in annualità costanti della misura del sei per cento dell'importo totale del progetto, e' concesso per l'attivazione di presidi socio-sanitari tramite la realizzazione integrale o la ristrutturazione di immobili o presidi già esistenti, compresi l'acquisto dell'area o dell'immobile e le relative attrezzature e arredi.

3. I contributi di cui all'articolo 1 sono concessi a condizione che gli interventi realizzandi consentano l'agibilità totale dei presidi secondo le indicazioni delle norme nazionali e regionali in materia.

4. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione della legge, indica i requisiti funzionali e strutturali specifici per i presidi oggetto di finanziamento, nonché, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 25 luglio 1994, n. 27 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi.

5. I requisiti di cui al comma 4 devono privilegiare risposte composite di assistenza sia diurna che residenziale, prevedendo accoglienze differenziate che consentano la massima integrazione tra servizi sociali e sanitari, in particolare per soggetti affetti da gravi patologie emergenti.

6. La Regione concede altresì contributi a soggetti pubblici e privati, nella misura di cui al comma 2, per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria necessari per garantire l'agibilità delle strutture sanitarie autorizzate ai sensi di legge.

7. I contributi di cui all'articolo 1 non sono cumulabili con altre forme di finanziamento o di agevolazioni finanziarie previste dalla Regione Piemonte per il medesimo intervento.”.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 3 della l.r. 73/1996, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente

“Art. 3. (Verifiche di programmazione)

1. Gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, devono risultare congrui rispetto alle indicazioni della programmazione regionale vigente e della legge regionale 13 aprile 1995, n. 62 “Norme per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali”.

2. La verifica di congruità e' effettuata dal settore competente, previo parere favorevole dell'azienda Unità sanitaria locale (USL) e del soggetto gestore dell'attività socio-assistenziale competente per territorio, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della l.r. 62/1995. Nei pareri, rilasciati in base alle rispettive competenze, dovrà risultare che i presidi oggetto di intervento sono coordinati ed integrati nell'ambito della rete dei servizi sociali e sanitari del territorio in cui sono ubicati.

3. L'espressione dei pareri favorevoli di cui al comma 2 prelude alla successiva stipula di convenzioni tra i presidi ai quali é stato assegnato il contributo ai sensi della legge e l'Azienda sanitaria locale, secondo le modalità previste dall'articolo 29, comma 3, della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento).".

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 4, comma 2 della l.r. 73/96, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 4. (Modalità di concessione ed erogazione del finanziamento)

1. I contributi sono assegnati dalla Giunta regionale, con l'indicazione dell'ammontare complessivo del contributo per ciascun progetto e dei termini di utilizzo della graduatoria delle richieste finanziabili, compilata separatamente per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 6.

2. La concessione dei contributi di cui all'articolo 1 e' disposta, con decreto del Presidente della Giunta regionale (DPGR), in sede di approvazione del progetto definitivo, redatto ai sensi dell' articolo 16, comma 4, della l. 109/1994 e presentato entro i termini stabiliti dall'atto di assegnazione.

3. Il progetto definitivo di cui al comma 2 deve essere, in ogni caso, corredato da:

a) concessione edilizia e altri pareri tecnici previsti dalla legge per l'intervento specifico;

b) atto formale di approvazione degli elaborati di progetto e della relativa copertura finanziaria.

4. Il settore competente provvede ad assumere il parere del servizio opere pubbliche e difesa del suolo o del comitato regionale opere pubbliche, ai sensi della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 “Legge generale in materia di opere e lavori pubblici”.

5. L'atto di concessione indica il termine di inizio dei lavori e stabilisce altresì il termine di ultimazione degli stessi conformemente a quanto previsto dal progetto definitivo.

6. Ciascun contributo viene erogato previa sottoscrizione della dichiarazione di accettazione delle condizioni stabilite dalla legge e di quelle stabilite con l'atto di concessione del contributo.

7. Con determinazione dirigenziale, a seguito del collaudo amministrativo e dell'autorizzazione al funzionamento del presidio, sono determinate in via definitiva le annualità del contributo.

8. La prima annualità del contributo e' erogata al soggetto beneficiario contestualmente all'emanazione del decreto di cui al comma 7; i contributi successivi sono erogati alla scadenza annuale.

9. Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nell'atto di concessione comporta la decadenza dal contributo.

9-bis. Eventuali proroghe per la presentazione del progetto definitivo di cui al comma 2 e per l'inizio e l'ultimazione dei lavori possono essere concesse, dietro preventiva e motivata istanza, per un periodo di norma non superiore a nove mesi. Non rientrano nel computo delle proroghe i ritardi dovuti ad interruzione dei termini per sospensione dei lavori, approvazione di perizie, rescissione di contratti, contenzioso con le ditte appaltatrici e calamità naturali.

10. Il Presidente della Giunta regionale, nel pronunciare la decadenza dal finanziamento, dispone la cancellazione del relativo impegno ed il recupero delle somme eventualmente erogate. Nel caso sia stata realizzata solo una parte di opere, purché consistente in un lotto agibile, il Presidente della Giunta regionale può disporre la riduzione del contributo in misura corrispondente al costo delle opere realizzate.”.

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 5 della l.r. 73/1996, come modificato dalla legge qui pubblicata é il seguente:

“Art. 5. (Vincolo di destinazione)

1. Le strutture immobiliari, per le quali sono concessi i contributi di cui all'articolo 1, comma 1, sono vincolate per la durata di trenta anni alla destinazione di presidi socio-sanitari.

2. Il vincolo e' reso pubblico mediante trascrizione presso la competente conservatoria dei registri immobiliari a cura e spese dei beneficiari.

3. La Giunta regionale, su richiesta motivata del soggetto interessato, può autorizzare il mutamento di destinazione d'uso dell'immobile, previa restituzione del contributo percepito ed il pagamento di una somma pari all'uno per cento dell'importo complessivo del contributo medesimo per ciascun anno mancante al raggiungimento dei trenta anni.

4. E' ammessa la trasformazione di una parte di posti letto RSA, finanziati ai sensi della presente legge, in posti letto da destinare ad attività sanitaria sulla base di criteri, procedure e modalità che la Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, definisce con proprio atto deliberativo.”.

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 48 del 1 dicembre 2004 (ndr)

Legge regionale 24 dicembre 2004, n. 38.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2005.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Esercizio provvisorio)

1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto e dell'articolo 12, comma 2, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dell'entrata in vigore della relativa legge e comunque non oltre il 31 gennaio 2005, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 2005, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 contenuti nel disegno di legge n. 685 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2005-2007), presentato al Consiglio regionale in data 16 dicembre 2004 e limitatamente ad un sesto degli stanziamenti.

2. Sono gestiti senza i limiti previsti al comma 1 gli stanziamenti relativi agli interventi collegati alle calamità naturali.

Art. 2.

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 dicembre 2004

Enzo Ghigo

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 687

- Presentato dalla Giunta regionale il 17 dicembre 2004.
- Assegnato alla I Commissione in sede referente il 17 dicembre 2004.
- Testo licenziato dalla Commissione referente il 22 dicembre 2004 con relazione di Pier Luigi Gallarini
- Approvato in Aula il 23 dicembre 2004 con 30 voti favorevoli, 12 voti contrari .

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 79 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente :

“Art. 79 (Esercizio provvisorio)

L'esercizio provvisorio può essere con legge deliberato dal Consiglio per un periodo non superiore a quattro mesi.”.

- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 12.(Legge di bilancio - Esercizio provvisorio)

1. Il Consiglio approva ogni anno, con legge, il bilancio di previsione nei termini e nei modi previsti dallo Statuto della Regione e dalla presente legge.

2. L'esercizio provvisorio del bilancio puo' essere autorizzato dal Consiglio con legge e per periodi non superiori, complessivamente, a quattro mesi.
3. La legge relativa all'esercizio provvisorio del bilancio autorizza l'accertamento e la riscossione delle entrate, l'impegno e il pagamento delle spese, sulla base del bilancio presentato al Consiglio.
4. La legge regionale che autorizza l'esercizio provvisorio stabilisce eventuali limitazioni all'esecuzione delle spese obbligatorie nonche' l'entita' degli stanziamenti utilizzabili per le altre spese fino alla approvazione della legge di bilancio, che non puo' essere successiva al 30 aprile."

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 45 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente:

"Art. 45. (Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali)

(Omissis)

Il Presidente della Regione promulga la legge regionale entro dieci giorni...nelle forme previste dalle leggi dello Stato.

Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte".

La legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine maggiore.

Una legge dichiarata urgente dal Consiglio regionale può ... essere promulgata ed entrare in vigore prima della scadenza dei termini di cui sopra.

(Omissis).".

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 52 del 30 dicembre 2004 (ndr)

Legge regionale 24 dicembre 2004, n. 39.

Costituzione dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera 'Ordine Mauriziano di Torino'.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. La Regione Piemonte, considerato l'alto valore sociale dell'attività sanitaria svolta dall'Ente ospedaliero "Ordine Mauriziano di Torino", disciplina, ai sensi dell'articolo 1, del decreto-legge 19 novembre 2004 n. 277 (Interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino), il suo inserimento nell'ordinamento giuridico sanitario regionale.

Art. 2.

(Costituzione Azienda sanitaria ospedaliera "Ordine Mauriziano di Torino")

1. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni e dell'articolo 5 della legge regionale 28 settembre 1994, n. 39 (Individuazione delle aziende sanitarie regionali), con decreto del Presidente della Giunta regionale, l'Ente ospedaliero "Ente Ordine Mauriziano di Torino", di cui all'articolo 1 del decreto-legge 277/2004 è costituito in Azienda sanitaria ospedaliera (ASO) con personalità giuridica pubblica e con autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, denominata "Ordine Mauriziano di Torino".

2. Fino all'adozione, a norma dell'articolo 3 del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni, dell'atto di organizzazione aziendale, continuano ad essere svolte le funzioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di ricovero ospedaliero, già esercitate in forza delle convenzioni esistenti alla data della legge. L'atto di organizzazione aziendale connota l'ordinamento dell'ente nel pieno rispetto delle peculiarità storico-sociali dello stesso.

3. Dalla data della sua costituzione l'ASO assume a proprio carico ogni onere di gestione. La gestione e i conseguenti e derivanti oneri economici di tutte le controversie relative a rapporti attivi e passivi, di carattere contrattuale, finanziario e patrimoniale relativi ai periodi antecedenti alla costituzione dell'ASO di cui al comma 1, ivi comprese le liti attive e passive, rimangono a carico della Fondazione Ordine Mauriziano di cui all'articolo 2 del decreto-legge 277/2004.

4. Il rapporto di lavoro del personale dipendente in servizio presso i presidi di cui al comma 1 prosegue, senza soluzioni di continuità, con l'Azienda sanitaria ospedaliera "Ordine Mauriziano di Torino". La Fondazione Ordine Mauriziano provvede, con oneri a proprio carico, alla chiusura di tutte le competenze dovute sino alla data di costituzione dell'ASO di cui al comma 1.

Art. 3.

(Nomina commissario)

1. Dalla data di costituzione dell'Azienda sanitaria ospedaliera di cui all'articolo 2, comma 1, la Giunta regionale nomina un Commissario che rimane in carica fino alla conclusione delle attività necessarie all'avvio a regime della nuova Azienda sanitaria ospedaliera e comunque fino alla nomina del Direttore generale, che avviene entro e non oltre dodici mesi dalla data di nomina del Commissario, salvo proroga motivata.

2. Al Commissario è affidata la gestione dell'Azienda con tutti i poteri previsti per il Direttore generale, fatte salve le eventuali limitazioni previste nel provvedimento di nomina o in successivi provvedimenti della Giunta regionale.

3. Il Commissario è affiancato da due vice Commissari di cui uno per la componente sanitaria e l'altro per la componente amministrativa, da lui stesso nominati con le modalità ed i criteri previsti per la nomina dei Direttori sanitari e amministrativi di Azienda sanitaria regionale. I vice Commissari cessano dalle loro funzioni al raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 e comunque alla data di nomina del Direttore generale.

4. Al Commissario ed ai due vice Commissari si applica la disciplina di cui all'articolo 3 bis, commi 10, 11 e 12 del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed è riconosciuto il trattamento econo-

mico rispettivamente previsto per i Direttori generali e per i Direttori sanitari e amministrativi di Azienda sanitaria regionale.

Art. 4.

(Presidi ospedalieri di Lanzo e Valenza)

1. I beni immobili, i beni mobili, le immobilizzazioni immateriali e le scorte che dalle scritture inventariali risultano destinati all'esercizio delle attività sanitarie nei presidi ospedalieri di Lanzo Torinese e Valenza e che alla data di entrata in vigore della presente legge sono già stati trasmessi a titolo di comodato alle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti, sono definitivamente attribuiti, a titolo non oneroso, al patrimonio delle Aziende sanitarie locali medesime.

2. Le Aziende sanitarie locali, in coerenza con le indicazioni di programmazione regionale, provvedono all'integrazione delle funzioni svolte dai presidi all'interno della propria organizzazione attraverso le necessarie variazioni ai propri atti di organizzazione assunti a norma dell'articolo 3 del d. lgs. 502/1992 e successive modificazioni.

3. Il rapporto di lavoro del personale dipendente in servizio presso i presidi di cui al comma 1 prosegue, senza soluzioni di continuità, con le Aziende sanitarie locali territorialmente competenti. La Fondazione Ordine Mauriziano provvede, con oneri a proprio carico, alla chiusura di tutte le competenze fino alla data di definitivo trasferimento del personale. Sono fatti salvi gli atti di trasferimento di personale già efficaci alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Dalla data dei provvedimenti di acquisizione dei beni di cui al comma 1, le Aziende sanitarie locali territorialmente competenti assumono a proprio carico ogni onere di gestione. La gestione e i conseguenti e derivanti oneri economici di tutte le controversie relative a rapporti attivi e passivi, di carattere contrattuale, finanziario e patrimoniale relativi ai periodi antecedenti, ivi comprese le liti attive e passive, rimangono a carico della Fondazione Ordine Mauriziano di cui all'articolo 2 del decreto-legge 277/2004.

Art. 5.

(Assegnazioni in conto capitale)

1. Le assegnazioni di fondi in conto capitale utilizzate per interventi programmati o in corso di esecuzione conservano la loro destinazione originaria e con deliberazione di Giunta regionale sono attribuite alle Aziende sanitarie regionali che acquisiscono i presidi ospedalieri cui gli interventi si riferiscono. Tali Aziende sanitarie provvedono al completamento degli interventi e apportano gli aggiornamenti e le modificazioni ritenute necessarie.

Art. 6.

(Obblighi di informazione)

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che ne espliciti il livello di attuazione ed evidenzi gli interventi organizzativi assunti e le prestazioni sanitarie erogate dai presidi ospedalieri oggetto della presente legge.

Art. 7.

(Applicazione dell'articolo 5 comma 3 del d.lgs. 502/1992)

1. Ai beni disciplinati dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni.

Art. 8.

(Modificazioni a leggi regionali)

1. L'allegato B della legge regionale 22 settembre 1994, n. 39 è sostituito dal seguente:

“ Allegato B.

Aziende ospedaliere

a) Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino

Presidi ospedalieri afferenti:

1) Umberto I di Torino

2) Istituto per la ricerca e la cura del cancro (IRCC) di Candiolo

b) Azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino

Presidi ospedalieri afferenti:

- 1) San Giovanni Battista - Molinette di Torino
- 2) San Giovanni antica sede di Torino
- 3) Dermatologico San Lazzaro di Torino
- 4) San Vito di Torino

c) Azienda ospedaliera C.T.O./C.R.F. Maria Adelaide di Torino

Presidi ospedalieri afferenti:

- 1) Centro traumatologico ortopedico di Torino
- 2) Istituto ortopedico Maria Adelaide di Torino
- 3) Centro Rieducazione funzionale di Torino

d) Azienda ospedaliera O.I.R.M./S. Anna di Torino

Presidi ospedalieri afferenti:

- 1) Infantile Regina Margherita di Torino
- 2) S. Anna di Torino

e) Azienda ospedaliera San Luigi di Orbassano

Presidi ospedalieri afferenti:

- 1) San Luigi di Orbassano

f) Azienda ospedaliera Maggiore della Carità di Novara - Maggiore della Carità

Presidi ospedalieri afferenti:

- 1) Maggiore della Carità di Novara

g) Azienda ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo

Presidi ospedalieri afferenti:

- 1) S. Croce
- 2) Carle di Cuneo

h) Azienda ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria

Presidi ospedalieri afferenti:

- 1) SS. Antonio e Biagio di Alessandria
- 2) Infantile C. Arrigo di Alessandria “ .

Art. 9.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed entra in vigore in via subordinata alla conversione in legge del decreto-legge 277/2004 ed in coerenza con le previsioni di tale legge ⁽¹⁾.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 dicembre 2004

Enzo Ghigo

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 676

- Presentato dalla Giunta regionale il 23 novembre 2004.

- Assegnato alla IV Commissione in sede referente e, alla I Commissione in sede consultiva, il 24 novembre 2004.

- Testo licenziato dalla Commissione referente il 6 dicembre 2004 con relazione di Luca Pedrale.

(1) La Legge regionale n. 39/2004 qui riportata è entrata in vigore il 22 gennaio 2005. Vedi in proposito il Comunicato della Direzione Regionale Affari Istituzionali e Processo di Delega, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 4/2005, Sezione Leggi e Regolamenti (ndr)

- Approvato in Aula il 21 dicembre 2004, con emendamenti sul testo, con 27 voti favorevoli, 12 astenuti e 1 non votante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 1.

- Il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 277/2004 è il seguente:

“ Art. 1. (Vigilanza sull'Ente Ordine Mauriziano)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Ente Ordine Mauriziano di Torino, di seguito denominato: “Ente”, è conservato come ente ospedaliero fino alla data di entrata in vigore della legge regionale con la quale la regione Piemonte ne disciplinerà la natura giuridica e l'inserimento nell'ordinamento giuridico sanitario della regione.

2. L'Ente è costituito dai presidi ospedalieri Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del cancro (IRCC) di Candiolo (Torino).

3. Fino all'emanazione di specifiche norme da parte della regione Piemonte, l'Ente continua a svolgere le proprie attività nel rispetto delle disposizioni previste dal vigente statuto e dalla legge 5 novembre 1962, n. 1596.”.

- Il decreto-legge 277/2004 è pubblicato sulla GU 22 novembre 2004, n. 274 ed è in attesa di conversione in legge.

Note all'articolo 2.

- Il testo dell'articolo 5 della l.r. 39/1994 è il seguente:

“Art. 5. (Costituzione)

1. Con decreto del Presidente della Giunta Regionale sono costituiti in azienda ospedaliera con personalità giuridica pubblica e con autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica i presidi ospedalieri individuati nell'Allegato B che fa parte integrante della legge.”.

- Il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 277/2004 è riportato in nota all'articolo 1.

- Il testo dell'articolo 2 del decreto-legge 277/2004 è il seguente:

“Art. 2. (Costituzione della Fondazione Mauriziana)

1. È costituita la Fondazione Mauriziana con sede in Torino, di seguito denominata: “Fondazione”.

2. Il patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente, con esclusione dei presidi ospedalieri di cui all'articolo 1, comma 2, è trasferito alla Fondazione di cui al comma 1.

3. La Fondazione succede all'Ente nei rapporti attivi e passivi, ivi compresi quelli contenziosi, di cui lo stesso è titolare alla data di entrata in vigore del presente decreto, con esclusione dei rapporti di lavoro relativi al personale impegnato nelle attività sanitarie. La Fondazione succede, inoltre, nelle situazioni debitorie e creditorie a qualsiasi titolo maturate dall'Ente in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto. L'Ente prosegue nei contratti di somministrazione di beni e servizi connessi all'esercizio delle attività svolte nei presidi di cui all'articolo 1, comma 2, fermo restando il trasferimento in capo alla Fondazione delle obbligazioni pecuniarie sorte dai suddetti contratti per le prestazioni e le forniture eseguite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. La Fondazione ha lo scopo di gestire il patrimonio e i beni trasferiti ai sensi del comma 2, nonché di operare per il risanamento del dissesto finanziario dell'Ente, calcolato alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche mediante la dismissione dei beni del patrimonio disponibile trasferito, nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 12, commi da 1 a 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; inoltre ha lo scopo di conservare e valorizzare il patrimonio culturale di sua proprietà nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice stesso.

5. La Fondazione partecipa, mediante il conferimento in uso dei beni indicati nell'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto, ad altra Fondazione costituita per la valorizzazione del patrimonio culturale di pertinenza sabauda esistente nella regione Piemonte, alla quale partecipano il Ministero per i beni e le attività culturali, la regione Piemonte, nonché altri enti pubblici territoriali o altri soggetti pubblici e privati interessati.

6. I terreni ricompresi nel perimetro del Parco naturale di Stupinigi, come individuato dalla legge della regione Piemonte 14 gennaio 1992, n. 1, sono sottoposti alla tutela prevista dall'articolo 45 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

7. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per i beni e le attività culturali, è approvato lo statuto della Fondazione di cui al comma 1.”.

Note all'articolo 4.

- Il testo dell'articolo 2 del decreto-legge 277/2004 è riportato in nota all'articolo 2.

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 52 del 30 dicembre 2004 (ndr)

Legge regionale 24 dicembre 2004, n. 40.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 agosto 1996, n. 61 (Contributi ai comuni per concorrere al funzionamento delle scuole materne autonome)

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 3 della l.r. 61/1996 è sostituito dal seguente:

“Art. 3. (Contributi)

1. La Regione interviene annualmente con propri contributi finalizzati al sostegno delle scuole materne di cui all'articolo 2 tramite i comuni che, attraverso convenzioni, concorrono alle spese di gestione delle stesse. I contributi vengono assegnati:

a) nella misura del 75 per cento dello stanziamento globale per ogni sezione funzionante ed avente i requisiti di cui all'articolo 2, nelle scuole dei comuni con popolazione fino a 15 mila abitanti e alle scuole materne delle frazioni dei comuni con oltre 15 mila abitanti. Alle scuole materne con sezione unica dei comuni con popolazione fino a 15 mila abitanti e delle frazioni dei comuni con oltre 15 mila abitanti è assegnato un contributo aggiuntivo pari al 50 per cento del contributo stabilito per sezione;

b) nella misura del 20 per cento dello stanziamento globale per ogni sezione funzionante ed avente i requisiti di cui all'articolo 2, nelle scuole materne dei comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti, escluse le scuole materne delle frazioni di cui alla lettera a);

c) nella misura del 5 per cento dello stanziamento globale alle scuole materne aventi i requisiti di cui all'articolo 2, come contributo per le attività di formazione e di aggiornamento del personale docente e non docente, secondo i criteri indicati all'articolo 6.

2. Nel caso in cui il comune, entro il 30 settembre di ogni anno, non stipuli la convenzione di cui all'articolo 4, le scuole materne possono richiedere entro il 30 novembre alla Giunta regionale il contributo in modo diretto sulla base di un programma di attività didattiche. La Giunta regionale verifica le motivazioni del mancato convenzionamento da parte del comune, l'esistenza della autorizzazione al funzionamento rilasciata dall'autorità competente e, sentito il comune interessato, delibera l'erogazione del contributo in misura equivalente a quella prevista dalla legge.”.

Art. 2.

1. Al numero 5 della lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 61/1996, dopo le parole: “di cui alla lettera d)”, sono inserite le seguenti: “i limiti massimi delle”.

Art. 3.

1. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 61/1996 è sostituito dal seguente:

“2. La Giunta regionale assegna annualmente i contributi ad avvenuta approvazione del bilancio regionale e provvede alla liquidazione, in un'unica soluzione, avuta la prova dell'avvenuta stipula della convenzione, entro il mese successivo.”.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 61/1996 è aggiunto il seguente:

“2 bis. I comuni provvedono alla liquidazione del contributo entro e non oltre trenta giorni dal suo accreditamento da parte della Giunta regionale.”.

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 5 della l.r. 61/1996 è inserito il seguente:

“Art. 5 bis. (Aggiornamento del personale in servizio)

1. I contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), vengono erogati in base al numero delle sezioni attivate, alle scuole materne che ne fanno richiesta entro il 30 settembre alla Giunta regionale, sulla base di un programma di formazione e aggiornamento in cui sia prevista la partecipazione in qualità di docenti o di consulenti, di docenti universitari o di personale direttivo o tecnico dell'Istituto regionale per la ricerca educativa (IRRE).

2. Le scuole interessate possono delegare il servizio di aggiornamento ad enti o associazioni operanti nel settore dell'istruzione infantile, i quali presentano un proprio programma annuale di attività di formazione e di aggiornamento, indicando le scuole aderenti, gli argomenti dei corsi o delle attività, i

docenti e gli eventuali consulenti. Il contributo è assegnato entro il 30 novembre all'ente o all'associazione proponente in base al numero complessivo delle sezioni delle scuole aderenti.

3. È istituita una commissione regionale con il compito di verificare ed approvare i progetti presentati dalle singole scuole di cui al comma 1 e dagli enti ed associazioni di cui al comma 2. La composizione, la durata e le modalità di funzionamento della commissione sono determinate dalla Giunta regionale."

Art. 5.

1. L'articolo 6 della l.r. 61/1996 è sostituito dal seguente:

"Art. 6 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati complessivamente per l'anno 2005 in euro 2.324.055,00, si provvede nell'Unità previsionale di base (UPB) 32011 (Attività Culturali Istruzione Spettacolo - Istruzione - Titolo I - spese correnti) del bilancio pluriennale 2004-2006 con uno stanziamento di euro 2.065.827,00 per contributi ai comuni per concorrere al funzionamento delle scuole materne autonome e con uno stanziamento di euro 258.228,00 per contributi ad enti ed associazioni per le attività di formazione e di aggiornamento del personale docente e non docente delle scuole materne autonome.

2. Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si fa fronte con le dotazioni finanziarie dell'UPB 09011 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo I - spese correnti) del bilancio pluriennale 2004 - 2006."

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 dicembre 2004

Enzo Ghigo

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 31

- Presentata dai Consiglieri Antonino Saitta, Giacomino Taricco il 2 giugno 2000.
- Assegnata alla VI Commissione in sede referente il 13 giugno 2000.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

Proposta di legge n. 45

- Presentata dai Consiglieri Antonello Angeleri, Franco Maria Botta, Pier Luigi Gallarini, Agostino Ghiglia, Giuseppe Pozzo il 13 giugno 2000.
- Assegnata alla VI Commissione in sede referente ed in sede consultiva alla I Commissione il 26 giugno 2000.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

Disegno di legge n. 281

- Presentato dalla Giunta regionale il 21 marzo 2001.
- Assegnato alla VI Commissione in sede referente ed in sede consultiva alla I Commissione il 27 marzo 2001.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo unificato licenziato dalla Commissione referente il 30 giugno 2004 con relazione di Antonello Angeleri.
- Approvato in Aula il 14 dicembre 2004, con emendamenti sul testo, con 27 voti favorevoli, 1 astenuto.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale del Piemonte al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota al titolo della legge

- Il testo della legge regionale 6 agosto 1996, n. 61 è pubblicato sul BUR del 14 agosto 1996, n. 33.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 4 della l.r. 61/1996, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 4. (Contenuto della convenzione)

1. La convenzione di cui all'articolo 3 deve, tra l'altro, stabilire:

- a) la durata, almeno triennale, rinnovabile in mancanza di disdetta;
- b) la misura e le modalità di erogazione del contributo comunale;
- c) i seguenti adempimenti per la scuola:

1) di operare, nell'autonomia dei propri indirizzi educativi, nel rispetto della legge 18 marzo 1968, n. 444, e degli orientamenti didattici vigenti;

2) di conformare il calendario e l'orario scolastico a quelli stabiliti dalle norme vigenti, salva la facoltà per le scuole di offrire maggiori prestazioni;

3) di accogliere indistintamente i bambini di ambo i sessi in età di ammissione alla scuola materna secondo le norme vigenti;

4) di non costituire sezioni inferiori a quindici alunni. Il numero minimo può essere ridotto nel caso di sezione unica;

5) di concordare con il comune, sentita la Commissione di cui alla lettera d), i limiti massimi delle quote a carico delle famiglie, in relazione alla misura del contributo comunale, il quale ha carattere integrativo delle quote suddette e tende alla parità di trattamento degli alunni di scuole materne statali e non statali;

6) di costituire, sulla base di un regolamento interno, organi di partecipazione con la rappresentanza dei genitori e del personale, in analogia a quanto previsto per le scuole statali;

7) di applicare il Contratto nazionale di lavoro per il personale dipendente; nel caso di personale volontario, anche questo deve essere in possesso del titolo idoneo (se svolge funzione integrativa, e non sostitutiva del personale docente, deve comunque possedere un diploma di scuola media superiore);

8) di produrre, al fine di evidenziare l'assenza di finalità di lucro, un rendiconto annuale che dovrà fare riferimento, per le spese:

8.1) al contratto collettivo di lavoro, alle convenzioni con le eventuali congregazioni religiose o ad altre forme di cooperazione;

8.2) al canone annuo di locazione degli immobili locati nel rispetto e nelle forme previste dalla legislazione vigente;

8.3) alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria.

d) La costituzione di una Commissione paritetica tra rappresentanti della scuola e del comune, per l'esame del rendiconto di cui alla lettera c), numero 8), per il controllo sull'applicazione della convenzione e per lo sviluppo di rapporti tra la scuola autonoma e altri tipi di scuole eventualmente esistenti nel comune."

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 5 della l.r. 61/1996, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 5.(Richiesta di contributo)

1. I comuni che abbiano stipulato o intendano stipulare convenzioni con le scuole materne autonome senza fini di lucro, sulla base di quanto disposto dall'articolo 4, per essere ammessi al contributo di cui all'articolo 3 devono inoltrare domanda al Presidente della Giunta regionale, allegando copia della convenzione o bozza della stessa, entro il 31 luglio di ogni anno.

2. La Giunta regionale assegna annualmente i contributi ad avvenuta approvazione del bilancio regionale e provvede alla liquidazione, in un'unica soluzione, avuta la prova dell'avvenuta stipula della convenzione, entro il mese successivo.

2 bis. I comuni provvedono alla liquidazione del contributo entro e non oltre trenta giorni dal suo accreditamento da parte della Giunta regionale."

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 52 del 30 dicembre 2004 (ndr)

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 febbraio 2004, n. 1/R

Regolamento regionale recante: “Modifiche al regolamento regionale 5 marzo 2001, n. 4/R (Disciplina dei procedimenti di concessione preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica)”

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61;

Visto il regolamento regionale 5 marzo 2001, n. 4/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 16-11799, del 23 febbraio 2004;

emana

il seguente regolamento

Regolamento regionale recante: “Modifiche al regolamento regionale 5 marzo 2001, n. 4/R (Disciplina dei procedimenti di concessione preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica)”

Art. 1.

*(Modifica all'articolo 3 del regolamento regionale
5 marzo 2001, n. 4/R)*

1. Al comma 2 dell'articolo 3 del regolamento regionale 5 marzo 2001, n. 4/R, le parole: “falde in pressione”, sono sostituite dalle seguenti: “falde profonde.”

Art. 2.

*(Modifiche all'Allegato B del regolamento regionale
5 marzo 2001, n. 4/R)*

1. L'articolo 4 del disciplinare tipo per derivazione di acque sotterranee estratte mediante pozzo di cui all'Allegato B del regolamento regionale 5 marzo 2001, n. 4/R, è sostituito dal seguente:

“Art. 4 - Modo di presa dell'acqua

da utilizzare nel caso di pozzi che intercettano la sola falda freatica

L'opera di presa dell'acqua consiste in un pozzo di profondità pari a m

da utilizzare nel caso di pozzi che intercettano le sole falde profonde

L'opera di presa dell'acqua consiste in un pozzo di profondità pari a m, costituito da una colonna di diametro pari a²⁵ mm, dotata di²⁶ filtri del tipo compresi rispettivamente tra²⁷ - m e cementazione con²⁸ realizzata tra - m, dotato di pompa²⁹

La testa del pozzo e' collocata a m al di sopra del piano di campagna.”.

Art. 3.

(Modifica all'Allegato C del regolamento regionale 5 marzo 2001, n. 4/R)

1. Alla seconda voce della tabella riportata all'Allegato C del regolamento regionale 5 marzo 2001, n. 4/R le parole: “falde in pressione”, sono sostituite dalle seguenti: “falde profonde”.

Art. 4.

*(Modifiche all'Allegato D del regolamento regionale
5 marzo 2001, n. 4/R)*

1. All'Allegato D del regolamento regionale 5 marzo 2001, n. 4/R ovunque ricorrano le espressioni: “falda in pressione” o “falde in pressione”, le stesse sono sostituite con: “falde profonde”.

2. La lettera B del paragrafo I dell'Allegato D del regolamento regionale 5 marzo 2001, n. 4/R è abrogata.

3. La lettera A del paragrafo II dell'Allegato D del regolamento regionale 5 marzo 2001, n. 4/R è sostituita dalla seguente:

“A. L'amministrazione procedente, identificati d'ufficio i pozzi che potenzialmente intercettano le falde profonde e verificata la compatibilità delle captazioni con le altre utenze in presenza di osservazioni

o opposizioni, per gli stessi richiede agli interessati la verifica dello stato di consistenza dell'opera di presa di cui al punto 4 del presente allegato, assegnando a tal fine congruo termine. Fatte salve eventuali proroghe rilasciate su motivata richiesta dell'istante, decorso inutilmente il termine, l'amministrazione, con atto espresso, rigetta l'istanza di concessione preferenziale e notifica il provvedimento al richiedente.”.

4. La lettera C del paragrafo II dell'Allegato D del regolamento regionale 5 marzo 2001, n. 4/R è sostituita dalla seguente:

“C. In caso di ricondizionamento del pozzo, l'amministrazione procedente fissa il termine entro cui devono essere realizzati i lavori previsti e trasmessa all'autorità procedente la relazione finale di cui al punto 6. Fatte salve eventuali proroghe rilasciate su motivata richiesta dell'istante, decorso inutilmente il termine, l'amministrazione, con atto espresso, rigetta l'istanza di concessione preferenziale e notifica il provvedimento al richiedente.”.

5. Dopo la lettera C del paragrafo II dell'Allegato D del regolamento regionale 5 marzo 2001, n. 4/R è aggiunta la seguente:

“C bis. I termini sopra indicati sono definiti in coerenza alle priorità dettate in merito dal Piano regionale di tutela delle acque, fermo restando il complessivo completamento degli interventi di ricondizionamento previsti nel territorio provinciale entro il termine ultimo del 31.12.2016.”.

Art. 5.

*(Modifiche all'Allegato E del regolamento regionale
5 marzo 2001, n. 4/R)*

1. All'Allegato E del regolamento regionale 5 marzo 2001, n. 4/R ovunque ricorra l'espressione “falde in pressione” la stessa è sostituita con “falde profonde”.

Art. 6.

(Rapporti pendenti)

1. Salva diversa determinazione delle amministrazioni procedenti, i termini che le stesse abbiano fissato antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento per gli adempimenti di cui alle lettere A e C del paragrafo II dell'Allegato D del regolamento regionale 5 marzo 2001, n. 4/R sono automaticamente prorogati di dodici mesi dalla data di scadenza.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 23 febbraio 2004

Enzo Ghigo

Regolamento regionale pubblicata sul 2° Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 8 del 27 febbraio 2004 (ndr)

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 15 marzo 2004, n. 2/R.

Regolamento regionale recante: “Modifiche al regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R (Designazione delle zone vulnerabili da nitrati d’origine agricola e relativo programma d’azione)”.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Vista il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61;

Visto il regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 40-12002 del 15 marzo 2004;

emana

il seguente regolamento

REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: “MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 18 OTTOBRE 2002, N. 9/R (DESIGNAZIONE DELLE ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA E RELATIVO PROGRAMMA D’AZIONE)”

Art. 1.

(Sostituzione della tabella 1 dell’Allegato A del regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R)

1. La Tabella 1 dell’Allegato A del regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R (Designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma d’azione) concernente i fogli di mappa e relativi Comuni di appartenenza comprendenti territori con livello di vulnerazione areale alto (LV1) e medio alto (LV2), è sostituita dalla tabella allegata al presente regolamento.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 15 marzo 2004

Enzo Ghigo

Allegato

Tabella 1 - Fogli di mappa e relativi Comuni di appartenenza comprendenti territori con livello di vulnerazione areale alto (LV1) e medio alto (LV2)

Comune		Fogli di mappa designati zona vulnerabile da nitrati
codice	denominazione	
Provincia di Torino		
001004	Albiano d'Ivrea	da 001 a 014, da 018 a 023, da 027 a 031, da 033 a 039
001009	Andezeno	da 006 a 011, 013, 014
001012	Arignano	da 011 a 017
001014	Azeglio	da 001 a 005, 007, 008, da 014 a 017, da 022 a 024, da 027 a 029, 032, 033, da 036 a 039
001020	Banchette	da 001 a 006, da 008 a 014
001027	Bollengo	010, 012, da 016 a 018, da 022 a 026, da 029 a 035, da 038 a 052
001030	Borgofranco d'Ivrea	sezione censuaria di Borgofranco d'Ivrea: 005, 006, da 011 a 013, da 017 a 020, da 024 a 033, da 036 a 045 sezione censuaria di Baio Dora: da 003 a 007, da 009 a 011
001031	Borgomasino	006, 007, da 014 a 019, da 025 a 028, da 033 a 037, da 041 a 053
001039	Brusasco	sezione censuaria di Brusasco: da 003 a 010
001042	Burolo	005, 008, 009, 012, 013, 015, 016, da 018 a 020, 022, 023
001048	Cambiano	004, da 007 a 020
001050	Candia Canavese	012, da 014 a 018, da 023 a 025, 029, 030, 038, 039
001056	Caravino	sezione censuaria di Caravino: da 001 a 005, da 009 a 018, 020, 021, 024, da 028 a 031
001061	Cascinette d'Ivrea	da 002 a 010
001064	Castagneto Po	019
001068	Castiglione Torinese	da 003 a 009
001069	Cavagnolo	da 001 a 004, 006
001077	Chiaverano	040
001078	Chieri	da 025 a 034, da 037 a 046, da 053 a 063, da 066 a 093
001082	Chivasso	018, 019, 075, 076
001092	Colleretto Giacosa	da 003 a 017
001105	Fiorano Canavese	001, 003, 004, 007, 008, da 010 a 012, da 014 a 018
001112	Gassino Torinese	sezione censuaria di Gassino Torinese: 004, 012
001123	Isolabella	Tutti
001125	Ivrea	da 001 a 004, da 008 a 010, 023, da 031 a 033, da 035 a 124
001129	Lauriano	sezione censuaria di Lauriano: da 003 a 006, 009

codice	Comune	Fogli di mappa designati zona vulnerabile da nitrati
	denominazione	
001132	Lessolo	002, 003, da 005 a 008, da 010 a 012, da 016 a 019, 023, 026
001137	Loranzè	da 002 a 004, da 007 a 010, 015, 016
001150	Mercenasco	da 001 a 004, da 006 a 010, 015, 016, da 019 a 021, 035, 042, 043
001153	Mombello di Torino	008
001156	Moncalieri	<i>sezione censuaria di Moncalieri</i> : 019, 022, 023, da 025 a 028, da 039 a 056
001160	Montalto Dora	da 001 a 007, da 014 a 019, 027
001162	Monteu da Po	001, da 003 a 009
001177	Palazzo Canavese	009, 010, da 012 a 023
001179	Parella	004, 006, 007, 009, 010
001181	Pavone Canavese	Tutti
001185	Perosa Canavese	da 001 a 014, 016
001196	Piverone	012, da 025 a 046
001197	Poirino	da 001 a 029, 031, da 039 a 055, da 076 a 095, da 106 a 108
001203	Pralormo	da 001 a 009, 011, 012, 019, 020
001209	Quassolo	009, da 011 a 013
001215	Riva presso Chieri	Tutti
001223	Romano Canavese	Tutti
001231	Salassa	011
001233	Salerano Canavese	Tutti
001235	Samone	Tutti
001247	San Martino Canavese	da 005 a 011, 033
001249	San Mauro Torinese	007, 008, 012, 013
001252	San Raffaele Cimena	001, 002, da 006 a 008, da 010 a 012
001253	San Sebastiano da Po	da 003 a 007, da 015 a 017
001257	Santena	da 001 a 012
001261	Scarmagno	da 001 a 010, 014, 015, 022, da 026 a 029, 032
001264	Settimo Rottaro	da 001 a 003, 006, 007, 012, 013, 017, 018, 020
001269	Strambino	Tutti
001280	Trofarello	da 004 a 015, da 018 a 021
001294	Verrua Savoia	da 002 a 005, 009, da 012 a 015, 017, da 021 a 023

Comune		Fogli di mappa designati zona vulnerabile da nitrati
codice	denominazione	
001295	Vestignè	sezione censuaria di Vestignè: da 001 a 008, da 011 a 017, da 020 a 028, da 032 a 037 sezione censuaria di Tina: da 001 a 009
001311	Vische	da 001 a 022, da 024 a 041, 044, 050
Provincia di Vercelli		
002058	Fontanetto Po	026
002079	Moncrivello	001, 003, 008, 014
002090	Palazzolo Vercellese	012
Provincia di Cuneo		
004014	Bastia Mondovì	da 002 a 004, 014, 015
004016	Beinette	Tutti
004019	Bene Vagienna	da 005 a 019 da 027 a 052, 055, 056, 058, da 062 a 085
004025	Borgo San Dalmazzo	da 001 a 015
004028	Boves	da 001 a 017, da 020 a 022, da 031 a 033
004043	Carrù	Tutti
004049	Castelletto Stura	Tutti
004067	Cherasco	da 036 a 046, da 048 a 072, 076, 090, da 092 a 096, da 099 a 104, 112
004068	Chiusa di Pesio	da 001 a 015, 017, 027, 029
004071	Clavesana	001, 002, 004, 013, 015
004078	Cuneo	070, da 072 a 083, 085, 086, da 088 a 108, da 110 a 114, da 116 a 141
004081	Dogliani	001, 003
004086	Farigliano	da 001 a 004, da 006 a 011, 013
004089	Fossano	152, da 155 a 157
004091	Frabosa Sottana	002
004107	Lequio Tanaro	Tutti
004114	Magliano Alpi	da 001 a 028
004118	Margarita	Tutti
004126	Monastero di Vasco	008
004129	Monchiero	da 001 a 003
004130	Mondovì	da 001 a 078, 086, 087, da 099 a 101
004136	Montanera	Tutti
004144	Morozzo	Tutti
004147	Narzole	da 001 a 006, da 012 a 038

Comune		Fogli di mappa designati zona vulnerabile da nitrati
codice	denominazione	
004152	Novello	da 012 a 014
004163	Peveragno	da 001 a 027, 029, da 031 a 033, 036
004165	Pianfei	da 001 a 015
004169	Piozzo	Tutti
004189	Rocca de' Baldi	Tutti
004191	Roccasparvera	001, 002
004202	Salmour	001, 008, 009
004211	Sant'Albano Stura	da 001 a 019, da 021 a 037
004232	Trinità	da 001 a 009, da 014 a 037
004245	Villanova Mondovì	da 001 a 026, da 028 a 032, 034, 035
Provincia di Asti		
005010	Bruno	da 001 a 003
005012	Buttiglieria d'Asti	da 001 a 003, da 007 a 013
005033	Cellarengo	da 001 a 005
005036	Cerro Tanaro	001, da 003 a 005
005052	Dusino San Michele	001, da 008 a 010
005096	Rocchetta Tanaro	005
005101	San Paolo Solbrito	001, 002
005112	Valfenera	da 001 a 004, da 007 a 011, 013, 014, 016
005118	Villanova d'Asti	da 001 a 003, da 009 a 050
Provincia di Alessandria		
006001	Acqui Terme	da 030 a 032
006003	Alessandria	da 001 a 003, da 023 a 070, da 072 a 101, da 103 a 210, 212, da 217 a 236, da 268 a 285
006006	Alluvioni Cambiò	Tutti
006008	Alzano Scrivia	Tutti
006012	Basaluzzo	Tutti
006013	Bassignana	da 009 a 011, da 016 a 021, da 026 a 029, 031, 032
006015	Bergamasco	da 002 a 004, 011, 012, 019, 020
006019	Borgoratto Alessandrino	002, 003
006021	Bosco Marengo	Tutti
006029	Capriata d'Orba	da 001 a 003, da 005 a 007, da 010 a 013, da 016 a 019, 023, 024
006030	Carbonara Scrivia	001, 004

codice	Comune	Fogli di mappa designati zona vulnerabile da nitrati
	denominazione	
006031	Carentino	001
006037	Casal Cermelli	Tutti
006040	Casalnoceto	da 001 a 011
006042	Cassano Spinola	001, da 004 a 006
006043	Cassine	da 004 a 007, da 010 a 014, da 018 a 020, 027, 031, 032, 038, 039
006046	Castellar Guidobono	Tutti
006047	Castellazzo Bormida	Tutti
006049	Castelletto d'Orba	da 001 a 003, da 005 a 009, 011
006051	Castelletto Monferrato	da 008 a 014
006052	Castelnuovo Bormida	da 001 a 013
006053	Castelnuovo Scrivia	Tutti
006054	Castelspina	Tutti
006068	Felizzano	da 013 a 032
006070	Francavilla Bisio	Tutti
006071	Frascaro	003
006074	Fresonara	Tutti
006075	Frugarolo	Tutti
006077	Gabiano	da 001 a 003
006078	Gamalero	013, 015
006081	Gavi	004
006086	Guazzora	Tutti
006087	Isola Sant'Antonio	002, da 006 a 027
006089	Lu	da 002 a 004, 009, 013
006091	Masio	004, 005, da 007 a 012
006094	Mirabello Monferrato	001, 002, da 006 a 014
006096	Molino dei Torti	Tutti
006099	Moncestino	001, 002
006105	Montecastello	005, da 007 a 010
006112	Morsasco	001, 002
006114	Novi Ligure	da 001 a 023, da 027 a 038, da 041 a 044, da 048 a 050, 055
006115	Occimiano	029
006119	Orsara Bormida	002

codice	Comune	Fogli di mappa designati zona vulnerabile da nitrati
	denominazione	
006122	Oviglio	da 001 a 019, da 024 a 032
006127	Pasturana	002
006128	Pecetto di Valenza	001, 002, 004
006129	Pietra Marazzi	sezione censuaria di Pietra Marazzi: 006, 007 sezione censuaria di Pavone: 003
006130	Piovera	Tutti
006131	Pomaro Monferrato	011, 012, 015, 016
006132	Pontecurone	Tutti
006138	Pozzolo Formigaro	tutti (sia della sezione censuaria di Pozzolo che della sezione censuaria di Bettole)
006140	Predosa	da 001 a 008, da 012 a 017, da 019 a 022, 028, 039, 040
006141	Quargnento	008, da 020 a 025, da 032 a 034, da 036 a 041
006142	Quattordio	da 014 a 019
006144	Rivalta Bormida	001, 002, 004, 005, 007
006145	Rivarone	003, 004, 006, 007
006147	Rocca Grimalda	004
006151	Sale	Tutti
006152	San Cristoforo	001, 002
006154	San Salvatore Monferrato	da 001 a 006, da 008 a 010, 012, 013
006160	Serravalle Scrivia	da 001 a 006, da 010 a 012
006161	Sezzadio	da 001 a 018, da 020 a 024
006162	Silvano d'Orba	001, 002, 004, 005
006163	Solero	Tutti
006168	Strevi	004, 005, 010, 011, da 013 a 016
006174	Tortona	da 001 a 034, da 039 a 057, da 069 a 101
006177	Valenza	sezione censuaria di Valenza: 001, 002, da 006 a 008, 011, 012, da 016 a 018, da 023 a 027, 032, 034, 036, 037, 050 sezione censuaria di Villabella: da 002 a 005
006181	Viguzzolo	da 001 a 014, da 018 a 021
006183	Villalvernia	002, 005, 007, 008
006187	Visone	da 001 a 003
006188	Volpedo	da 001 a 003, 005, 009
006189	Volpeglino	001, 003

Comune		Fogli di mappa designati zona vulnerabile da nitrati
codice	denominazione	
Provincia di Biella		
096003	Benna	001, 002, 004, 005, da 011 a 014, 019, 020
096004	Biella	032, 034, da 044 a 048, da 051 a 057, da 060 a 067
096006	Borriana	da 001 a 004, 006
096012	Candelo	002, 003, 005, 006, da 009 a 016, da 021 a 025
096018	Cerrione	002, da 004 a 008, da 012 a 016, da 023 a 025
096026	Gaglianico	Tutti
096031	Massazza	006, da 009 a 012
096047	Ponderano	Tutti
096058	Salussola	da 001 a 012, da 020 a 023
096059	Sandigliano	Tutti
096076	Verrone	Tutti
096080	Viverone	019

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 5 luglio 2004, n. 3/R.

Regolamento regionale recante: "Ulteriori modifiche al regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9/R (Regolamento regionale recante: "Norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all'attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale").

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 287;

Visto il d.p.r. 4 aprile 2001, n. 235;

Visti i regolamenti regionali 21 luglio 2003, n. 9/R e 20 ottobre 2003, n. 12/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 41 - 12938 del 5 luglio 2004;

emana

il seguente regolamento

ULTERIORI MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 21 LUGLIO 2003, N. 9/R (REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: "NORME PER LA DISCIPLINA DELLA PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, RELATIVAMENTE ALL'ATTIVITÀ DI BAR, PICCOLA RISTORAZIONE E RISTORAZIONE TRADIZIONALE").

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9/R, dopo le parole: "nelle tipologie previste dall'articolo 5", sono inserite le seguenti: "nonché, per analogia, a quelle indicate dall'articolo 3, comma 6, lettere b), c), e d)".

Art. 2.

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9/R, dopo le parole "sottoposte a doratura", sono inserite le seguenti: "e/o fine cottura".

Art. 3.

1. Il comma 1 dell'articolo 3 del regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9/R, è sostituito dal seguente:

"1. I requisiti igienico-sanitari minimi obbligatori comuni a tutte le tipologie sono quelli previsti dagli articoli 28, 29 e 31 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962 e s.m.i., in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) e dai capitoli I e II dell'allegato al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari), come individuati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente regolamento".

Art. 4.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 del regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9/R, è aggiunto, infine, il seguente:

"3 bis. L'inosservanza dei requisiti contemplati nel presente regolamento e non previsti dal d.p.r. 327/1980, è sanzionata dall'articolo 17 della l. 283/1962".

Art. 5.

1. Al comma 1 dell'articolo 6 del regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9/R, dopo le parole: "con requisiti", sono inserite le seguenti: "specifici di cui all'articolo 4".

2. Al comma 2 dell'articolo 6 del regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9/R, come modificato dall'articolo 1 del regolamento regionale 20 ottobre 2003, n. 12/R, le parole: "entro il 31 luglio 2004", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2004".

3. Al comma 4 dell'articolo 6 del regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9/R, la parola: "duplici" è sostituita dalla seguente: "triplice".

Art. 6.

1. Gli allegati A e B del regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9/R, sono sostituiti dai seguenti:

“Allegato A
(ART. 3)

REQUISITI COMUNI A TUTTE LE TIPOLOGIE

Nella definizione dei requisiti minimi non sono stati esplicitamente elencati tutti gli adempimenti previsti da leggi e regolamenti igienico-edilizi, di igiene e sicurezza del lavoro, di prevenzione incendi, di sicurezza degli impianti, da intendersi preventivamente acquisiti.

In linea generale la disposizione dei locali e delle attrezzature deve consentire di organizzare il lavoro secondo il principio della marcia in avanti a partire dalla zona (o punto) di ricezione merci fino al punto di somministrazione, evitando il più possibile incroci tra percorsi e operazioni sporche e pulite. I criteri applicativi di seguito definiti rappresentano unicamente requisiti minimi necessari per l'esercizio delle attività.

In particolare:

- * la superficie dei locali deve essere adeguata al tipo di attività, alla potenzialità produttiva e al numero degli addetti;

- * i pavimenti di tutti i locali, ad esclusione della sala di somministrazione devono essere realizzati in materiale liscio, facilmente lavabile e disinfettabile, non assorbente e non tossico;

- * le pareti di tutti i locali, ad esclusione della sala di somministrazione devono essere rivestite di materiale lavabile e disinfettabile fino ad almeno 2 metri;

- * i soffitti devono essere facili da pulire;

- * le porte devono avere superfici lisce facilmente pulibili e disinfettabili;

- * i piani di lavoro devono essere in materiale lavabile e disinfettabile, opportunamente separati per le varie lavorazioni.

- * Le attrezzature devono essere:

- in materiale resistente facilmente lavabile e disinfettabile;

- idonee e sufficienti in relazione all'attività svolta;

- installate in modo da consentire un'adeguata pulizia dell'area circostante.

- * Gli utensili e le stoviglie devono essere in materiale idoneo per alimenti, ai sensi del D.M. 21.03.73, lavabile e disinfettabile;

- * i bidoni per la raccolta rifiuti devono essere in materiale lavabile, di idonee dimensioni, dotati di coperchio fisso ad apertura a pedale, salvo dimostrazione dell'idoneità di altre modalità;

- * la pedana del retrobanco deve essere di superficie facilmente lavabile, disinfettabile e tale da permettere un'agevole pulizia e sanificazione del pavimento sottostante;

- * le finestre e le altre aperture esterne dei locali di preparazione e deposito devono essere protette con idonei sistemi di lotta agli insetti (es. reti antimosche facilmente rimovibili per la pulizia, lampade moschicide e attrezzature similari);

- * i frigoriferi e i congelatori devono essere in numero e capacità adeguate al tipo ed alla quantità di prodotti previsti e con proprio termometro;

- * deve essere previsto un locale e/o spazio per il deposito alimenti, di dimensioni adeguate in rapporto all'attività con:

- pareti lavabili e disinfettabili fino a due metri;

- pavimento in materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile;

- reti antimosche alle aperture, accorgimenti idonei ad assicurare adeguata areazione e protezione dall'umidità e comunque valori microclimatici tali da garantire la corretta conservazione degli alimenti;

- protezione dai roditori;

- scaffalature aventi superfici lavabili.

L'applicazione di quanto previsto dai commi 5 e 7 dell'articolo 28 del D.P.R. 327/80 può essere attuata in presenza di situazioni particolari in relazione alla valutazione complessiva dell'attività, alla sua potenzialità produttiva e all'organizzazione aziendale.

- * Deve essere disponibile un locale e/o zona opportunamente delimitato e con dimensioni adeguate al numero degli addetti in servizio, anche ricavato all'interno di un locale con diversa destinazione destinato a spogliatoio, aerato in modo naturale o con sistemi meccanici, fornito di armadietto individuale, a doppio scomparto, in materiale facilmente lavabile o disinfettabile.

È ammesso posizionare gli armadietti a doppio scomparto nell'antibagno del servizio igienico solo se questo è ad uso esclusivo del personale.

- * Tutti i punti che determinano emissione di vapori o fumi, prodotti della combustione derivanti da operazioni di cottura e/o riscaldamento, devono essere dotati di idonei sistemi di aspirazione di fumi e

vapori canalizzati in canne fumarie con sbocco a tetto, costruite conformemente alle regole di buona tecnica e alla normativa vigente. La canna fumaria dovrà sfociare in un comignolo posizionato al tetto dell'edificio e ad una quota al di sopra degli edifici circostanti nel raggio di m. 10, tale da non interferire con eventuali aperture di ventilazione naturale o artificiale. Nel caso di nuove autorizzazioni dovrà essere valutata la sistemazione o l'adeguamento di camini preesistenti situati a quote diverse e che possono costituire fonte di insalubrità o molestia. Deve essere sempre richiesta la certificazione di conformità dell'impianto di evacuazione fumi e vapori, rilasciata da un tecnico abilitato. Sistemi alternativi di abbattimento fumi di cottura possono essere eccezionalmente accettati con specifica certificazione di idoneità dell'impianto e fatto salvo il rispetto dei regolamenti comunali. Negli esercizi esistenti e già autorizzati, i sistemi di abbattimento attraverso cappa aspirante con filtri a carbone attivo e ventola verso l'esterno, possono essere mantenuti a condizione che non siano accertati e/o segnalati problemi di ordine igienico-sanitario. La valutazione degli aspetti di natura edilizia è di competenza comunale.

* Il materiale di pulizia deve essere conservato in locali o armadi appositi per evitare la contaminazione degli alimenti.

* La zona lavaggio deve essere attrezzata con vasche e lavastoviglie (non obbligatoria in caso di utilizzo di stoviglie a perdere) in numero adeguato alla potenzialità produttiva; i lavelli devono essere facilmente igienizzabili, forniti di acqua calda e fredda e dotati preferibilmente di comando non manuale (es. pedale o fotocellula); sono consigliabili lavamani separati dai lavelli per preparazione alimenti con comandi non manuali, sapone liquido e asciugamani a perdere.

* Tutti i locali devono possedere areoilluminazione naturale pari almeno a un 1/8 della superficie del pavimento; il ricorso a sistemi artificiali deve essere motivato da specifiche situazioni strutturali e l'idoneità della soluzione proposta deve essere valutata dai servizi competenti; per i locali ad uso spogliatoio, servizi igienici, deposito è possibile prevedere areazione meccanica con sistema di ventilazione in grado di garantire almeno 5 ricambi/ora.

* Tutti gli esercizi devono possedere, preferibilmente al loro interno, uno o più servizi igienici, separati per gli addetti e per il pubblico, non direttamente comunicanti con i locali di lavoro. I lavabi devono disporre di acqua corrente fredda e calda, erogatore di sapone liquido, asciugamani a perdere o sistema elettrico di asciugatura; i comandi di erogazione dell'acqua devono essere non azionabili manualmente (es. pedale, ginocchio o fotocellula), obbligatoriamente nei servizi igienici destinati agli addetti e preferibilmente in quelli destinati al pubblico.

È ammesso un solo servizio igienico, in comune tra personale e pubblico solo negli esercizi di tipologia 1 fino a 60 posti a sedere e in quelli esistenti e già autorizzati di qualsiasi tipologia. La presente deroga si applica anche in caso di voltura (ex art. 27, D.P.R. 327/80, lettera a), senza modifiche strutturali e/o variazioni di tipologia, fatte salve le modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente normativa.

In caso di variazione di tipologia per gli esercizi attualmente esistenti e già autorizzati con passaggio fino alla tipologia 3, è necessario l'adeguamento a tutte le indicazioni contenute nel presente regolamento. Per quanto attiene ai servizi igienici, la deroga di cui al precedente paragrafo, può essere applicata solo in presenza di documentata impossibilità strutturale e sarà oggetto di verifica da parte degli organi di vigilanza secondo indicazioni che saranno successivamente esplicitate.

* I servizi igienici riservati al personale devono essere previsti in rapporto di 1/10, in presenza di esercizi con numero di addetti superiore a 10, i servizi igienici devono essere distinti per sesso.

Il numero di servizi igienici riservati al pubblico deve essere rapportato al numero di coperti secondo il seguente standard:

Ristorazione/Bar (tipologie 2, 3 e 4)

* fino a 60 posti a sedere: almeno una unità igienica;

* da 61 a 150 posti a sedere: almeno 2 unità igieniche divise per sesso;

* oltre 150 posti a sedere: almeno 4 unità igieniche divise per sesso.

Bar (tipologia 1):

* fino a 60 posti a sedere: è ammessa la possibilità di un solo servizio igienico in comune tra addetti e pubblico;

* da 61 a 150 posti a sedere: almeno 1 unità igienica destinata esclusivamente al pubblico;

* oltre 150 posti a sedere: almeno 2 unità igieniche divise per sesso.

Devono essere rispettate le normative relative al superamento delle barriere architettoniche (L. 13/89, D.M. 236/89, L. 104/92) consentendo la visitabilità degli esercizi di ristorazione così come definite dall'articolo 3, punto 4, lettera b del D.M. 236/89, in tutti gli esercizi di nuova apertura. La verifica del rispetto della normativa relativa alle barriere architettoniche è di competenza dei Comuni.

* Tutti gli alimenti esposti e non confezionati (pasticceria, dolci, panini, tramezzini ecc., nonché altri prodotti venduti non confezionati), devono essere protetti dal contatto con il pubblico, dalla polvere e dagli insetti, conservati a seconda del tipo di alimento in contenitori o in vetrine refrigerate con termometro a lettura esterna, o facilmente leggibile dall'esterno. L'esposizione di stuzzichini per aperitivi è consentita per tempi di esposizione e quantità limitate.

* Gli esercizi devono essere dotati di acqua potabile proveniente da acquedotto pubblico. Qualora siano dotati di sistemi di approvvigionamento autonomo, deve essere presente un certificato di potabilità; la potabilità deve inoltre essere periodicamente verificata, a cura del titolare, con la periodicità e la tipologia di analisi indicata dal SIAN (Servizi Igiene Alimenti e Nutrizione) di riferimento.

* Il parere per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria all'attività deve essere espresso sulla base delle specifiche richieste e l'atto autorizzativo deve contenere indicazione specifica della tipologia di attività svolta, in riferimento alle categorie individuate: tipologia 1, 2, 3 e 4.

Allegato B
(ART. 4)

REQUISITI SPECIFICI PER ESERCIZI DI TIPOLOGIA 1

In aggiunta ai requisiti generali occorre prevedere:

* una zona di preparazione di bevande estemporanee (bancone bar);

* una zona, dimensionata in rapporto alla potenzialità produttiva, per la preparazione di alimenti composti quali panini, tramezzini, tartine, toast, ed altri prodotti farciti analoghi, pasticceria surgelata precotta ed assimilabili;

* idonee attrezzature refrigeranti per la conservazione degli alimenti deperibili munite di termometro a lettura esterna, facilmente leggibile;

* una zona lavaggio attrezzata con vasca preferibilmente dotata di rubinetteria a comando non manuale (es. pedale o fotocellula), lavabicchieri e/o lavastoviglie.

È consentito il lavaggio di verdura da utilizzare per la preparazione di panini, tramezzini, toast ecc. da eseguirsi in apposita vasca convenientemente dimensionata.

REQUISITI SPECIFICI PER ESERCIZI DI TIPOLOGIA 2

In questi esercizi si ribadisce che, oltre a quanto previsto per la tipologia 1, è consentito il solo riscaldamento di alimenti in monodose, nonché prodotti preparati in laboratori e/o esercizi autorizzati da somministrarsi in porzioni singole in seguito a frazionamento, prodotti ottenuti previo lavaggio e assemblaggio, quali macedonie insalate e simili.

In aggiunta ai requisiti generali e ai requisiti specifici per la tipologia 1 occorre prevedere:

* un locale (o piano/zona di lavoro) dell'area bancone-bar e/o retrobancone-bar specificamente dedicato per la predisposizione dei cibi e/o assemblaggio di piatti semplici, per la manipolazione dei prodotti con dimensioni idonee in rapporto all'attività;

* il lavaggio di frutta e/o verdura da utilizzare per la preparazione di panini e/o piatti deve essere eseguito in apposita vasca convenientemente dimensionata, preferibilmente dotata di rubinetteria a comando non manuale (es. pedale o fotocellula) diversa da quella utilizzata nella zona Bar;

* una zona lavaggio attrezzata con lavello preferibilmente dotato di rubinetteria a comando non manuale (pedale o fotocellula) e lavastoviglie;

* i prodotti di gastronomia, somministrati tal quali o utilizzati per la preparazione (es. frittate, milanesi, verdure sott'olio, insalata russa ed alimenti simili), devono essere preparati in esercizi autorizzati; di tali prodotti deve essere disponibile un documento attestante il laboratorio di preparazione, la quantità di prodotto acquistato e la data di preparazione.

REQUISITI SPECIFICI PER ESERCIZI DI TIPOLOGIA 3

In questa tipologia sono inseriti gli esercizi con annesso un locale di preparazione finalizzato alla somministrazione in loco. Si configura a tutti gli effetti come un'attività di ristorazione e viene comunemente definita piccola ristorazione e/o ristorazione veloce e/o tavola calda, con requisiti strutturali minori rispetto a quelli richiesti per una ristorazione tradizionale e con alcune limitazioni produttive (eventualmente da prescriversi in aggiunta a quelle di seguito definite, da parte del SIAN competente sulla base di valutazioni in merito alla specifica attività produttiva).

Tale attività può essere autorizzata a condizione che siano presenti i seguenti ulteriori requisiti in aggiunta a quelli indicati per la tipologia 1 e 2:

* un locale ad uso cucina con superficie complessiva non inferiore ad 8 mq., per le attività di preparazione, lavaggio e cottura, purchè sia conforme a quanto stabilito dall'art. 28 comma 6, punti 1 e 2 del D.P.R. 327/80.

* Tali attività possono essere collocate anche in locali distinti, ma funzionalmente tra loro raccordati ovvero in settori o zone distinte e separate di uno stesso locale.

* Le attività di preparazione non possono avere le caratteristiche specifiche della ristorazione tradizionale con menù completi e differenziati, ma un menù unico con la possibilità di preparare al massimo 2 sughi per primi piatti, 2 secondi e contorni vari.

* È esclusa la preparazione di:

- dolci con farcitura di crema e panna;
- gelati;
- paste fresche e ripiene.

REQUISITI SPECIFICI PER ESERCIZI DI TIPOLOGIA 4

In relazione alle strutture adibite ad attività di ristorazione tradizionale, devono essere previsti tutti i requisiti elencati nel paragrafo relativo ai requisiti comuni a tutte le tipologie e ove pertinenti i requisiti previsti per le tipologie 1, 2 e 3.

Per assicurare adeguate condizioni dal punto di vista igienico-sanitario la superficie del locale cucina deve essere correlata alla potenzialità produttiva e nello specifico al numero di posti a sedere della sala somministrazione.

In particolare:

* è preferibile l'utilizzo di locali a forma squadrata, evitando installazioni in senso longitudinale e la presenza di zone strette o nicchie di difficile pulizia;

* le attrezzature utilizzate per la preparazione devono essere disposte in modo razionale e organizzato in funzione delle fasi del processo produttivo;

* presenza di zone distinte per:

- preparazione;
- lavaggio;
- cottura.

* assenza di promiscuità tra lavorazioni diverse con predisposizione di zone e/o settori adeguatamente dimensionati per la preparazione di carni, verdure, prodotti di gastronomia, pasticceria, ecc.;

* dotazione di frigoriferi (o di celle frigorifere) di capienza proporzionata alle dimensioni dell'attività, con separazione tra salumi e formaggi/frutta e verdura/carni/piatti pronti/surgelati e congelati; per cucine di grande potenzialità può essere necessaria una cella frigorifera separata per le carni;

* la superficie della cucina deve essere correlata al numero di posti della sala ristorazione, al netto dei locali dispensa. La superficie complessiva non deve essere inferiore a 15 mq. e deve comunque possedere i requisiti previsti dall'art. 28 comma 6, punti 1 e 2, del D.P.R. 327/80.

* in esercizi con preparazione di generi di pizzeria è ammesso che la zona preparazione e cottura pizze possa essere collocata a vista dei consumatori, purché ben delimitata, attrezzata con scaffali e ripiani di materiale lavabile e disinfettabile, con canna di esalazione del forno con sbocco al tetto. I contenitori dei prodotti usati per la preparazione devono essere collocati in modo da evitare contaminazioni esterne; il deposito della legna, generalmente situato nella parte sottostante del forno, deve essere ad ante chiuse;

* l'esposizione in sala ristorazione di alimenti a libero servizio deve avvenire in vetrine condizionate (caldo/freddo) in modo da rispettare le temperature di conservazione;

* la superficie del locale destinato alla somministrazione pasti deve essere adeguata al numero di posti a tavola: per il calcolo dei posti il parametro di riferimento è di un metro quadrato per persona, tenuto conto che con 1.25 mq. a persona si ottiene l'agevole passaggio sia degli addetti sia dei clienti."

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 5 luglio 2004

Enzo Ghigo

Regolamento regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 28 del 15 luglio 2004 (ndr)

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 26 luglio 2004, n. 4/R.

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 marzo 1995, n. 45 (Impiego di detenuti in semilibertà, ammessi al lavoro all'esterno, affidati in prova al servizio sociale o in detenzione domiciliare per lavori socialmente utili, come modificata ed integrata dalla legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1) ⁽¹⁾

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Vista la legge regionale 23 marzo 1995, n. 45, come modificata dalla legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 24-13128 del 26 luglio 2004

emana

il seguente regolamento

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 23 MARZO 1995, N. 45 (IMPIEGO DI DETENUTI IN SEMILIBERTÀ O AMMESSI AL LAVORO ALL'ESTERNO PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI A PROTEZIONE DELL'AMBIENTE).

Art. 1.

(Finalità)

1. La Regione, nell'ambito della propria attività a favore dell'inserimento sociale del recupero dei detenuti attua, d'intesa con i competenti organi del Ministero di Giustizia, interventi per l'impiego di detenuti in semilibertà, ammessi al lavoro all'esterno, affidati in prova al servizio sociale o in detenzione domiciliare in opere e servizi socialmente utili, promossi d'intesa con gli enti locali e da questi gestiti avvalendosi, di norma, dei cantieri di lavoro.

Art. 2.

(Soggetti)

1. Le finalità di cui all'articolo 1 vengono perseguite per mezzo dell'intervento coordinato secondo le proprie competenze, nelle fasi di ideazione, stesura, realizzazione, controllo e valutazione dei progetti, dai seguenti soggetti:

- a) enti locali;
- b) istituti penitenziari;
- c) centri di servizio sociale adulti del Ministero della Giustizia;
- d) gruppi operativi locali (GOL) del territorio;

coordinati dalla provincia o dal comune che, in relazione alla proprie competenze, collaborano per la loro realizzazione.

Art. 3.

(Progetti)

1. I comuni, le comunità montane e le province interessate inviano i progetti, approvati con proprio provvedimento, entro il 31 maggio di ogni anno, alla Regione Piemonte - Direzione Politiche Sociali - Settore Programmazione - corso Stati Uniti, 1 - 10128 Torino.

2. I progetti presentati devono essere redatti in modo conforme a quanto stabilito dall'articolo 2 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 45 e su appositi modelli messi a disposizione dagli uffici regionali competenti entro i termini stabiliti.

3. I progetti possono avere una durata da 3 a 12 mesi ed impiegare da 1 a 10 persone.

4. La Regione Piemonte si impegna ad inviare annualmente la determinazione dirigenziale di ammissione al finanziamento dei progetti al Provveditorato regionale Amministrazione penitenziaria, al tribunale di sorveglianza, ai direttori dei centri di servizio sociale adulti e degli istituti penitenziari ed ai GOL del territorio.

5. La determinazione dirigenziale di cui al comma 4 indica la data entro cui i progetti devono concludersi nonché il numero dei detenuti da utilizzare.

⁽¹⁾ Oggetto del regolamento così corretto con avviso di rettifica pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 36/2004, parte I (ndr)

6. I progetti devono costituire, per ogni persona inserita, una tappa di un percorso individualizzato avviato nel periodo di esecuzione della pena e mirato all'acquisizione e al consolidamento di professionalità spendibili per un inserimento lavorativo al termine del progetto.

7. Nei progetti devono essere evidenziati i soggetti pubblici e/o provati coinvolti, le rispettive competenze e responsabilità, le risorse messe a disposizione da ciascuno e le modalità operative di attuazione.

8. Nel caso si rendano necessarie modifiche a progetti in corso d'opera, è indispensabile richiedere alla Regione un'autorizzazione alla variazione.

Art. 4.

(Individuazione dei detenuti)

1. L'individuazione delle persone in possesso dei requisiti giuridici e individuali richiesti per la partecipazione ai progetti avviene da parte delle équipe di osservazione e trattamento degli istituti penitenziari e dei centri di servizio sociale adulti del Ministero della Giustizia con la stretta collaborazione degli enti locali per la selezione di soggetti in possesso dell'idoneità fisica e dei requisiti professionali necessari per svolgere le mansioni richieste.

2. Le direzioni degli istituti espletano, inoltre, tutte le procedure relative alla concessione dei benefici mettendo in grado il tribunale di sorveglianza di valutare la posizione del detenuto e la possibilità di accedere al percorso progettuale previsto.

3. Tali attività sono compiute in tempo utile per poter dare inizio ai lavori nei cantieri entro i termini concordati con gli enti locali competenti.

4. Ciascuna direzione di istituto penitenziario e di centro di servizio sociale adulti provvede a formare un elenco di soggetti avviabili al lavoro al quale si possa attingere in caso di necessità di sostituzione di uno dei partecipanti al progetto.

5. Gli operatori dell'amministrazione penitenziaria che hanno seguito l'inserimento lavorativo e sociale dei partecipanti al progetto, collaborano con i funzionari responsabili dell'ente locale alla stesura della relazione conclusiva.

6. Ciascun soggetto avviato al lavoro sottoscrive un documento, stilato dall'ente locale responsabile, nel quale sono elencati i diritti e i doveri derivanti dalla partecipazione al progetto.

Art. 5.

(Relazione e documentazione all'esito del progetto)

1. Entro 30 giorni dal termine del progetto l'ente locale deve inviare alla Regione una dettagliata relazione finale secondo la modulistica redatta dagli uffici regionali competenti e da una valutazione del raggiungimento dei fini prefissati.

2. Tale relazione deve essere corredata dalla rendicontazione delle spese sostenute, condizione indispensabile per l'erogazione del saldo del finanziamento.

3. Il finanziamento concesso è ridotto in caso di spesa minore rispetto al preventivo e revocato se il progetto non viene realizzato. In quest'ultimo caso, la struttura regionale competente si riserva l'opportunità di utilizzare fondi resi disponibili da eventuali revoche e/o economie di spesa per finanziare altri progetti in graduatoria ritenuti ammissibili e non finanziati per mancanza di disponibilità economica.

4. Nel preventivo economico allegato al progetto dovranno essere specificati i costi a carico della Regione e, in particolare, quelli previsti dall'articolo 5 della l.r. 45/1995 relativi alle prestazioni lavorative e al trattamento assicurativo ed assistenziale e le risorse aggiuntive messe a disposizione dai soggetti attuatori.

Art. 6.

(Comitato per la valutazione dei progetti)

1. Ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 45/1995, come modificato dall'articolo 63 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1, è istituito il Comitato per la valutazione dei progetti da finanziare annualmente.

2. Il Comitato, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, svolge la sua attività a titolo gratuito ed è costituito da:

- a) due rappresentanti designati dal Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria;
- b) un rappresentante designato dall'ANCI;
- c) un rappresentante designato dall'UPI;
- d) un funzionario della Direzione Formazione professionale, Lavoro;
- e) un funzionario della Direzione Tutela ambientale;

- f) un funzionario della Direzione Beni culturali;
- g) il dirigente del Settore Programmazione della Direzione Politiche Sociali o suo delegato in qualità di coordinatore.

3. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte dal personale del Settore Programmazione della Direzione Politiche sociali.

4. Il Comitato può, qualora lo ritenga necessario, avvalersi della collaborazione di esperti.

5. I componenti del Comitato durano in carica 5 anni e possono essere rinominati più di una volta.

6. La valutazione dei progetti inviati annualmente è compiuta secondo i criteri indicati dall'articolo 7.

Art. 7.

(Criteri per la valutazione dei progetti)

1. Il Comitato, nella valutazione dei progetti, tiene conto dei seguenti criteri:
 - a) equilibrata distribuzione dei progetti sul territorio regionale;
 - b) coinvolgimento e collaborazione tra più istituzioni, enti e soggetti pubblici e privati per la realizzazione del progetto;
 - c) qualità del progetto in relazione all'ambito di intervento previsto (ambiente, beni culturali, ecc.);
 - d) finanziamenti aggiuntivi dei soggetti promotori o di soggetti terzi;
 - e) messa a disposizione di servizi da parte dell'ente proponente o di altri soggetti coinvolti nel progetto;
 - f) presenza di azioni di tutoring;
 - g) collegamento del progetto con le attività formative realizzate negli Istituti penitenziari;
 - h) specifiche azioni mirate alla ricerca di un successivo inserimento lavorativo stabile al termine del progetto;
 - i) presenza di interventi mirati ad affrontare i diversi problemi connessi all'inserimento sociale;
 - l) programmazione di attività tese alla sensibilizzazione della popolazione.

Art. 8.

(Abrogazione)

1. E' abrogato il regolamento regionale 26 settembre 1995, n. 4.

Art. 9.

(Norma transitoria)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, per l'anno 2004 il termine per l'invio dei progetti da parte dei comuni, delle comunità montane, e delle province interessate è fissato per il 30 settembre.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 26 luglio 2004

Enzo Ghigo

Regolamento regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 30 del 29 luglio 2004 (ndr)

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 26 luglio 2004, n. 5/R.

Regolamento regionale recante: “Disciplina degli interventi a sostegno delle attività del teatro di prosa di cui alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 68.”.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Vista la legge regionale 30 maggio 1980, n. 68 (Norme per la promozione delle attività del teatro di prosa);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 27-13131 del 26 luglio 2004

emana

il seguente regolamento

REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: “DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DEL TEATRO DI PROSA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 30 MAGGIO 1980 N. 68”

SOMMARIO

Capo I

Finalità e disposizioni generali

Art. 1 Finalità

Art. 2 Criteri di ammissione ai contributi

Art. 3 Assegnazione e liquidazione dei contributi

Art. 4 Valutazione quantitativa e qualitativa

Art. 5 Decadenza e sanzioni

Capo II

Settori teatrali

Art. 6 Attività teatrale stabile

Art. 7 Compagnie teatrali

Art. 8 Circuiti teatrali regionali

Art. 9 Residenze multidisciplinari

Art. 10 Centro regionale universitario per il teatro

Capo III

Norma Finale

Art. 11 Abrogazione

Capo I

Finalità e disposizioni generali

Art. 1.

(Finalità)

1. Nell'ambito delle finalità e degli stanziamenti di cui alla legge regionale 30 maggio 1980 n. 68 (Norme per la promozione delle attività del teatro di prosa), la Regione Piemonte assegna contributi a soggetti aventi sede legale in Piemonte compresi tra quelli specificati all'articolo 2 della l.r. 68/1980, che svolgono attività teatrali prevalentemente sul territorio regionale, in via continuativa e con carattere di professionalità.

2. Le finalità generali individuate dalla l.r. 68/1980 si esplicano attraverso il perseguimento degli obiettivi di seguito specificati, che trovano nel presente regolamento gli opportuni strumenti e modalità di attuazione:

a) la promozione e l'equilibrata diffusione della cultura teatrale sul territorio piemontese, volta al riequilibrio territoriale, così come richiamato dall'articolo 7 della l.r. 68/1980;

b) la creazione di un organico sistema di rapporti in cui realtà pubbliche e private, enti locali e istituzioni culturali e scolastiche interagiscano nell'opera di programmazione e diffusione delle attività teatrali sul territorio;

c) lo sviluppo artistico, professionale e produttivo del settore in un'ottica generale di valorizzazione e costante rinnovamento del repertorio teatrale italiano;

d) la fruizione dello spettacolo teatrale da parte di fasce sempre più ampie di pubblico, al fine di favorirne il costante aggiornamento del gusto, riservando un'attenzione particolare alla maturazione culturale e artistica delle giovani generazioni;

e) la valorizzazione, attraverso le modalità proprie del teatro, del patrimonio di storia e identità culturale della regione, con uno specifico interesse per i processi di integrazione culturale e sociale in atto sul territorio piemontese.

3. L'azione di sostegno della Regione Piemonte viene attuata in un'ottica di programmazione annuale, così come indicato nell'articolo 2 della l.r. 68/1980. L'articolazione degli interventi a sostegno delle attività teatrali si basa pertanto sulla valutazione delle attività svolte dai soggetti teatrali nell'ambito di articolati e organici progetti culturali a carattere annuale.

4. In deroga a quanto previsto al comma 3, le Residenze multidisciplinari di cui all'articolo 9 vengono valutate sulla base di articolati e organici progetti culturali a carattere triennale.

Art. 2

(Criteri di ammissione ai contributi)

1. Sono ammessi alla fase istruttoria i soggetti teatrali di cui all'articolo 2 della l.r. 68/1980 che presentino istanza di contributo entro il 15 ottobre dell'anno antecedente al periodo per il quale viene richiesto il contributo.

2. Le richieste di contributo devono pervenire con cadenza annuale e l'assegnazione dei fondi stanziati sui capitoli di competenza della l.r. 68/1980 viene attuata su base annuale, compatibilmente con le risorse disponibili sul bilancio annuale e previo espletamento delle verifiche di cui all'articolo 3, dalle quali risultino la realizzazione delle attività previste e la sussistenza dei requisiti di ammissibilità.

3. In deroga a quanto previsto al comma 1, le richieste di contributo relative all'articolo 9 devono pervenire con cadenza triennale, entro il 15 ottobre di ogni triennalità, a partire dall'anno 2004. L'assegnazione dei fondi stanziati sui capitoli di competenza della l.r. 68/1980 viene attuata su base triennale ed erogata annualmente, compatibilmente con le risorse disponibili sul bilancio annuale e previo espletamento delle verifiche di cui all'articolo 3, dalle quali risultino la realizzazione delle attività previste e la permanenza dei requisiti di ammissibilità.

4. Coerentemente con l'obiettivo di sostenere le attività caratterizzate da continuità artistica e professionale, così come evidenziato dall'articolo 1, comma 1, sono ammessi ai contributi i soggetti teatrali legalmente costituiti da almeno due anni, nel corso dei quali abbiano svolto una comprovata attività continuativa.

5. Per attività continuativa si intende la realizzazione nel corso dell'anno solare di almeno 30 recite di propri spettacoli. Tale parametro quantitativo costituisce requisito minimo indispensabile per l'accesso ai benefici di cui al presente regolamento, con eccezione per i soggetti di cui agli articoli 9 e 10.

6. Qualora un soggetto richiedente, di recente costituzione, dimostri la continuità del proprio nucleo artistico e la precedente ammissione ai benefici della l.r. 68/1980 sotto altra denominazione e ragione sociale, viene concessa deroga a quanto previsto dal comma 4.

Art. 3.

(Assegnazione ed erogazione dei contributi)

1. I contributi vengono definiti annualmente, con provvedimento della struttura regionale competente, nel rispetto dei vincoli e dei parametri individuati dal presente regolamento, relativi agli specifici settori di attività, e sulla base della seguente documentazione, da presentarsi utilizzando l'apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente:

a) dettagliato progetto annuale di attività presentato dai soggetti richiedenti unitamente alla domanda di contributo;

b) consuntivo delle attività svolte nell'anno precedente all'anno considerato, da presentarsi entro il 28 febbraio.

2. A parziale deroga di quanto previsto al comma 1, i contributi a favore delle Residenze multidisciplinari di cui all'articolo 9 vengono definiti, con provvedimento della struttura regionale competente, nel corso del primo anno del triennio, sulla base del progetto triennale di attività presentato dai soggetti richiedenti unitamente alla domanda di contributo. I soggetti beneficiari sono tenuti a presentare i programmi di attività dettagliati per il secondo e il terzo anno del triennio entro il 31 ottobre del primo e del secondo, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente.

3. I contributi vengono erogati in due quote di pari importo: la prima quota in acconto ad approvazione del provvedimento di assegnazione del contributo da parte della struttura regionale competente e la seconda a saldo, previa verifica dell'avvenuta realizzazione delle attività previste dal progetto annuale. A tal fine, entro il termine di cui al comma 1, lettera b), i soggetti beneficiari devono presentare, ai sensi dell'articolo 47 del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), una dichiarazione attestante i seguenti dati relativi al precedente anno di attività:

- a) numero delle giornate lavorative;
- b) numero delle giornate recitative;
- c) titolo delle nuove produzioni e coproduzioni e relative repliche;
- d) titolo delle riprese e relative repliche;
- e) numero di spettatori agli spettacoli propri;
- f) numero di spettatori agli spettacoli ospiti;
- g) altre attività (laboratori, convegni, attività editoriali, rassegne e festival);
- h) uscite articolate in voci di spesa relative alla gestione della compagnia e della sala teatrale, all'allestimento degli spettacoli, all'ospitalità e ad altre attività complementari;
- i) entrate articolate in contributi e incassi.

4. Considerata la necessità di valutare in modo certo e tempestivo, in particolare per quanto concerne le Compagnie teatrali di cui all'articolo 7, i dati relativi alle giornate lavorative e alla presenza degli spettatori, entro il termine di cui al comma 3 i soggetti beneficiari sono tenuti altresì a presentare:

- a) attestazione liberatoria rilasciata dall'Ente nazionale di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) comprovante l'assolvimento degli obblighi contributivi dell'anno precedente;
- b) copia delle distinte d'incasso dell'anno precedente, vistate dalla Società italiana autori ed editori (SIAE), relative agli spettacoli propri e ospiti.

5. La Regione Piemonte procede a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la veridicità dei dati forniti, la regolarità dei bilanci e l'avvenuta realizzazione dell'attività teatrale sovvenzionata, a tal fine accedendo anche alla documentazione conservata presso il beneficiario, e condizionando, ove opportuno, l'erogazione dell'intero contributo, o di parte dello stesso, all'esito della verifica.

6. Qualora dalla verifica della documentazione consuntiva di cui ai commi 2 e 3, si rilevi una minore spesa in misura pari o superiore al 15 per cento rispetto a quanto preventivato nel progetto, è disposta, con provvedimento della struttura regionale competente, la proporzionale riduzione del contributo previsto nell'anno in corso fino all'esclusione dai benefici di legge, qualora si rilevi una sopravvenuta mancanza dei requisiti di accesso.

7. Qualora dall'esame del programma di attività dettagliato per l'anno in corso e dalla verifica della documentazione consuntiva di cui ai commi 2, 3 e 5, si rilevi una maggiore spesa in misura pari o superiore al 15 per cento rispetto a quanto preventivato nel progetto, la struttura regionale competente può disporre l'assegnazione di quote integrative proporzionali sul contributo previsto per l'anno in corso, compatibilmente con la disponibilità di risorse conseguente a un incremento dello stanziamento del capitolo di competenza o al recupero di somme conseguente alle attività di controllo di cui al comma 6.

Art. 4.

(Valutazione quantitativa e qualitativa)

1. L'entità dei contributi viene determinata sulla base di una valutazione di carattere quantitativo e una di carattere qualitativo.

2. La valutazione quantitativa viene attuata dalla struttura regionale competente con riferimento esclusivo ai costi delle singole produzioni. Costituiscono titolo di preferenza:

- a) i progetti che prevedono allestimenti di spettacoli di autori piemontesi;
- b) gli spettacoli e le produzioni realizzate o presentate in più province della regione entro un biennio dalla prima rappresentazione;
- c) le iniziative di riduzione e/o contenimento del prezzo dei biglietti di ingresso agli spettacoli;
- d) la realizzazione di almeno il 50 per cento della propria attività sul territorio piemontese.

3. La valutazione qualitativa dei progetti è adottata tenendo conto di:

- a) validità del progetto artistico;
- b) momenti di informazione e preparazione all'evento idonei a favorire lo sviluppo della cultura teatrale ;

- c) qualificata attività di documentazione e di diffusione, anche editoriale, dell'attività teatrale;
 - d) rapporto fra entrate di bilancio e contributo regionale;
 - e) numero degli spettatori paganti.
4. Nel caso della programmazione pluriennale delle Residenze multidisciplinari di cui all'articolo 9, la valutazione qualitativa viene compiuta annualmente.
5. Il parere per la valutazione qualitativa viene adottato da una Commissione consultiva così composta:
- a) l'Assessore competente in materia;
 - b) il Direttore della struttura regionale competente in materia;
 - c) due esperti in attività teatrali, che non risultino svolgere attività manageriali, organizzative, di consulenza e prestazione artistica, tecnica o amministrativa presso soggetti sovvenzionati dalla Regione Piemonte;
 - d) un esperto in materie amministrative, che non risulti svolgere attività manageriali, organizzative, di consulenza e prestazione artistica, tecnica o amministrativa presso soggetti sovvenzionati dalla Regione Piemonte.
6. La Giunta regionale, su designazione dell'Assessore competente in materia e sulla base dei curricula presentati, provvede a nominare i componenti della Commissione, che restano in carica per cinque anni dalla nomina.

Art. 5.

(Decadenza e sanzioni)

1. E' disposta la decadenza dal contributo e si provvede, se necessario, al recupero totale o parziale delle somme già versate nel periodo in corso:
- a) in mancanza delle dichiarazioni e della documentazione di cui all'articolo 3;
 - b) in caso di presentazione di dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 2 o di bilancio consuntivo annuale non veritieri ovvero che presentino modifiche sostanziali rispetto al progetto presentato, senza che le stesse siano state previamente comunicate e motivate all'amministrazione regionale e da questa accolte.
2. L'avvio del procedimento di decadenza è comunicato all'interessato ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento e diritto di accesso ai documenti amministrativi), con la fissazione del termine per la presentazione delle controdeduzioni.
3. Sono esclusi dai contributi, per un triennio, i soggetti che abbiano reso dichiarazioni o presentato documentazioni non veritiere, o comunque difformi dal contenuto del bilancio.

Capo II

Settori teatrali

Art. 6.

(Attività teatrale stabile)

1. Per attività teatrale stabile si intende l'attività di interesse pubblico, così come definita e articolata nella normativa statale in materia, contraddistinta da una progettualità integrata di produzione, ricerca, attività formativa, promozione e ospitalità e da specifiche finalità artistiche, culturali e sociali.
2. Fermo restando il perseguimento di obiettivi di carattere generale, quali:
- a) la promozione della cultura teatrale intesa sia come linguaggio specifico che come elemento di interconnessione con altre forme di espressione artistica;
 - b) lo sviluppo di un organico sistema di rapporti e di scambi con qualificate realtà teatrali e culturali regionali, nazionali e internazionali;
 - c) un'equilibrata diffusione delle attività di promozione della cultura teatrale sull'intero territorio, in collaborazione con le altre strutture piemontesi, con particolare riferimento alle aree nelle quali si rileva una inadeguata presenza di iniziative;
- i teatri stabili, ciascuno secondo la propria specificità e il proprio ambito di intervento, devono operare riservando la necessaria attenzione alla realtà teatrale piemontese, alle sue esigenze di crescita e di sviluppo, ai soggetti che vi operano, anche stimolando e favorendo comuni progettualità con organismi professionali e singoli artisti.
3. A tal fine i piani di intervento elaborati dai teatri stabili devono prevedere tra l'altro:
- a) collaborazioni produttive con soggetti teatrali piemontesi;

- b) messa a disposizione di spazi per prove e rappresentazioni e fornitura di supporti e assistenza tecnica per le compagnie e gli artisti piemontesi;
- c) realizzazione di attività indirizzate alla formazione del pubblico, con una specifica attenzione alle giovani generazioni;
- d) creazione di stabili rapporti con l'Università e le istituzioni scolastiche, e in particolare con quelle che, per le proprie finalità, costituiscono necessari e qualificati punti di riferimento, quali il Dipartimento per le arti, la musica e lo spettacolo (DAMS), il Centro regionale universitario per il teatro (CRUT), l'IRRE Piemonte;
- e) valorizzazione del patrimonio di storia e di cultura della Regione;
- f) attenzione ai processi di integrazione culturale e sociale in atto sul territorio piemontese.

Art. 7.

(Compagnie teatrali)

1. La Regione Piemonte riconosce il ruolo rivestito dalle Compagnie all'interno del sistema teatrale piemontese, volto alla valorizzazione e al rinnovamento del repertorio teatrale italiano, alla diffusione della cultura teatrale e dello spettacolo dal vivo sul territorio regionale, nonché allo sviluppo professionale e produttivo del settore.

2. La Regione sostiene le Compagnie teatrali la cui attività è improntata a criteri di professionalità artistica e gestionale, di continuità del nucleo artistico nonché a modalità operative basate su articolati e organici progetti culturali che contemplino la presenza di attività di produzione teatrale propria, aggiornamento e perfezionamento professionale, diffusione della cultura teatrale.

Art. 8.

(Circuiti teatrali regionali)

1. La Regione Piemonte promuove e sostiene la realizzazione dei Circuiti teatrali regionali, intesi come elemento rilevante per una politica di riequilibrio e di omogenea diffusione delle attività teatrali e per un loro effettivo radicamento sul territorio, nonché per un organico sviluppo del sistema produttivo teatrale piemontese.

2. A tal fine l'attività dei Circuiti teatrali regionali deve essere finalizzata ad una precisa progettualità, indirizzata:

- a) alla creazione di relazioni salde e costruttive con i diversi referenti territoriali;
- b) alla definizione di articolate programmazioni che contemplino un'equilibrata presenza delle diverse forme di espressività teatrale;
- c) alla interazione con le realtà e le esperienze esistenti;
- d) allo sviluppo di proficui rapporti di collaborazione con le strutture produttive piemontesi.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2 gli organismi, cui afferisce la gestione dei Circuiti teatrali regionali, sono tenuti a elaborare e presentare alla Regione Piemonte documenti programmatici triennali con l'individuazione di linee di indirizzo e di intervento volte a:

- a) instaurare rapporti funzionali con le diverse realtà locali (enti locali, istituzioni scolastiche e culturali) per la definizione di linee guida secondo le quali orientare il programma artistico, nonché per la messa a disposizione, ove necessario, di idonei supporti tecnici necessari a consentire una efficiente gestione degli spazi teatrali;
- b) prevedere, all'interno delle singole programmazioni, un'adeguata presenza di produzioni realizzate da soggetti teatrali piemontesi, anche al fine di consentire una più approfondita conoscenza della realtà teatrale regionale da parte del pubblico;
- c) promuovere, nella definizione delle stagioni, la conoscenza dei linguaggi teatrali, intesi nella loro più ampia accezione e con un'adeguata attenzione per le esperienze di carattere multidisciplinare;
- d) prevedere la realizzazione di attività collaterali quali, a titolo esemplificativo, conferenze e incontri con gli artisti, prove aperte, attività di laboratorio, indirizzate alla promozione della cultura teatrale, in particolare nei confronti delle giovani generazioni.

Art. 9.

(Residenze multidisciplinari)

1. Al fine di favorire una equilibrata diffusione della cultura e dell'arte teatrale sul territorio piemontese nonché di giungere alla creazione di un organico sistema teatrale regionale in cui interagiscano realtà pubbliche e private, la Regione Piemonte promuove e sostiene la diffusione e il radicamento di Residenze multidisciplinari.

2. Per Residenza multidisciplinare si intende la permanenza di un soggetto teatrale professionale, con esclusione dei Teatri stabili di cui all'articolo 6, in un ambito territoriale omogeneo, facente capo a uno o più comuni, il cui rapporto con l'ente locale sia regolato da una specifica convenzione, valida per un triennio, che preveda:

a) la disponibilità, da parte dell'ente locale, di uno o più spazi idonei allo svolgimento di attività di spettacolo aperti al pubblico;

b) la disponibilità, da parte del soggetto teatrale, di una adeguata struttura amministrativa, tecnica e artistica;

c) la realizzazione di un qualificato progetto che si diversifichi dall'attività ordinaria svolta dal soggetto teatrale richiedente e che sia atto a rispondere alle necessità di crescita sociale e culturale della comunità locale, caratterizzato da uno stretto rapporto fra il soggetto artistico e la realtà territoriale interessata, dall'integrazione delle diverse discipline dello spettacolo e dell'espressività artistica, che comprenda le seguenti attività, di cui obbligatoriamente quelle di cui ai numeri 1, 2, 4, 5 e 6:

1) l'allestimento di almeno una produzione all'anno, coerente con le linee culturali e progettuali definite dalla programmazione triennale;

2) l'organizzazione di un'articolata e qualificata attività di ospitalità, che sia coerente con le linee progettuali della residenza e che rivolga una particolare attenzione alla drammaturgia contemporanea e a forme espressive multidisciplinari; nel caso in cui nel territorio interessato esista già una stagione di ospitalità consolidata, questa non viene considerata parte del progetto, salvo che tale stagione sia, per contenuto e articolazione, strettamente correlata al perseguimento degli obiettivi della residenza;

3) l'individuazione di forme di collaborazione e/o coordinamento con progetti di diffusione delle attività di spettacolo, già in corso di attuazione sul territorio considerato, quali ad esempio i Circuiti regionali dello spettacolo;

4) la realizzazione di attività indirizzate alla formazione del pubblico, con una specifica attenzione alle giovani generazioni;

5) la creazione di stabili rapporti con le istituzioni scolastiche del territorio interessato;

6) l'attenzione al patrimonio culturale locale;

7) l'attenzione ai processi di integrazione culturale;

d) la definizione dei reciproci diritti e obblighi assunti dai contraenti per il periodo oggetto della convenzione.

3. L'istanza di sostegno regionale dei progetti di residenza deve essere presentata dal soggetto teatrale, ai sensi dell'articolo 2, unitamente alla convenzione che regola i rapporti con gli enti locali interessati.

4. La Regione Piemonte, sulla base delle risorse disponibili, sostiene le Residenze multidisciplinari, assegnando ai soggetti teatrali, per un triennio rinnovabile una sola volta, un contributo complessivo congruo in rapporto a quanto stanziato dagli enti locali, da erogarsi secondo le modalità previste dall'articolo 3.

5. Coerentemente con l'obiettivo di favorire un'equilibrata diffusione territoriale delle attività teatrali e tenuto conto che la parte prevalente delle Compagnie teatrali professionali ha sede legale e operativa nel capoluogo piemontese, il contributo regionale interviene in misura percentualmente maggiore sui progetti di residenza multidisciplinare realizzati al di fuori di tale ambito.

Art. 10.

(Centro regionale universitario per il teatro (CRUT))

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 3 della l.r. 68/1980, la Regione Piemonte collabora con la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di Torino per il funzionamento del Centro regionale universitario per il teatro, al fine di promuovere iniziative e attività di documentazione, ricerca, studio e collaborazioni drammaturgiche.

2. I rapporti fra la Regione Piemonte e la Facoltà di Scienze della Formazione relativi al Centro regionale universitario per il teatro sono regolati da apposita convenzione avente validità triennale, nel rispetto delle norme stabilite al Capo I.

Capo III
Norma Finale ⁽¹⁾

Art. 11.

(Abrogazione)

1. E' abrogato il regolamento regionale 31 luglio 2001, n. 10/R.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 26 luglio 2004

Enzo Ghigo

(1) La locuzione "Capo III - Norma Finale" è stata aggiunta, a correzione del testo originale, in sede redazionale (ndr)

Regolamento regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 30 del 29 luglio 2004 (ndr)

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 5 agosto 2004, n. 6/R.

Regolamento regionale recante: “Disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese”.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;

Visto l'art. 13 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20;

Visto l'art. 2 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 105-13288 del 3 agosto 2004

EMANA

il seguente regolamento

REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: “DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI DEL DEMANIO DELLA NAVIGAZIONE INTERNA PIEMONTESE”.

SOMMARIO

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Zone portuali

Art. 4 - Sdemanializzazioni

CAPO II - PRINCIPI DI GESTIONE

Art. 5 - Principi di gestione

CAPO III - CONCESSIONI DEMANIALI

Art. 6 - Regole generali

Art. 7 - Subconcessione, trasferimento

Art. 8 - Decadenza, revoca, recessione

CAPO IV - PROCEDURA DI CONCESSIONE

Art. 9 - Nuove concessioni

Art. 10 - Autorizzazioni temporanee

Art. 11 - Rinnovi di Concessioni

Art. 12 - Rilascio della concessione in zona portuale

Art. 13 - Rilascio della concessione fuori zona portuale

Art. 14 - Disciplinare di concessione

Art. 15 - Oneri concessori

Art. 16 - Obblighi del concessionario

CAPO V - VIGILANZA E SANZIONI

Art. 17 - Vigilanza e tutela dei beni demaniali

Art. 18 - Sanzioni

CAPO VI - CANONI DI CONCESSIONE

Art. 19 - Determinazione dei canoni

Art. 20 - Canoni agevolati

CAPO VIII - NORME TRANSITORIE

Art. 21 - Norme transitorie

ALLEGATI

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. La Regione disciplina le funzioni amministrative in materia di demanio della navigazione interna, in conformità:

- a) al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della Navigazione);
- b) al decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631 (Regolamento per la Navigazione Interna);
- c) all'articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario);
- d) al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello Stato);
- e) al decreto interministeriale 6 novembre 1992, n. 40163;
- f) alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del d. lgs. 112/1998), come modificata dalla legge regionale 15 marzo 2001, n. 5.

2. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l'anno 2002) e dell'articolo 2 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004), la materia del riassetto organizzativo e funzionale del demanio della navigazione interna, al fine di procedere:

- a) alla formazione di un'anagrafe regionale delle utilizzazioni dei beni;
- b) alla definizione dei criteri per la determinazione dei canoni di concessione;
- c) alla definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio delle concessioni.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Le aree ed i beni appartenenti al demanio idrico statale e le zone portuali, site in quei comuni rivieraschi piemontesi individuati con apposito provvedimento amministrativo della Giunta regionale, costituiscono il demanio della navigazione interna della Regione Piemonte.

2. Per demanio della navigazione interna si intende l'ambito territoriale demaniale, lacuale e fluviale, in acqua ed a terra, funzionale all'esercizio di un uso turistico, ricreativo, sportivo e commerciale dell'area.

3. Il demanio della navigazione interna consiste nella superficie navigabile delle acque lacuali e fluviali, nelle aree prospicienti a terra con le relative pertinenze, intendendo per tali ambiti: aree, strutture, fabbricati ed ogni quant'altro è necessariamente funzionale all'esercizio di un uso demaniale del bene.

Art. 3.

(Zone portuali)

1. Le zone portuali piemontesi, di cui al r.d. 327/1942 ed al d.p.r. 631/1949, sono approvate con specifico provvedimento amministrativo della Giunta regionale previa delimitazione dei confini delle aree stesse effettuata dalla struttura regionale competente in materia di demanio della navigazione interna.

2. Gli atti relativi all'individuazione e alla delimitazione delle zone portuali, sono trasmessi al competente ufficio statale per gli aspetti e le verifiche legate al trasferimento della titolarità demaniale di tali aree, ai sensi dell'articolo 11 della l. 281/1970.

Art. 4.

(Sdemanializzazioni)

1. In caso di procedure di sdemanializzazione riguardanti il demanio della navigazione interna, è obbligatorio il parere regionale in quanto ente responsabile delle attività d'indirizzo e controllo in materia.

2. Il parere di cui al comma 1, viene assunto con apposito atto della Giunta regionale, previa istruttoria della struttura regionale competente in materia di demanio della navigazione interna.

3. Nella predisposizione dell'istruttoria è necessario verificare non solo che l'area non sia alveo o comunque area da preservare per necessità idrauliche o di tutela ambientale, ma anche che essa non sia

una pertinenza servente, anche indirettamente, agli usi collettivi delle acque sopradetti che quindi ne confermano la sua rilevanza demaniale.

4. Costituiscono usi collettivi:

- a) l'approdo per le unità di navigazione;
- b) il transito e l'accesso all'acqua;
- c) l'ormeggio (anche solo temporaneo);
- d) il deposito del natante,
- e) il diporto nautico (anche con piccolo natante, tavola a vela, pedalò o simile);
- f) la balneazione;
- g) il diporto balneare;
- h) ogni altra attività di pubblico generale interesse rilevanti per la comunità insediata nel territorio considerato.

CAPO II

PRINCIPI DI GESTIONE

Art. 5.

(Principi di gestione)

1. La gestione del demanio della navigazione interna, avviene in conformità agli indirizzi del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del Po e delle sue norme di attuazione.

2. Le concessioni sulle aree del demanio della navigazione interna riguardano le seguenti attività e tematiche:

- a) pubbliche di diporto, boe;
- b) balneari e connesse;
- c) commerciali e connesse;
- d) ittiche e connesse;
- e) navali e di cantieristica navale;
- f) ricreative e turistiche;
- g) sportive,
- h) pesca sportiva;
- i) installazione magazzini di deposito merci;
- l) servitù di passaggio e simili;
- m) strade, piazzali, ecc., ad uso pubblico;
- n) installazione tabelloni pubblicitari;
- o) installazione cabine telefoniche;
- p) abitazioni ad uso privato;
- q) aree protette, parchi, giardini ad uso pubblico e privato;
- r) attività private da diporto, scali, approdi, ormeggi, boe.

3. Le aree ed i beni del demanio della navigazione interna sono adibiti a soddisfare bisogni collettivi o di pubblico interesse finalizzati ad un uso turistico, ricreativo e commerciale dell'aree e dei beni considerati.

4. Ogniquale volta la spiaggia è meglio utilizzata con la predisposizione di servizi, viene rilasciata la concessione finalizzata ad attività nautiche.

5. La decisione in merito ad una richiesta di concessione demaniale deve essere sempre motivata, anche in caso di assenso.

6. Compatibilmente con la situazione morfologica del terreno, tra due aree in concessione deve essere mantenuta d'ufficio un'area che consenta il totale libero accesso alla battigia.

7. Il concessionario non può mai impedire l'accesso ed il transito pubblico lungo la battigia adiacente la propria concessione.

8. E' consentita, a titolo gratuito e senza il rilascio di alcuna autorizzazione, salvi i diritti dei terzi, la raccolta del legname trasportato e abbandonato dalle acque nelle aree del demanio della navigazione interna.

9. Gli interventi sulle aree del demanio della navigazione interna effettuati dagli enti pubblici interessati riferiti alle seguenti attività:

a) pulizia degli specchi d'acqua mediante la rimozione di modeste sedimentazioni di materiali litoidi, limi, sabbie, ghiaie o ciottolame, asporto di rifiuti solidi, piante e arbusti che siano di ostacolo alla navigazione o al regolare deflusso delle acque;

b) interventi di pulizia delle sponde, dei percorsi rivieraschi, sfalcio dell'erba, di taglio cespugliame nonché di piante presenti sulle sponde e loro pertinenze;

fatte salve le autorizzazioni del caso rilasciate dagli organismi preposti, non sono soggetti ad alcuna concessione, né alla corresponsione di oneri, e sono regolamentati da apposite convenzioni, tra i Enti pubblici interessati e la Regione Piemonte, adottate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente normativa.

CAPO III

CONCESSIONI DEMANIALI

Art. 6.

(Regole generali)

1. Le concessioni all'interno delle zone portuali piemontesi, vengono rilasciate dalla Regione Piemonte tramite la propria struttura competente in materia di demanio della navigazione interna e secondo i criteri stabiliti dall'articolo 2 della l.r. 12/2004.

2. Le concessioni al di fuori delle zone portuali piemontesi, vengono rilasciate dai comuni territorialmente interessati e secondo i criteri stabiliti dall'articolo 2 della l.r. 12/2004.

3. Le concessioni per l'occupazione e l'uso d'aree e beni del demanio della navigazione interna, sono assentite previo pagamento di oneri concessori.

4. Per le concessioni di durata pari o inferiore ai 12 mesi, l'importo del canone è calcolato in relazione a quanto previsto dall'articolo 19, comma 5. Tali concessioni non sono rinnovabili.

5. Per le concessioni di durata superiore ai 12 mesi, la concessione viene rilasciata in annualità con scadenza al 31 dicembre. I canoni del primo anno sono dovuti per l'intera annualità, qualora la concessione sia rilasciata nel primo semestre dell'anno solare, per metà qualora la concessione venga rilasciata nel secondo semestre dell'anno solare.

6. Il termine di scadenza della concessione di durata superiore ai 12 mesi, deve sempre essere ricondotto alla data del 31 dicembre dell'anno stabilito quale scadenza della concessione.

7. Per la sola definizione del periodo di concessione, l'inizio del rapporto concessorio è sempre ricondotto all'anno solare intero.

8. L'occupazione e l'uso d'aree e beni del demanio della navigazione interna è subordinato al rilascio, da parte dell'autorità amministrativa competente, di appositi atti denominati:

- a) titolo per la concessione;
- b) concessione.

9. Il titolo per la concessione rappresenta l'atto presupposto della concessione stessa e individua il potenziale soggetto concessionario dell'area e/o del bene demaniale.

10. Il possesso del titolo per la concessione consente all'interessato di poter presentare legittimamente le istanze necessarie per ottenere i pareri e le autorizzazioni relativi all'occupazione richiesta. Il possesso del titolo per la concessione è pregiudiziale all'eventuale rilascio dell'atto finale di concessione.

11. La concessione è l'atto amministrativo con il quale viene individuato il soggetto beneficiario e disciplinati i termini dell'occupazione e l'uso d'aree e beni appartenenti al demanio della navigazione interna per un periodo determinato.

12. La concessione, compatibilmente con le esigenze dell'interesse pubblico, è un modo d'utilizzazione del bene demaniale volto ad una valorizzazione del bene stesso.

13. Una nuova concessione non può essere assentita se confligge con un'altra in corso di validità o con interessi pubblici sullo stesso ambito.

14. Qualora una concessione insista su due territori comunali, l'autorità concedente competente in via amministrativa al rilascio della concessione è quella in cui insiste la maggior estensione dell'area oggetto della concessione stessa.

15. In tutti le aree/beni in concessione, sono vietate le pubblicità con qualsiasi mezzo, se non autorizzate preventivamente dall'autorità concedente.

Art. 7.

(Subconcessione, trasferimento)

1. La subconcessione è vietata. Il rapporto concessorio ha carattere essenzialmente fiduciario: l'atto negoziale (contratto di concessione, disciplinare, ecc.) che deve accompagnare l'atto amministrativo di concessione affinché il rapporto sia efficacemente instaurato, è un atto personale e pertanto il contraente non può cedere ad altri il rapporto, neanche parzialmente, senza l'assenso dell'altro contraente-concedente.

2. La legge rimette alla pubblica amministrazione ogni cambiamento del rapporto che possa alterare, anche solo potenzialmente, le modalità di utilizzazione del bene.

3. L'affidamento a terzi della gestione dell'attività principale, connessa al bene concesso, costituisce ipotesi eccezionale ed è subordinata:

a) alla eccezionalità del caso;

b) alla temporaneità e relativa limitatezza spaziale del bene demaniale rispetto all'eventuale bene patrimoniale privato cui si trova strettamente vincolato;

c) alla autorizzazione preventiva dell'autorità concedente.

4. Nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui al comma 3 per l'affidamento eccezionale e temporaneo a terzi della gestione dell'attività connessa al bene oggetto della concessione, occorre esperire per l'individuazione del soggetto terzo le procedure concorsuali previste dalla vigente legislazione, ivi compresa, considerata l'eccezionalità della fattispecie, la trattativa privata.

5. Qualora il titolare della concessione sia il comune, lo stesso può ricorrere, per l'esercizio delle attività connesse al bene, ad una delle forme previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Resta comunque fermo che il concessionario, anche nel caso specifico sia un comune, deve mantenere la destinazione richiesta in concessione; un uso diverso, anche parziale, va espressamente autorizzato.

6. Il trasferimento della concessione è consentito, a condizione che non venga variata l'originaria destinazione d'uso oggetto della concessione e previa comunicazione all'autorità competente, nei seguenti casi:

a) trasferimento tra attività commerciali;

b) cessione o vendita d'azienda;

c) conferimento tra associazioni riconosciute.

7. Le concessioni di cui siano titolari persone fisiche sono trasferibili solo per successione a causa di morte agli eredi; questi ultimi devono dare comunicazione all'autorità concedente.

8. Nel caso di successione tra enti pubblici, si applicano le norme ed i principi in materia.

Art. 8.

(Decadenza, revoca, recessione)

1. L'autorità concedente può dichiarare la decadenza del concessionario:

a) per il mancato pagamento del canone ai sensi dell'articolo 15, comma 6;

b) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;

c) per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di legge o di regolamenti;

d) per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione;

e) per la violazione delle clausole di tutela o di conservazione dell'area/bene concesso.

2. L'autorità concedente, accertata la sussistenza di una delle cause di decadenza, di cui al comma 1, inoltra le contestazioni al concessionario con raccomandata A.R., assegnando un termine massimo di 30 giorni per rimuovere la causa o fornire giustificazioni.

3. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la decadenza della concessione è disposta con provvedimento dell'autorità concedente, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni.

4. E' facoltà dell'autorità concedente revocare la concessione medesima anche anteriormente alla scadenza, qualora l'area/bene concesso occorra per ragioni di pubblica utilità, senza che per tale fatto il concessionario possa pretendere alcun compenso e nulla possa eccepire.

5. La revoca va esercitata con un preavviso di sei mesi precedenti alla data in cui il rilascio dell'area/bene concesso deve avere esecuzione.

6. E' data facoltà al concessionario di poter recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone avviso scritto motivato all'autorità concedente, almeno tre mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

CAPO IV

PROCEDURE DI CONCESSIONE

Art. 9.

(Nuove concessioni)

1. I soggetti che vogliono utilizzare aree e/o beni che non siano mai stati dati in concessione, con o senza la realizzazione di opere, ovvero vogliono utilizzare aree e/o beni che siano già stati dati in concessione ma le stesse siano scadute senza che ne sia stato richiesto il rinnovo nei termini stabiliti nell'atto-contratto, debbono produrre domanda in bollo rivolta all'autorità competente alla quale dovranno essere allegati, oltre alla documentazione obbligatoria relativa alla capacità a contrarre con la pubblica amministrazione prevista dalla normativa in vigore:

- a) le generalità del richiedente;
- b) l'utilizzo previsto per l'area e/o bene;
- c) la durata della concessione richiesta;
- d) l'individuazione dell'area o del bene su mappa catastale;
- e) eventuali documenti attestanti precedenti concessioni e/o autorizzazioni;
- f) adeguata documentazione fotografica.

2. L'individuazione dell'area o del bene con rilievo, di cui al comma 1, lettera d), deve essere effettuata da un professionista abilitato di fiducia del richiedente, su mappa catastale. Il rilievo deve riportare la superficie dell'area demaniale oggetto di richiesta di concessione.

3. Nel caso previsto dall'articolo 2, comma 4, lettera c) della l.r. 12/2004, deve essere allegata apposita relazione, redatta da un professionista abilitato di fiducia del richiedente, che definisca in particolare:

- a) le caratteristiche dell'intervento;
- b) l'eventuale costo dell'opera, le previsioni temporali di copertura degli investimenti.

4. La domanda, entro 15 giorni dal ricevimento deve essere pubblicizzata mediante affissione, per 15 giorni, all'albo pretorio del comune dove è situata l'area richiesta in concessione. Ai fini legali valgono i termini di pubblicazione all'albo pretorio comunale.

5. Le domande relative alle concessioni al di fuori delle zone portuali devono essere, altresì, inviate, per conoscenza, alla struttura regionale responsabile del demanio della navigazione interna.

6. Per contro tale domanda impegna l'autorità concedente ad invitare tutti i richiedenti alla gara per l'aggiudicazione dell'area e/o del bene, a comunicare loro tutte le informazioni necessarie.

7. Le eventuali opposizioni devono pervenire, tramite raccomandata A.R., all'autorità concedente, entro trenta giorni decorrenti dal giorno di inizio della pubblicazione della domanda all'albo pretorio comunale.

8. L'autorità concedente ha l'obbligo di valutare le opposizioni pervenute, dando conto delle valutazioni e delle scelte effettuate nelle premesse dell'atto presupposto della concessione, denominato titolo per la concessione.

9. L'autorità concedente attiva la fase istruttoria relativa all'esame delle istanze presentate. L'esito favorevole dell'istruttoria determina il prosieguo nell'iter di concessione dell'istanza stessa. Tale esito è subordinato al rispetto dei seguenti criteri:

- a) devono essere rispettati i vincoli di destinazione d'uso dell'area/bene interessato;
- b) devono essere evitate utilizzazioni che possano intralciare le rotte della navigazione pubblica, l'entrata e l'uscita dei porti e le vie navigabili in generale;
- c) devono essere evitate utilizzazioni che possano danneggiare zone di interesse ecologico e naturalistico e simili;
- d) devono essere evitate utilizzazioni che possano interferire con aree dedicate alla riproduzione ittica e con le attività legate alla pesca professionale;
- e) deve essere tutelata la fruizione pubblica dei beni demaniali limitrofi allo spazio richiesto.

10. Qualora il richiedente risulti ente pubblico, come definito dall'articolo 1, comma 1 della legge 11 luglio 1986, n. 390, come specificato dalle disposizioni dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 41, la domanda è considerata prioritaria rispetto ad eventuali concorrenti privati e l'ente può usufruire dei benefici sui canoni di concessione previsti dalla presente disciplina.

11. Nel caso di domande concorrenti di contenuto demaniale (con riferimento all'uso richiesto) non analogo, è preferito il richiedente che intenda avvalersi dell'area e/o del bene per un uso che sia funzionale al perseguimento di interessi pubblici o risponda a rilevanti esigenze di pubblica utilità ovvero che assicuri un maggior investimento per interventi di manutenzione o valorizzazione del bene.

12. Nel caso di domande di concessione concorrenti di analogo contenuto demaniale, si procede con procedura ad evidenza pubblica, il cui termine economico minimo di riferimento è quello stabilito dalla struttura regionale competente in materia di demanio della navigazione interna.

Art. 10.

(Autorizzazioni temporanee)

1. E' consentita, in relazione a esigenze temporanee (quali giostre, attrazioni e strutture per fiere, sagre o festività o brevi periodi, ecc.) di durata pari o inferiore a 12 mesi, l'occupazione temporanea a terzi dell'area/bene concesso ad un ente pubblico.

2. Previo nulla-osta rilasciato dell'ente pubblico concessionario all'occupazione temporanea di cui al comma 1, al soggetto richiedente viene rilasciata apposita autorizzazione dal comune interessato.

3. L'autorizzazione è a carattere oneroso (l'importo del canone è calcolato in relazione a quanto previsto dall'articolo 19, comma 5) solo nel caso in cui l'occupazione stessa abbia fini di lucro.

4. Le procedure per il rilascio dell'autorizzazione sono quelle previste dagli articoli 12 e 13, in quanto applicabili.

Art. 11.

(Rinnovo di concessioni)

1. Nel caso venga a scadenza una concessione già assentita la stessa è rinnovata al titolare della concessione previa apposita domanda di rinnovo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 4 della l.r. 12/2004.

2. La domanda di rinnovo della concessione va presentata all'autorità concedente, nel periodo compreso tra i 180 ed i 60 giorni prima della scadenza della concessione.

3. Nel caso di assenza di variazioni, non va presentata alcuna documentazione, ma nella domanda deve essere contenuta la dichiarazione di non modificazione dello stato dei luoghi e del tipo uso. L'autorità concedente può richiedere integrazioni motivate della documentazione se ritenuto necessario ai fini del completamento della pratica.

4. L'autorità concedente deve dare pubblicità alla domanda di rinnovo mediante affissione, per quindici giorni, all'albo pretorio del comune dove è situata l'area o il bene richiesto in concessione di apposito avviso pubblico contenente i dati essenziali della domanda (tipo di area/bene, superficie, tipo di utilizzo, ecc.). Ai fini legali valgono i termini di pubblicazione all'albo pretorio comunale.

Art. 12.

(Rilascio della concessione in zona portuale)

1. In applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), sulla trasparenza amministrativa, la struttura regionale competente in materia di demanio della navigazione interna provvede ad inviare al richiedente apposita comunicazione personale di avvio del procedimento.

2. A questa prima comunicazione fa seguito l'eventuale richiesta di integrazione e la documentazione deve pervenire entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta richiesta, pena l'archiviazione della richiesta stessa.

3. Verificata l'assentibilità dell'istanza, ai sensi dell'articolo 9, comma 9, la struttura regionale competente in materia di demanio della navigazione interna procede in relazione a quanto previsto dall'articolo 9, commi 10, 11 e 12. Al termine di questa fase al richiedente viene rilasciato il titolo per la concessione.

4. Nel caso in cui il richiedente non intendesse proseguire nell'iter di concessione deve inviare una comunicazione di rinuncia alla struttura regionale competente in materia di demanio della navigazione interna.

5. La struttura regionale competente in materia di demanio della navigazione interna, espletata l'istruttoria entro il termine massimo fissato in 30 gg. a decorrere dalla data di ricevimento da parte di tutti i pareri e delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento connesso al rilascio della concessione, determina gli importi dovuti per l'occupazione richiesta, ovvero provvede a formulare e trasmettere al richiedente l'atto motivato di diniego della concessione.

6. Il termine per l'istruttoria di cui al comma 5, viene interrotto dalla richiesta di documentazione e chiarimenti essenziali da parte della P.A..

7. La struttura regionale competente in materia di demanio della navigazione interna, invita il richiedente a corrispondere alla Regione Piemonte:

- a) l'importo di una annualità del canone a titolo di deposito cauzionale;
- b) l'importo del canone di concessione demaniale anticipato.

8. I pagamenti suddetti devono essere effettuati, prima della sottoscrizione della concessione, mediante versamenti alla Regione Piemonte nelle forme rese note dalla struttura regionale competente in materia di demanio della navigazione interna.

9. I soggetti interessati devono trasmettere le attestazioni di pagamento di cui al comma 7, alla struttura regionale competente in materia di demanio della navigazione interna.

10. Entro 15 giorni dall'accertato l'avvenuto versamento degli importi richiesti, la struttura regionale competente in materia di demanio della navigazione interna, invita il richiedente, a mezzo raccomandata A.R., a procedere alla formale stipula dell'atto di concessione.

11. Il soggetto richiedente non può essere immesso nel possesso del bene prima della sottoscrizione del disciplinare di concessione.

Art. 13.

(Rilascio della concessione fuori zona portuale)

1. In applicazione della l. 241/1990 il comune interessato provvede ad inviare al richiedente apposita comunicazione personale di avvio del procedimento.

2. A questa prima comunicazione può far seguito l'eventuale richiesta di integrazione e la documentazione deve pervenire entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta richiesta, pena l'archiviazione della richiesta stessa.

3. Verificata l'assentibilità dell'istanza, ai sensi dell'articolo 9, comma 9, il comune interessato procede in relazione a quanto previsto dall'articolo 9, commi 10, 11 e 12. Al termine di questa fase al richiedente viene rilasciato il titolo per la concessione.

4. Nel caso in cui il richiedente non intendesse proseguire nell'iter di concessione deve inviare una comunicazione di rinuncia al comune interessato.

5. Il comune interessato, entro il termine massimo per l'istruttoria fissato in 30 gg. a decorrere dalla data di ricevimento da parte di tutti i pareri e delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento connesso al rilascio della concessione, richiede alla struttura regionale competente in materia di demanio della navigazione interna, di determinare gli importi dovuti per l'occupazione richiesta, fornendo ogni elemento utile di conoscenza per le determinazioni del caso, ovvero provvede a formulare e trasmettere al richiedente l'atto motivato di diniego della concessione.

6. Il termine per l'istruttoria di cui al comma 5, viene interrotto dalla richiesta di documentazione e chiarimenti essenziali da parte della P.A..

7. La struttura regionale competente in materia di demanio della navigazione interna, invita il richiedente a corrispondere alla Regione Piemonte:

- a) l'importo di una annualità del canone a titolo di deposito cauzionale;
- b) l'importo del canone di concessione demaniale anticipato.

8. I pagamenti suddetti devono essere effettuati, prima della sottoscrizione della concessione, mediante versamenti alla Regione Piemonte nelle forme rese note dalla struttura regionale competente in materia di demanio della navigazione interna.

9. I soggetti interessati devono trasmettere le attestazioni di pagamento di cui al comma 7, alla struttura regionale competente in materia di demanio della navigazione interna.

10. Entro 15 giorni dall'accertato l'avvenuto versamento degli importi richiesti, la struttura regionale competente in materia di demanio della navigazione interna, ne da comunicazione sia al comune che al soggetto interessato.

11. Il comune interessato entro i successivi 15 giorni, a far data dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 10, invita il richiedente, a mezzo raccomandata A.R., a procedere alla formale stipula dell'atto di concessione.

12. Il soggetto richiedente non può essere immesso nel possesso del bene prima della sottoscrizione del disciplinare di concessione.

13. Decorso inutilmente il doppio del limite, di cui al comma 11, il soggetto richiedente può rivolgersi alla struttura regionale competente in materia di demanio della navigazione interna, per chiedere un intervento sostitutivo.

14. L'intervento sostitutivo può essere attivato, secondo i criteri e le modalità procedurali previste dalla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali), solo previa diffida scritta della struttura regionale competente in materia di demanio della navigazione interna al comune interessato e successiva inadempienza immotivata dello stesso.

Art. 14.

(Disciplinare di concessione)

1. Sono a carico del concessionario tutte le spese per la registrazione del disciplinare di concessione, di segreteria e di bollo.

2. Il provvedimento di concessione deve specificare:

- a) chiara individuazione dell'area e/o del bene oggetto della concessione;
- b) tipo di utilizzazione-destinazione dell'area e/o del bene concesso;
- c) durata della concessione;
- d) obblighi di manutenzione dell'area e/o del bene;
- e) i casi di decadenza o revoca della concessione;
- f) diritti di accesso pubblico alla battigia e di eventuali transiti diversi, ecc.;
- g) obblighi di diligenza e vigilanza ed eventuali responsabilità, anche verso terzi;
- h) gli oneri concessori quantificati sulla base della vigente normativa con richiamo espresso alle clausole di revisione automatica previste dalle norme vigenti;

i) il diritto di intervenire nell'area e/o nel bene in concessione, da parte dell'autorità concedente, in via sostitutiva, per eliminare situazioni di pericolo o comunque dannose per l'uso pubblico del demanio con rivalsa sul concessionario;

l) previsione che alla fine della concessione l'autorità concedente può chiedere la restituzione dell'area sgombera da eventuali strutture (il tutto a spese del concessionario) e che in mancanza la struttura realizzata, in buono stato di conservazione, diventa di proprietà dell'Amministrazione statale senza pagamento di indennizzi, corrispettivi o simili in favore del concessionario;

m) gli eventuali altri adempimenti di tipo specifico legati alla singola concessione;

n) i termini per il versamento degli oneri concessori;

o) tempi di inizio e termine dei lavori per l'eventuale opera da realizzarsi.

3. Il provvedimento di concessione deve essere sottoscritto dal richiedente per accettazione. Dal momento della sottoscrizione tale provvedimento assume anche valore contrattuale tra le parti. La sottoscrizione può avvenire anche tramite scambio di lettere raccomandate A.R..

4. Concluso l'iter di concessione, personale dell'autorità concedente, ove necessario, immette il concessionario nel possesso delle aree/beni oggetto della concessione, tramite apposito verbale di consegna.

5. Ove l'autorità concedente non ritenga necessario apposito verbale di consegna, può aggiungere specifica clausola motivata al termine del provvedimento di concessione, con accettazione espressa del concessionario.

Art. 15

(Oneri concessori)

1. Per la presentazione delle domande di concessione fuori zona portuale e delle opposizioni alle stesse occorre versare euro 50,00 a beneficio dei comuni interessati per le spese istruttorie nelle forme rese note dai comuni stessi.

2. Per la presentazione delle domande di concessione in zona portuale e delle opposizioni alle stesse occorre versare euro 50,00 a beneficio della Regione Piemonte nelle forme rese note dalla struttura competente in materia di demanio della navigazione interna.

3. Il titolare di una concessione pluriennale deve versare a beneficio della Regione Piemonte, per gli anni successivi al primo versamento, previsto agli articoli 12, comma 8 e 13, comma 8, e per tutta la durata della concessione, entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento, l'importo annuale anticipato del canone di concessione demaniale soggetto all'adeguamento ISTAT, di cui all'articolo 2, comma 7 della l.r. 12/2004, provvedendo altresì ad inviare alla struttura regionale competente in materia di demanio della navigazione interna, l'attestato di pagamento relativo al canone di concessione.

4. Per le concessioni, il ritardato pagamento di un'annualità oltre il termine del 28 febbraio dell'anno di riferimento ovvero della mensilità dovuta qualora la concessione sia inferiore a 12 mesi, comporta il pagamento del canone più una penale pari al 3 per cento del canone dovuto, qualora il pagamento sia effettuato entro trenta giorni dalla data suddetta ovvero entro trenta giorni dalla mensilità inavuta.

5. Il ritardato pagamento oltre il termine di scadenza di cui al comma 4, comporta il pagamento del canone più una penale pari al 3 per cento del canone dovuto nonché gli interessi legali maturati.

6. Per le concessioni pluriennali, in caso di mancato pagamento entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, la concessione è considerata decaduta.

7. Nel caso di mancato pagamento del canone nelle forme ordinarie, come in ogni altro caso in cui non siano spontaneamente versate somme dovute, a qualsiasi titolo, in dipendenza di norme contenute nel presente regolamento e formalmente richieste, si procede alla riscossione coattiva mediante ruolo affidato ai concessionari del servizio riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

8. Il ruolo, di cui al comma 7, è formato e reso esecutivo dalla Direzione regionale Bilanci e Finanze, Settore Tributi, su richiesta della struttura regionale competente in materia di demanio della navigazione interna.

9. La richiesta, di cui al comma 8, deve contenere, oltre ai dati identificativi del soggetto o dei soggetti da iscrivere a ruolo, gli importi da addebitare a ciascuno di essi, la liquidazione delle eventuali penali e degli interessi e gli estremi del titolo di credito.

10. La Direzione regionale Bilanci e Finanze, Settore Tributi, risponde limitatamente alla procedura di riscossione coattiva, restando di competenza della struttura regionale competente in materia di demanio della navigazione interna, ogni altra questione relativa alle somme dovute dai soggetti debitori, ivi compreso il contenzioso di merito.

11. E' compito della struttura regionale competente in materia di demanio della navigazione interna, valutare la concreta utilizzazione dell'area o del bene appartenente al demanio della navigazione interna, nel caso questo rilevi ai fini della determinazione del canone.

12. In particolare la struttura regionale verifica:

a) se le occupazioni sono ad utilizzazione esclusiva o meno o in che misura;

b) se si tratti di occupazione da parte di un medesimo soggetto che ne fa un uso esclusivo o di più usi contigui con possibilità di mantenere comunque un uso diverso, anche indiscriminato, negli spazi di risulta.

13. E' responsabilità della struttura regionale competente in materia di demanio della navigazione interna, definire le modalità interpretative per la corretta ed equa applicazione degli oneri concessori ad ogni singolo caso.

14. La struttura regionale competente in materia di demanio della navigazione interna, in presenza di situazioni particolari per l'interesse pubblico, può definire, motivatamente, procedure di pagamento rateizzate purché le stesse prevedano opportuni interessi per i differiti pagamenti così autorizzati.

Art. 16.

(Obblighi del concessionario)

1. Il concessionario, dal momento del rilascio della concessione, assume tutte le responsabilità per danni derivanti dalle opere realizzate sull'area/bene concesso e per gli usi impropri difforni dalla concessione.

2. L'autorità concedente mantiene sempre il diritto di intervenire in via sostitutiva per eliminare situazioni di pericolo, o in ogni caso dannose per l'uso pubblico del demanio.

3. Il costo degli interventi sostitutivi è posto, se del caso, a carico del concessionario.

4. Il concessionario si assume l'onere:

a) della manutenzione ordinaria;

b) del pagamento delle utenze;

c) del pagamento delle spese di gestione;

d) della stipulazione dell'assicurazione contro i danni, ove necessario.

5. Il concessionario assume l'impegno di restituire l'area o il bene concesso nel medesimo stato in cui si trovava al momento della consegna, salvo il normale deperimento d'uso.

6. Ogni concessionario deve apporre sui confini dell'area o sul bene in concessione (boe escluse) apposito cartello, fornito dall'autorità competente alla consegna dell'area/bene in concessione, con la scritta:



7. Il cartello, di cui al comma 6, deve essere pubblicamente visibile e la manutenzione del cartello è a cura del concessionario.

8. L' autorità concedente controlla e può intervenire in caso di inadempimento con possibilità di rivalsa delle spese sostenute.

9. Sulle boe deve essere riportato, a cura del concessionario, il numero identificativo della concessione di appartenenza.

10. I concessionari d'aree attrezzate, al fine di consentire l'accesso all'acqua da parte di soggetti handicappati e la loro mobilità all'interno delle aree stesse, possono predisporre appositi percorsi da posizionare sulla spiaggia, sia perpendicolarmente che parallelamente alla battigia, fatte salve le acquisizioni delle varie autorizzazioni necessarie ai sensi delle normative vigenti, anche se detti percorsi non risultano riportati specificamente nel titolo concessorio.

11. Allo stesso fine detti percorsi possono anche congiungere aree limitrofe in concessione previa semplice comunicazione all'autorità concedente; tali percorsi devono comunque essere rimossi alla fine della stagione balneare.

CAPO V

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 17.

(Vigilanza e tutela dei beni demaniali)

1. La vigilanza è attività strumentale e necessaria, ed oltre ad essere svolta dai soggetti che ne hanno l'obbligo per legge, quali tutte le forze di Polizia giudiziaria, compresa quella municipale, può essere esercitata dal comune tramite i dipendenti ai quali tale incarico viene affidato. In tal caso è opportuno che, per renderlo manifesto ai terzi, venga espressamente formalizzato il potere di sopralluogo, accertamento e sanzione in tali soggetti.

2. La Regione, attraverso la struttura regionale competente in materia di demanio della navigazione interna, mantiene un ruolo di vigilanza sul territorio, ai sensi della normativa in materia, nonché di indirizzo, monitoraggio e controllo sia sull'uso delle aree e dei beni del demanio della navigazione interna sia sull'esercizio delle funzioni da parte degli enti locali interessati, provvedendo, ove necessario, anche ad emanare circolari applicative ed esplicative della presente disciplina.

Art. 18.

(Sanzioni)

1. Chiunque occupa senza la prescritta concessione un'area o un bene del demanio della navigazione interna, è perseguito ai sensi dell'articolo 1161 del r.d. 327/1942.

2. Chiunque estrae, senza la prescritta concessione, materiali vari nell'ambito delle aree del demanio della navigazione interna, è perseguito ai sensi dell'articolo 1162 del r.d. 327/1942.

3. Coloro che non rispettano gli obblighi riportati nella concessione, fatte salve le sanzioni penali, se previste, e la decadenza dalla concessione stessa, incorrono nell'applicazione delle sanzioni amministrative dall'articolo 3 della legge regionale 3 agosto 1993, n. 39 (Determinazione sanzioni amministrative inerenti violazioni in materia di navigazione interna).

4. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono introitati dai comuni competenti per territorio secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1989, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

CAPO VI

CANONI DI CONCESSIONE

Art. 19.

(Determinazione canoni)

1. A far data dal 1° gennaio 2001 ed ai sensi dell'articolo 2, comma 6 della l.r. 12/2004, i canoni annui per le concessioni sul demanio della navigazione interna sono così determinati:

a) gli scenari territoriali interessati sono suddivisi, sulla base dell'alta, normale e minore valenza demaniale, in tre categorie denominate "categoria A", "categoria B" e "categoria C";

b) nell'ambito di ciascuna delle categorie A, B e C, si applicano canoni diversi a seconda che la concessione sia rilasciata per l'uso di aree scoperte, di impianti di facile rimozione, di impianti di difficile rimozione, in base agli importi di cui alla allegata "tabella 1";

c) i canoni annui relativi alle concessioni di specchi acquei, sono determinati in relazione alla loro distanza dalla costa, in base agli importi di cui alla allegata "tabella 2";

d) i canoni annui relativi alle concessioni di boe, pontili fissi e mobili, zattere, e galleggianti in genere, sono calcolati in base agli importi di cui alla allegata "tabella 3";

2. Ai fini dell'applicazione della presente disciplina la suddivisione degli scenari territoriali di riferimento da classificare nelle categorie A, B e C, è articolata sulla base dei seguenti elementi:

a) caratteristiche fisiche, ambientali e paesaggistiche;

b) grado di sviluppo turistico esistente;

c) stato delle acque con riferimento alla balneabilità;

d) ubicazione ed accessibilità agli esercizi;

e) caratteristiche delle strutture, delle attrezzature e dei servizi.

3. La Giunta regionale con proprio provvedimento amministrativo adotta la classificazione degli scenari territoriali nelle categorie: A, B e C, di cui al comma 1, lettera a).

4. La classificazione degli scenari territoriali è soggetta normalmente a revisione quadriennale con il medesimo procedimento.

5. L'importo delle concessioni rilasciate per un periodo pari o inferiore ai 12 mesi, non può essere inferiore:

a) euro 50,00, qualora la concessione sia rilasciata per un periodo uguale o inferiore a 30 giorni;

b) euro 250,00, qualora la concessione sia rilasciata per un periodo compreso tra i 31 ed i 180 giorni;

c) euro 500,00, qualora la concessione sia rilasciata per un periodo compreso tra i 181 ed i 365 giorni.

6. L'importo annuo delle concessioni di cui al comma 1, lettere b) e c), rilasciate per un periodo superiore ai 12 mesi, non può essere inferiore a euro 500,00.

7. L'importo delle autorizzazioni di cui all'articolo 10, comma 3 non può essere inferiore:

a) euro 50,00, qualora l'autorizzazione sia rilasciata per un periodo uguale o inferiore a 30 giorni;

b) euro 250,00, qualora l'autorizzazione sia rilasciata per un periodo compreso tra i 31 ed i 180 giorni;

c) euro 500,00 - qualora l'autorizzazione sia rilasciata per un periodo compreso tra i 181 ed i 365 giorni.

8. L'importo annuo delle autorizzazioni, di cui all'articolo 10, comma 3 rilasciate per un periodo superiore ai 12 mesi, non può essere inferiore a euro 500,00.

Art. 20.

(Canoni agevolati)

1. Per fini di beneficenza, per le attività di volontariato di pubblica assistenza e di protezione civile le concessioni vengono rilasciate a titolo gratuito.

2. La concessione delle aree del demanio della navigazione interna è gratuita per gli interventi attuati dagli enti di gestione di Aree protette ai fini d'istituto. La concessione è, altresì, gratuita nei casi in cui le aree del demanio della navigazione interna sono destinate a riserve naturali, a parchi fluviali o lacuali, o per gli interventi di ripristino, recupero e manutenzione ambientale.

3. Per le concessioni rilasciate ai soggetti, di cui all'articolo 9, comma 10, la misura del canone annuo è ridotta del 90 per cento.

4. Per le concessioni rilasciate ad enti o organismi statali, la misura del canone annuo è ridotta del 50 per cento.

5. In presenza di qualsiasi evento dannoso d'eccezionale gravità che comporti una minore utilizzazione delle aree/beni oggetto della concessione, la misura del canone annuo è ridotta del 50 per cento.

6. L'accertamento dell'incidenza dell'evento dannoso sull'utilizzazione delle aree/beni oggetto della concessione, è condotto dalla struttura regionale competente in materia di demanio della navigazione interna.

7. Nei casi in cui le aree del demanio della navigazione interna sono date in concessione a sodalizi o associazioni affiliate alle Federazioni sportive nazionali o alle discipline sportive associate al CONI o agli enti di promozione sportiva nazionali, che esercitano attività sociali senza fini di lucro, è prevista la riduzione del 50 per cento dei canoni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere b) e c).

8. Per le concessioni per le quali il concessionario non ha un diritto esclusivo di godimento ovvero per le quali il diritto esclusivo del concessionario sia limitato all'esercizio di una specifica attività che non esclude l'uso comune o altre possibili fruizioni consentite da leggi o regolamenti, la misura del canone annuo è ridotta del 40 per cento.

9. Al fine di incentivare l'attività delle imprese con finalità turistiche, la misura dei canoni di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b) e c), sono ridotti del 20 per cento.

10. Al fine di salvaguardare le attività pubbliche e tradizionali, sono previste le seguenti riduzioni dei canoni di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d), per le seguenti categorie di concessionari:

a) pescatori professionisti la cui attività quale fonte principale del reddito familiare deve essere comprovata da idonea documentazione: riduzione del 50 per cento;

b) ormeggiatori al di fuori delle aree protette dai porti pubblici: riduzione del 50 per cento;

c) servizi di trasporto pubblico non di linea, di noleggio e locazione: riduzione del 60 per cento;

d) servizi di trasporto pubblico di linea, Forze dell'ordine: riduzione dell'80 per cento.

11. Al fine di salvaguardare le attività sportive: sodalizi o associazioni affiliate alle Federazioni sportive nazionali o alle discipline sportive associate al CONI o agli enti di promozione sportiva nazionali, che esercitano attività sociali senza fini di lucro, la misura del canone annuo per concessioni di boe è ridotta del 50 per cento.

12. Le riduzioni di cui ai commi precedenti, non sono cumulabili tra loro. In caso di compresenza di più fattori di riduzione, si applica la riduzione più favorevole.

13. Al fine di incentivare l'attività produttive dei concessionari operanti nei seguenti settori:

a) cantieristica navale;

b) boat service;

c) noleggio e locazione;

d) turistico ricettivo;

e) balneazione;

l'organizzazione in acqua delle attività a loro connesse a mezzo di: pontile, zattera, corridoio di navigazione, impianto boe su catenaria corridoio di navigazione, impianto boe su catenaria, area di balneazione delimitata, è oggetto di unica concessione e gli oneri relativi sono ricondotti all'occupazione dello specchio d'acqua comprendente tutta l'attività sviluppata nel sito considerato.

14. Per i sodalizi o associazioni affiliate alle Federazioni sportive nazionali o alle discipline sportive associate al CONI o agli enti di promozione sportiva nazionali, che esercitano attività sociali senza fini di lucro, le aree attrezzate in acqua per l'attività d'istituto (campo di slalom, trampolino di sci nautico, campo canottaggio, corridoio di navigazione, impianto boe su catenaria, pontile, area di balneazione

delimitata, ecc.), sono oggetto di unica concessione e gli oneri relativi sono ricondotti all'occupazione dello specchio d'acqua comprendente tutta l'attività sviluppata nel sito considerato.

CAPO VII

NORME TRANSITORIE

Art. 21.

(Norme transitorie)

1. In fase di prima applicazione della presente disciplina a far data dal 1 gennaio 2001 e sino al 31 dicembre 2002, le riduzioni dei canoni di cui all'articolo 20, comma 9, si applicano alle concessioni relative alle boe rilasciate in zona portuale. A partire dal 1° gennaio 2003 le riduzioni dei canoni di che trattasi si applicano su tutto il demanio della navigazione interna piemontese (in e fuori zona portuale).

2. In fase di prima applicazione della presente disciplina, a far data dal 1° gennaio 2001 e sino al 30 giugno 2003, le riduzioni dei canoni di cui all'articolo 20, comma 9, si applicano alle concessioni relative a pontili fissi e mobili, zattere, e galleggianti in genere, rilasciate in zona portuale. A partire dal 1° luglio 2003 le riduzioni dei canoni di che trattasi si applicano su tutto il demanio della navigazione interna piemontese (in e fuori zona portuale).

3. In fase di prima applicazione della presente disciplina, a far data dal 1° gennaio 2001 e sino al 31 dicembre 2004, i canoni di cui alla tabella 3 allegata alla presente disciplina, riferiti alle concessioni relative a condutture, cavi ed impianti in genere nel sottosuolo ed in acqua, si applicano solo nelle zone portuali.

4. In fase di prima applicazione della presente disciplina, le concessioni di cui all'articolo 2, comma 12 della l.r. 12/2004, sono rilasciate dell'autorità concedente territorialmente interessata, ai soggetti appartenenti alle casistiche riportate all'articolo 2, commi 8 e 9 della l.r. 12/2004, a seguito di presentazione di specifica istanza di parte, qualora ne sussistano le condizioni, ai sensi delle normative settoriali vigenti.

5. In fase di prima applicazione della presente disciplina, coloro che sono in possesso alla data di entrata in vigore della presente disciplina, di regolare concessione di aree/beni del demanio della navigazione interna, devono comunque autocertificare all'autorità concedente territorialmente interessata, la situazione in essere a mezzo di apposita modulistica messa a disposizione dall'autorità concedente. Tali concessioni sono ricondotte d'ufficio alla scadenza del 31 dicembre 2006.

6. Le istanze, di cui all'articolo 2, commi 8 e 9 della l.r. 12/2004, e le autocertificazioni di cui al comma 5, devono essere presentata alla autorità concedente territorialmente interessata, entro e non oltre i 150 giorni successivi all'entrata in vigore della presente disciplina, pena la nullità della valenza dei documenti presentati.

7. Al fine di agevolare la continuità nel tempo delle concessioni rilasciate ai soggetti di cui all'articolo 2, commi 8 e 9 della l.r. 12/2004, ed al comma 5, è riconosciuto loro un diritto di prelazione sul rilascio delle future concessioni in vigore dal 1° gennaio 2007; a tal fine la Regione Piemonte, rende pubblici gli importi dei nuovi canoni in vigore dal 1° gennaio 2007, non oltre i 90 giorni antecedenti la data del 31 dicembre 2006.

8. In fase di prima applicazione della presente disciplina, la prelazione di cui al comma 7, deve essere fatta valere, mediante comunicazione scritta del soggetto titolare (raccomandata A.R. - fa fede la data del timbro postale) all'autorità concedente territorialmente interessata, nel periodo compreso tra i 90 ed i 30 giorni prima della scadenza della concessione stessa.

9. Per i soggetti appartenenti alle casistiche riportate all'articolo 2, commi 8 e 9 della l.r. 12/2004, ed al comma 5, la mancata presentazione nei termini di cui al comma 6, dell'istanza-autocertificazione, determina il divieto ai fini demaniali al mantenimento dell'occupazione in essere.

10. In assenza di delimitazione delle aree appartenenti al demanio idrico statale, la certificazione sull'appartenenza o meno di un'area a terra al demanio dello Stato, è rilasciata dall'autorità statale competente.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 5 agosto 2004

Enzo Ghigo

Allegato



REGOLAMENTO REGIONALE
SULLA DISCIPLINA
DELLE
CONCESSIONI DEL DEMANIO
DELLA NAVIGAZIONE INTERNA PIEMONTESE
- ALLEGATI -

TABELLA 1

(Art. 19, comma 1, lettera b)

Anno 2001

Tipologia concessoria:
Area scoperta.

- Categoria A:..... lire 3.860/mq/anno (€ 1,99);
- Categoria B:..... lire 1.930/mq/anno (€ 1,00);
- Categoria C:..... lire 1.500/mq/anno (€ 0,77).

Tipologia concessoria:
Area occupata con impianti di facile rimozione.

- Categoria A:..... lire 6.440/mq/anno (€ 3,33);
- Categoria B:..... lire 3.220/mq/anno (€ 1,66);
- Categoria C:..... lire 2.150/mq/anno (€ 1,11).

Tipologia concessoria:
Area occupata con impianti di difficile rimozione.

- Categoria A:..... lire 8.590/mq/anno (€ 4,44);
- Categoria B:..... lire 4.290/mq/anno (€ 2,22);
- Categoria C:..... lire 2.150/mq/anno (€ 1,11).

Anno 2002

Tipologia concessoria:

Area scoperta.

- Categoria A:.....€ 2,04/mq/anno;
- Categoria B:.....€ 1,02/mq/anno;
- Categoria C:.....€ 0,79/mq/anno.

Tipologia concessoria:

Area occupata con impianti di facile rimozione.

- Categoria A:..... € 3,40/mq/anno;
- Categoria B:.....€ 1,71/mq/anno;
- Categoria C:.....€ 1,13/mq/anno.

Tipologia concessoria:

Area occupata con impianti di difficile rimozione.

- Categoria A:..... € 4,53/mq/anno;
- Categoria B:.....€ 2,27/mq/anno;
- Categoria C:.....€ 1,13/mq/anno.

Anno 2003

Tipologia concessoria:

Area scoperta.

- Categoria A:.....€ 2,09/mq/anno;
- Categoria B:.....€ 1,05/mq/anno;
- Categoria C:.....€ 0,82/mq/anno.

Tipologia concessoria:

Area occupata con impianti di facile rimozione.

- Categoria A:.....€ 3,49/mq/anno;
- Categoria B:.....€ 1,75/mq/anno;
- Categoria C:.....€ 1,16/mq/anno.

Tipologia concessoria:

Area occupata con impianti di difficile rimozione.

- Categoria A:.....€ 4,65/mq/anno;
- Categoria B:.....€ 2,34/mq/anno;
- Categoria C:.....€ 1,16/mq/anno.

Anno 2004

Tipologia concessoria:

Area scoperta.

- Categoria A:.....€ 2,14/mq/anno;
- Categoria B:.....€ 1,07/mq/anno;
- Categoria C:.....€ 0,84/mq/anno.

Tipologia concessoria:

Area occupata con impianti di facile rimozione.

- Categoria A:.....€ 3,56/mq/anno;
- Categoria B:.....€ 1,79/mq/anno;
- Categoria C:.....€ 1,18/mq/anno.

Tipologia concessoria:

Area occupata con impianti di difficile rimozione.

- Categoria A:.....€ 4,75/mq/anno;
- Categoria B:.....€ 2,39/mq/anno;
- Categoria C:.....€ 1,18/mq/anno.

TABELLA 2

(Art. 19, comma 1, lettera c)

Anno 2001**Distanza dalla costa**

- Entro 100 metri:.....2.500 lire/mq/anno (€ 1,29);
- Tra 101 metri, 300 metri:....1.000 lire/mq/anno (€ 0,52);
- Oltre 300 metri:.....800 lire/mq/anno (€ 0,41).

Anno 2002**Distanza dalla costa**

- Entro 100 metri:.....€ 1,31/mq/anno;
- Tra 101 metri, 300 metri:.....€ 0,53/mq/anno
- Oltre 300 metri:.....€ 0,42/mq/anno

Anno 2003**Distanza dalla costa**

- Entro 100 metri:.....€ 1,33/mq/anno;
- Tra 101 metri, 300 metri:.....€ 0,54/mq/anno
- Oltre 300 metri:.....€ 0,43/mq/anno

Anno 2004**Distanza dalla costa**

- Entro 100 metri:.....€ 1,35/mq/anno;
- Tra 101 metri, 300 metri:.....€ 0,55/mq/anno;
- Oltre 300 metri:.....€ 0,44/mq/anno.

TABELLA 3

(Art. 19, comma 1, lettera c)

Canoni
Boe fuori zona portuale**Anno 2001**Per tutte le località dei Comuni rivieraschi
del Lago Maggiore.

- fino a due boe€ 175,60

- oltre due boe dopo l'applicazione
del canone annuo di € 175,60 per ogni boa
in più:€ 67,66/cad.

Per le località comprese nei Comuni di
Gozzano, Pettenasco, Orta San Giulio ed
Omegna del lago d'Orta.

- fino a due boe:€ 157,00

- oltre due boe dopo l'applicazione
del canone annuo di € 157,00 per ogni boa
in più:€ 64,04/cad.

Per le restanti località dei Comuni
rivieraschi, del lago d'Orta e per tutte le
località dei Comuni rivieraschi del lago
di Mergozzo.

- fino a due boe:€ 144,61

- oltre due boe dopo l'applicazione
del canone annuo di € 144,61 per ogni boa
in più:€ 56,81/cad.

Canoni
Boe in zona portuale**Anno 2001**

- per ogni boa fino a un massimo di
due boe:€ 136,86

- ogni boa oltre le prime due:€ 54,74

- per ogni boa fino a un massimo di
due boe:€ 136,86

- ogni boa oltre le prime due:€ 54,74

- per ogni boa fino a un massimo di
due boe:€ 136,86

- ogni boa oltre le prime due:€ 54,74

Canoni
Boe fuori zona portuale**Anno 2002**

Per tutte le località dei Comuni rivieraschi del Lago Maggiore.

- fino a due boe:.....€ **181,38**
- oltre due boe dopo l'applicazione del canone annuo di € 181,38 per ogni boa in più:.....€ **69,89/cad.**

Per le località comprese nei Comuni di Gozzano, Pettenasco, Orta San Giulio ed Omegna del lago d'Orta.

- fino a due boe:.....€ **162,17**
- oltre due boe dopo l'applicazione del canone annuo di € 162,17 per ogni boa in più:.....€ **66,15/cad.**

Per le restanti località dei Comuni rivieraschi, del lago d'Orta e per tutte le località dei Comuni rivieraschi del lago di Mergozzo.

- fino a due boe:.....€ **149,37**
- oltre due boe dopo l'applicazione del canone annuo di € 149,37 per ogni boa in più:.....€ **58,68/cad.**

Canoni
Boe in zona portuale**Anno 2002**

- per ogni boa fino a un massimo di due boe:.....€ **140,70**
- ogni boa oltre le prime due:....€ **56,28**

- per ogni boa fino a un massimo di due boe:.....€ **140,70**
- ogni boa oltre le prime due:....€ **56,28**

- per ogni boa fino a un massimo di due boe:.....€ **140,70**
- ogni boa oltre le prime due:....€ **56,28**

Canoni **Boe in e fuori zona portuale**

Anno 2003

- per ogni boa fino a un massimo di due boe:.....€ 144,08 - ogni boa oltre le prime due:..... € 57,64

-----°-----

Canoni **Boe in e fuori zona portuale**

Anno 2004

- per ogni boa fino a un massimo di due boe:.....€ 147,77 - ogni boa oltre le prime due:.....€ 59,12
--

Canoni**Zattere, pontili e galleggianti in genere fuori zona portuale****Anno 2001**

Per tutte le località dei Comuni rivieraschi del Lago Maggiore.

Zattere, pontili mobili e galleggianti in genere:

- fino a 4 m² di superficie:.....€ **245,32**
- oltre i 4 m² dopo l'applicazione del canone annuo di € 245,32 per ogni m² e frazione di m² da computarsi per m² intero:.....€ **56,81/m²**

Pontili fissi:

- fino a 4 m² di superficie:.....€ **286,12**
- oltre i 4 m² dopo l'applicazione del canone annuo di € 286,12 per ogni m² e frazione di m² da computarsi per m² intero:.....€ **64,04/m²**

Canoni**Zattere, pontili e galleggianti in genere in zona portuale****Anno 2001**

Zattere, pontili mobili e galleggianti in genere:

- Canone fino a 4 m²:.....€ **193,67**
- ogni m² in più:.....€ **45,96**

Pontili fissi:

- Canone fino a 4 m²:.....€ **224,66**
- ogni m² in più:.....€ **51,65**

Per le località comprese nei Comuni di Gozzano, Pettenasco, Orta San Giulio ed Omegna del lago d'Orta.

Zattere, pontili mobili e galleggianti in genere:

- fino a 4 m² di superficie:.....€ **215,36**
- oltre i 4 m² dopo l'applicazione del canone annuo di € 215,36 per ogni m² e frazione di m² da computarsi per m² intero:.....€ **47,51/m²**

Pontili fissi:

- fino a 4 m² di superficie:.....€ **248,93**
- oltre i 4 m² dopo l'applicazione del canone annuo di € 248,93 per ogni m² e frazione di m² da computarsi per m² intero:.....€ **56,81/m²**

Zattere, pontili mobili e galleggianti in genere:

- Canone fino a 4 m²:.....€ **193,67**
- ogni m² in più:.....€ **45,96**

Pontili fissi:

- Canone fino a 4 m²:.....€ **224,66**
- ogni m² in più:.....€ **51,65**

Canoni**Zattere, pontili e galleggianti in genere fuori zona portuale****Anno 2001**

Per le restanti località dei Comuni
rivieraschi, del lago d'Orta e per tutte le
località dei Comuni rivieraschi del lago
di Mergozzo.

Zattere, pontili mobili e galleggianti in genere:

- fino a 4 m² di superficie:.....€ **177,14**

- oltre i 4 m² dopo l'applicazione del canone
annuo di € 177,14 per ogni m² e frazione di m² da
computarsi per m² intero:.....€ **39,77/m²**

Pontili fissi:

- fino a 4 m² di superficie:.....€ **215,36**

- oltre i 4 m² dopo l'applicazione del canone
annuo di € 215,36 per ogni m² e frazione di m² da
computarsi per m² intero:.....€ **47,51/m²**

Canoni**Zattere, pontili e galleggianti in genere in zona portuale****Anno 2001**

Zattere, pontili mobili e galleggianti in genere:

- Canone fino a 4 m² :.....€ **193,67**

- ogni m² in più:.....€ **45,96**

Pontili fissi:

- Canone fino a 4 m² :.....€ **224,66**

- ogni m² in più:.....€ **51,65**

Canoni**Zattere, pontili e galleggianti
in genere fuori zona portuale****Anno 2002**

Per tutte le località dei Comuni rivieraschi
del Lago Maggiore.

Zattere, pontili mobili e galleggianti in genere:

- fino a 4 m² di superficie:.....€ **253,39**
- oltre i 4 m² dopo l'applicazione del canone annuo di € 253,39 per ogni m² e frazione di m² da computarsi per m² intero:.....€ **58,68/m²**

Pontili fissi:

- fino a 4 m² di superficie:.....€ **295,53**
- oltre i 4 m² dopo l'applicazione del canone annuo di € 295,53 per ogni m² e frazione di m² da computarsi per m² intero:.....€ **66,15/m²**

Canoni**Zattere, pontili e galleggianti
in genere in zona portuale****Anno 2002**

Zattere, pontili mobili e galleggianti in genere:

- Canone fino a 4 m² :.....€ **199,10**
- ogni m² in più:.....€ **47,25**

Pontili fissi:

- Canone fino a 4 m² :.....€ **230,96**
- ogni m² in più:.....€ **53,10**

Per le località comprese nei Comuni di
Gozzano, Pettenasco, Orta San Giulio ed
Omegna del lago d'Orta.

Zattere, pontili mobili e galleggianti in genere:

- fino a 4 m² di superficie:.....€ **222,45**
- oltre i 4 m² dopo l'applicazione del canone annuo di € 222,45 per ogni m² e frazione di m² da computarsi per m² intero:.....€ **49,07/m²**

Pontili fissi:

- fino a 4 m² di superficie:.....€ **257,12**
- oltre i 4 m² dopo l'applicazione del canone annuo di € 257,12 per ogni m² e frazione di m² da computarsi per m² intero:.....€ **58,68/m²**

Zattere, pontili mobili e galleggianti in genere:

- Canone fino a 4 m² :.....€ **199,10**
- ogni m² in più:.....€ **47,25**

Pontili fissi:

- Canone fino a 4 m² :.....€ **230,96**
- ogni m² in più:.....€ **53,10**

Canoni
Zattere, pontili e galleggianti
in genere fuori zona portuale

Anno 2002

Per le restanti località dei Comuni
 rivieraschi, del lago d'Orta e per tutte le
 località dei Comuni rivieraschi del lago
 di Mergozzo.

Zattere, pontili mobili e galleggianti in genere:

- fino a 4 m² di superficie:.....€ **182,97**

- oltre i 4 m² dopo l'applicazione del canone
 annuo di € 182,97 per ogni m² e frazione di m² da
 computarsi per m² intero:.....€ **41,08/m²**

Pontili fissi:

- fino a 4 m² di superficie:.....€ **222,45**

- oltre i 4 m² dopo l'applicazione del canone
 annuo di € 222,45 per ogni m² e frazione di m² da
 computarsi per m² intero:.....€ **49,07/m²**

Canoni
Zattere, pontili e galleggianti
in genere in zona portuale

Anno 2002

Zattere, pontili mobili e galleggianti in genere:

- Canone fino a 4 m² :.....€ **199,10**

- ogni m² in più:.....€ **47,25**

Pontili fissi:

- Canone fino a 4 m² :.....€ **230,96**

- ogni m² in più:.....€ **53,10**

Canoni**Zattere, pontili e galleggianti
in genere fuori zona portuale****Dal 01.01.2003 al 30.06.2003**Per tutte le località dei Comuni rivieraschi
del Lago Maggiore.

Zattere, pontili mobili e galleggianti in genere:

- fino a 4 m² di superficie:.....€ **253,39**- oltre i 4 m² dopo l'applicazione del canone
annuo di € 253,39 per ogni m² e frazione di m²
da computarsi per m² intero:.....€ **58,68/m²**

Pontili fissi:

- fino a 4 m² di superficie:.....€ **295,53**- oltre i 4 m² dopo l'applicazione del canone
annuo di € 295,53 per ogni m² e frazione di m²
da computarsi per m² intero:.....€ **66,15/m²****Canoni****Zattere, pontili e galleggianti
in genere in zona portuale****Dal 01.01.2003 al 30.06.2003**

Zattere, pontili mobili e galleggianti in genere:

- Canone fino a 4 m² :.....€ **203,88**- ogni m² in più:.....€ **48,39**

Pontili fissi:

- Canone fino a 4 m² :.....€ **236,51**- ogni m² in più:.....€ **54,38**Per le località comprese nei Comuni di
Gozzano, Pettenasco, Orta San Giulio ed
Omegna del lago d'Orta.

Zattere, pontili mobili e galleggianti in genere:

- fino a 4 m² di superficie:.....€ **222,45**- oltre i 4 m² dopo l'applicazione del canone
annuo di € 222,45 per ogni m² e frazione di m² da
computarsi per m² intero:.....€ **49,07/m²**

Pontili fissi:

- fino a 4 m² di superficie:.....€ **257,12**- oltre i 4 m² dopo l'applicazione del canone
annuo di € 257,12 per ogni m² e frazione di m² da
computarsi per m² intero:.....€ **58,68/m²**

Zattere, pontili mobili e galleggianti in genere:

- Canone fino a 4 m² :.....€ **203,88**- ogni m² in più:.....€ **48,39**

Pontili fissi:

- Canone fino a 4 m² :.....€ **236,51**- ogni m² in più:.....€ **54,38**

Canoni**Zattere, pontili e galleggianti
in genere fuori zona portuale****Dal 01.01.2003 al 30.06.2003**

Per le restanti località dei Comuni
rivieraschi, del lago d'Orta e per tutte le
località dei Comuni rivieraschi del lago
di Mergozzo.

Zattere, pontili mobili e galleggianti in genere:

- fino a 4 m² di superficie:.....€ **182,97**- oltre i 4 m² dopo l'applicazione del canone
annuo di € 182,97 per ogni m² e frazione di m² da
computarsi per m² intero:.....€ **41,08/m²**

Pontili fissi:

- fino a 4 m² di superficie:.....€ **222,45**- oltre i 4 m² dopo l'applicazione del canone
annuo di € 222,45 per ogni m² e frazione di m² da
computarsi per m² intero:.....€ **49,07/m²****Canoni****Zattere, pontili e galleggianti
in genere in zona portuale****Dal 01.01.2003 al 30.06.2003**

Zattere, pontili mobili e galleggianti in genere:

- Canone fino a 4 m² :.....€ **203,88**- ogni m² in più:.....€ **48,39**

Pontili fissi:

- Canone fino a 4 m² :.....€ **236,51**- ogni m² in più:.....€ **54,38**

Canoni
Zattere, pontili e galleggianti in
genere in e fuori zona portuale

Dal 01.07.2003 al 31.12.2003

Zattere, pontili mobili e galleggianti in genere:	
- Canone fino a 4 m ² :.....	€ 203,88
- ogni m ² in più:.....	€ 48,39
Pontili fissi:	
- Canone fino a 4 m ² :.....	€ 236,51
- ogni o ogni m ² in più:.....	€ 54,38

Canoni
Zattere, pontili e galleggianti in
genere in e fuori zona portuale

Anno 2004

Zattere, pontili mobili e galleggianti in genere:	
- Canone fino a 4 m ² :.....	€ 209,10
- ogni m ² in più:.....	€ 49,63
Pontili fissi:	
- Canone fino a 4 m ² :.....	€ 242,56
- ogni o ogni m ² in più:.....	€ 55,77

**Condutture, cavi ed impianti in genere nel
sottosuolo ed in acqua nelle zone portuali**

Anno 2001

L. 9.000 al metro lineare (€ 4,66)

Anno 2002

€ 4,79 al metro lineare

Anno 2003

€ 4,91 al metro lineare

Anno 2004

€ 5,04 al metro lineare

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 ottobre 2004, n. 7/R.

Regolamento regionale di programmazione e pianificazione delle attività di protezione civile.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;

Visti gli artt. 10 e 25 della legge regionale 14 aprile 2003, n. 7;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 51-13704 del 18 ottobre 2004;

emana

il seguente regolamento

REGOLAMENTO REGIONALE DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE

CAPO I

AMBITO

Art. 1.

(Finalità ed ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di redazione degli strumenti di programmazione e pianificazione di protezione civile come previsto dall'articolo 10 della legge regionale 14 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di protezione civile).

2. Le prescrizioni del presente regolamento si applicano per disciplinare l'elaborazione dei programmi di previsione e prevenzione regionale e provinciali e dei piani di emergenza provinciali, intercomunali e comunali di Protezione civile.

3. I programmi e i piani di cui al comma 2 devono prevedere:

- a) le modalità e i tempi di predisposizione, approvazione ed attuazione;
- b) la metodologia di riferimento, i contenuti, la struttura, la forma, gli elaborati; gli strumenti di attuazione;
- c) le prescrizioni, le verifiche, la pubblicità.

4. Le prescrizioni si applicano, altresì, per disciplinare l'esercizio del potere sostitutivo che compete alla Regione sui programmi di prevenzione e previsione dei rischi e dei piani di emergenza provinciali e alle province sui piani comunali di Protezione civile.

CAPO II

PROGRAMMAZIONE

Art. 2.

(Programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione programmatica, definisce le finalità, gli obiettivi e i tempi per la redazione del programma regionale di previsione e prevenzione.

2. Il programma è redatto tenendo conto dei seguenti elementi:

- a) la conoscenza dei caratteri generali del territorio piemontese;
- b) l'individuazione della metodologia per la redazione del programma;
- c) la congruenza fra programmazione di scala;
- d) il raccordo con gli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale ed urbanistica;
- e) la classificazione della pericolosità;
- f) la quantificazione della vulnerabilità territoriale, vulnerabilità antropica, vulnerabilità territoriale al danno;
- g) l'individuazione degli scenari di pericolosità
- h) l'individuazione degli scenari degli elementi esposti
- i) l'individuazione degli scenari di criticità/rischio semplificato
- l) l'individuazione degli scenari di rischio

- m) la quantificazione del rischio;
 - n) il grado di accettazione del rischio della comunità regionale;
 - o) l'individuazione ed elencazione di proposte finalizzate alla revisione delle normative regionali;
 - p) gli indirizzi per gli interventi mitigatori di tipo strutturale (vulnerabilità territoriale);
 - q) gli indirizzi per gli interventi mitigatori di tipo fisico -funzionale (vulnerabilità antropica);
 - r) gli indirizzi per gli interventi mitigatori di tipo fisico - funzionale riguardanti il sistema dei soccorsi (vulnerabilità territoriale al danno);
 - s) gli indirizzi per gli interventi mitigatori di tipo culturale riguardanti la comunità regionale (formazione - informazione - esercitazioni);
 - t) la definizione del modello d'intervento regionale;
 - u) gli indirizzi per i sistemi di monitoraggio ambientale;
 - v) gli indirizzi per i sistemi di allertamento;
 - z) la quantificazione delle risorse per la mitigazione dei rischi (umane, strumentali e finanziarie).
3. Il programma è composto dai seguenti elaborati:
- a) studio di prefattibilità;
 - b) relazione programmatica;
 - c) relazione metodologica;
 - d) relazioni tecniche/territoriali;
 - e) relazioni specialistiche per tipologie di rischio;
 - f) relazione illustrativa con le proposte degli eventuali nuovi indirizzi normativi;
 - g) relazione finanziaria;
 - h) elaborato generale con la classificazione integrale a maglia regionale dei comuni e dei rischi con annessa cartografia;
 - i) elaborato stralcio per tipologia di rischio contenenti la cartografia tecnica di base, quella tematica e lo scenario di rischio;
 - l) elaborato stralcio con gli indirizzi per gli interventi mitigatori di tipo strutturale (vulnerabilità territoriale);
 - m) elaborato stralcio con gli indirizzi per gli interventi mitigatori di tipo fisico-unzionale (vulnerabilità antropica);
 - n) elaborato stralcio con gli indirizzi per gli interventi mitigatori di tipo fisico-funzionale riguardanti il sistema dei soccorsi (vulnerabilità territoriale al danno);
 - o) elaborato stralcio con gli indirizzi per gli interventi mitigatori di tipo culturale riguardanti la comunità regionale (formazione-informazione);
 - p) elaborato stralcio con gli indirizzi per le esercitazioni;
 - q) cronoprogramma con i tempi d'attuazione, di verifica dell'attuazione e i tempi previsti per l'aggiornamento del programma.
4. Il programma deve essere sottoposto al parere consultivo del Comitato regionale della protezione civile, il quale può avvalersi del contributo della Commissione grandi rischi regionale e dell'Unità di crisi regionale.
5. Il programma è inviato, prima della sua approvazione, anche al Dipartimento nazionale della Protezione civile per la formulazione di eventuali osservazioni.
6. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva il programma regionale di previsione e prevenzione e i successivi aggiornamenti

Art. 3.

(Programma provinciale di previsione e prevenzione dei rischi)

1. La provincia, con propria deliberazione programmatica, definisce le finalità, gli obiettivi e i tempi per la redazione del programma provinciale di previsione e prevenzione dei rischi.
2. I contenuti e gli elaborati del programma provinciale di previsione e prevenzione dei rischi sono descritti all'articolo 2, commi 2 e 3 e vanno ricondotti all'ambito provinciale.
3. Il programma, prima della sua approvazione, deve essere sottoposto al parere consultivo del Comitato provinciale della protezione civile il quale può avvalersi anche del contributo dell'Unità di crisi provinciale.
4. Il programma è inviato, prima della sua approvazione, anche al Dipartimento nazionale della Protezione civile per la formulazione di eventuali osservazioni.

5. La provincia, con propria deliberazione, approva il programma provinciale di previsione e prevenzione e i successivi aggiornamenti

CAPO III

PIANIFICAZIONE

Art. 4.

(Piano comunale di protezione civile)

1. Il comune, con propria deliberazione programmatica, definisce, sulla base delle indicazioni contenute nel programma provinciale di previsione e prevenzione, le finalità, gli obiettivi e i tempi per la redazione del piano comunale di protezione civile.

2. Il piano comunale è redatto tenendo conto dei seguenti elementi:

- a) la conoscenza dei caratteri generali del territorio comunale;
- b) l'individuazione della metodologia per la redazione del piano
- c) la congruenza con il programma provinciale;
- d) il raccordo con gli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale ed urbanistica;
- e) la classificazione della pericolosità;
- f) la quantificazione della vulnerabilità territoriale, vulnerabilità antropica, vulnerabilità territoriale

al danno;

- g) l'individuazione degli scenari di pericolosità
- h) l'individuazione degli scenari degli elementi esposti
- i) l'individuazione degli scenari di criticità/rischio semplificato
- l) l'individuazione degli scenari di rischio
- m) la quantificazione del rischio;
- n) il grado di accettazione del rischio della comunità comunale;
- o) la riduzione della vulnerabilità territoriale e antropica;
- p) la crescita della cultura della protezione civile e della sicurezza;
- r) la definizione del modello d'intervento comunale;
- s) la quantificazione delle risorse per la mitigazione dei rischi (umane, strumentali e finanziarie).

3. Il piano comunale di protezione civile, deve contenere inoltre le indicazioni e le prescrizioni per dare attuazione ai seguenti punti:

- a) definizione del modello organizzativo e individuazione delle strutture di comando e di controllo;
- b) individuazione delle componenti istituzionali e operative e delle funzioni assegnate;
- c) regolamentazione del funzionamento dell'Unità di crisi comunale per funzioni di supporto;
- d) costituzione della sala operativa comunale;
- e) predisposizione di sistemi di monitoraggio;
- f) predisposizione di sistemi di allertamento;
- g) predisposizione del sistema informativo;
- h) predisposizione del sistema di telecomunicazioni;
- i) regolamentazione dell'impiego delle risorse strumentali (materiali e mezzi);
- l) regolamentazione dell'impiego delle risorse umane;
- m) regolamentazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie;
- n) definizione delle procedure operative e delle azioni conseguenti che i soggetti preposti devono

compiere;

- o) predisposizione delle campagne d'informazione;
- p) programmazione e pianificazione delle esercitazioni;
- q) programmazione e pianificazione delle attività di formazione.

4. Il piano comunale di protezione civile è composto dai seguenti elaborati:

- a) parte propedeutica con la sezione-scenari integrati eventi attesi contenente una:
 - 1) relazione generale (programmatica, metodologica, inquadramento territoriale e finanziaria);
 - 2) relazione con la classificazione integrale dei rischi con annessa cartografia;
 - 3) relazione stralcio per tipologia di rischio contenenti la cartografia tecnica di base, quella tematica e lo scenario di rischio;
- b) parte operativa con la:
 - 1) sezione - organizzazione integrata del sistema di comando e controllo;
 - 2) sezione - organizzazione integrata delle risorse;

- 3) sezione - procedure operative integrate;
- 4) sezione - informazione;
- 5) sezione - formazione ed esercitazioni;
- 6) sezione - modulistica.

5. Il piano di protezione civile comunale deve essere sottoposto al parere consultivo del Comitato comunale di protezione civile, il quale può avvalersi anche del contributo dell'Unità di crisi comunale.

6. Il piano comunale di protezione civile è inviato anche alla provincia e all'Ufficio territoriale di Governo per la formulazione di eventuali osservazioni.

7. Il comune, con propria deliberazione, approva il piano comunale di Protezione civile e i successivi aggiornamenti.

8. In assenza del programma provinciale di previsione e prevenzione, il piano comunale di protezione civile va redatto comunque secondo quanto stabilito dal presente articolo.

Art. 5.

(Piano intercomunale di protezione civile)

1. L'ente intercomunale, con propria deliberazione programmatica, definisce, sulla base delle indicazioni contenute nel programma provinciale di previsione e prevenzione, le finalità, gli obiettivi i tempi per la redazione del piano intercomunale di protezione civile.

2. I contenuti e gli elaborati del piano intercomunale di protezione civile sono descritti all'articolo 4, commi 2, 3 e 4 e vanno ricondotti all'ambito intercomunale.

3. Il piano di protezione civile intercomunale deve essere sottoposto al parere consultivo del Comitato intercomunale di protezione civile, il quale può avvalersi anche del contributo dell'Unità di crisi intercomunale.

4. Il piano intercomunale di protezione civile è inviato anche alla provincia e all'Ufficio territoriale di Governo per la formulazione di eventuali osservazioni.

5. L'ente intercomunale con propria deliberazione approva il piano intercomunale di protezione civile e i successivi aggiornamenti.

6. In assenza del programma provinciale di previsione e prevenzione, il piano intercomunale di protezione civile va redatto comunque secondo quanto stabilito dal presente articolo.

Art. 6.

(Piano di emergenza provinciale)

1. La provincia, con propria deliberazione programmatica, definisce, sulla base delle indicazioni contenute nel programma provinciale di previsione e prevenzione, le finalità, gli obiettivi e i tempi per la redazione del piano di emergenza provinciale.

2. I contenuti e gli elaborati del piano di emergenza provinciale sono descritti all'articolo 4, commi 2 e 3 e vanno ricondotti all'ambito provinciale.

3. Il piano di emergenza, deve contenere inoltre le indicazioni e le prescrizioni per dare attuazione ai seguenti punti:

a) istituzione, in collaborazione con l'Ufficio territoriale di Governo con provvedimenti della provincia, dei Centri operativi misti (COM);

b) regolamentazione del funzionamento dei COM strutturati per funzioni di supporto;

c) definizione dei protocolli operativi con l'Ufficio territoriale di Governo per la transizione da evento ordinario a evento straordinario.

4. Il piano di emergenza provinciale deve essere sottoposto al parere consultivo del Comitato provinciale della protezione civile, il quale può avvalersi anche del contributo dell'Unità di crisi provinciale.

5. La provincia, con propria deliberazione approva il piano di emergenza provinciale e i successivi aggiornamenti.

6. In assenza del programma provinciale di previsione e prevenzione, il piano di emergenza provinciale va redatto comunque secondo quanto stabilito dal presente articolo.

Art. 7.

(Piani integrati (programma di previsione e prevenzione e piano di emergenza))

1. Le province hanno facoltà di redigere un unico piano integrato che contenga le prescrizioni del programma provinciale di previsione e prevenzione e del piano di emergenza provinciale rispettando quanto stabilito dagli articoli 3 e 6.

CAPO IV POTERE SOSTITUTIVO

Art. 8.

(Potere sostitutivo)

1. Il potere sostitutivo è esercitato secondo quanto disposto dall'articolo 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali) e dall'articolo 10, comma 3 della l.r. 7/2003.

2. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento le province e i comuni devono assumere, in relazione alla loro competenza, la deliberazione programmatica di cui al primo comma degli articoli 3, 4, e 6.

3. La deliberazione, di cui al comma 2, deve indicare il tempo presunto per l'approvazione dei programmi provinciali di previsione e prevenzione, dei piani di emergenza provinciali e dei piani comunali di protezione civile.

4. Se oltre tale data non risultano essere adottati i provvedimenti di cui al comma 2, la Regione nei confronti della provincia e la provincia nei confronti dei comuni esercitano il potere sostitutivo.

5. La delibera di approvazione degli strumenti programmatori o pianificatori di protezione civile, di cui al agli articoli 3, 4, e 6, deve essere assunta non oltre i 360 giorni dall'adozione della delibera programmatica. Oltre tale data, la Regione nei confronti della Provincia e la provincia nei confronti dei comuni esercitano il potere sostitutivo.

6. Gli atti deliberativi di programmazione e di approvazione, degli enti locali tenuti a predisporre gli strumenti di programmazione e pianificazione, devono essere trasmessi alla Regione e alla provincia.

Art. 9.

(Potere sostitutivo della Regione)

1. La Regione esercita il potere sostitutivo, nei confronti della provincia, qualora inadempiente, predisponendo:

- a) il programma provinciale di previsione e prevenzione speditivo;
- b) il piano di emergenza provinciale speditivo.

2. Il programma provinciale di previsione e prevenzione speditivo è redatto tenendo conto delle indicazioni di cui all'articolo 2 esclusivamente per le parti che consentono di predisporre l'elaborato di cui all'articolo 2, comma 3, lettera l).

3. Il piano di emergenza provinciale speditivo è redatto tenendo conto delle indicazioni di cui all'articolo 4 esclusivamente per le parti che consentono di predisporre gli elaborati della parte operativa previsti dall'articolo 4, comma 4, lettera b).

4. Il potere sostitutivo della Regione nel predisporre il programma provinciale di protezione civile speditivo, non può essere esercitato qualora la provincia disponga del piano di emergenza provinciale.

5. Il programma provinciale di previsione e prevenzione speditivo o il piano provinciale di emergenza speditivo, redatti dalla Regione, sono approvati con deliberazione dalla provincia ed attuati sotto la responsabilità dell'autorità provinciale di protezione civile.

6. Nella stessa deliberazione deve essere assunto l'impegno di approvare il programma provinciale o il piano di emergenza provinciale redatti integralmente secondo quando stabilito dal presente regolamento.

7. Il programma speditivo o il piano speditivo devono essere redatti dalla Regione entro 90 giorni dalle scadenze previste dall'articolo 8, commi 2 e 5.

8. Gli oneri derivanti dalla redazione degli strumenti programmatori e pianificatori sono a carico dell'amministrazione provinciale.

9. L'amministrazione provinciale deve mettere a disposizione tutte le informazioni necessarie per redigere gli strumenti di programmazione e di pianificazione speditivi.

Art. 10.

(Potere sostitutivo della provincia)

1. La provincia esercita il potere sostitutivo, nei confronti del comune qualora inadempiente, predisponendo il piano comunale di protezione civile speditivo.

2. Il piano comunale di protezione civile speditivo è redatto tenendo conto delle indicazioni di cui all'articolo 4 esclusivamente per le parti che consentono di predisporre gli elaborati della parte operativa previsti dall'articolo 4, comma 4, lettera b).

3. Il piano comunale di protezione civile speditivo, redatto dalla provincia, è approvato dal comune ed attuato sotto la responsabilità dell'autorità comunale di protezione civile.

4. Nell'atto di approvazione deve essere assunto l'impegno di approvare il piano comunale di protezione civile redatto integralmente secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

5. Il piano comunale di protezione civile speditivo deve essere redatto dalla provincia entro 90 giorni dalle scadenze previste dall'articolo 8, commi 2 e 5.

6. Gli oneri derivanti dalla redazione piano comunale di protezione civile speditivo sono a carico dell'amministrazione comunale.

7. L'amministrazione comunale deve mettere a disposizione tutte le informazioni necessarie per redigere il piano comunale di protezione civile speditivo.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 18 ottobre 2004

Enzo Ghigo

Regolamento regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 42 del 21 ottobre 2004 (ndr)

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 ottobre 2004, n. 8/R.

Regolamento regionale di disciplina degli organi e delle strutture di protezione civile.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;

Visti gli artt. 15 e 25 della legge regionale 14 aprile 2003, n. 7;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 51-13704 del 18 ottobre 2004;

emana

il seguente regolamento

REGOLAMENTO REGIONALE DI DISCIPLINA DEGLI ORGANI E DELLE STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1.

(Finalità ed Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina la costituzione ed il funzionamento degli organi e delle strutture di protezione civile regionali come previsto dagli articoli 15, 16, 17 e 18 della legge regionale 14 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di protezione civile).

2. Le prescrizioni del presente regolamento si applicano integralmente per disciplinare:

l'istituzione, la composizione, le funzioni, le modalità di funzionamento, la durata in carica, degli organi e delle strutture di nomina della Regione Piemonte.

3. Per gli organi e per le strutture che dipendono dai comuni, da aggregazioni di comuni e dalle province, il presente regolamento definisce le prescrizioni minime necessarie per garantire alla Regione l'esercizio delle forme di coordinamento delle attività di protezione civile regionale.

4. Fermo restando l'autonomia regolamentare dei comuni e delle province in materia di protezione civile, i comuni, le aggregazioni di comuni e le province devono dotarsi di apposito regolamento che disciplini l'istituzione, la composizione, le funzioni, le modalità di funzionamento e la durata in carica degli organi e delle strutture comunali, intercomunali e provinciali.

CAPO II.

ORGANI E STRUTTURE

Art. 2.

(Comitato comunale di protezione civile)

1. Il comune, entro due mesi dall'adozione del proprio regolamento di disciplina degli organi e delle strutture di protezione civile, istituisce il Comitato comunale di protezione civile.

2. Il Comitato di cui al comma 1, al fine di garantire quanto descritto all'articolo 1, comma 3 è composto almeno dal Sindaco, o suo rappresentante, che lo presiede.

Art. 3.

(Comitato intercomunale di protezione civile)

1. L'ente intercomunale, entro due mesi dall'adozione del proprio regolamento di disciplina degli organi e delle strutture di protezione civile, istituisce il Comitato intercomunale di protezione civile in relazione alla tipologia di aggregazione che i comuni associati o consorziati hanno adottato.

2. Il Comitato intercomunale di protezione civile, al fine di garantire quanto previsto all'articolo 1, comma 3, è composto almeno da:

- a) il Presidente, o suo rappresentante, che lo presiede, in relazione alla tipologia di aggregazione.
- b) i sindaci dei comuni aderenti all'aggregazione o loro delegati.

Art. 4.

(Comitato provinciale di protezione civile)

1. La provincia, entro due mesi dall'adozione del proprio regolamento di disciplina degli organi e delle strutture di protezione civile, istituisce il Comitato provinciale di protezione civile.

2. Il Comitato provinciale di cui al comma 1, al fine di garantire quanto previsto all'articolo 1, comma 3, è composto almeno da:

- a) il Presidente della Giunta provinciale, o suo rappresentante, che lo presiede;
- b) un rappresentante dell'Ufficio territoriale del Governo;
- c) un rappresentante della Regione.

3. In presenza di attività che sono attuate sotto il coordinamento unitario del Dipartimento nazionale di protezione civile e del Prefetto, previste per fronteggiare eventi la cui evoluzione configuri la casistica di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) della l.r. 7/2003, il Comitato provinciale di protezione civile assicura, nelle forme e nelle modalità che saranno stabilite con accordi bilaterali, il passaggio della gestione dell'emergenza dall'autorità provinciale a quella prefettizia garantendo in ogni caso il concorso nella gestione delle operazioni di soccorso.

Art. 5.

(Comitato regionale di protezione civile)

1. Entro due mesi dall'emanazione del presente regolamento è istituito, ai sensi dell'articolo 16, comma 1 della l.r. 7/2003, il Comitato regionale di protezione civile.

2. I componenti del Comitato, come individuati dall'articolo 16, comma 2 della l.r. 7/2003, sono nominati su segnalazione degli enti pubblici e degli organismi istituzionali che svolgono attività di protezione civile.

3. I componenti nominati possono delegare loro sostituti a partecipare alle riunioni del Comitato regionale di Protezione civile.

4. E' facoltà del Presidente chiamare di volta in volta a partecipare ai lavori del Comitato, in qualità di membri aggiuntivi, i rappresentanti di enti, organismi istituzionali, gruppi ed associazioni dei volontari ed ogni altra figura che venga ritenuta idonea in relazione agli argomenti da trattare.

5. Gli uffici della struttura regionale competente in materia di protezione civile assicurano le funzioni di segreteria e di supporto organizzativo alle sedute del Comitato regionale di protezione civile.

Art. 6.

(Funzioni dei Comitati di Protezione civile)

1. I Comitati di protezione civile garantiscono, rispettivamente a livello comunale, intercomunale, provinciale, regionale, lo svolgimento e lo sviluppo e il coordinamento delle attività specificate agli articoli 6, 7, 8 e 9 della l.r. 7/2003.

2. A tal fine i Comitati di protezione civile formulano proposte ed osservazioni, esprimono pareri, elaborano obiettivi, indirizzi e studi quali supporto alle decisioni dell'autorità di protezione civile sia in fase preventiva che di emergenza.

3. I Comitati di Protezione civile assicurano l'espletamento dei compiti e delle funzioni, di cui al comma 2, in conformità alle prescrizioni degli strumenti di programmazione e di pianificazione di protezione civile.

4. I Comitati di Protezione civile durano in carica rispettivamente fino alla scadenza del Consiglio comunale, intercomunale in relazione alla tipologia di aggregazione, provinciale, regionale ed operano fino alla nomina del nuovo Comitato.

Art. 7.

(Unità di crisi comunale)

1. Il comune, entro due mesi dall'adozione del proprio regolamento di disciplina degli organi e delle strutture di protezione civile, istituisce l'Unità di crisi comunale.

2. Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 15 della l.r. 7/2003, il Comitato comunale di protezione civile si avvale dell'Unità di crisi comunale, quale supporto tecnico alle decisioni strutturata per funzioni di supporto.

3. L'Unità di crisi comunale è composta almeno:

- a) dal sindaco o suo delegato;
- b) dai responsabili delle strutture, divisioni o settori comunali competenti.

Art. 8.

(Unità di crisi intercomunale)

1. L'ente intercomunale, entro due mesi dall'adozione del proprio regolamento di disciplina degli organi e delle strutture di protezione civile, istituisce l'Unità di crisi intercomunale di protezione civile in relazione alla tipologia di aggregazione che i comuni associati o consorziati hanno adottato.

2. Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 15 della l.r. 7/2003, il Comitato intercomunale di protezione civile si avvale dell'Unità di crisi intercomunale, quale supporto tecnico alle decisioni strutturate per funzioni di supporto.

3. L'Unità di crisi intercomunale è composta almeno dal coordinatore, in relazione alla tipologia di aggregazione che i comuni associati o consorziati hanno adottato.

Art. 9.

(Unità di crisi provinciale)

1. La provincia, entro due mesi dall'adozione del proprio regolamento di disciplina degli organi e delle strutture di protezione civile, istituisce l'Unità di crisi provinciale.

2. Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 15 della l.r. 7/2003, il Comitato provinciale di protezione civile si avvale dell'Unità di crisi provinciale, quale supporto tecnico alle decisioni strutturate per funzioni di supporto.

3. L'Unità di crisi provinciale è composta almeno:

- a) dal Presidente della Giunta provinciale o un suo delegato
- b) dai responsabili delle direzioni provinciali competenti.

4. In presenza di attività che sono attuate sotto il coordinamento unitario del Dipartimento nazionale di Protezione civile e del Prefetto, previste per fronteggiare eventi la cui evoluzione configuri la casistica di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della l.r. 7/2003, l'Unità di crisi provinciale assicura, secondo le prescrizioni definite dal Comitato provinciale di protezione civile, il passaggio della gestione dell'emergenza agli organi tecnici prefettizi, garantendo, in ogni caso, il concorso nella gestione delle operazioni di soccorso.

5. Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 15 della l.r. 7/2003, l'Unità di crisi provinciale, si avvale, se necessario, delle Unità di crisi dei Centri operativi misti (COM).

6. La Provincia di concerto con l'Ufficio territoriale di Governo istituisce i COM.

7. Le modalità di costituzione e attivazione nonché quelle di funzionamento dei COM sono definiti dalle singole province.

8. L'Unità di crisi dei COM è composta almeno da:

- a) un rappresentante della Provincia, in qualità di coordinatore;
- b) un rappresentante dell'Ufficio territoriale del Governo.

Art. 10.

(Unità di crisi regionale)

1. Entro due mesi dall'emanazione del presente regolamento, è istituita con decreto del Presidente della Giunta, l'Unità di crisi regionale.

2. I componenti, come individuati dall'articolo 17 della l.r. 7/2003, sono nominati su segnalazione degli enti pubblici e degli organismi istituzionali che svolgono attività di protezione civile e possono avvalersi di personale delegato.

3. L'Unità di crisi regionale è coordinata dal Direttore del Gabinetto della Giunta regionale che si avvale per il coordinamento tecnico del Direttore della Protezione civile.

4. I Componenti esterni, a supporto dell'Unità di crisi, sono nominati dal Presidente della Giunta regionale. I Componenti interni ed esterni possono delegare loro sostituti a partecipare alle riunioni dell'Unità di crisi regionale.

5. E' facoltà del coordinatore, in relazione alla tipologia dell'evento, alla sua estensione e alla gravità, convocare l'Unità di crisi regionale, anche in forma ristretta, assegnando ad ogni componente una specifica funzione di supporto in relazione alle competenze esercitate.

6. E' facoltà del coordinatore, inoltre, chiamare a partecipare ai lavori dell'Unità di crisi regionale membri aggiuntivi in grado di fornire contributi specialistici.

7. L'Unità di crisi regionale si riunisce su convocazione a firma congiunta del Direttore del Gabinetto della Giunta regionale e del Direttore della Protezione civile ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

8. Gli uffici della struttura regionale competente in materia di protezione civile assicurano le funzioni di segreteria e di supporto organizzativo alle sedute e al funzionamento dell'Unità di crisi regionale.

Art. 11.

(Commissione grandi rischi)

1. La Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi opera, coordinandosi anche con quella nazionale, presso la struttura regionale competente in materia di Protezione civile, quale organo consultivo tecnico-scientifico e propositivo della Regione stessa in materia di previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio.

2. La Commissione, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore delegato alla Protezione civile, e' presieduta dall'Assessore stesso ed è composta da:

a) il Direttore regionale della Protezione civile, o da un suo delegato, con funzioni di vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento;

b) un esperto in problemi di protezione civile,

c) i presidenti delle sezioni di rischio,

d) un esperto designato dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA);

e) un rappresentante dell'Agenzia regionale delle strade del Piemonte (ARES);

f) un rappresentante dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO).

3. La Commissione si articola nelle seguenti sezioni:

a) Sezione I (Rischio sismico);

b) Sezione II (Rischio idrogeologico, idraulico e dighe);

c) Sezione III (Rischio industriale, nucleare e chimico);

d) Sezione IV (Rischio trasporti, attività civili e infrastrutture);

e) Sezione V (Rischio incendi boschivi);

f) Sezione VI (Rischio ambientale e sanitario);

g) Sezione VII (Difesa dei beni culturali dai rischi naturali e di origine antropica).

4. Le sezioni trattano problemi relativi agli specifici rischi di rispettiva competenza e formulano pareri e proposte alla Commissione ed alla struttura regionale competente in materia di Protezione civile.

5. Ciascuna sezione è composta da un presidente, rappresentante della Commissione, e da quattro esperti.

6. Nel caso di assenza o impedimento del presidente le relative funzioni sono svolte da uno dei componenti la sezione, individuato dalla sezione medesima all'inizio di ogni anno con funzioni di Vice Presidente.

7. Salvo i casi di urgenza o emergenza, le convocazioni della Commissione e delle sezioni sono disposte dai rispettivi presidenti con preavviso di almeno dieci giorni e con indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno; negli stessi termini è resa disponibile la relativa documentazione.

8. La Commissione e le sezioni si riuniscono di norma presso la struttura regionale competente in materia di Protezione civile ed operano con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare autorità ed esperti esterni. I verbali delle riunioni sono approvati dai rispettivi presidenti.

9. La Commissione e le sezioni durano in carica quattro anni.

10. I componenti della Commissione e delle sezioni decadono dall'incarico quando non partecipino, senza motivate ragioni, a due riunioni consecutive.

11. Sulla base di intese tra i rispettivi presidenti possono essere convocate riunioni congiunte di più sezioni per l'esame di questioni interdisciplinari.

12. I risultati delle attività poste in essere dalle sezioni sono portati a conoscenza del presidente della Commissione e trasmessi alla struttura regionale competente in materia di Protezione civile per le conseguenti valutazioni.

13. Al fine di acquisire pareri e proposte su situazioni di rischio in atto o potenziali, il dirigente della Protezione civile può richiedere ai presidenti delle sezioni la convocazione delle medesime, nonché di fare effettuare ricognizioni, verifiche e indagini ai relativi componenti.

14. Gli uffici della struttura regionale competente in materia di Protezione civile assicurano il servizio di segreteria per il funzionamento della Commissione.

15. Ai componenti della Commissione e delle sezioni, per la partecipazione alle riunioni e per le attività da svolgere in località diverse da quelle di abituale residenza, compete il trattamento di missione previsto per i direttori regionali.

Art. 12.

(Esperti in emergenza)

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale e' istituito apposito elenco degli esperti nella gestione delle emergenze che possono, se richiesti, essere messi a disposizione delle autorità di protezione civile in caso di necessità.

2. L'impiego è autorizzato dal dirigente della struttura regionale competente in materia di Protezione civile, previa verifica della disponibilità effettuata con le amministrazioni di appartenenza.

3. L'amministrazione destinataria deve attestare il periodo dell'emergenza e l'attività svolta per consentire di quantificare gli oneri sostenuti che sono imputati sull'apposito capitolo di bilancio.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 18 ottobre 2004

Enzo Ghigo

Regolamento regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 42 del 21 ottobre 2004 (ndr)

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 ottobre 2004, n. 9/R.

Regolamento regionale del volontariato di protezione civile.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;

Visti gli artt. 19 e 25 della legge regionale 14 aprile 2003, n. 7;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 51-13704 del 18 ottobre 2004;

emana

il seguente regolamento

REGOLAMENTO REGIONALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 1.

(Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina le attività e l'organizzazione del volontariato di protezione civile, nel rispetto delle competenze delle province e dei comuni come definito dalla legge regionale 14 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di protezione civile) e nel rispetto della normativa nazionale vigente.

Art. 2.

(Definizione del volontariato di protezione civile)

1. Il volontariato di protezione civile è composto da:

- a) associazioni iscritte al registro regionale;
- b) gruppi comunali e intercomunali;
- c) organismi di collegamento e coordinamento.

2. Le organizzazioni di cui al comma 1, per poter operare usufruendo dei benefici di legge, devono essere iscritte nell'apposito elenco di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 (Regolamento recante: nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile).

Art. 3.

(Partecipazione del volontariato all'attività di protezione civile)

1. Le organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui all'articolo 2, forniscono all'autorità competente, ai sensi della vigente normativa, ogni possibile e fattiva collaborazione nelle attività di previsione, prevenzione, soccorso e prima ricostruzione e recupero, così come indicato all'articolo 10 della l.r. 7/2003.

Art. 4.

(Forme di aggregazione del volontariato)

1. Il volontariato si organizza tramite forme di aggregazione:

- a) a livello comunale/intercomunale (COM, comunità montane, comuni associati) tramite gruppi comunali/intercomunali;
- b) a livello provinciale con i coordinamenti provinciali;
- c) a livello regionale con il tavolo/coordinamento regionale del volontariato.

Art. 5.

(Modalità di iscrizione nell'elenco)

1. Al fine della più ampia partecipazione alle attività di protezione civile, le organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri regionali previsti dall'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, nonché in elenchi o albi di protezione civile previsti specificamente a livello regionale, chiedono, per il tramite della regione presso la quale sono registrate, l'iscrizione nell'elenco nazionale del Dipartimento di protezione civile, che provvede, d'intesa con la stessa, a verificare l'idoneità tecnico-operativa in relazione

all'impiego per gli eventi calamitosi indicati all'articolo 1, comma 2 del d.p.r. 194/2001. Sulle suddette organizzazioni, le regioni e le province autonome inviano periodicamente al Dipartimento l'aggiornamento dei dati e ogni altra utile informazione volta al più razionale utilizzo del volontariato.

Art. 6.

(Comitato di coordinamento regionale del volontariato)

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituito il Comitato di coordinamento regionale del volontariato ai sensi dell'articolo 19, comma 4 della l.r. 7/2003.

2. Il Comitato di coordinamento regionale del volontariato è composto dalle rappresentanze istituzionali e del volontariato sottoelencate:

a) tre rappresentanti della Regione, di cui l'assessore con delega alla Protezione civile o un suo rappresentante, che presiede il Comitato e due rappresentanti della struttura regionale competente;

b) un rappresentante delle province, designato dall'UPP;

c) un rappresentante dell'ANCI;

d) un rappresentante dell'ANPCI;

e) un rappresentante della Lega delle autonomie;

f) un rappresentante dell'UNCCEM;

g) un rappresentante del Corpo dei vigili del fuoco;

h) un rappresentante degli Uffici territoriali del Governo;

i) un rappresentante della Croce rossa italiana;

l) un rappresentante della Associazioni radioamatori italiani;

m) un rappresentante del Soccorso alpino e speleologico piemontese;

n) un rappresentante del 118;

o) un rappresentante del Corpo antincendi boschivi del Piemonte,

p) un rappresentante, per ogni provincia, dei Coordinamenti provinciali.

3. I rappresentanti di cui al comma 2 sono designati dai propri organismi di appartenenza.

2. E' facoltà del Comitato richiedere la presenza di altri rappresentanti di organizzazioni del volontariato, senza diritto di voto, per affrontare tematiche specifiche.

Art. 7.

(Compiti del comitato di coordinamento regionale del volontariato)

1. Il Comitato di coordinamento regionale del volontariato (CCRV) costituisce lo strumento di partecipazione delle organizzazioni di volontariato di Protezione civile alle scelte regionali di promozione e sviluppo del volontariato perseguendo le finalità previste ai sensi della legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato) e della l.r. 7/2003.

2. In particolare svolge i seguenti compiti:

a) approva programmi annuali e poliennali di lavoro;

b) propone criteri e metodologie utili al fine di elaborare proposte di interventi programmati e coordinati tra Istituzioni pubbliche e organizzazioni di volontariato;

c) svolge, nei casi in cui sia richiesto dai competenti organi regionali, attività preparatoria, di coordinamento, di promozione e sviluppo del volontariato;

d) fornisce attività di consulenza in ordine alle iniziative di formazione e aggiornamento del volontariato, proponendo linee guida;

e) formula proposte agli enti competenti per la realizzazione degli interventi a favore del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile regionale;

f) promuove attività di analisi sullo stato di attuazione dei piani operativi di protezione civile comunali, provinciali e regionali per verificare il ruolo e le competenze previste per il volontariato all'interno degli stessi;

g) collabora con gli organi della Regione Piemonte per l'organizzazione e il coordinamento di una struttura operativa di pronto impiego del volontariato, quale la colonna mobile regionale del volontariato di Protezione civile, per gli interventi di emergenza regionali e nazionali;

h) designa un rappresentante del volontariato nell'Unità di crisi regionale, come previsto all'articolo 17 della l.r. 7/2003;

i) designa il rappresentante del volontariato nel Comitato nazionale del volontariato come previsto all'articolo 12 del d.p.r. 194/2001.

Art. 8.

(Funzionamento del comitato di coordinamento regionale del volontariato)

1. Il decreto di cui all'articolo 6 stabilisce, altresì, le modalità interne di funzionamento nonché le modalità operative del Comitato di coordinamento regionale del volontariato.

Art. 9.

(Censimento delle risorse del volontariato)

1. La Regione promuove, d'intesa con le province e i comuni, iniziative per il censimento della disponibilità di strutture, materiali, mezzi e risorse umane delle organizzazioni di volontariato inserite nell'elenco nazionale, al fine di razionalizzare i finanziamenti pubblici.

Art. 10.

(Attivazione ed impiego del volontariato)

1. I volontari possono essere impiegati:

- a) in attività ordinarie di previsione, prevenzione e addestramento;
- b) in attività di emergenza.

2. Per quanto riguarda le attività previste al comma 1, lettera a), i volontari possono essere chiamati a prestare la propria opera dall'autorità di protezione civile competente. L'applicazione dei benefici di legge è a carico dell'ente richiedente, eccezion fatta per le esercitazioni preventivamente autorizzate dalla Regione Piemonte.

3. Per quanto riguarda le attività previste al comma 1, lettera b), si stabilisce che:

a) per eventi di tipo A, in relazione all'articolo 108⁽¹⁾, comma 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (di attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59), i sindaci sono autorizzati all'attivazione e all'impiego dei volontari, con l'applicazione dei benefici di legge e oneri a carico dell'amministrazione comunale;

b) per eventi di tipo B, qualora l'evento possa essere affrontato con le normali risorse disponibili nelle province, l'autorizzazione all'attivazione e all'impiego del volontariato, con l'applicazione dei benefici di legge, è affidata alla provincia;

c) per gli eventi di tipo B, per i quali non siano sufficienti le risorse umane disponibili nelle province, ovvero per quegli eventi che per loro caratteristiche ed ampiezza comprendono il territorio di più province, l'individuazione delle risorse umane aggiuntive e l'autorizzazione per l'applicazione dei benefici di legge è rilasciata dalla regione, con oneri a carico della stessa;

d) per gli eventi di tipo C, l'autorizzazione per l'impiego del volontariato in Italia e all'estero è rilasciata, su richiesta della Regione, dal DPC, con oneri a carico dello Stato.

4. Qualora le risorse economiche comunali o provinciali non siano sufficienti a far fronte alle richieste di rimborso derivanti dall'applicazione dei benefici di legge, le amministrazioni interessate potranno richiedere alla regione l'eventuale integrazione dei fondi, compatibilmente con le risorse disponibili.

5. Alle spese previste nel presente articolo, comprensive di possibili anticipazioni che si rendessero necessarie nella gestione di emergenze sul territorio nazionale o estero, con rimborso a carico del DPC, si fa fronte con un apposito capitolo del bilancio regionale.

Art. 11.

(Benefici di legge)

1. I benefici di legge vengono applicati alle organizzazioni di volontariato iscritte nell'apposito elenco nazionale, di cui al d.p.r. 194/2001.

Art. 12.

(Modalità di rimborso)

1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 5, lettera b) della l.r. 7/2003 viene approvata l'allegata modulistica necessaria alla richiesta di rimborso da parte dei datori di lavoro pubblici o privati dei volontari impiegati per le attività di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b) della l.r. 7/2003. La modulistica deve essere in ogni caso coerente con quella definita in sede nazionale.

(1) Testo corretto con avviso di rettifica pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 45/2004, parte I (ndr)

Art. 13.

(Contributi)

1. La Regione Piemonte favorisce la crescita del volontariato nelle sue varie forme di aggregazione previste nell'articolo 4, comma 1, lettera c), mediante la concessione di contributi per progetti specifici o con la stipula di appositi atti convenzionali che garantiscano un efficace collaborazione, tenuto conto del parere espresso dal Comitato di coordinamento regionale del volontariato.

Art. 14.

(Formazione)

1. La Regione Piemonte, nell'ambito delle sue competenze programmatiche, d'indirizzo e di coordinamento, predispone linee guida per la formazione del volontariato promuovendone la formazione con apposite intese con enti pubblici e privati. In modo particolare individua nei Centri di servizio per il volontariato le strutture con le quali avviare, a seguito di appositi protocolli d'intesa e sentiti i Coordinamenti provinciali, la formazione di base e specialistica.

Art. 15.

(Comitato di coordinamento comunale del volontariato)

1. Il Comitato comunale di protezione civile, con la presenza del rappresentante del volontariato, assume anche la funzione di Comitato di coordinamento comunale del volontariato.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 18 ottobre 2004

Enzo Ghigo

Regolamento regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 42 del 21 ottobre 2004 (ndr)

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 ottobre 2004, n. 10/R.

Regolamento regionale della scuola di protezione civile.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;

Visti gli artt. 21 e 25 della legge regionale 14 aprile 2003, n. 7;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 51-13704 del 18 ottobre 2004;

emana

il seguente regolamento

REGOLAMENTO REGIONALE DELLA SCUOLA DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 1.

(Istituzione della Scuola di Protezione civile)

1. E' istituita la Scuola di protezione civile della Regione Piemonte. Tale organismo si propone quale fine la razionalizzazione e il potenziamento dei programmi di formazione e attività educative rivolte alla collettività, al complesso sistema della Protezione civile e alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. L'attività didattica dovrà svolgersi a livello regionale in coerente accordo con le iniziative del Dipartimento di Protezione civile e delle province piemontesi su temi di protezione civile.

Art. 2.

(Finalità)

1. La Scuola di protezione civile è una struttura organizzativa costituita nell'ambito della struttura di protezione civile della Regione Piemonte per progettare interventi formativi, realizzare e gestire corsi di formazione ed altre iniziative informative/educative sui temi di Protezione civile, in collaborazione con enti di diritto pubblico e privato.

Art. 3.

(Attività di formazione e informazione)

1. In relazione alle necessità formative dei soggetti destinatari e nei limiti del bilancio, sono individuati i corsi e le attività di formazione/informazione da attuare.

2. L'attività di formazione sui temi di protezione civile si esplica principalmente attraverso corsi di formazione:

a) secondo aree di contenuto formativo:

- 1) formazione di base nell'ambito della protezione civile;
- 2) formazione tematica per la gestione, pianificazione e mitigazione delle emergenze;
- 3) master in Disaster Management in ambito regionale;
- 4) master di specializzazione/aggiornamento per Disaster Manager in ambito regionale;

b) secondo le tipologie di destinatari:

- 1) personale appartenente alle strutture operative del sistema di Protezione civile;
- 2) amministratori e tecnici degli enti locali territoriali;
- 3) scuole di ogni ordine e grado;
- 4) responsabili dei Centri operativi misti (COM);
- 5) ordini e collegi professionali;
- 6) attività produttive.

3. Sono attuate inoltre altre iniziative formative/informative sui temi di Protezione civile:

a) attività di documentazione bibliografica e multimediale su supporti cartacei e informatici sui temi della protezione civile per gli allievi delle scuole e per soddisfare le richieste da parte di operatori del settore;

b) attività di documentazione ed archiviazione del materiale relativo ai corsi effettuati;

c) predisposizione di materiali informativi e promozionali sui temi della Protezione civile;

- d) attività d'informazione/educazione in materia di protezione civile con specifica attenzione al mondo della scuola;
- e) formazione permanente a distanza on-line accessibile a tutti i soggetti interessati;
- f) seminari, workshop, incontri, conferenze sui temi della Protezione civile;
- g) scambio di esperienze internazionali tra istituzioni ed enti.

Art. 4.

(Comitato tecnico-scientifico)

1. Per definire il piano dei corsi è nominato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, un Comitato tecnico scientifico composto da:

- a) referente della struttura di protezione civile regionale;
- b) un rappresentante designato dall'Unione province piemontesi;
- c) due esperti nel campo della protezione civile designati dalla Regione Piemonte.

2. Al fine di contribuire a rendere coerenti i programmi di formazione in ambito regionale con le esigenze provenienti dal sistema di protezione civile, il Comitato tecnico-scientifico coordinandosi con le iniziative delle province e in accordo con il Dipartimento della Protezione civile elabora le linee generali orientative dell'attività della scuola; a tal fine esso individua in particolare:

- a) le priorità degli interventi formativi da erogare nel tempo;
- b) le tipologie dei destinatari;
- c) i progetti di formazione secondo aree di contenuto formativo;
- d) interventi formativi promossi e gestiti direttamente dalle province.

Art. 5.

(Piano annuale di formazione di Protezione civile)

1. Il Piano annuale di formazione di Protezione civile è approvato con deliberazione della Giunta regionale.

2. Nell'ambito del Piano annuale di formazione sono definiti i progetti dei corsi da realizzare.

3. Ogni progetto formativo deve precisare:

- a) obiettivi formativi;
- b) area di contenuto formativo;
- c) destinatari;

3. Il piano annuale di formazione definisce anche le risorse finanziarie a carico della Regione Piemonte per sostenere i costi necessari all'organizzazione dei corsi promossi e gestiti direttamente dalle province.

Art. 6.

(Gestione dei progetti formativi)

1. La gestione dei progetti formativi previsti dal Piano annuale di formazione è effettuata di norma avvalendosi anche di agenzie formative, istituti specializzati, enti e soggetti formatori.

2. La gestione dei progetti formativi può essere attuata direttamente dalla struttura di Protezione civile regionale avvalendosi di specialisti.

Art. 7.

(Gestione del Piano di formazione)

1. La Regione Piemonte attraverso le sue strutture direttive di Protezione civile stipula contratti e convenzioni in materia di formazione con i soggetti affidatari.

2. Per attuare il programma annuale delle attività di formazione possono essere stipulate convenzioni con Centri specializzati dotati della necessaria competenza.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 18 ottobre 2004

Enzo Ghigo

Regolamento regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 42 del 21 ottobre 2004 (ndr)

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 ottobre 2004, n. 11/R.

Regolamento regionale recante: “Utilizzo del fondo regionale di protezione civile”.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;

Visti gli artt. 24 e 25 della legge regionale 14 aprile 2003, n. 7;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 51-13704 del 18 ottobre 2004;

emana

il seguente regolamento

REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: “UTILIZZO DEL FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE”.

CAPO I

APPLICAZIONE E LIMITI DI SPESA

Art. 1.

(Ripartizione e ambito di applicazione)

1. Per il finanziamento delle attività conseguenti il primo intervento, il soccorso, il superamento dell'emergenza e la solidarietà, in occasione di calamità naturali di livello b) di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 31/3/1998 n. 112, è assegnata alle province, ad integrazione delle disponibilità degli enti locali, una quota del “Fondo regionale di protezione civile”, previsto dal secondo comma dell'articolo 23 della legge regionale n. 7 del 14/4/2003.

2. La Regione Piemonte trasferisce annualmente, alle province, una aliquota complessiva pari al 60 % della disponibilità di cui al capitolo 14144 del bilancio della Regione istituito “per le attività conseguenti il primo intervento, il soccorso e il superamento dell'emergenza e la solidarietà ad integrazione delle disponibilità degli enti locali”

3. Tale aliquota è definita annualmente con provvedimento della Giunta Regionale sulla base della rendicontazione delle spese sostenute nell'anno precedente e delle previsioni di spesa.

4. La ripartizione percentuale fra le otto province è determinata sulla base di criteri e parametri che saranno concordati fra le stesse province.

5. Il presente regolamento disciplina pertanto il ricorso da parte del strutture regionali competenti in materia di Protezione civile al sistema delle spese in economia per l'acquisizione di beni e servizi per le attività conseguenti il primo intervento, il soccorso, il superamento dell'emergenza e la solidarietà, ad integrazione delle disponibilità degli enti locali, qualora sussistano le condizioni di cui agli articoli 2, 3 e 23 della legge regionale 14 aprile 2003, n.7 (Disposizioni in materia di protezione civile).

6. L'acquisizione in economia di beni e servizi da parte della Regione è ammessa:

a) ad integrazione delle risorse delle province per l'espletamento delle attività previste per fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della l.r. 7/2003;

b) ad integrazione delle risorse dei comuni per l'espletamento delle attività previste per fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) della l.r. 7/2003, in casi eccezionali e in presenza di elevata criticità, su richiesta delle province qualora le stesse non dispongano delle risorse necessarie a soddisfare le esigenze espresse dai comuni;

c) in concorso alle iniziative del Dipartimento nazionale di Protezione civile per l'espletamento delle attività previste per fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) della l.r. 7/2003, e per attività di solidarietà in presenza di crisi internazionali.

Art. 2.

(Limiti di importo e divieto di frazionamento)

1. Le procedure per l'esecuzione delle forniture e dei servizi in economia sono consentite fino all'importo di 250.000 euro.

2. Gli importi monetari, di volta in volta determinati, sono sempre da intendersi al netto degli oneri fiscali.

3. Le forniture e i servizi non possono essere frazionati artificialmente al fine di ricondurne l'esecuzione alla disciplina del presente regolamento.

Art. 3.

(Tipologie di forniture e servizi)

1. Il ricorso al sistema di effettuazione delle spese in economia è consentito alle strutture regionali competenti in materia di Protezione civile, in attività di emergenza, per l'acquisto di beni e servizi appartenenti alle seguenti tipologie:

a) acquisto di materiali, attrezzi, effetti di vestiario e letteraccio, vettovagliamento e nolo mezzi di soccorso;

b) provvista di una scorta di derrate alimentari, pasti preconfezionati, prodotti per la pulizia, prodotti per l'igiene della prima infanzia, attrezzature da cucina per mense;

c) acquisto e manutenzione di mezzi per il servizio della protezione civile;

d) provvista, riparazione, manutenzione e noleggio di macchine stradali, autoveicoli, motocicli ed acquisto di materiali di ricambio ed accessori;

e) provvista, riparazione e manutenzione di apparecchiature tecniche, attrezzature, materiali utensili, materiali, complementi e programmi per l'informatica, la telematica e le telecomunicazioni;

f) alienazioni di materiali dichiarati fuori uso e debitamente periziati per il servizio della protezione civile;

g) provvista attrezzature e ricambi relative a macchine operatrici per segnaletica stradale sia verticale che orizzontale;

h) acquisto spazi informativi (giornali, radio, tv, ecc.) per le comunicazioni in emergenza;

i) ideazione, esecutivo e stampa di manifesti, inviti e locandine e studi grafici per le comunicazioni in emergenza;

l) provvista di copie eliografiche, di disegni tecnici;

m) commissioni di rilievi e telerilevamenti;

n) acquisto e manutenzione apparecchiature per sistemi di monitoraggio e sistemi di allertamento;

o) provvista, riparazione e manutenzione di arredi, di attrezzi e materiali per immobili, impianti di rete e tecnologici per le sedi di gestione delle emergenze (comunali, intercomunali, centri operativi misti);

p) acquisto e installazione di impianti semaforici, segnali luminosi e loro parti di ricambio per attività di vigilanza e guardiania connessa con la gestione delle emergenze;

q) servizi fotografici, riproduzioni fotografiche o in microfilms per uso scientifico e informativo-conoscitivo;

r) spese postali, telefoniche e telegrafiche connesse con le attività di gestione delle emergenze;

s) provvista degli stampati, cancelleria ed altro materiale vario di consumo;

t) provvista degli oggetti di abbigliamento, vestiti e divise, materiali, attrezzature e vestiario per il personale che opera in zone operative e nelle sedi di rappresentanza;

u) fornitura di carburanti per il parco di automezzi e motomezzi per la gestione delle emergenze;

v) contratti di allacciamento, rinnovo contrattuali, forniture temporanee a carattere straordinario, installazione manutenzione disattivazione servizi essenziali quali energia elettrica, gas metano, approvvigionamento idrico, telecomunicazioni ed altro;

z) oneri relativi a perizie su progetti e a visite di sopralluogo a carattere tecnico-scientifico indagini geotecniche e geognostiche, verifiche di agibilità;

aa) fornitura combustibili per riscaldamento di strutture strategiche e sensibili;

bb) oneri per servizi di spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio;

cc) acquisti e servizi di rappresentanza e di onorificenza, gemellaggi in emergenza ;

dd) servizi di assistenza domiciliare agli anziani, centri diurni, comunità alloggio e centri di prima accoglienza;

ee) traslochi;

ff) vigilanza di immobili ed aree, servizi per la custodia e la sicurezza;

gg) servizio trasporto per attività scolastiche ed extrascolastiche, per anziani e inabili;

hh) contrazioni di polizze assicurative;

ii) fornitura di ossigenoterapia, farmaci, parafarmaci e prodotti sanitari in genere;

ll) utilizzo di mezzi aerei;

mm) impiego di mezzi speciali e mezzi d'opera.

2. Il ricorso al sistema di effettuazione delle spese in economia è consentito altresì per tutte le forniture e servizi, non espressamente dettagliati al comma precedente, purché compatibili con l'espletamento delle attività di protezione civile.

Art. 4.

(Casi e situazioni particolari)

1. Il ricorso al sistema delle spese in economia, nel limite di importo di cui all'articolo 2 è, altresì, consentito nelle seguenti ipotesi:

a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale attivato in emergenza, quando ciò sia ritenuto necessario per assicurare la prestazione del servizio;

b) eventi oggettivamente imprevedibili e urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale.

CAPO II

RESPONSABILE

Art. 5.

(Responsabile del procedimento)

1. Per l'acquisizione di beni e servizi in economia, il direttore della Protezione civile è il responsabile del procedimento in relazione ai contenuti e alla natura delle forniture e dei servizi, al quale spetta l'organizzazione delle procedure per l'autorizzazione, la scelta, l'affidamento e l'esecuzione.

2. Il responsabile del procedimento si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato, ove esistenti, effettuate da amministrazione od enti a ciò preposti, ai fini di orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi.

3. Nel caso di esigenze impreviste determinate da circostanze non imputabili all'amministrazione, che non è possibile fronteggiare con le disponibilità degli stanziamenti programmati, spetta al responsabile del procedimento formulare la proposta tendente ad ottenere le disponibilità necessarie a fronteggiare le forniture e i servizi da eseguirsi in economia nel rispetto, comunque, dei principi e dei limiti previsti dal presente regolamento.

CAPO III

ESECUZIONE DELLE SPESE IN ECONOMIA

Art. 6.

(Affidamento diretto)

1. Per le forniture ed i servizi in economia di importo fino a 5.000 euro si può procedere mediante procedura negoziata con una sola ditta individuata, se presente, all'interno dell'elenco appaltatori.

2. I prezzi indicati nel preventivo dell'affidatario, dei quali è data dimostrazione della loro convenienza con l'indicazione di ogni utile elemento in proposito, sono sottoposti al giudizio di congruità del responsabile del procedimento e conservati agli atti.

3. Si può procedere, entro il limite di 10.000 euro, mediante affidamento diretto nel caso di specialità del bene o servizio da acquisire in relazione alle caratteristiche tecniche e di mercato, circostanza da motivare adeguatamente. La ditta affidataria è individuata, se presente, all'interno dell'elenco appaltatori.

Art. 7.

(Affidamento con modalità semplificata)

1. In caso di affidamento di importo superiore a 5.000 euro fino a 50.000 euro, si può procedere mediante procedura negoziata con almeno tre ditte idonee da individuare, ove presente, nell'elenco appaltatori.

2. L'affidamento di cui al comma 1 avviene mediante gara informale da esperirsi con richiesta di presentazione di preventivi offerta.

3. Dei prezzi indicati nel preventivo dell'affidatario è data dimostrazione della convenienza con l'indicazione di ogni utile elemento in proposito. Gli stessi sono sottoposti al giudizio di congruità del responsabile del procedimento e conservati agli atti.

Art. 8.

(Affidamento con modalità formalizzata)

1. In caso di affidamento di importo superiore ai 50.000 euro e fino a 250.000 euro, si procede mediante procedura negoziata tra almeno cinque ditte idonee da individuare, ove presente, nell'elenco appaltatori.

2. Per la presentazione delle offerte è fissato un termine non inferiore a tre giorni consecutivi. In caso di urgenza, da motivare adeguatamente, determinata da avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione, il termine può essere ridotto a uno.

3. Dei prezzi indicati nel preventivo dell'affidatario è data dimostrazione della convenienza con l'indicazione di ogni utile elemento in proposito. Gli stessi sono sottoposti al giudizio di congruità del responsabile del procedimento e conservati agli atti.

Art. 9.

(Acquisizione nei casi impellenti ed imprevedibili)

1. Per l'acquisizione di beni e servizi connessi ad indifferibili, urgenti impellenti ed imprevedibili esigenze di protezione civile si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi fino all'importo di 250.000 euro.

2. Le esigenze di cui al comma 1 devono risultare da apposito provvedimento emanato dall'autorità di Protezione civile, competente ai sensi della normativa vigente, secondo il principio di sussidiarietà. Il suddetto provvedimento deve indicare i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato, gli interventi necessari per rimuoverlo.

Art. 10.

(Criteri di aggiudicazione)

1. L'aggiudicazione può essere disposta anche in presenza di una sola offerta purché valida e dichiarata congrua.

Art. 11.

(Norme procedurali)

1. Per le procedure di cui al presente capo, è previsto il capitolato d'oneri salvo il caso in cui, per l'urgenza, per la natura e le caratteristiche dell'acquisto, detto capitolato sia motivatamente ritenuto non necessario. In tale ultima ipotesi devono comunque essere stabilite le modalità ed i termini di pagamento della prestazione.

2. Il capitolato d'oneri, di norma, contiene:

- a) l'elenco delle forniture e dei servizi;
- b) le specifiche tecnico - prestazionali e le modalità di esecuzione delle forniture e dei servizi;
- c) il termine di inizio e durata della prestazione o di consegna dei beni oggetto della fornitura;
- d) le modalità e termini di pagamento;
- e) le penalità in caso di ritardo nell'esecuzione della prestazione;

f) il diritto della stazione appaltante, con provvedimento motivato, di risolvere unilateralmente il contratto in danno dell'affidatario, in caso di suo inadempimento contrattuale.

Art. 12.

(Verifica della prestazione e pagamenti)

1. I pagamenti sono disposti entro i termini previsti dalla legge o dal singolo contratto.

2. Prima del pagamento è attestata la regolare esecuzione o collaudo della prestazione, risultante da apposito verbale, redatto dal funzionario nominati dal responsabile.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 18 ottobre 2004

Enzo Ghigo

Regolamento regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 42 del 21 ottobre 2004 (ndr)

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 novembre 2004, n. 12/R

Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 6 ottobre 2003, n. 25 (Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale. Abrogazione delle leggi regionali 11 aprile 1995, n. 58 e 24 luglio 1996, n. 49)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la legge regionale 6 ottobre 2003, n. 25;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 78-13781 del 25 ottobre 2004

EMANA

il seguente regolamento

Regolamento regionale di attuazione della Legge regionale 6 ottobre 2003, n. 25 (Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale. Abrogazione delle Leggi regionali 11 aprile 1995, n. 58 e 24 luglio 1996, n. 49).

SOMMARIO

TITOLO I OGGETTO E FINALITA'

Art. 1. (Oggetto e finalita')

TITOLO II CLASSIFICAZIONI, ESCLUSIONI E VALUTAZIONI DEL RISCHIO

Art. 2. (Classificazione degli invasi)

Art. 3. (Opere di competenza ed opere escluse dalla legge)

Art. 4. (Esclusione secondo analisi di rischio globale)

Art. 5. (Classificazione di rischio intrinseco)

Art. 6. (Scelta dell'area per valutazioni di rischio)

Art. 7. (Commissione tecnica)

TITOLO III NUOVI INVASI

Art. 8. (Autorizzazione per nuovi invasi)

Art. 9. (Disciplinare di costruzione)

Art. 10. (Contenuti progettuali)

Art. 11. (Presupposti per la documentazione ridotta)

Art. 12. (Valutazione di impatto ambientale)

Art. 13. (Progetti di variante e di manutenzione straordinaria)

Art. 14: (Progetti di gestione ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152)

Art. 15. (Sorveglianza sui lavori)

Art. 16. (Collaudo)

Art. 17. (Autorizzazione all'invaso)

TITOLO IV INVASI ESISTENTI

Art. 18. (Regolarizzazione delle opere)

Art. 19: Definizione dei casi possibili)

Art. 20. (Procedure per l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio)

Art. 21. (Autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio)

TITOLO V ESERCIZIO E VIGILANZA

Art. 22. (Esercizio e vigilanza)

Art. 23. (Trasmissione dati)

Art. 24. (Disciplinare di esercizio)

Art. 25. (Disattivazione o dismissione delle opere di ritenuta)

TITOLO VI CATASTO DEGLI SBARRAMENTI DI COMPETENZA REGIONALE

Art. 26. (Catasto Sbarramenti di competenza regionale)

Art. 27. (Accesso al Catasto degli Sbarramenti di competenza regionale)

TITOLO VII SPESE DI ISTRUTTORIA E SANZIONI

Art. 28. (Spese di istruttoria)

Art. 29. (Sanzioni)

Art. 30. (Accertamento e contestazione delle sanzioni)

TITOLO I

OGGETTO E FINALITA'

Art. 1.

(Oggetto e finalita')

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 6 ottobre 2003, n. 25 (Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale. Abrogazione delle leggi regionali 11 aprile 1995, n. 58 e 24 luglio 1996, n. 49) disciplina:

- a) la classificazione in categorie degli sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo;
- b) la disciplina relativa alle autorizzazioni ed alle esclusioni delle opere di cui all'articolo 1 della l.r. 25/2003;
- c) la vigilanza sui lavori di costruzione;
- d) il collaudo e l'esercizio dell'opera;
- e) le competenze relative al catasto degli invasi di cui all'articolo 3, comma 2, della l.r. 25/2003;
- f) le competenze in ordine all'applicazione delle fattispecie sanzionatorie;
- g) la modificazione o demolizione delle strutture.

TITOLO II

CLASSIFICAZIONI, ESCLUSIONI E VALUTAZIONI DEL RISCHIO

Art. 2.

(Classificazione degli invasi)

1. Le opere di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 25/2003 sono suddivise nelle seguenti tipologie e categorie:

a) TIPOLOGIA D (Invasi e piccole dighe)

I) categoria A:

1) sottocategoria A1:

sbarramenti che non superano i cinque metri di altezza e che determinano un volume di invaso inferiore a dieci mila metri cubi;

2) sottocategoria A2:

sbarramenti con altezza fino a dieci metri e con volume di invaso fino a trenta mila metri cubi;

II) categoria B:

sbarramenti con altezza fino a dieci metri e con volume di invaso compreso tra trenta mila e cento mila metri cubi;

III) categoria C:

sbarramenti con altezza superiore a dieci metri e fino a quindici metri o con volume di invaso superiore a 100 mila metri cubi e fino a un milione di metri cubi;

b) TIPOLOGIA L (Invasi per la laminazione delle piene)

I) categoria A:

invasi temporanei per la laminazione delle piene, casse di espansione dirette o in derivazione con sbarramenti fino a cinque metri ed invasi fino a trenta mila metri cubi;

II) categoria B:

invasi temporanei per la laminazione delle piene, casse di espansione dirette o in derivazione sbarramenti con altezza fino a cinque metri e con volume di invaso compreso tra trenta mila e cento mila metri cubi;

III) categoria C:

invasi temporanei per la laminazione delle piene, casse di espansione dirette o in derivazione con sbarramenti fino a quindici metri ed invasi fino ad un milione di metri cubi.

c) TIPOLOGIA T (Traverse)

I) categoria A:

traverse con altezza fino a dieci metri e con volume di invaso fino a trenta mila metri cubi;

II) categoria B:

traverse con altezza fino a dieci metri e con volume di invaso compreso tra trenta mila e cento mila metri cubi;

III) categoria C:

traverse con altezza superiore a dieci metri e fino a quindici metri o con volume di invaso superiore a 100 mila metri cubi e fino a un milione di metri cubi.

Art. 3.

(Opere di competenza ed opere escluse dalla l.r. 25/2003)

1. La l.r. 25/2003 disciplina la costruzione, l'esercizio e la vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo secondo le attribuzioni trasferite alle regioni con legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), con legge 21 ottobre 1994, n. 584 (Conversione in legge con modificazioni del D.L. 8 agosto 1994, n. 507, recante misure urgenti in materia di dighe) e con decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

2. Sono escluse dalla disciplina prevista dalla l.r. 25/2003 i laghetti totalmente interrati sotto il piano di campagna, le vasche ed i serbatoi non costituenti fonte di rischio per gli insediamenti circostanti, le opere di regimazione di fiumi e torrenti, nonché tutte le altre opere soggette ad autorizzazione ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), ad eccezione delle traverse con organi meccanici di intercettazione e regolazione in alveo - intendendo per traversa con organi meccanici di intercettazione e regolarizzazione in alveo un'opera di sbarramento fluviale finalizzata alla derivazione di acque il cui sviluppo trasversale rispetto al corso d'acqua sia prevalentemente costituito dai suddetti organi meccanici - e di quelle che determinano un volume di invaso superiore a centomila metri cubi.

3. Ulteriori esclusioni possono essere determinate in relazione a valutazioni del rischio connesso come specificato dall'articolo 4.

Art. 4.

(Esclusione secondo analisi di rischio globale)

1. In seguito ad analisi di rischio condotta dalla Regione, lo sbarramento esistente e censito può non essere assoggettato alla l.r. 25/2003 purché non costituisca fonte di rischio per la pubblica incolumità.

2. La valutazione viene effettuata attraverso il calcolo del rischio globale connesso con l'opera ed in particolare attraverso la verifica delle dimensioni del bacino, della tipologia di alimentazione, dell'area interessata dall'opera e dei fattori di rischio presenti a valle, sulla base anche di quanto proposto nella nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione civile, Servizio previsione e prevenzione, del 31 luglio 1991 (n. prev. 2554 gen. 804).

3. Lo sbarramento viene inquadrato attraverso il calcolo del rischio potenziale in apposita classe di rischio.

4. La procedura per il calcolo del rischio di cui al presente articolo è resa nota con apposita circolare del Presidente della Giunta regionale.

Art. 5.

(Classificazione di rischio intrinseco)

1. Per valutazioni speditive da utilizzare nell'iter procedurale di autorizzazione per l'esercizio di un invaso, viene definito rischio intrinseco quello valutato considerando unicamente il grado ed il tipo di antropizzazione delle aree a valle dello sbarramento.

2. In tal senso sono individuate tre classi di rischio intrinseco:

a) basso: se a seguito del collasso dello sbarramento risultino perdite trascurabili sia sotto l'aspetto ambientale che economico. La perdita di vite umane sarebbe improbabile;

b) moderato: se a seguito del collasso dello sbarramento nelle aree a valle risultino serie conseguenze ambientali o apprezzabili perdite economiche con danni a strutture commerciali o industriali, servizi pubblici o infrastrutture. La perdita di vite umane sarebbe improbabile;

c) alto: se a seguito del collasso dello sbarramento nelle aree a valle risultino perdita di vite umane e rilevanti danni economici. In generale, si riterrebbero coinvolti agglomerati urbani o aree di espansione con numerose residenze.

Art. 6.

(Scelta dell'area per valutazioni di rischio)

1. L' area significativa indagata a valle per valutazioni di rischio di cui all'articolo 5, in direzioni idraulicamente non trascurabili è valutata per una distanza L pari a:

$$L = V/10^4$$

con valore minimo di L da assumere pari ad 1 km.

2. Nel caso di invaso di volume fino a 60000 m³ situato in aree montane o collinari con pendenze medie nel primo km a valle dello sbarramento maggiori del 2 per cento:

$$L = 2*V/10^4$$

con valore minimo di L da assumere pari ad 1 km

dove L viene calcolato in km e V, espresso in m³, è il volume movimentabile a seguito della rottura o collasso dello sbarramento.

Art. 7.

(Commissione tecnica)

1. E' istituita una commissione tecnica per gli sbarramenti regionali formata dal dirigente del settore regionale competente in materia di sbarramenti in qualità di presidente, dal dirigente dell'ufficio regionale tecnico decentrato territorialmente competente e dal responsabile dell'ufficio tecnico del comune di volta in volta interessato.

2. Il personale del settore regionale competente in materia di sbarramenti viene utilizzato a supporto delle attività della commissione.

3. La commissione rappresenta strumento di raccordo, in materia di sbarramenti, tra le strutture tecniche e di controllo operanti sul territorio regionale e si avvale, in casi di riconosciuta complessità, del supporto di enti strumentali, delle agenzie regionali e della consulenza di istituti di ricerca ed universitari.

4. La commissione è convocata dal dirigente del settore regionale competente in materia di sbarramenti per valutare progetti di nuove costruzioni di rilevante entità, anche a livello di preliminare, e fornire parere tecnico di supporto alle istruttorie per l'autorizzazione alla costruzione, alla continuazione dell'esercizio ed alla dismissione dell'invaso.

5. La commissione può essere interpellata anche in ordine alla valutazione dei casi di esclusione dalle competenze regionali, per dirimere eventuali dubbi nell'applicazione ed attuazione della l.r. 25/2003 e del presente regolamento e per la stesura di circolari esplicative.

6. In particolare, la commissione, per quanto riguarda le problematiche inerenti le esclusioni dalle competenze regionali, può essere interpellata per opere quali traverse su canali d'irrigazione con deflussi regolati a monte o su corsi d'acqua minori, considerando l'entità delle opere e la loro localizzazione, per le quali la superficie del bacino imbrifero, la pendenza dell'alveo o dei versanti a valle dello sbarramento, l'assenza di situazioni di rischio geologico ed ambientale, smottamenti attivi, probabilità di valanghe, sismicità dell'area, sia tale da permettere la valutazione di classe di rischio basso di cui all'articolo 5.

TITOLO III NUOVI INVASI

Art. 8.

(Autorizzazione per nuovi invasi)

1. Il richiedente, presenta ad uno dei settori regionali tra quelli compresi nell'elenco di cui all'allegato A, il progetto definitivo dell'opera in quadruplica copia cartacea e su supporto informatico (CD o DVD) ed attestazione dell'avvenuto versamento delle spese di istruttoria di cui all'articolo 28, al fine di ottenere l'autorizzazione definitiva alla costruzione.

2. Il progetto definitivo dell'opera, sottoscritto dal proprietario e dall'ingegnere progettista iscritto all'Albo professionale, che svolge anche la funzione di coordinatore di tutte le attività progettuali e di supporto effettuate da professionisti abilitati di diversa specializzazione, deve essere un definitivo avanzato, quindi con un contenuto tecnico pari a quello di un progetto in fase esecutiva.

3. Il settore regionale competente in materia di sbarramenti predispone un avviso che contiene l'indicazione dell'ufficio presso il quale possono essere consultati gli elaborati progettuali ed invia copia del progetto:

- a) alla sezione militare territoriale;
- b) ai comuni territorialmente interessati dalla costruzione.

4. Il settore regionale competente in materia di sbarramenti richiedendo la pubblicazione all'albo pretorio invia l'avviso succitato:

- a) alla comunità montana o collinare territorialmente competente;
- b) alla provincia interessata.

5. Per le opere di categoria C di ogni tipologia, copia dell'avviso è pubblicata a cura del richiedente anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

6. A seguito della ricezione dei referti di avvenuta pubblicazione e delle eventuali osservazioni raccolte, il progetto è esaminato dal settore regionale competente in materia di sbarramenti che redige una relazione istruttoria e lo schema di disciplinare di costruzione.

7. Il settore regionale competente in materia di sbarramenti convoca un'apposita conferenza dei servizi istituita presso la Direzione Difesa del Suolo, in relazione alla tipologia di intervento, per l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti. In caso di esito positivo dell'esame in conferenza, il progetto è approvato e viene redatta la determinazione dirigenziale di approvazione del progetto e del disciplinare di costruzione delle opere.

8. Copia della determinazione di approvazione è trasmessa anche all'amministrazione comunale interessata.

9. Per le pratiche di autorizzazione alla costruzione già completate da parte dei proprietari e per le quali le istruttorie sono in corso, la struttura regionale tecnica decentrata trasmette tutta la documentazione relativa al settore regionale competente in materia di sbarramenti.

Art. 9.

(Disciplinare di costruzione)

1. Il disciplinare di costruzione contiene le condizioni a cui è subordinato il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione.

2. Il disciplinare contiene in particolare tutte le prescrizioni relative ai materiali da utilizzare ed alle modalità di costruzione, alle verifiche da effettuare in corso d'opera ed al collaudo.

3. Le verifiche richieste nello specifico riguardano:

- a) l'esecuzione dei drenaggi;
- b) la predisposizione dei piani di fondazione e l'esecuzione degli ancoraggi e degli ammorsamenti di fondazione;
- c) l'esecuzione degli organi di scarico;
- d) l'esecuzione dello splatemento e dello scoticamento preliminare all'esecuzione del corpo diga;
- e) l'eventuale sussistenza di situazioni impreviste in fase progettuale anche relativamente all'intorno dell'invaso;
- f) i processi di compattazione per la formazione dello sbarramento;
- g) le campionature e le prove dei calcestruzzi e dei materiali secondo le norme vigenti;
- h) i profili dei paramenti.

Art. 10.

(Contenuti progettuali)

1. Il progetto deve in particolar modo contenere:

a) la relazione tecnico economica sulle caratteristiche dello sbarramento e degli impianti connessi con specifico riferimento alle finalità economiche da conseguire con attestazione dell'utilizzo plurimo che si vuole garantire;

b) la relazione tecnica con indicazione:

1) della scelta relativa alla localizzazione dello sbarramento con riferimento alla tenuta del serbatoio, alla stabilità dei pendii circostanti e delle opere interessate dall'invaso considerando anche l'eventuale sismicità della zona, delle abitazioni ed infrastrutture presenti a valle ed interessabili in caso di collasso delle opere di ritenuta;

2) delle campagne di indagine svolte, i criteri utilizzati per le scelte progettuali, gli aspetti dell'inserimento dell'intervento sul territorio, le caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti, nonché i criteri di progettazione delle strutture e degli impianti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza, la funzionalità;

3) delle misure di prevenzione dei rischi a tutela della pubblica incolumità, delle modalità di sorveglianza e di disattivazione o svuotamento dell'invaso, riportante l'inquadramento geologico del territorio interessato in relazione anche alle indicazioni del piano regolatore generale (PRG);

c) la corografia del bacino tributario in scala 1:25000;

d) la planimetria generale di localizzazione dell'invaso in scala 1:10000;

e) il rilievo a curve di livello del territorio interessato a monte e a valle dello sbarramento, in scala non minore di 1:5000;

f) la documentazione fotografica e le fotografie aeree, ove esistenti, della zona interessata dallo sbarramento e dall'invaso;

g) sezioni significative dello sbarramento in scala 1:200, le planimetrie in scala 1:500 ed i particolari degli organi di scarico in scala 1:50;

h) il piano dei sistemi di controllo dello sbarramento e del territorio al contorno, sia durante l'esecuzione dei lavori sia durante l'esercizio dell'invaso;

i) la relazione geologica ed idrogeologica contenente l'indicazione e la valutazione delle prove, delle indagini e dei rilevamenti eseguiti; in particolare devono essere descritti: la geomorfologia e la litologia dell'area in esame, utilizzando analisi estese fino a profondità idonee all'opera in progetto, lo studio geostrutturale con particolare riferimento alla tenuta del serbatoio e alla stabilità dei pendii circostanti, nonché la descrizione degli effetti sull'idrografia sotterranea e superficiale e sulle loro interazioni;

l) la relazione geotecnica con le caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione e dei materiali di costruzione degli sbarramenti;

m) la carta geomorfologica del territorio interessato, con evidenziazione di tutti gli elementi di interesse in riferimento alla soggiacenza dell'invaso;

n) la relazione idrologica e la relazione idraulica con i dati idrologici ed i calcoli idraulici che giustificano il valore assunto per la portata di massima piena prevedibile ed il conseguente dimensionamento degli organi di scarico;

o) il calcolo strutturale dello sbarramento e delle opere accessorie;

p) lo studio delle condizioni di deflusso a valle dello sbarramento, della massima piena scaricabile e delle piene artificiali dovute a manovra degli organi di scarico e per ipotetico collasso dello sbarramento;

q) il piano di approvvigionamento degli inerti e di destinazione dei materiali di risulta.

2. Per i criteri progettuali bisogna attenersi alla regolamentazione tecnica di settore emanata dallo Stato nonché alla manualistica tecnica di riferimento predisposta dalla Regione.

3. Il settore regionale competente in materia di sbarramenti accerta la completezza della documentazione progettuale e motivatamente richiede eventuali elaborati integrativi.

Art. 11.

(Presupposti per la documentazione ridotta)

1. Qualora si intenda richiedere l'autorizzazione alla costruzione di opera rientrante nella categoria A o B delle tipologie D o T e tale opera venga inserita in un'area il cui assetto idrogeologico complessivo - avendo considerato la superficie del bacino imbrifero, la pendenza dell'alveo o dei versanti a valle dello sbarramento, la presenza di situazioni di rischio geologico ed ambientale derivanti da signi-

ficativi dissesti sui versanti, smottamenti attivi, probabilità di valanghe, sismicità dell'area - sia tale da permettere la valutazione di classe di rischio basso di cui all'articolo 5, in una area significativa indagata a valle, in direzioni idraulicamente non trascurabili, per una distanza L calcolata ai sensi dell'articolo 6, il richiedente può presentare un progetto che contenga:

a) la relazione tecnica con indicazione delle campagne di indagine svolte, delle conseguenti scelte progettuali, delle misure di prevenzione dei rischi a tutela della pubblica incolumità, delle modalità di sorveglianza e di disattivazione o di svuotamento dell'invaso;

b) la corografia del bacino tributario in scala 1:25000;

c) la planimetria dell'invaso in scala 1:10000;

d) il rilievo a curve di livello del territorio interessato a monte e a valle dello sbarramento, in scala non minore di 1:5000;

e) le fotografie aeree, ove esistenti, della zona interessata dallo sbarramento e dall'invaso;

f) i disegni delle strutture dello sbarramento in scala 1:200, le planimetrie in scala 1:500 ed i particolari degli organi di scarico in scala 1:50;

g) l'inquadramento geologico del territorio interessato con riferimento alle indicazioni del PRG e la carta geomorfologica con l'evidenziazione di tutti gli elementi di interesse;

h) i dati idrologici ed i calcoli idraulici che giustifichino il valore assunto per la portata di massima piena prevedibile ed il conseguente dimensionamento degli organi di scarico;

i) le verifiche di stabilità dello sbarramento e delle principali opere accessorie.

2. Il settore regionale competente in materia di sbarramenti accerta comunque la completezza della documentazione progettuale e motivatamente richiede eventuali elaborati integrativi.

Art. 12.

(Valutazione di impatto ambientale)

1. Per i progetti da assoggettare alla normativa di cui alla l.r. 40/1998 le progettazioni vengono esaminate in fase di verifica anche a livello preliminare.

2. Il progetto preliminare deve contenere gli elaborati elencati dall'articolo 11 per la presentazione della documentazione ridotta.

Art. 13.

(Progetti di variante e di manutenzione straordinaria)

1. Ogni ipotesi di modifica alle opere, sia durante la costruzione sia durante l'esercizio anche per interventi di manutenzione straordinaria, che ne alteri in misura sostanziale le caratteristiche statiche e funzionali rispetto al progetto approvato deve essere preventivamente sottoposta all'esame della conferenza dei servizi istituita presso la Direzione Difesa del Suolo, corredata della documentazione necessaria tra quella elencata agli articoli 10 e 11.

2. La conferenza dei servizi prende in esame la documentazione, relativa alle parti modificate ed a quelle che subiscono modifiche dai lavori (anche le aree nell'intorno o a valle se vengono cambiati i deflussi) per i quali si richiede l'autorizzazione.

3. Qualora si renda necessario viene predisposto un nuovo disciplinare di costruzione o di esercizio.

Art. 14.

(Progetti di gestione ai sensi dell' art. 40 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152)

1. I progetti di gestione devono essere trasmessi al settore regionale competente in materia di sbarramenti che predispone l'istruttoria in maniera congiunta con le altre Direzioni regionali competenti per gli aspetti ambientali e per quelli relativi alla tutela delle risorse idriche.

2. Qualora necessario viene acquisito il parere dell'amministrazione competente (RID) a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento.

3. I progetti vengono quindi esaminati dalla conferenza dei servizi istituita all'interno della Direzione Difesa del Suolo.

Art. 15.

(Sorveglianza sui lavori)

1. La vigilanza sui lavori di costruzione dell'opera, secondo le norme contenute nel disciplinare posto a base dell'autorizzazione, è affidata al settore regionale competente in materia di sbarramenti che viene costantemente informato in merito all'andamento delle varie fasi costruttive nonché ad eventuali anomalie sopravvenute.

2. Il proprietario dell'opera comunica al sindaco ed al settore regionale competente in materia di sbarramenti la data di inizio dei lavori ed il nominativo dell'ingegnere direttore dei lavori incaricato, al fine di consentire il controllo e la vigilanza sull'esecuzione dei lavori.

3. Il direttore dei lavori esegue i controlli con particolare riferimento a quelli prescritti nella manualistica tecnica di settore.

4. Il settore regionale competente in materia di sbarramenti ha facoltà di accedere in qualunque momento ai cantieri e di eseguire o di far eseguire indagini e controlli ritenuti necessari ai fini della tutela della pubblica incolumità.

5. In caso di gravi inadempienze o di sostanziali variazioni dei lavori rispetto al progetto approvato, il settore regionale competente in materia di sbarramenti ha facoltà di sospendere i lavori, riferendo al sindaco del comune territorialmente competente, e di proporre l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

6. Il proprietario dell'opera informa il sindaco e il settore regionale competente in materia di sbarramenti dell'avvenuta ultimazione dei lavori.

Art. 16.

(Collaudo)

1. Per le opere di categoria C di ogni tipologia è necessario il collaudo in corso d'opera da parte di una commissione composta da tecnici qualificati.

2. Per le opere di categoria A e B della tipologia L e di categoria B delle tipologie D e T è richiesto il collaudo finale, fatta salva l'eventuale prescrizione di collaudo in corso d'opera contenuta nel disciplinare di costruzione in considerazione di particolari situazioni locali o di classe di rischio di cui all'articolo 5 media o alta.

3. Per le opere della categoria A delle tipologie D e T è richiesto il collaudo finale.

4. Alla designazione dei tecnici collaudatori per le casistiche di cui ai commi 1 e 2 provvede il settore regionale competente in materia di sbarramenti attraverso determinazione dirigenziale, ricorrendo ad elenchi aggiornabili con nominativi di tecnici con alta esperienza nel campo idraulico e strutturale anche facendo riferimento agli ordini professionali. Per la casistica di cui al comma 3 il proprietario ha facoltà di richiedere la designazione del collaudatore al settore regionale competente in materia di sbarramenti o di provvedere direttamente alla nomina comunicando il nominativo al sindaco e al medesimo settore regionale.

5. I risultati delle ispezioni periodiche effettuate dalla commissione di collaudo in corso d'opera sono comunicati al sindaco ed al settore regionale competente in materia di sbarramenti.

6. Il certificato di collaudo tecnico definitivo è trasmesso dal proprietario o dal gestore al sindaco e al settore regionale competente in materia di sbarramenti.

7. Il collaudatore o la commissione di collaudo devono certificare in particolare:

- a) la conformità delle opere realizzate con il progetto o le eventuali varianti approvate;
- b) il regolare funzionamento degli organi di scarico, degli eventuali sistemi di monitoraggio anche a distanza, di comunicazione ed allarme e delle eventuali segnalazioni di pericolo;
- c) il regolare comportamento dello sbarramento nel corso degli invasi sperimentali;
- d) lo stato di esercibilità del serbatoio e delle opere connesse.

8. Le spese per le operazioni di collaudo ed i compensi spettanti ai collaudatori sono a carico del proprietario dell'opera.

Art. 17.

(Autorizzazione all'invaso)

1. Il progressivo riempimento dell'invaso è autorizzato dal settore regionale competente in materia di sbarramenti sulla base di specifica richiesta del proprietario con allegato programma operativo.

2. Successivamente il settore regionale richiede il parere del collaudatore in corso d'opera o in sua assenza del direttore lavori ed autorizza gli invasi parziali, impartendo eventuali prescrizioni o raccomandazioni ritenute necessarie.

3. Il settore regionale competente in materia di sbarramenti informa il sindaco dei comuni interessati dalla costruzione e, nei casi di maggiore rilevanza, la competente Prefettura.

4. Il documento di collaudo viene inviato dal proprietario al settore regionale competente in materia di sbarramenti che, a seguito di esame e valutazione favorevole, autorizza l'invaso con determinazione dirigenziale e redige il disciplinare d'esercizio di cui all'articolo 24.

TITOLO IV INVASI ESISTENTI

Art. 18.

(Regolarizzazione delle opere)

1. I proprietari degli invasi esistenti sono tenuti, entro e non oltre il termine perentorio di un anno dall'emanazione del presente regolamento, a presentare ad uno dei settori regionali tra quelli compresi nell'elenco di cui all'allegato A, una perizia tecnica definitiva firmata da un ingegnere iscritto all'Albo professionale abilitato al collaudo tecnico, che svolge anche la funzione di coordinatore di tutte le attività di verifica e di supporto effettuate da professionisti abilitati di diversa specializzazione.

2. Sono esclusi da tale obbligo, i proprietari degli invasi esistenti che hanno già presentato il collaudo statico di cui all'articolo 13 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 58 (Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale), come modificato dagli articoli 4 e 5 della legge regionale 24 luglio 1996, n. 49, e quelli che hanno già ottenuto l'autorizzazione all'esercizio da parte della Regione.

Art. 19.

(Definizione dei casi possibili)

1. Ai fini della definizione della procedura da seguire per ottenere l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio si distinguono tre gruppi:

A) Gruppo non collaudati (NC): invasi già denunciati all'amministrazione regionale con:

- 1) denuncia presentata mancante di perizia giurata;
- 2) documentazione richiesta incompleta;

B) Gruppo ex Provveditorato (EP): invasi divenuti di competenza della regione per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (di attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59);

C) Gruppo mai denunciati (MD): invasi non denunciati all'amministrazione regionale.

Art. 20.

(Procedure per l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio)

1. Il proprietario deve consegnare l'attestazione dell'avvenuto versamento delle spese di istruttoria di cui all'articolo 28 e degli eventuali ulteriori versamenti obbligatori, indicati per i gruppi NC e MD, nei casi previsti dalla l.r. 25/2003, ad uno dei settori regionali tra quelli compresi nell'elenco di cui all'allegato A, al quale deve trasmettere la documentazione di seguito differenziata per gruppo di appartenenza:

A) Gruppo NC

1) Ai fini della regolarizzazione delle opere esistenti, il proprietario, qualora sia stata precedentemente presentata una denuncia non completa, mancante cioè di perizia giurata o di altra documentazione obbligatoria ai sensi di legge (art. 19, gruppo NC, numero 1), deve effettuare un versamento di importo:

- a) euro 250 per invaso di categoria A di ogni tipologia;
- b) euro 500 per invaso di categoria B di ogni tipologia;
- c) euro 750 per invaso di categoria C di ogni tipologia.

2) Detto versamento può essere effettuato secondo le modalità di cui all'allegato B con causale "Versamento ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera b), della l.r. 25/2003".

3) Il proprietario deve presentare la perizia tecnica definitiva, che documenta in particolare:

- a) lo stato di consistenza dell'opera con particolare riferimento ai materiali impiegati ed alle eventuali modifiche dello stato delle sollecitazioni intervenute successivamente alla costruzione;
- b) le eventuali problematiche verificatesi o riscontrate ed i conseguenti provvedimenti adottati;

- c) i decreti di concessione per le eventuali derivazioni;
- d) tutte le difformità rispetto ai criteri dettati dalla normativa di settore emanata dalla Giunta regionale;
- e) l'eventuale utilizzo plurimo.

4) Nella perizia tecnica definitiva inoltre:

- a) viene riverificata la certificazione ai fini della sicurezza della struttura fatta con la perizia giurata;
- b) è valutata la classe di rischio di cui all'articolo 5.

5) La perizia tecnica definitiva contiene la seguente documentazione in triplice copia, così differenziata a seconda delle categorie di appartenenza:

I) Categoria A:

1) sottocategoria A1 (tipologia T, D) : è valida la documentazione presentata con la denuncia di cui all'articolo 12 della l.r. 58/95 corredata dalla scheda tecnica e dalla perizia giurata;

2) Sottocategoria A2 (tipologia L, D) :

- a) la relazione tecnica con:
 - l'indicazione della estensione del bacino imbrifero di influenza;
 - la natura dei terreni ed il tipo di alimentazione del bacino (acqua sorgiva, piovana, estrazione da falda, derivazione da corsi d'acqua o altro) ed e' precisato se la zona adiacente l'invaso è protetta da adeguata recinzione;
 - la consistenza del corpo della diga;
 - le modalità di utilizzazione dell'invaso con riferimento ai tempi medi di riempimento ed ai periodi dell'anno in cui si verifica il massimo ed il minimo invaso;
 - la tipologia ed il livello di efficienza degli organi di scarico valutate con riferimento alle dimensioni del bacino imbrifero sotteso ed alla massima piovosità;
 - le eventuali modifiche strutturali operate nel corso dell'uso del bacino;
 - le dimensioni del corpo diga ed in particolare l'altezza massima, la lunghezza ed il volume;
 - il tipo di ammassamento in fondazione;
 - il grado di compattazione dello sbarramento;
 - lo stato di manutenzione, il tipo di copertura e l'inclinazione dei paramenti;
 - la larghezza al coronamento;
 - il franco, inteso come differenza tra quota di massimo invaso e quota al coronamento;
 - il posizionamento dello sfioratore e dello scarico, con indicazione dei materiali costituenti i manufatti stessi;
- b) la corografia del bacino tributario in scala 1:25000 ed i disegni di consistenza delle strutture dello sbarramento in scala 1:200; la planimetria in scala 1:500; i particolari degli organi di scarico in scala 1:50;
- c) la documentazione fotografica del corpo diga e dell'invaso, previa apposizione di strumenti lineari di misura che consentano la valutazione dell'altezza dei paramenti e della larghezza al coronamento;
- d) la frequenza dei controlli, il tipo di vigilanza adottata e le modalità per rintracciare, in caso di necessità, il personale interessato;
- e) lo studio delle condizioni di deflusso a valle dello sbarramento, della massima piena scaricabile e delle piene artificiali dovute a manovra degli organi di scarico e per ipotetico collasso dello sbarramento;

II) Categoria B (tipologie D, L, T):

- a) la relazione tecnica descrittiva relativa allo sbarramento ed agli organi di scarico, contenente la verifica di stabilità dello sbarramento e delle principali opere accessorie;
- b) la relazione geologica ed idrogeologica relativa al bacino imbrifero ed al contorno dell'invaso;
- c) la relazione geotecnica ed idraulica che illustra le caratteristiche dei terreni di appoggio e tenuta, nonché i criteri adottati per la determinazione della massima portata in arrivo e la verifica dello scaricatore di piena;
- d) la planimetria dell'invaso in scala 1:10000;

e) il rilievo batimetrico dell'invaso ed il rilievo topografico del corpo idrico ricettore dello scarico in scala 1:5000;

f) la corografia del bacino tributario in scala 1:25000 ed i disegni di consistenza delle strutture dello sbarramento in scala 1:200, la planimetria in scala 1:500 ed i particolari degli organi di scarico in scala 1:50;

g) la documentazione fotografica e le fotografie aeree, ove esistenti, della zona interessata dallo sbarramento e dall'invaso;

h) la frequenza dei controlli e l'elenco del personale addetto alla vigilanza;

i) lo studio delle condizioni di deflusso a valle dello sbarramento, della massima piena scaricabile e delle piene artificiali dovute a manovra degli organi di scarico e per ipotetico collasso dello sbarramento;

III) categoria C (tipologie D, L, T):

a) la relazione tecnica descrittiva relativa allo sbarramento ed agli organi di scarico contenente la verifica di stabilità dello sbarramento e delle principali opere accessorie;

b) la relazione geologica, contenente una descrizione dell'area e della sezione di sbarramento, nonché elementi sulla tenuta del serbatoio e sulla stabilità delle sponde e delle spalle, considerate anche le caratteristiche idrogeologiche e sismiche della zona; in particolare devono essere effettuate verifiche per quanto riguarda l'influenza dell'invaso sulle acque superficiali e sotterranee nell'ambito del bacino idrogeologico di competenza;

c) la relazione geotecnica relativa alla caratterizzazione del terreno, comprendente i risultati delle indagini sui terreni di fondazione dell'invaso finalizzata alla definizione delle condizioni di sicurezza delle sponde e delle spalle; per le dighe di materiali sciolti, la relazione comprende le prove eseguite sui materiali e le verifiche di sicurezza delle opere di sbarramento e di quelle connesse; la stabilità della diga e del complesso diga- terreni di fondazione dovrà essere verificata almeno nelle seguenti condizioni: a serbatoio pieno con il livello al massimo vaso e, ove la diga ricada in zona classificata sismica, anche in presenza di sisma, nonché a seguito di rapido svuotamento del serbatoio;

d) la relazione idraulica e idrologica che illustri i criteri adottati per la determinazione della portata di massima piena e del suo tempo di ritorno, e che indichi le modalità di smaltimento della portata stessa;

e) nel caso di dighe murarie, una relazione di calcolo, comprendente le prove sui materiali costituenti l'opera e che illustri le verifiche di resistenza nelle condizioni di serbatoio vuoto, nonché di serbatoio pieno con il livello al massimo vaso ed in presenza di sisma ove la diga ricada in una zona classificata sismica;

f) la relazione sui dispositivi installati per il controllo del comportamento dell'opera di sbarramento e delle sponde, con l'indicazione della loro localizzazione, della frequenza dei rilevamenti, delle elaborazioni dei dati e della conservazione degli stessi e del personale addetto alla vigilanza;

g) la corografia del bacino tributario in scala 1:25000;

h) la planimetria dell'invaso in scala 1:10000;

i) il rilievo a curve di livello del territorio interessato a monte e a valle dello sbarramento, in scala non minore di 1:5000;

j) i disegni delle strutture dello sbarramento in scala 1:200, le planimetrie in scala 1:500, i particolari degli organi di scarico in scala 1:50;

k) la carta geomorfologica del territorio interessato, con evidenziazione di tutti gli elementi di interesse in riferimento alla soggiacenza all'invaso;

l) le verifiche di stabilità dello sbarramento e delle principali opere accessorie;

m) lo studio sulle condizioni di deflusso a valle dello sbarramento e della massima piena scaricabile;

n) la documentazione fotografica e le fotografie aeree, ove esistenti, della zona interessata dallo sbarramento e dall'invaso;

o) lo studio delle condizioni di deflusso a valle dello sbarramento, della massima piena scaricabile e delle piene artificiali dovute a manovra degli organi di scarico e per ipotetico collasso dello sbarramento.

6) Nel caso in cui le opere non risultino idonee alla continuazione dell'esercizio il sindaco, su indicazione della struttura regionale tecnica decentrata, ordina la sospensione dell'esercizio e l'esecuzione degli interventi di adeguamento o la demolizione dell'invaso.

7) Qualora si intenda richiedere l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di opera rientrante nella categoria A e B delle tipologie D o T e tale opera sia inserita in un'area il cui assetto idrogeologico complessivo - avendo considerato la superficie del bacino imbrifero, la pendenza dell'alveo o dei versanti a valle dello sbarramento, la presenza di situazioni di rischio geologico ed ambientale derivanti da significativi dissesti sui versanti, smottamenti attivi, probabilità di valanghe, sismicità dell'area - sia tale da permettere la valutazione di classe di rischio basso di cui all'articolo 5, in una area significativa indagata a valle, in direzioni idraulicamente non trascurabili, per una distanza L valutata con la metodologia di cui all'articolo 6, il richiedente ha la possibilità di presentare una perizia tecnica definitiva che riverifichi essenzialmente le certificazioni riguardanti la sicurezza della pubblica incolumità di cui alla perizia giurata già in precedenza presentata.

8) Nel caso di denuncia mancante di perizia giurata positiva (art. 19, gruppo NC, numero 1) nella perizia tecnica definitiva viene anche certificata la sicurezza della struttura ai fini della pubblica incolumità.

9) E' facoltà della struttura regionale tecnica decentrata richiedere motivatamente integrazioni alla documentazione presentata.

B) Gruppo EP

1) Ai fini della regolarizzazione delle opere esistenti, il proprietario presenta, la perizia tecnica definitiva che documenta in particolare:

a) lo stato di consistenza dell'opera con particolare riferimento ai materiali impiegati ed alle eventuali modifiche dello stato delle sollecitazioni intervenute successivamente alla costruzione;

b) le eventuali problematiche verificatesi o riscontrate ed i conseguenti provvedimenti adottati;

c) i decreti di concessione per le eventuali derivazioni;

d) tutte le difformità rispetto ai criteri dettati dalla normativa di settore emanata dalla Giunta regionale;

e) l'eventuale utilizzo plurimo.

2) Nella perizia tecnica definitiva è valutata anche la classe di rischio di cui all'articolo 5.

3) La perizia tecnica definitiva inoltre contiene la seguente documentazione in triplice copia:

a) la relazione tecnico economica sulle caratteristiche dello sbarramento e degli impianti connessi con specifico riferimento alle finalità economiche da conseguire con documentazione dell'eventuale utilizzo plurimo;

b) la relazione tecnica con indicazione:

- della descrizione dell'area interessata dallo sbarramento in riferimento alla tenuta del serbatoio, alla stabilità dei pendii circostanti e delle opere interessate dall'invaso considerando anche l'eventuale sismicità della zona, delle abitazioni ed infrastrutture presenti a valle ed interessabili in caso di collasso delle opere di ritenuta;

- delle campagne di indagine svolte, i criteri utilizzati per le scelte progettuali, gli aspetti dell'inserimento dello sbarramento sul territorio, le caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti, nonché i criteri di progettazione delle strutture e degli impianti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza e la funzionalità;

- delle misure di prevenzione dei rischi a tutela della pubblica incolumità, delle modalità di sorveglianza e di disattivazione o svuotamento dell'invaso, riportante l'inquadramento geologico del territorio interessato in relazione anche alle indicazioni del piano regolatore generale (PRG);

c) la corografia del bacino tributario in scala 1:25000;

d) la planimetria generale di localizzazione dell'invaso in scala 1:10000;

e) il rilievo a curve di livello del territorio interessato a monte e a valle dello sbarramento, in scala non minore di 1:5000;

f) la documentazione fotografica e le fotografie aeree, ove esistenti, della zona interessata dallo sbarramento e dall'invaso;

g) sezioni significative dello sbarramento in scala 1:200, le planimetrie in scala 1:500 ed i particolari degli organi di scarico in scala 1:50;

h) il piano dei sistemi di controllo dello sbarramento e del territorio al contorno;

i) la relazione geologica ed idrogeologica contenente l'indicazione e la valutazione delle prove, delle indagini e dei rilevamenti eseguiti; in particolare devono essere descritti:

- la geomorfologia e la litologia dell'area in esame, estese fino a profondità idonee all'opera in progetto;
- lo studio geostrutturale con particolare riferimento alla tenuta del serbatoio e alla stabilità dei pendii circostanti;
- la descrizione degli effetti sull'idrografia sotterranea e superficiale e sulle loro interazioni;
- j) la relazione geotecnica con le caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione e dei materiali costituenti gli sbarramenti;
- k) la carta geomorfologica del territorio interessato, con evidenziazione di tutti gli elementi di interesse in riferimento alla soggiacenza dell'invaso;
- l) la relazione idrologica e la relazione idraulica con i dati idrologici ed i calcoli idraulici che giustificano il valore assunto per la portata di massima piena prevedibile e l'idoneità degli organi di scarico;
- m) il calcolo strutturale dello sbarramento e delle opere accessorie;
- n) lo studio delle condizioni di deflusso a valle dello sbarramento, della massima piena scaricabile e delle piene artificiali dovute a manovra degli organi di scarico e per ipotetico collasso dello sbarramento.

4) Il settore regionale competente in materia di sbarramenti accerta la completezza della documentazione progettuale e motivatamente richiede eventuali elaborati integrativi.

5) Nel caso in cui le opere non risultino idonee alla continuazione dell'esercizio il sindaco, su indicazione del settore regionale competente in materia di sbarramenti, ordina la sospensione dell'esercizio e l'esecuzione degli interventi di adeguamento o la demolizione dell'invaso.

C) Gruppo MD

1) Ai fini della regolarizzazione delle opere esistenti, il proprietario versa alla Regione, qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), della l.r. 25/2003:

- a) euro 500 per invaso di categoria A di ogni tipologia;
- b) euro 1000 per invaso di categoria B di ogni tipologia;
- c) euro 1500 per invaso di categoria C di ogni tipologia.

2) Detto versamento può essere effettuato secondo le modalità di cui all'allegato B, con causale "Versamento ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a) della l.r. n. 25/2003".

3) Il proprietario presenta la perizia tecnica definitiva che certifica la sicurezza della pubblica incolumità e documenta in particolare:

- a) lo stato di consistenza dell'opera con particolare riferimento ai materiali impiegati ed alle eventuali modifiche dello stato delle sollecitazioni intervenute successivamente alla costruzione;
- b) le eventuali problematiche verificatesi o riscontrate ed i conseguenti provvedimenti adottati;
- c) i decreti di concessione per le eventuali derivazioni;
- d) tutte le difformità rispetto ai criteri dettati dalla normativa di settore emanata dalla Giunta regionale;
- e) l'eventuale utilizzo plurimo.

4) Nella perizia tecnica definitiva viene valutata la classe di rischio di cui all'articolo 5.

5) La perizia tecnica definitiva inoltre contiene la seguente documentazione tecnica in triplice copia, così differenziata a seconda delle categorie di appartenenza.

I) Categoria A e anche B, qualora si intenda richiedere l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di opera delle tipologie D o T e tale opera sia inserita in un'area il cui assetto idrogeologico complessivo - avendo considerato la superficie del bacino imbrifero, la pendenza dell'alveo o dei versanti a valle dello sbarramento, la presenza di situazioni di rischio geologico ed ambientale derivanti da significativi dissesti sui versanti, smottamenti attivi, probabilità di valanghe, sismicità dell'area - sia tale da permettere la valutazione di classe di rischio basso di cui all'articolo 5, in un'area significativa indagata a valle, in direzioni idraulicamente non trascurabili, per una distanza L valutata con la metodologia di cui all'articolo 6.

- a) la relazione tecnica con l'indicazione:
- l'indicazione della estensione del bacino imbrifero di influenza;
 - la natura dei terreni ed il tipo di alimentazione del bacino (acqua sorgiva, piovana, estrazione da falda, derivazione da corsi d'acqua o altro) ed è precisato se la zona adiacente l'invaso è protetta da adeguata recinzione;
 - la consistenza del corpo della diga;
 - le modalità di utilizzazione dell'invaso con riferimento ai tempi medi di riempimento ed ai periodi dell'anno in cui si verifica il massimo ed il minimo invasivo;
 - la tipologia ed il livello di efficienza degli organi di scarico valutate con riferimento alle dimensioni del bacino imbrifero sotteso ed alla massima piovosità;
 - le eventuali modifiche strutturali operate nel corso dell'uso del bacino;
 - le dimensioni del corpo diga ed in particolare l'altezza massima, la lunghezza ed il volume;
 - il tipo di ammassamento in fondazione;
 - il grado di compattazione dello sbarramento;
 - lo stato di manutenzione, il tipo di copertura e l'inclinazione dei paramenti;
 - la larghezza al coronamento;
 - il franco, inteso come differenza tra quota di massimo invasivo e quota al coronamento;
 - il posizionamento dello sfioratore e dello scarico, con indicazione dei materiali costituenti i manufatti stessi;
- b) la corografia del bacino tributario in scala 1:25000 ed i disegni di consistenza delle strutture dello sbarramento in scala 1:200; la planimetria in scala 1:500; i particolari degli organi di scarico in scala 1:50;
- c) la documentazione fotografica del corpo diga e dell'invaso, previa apposizione di strumenti lineari di misura che consentano la valutazione dell'altezza dei paramenti e della larghezza al coronamento;
- d) la frequenza dei controlli, il tipo di vigilanza adottata e le modalità per rintracciare, in caso di necessità, il personale interessato.

II) categoria B (tipologie D, L, T) se non verificate le condizioni di cui al precedente punto D):

- a) la relazione tecnica descrittiva relativa allo sbarramento ed agli organi di scarico, contenente la verifica di stabilità dello sbarramento e delle principali opere accessorie;
- b) la relazione geologica ed idrogeologica relativa al bacino imbrifero ed al contorno dell'invaso;
- c) la relazione geotecnica ed idraulica che illustra le caratteristiche dei terreni di appoggio e tenuta, nonché i criteri adottati per la determinazione della massima portata in arrivo e la verifica dello scaricatore di piena;
- d) la planimetria dell'invaso in scala 1:10000;
- e) il rilievo batimetrico dell'invaso ed il rilievo topografico del corpo idrico ricettore dello scarico in scala 1:5000;
- f) la corografia del bacino tributario in scala 1:25000 ed i disegni di consistenza delle strutture dello sbarramento in scala 1:200, la planimetria in scala 1:500 ed i particolari degli organi di scarico in scala 1:50;
- g) la documentazione fotografica e le fotografie aeree, ove esistenti, della zona interessata dallo sbarramento e dall'invaso;
- h) la frequenza dei controlli e l'elenco del personale addetto alla vigilanza;
- i) lo studio delle condizioni di deflusso a valle dello sbarramento, della massima piena scaricabile e delle piene artificiali dovute a manovra degli organi di scarico e per ipotetico collasso dello sbarramento.

III) categoria C (tipologie D, L, T):

- a) la relazione tecnica descrittiva relativa allo sbarramento ed agli organi di scarico contenente la verifica di stabilità dello sbarramento e delle principali opere accessorie;
- b) la relazione geologica, contenente una descrizione dell'area e della sezione di sbarramento, nonché elementi sulla tenuta del serbatoio e sulla stabilità delle sponde e delle spalle, considerate anche le caratteristiche idrogeologiche e sismiche della zona; in particolare devono essere effettuate verifiche per quanto riguarda l'influenza dell'invaso sulle acque superficiali e sotterranee nell'ambito del bacino idrogeologico di competenza;

c) la relazione geotecnica relativa alla caratterizzazione del terreno, comprendente i risultati delle indagini sui terreni di fondazione dell'invaso finalizzata alla definizione delle condizioni di sicurezza delle sponde e delle spalle; per le dighe di materiali sciolti, la relazione comprende le prove eseguite sui materiali e le verifiche di sicurezza delle opere di sbarramento e di quelle connesse; la stabilità della diga e del complesso diga terreni di fondazione dovrà essere verificata almeno nelle seguenti condizioni: a serbatoio pieno con il livello al massimo invasore e, ove la diga ricada in zona classificata sismica, anche in presenza di sisma, nonché a seguito di rapido svuotamento del serbatoio;

d) la relazione idraulica e idrologica che illustri i criteri adottati per la determinazione della portata di massima piena e del suo tempo di ritorno, e che indichi le modalità di smaltimento della portata stessa;

e) nel caso di dighe murarie, una relazione di calcolo, comprendente le prove sui materiali costituenti l'opera e che illustri le verifiche di resistenza nelle condizioni di serbatoio vuoto, nonché di serbatoio pieno con il livello al massimo invasore ed in presenza di sisma ove la diga ricada in una zona classificata sismica;

f) la relazione sui dispositivi installati per il controllo del comportamento dell'opera di sbarramento e delle sponde, con l'indicazione della loro localizzazione, della frequenza dei rilevamenti, delle elaborazioni dei dati e della conservazione degli stessi e del personale addetto alla vigilanza;

g) la corografia del bacino tributario in scala 1:25000;

h) la planimetria dell'invaso in scala 1:10000;

i) il rilievo a curve di livello del territorio interessato a monte e a valle dello sbarramento, in scala non minore di 1:5000;

j) i disegni delle strutture dello sbarramento in scala 1:200, le planimetrie in scala 1:500, i particolari degli organi di scarico in scala 1:50;

k) la carta geomorfologica del territorio interessato, con evidenziazione di tutti gli elementi di interesse in riferimento alla soggiacenza all'invaso;

l) le verifiche di stabilità dello sbarramento e delle principali opere accessorie;

m) lo studio sulle condizioni di deflusso a valle dello sbarramento e della massima piena scaricabile;

n) la documentazione fotografica e le fotografie aeree, ove esistenti, della zona interessata dallo sbarramento e dall'invaso;

o) lo studio delle condizioni di deflusso a valle dello sbarramento, della massima piena scaricabile e delle piene artificiali dovute a manovra degli organi di scarico e per ipotetico collasso dello sbarramento.

6) E' facoltà del settore regionale competente in materia di sbarramenti richiedere integrazioni alla documentazione presentata.

7) Nel caso in cui le opere non risultino idonee alla continuazione dell'esercizio il sindaco, su indicazione del settore regionale competente in materia di sbarramenti, ordina la sospensione dell'esercizio e l'esecuzione degli interventi di adeguamento o la demolizione dell'invaso.

Art. 21.

(Autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio)

1. La struttura regionale tecnica decentrata per istanze relative al gruppo NC o il settore regionale competente in materia di sbarramenti per istanze relative ai gruppi EP ed MD, a seguito di sopralluogo e verifica della corrispondenza tra lo stato di fatto e la documentazione ricevuta, nonché sulla base delle risultanze dello stato di consistenza certificato nella perizia tecnica definitiva, redige la relazione di istruttoria ed il disciplinare contenente le condizioni a cui e' subordinata la prosecuzione dell'esercizio dell'impianto.

2. Per le pratiche di autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio già completate da parte dei proprietari e per le quali le istruttorie sono in corso, la struttura regionale tecnica decentrata, a seguito di sopralluogo e verifica della corrispondenza tra lo stato di fatto e la documentazione ricevuta, nonché sulla base delle risultanze del collaudo statico, redige la relazione di istruttoria ed il disciplinare contenente le condizioni a cui e' subordinata la prosecuzione dell'esercizio dell'impianto.

3. Copia di detta documentazione, per le istanze del gruppo NC, gestite dalla struttura regionale tecnica decentrata, viene trasmessa al settore regionale competente in materia di sbarramenti ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio dell'impianto.

4. Il settore regionale competente in materia di sbarramenti può collaborare con propri funzionari con la struttura regionale tecnica decentrata anche per le fasi istruttorie.

5. L'autorizzazione viene rilasciata con determinazione del settore regionale competente in materia di sbarramenti.

6. Copia della determinazione di autorizzazione alla prosecuzione e del disciplinare di esercizio sono trasmesse al proprietario o gestore, al sindaco ed alla struttura regionale tecnica decentrata.

TITOLO V

ESERCIZIO E VIGILANZA

Art. 22.

(Esercizio e vigilanza)

1. Il proprietario, sulla base dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio, può continuare l'esercizio dell'impianto.

2. Il proprietario provvede a sua cura e spese, con personale idoneo e qualificato, alla gestione, alla vigilanza ed alla costante manutenzione dell'opera inviando rapporti sui dati registrati con il monitoraggio al sindaco ed al settore regionale competente in materia di sbarramenti, secondo le modalità e le frequenze indicate all'articolo 23 e nel disciplinare di esercizio.

3. Il settore regionale competente in materia di sbarramenti può imporre al proprietario la guardiania fissa e l'individuazione, anche all'interno della propria struttura, di un ingegnere con alta esperienza nel campo idraulico e strutturale designato responsabile della sicurezza delle opere e dell'esercizio dell'impianto. Tale ingegnere, i cui compensi sono a carico del proprietario dell'opera, garantisce l'azione di controllo da parte della pubblica amministrazione in fase di esercizio, in casi ritenuti complessi dalla commissione tecnica di cui all'articolo 7.

4. Inoltre è obbligo del proprietario o gestore dell'opera mantenere in efficienza, a sua cura e spese, la strumentazione di controllo prescritta nel disciplinare.

5. Il sindaco, a norma delle leggi vigenti, al fine di garantire la tutela della pubblica incolumità può disporre visite di controllo trasmettendo copia del verbale di visita al settore regionale competente in materia di sbarramenti ed alla struttura regionale tecnica decentrata competente per territorio, ferme restando le competenze in ordine al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523.

6. Il sindaco ordina l'esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione necessari in relazione alle risultanze delle visite di controllo. In caso di accertate negligenze o di mancata esecuzione dei lavori ordinati, su parere del settore regionale competente in materia di sbarramenti, impone al proprietario o gestore dell'opera lo svuotamento dell'invaso a tutela dell'incolumità pubblica. Copia dell'ordinanza è trasmessa alla Prefettura competente ed al settore regionale competente in materia di sbarramenti.

Art. 23.

(Trasmissione dati)

1. Per le opere di tipologia D e T delle categorie B e C, i dati raccolti devono essere comunicati al sindaco e al settore regionale competente in materia di sbarramenti secondo le disposizioni del disciplinare.

2. Per le opere di tipologia D e T della categoria A, i dati raccolti devono essere comunicati al sindaco e al settore regionale competente in materia di sbarramenti secondo le disposizioni del disciplinare ed in particolare a seguito di fenomeni gravosi od alluvionali.

3. Per le opere di tipologia L, i dati raccolti devono essere comunicati al sindaco e al settore regionale competente in materia di sbarramenti secondo le disposizioni del disciplinare ed in particolare a seguito di fenomeni che attivano la cassa di laminazione.

Art. 24.

(Disciplinare di esercizio)

1. Il disciplinare di esercizio contiene le condizioni a cui è subordinato il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per un nuovo vaso o alla sua prosecuzione per un vaso esistente.

2. Il disciplinare contiene tutte le prescrizioni relative alla fase di esercizio. Tale documento contiene in particolare prescrizioni circa:

a) l'utilizzo plurimo della risorsa accumulata;

b) l'obbligo di rendere disponibile la risorsa idrica per fini di protezione civile ed in particolare per lo spegnimento di incendi;

- c) manovre degli scarichi;
- d) le eventuali limitazioni di invaso ai fini di laminazione delle piene;
- e) i controlli sull'efficienza delle opere;
- f) i controlli sulle strumentazioni installate per il monitoraggio;
- g) la raccolta dei dati e la trasmissione degli stessi;
- h) la manutenzione da effettuare e la sua periodicità;
- i) la vigilanza sulle aree prospicienti l'invaso e sugli alvei ricettori a valle dello sbarramento e l'indicazione del personale addetto alla vigilanza;
- j) le verifiche effettuate dall'amministrazione regionale;
- k) la possibilità di richiedere l'effettuazione di verifiche anche periodiche da parte di professionisti abilitati, incaricati dai proprietari, in merito alla sicurezza delle opere;
- l) l'eventuale guardiania fissa;
- m) l'eventuale individuazione dell'ingegnere responsabile.

3. Il disciplinare di esercizio può essere integrato e modificato in tempi successivi dal settore regionale competente in materia di sbarramenti, soprattutto a seguito di varianti alle opere, dell'esame dei dati registrati dalle strumentazioni di monitoraggio, di successive valutazioni tecniche, di eventi alluvionali, di modifiche negli usi della risorsa idrica o variazioni ambientali delle aree limitrofe o a valle dello sbarramento.

Art. 25.

(Disattivazione o dismissione delle opere di ritenuta)

1. Ogni modifica alle opere, compresa la demolizione delle stesse finalizzata al ripristino dei luoghi o alla messa in sicurezza dello sbarramento, deve essere descritta in un progetto che il proprietario deve trasmettere al settore regionale competente in materia di sbarramenti per ottenere, se valutata necessaria, anche l'approvazione della conferenza dei servizi istituita all'interno della Direzione Difesa del Suolo.

2. Deve essere consegnata una documentazione che, in linea di massima, proponga un ripristino dei luoghi alle condizioni precedenti alla costruzione o almeno preveda l'impossibilità, per le opere rimanenti, di creare invasi o trattenute di alcun genere.

3. La demolizione viene autorizzata con determinazione del settore regionale competente in materia di sbarramenti.

4. La disattivazione o dismissione delle opere di ritenuta può essere imposta dal settore regionale competente in materia di sbarramenti anche a seguito di mancato pagamento delle spese di istruttoria, dei versamenti previsti all'articolo 20 (gruppi NC, MD) o di mancata trasmissione delle integrazioni richieste e per concomitanti motivi di temuto rischio per la pubblica incolumità.

TITOLO VI

CATASTO DEGLI SBARRAMENTI DI COMPETENZA REGIONALE

Art. 26.

(Catasto Sbarramenti di competenza regionale)

1. Presso il settore regionale competente in materia di sbarramenti è costituito il catasto degli sbarramenti di competenza regionale.

2. Il catasto è costituito da tutta la documentazione a livello cartaceo raccolta relativamente ad ogni sbarramento di competenza e da un sistema informativo.

3. A tal fine ogni settore tecnico regionale decentrato fornisce al settore competente in materia di sbarramenti copia, qualora non sia stata già trasmessa, di tutta la documentazione raccolta e prodotta per ogni invaso denunciato.

4. Il catasto viene sviluppato per disporre di uno strumento di organizzazione completa delle informazioni relative agli sbarramenti di competenza regionale; informazioni raccolte dalle strutture tecniche decentrate o dallo stesso settore regionale competente in materia di sbarramenti, al fine di gestire in maniera integrata sia la componente descrittiva di tipo generale, tecnico ed amministrativo, sia la componente geografica relativa alla localizzazione degli impianti.

Art. 27.

(Accesso al Catasto degli Sbarramenti di competenza regionale)

1. Il sistema informativo viene creato considerando quali utenti:

- a) il Settore Sbarramenti Fluviali di Ritenuta e Bacini di Accumulo della Direzione Difesa Del Suolo della Regione Piemonte;
- b) le Direzioni regionali;
- c) le province, i comuni, le comunità montane, l'ARPA, l'AIPO, l'Autorità di Bacino del fiume Po, i Parchi;
- d) i Vigili del fuoco e il Corpo forestale dello Stato;
- e) i soggetti privati.

2. Gli utenti abilitati possono, in base a criteri d'accesso differenziati e fatto comunque salvo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003, accedere alle funzionalità di ricerca, visualizzazione, inserimento e modifica delle informazioni nonché esportare e stampare i dati e di allegare documenti.

TITOLO VII

SPESE DI ISTRUTTORIA E SANZIONI

Art. 28.

(Spese di istruttoria)

1. Per ogni istanza presentata ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 25/2003, nonché per quelle relative a nuove costruzioni e lavori di adeguamento, il richiedente effettua un versamento per spese di istruttoria della pratica pari a 100 euro (lire 193.627) per l'anno in corso.

2. Eventuali adeguamenti dell'importo previsto al comma 1, sono stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

3. Detto versamento può essere effettuato secondo le modalità di cui all'allegato B, con causale "Versamento ai sensi dell'articolo 8 della l.r. n. 25/2003".

4. Sono esclusi dall'obbligo di effettuare il versamento i proprietari degli invasi esistenti che hanno già ottemperato ai disposti di cui all'articolo 18 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 58 (Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale).

Art. 29.

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni, come previste all'articolo 6 della l.r. 25/2003:

a) da euro millecinquecento a euro 8 mila per coloro i quali non presentano la perizia tecnica definitiva entro il termine ultimo di cui all'articolo 4, comma 1 della l.r. 25/2003;

b) da euro duemilacinquecento a euro 10 mila per coloro i quali realizzano e mantengono in esercizio le opere di competenza regionale di cui all'articolo 3, senza l'autorizzazione regionale;

c) da euro cinquecento a euro 5 mila per coloro i quali realizzano opere di competenza regionale di cui all'articolo 3 in difformità al progetto approvato;

d) da euro duecentocinquanta a euro duemilacinquecento per coloro i quali gestiscono opere di competenza regionale di cui all'articolo 3 senza rispettare le prescrizioni dettate con l'autorizzazione e durante l'esercizio.

Art. 30.

(Accertamento e contestazione delle violazioni)

1. All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni alle norme della l.r. 25/2003, provvede la polizia municipale del comune ove sono localizzate le opere e il Corpo forestale dello Stato. Gli accertatori provvedono, altresì, ricorrendo i presupposti di cui agli articoli 13 e 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), al sequestro cautelare degli impianti e dei manufatti.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 9 novembre 2004

Enzo Ghigo

Allegato A
(Artt. 8, 18)**Elenco dei Settori regionali a cui è possibile rivolgersi.****Settore regionale competente in materia di sbarramenti:**

Settore Sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo (23.3)

Via Petrarca, 44 - 10126 Torino

Tel. 011 432 4227 - Fax 011 432 5280

Sbarramenti.fluviali@regione.piemonte.it

Strutture regionali tecniche decentrate:*Settore decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Torino (25.3)*

Via Belfiore, 23 - 10125 Torino

Tel. 011 432 1405 - Fax 011 432 2826

oopptorino@regione.piemonte.it

Settore decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Alessandria (25.4)

Piazza Turati, 4 - 15100 Alessandria

Tel. 0131 52766 - Fax 0131 232801

ooppalessandria@regione.piemonte.it

Settore decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Asti (25.5)

C.so Dante, 163 - 14100 Asti

Tel. 0141 413411 - Fax 0141 413447

ooppasti@regione.piemonte.it

Settore decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Cuneo (25.6)

C.so Kennedy, 7 bis - 12100 Cuneo

Tel. 0171 321911 - Fax 0171 602084

ooppcuneo@regione.piemonte.it

Settore decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Novara (25.7)

Via Mora e Gibin, 4 - 28100 Novara

Tel. 0321 666111 - Fax 0321 666121

ooppnovara@regione.piemonte.it

Settore decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Vercelli (25.8)

Largo Brigata Cagliari, 11 - 13100 Vercelli

Tel. 0161 283111 - Fax 0161 215785

ooppvercelli@regione.piemonte.it

Settore decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Verbania (25.9)

Via Romita, 13 bis - 28845 Domodossola (VB)

Tel. 0324 226811 - Fax 0324 226861

ooppverbania@regione.piemonte.it

Settore decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Biella (25.10)

Via Tripoli, 33 - 13051 Biella

Tel. 015 8551514 - Fax 015 8551560

ooppbiella@regione.piemonte.it

Allegato B
(Artt. 20, 28)

Modalità di versamento (artt. 20-28).

* c.c. postale n. 26103143, intestato alla Regione Piemonte, Piazza Castello n. 165 - Torino;

* c.c. bancario n. 10/395258, intestato alla Regione Piemonte presso l'Istituto Bancario San Paolo, Via Garibaldi n. 2 - Torino (CIN D - ABI 01025 - CAB 01118).

Regolamento regionale pubblicato sul 2° Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 45 del 11 novembre 2004 (ndr)

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 novembre 2004, n. 13/R

Regolamento regionale relativo alle procedure per l'approvazione dei progetti per la realizzazione di nuovi impianti a fune e per l'ammodernamento di impianti esistenti da parte delle comunità montane (art. 96, comma 1, lettera o) della l.r. 44/2000). Abrogazione del regolamento regionale 19 maggio 2003, n. 7/R.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Vista la legge regionale 14 dicembre 1989, n. 74;

Visto l'articolo 96 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 59 - 14215 del 29 novembre 2004

emana

il seguente regolamento

REGOLAMENTO REGIONALE RELATIVO ALLE PROCEDURE PER L'APPROVAZIONE DEI PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI A FUNE E PER L'AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI DA PARTE DELLE COMUNITÀ MONTANE (ART. 96, COMMA 1, LETTERA O) DELLA L.R. 44/2000). ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE 19 MAGGIO 2003, N. 7/R.

Art. 1.

(Data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni trasferite)

1. A norma dell'articolo 96, comma 2, della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del d. lgs. 112/1998) a decorrere dal 19 maggio 2003, le comunità montane esercitano le funzioni amministrative previste dalla legge regionale 14 dicembre 1989, n. 74 (Disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone) relative all'approvazione di progetti per la realizzazione di nuovi impianti a fune e per l'ammodernamento di impianti esistenti sul proprio territorio.

Art. 2.

(Organizzazione delle funzioni trasferite)

1. Le funzioni amministrative di cui all'articolo 1 possono essere esercitate da ciascuna comunità montana direttamente o con le modalità previste dall'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Art. 3.

(Domanda di concessione)

1. La domanda di concessione per la costruzione e l'esercizio di un impianto funiviario in servizio pubblico per il trasporto di persone di cui all'articolo 3 della l.r. 74/1989, relativa ad un impianto che insista sul territorio di una comunità montana, deve essere presentata da parte dell'interessato all'ente concedente corredata della documentazione di cui all'Allegato A.

2. La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata unitamente alla documentazione prevista dalla normativa vigente per il rilascio degli atti di assenso e delle dichiarazioni eventualmente necessarie.

Art. 4.

(Rilascio della concessione)

1. Nell'ipotesi in cui l'impianto per il quale è richiesta la concessione insista sul territorio di una comunità montana, l'ente concedente, individuato sulla base dell'articolo 3 della l.r. n. 74/1989, trasmette la domanda e la relativa documentazione alla comunità montana sul cui territorio insiste l'impianto o la maggior parte di esso.

2. La domanda deve essere corredata delle deliberazioni dei consigli comunali interessati, formulate verificando altresì la compatibilità degli interventi rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici, a norma dell'articolo 5 della l.r. 74/1989.

3. Acquisito il provvedimento di approvazione, l'ente concedente rilascia la concessione per la costruzione e l'esercizio dell'impianto funiviario.

Art. 5.

(Approvazione del progetto)

1. Al fine di conseguire gli atti di assenso e le dichiarazioni eventualmente necessarie, il responsabile del procedimento nominato dalla comunità montana procedente o individuato a norma dell'articolo 2, convoca di norma una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come da ultimo modificati dalla legge 24 novembre 2000, n. 340.

2. A norma dell'articolo 8, comma 6 della l.r. 74/1989, le procedure per l'approvazione di progetto di nuova costruzione si applicano altresì nel caso di rifacimento, modifica o potenziamento di un impianto funiviario. Le medesime procedure si applicano qualora il progetto riguardi la revisione di un impianto esistente che comporti modifica allo stato dei luoghi, l'ammodernamento delle strutture, ovvero il loro adeguamento ai parametri richiesti dalla normativa vigente.

3. Qualora il progetto abbia ad oggetto una revisione generale dell'impianto con modifiche sostanziali o di adeguamento alle norme tecniche di impianto funiviario, che non comportino modifica allo stato dei luoghi, l'approvazione dello stesso da parte della comunità montana è subordinata al solo nulla osta tecnico di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b) della l.r. 74/1989.

Art. 6.

(Composizione della conferenza di servizi)

1. La conferenza di servizi di cui all'articolo 5 è composta da:

- a) un rappresentante dell'amministrazione regionale competente in materia di tutela forestale;
- b) un rappresentante dell'amministrazione regionale competente in materia di beni ambientali;
- c) un rappresentante dell'amministrazione regionale competente in materia di turismo;
- d) un rappresentante dell'amministrazione regionale competente in materia di tutela e recupero ambientale;
- e) un rappresentante della struttura dell'ARPA competente in materia di assetto idrogeologico e problemi nivologici;
- f) un rappresentante della struttura del Corpo forestale dello Stato competente per territorio;
- g) un rappresentante dell'amministrazione dell'Ufficio speciale trasporti ad impianti fissi (USTIF).

2. Per gli interventi soggetti ad autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nella conferenza di servizi di cui al comma 1 deve essere convocato un rappresentante della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, ai fini dell'espletamento dei poteri di controllo previsti dall'articolo 159, comma 3 del d.lgs. 42/2004.

3. La composizione della conferenza di servizi è integrata su iniziativa dell'amministrazione procedente, di volta in volta, dai soggetti competenti ad esprimersi sulle altre materie di cui all'articolo 9, commi 1 e 4 della l.r. 74/1989, ove necessario, nonché da quelli chiamati ad emanare le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri e le dichiarazioni richieste ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della l.r. 74/1989.

Art. 7.

(Convocazione della conferenza di servizi)

1. Il responsabile del procedimento di cui all'articolo 5, comma 1 cura la trasmissione del progetto entro quindici giorni dal ricevimento ai componenti la conferenza di servizi e agli altri soggetti eventualmente interessati. Il progetto, accompagnato dalla relativa documentazione, deve essere trasmesso a ciascun soggetto convocato almeno trenta giorni prima della data di convocazione della conferenza.

2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica, almeno dieci giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, i soggetti convocati possono richiedere, qualora impossibilitati a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.

Art. 8.

(Funzionamento della conferenza di servizi)

1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti.

2. Nella prima riunione della conferenza di servizi i partecipanti determinano il termine per l'adozione della determinazione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

3. Nei casi in cui sia richiesta l'applicazione delle procedure previste dagli articoli 10 o 12 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), la conferenza di servizi viene convocata dopo la loro conclusione.

4. Nell'ipotesi di opere particolarmente innovative sotto il profilo tecnico e nei casi previsti dalla normativa vigente, la conferenza di servizi si esprime preventivamente sul progetto preliminare, al fine di verificare, a norma dell'articolo 14 bis della l. 241/1990, quali siano le condizioni per ottenere, alla presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di assenso.

5. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti, chiarimenti o ulteriore documentazione da fornire entro trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine, si procede comunque all'esame del progetto.

6. Nel caso di cui al comma 5, i termini per la chiusura dei lavori della conferenza si intendono sospesi.

7. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare, ove possibile, le specifiche indicazioni delle eventuali prescrizioni cui uniformarsi ai fini dell'assenso.

8. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione che, regolarmente convocata, risulti assente ovvero che vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volontà, ovvero non abbia espresso definitivamente la volontà, ovvero abbia espresso un dissenso privo dei requisiti di cui al comma 7.

Art. 9.

(Conclusione della conferenza di servizi)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14 quater, comma 3 della l. 241/1990, all'esito dei lavori della conferenza e in ogni caso decorso il termine di cui all'articolo 8, comma 2, l'amministrazione procedente adotta l'atto motivato di conclusione del procedimento. Tale atto viene trasmesso a tutti i soggetti convocati in conferenza.

2. La determinazione conclusiva della conferenza sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ai sensi dell'articolo 6, comma 3, ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

3. Una volta acquisita la determinazione della conferenza di servizi, il responsabile del procedimento o il soggetto individuato a norma dell'articolo 1 bis assume il provvedimento conforme alla stessa e cura la trasmissione degli atti e della relativa documentazione all'ente concedente, ai fini del rilascio della concessione.

Art. 10.

(Disposizioni finali)

1. Il procedimento definito nel presente regolamento si applica se non diversamente stabilito da normative speciali in materia. Sono fatte salve, in particolare, le procedure previste dagli articoli 1 e 9 della legge 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i Giochi olimpici invernali "Torino 2006").

2. La data di decorrenza per l'esercizio delle funzioni relative agli impianti costruiti con le procedure previste dall'articolo 21 della legge 1 agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti) è stabilita con successiva deliberazione della Giunta regionale.

3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle domande di concessione ricevute dall'ente concedente successivamente al 19 maggio 2003. Per le domande di concessione presentate prima della suddetta data restano ferme le competenze già previste dalla l.r. 74/1989 e dall'articolo 96, comma 1, lettera o) della l.r. 44/2000.

Art. 11.

(Abrogazione)

1. Il regolamento regionale 19 maggio 2003, n. 7/R, è abrogato.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 29 novembre 2004

Enzo Ghigo

Allegato A
(art. 3)

1. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA PER LA COSTRUZIONE DI NUOVI IMPIANTI A FUNE (art. 2):

1.1 Progetto definitivo comprendente le seguenti relazioni ed elaborati grafici:

a) Relazione tecnico - illustrativa di presentazione dell'intervento che specifichi la tipologia e le principali caratteristiche tecniche dell'impianto, la relativa funzionalità (di arroccamento, di collegamento, ecc.), la motivazione del progetto, i risultati attesi e la ricaduta in termini economico - turistici dell'opera, l'inserimento dello stesso nell'ambito dell'area sciabile, l'eventuale esigenza di realizzazione di nuove piste da discesa o di modifica di piste esistenti funzionali all'impianto, l'adeguatezza dei servizi di supporto (dotazione di servizi igienici e di punti di ristoro eventualmente presenti nell'area), relativa ubicazione su planimetria, l'adeguatezza dell'accessibilità viaria e della dotazione di parcheggi, la dotazione di strutture ricettive e di impianti turistici complementari.

b) Relazione forestale, di recupero, mitigazione e, ove prevista, compensazione ambientale ai sensi delle leggi regionali n. 45/89 e 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale) e con riferimento ai contenuti di tutela paesaggistica di cui al d.lgs. 22.1.2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), che descriva lo stato dei luoghi, il profilo pedogenetico del suolo, la copertura vegetale con preciso riferimento alla/e fitocenosi presente/i; se la superficie è anche solo parzialmente dotata di copertura arbustiva e/o arborea, sarà illustrata dettagliatamente la stazione forestale interessata, con specifico riferimento alle caratteristiche selvicolturali ed ai parametri dendro-auxometrici della formazione coinvolta; nel caso di fustaia dovrà essere indicato il numero delle piante da abbattere, suddiviso per classi diametriche e di altezza; nel caso di governo a ceduo dovrà essere realizzata un'area di saggio; dovrà essere indicata l'estensione delle superfici delle quali si prevede lo scotico e la relativa pendenza; dovranno essere descritte le opere che si intendono eseguire con precisa indicazione dei materiali impiegati, colori, ecc., per la realizzazione dell'impianto e dovranno essere dettagliatamente descritte le tecniche e i materiali per il recupero, la sistemazione e l'inserimento paesaggistico e ambientale della zona interessata dall'intervento (inerbimenti, messe a dimora, specie vegetali, opere di ingegneria naturalistica, ecc.) e dovranno essere definiti i tempi di attuazione dei lavori di ripristino e quantificati, per i soggetti privati, i movimenti terra, le relative opere di sostegno e gli interventi di recupero e mitigazione ambientale.

c) Relazione nivologica di analisi delle caratteristiche morfologiche, clivometriche, vegetazionali e nivo - meteorologiche predisponenti il distacco di valanghe nell'area interessata dall'impianto e in un suo intorno significativo; la relazione dovrà attestare che la zona interessata dall'impianto risulta immune, per ubicazione naturale, dalla possibilità di danni causati dalla caduta di valanghe, o che comunque lo sia per effetto di idonee opere di protezione o speciali modalità costruttive o gestionali, delle quali dovrà essere presentato il relativo progetto definitivo, in relazione ad una valanga di progetto con tempo di ritorno centennale. Alla relazione deve essere allegata, oltre ad una copia di eventuali studi o relazioni nivologiche pregresse riguardanti l'area dell'impianto, una cartografia delle valanghe, in scala non inferiore al rapporto 1:5.000, estesa alle aree di possibile influenza, riferita alla massima estensione desunta da fotointerpretazione di immagini aeree, indagini di terreno, informazioni orali o d'archivio su eventi storici. La pericolosità da valanga nell'area dell'impianto potrà essere definita anche attraverso l'impiego di modelli matematici di dinamica delle valanghe validati scientificamente in relazione ad un evento valanghivo di progetto con tempo di ritorno centennale.

d) Relazione geologica e geotecnica con allegati gli elaborati cartografici che illustrino le condizioni geologiche, geomorfologiche locali, nonché la compatibilità dell'intervento con la stabilità dell'area interessata, quantitativamente calcolata ai sensi del D.M. 11.3.1988 (Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione), tramite caratterizzazione geotecnica e geomeccanica dei litotipi presenti e relative verifiche di stabilità. Dette caratterizzazioni dovranno essere eseguite con metodologie specifiche, a seconda dei casi, della meccanica dei terreni e delle rocce.

e) Relazione di inquadramento urbanistico (illustrazione della strumentazione urbanistica, norme di attuazione, estratti di mappa catastale e di P.R.G., studi geologici, planimetrie e disposizioni di piano regolatore riguardanti la zona interessata dall'intervento con evidenziato l'impianto da costruire nonché gli impianti esistenti).

f) Corografia generale in scala 1:10.000 dell'intero sistema di impianti e delle piste in cui sia evidenziato il tracciato del nuovo impianto e delle relative piste di discesa.

g) Planimetria in scala 1:5.000 dell'impianto con indicazione delle stazioni, dei plinti e dei sostegni di linea.

h) Profilo longitudinale della linea, con indicazione delle stazioni, dei sostegni, delle funi, in scala non inferiore a 1:500, con riportato l'andamento del terreno e sezioni trasversali nei punti caratteristici della linea.

i) Elaborati di progetto che evidenzino gli aspetti esteriori dell'impianto (tipo di sostegni di linea, cabine, stazioni, ecc.).

l) Planimetrie a curve di livello in scala non inferiore a 1:5.000, riportante la suddivisione catastale e le zone di vincolo ai sensi del d.lgs. 42/2004 con dettaglio interventi non inferiore a 1:500; sezioni e particolari costruttivi delle opere e delle aree di valle, di monte, dell'impianto e della linea, che documentino in modo adeguato lo stato dei luoghi prima e dopo l'intervento, sia per quanto riguarda la costruzione dell'impianto di risalita ed opere ad esso accessorie, permanenti (locali di servizio) e temporanee (piste di cantiere), sia l'eventuale pista di discesa (movimenti di terra, sbancamenti, riporti, esistenza di coperture arboree, sistemazione definitiva dell'area, ecc.).

m) Elaborati grafici (planimetrie, sezioni e particolari costruttivi) relativi ad interventi di recupero, mitigazione e, ove prevista, compensazione ambientale e paesaggistica.

n) Documentazione fotografica a colori degli ambiti interessati dalle opere in progetto, con riprese che rappresentino il tracciato dell'impianto (con fotosimulazione), le aree attinenti le stazioni e completa panoramica del contesto paesaggistico circostante;

o) Parere espresso dalla Commissione Igiene Edilizia del Comune in merito all'intervento proposto.

p) Computo Metrico Estimativo delle opere (solo per Enti Pubblici)

q) Elenco prezzi unitari ed analisi prezzi (solo per Enti Pubblici)

r) Quadro economico (solo per Enti pubblici o per opere di interesse pubblico).

s) Capitolato speciale o Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici (solo per Enti pubblici).

t) Cronoprogramma (solo per Enti pubblici)

1.2 Progetto definitivo redatto conformemente alla normativa statale concernente le caratteristiche tecnico-costruttive degli impianti funicolari aerei e terrestri.

1.3 Progetto esecutivo redatto conformemente alla normativa statale concernente le caratteristiche tecnico-costruttive degli impianti funicolari aerei e terrestri.

1.4 Documenti comprovanti la libera disponibilità dei terreni interessati dall'impianto, per l'intera durata della concessione o eventuale documentazione comprovante l'avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modifiche ed integrazioni.

1.5 Dichiarazione di conformità con gli strumenti di pianificazione urbanistica.

1.6 Istanza relativa agli ostacoli alla navigazione aerea.

1.7 Se l'opera ricade sotto i vincoli della legge 24.12.1976 n. 898 (Nuova regolamentazione delle servitù militari) e successive modifiche ed integrazioni, nulla osta dell'Amministrazione Militare (una copia).

1.8 Elaborati progettuali relativi ad eventuali attraversamenti e/o parallelismi con sottoservizi (linee elettriche o telefoniche, canali, strade, acquedotti, gasdotti, fiumi o torrenti ecc.) corredati di bozza di convenzione fra la Società esercente l'impianto a fune e la Società di gestione dei sottoservizi.

2. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA PER LA REVISIONE GENERALE DI IMPIANTI A FUNE CON MODIFICHE SOSTANZIALI (art. 4, comma 3):

A) per gli interventi che alterino lo stato dei luoghi deve essere presentata la documentazione prevista per la costruzione di un nuovo impianto;

B) per interventi che non alterino lo stato dei luoghi deve essere presentato:

2.1 Progetto esecutivo redatto conformemente alla normativa statale concernente le caratteristiche tecnico-costruttive degli impianti funicolari aerei e terrestri.

2.2 Relazione nivologica di analisi delle caratteristiche morfologiche, clivometriche, vegetazionali e nivo - meteorologiche predisponenti il distacco di valanghe nell'area interessata dall'impianto e in un suo intorno significativo; la relazione dovrà attestare che la zona interessata dall'impianto risulta immune, per ubicazione naturale, dalla possibilità di danni causati dalla caduta di valanghe, o che comunque lo sia per effetto di idonee opere di protezione o speciali modalità costruttive, delle quali dovrà essere presentato il relativo progetto definitivo, in relazione ad una valanga di progetto con tempo di ritorno centennale. Alla relazione deve essere allegata, oltre ad una copia di eventuali studi o relazioni nivologiche pregresse riguardanti l'area dell'impianto, una cartografia delle valanghe, in scala non inferiore al rapporto 1:5.000, estesa alle aree di possibile influenza, riferita alla massima estensione desunta da fotointerpretazione di immagini aeree, indagini di terreno, informazioni orali o d'archivio su eventi storici. La pericolosità da valanga nell'area dell'impianto potrà essere definita anche attraverso l'impiego di modelli matematici di dinamica delle valanghe validati scientificamente in relazione ad un evento valanghivo di progetto con tempo di ritorno centennale.

2.3 Documenti comprovanti la libera disponibilità dei terreni interessati dall'impianto, per l'intera durata della concessione.

2.4 Copia dell'atto di concessione.

3. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA PER LA REVISIONE GENERALE DI IMPIANTI A FUNE, SENZA MODIFICHE SOSTANZIALI (art. 4, comma 3):

3.1 Relazione finale redatta ai sensi dell'articolo 5, punto 10) del D.M. 2 gennaio 1985, n. 23 (Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri) e successive modifiche ed integrazioni.

3.2 Relazione nivologica di analisi delle caratteristiche morfologiche, clivometriche, vegetazionali e nivo - meteorologiche predisponenti il distacco di valanghe nell'area interessata dall'impianto e in un suo intorno significativo; la relazione dovrà attestare che la zona interessata dall'impianto risulta immune, per ubicazione naturale, dalla possibilità di danni causati dalla caduta di valanghe, o che comunque lo sia per effetto di idonee opere di protezione o speciali modalità costruttive, delle quali dovrà essere presentato il relativo progetto definitivo, in relazione ad una valanga di progetto con tempo di ritorno centennale. Alla relazione deve essere allegata, oltre ad una copia di eventuali studi o relazioni nivologiche pregresse riguardanti l'area dell'impianto, una cartografia delle valanghe, in scala non inferiore al rapporto 1:5.000, estesa alle aree di possibile influenza, riferita alla massima estensione desunta da fotointerpretazione di immagini aeree, indagini di terreno, informazioni orali o d'archivio su eventi storici. La pericolosità da valanga nell'area dell'impianto potrà essere definita anche attraverso l'impiego di modelli matematici di dinamica delle valanghe validati scientificamente in relazione ad un evento valanghivo di progetto con tempo di ritorno centennale.

3.3 Documenti legali comprovanti la libera disponibilità dei terreni interessati dall'impianto, per l'intera durata della concessione

3.4 Copia dell'atto di concessione

4. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA NELLE IPOTESI PREVISTE DALL'ARTICOLO 7, COMMA 4:

4.1 Progetto preliminare comprendente:

a) Relazione tecnico - illustrativa contenente:

- l'inquadramento dell'opera o dell'intervento proposti nella programmazione, pianificazione e normativa ambientale vigenti;

- i dati e le informazioni di carattere ambientale, territoriale e tecnico, in base ai quali sono stati individuati e valutati i possibili effetti che il progetto può avere sull'ambiente e le misure che si intendono adottare per ottimizzare l'inserimento nell'ambiente e nel territorio circostante, con riferimento alle soluzioni alternative tecnologiche e localizzative considerate ed alla scelta compiuta;

- l'elenco delle autorizzazioni, dei nulla osta dei pareri e degli altri atti di assenso e dichiarativi, da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o dell'intervento.

b) Relazione nivologica di analisi delle caratteristiche morfologiche, clivometriche, vegetazionali e nivo - meteorologiche predisponenti il distacco di valanghe nell'area interessata dall'impianto e in un suo intorno significativo; la relazione dovrà attestare che la zona interessata dall'impianto risulta immune, per ubicazione naturale, dalla possibilità di danni causati dalla caduta di valanghe, o che comunque lo sia per effetto di idonee opere di protezione o speciali modalità costruttive, delle quali dovranno essere fornite indicazioni progettuali su tipologia, dimensionamento e posizionamento. Alla relazione deve essere allegata, oltre ad una copia di eventuali studi o relazioni nivologiche pregresse riguardanti l'area dell'impianto, una cartografia delle valanghe, una cartografia delle valanghe, in scala non inferiore al rapporto 1:5.000, estesa alle aree di possibile influenza, riferita alla massima estensione desunta da fotointerpretazione di immagini aeree, indagini di terreno, informazioni orali o d'archivio su eventi storici. La pericolosità da valanga gravante nell'area dell'impianto potrà essere definita anche attraverso l'impiego di modelli matematici di dinamica delle valanghe validati scientificamente in relazione ad un evento valanghivo di progetto con tempo di ritorno centennale.

c) Relazione geologica e geotecnica con allegati gli elaborati cartografici che illustrino le condizioni geologiche, geomorfologiche locali, nonché la compatibilità dell'intervento con la stabilità dell'area interessata, quantitativamente calcolata ai sensi del D.M. 11.3.1988 (Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione), tramite caratterizzazione geotecnica e geomeccanica dei litotipi presenti e relative verifiche di stabilità. Dette caratterizzazioni dovranno essere eseguite con metodologie specifiche, a seconda dei casi, della meccanica dei terreni e delle rocce.

NOTA - Tutta la documentazione deve essere redatta e sottoscritta da tecnici specializzati nelle specifiche materie, iscritti ai rispettivi Albi professionali ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del D.M. 4 agosto 1998, n. 400 (Regolamento generale recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone) e successive modifiche ed integrazioni, gli elaborati progettuali relativi all'impianto a fune devono essere firmati dal Responsabile Generale della progettazione. Il richiedente é comunque tenuto a presentare ogni altro documento ritenuto utile per l'esame dell'intervento richiesto.

Regolamento regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 48 del 1 dicembre 2004 (ndr)

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 dicembre 2004, n. 14/R.

Regolamento regionale recante: “Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)”.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la legge 26 aprile 2000, n. 44;

Visto l’articolo 13 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l’anno 2002);

Visto l’articolo 1 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l’anno 2004);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. del 6 dicembre 2004

emana

il seguente regolamento

REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: “PRIME DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER L’UTILIZZO DI BENI DEL DEMANIO IDRICO FLUVIALE E LACUALE NON NAVIGABILE E DETERMINAZIONE DEI RELATIVI CANONI (LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 2004, N. 12)”

SOMMARIO

- Art. 1. Ambito di applicazione e definizioni.
 - Art. 2. Procedimento e trattamento dei dati personali.
 - Art. 3. Presentazione della domanda e documentazione tecnica.
 - Art. 4. Domande di concessione soggette a valutazione di impatto ambientale.
 - Art. 5. Approvazione progetti in sede di conferenza di servizi.
 - Art. 6. Esame preliminare
 - Art. 7. Spese di istruttoria.
 - Art. 8. Pubblicazioni.
 - Art. 9. Domande concorrenti.
 - Art. 10. Cauzione.
 - Art. 11. Compatibilità idraulica e titolo per la concessione.
 - Art. 12. Disciplinare e provvedimento di concessione.
 - Art. 13. Durata della concessione.
 - Art. 14. Cessazione della concessione.
 - Art. 15. Rinuncia.
 - Art. 16. Revoca e decadenza.
 - Art. 17. Obblighi del concessionario al termine della concessione.
 - Art. 18. Rinnovo.
 - Art. 19. Subentro.
 - Art. 20. Canoni.
 - Art. 21. Pagamento dei canoni.
 - Art. 22. Rimborsi.
 - Art. 23. Disposizioni particolari per interventi di polizia idraulica.
 - Art. 24. Disposizioni transitorie per le occupazioni in corso.
 - Art. 25. Disposizioni finali.
- Allegato A Prospetto integrativo Tabella A - L.R. 12/2002.

Art. 1.

(Ambito di applicazione e definizioni)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 13, comma 1, lettere b) e c) della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l'anno 2002) e dell' articolo 1 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004), disciplina le modalità per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di porzioni di aree appartenenti al demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile, con o senza realizzazione di opere. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le concessioni per l'utilizzo di aree del demanio idrico della navigazione interna come definito dall'articolo 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 agosto 2004, n. 6/R.

2. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per "demanio idrico fluviale e lacuale" le superfici demaniali degli alvei, delle sponde e delle rive dei corsi d'acqua e dei laghi non navigabili soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie e le loro pertinenze;

b) per "servitù" l'occupazione, anche in subalveo o in proiezione, di un'area demaniale con manufatti e attraversamenti;

c) per "uso di pertinenze" l'utilizzo di aree o altri beni pertinenziali al demanio idrico per finalità agricole, produttive, sportive, ricreative o altri usi comunque compatibili con la natura demaniale delle aree e dei beni;

d) per "concessione breve" il provvedimento che consente l'utilizzo o l'occupazione delle aree del demanio idrico per periodi inferiori o pari all'anno;

e) per "Settore decentrato competente" il Settore decentrato Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico della Regione Piemonte territorialmente competente all'istruttoria e al rilascio dei provvedimenti di concessione sulle aree demaniali del reticolo idrografico di interesse regionale e, fino all'adozione del provvedimento di gerarchizzazione di cui all'articolo 60 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del d. lgs. 112/1998), sulle aree demaniali dell'intero reticolo idrografico regionale;

f) per "autorità idraulica competente" l'Agenzia interregionale per il Po (AIPO) o i Settori decentrati rispettivamente competenti all'effettuazione delle valutazioni tecnico-idrauliche ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) in relazione ai corsi d'acqua interessati dalla concessione.

g) per "tabella canoni" la tabella A allegata alla l.r. 12/2004 come modificata ed integrata dal prospetto integrativo allegato al presente regolamento.

Art. 2.

(Procedimento e trattamento dei dati personali)

1. Il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio delle concessioni di cui al presente regolamento è avviato su istanza di parte e ad esso sono applicabili tutte le disposizioni in materia di procedimento amministrativo di cui alla legge regionale 25 luglio 1994, n. 27 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

2. Il responsabile del procedimento di concessione è il dirigente responsabile del Settore decentrato competente, che adotta gli atti relativi e sottoscrive i disciplinari di concessione per la Regione Piemonte.

3. Il procedimento per il rilascio delle concessioni si conclude:

a) entro centoottanta giorni dal ricevimento della domanda nel caso di uso di pertinenze idrauliche;

b) entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda nel caso di servitù quando debbano essere realizzate opere o manufatti;

c) entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda quando si tratta di concessioni brevi.

4. Il trattamento dei dati personali forniti dai soggetti richiedenti le concessioni è finalizzato unicamente all'espletamento dei procedimenti previsti dal presente regolamento ed avverrà a cura dei funzionari dei Settori decentrati competenti conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 3.

(Presentazione della domanda e documentazione tecnica)

1. La concessione per l'uso o l'occupazione di aree o beni del demanio di cui al presente regolamento può essere richiesta da persone fisiche o da persone giuridiche, pubbliche o private, al competente Settore decentrato. A tal fine i soggetti interessati presentano al competente Settore decentrato una domanda nella quale sono indicate le generalità del richiedente, i dati identificativi dell'area o del bene richiesto in concessione, le finalità dell'utilizzo e la durata per la quale si richiede la concessione. Qualora la domanda di concessione sia presentata da più soggetti, i richiedenti individuano un unico referente per i rapporti con la Regione.

2. Alla domanda di concessione per servitù sono allegati:

- a) relazione tecnica illustrativa che indichi le modalità esecutive delle opere e degli interventi previsti dal progetto, nonché le opere anche di tipo provvisoria eventualmente previste;
- b) relazione idraulica;
- c) cartografia in scala 1:25.000 con indicata la zona inerente l'intervento;
- d) stralcio della carta tecnica regionale (CTR) in scala 1:10.000 con indicazione della localizzazione dell'intervento e comprendente un'area estesa almeno 500 metri attorno;
- e) stralcio della mappa catastale, con indicazione dei mappali interessati dai lavori e delle opere da eseguire nonché dei confini demaniali;
- f) indicazione delle superfici demaniali da occupare, anche in proiezione;
- g) progetto definitivo (planimetrie quotate, piante e sezioni) rappresentante la situazione attuale, quella di progetto e relativo raffronto, redatto in scala adeguata;
- h) documentazione fotografica (panoramica e particolare) della zona interessata agli interventi, con allegata planimetria indicante punti e direzione di ripresa fotografica.

3. Alla domanda di concessione di pertinenze idrauliche e alla domanda di concessione breve sono allegati:

- a) cartografia in scala 1:25.000 con indicata la zona inerente l'utilizzo;
- b) stralcio della carta tecnica regionale (CTR) in scala 1:10.000 con indicazione della zona inerente l'utilizzo e comprendente un'area estesa almeno 500 metri attorno;
- c) stralcio della mappa catastale, con indicazione dei mappali interessati dall' utilizzo nonché i confini demaniali;
- d) indicazione delle superfici demaniali da occupare;
- e) documentazione fotografica (panoramica e particolare) della zona interessata all'utilizzo.

4. La documentazione tecnica è firmata da tecnici abilitati. Il responsabile del procedimento può, in relazione al tipo di intervento, chiedere ulteriore documentazione ovvero può soprassedere alla richiesta di documentazioni non ritenute necessarie.

Art. 4.

(Domande di concessione soggette a valutazione di impatto ambientale)

1. Le domande con allegati progetti tecnici per interventi soggetti alla procedura di compatibilità ambientale ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), sono istruite ai sensi del presente regolamento solo a seguito della presentazione della positiva pronuncia di compatibilità ambientale da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Le domande con allegati progetti tecnici per interventi soggetti alla procedura di verifica di cui alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione) vengono istruite a seguito di esclusione dall'ulteriore procedura di valutazione di impatto ambientale.

3. I progetti per interventi soggetti a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi della l.r. 40/1998 sono sottoposti all'istruttoria integrata della fase di valutazione e coordinamento di procedure ivi disciplinata. I Settori decentrati competenti procedono all'istruttoria per il rilascio della concessione solo a seguito del rilascio del provvedimento recante il giudizio di compatibilità ambientale positivo presentato dal richiedente.

Art. 5.

(Approvazione progetti in sede di conferenza di servizi)

1. Gli interventi che comportano accesso in alveo, occupazione temporanea o permanente di sedime demaniale, approvati in sede di conferenza di servizi, sono segnalati dal responsabile del procedimento di approvazione ai Settori decentrati competenti per gli adempimenti relativi al rilascio della concessione.

Art. 6.

(Esame preliminare)

1. Le domande di concessione sono esaminate in via preliminare dal Settore decentrato competente al fine di verificarne la procedibilità e l'ammissibilità.

2. Qualora il Settore decentrato competente riscontri la mancanza di uno o più dei documenti di cui all'articolo 3, comma 2, oppure questi siano carenti o debbano essere integrati o regolarizzati, il Settore decentrato assegna al richiedente un termine, non inferiore a dieci giorni e non superiore a trenta, per l'integrazione o la regolarizzazione degli atti.

3. Nel caso il Settore decentrato competente verifichi l'inammissibilità della domanda ovvero decorso il termine di cui al comma 2 senza esito, il procedimento si conclude con il rigetto.

Art. 7.

(Spese di istruttoria)

1. A seguito della conclusione dell'esame preliminare con esito positivo, il Settore competente invita il richiedente al versamento alla Regione Piemonte della somma dovuta per spese di pubblicazione, istruttoria e sopralluogo, secondo quanto determinato nella tabella canoni.

2. Nel caso di richiesta di concessione per pertinenze idrauliche, le spese di istruttoria sono richieste al termine del periodo di pubblicazione in mancanza di domande concorrenti oppure sono richieste all'aggiudicatario della concessione individuato a seguito delle procedure di evidenza pubblica.

3. Le province, i comuni, le comunità montane, le loro forme associative e gli enti strumentali della Regione sono esonerati dal versamento delle spese di istruttoria.

Art. 8.

(Pubblicazioni)

1. Il responsabile del procedimento dà notizia della presentazione della domanda di concessione per servitù e dell'avvio del procedimento mediante la pubblicazione di un apposito avviso all'albo pretorio del comune o dei comuni ove devono essere realizzate le opere per quindici giorni consecutivi, per la presentazione di eventuali opposizioni e osservazioni.

2. Nel caso di domande di concessione per l'uso di pertinenze idrauliche l'avviso è pubblicato all'albo pretorio del comune ove è situata l'area chiesta in concessione per quindici giorni consecutivi e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, per la presentazione, entro trenta giorni dalla pubblicazione, di osservazioni e di eventuali domande concorrenti.

3. Per le concessioni brevi il responsabile del procedimento può, con motivazione espressa nel provvedimento di concessione, omettere la pubblicazione dell'avviso.

4. Nel caso di concessioni richieste dagli enti locali per la realizzazione di opere di pubblica utilità non si fa luogo alla pubblicazione per la presentazione di domande concorrenti.

Art. 9.

(Domande concorrenti)

1. Se a seguito della pubblicazione degli avvisi relativi alle domande di concessione per l'uso di pertinenze idrauliche sono presentate domande concorrenti per l'utilizzo della stessa area per analoghe finalità, il Settore decentrato, fermi restando i diritti di prelazione previsti per legge e indicati dall'interessato alla prelazione, procede all'aggiudicazione della concessione mediante procedure di evidenza pubblica, ponendo a base di gara il valore del canone come determinato secondo la tabella canoni. Se le domande concorrenti hanno diverse finalità, il Settore decentrato rilascerà la concessione a quella che meglio garantisce la soddisfazione dell'interesse pubblico.

Art. 10.

(Cauzione)

1. A garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione, il richiedente è tenuto alla prestazione, a favore della Regione Piemonte, di una cauzione infruttifera di norma pari a due annualità.

2. In relazione alla durata della concessione o per particolari utilizzi l'importo della cauzione può essere ridotto ad un'annualità oppure può essere aumentato fino a cinque.

3. Salvo quanto di seguito disposto, per le concessioni brevi la cauzione è pari ad un'annualità del canone minimo. Per le concessioni brevi inferiori a quindici giorni, per le concessioni al taglio di piante e per gli interventi di manutenzione non è dovuto il versamento della cauzione.

4. Le province, i comuni, le comunità montane, le loro forme associative e gli enti strumentali della Regione sono esonerate dal versamento della cauzione.

5. Alla scadenza della concessione la cauzione viene restituita su richiesta del concessionario, dopo aver accertato l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 17, comma 1.

6. In caso di rinnovo della concessione, il Settore decentrato competente richiede un'integrazione della cauzione al fine di adeguarla al canone come rideterminato.

7. La cauzione può essere costituita anche attraverso fideiussione bancaria o assicurativa.

Art. 11.

(Compatibilità idraulica e titolo per la concessione)

1. Il rilascio della concessione è subordinato all'assenso dell'autorità idraulica competente, ai sensi del r.d. 523/1904. Nel caso di servitù con realizzazione di manufatti (ponti, passerelle, condotte fognarie e simili) l'autorità idraulica rilascia il provvedimento di autorizzazione idraulica, mentre per l'uso delle pertinenze idrauliche esprime il proprio parere positivo.

2. Il Settore decentrato provvede d'ufficio all'acquisizione delle autorizzazioni e dei pareri di competenza dell'AIPO e a tal fine trasmette ad essa una copia degli atti progettuali.

3. Qualora l'autorità idraulica si esprima in senso negativo, il responsabile del procedimento conclude il procedimento con un diniego espresso.

4. Nel caso in cui l'autorità idraulica si esprima positivamente, il Settore decentrato competente rilascia al richiedente la concessione un apposito atto denominato "titolo per la concessione" con il quale il richiedente è legittimato a richiedere tutti i pareri e le autorizzazioni relativi all'occupazione richiesta e necessari per il rilascio del provvedimento finale di concessione. L'autorizzazione idraulica rilasciata dai Settori decentrati costituisce "titolo per la concessione".

Art. 12.

(Disciplinare e provvedimento di concessione)

1. Acquisiti dal richiedente tutti i pareri e le autorizzazioni necessari ed esauriti gli adempimenti istruttori, il responsabile del procedimento invita il richiedente a firmare il disciplinare di concessione entro il termine massimo di trenta giorni. Gli oneri e gli adempimenti per la registrazione del disciplinare sono a carico del richiedente.

2. Entro lo stesso termine il richiedente viene invitato altresì al versamento della cauzione di cui all'articolo 10 e dell'importo del canone demaniale anticipato.

3. In mancanza della firma del disciplinare o del versamento delle somme richieste, la domanda di concessione è respinta.

4. Il disciplinare forma parte integrante del provvedimento di concessione e contiene tutte le prescrizioni alle quali la stessa è subordinata, comprese le prescrizioni di carattere tecnico-idraulico impartite dall'autorità idraulica competente.

5. Nel disciplinare sono inoltre indicati l'importo del canone annuo e la durata della concessione.

6. Le concessioni di cui all'articolo 1 sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento e delle altre norme vigenti in materia e si intendono sempre accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi e fatta salva la competenza di ogni altro ente o amministrazione e con la facoltà di imporre nuove prescrizioni o condizioni e la riserva di revocare o dichiarare la decadenza dei provvedimenti.

7. Il concessionario ha l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi ai quali si riferisce. Ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, il concessionario ha l'obbligo di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo

o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione. Il concessionario è inoltre tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.

8. L'utilizzo dell'area o del bene richiesto in concessione ha inizio solo dopo la stipulazione dell'atto di concessione.

9. In via eccezionale, per il caso di realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse, il richiedente può essere autorizzato all'esecuzione anticipata dei lavori in pendenza del rilascio della concessione, fermo restando il pagamento del canone con decorrenza dall'effettiva occupazione dell'area.

Art. 13.

(Durata della concessione)

1. La durata della concessione non può essere, di norma, superiore a nove anni e può essere estesa fino a diciannove anni nel caso di concessione rilasciata ad enti pubblici o comunque per l'esercizio di una pubblica funzione o per garantire l'esercizio di un pubblico servizio, ovvero in considerazione di particolari finalità perseguite dal richiedente e tenuto conto degli oneri di ripristino o di bonifica del bene.

Art. 14.

(Cessazione della concessione)

1. Sono cause di cessazione della concessione:

- a) la naturale scadenza del termine;
- b) la morte del concessionario qualora non venga richiesto il subentro da parte degli aventi causa ai sensi dell'articolo 19. In tal caso gli eredi ne danno comunicazione al Settore decentrato competente e sono tenuti agli adempimenti di cui all'articolo 17;
- c) la modifica del contesto in caso di eventi naturali.

Art. 15.

(Rinuncia)

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione anticipatamente rispetto alla scadenza naturale, presentando istanza al Settore decentrato competente.

2. Il Settore decentrato autorizza la cessazione anticipata con provvedimento espresso dopo aver accertato l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 17.

3. In caso di rinuncia deve comunque essere corrisposto il canone relativo all'annualità in corso.

Art. 16.

(Revoca e decadenza)

1. Il Settore decentrato può, con provvedimento motivato, revocare, sospendere o modificare anche parzialmente, in qualunque momento e senza obbligo di indennizzo, la concessione, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità.

2. Il Settore decentrato, ferme restando le altre sanzioni previste dalla legge, può altresì dichiarare, previa diffida, la decadenza della concessione nei seguenti casi:

- a) violazione delle disposizioni concernenti le modalità di utilizzo delle aree concesse (abuso od uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione);
- b) violazione degli obblighi previsti nell'atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni);
- c) mancato pagamento, totale o parziale, del canone alla scadenza prevista;
- d) non uso protratto per due anni nel caso di concessione di pertinenze;
- e) mancata realizzazione dei manufatti nei tempi prescritti dalla concessione nel caso di concessione per servitù;
- f) cessione o subconcessione a terzi.

Art. 17.

(Obblighi del concessionario al termine della concessione)

1. Qualora non intenda chiedere il rinnovo della concessione ai sensi dell'articolo 18, alla sua scadenza il concessionario ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvede, salvo quanto disposto al comma 4, a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti, se presenti, e alla riduzione in pristino dello

stato dei luoghi, fatta salva la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica competente qualora si tratti di rimuovere manufatti di rilevante entità.

2. Agli stessi obblighi è tenuto il concessionario in caso di cessazione della concessione per rinuncia, revoca o decadenza.

3. Qualora il concessionario non provveda agli obblighi di cui al comma 1, la Regione provvede all'esecuzione d'ufficio ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato) con diritto di rivalsa sul concessionario inadempiente.

4. Il responsabile del procedimento, per ragioni idrauliche o di pubblico interesse, può ritenere non opportuna la rimozione dei manufatti. In tal caso ne dà comunicazione al concessionario e richiede ai competenti uffici dello Stato di esprimersi in merito all'acquisizione al demanio idrico dei manufatti stessi. L'obbligo di rimozione a carico del concessionario resta sospeso in pendenza delle determinazioni degli uffici statali.

Art. 18.

(Rinnovo)

1. La concessione può essere rinnovata alla sua scadenza, se non vi sono variazioni sostanziali nell'uso della stessa. Nel caso di variazioni sostanziali, anche prima della scadenza deve essere presentata domanda di nuova concessione. Qualora si tratti di concessioni per l'uso di pertinenze idrauliche, il procedimento di rinnovo è soggetto alle medesime forme di evidenza pubblica previste per le concessioni nuove.

2. La domanda di rinnovo è presentata al Settore decentrato almeno sei mesi prima della scadenza.

3. Alla domanda è allegata una relazione, firmata da un tecnico abilitato, nella quale si attesta che non vi è stata modificazione dello stato dei luoghi e del tipo d'uso e che non sono state apportate variazioni alle eventuali opere già autorizzate. Il Settore decentrato può richiedere le integrazioni documentali ritenute necessarie.

4. Il rinnovo è accordato solo se nel tempo non sono mutate le condizioni del regime idraulico del corso d'acqua interessato, sulla base degli accertamenti compiuti dall'autorità idraulica competente e può essere condizionato all'esecuzione di opere e lavori necessari a garantire la funzionalità idraulica del corso d'acqua stesso.

5. Se la domanda di rinnovo è presentata nei termini e il concessionario è in regola con il pagamento dei canoni, la concessione può proseguire anche oltre la scadenza in pendenza delle determinazioni del Settore decentrato.

6. Se la domanda è presentata oltre i termini, viene istruita come nuova concessione, fermo restando l'obbligo del pagamento del canone per il periodo intercorrente tra la scadenza e la nuova concessione.

7. All'atto del rinnovo della concessione, il Settore decentrato competente richiede l'integrazione della cauzione necessaria per l'adeguamento al nuovo canone determinato.

Art. 19.

(Subentro)

1. La concessione ha carattere personale e pertanto non è ammessa la cessione ad altri.

2. Può essere disposto il subentro di un nuovo concessionario nei seguenti casi:

a) morte del concessionario;

b) alienazione del fondo a servizio del quale è stata rilasciata la concessione per il caso di servitù;

c) cessione d'azienda o trasferimento dell'attività in relazione alle quali è stata concessa la servitù o l'occupazione per il caso di uso di pertinenze idrauliche.

3. Salvo il caso di cui alla lettera a) in cui l'adempimento è posto a carico degli eredi, la richiesta di subentro è presentata congiuntamente dal concessionario e dall'interessato al subentro entro sessanta giorni dall'evento che ne è causa.

4. Il subentrante è obbligato nei modi e nei termini del primo concessionario.

Art. 20.

(Canoni)

1. I canoni per le concessioni di cui al presente regolamento sono determinati in base a quanto stabilito nella tabella A allegata alla l.r. 12/2004 e nel prospetto integrativo allegato al presente regolamento.

2. I canoni come determinati ai sensi del comma 1 si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2004:
 - a) alle occupazioni autorizzate provvisoriamente dai Settori decentrati competenti a partire dal 1 gennaio 2001;
 - b) alle occupazioni in corso al 31 dicembre 2000 oggetto di trasferimento alla Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) per le quali non risulti formalizzato un provvedimento di concessione.
3. Ai sensi della legge regionale 12/2004, articolo 1, comma 2, lettera d) sono escluse dal pagamento del canone le concessioni relative agli attraversamenti carrabili di corsi d'acqua su strade di proprietà della Regione Piemonte, delle province, dei comuni e delle comunità montane, nonché le concessioni rilasciate ad enti strumentali della Regione Piemonte.
4. Alle concessioni rilasciate ad enti pubblici, enti locali e loro associazioni e consorzi si applica un canone pari al dieci per cento del canone stabilito nella tabella canoni, con un minimo di 80 euro.
5. Il canone risultante dall'applicazione della tabella è arrotondato all'euro inferiore.
6. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione da adottarsi entro il 31 dicembre di ciascun triennio a partire dall'anno 2006, all'aggiornamento dei canoni come definiti dalla tabella canoni in base alla media del tasso di inflazione programmato relativo al triennio di riferimento.

Art. 21.

(Pagamento dei canoni)

1. I canoni sono dovuti per anno solare e in deroga all'articolo 12, comma 1 della l.r. n. 20/2002 fino alla formazione di un catasto degli utilizzi delle pertinenze idrauliche, sono versati a seguito di richiesta da parte della Regione Piemonte.
2. Per le concessioni in scadenza, per le quali non sia stata presentata domanda di rinnovo, o rilasciate in corso d'anno il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari ad un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento. La frazione di mese pari o superiore a quindici giorni è considerata mese intero.
3. Il canone decorre dalla data dell'atto di concessione ed è dovuto anche qualora il concessionario non ne faccia uso in tutto o in parte, salvo il diritto di rinuncia cui consegue la liberazione dal pagamento del canone con decorrenza dall'annualità successiva a quella in cui è stata effettuata la rinuncia.
4. Il versamento di importi di canoni superiori a 500,00 euro riferiti a più annualità può essere effettuato, su richiesta degli interessati, in due rate annuali di pari importo.
5. Il mancato versamento del canone nei termini richiesti, fermo restando quanto previsto all'articolo 16, comma 2, lettera c) comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla spirare del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.
6. Il controllo delle riscossioni è effettuato dai Settori decentrati competenti che provvedono a redigere gli elenchi degli utilizzatori che non hanno effettuato in tutto o in parte i versamenti richiesti o vi hanno provveduto tardivamente senza la corresponsione degli interessi maturati. L'elenco è trasmesso alla Direzione regionale competente in materia di bilancio per le determinazioni relative alla riscossione coattiva di cui al comma 7.
7. La riscossione coattiva è effettuata in conformità alla disciplina vigente in materia di tributi regionali.

Art. 22.

(Rimborsi)

1. Il rimborso delle somme in eccesso rispetto a quanto dovuto è effettuato d'ufficio su istanza dell'interessato, redatta in carta libera, entro 180 giorni dalla data dell'accertamento o di ricevimento dell'istanza.
2. Il responsabile del procedimento, accertato il diritto al rimborso, quantifica la somma da liquidare al netto degli interessi previsti per ritardato pagamento, adotta il relativo provvedimento di liquidazione del rimborso e ne dà notizia all'interessato.
3. In caso di rimborso dell'intero versamento, la relativa liquidazione è subordinata alla consegna dell'originale della ricevuta dell'effettuato pagamento.

Art. 23.

(Disposizioni particolari per interventi di polizia idraulica)

1. Ferma restando la necessità del rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del r.d. 523/1904, non sono soggette a concessione né a pagamento di canone:

- a) le opere idrauliche di difesa realizzate da enti pubblici;
- b) gli interventi di pulizia e di risagomatura degli alvei e di ripristino delle sezioni idrauliche senza asportazione di materiale legnoso o litoide dall'alveo;
- c) gli interventi di manutenzione ordinaria di opere esistenti e già concesse e che non comportino modificazioni sostanziali dell'opera stessa.

Art. 24.

(Disposizioni transitorie per le occupazioni in corso)

1. I Settori decentrati competenti provvedono al rilascio delle concessioni in sanatoria secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 4 e 5 della l.r. 12/2004,

2. Nelle more del rilascio dei singoli provvedimenti di concessione in sanatoria, si ritengono provvisoriamente autorizzate le occupazioni di cui al comma 1 e i Settori decentrati competenti provvedono a richiedere il versamento di quanto dovuto per le occupazioni in corso sulla base di quanto riportato nella tabella canoni.

3. Qualora per le occupazioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettera b) i canoni stabiliti dalla tabella canoni non siano di diretta applicazione ovvero, nel caso di utilizzo di pertinenze idrauliche non per uso agricolo, risulti un valore superiore al cento per cento dell'ultimo canone pagato, continua ad applicarsi, in via transitoria e con riserva di conguaglio all'atto del rilascio del formale provvedimento di concessione, il canone dovuto per l'anno 2003.

4. Se a seguito dell'applicazione dei canoni di cui al presente regolamento risultano effettuati pagamenti non dovuti o maggiori del dovuto, la Regione Piemonte provvede alla compensazione delle somme indebitamente corrisposte con i successivi canoni. Se ciò non è possibile, tali somme sono restituite agli interessati.

5. Ai fini della regolarizzazione delle occupazioni in atto non assistite da alcun provvedimento dell'amministrazione pubblica, la Giunta regionale individua con proprio successivo atto le modalità e i tempi per l'adozione degli atti conseguenti.

Art. 25.

(Disposizioni finali)

1. Con provvedimenti della Direzione Opere pubbliche possono essere individuate ulteriori modalità operative per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento e possono altresì essere definite particolari forme di semplificazione procedimentale con riferimento a:

- a) rilascio di più concessioni a favore del medesimo ente o società gestori di servizi a rete;
- b) concessioni al taglio di vegetazione nell'ambito dell'esecuzione di lavori di manutenzione eseguiti da enti pubblici;
- c) rilascio di concessioni brevi.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 6 dicembre 2004

Enzo Ghigo

Allegato A
(artt. 1, 20)

PROSPETTO INTEGRATIVO

Tabella A

L.R. 12/2004

In applicazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge regionale n. 12/2004, vengono di seguito definite integrazioni alla tabella A con riferimento a casistiche ivi non espressamente contemplate e vengono inoltre stabiliti criteri ed indicazioni per la concreta determinazione dei canoni nei casi in cui non sia possibile un'automatica applicazione del canone previsto dalla tabella.

SERVITÙ (OCCUPAZIONI, ANCHE IN SUBALVEO O IN PROIEZIONE, DI AREE DEMANIALI CON MANUFATTI E ATTRAVERSAMENTI)

1) Attraversamenti con linee elettriche aeree senza occupazione di area demaniale con pali (art. 7, legge 8/1949 s.m.i.):

a) Il canone si intende riferito a ciascun attraversamento in punti diversi dello stesso corso d'acqua.

b) Sono assoggettate al canone per attraversamento aereo senza occupazione di area demaniale anche le linee elettriche che attraversano corsi d'acqua demaniali utilizzando in qualunque modo opere di attraversamento già esistenti.

2) Attraversamenti aerei con linee telefoniche, impianti a fune per il trasporto di persone, linee elettriche con infissione di pali:

a) Il canone si intende riferito a ciascun attraversamento in punti diversi dello stesso corso d'acqua, anche nei casi in cui vi sia attraversamento con cavi o tubazioni che utilizzano in qualunque modo opere di attraversamento già esistenti.

b) Nel caso di linee elettriche con infissione di pali su area demaniale, si aggiunge il canone per il solo attraversamento aereo.

c) L'elencazione contenuta nella tabella è esemplificativa e non esaustiva, per cui vanno ricondotti a questa tipologia tutti gli attraversamenti dei corsi d'acqua con cavi e tubazioni.

d) In analogia con quanto disposto dall'articolo 24 della l.r. n. 19/2003 sono esentati dal pagamento del canone i palorci e i piccoli impianti di trasporto di merci e materiali ricadenti nel territorio di una comunità montana.

3) Attraversamenti in subalveo con linee elettriche, telefoniche, acquedotti, fognature, gasdotti:

a) Il canone si intende riferito a ciascun attraversamento in punti diversi dello stesso corso d'acqua.

b) L'elencazione contenuta nella tabella è esemplificativa e non esaustiva, per cui va ricondotto a questa tipologia qualunque tipo di attraversamento in subalveo con cavi e tubazioni.

4) Parallelismi (integrazione alla tabella allegata alla l.r. n. 12/2004):

Per le tipologie sub 2) e sub 3) deve inoltre essere considerata, in analogia con quanto previsto per le tubazioni di scarico, la possibilità che parte della linea corra parallelamente al corso d'acqua con occupazione di area demaniale; in tali casi il canone è determinato in euro 0,75 per ogni metro quadrato di percorso parallelo al corso d'acqua, calcolando una larghezza minima di 1 metro, da aggiungere all'eventuale canone per l'attraversamento.

5) Attraversamenti con ponti, passerelle, guadi:

integrazioni alla tabella allegata alla l.r. n. 12/2004:

a) Strade statali: euro 80,00 (considerata la riduzione per gli enti pubblici)

b) ponti autostradali e ferroviari: euro 320,00

6) Copertura dei corsi d'acqua per scopo di viabilità, igiene pubblica, parcheggio, area attrezzata, altri utilizzi:

a) Per le coperture ad uso privato, residenziale, industriale o commerciale, il canone viene determinato sulla base del valore di mercato delle aree limitrofe, applicando un coefficiente di rendimento annuale pari a 1/20, fermo restando un canone minimo di euro 250,00.

b) Per le coperture ad uso agricolo il canone viene determinato sulla base del valore agricolo medio ricavato dalle tabelle della Commissione provinciale espropri, applicando al risultato un coefficiente di rendimento annuale pari a 1/20, fermo restando un canone minimo di euro 160,00.

c) In forza del divieto contenuto nell'articolo 41 del d.lgs. n. 152/1999, le concessioni di cui al presente punto possono essere riferite solo a coperture esistenti.

7) Posa di tubazioni per lo scarico di acque:

Gli scavi per lo scarico in terra non sono soggetti a canone.

8) Opere di difesa e di sistemazione idraulica (muri di contenimento, briglie, scogliere)

Sono esentate dal canone le opere realizzate da privati con esclusiva finalità di difesa idraulica delle sponde e di protezione dei beni di proprietà dall'erosione.

USO DI PERTINENZE (OCCUPAZIONE DI AREE PERTINENZIALI AL DEMANIO IDRICO PER FINALITÀ AGRICOLE, PRODUTTIVE, SPORTIVE, RICREATIVE)

1) Occupazione di pertinenze idrauliche per interventi di ripristino e recupero ambientale (d.lgs. n. 152/1999, art. 41.

Ai sensi dell'articolo 41 del d.lgs. n. 152/1999 l'esenzione riguarda solo il caso in cui tali interventi siano realizzati nell'ambito di aree demaniali siano già comprese in aree naturali protette statali o regionali inserite nell'elenco ufficiale di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c), della legge n. 394/1991.

2) Uso di pertinenze idrauliche o alvei in disuso per uso agricolo:

a) rientrano nelle concessioni per uso agricolo anche le concessioni per pioppicoltura;

b) vista l'abrogazione da parte della Corte costituzionale (sent. n. 318/2002) degli articoli 9 e 64 della legge n. 203, il canone si calcola prendendo a riferimento come valore di base quello contenuto nelle tabelle della Commissione provinciale espropri in relazione al tipo di coltivazione messo in atto dal richiedente la concessione, applicando al risultato un coefficiente di rendimento annuale pari a 1/40 per superfici fino a 5.000 mq., a 1/60 per le aree eccedenti i 5000 mq. fino a 10.000 mq. e a 1/80 per le aree in eccedenza oltre i 10.000 mq., con un minimo di euro 80,00.

3) Occupazione di pertinenze idrauliche o alvei in disuso per usi diversi (area di sfogo, piazzali, deposito, riserve di caccia)

a) Il canone si calcola prendendo a riferimento i valori unitari di cui alla tabella B allegata alla legge 326/2003, ridotti di 1/3 e con applicazione di un coefficiente di rendimento annuale pari a 1/20 per superfici fino a 2.000 mq., a 1/25 per le aree eccedenti i 2.000 mq. fino a 5.000 mq., e a 1/40 per le aree eccedenti i 5.000 mq. e fino a 10.000 mq. Oltre i 10.000 mq. si applica un coefficiente variabile tra 1/40 e 1/200 in relazione al tipo di utilizzo, all'estensione complessiva del bene occupato e alla redditività presunta del bene concesso e dell'attività svolta. E' comunque dovuto un canone minimo di euro 160,00.

b) Gli usi elencati sono da intendersi come esemplificativi e non esaustivi dei tipi di utilizzo; vanno pertanto ricondotti a questa tipologia di concessione anche le occupazioni per altri usi, quali realizzazione di impianti sportivi, ricreativi, tralicci, cabine elettriche, piattaforme, parcheggi, ecc.

c) In presenza di manufatti esistenti, al canone per l'occupazione dell'area si aggiunge il canone per l'uso dei manufatti stessi, calcolato sulla base del costo di costruzione, corretto con coefficienti che tengano conto dello stato di manutenzione e delle caratteristiche di vetustà e di finitura.

CONCESSIONI BREVI (UTILIZZO TEMPORANEO DI AREE DEMANIALE PER PERIODI INFERIORI ALL'ANNO)

1) Occupazione temporanea per manutenzione argini con o senza taglio di alberi, limitatamente alle sponde e alle aree di asservimento idraulico:

a) Per valore delle piante tagliate si intende il valore del macchiatico.

b) Nel caso di interventi di manutenzione realizzati da enti pubblici in esecuzione diretta o tramite il volontariato di protezione civile, il valore delle piante presenti nell'alveo attivo si intende nullo. Il legname risultante deve essere accatastato in zona sicura e smaltito a cura dell'Amministrazione che ha eseguito l'intervento.

2) Manutenzione ponti, guadi o altre opere già concesse:

Se la manutenzione comporta variazioni sostanziali dei manufatti, si procede al rilascio di una nuova concessione e alla rideterminazione del canone

Spese di istruttoria e sopralluogo:

Per le concessioni richieste dall'ENEL S.p.A. le spese di istruttoria sono da ritenersi comprese nelle spese di istruttoria previste dalla convenzione approvata con D.G.R. n. 33-27161 del 26/4/1999 e sottoscritta in data 10 maggio 1999 al n. 1513 di Repertorio per il rilascio delle autorizzazioni idrauliche all'attraversamento di corsi d'acqua con linee elettriche.

Nota finale

Per gli usi non espressamente previsti, il canone è determinato con riferimento a casi analoghi. Per valutazioni particolarmente complesse può essere richiesta la stima dell'Agenzia del Territorio.

Regolamento regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 49 del 9 dicembre 2004 (ndr)

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R.

Regolamento regionale recante: “Disciplina dei canoni regionali per l’uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20) e modifiche al regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica).”.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

Viste le leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 29 dicembre 2000, n. 61;

Visto l’articolo 13 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l’anno 2002);

Visto il regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. del 6 dicembre 2004

emana

il seguente regolamento

REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: “DISCIPLINA DEI CANONI REGIONALI PER L’USO DI ACQUA PUBBLICA (LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 2002, N. 20) E MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 29 LUGLIO 2003, N. 10/R (DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA).”

SOMMARIO

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto

Art. 2. Usi delle acque pubbliche

Art. 3. Definizioni

CAPO II.

DISCIPLINA DEI CANONI

Art. 4. Canone per l’uso delle acque pubbliche

Art. 5. Esenzioni dal pagamento del canone

Art. 6. Misura del canone

Art. 7. Riduzione del canone

Art. 8. Maggiorazione del canone

Art. 9. Elenco delle utenze di acqua pubblica

Art. 10. Versamento del canone

Art. 11. Introito del canone

Art. 12. Controllo delle riscossioni annuali

Art. 13. Rimborsi

Art. 14. Omesso, insufficiente o ritardato pagamento

Art. 15. Riscossione coattiva

CAPO III.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE

29 LUGLIO 2003, N. 10/R

Art. 16. Modifica all’articolo 27 del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R

Art. 17. Modifica all’articolo 38 del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R

CAPO IV. NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 18. Ridefinizione delle tipologie di uso dell'acqua

Art. 19. Controllo delle riscossioni delle annualità 2001, 2002, 2003 e 2004

Art. 20. Utenze senza titolo

Art. 21. Norma finanziaria

Art. 22. Norme finali

Art. 23. Entrata in vigore

ALLEGATI

Allegato A) Contenuti dell'elenco delle utenze di acqua pubblica

Allegato B) Istanza di rimborso

Allegato C) Contenuti del ruolo dei canoni e degli interessi non corrisposti

Allegato D) Tabelle di ridefinizione delle tipologie di uso dell'acqua

CAPO I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Oggetto)

1. Il presente regolamento:

a) disciplina, in sede di prima attuazione del capo III della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge Finanziaria per l'anno 2002), i canoni regionali di concessione o di attingimento per l'uso di acqua pubblica, di seguito denominati canoni ove non diversamente specificato;

b) modifica gli articoli 27 e 38 del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica).

Art. 2.

(Usi delle acque pubbliche)

1. Ai fini del presente regolamento gli usi delle acque pubbliche si classificano nelle seguenti tipologie:

a) agricolo: qualunque uso dell'acqua, ivi compresi quello irriguo e quello antibrina, effettuato da un'azienda agricola e funzionale all'attività dell'azienda stessa, fatto salvo quanto previsto alla lettera l);

b) civile: l'uso dell'acqua per il lavaggio di strade e superfici impermeabilizzate, lo spurgo di fognature, l'irrigazione di aree verdi pubbliche, la costituzione di scorte antincendio, nonché qualsiasi altro uso che non sia riconducibile alle altre categorie previste dal presente articolo;

c) domestico: l'utilizzazione di acqua destinata all'uso igienico e potabile, all'innaffiamento di orti e giardini, all'abbeveraggio del bestiame, purché tali usi siano destinati al nucleo familiare e non configurino un'attività economico-produttiva o con finalità di lucro;

d) energetico: l'uso dell'acqua finalizzato alla produzione di energia elettrica o di forza motrice;

e) lavaggio di inerti: l'uso dell'acqua finalizzato al lavaggio degli inerti;

f) piscicolo: l'uso dell'acqua finalizzato all'allevamento di specie ittiche;

g) potabile: l'uso dell'acqua per approvvigionamento idrico alle persone, comunque effettuato;

h) produzione di beni e servizi: gli usi dell'acqua direttamente connessi con il processo produttivo o con l'attività di prestazione del servizio, ivi comprese le infrastrutture sportive e ricreative, nonché gli usi dell'acqua per l'innervamento artificiale o per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano;

i) riqualificazione di energia: l'uso dell'acqua, sostanzialmente a ciclo chiuso, finalizzato ad incrementare l'energia potenziale della stessa con l'obiettivo di renderla idonea alla produzione di energia elettrica nelle cosiddette ore piene;

l) zootecnico: l'uso dell'acqua destinato alla gestione dell'allevamento, purché di volume annuo superiore a mille metri cubi.

Art. 3.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) acque destinate al consumo umano: le acque destinate ad uso potabile e le acque utilizzate in un'impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano;

b) autorità concedente: l'organo competente al rilascio della concessione o licenza di attingimento per l'uso di acqua pubblica;

c) canone: il corrispettivo del diritto di utilizzare acqua pubblica;

d) direzione regionale competente: la direzione dell'Amministrazione regionale competente in materia di risorse idriche;

e) portata media di prelievo: il valore medio del prelievo espresso in litri al secondo, calcolato dividendo il volume massimo concesso per il periodo di tempo in cui il prelievo è autorizzato. Fino al relativo rinnovo per le concessioni in essere alla data del 1° ottobre 2003, ai soli fini dell'applicazione del presente regolamento, la portata media annua stabilita nei titoli di concessione è considerata equivalente alla portata media di prelievo;

f) prima annualità: la frazione del canone annuale di concessione calcolata con riferimento al periodo che intercorre tra la data di rilascio della concessione di derivazione e il 31 dicembre dell'anno in corso;

g) utente: il soggetto obbligato al pagamento del canone in relazione ad una o più utenze;

h) utenza di acqua pubblica: uno o più usi dell'acqua soggetti all'obbligo di pagamento di un canone posto in capo ad un soggetto determinato dalla legge o da provvedimento dell'autorità concedente.

CAPO II.

DISCIPLINA DEI CANONI

Art. 4.

(Canone per l'uso delle acque pubbliche)

1. Fatta eccezione per gli usi consentiti liberamente, l'utilizzazione delle acque pubbliche è sottoposta al pagamento di un canone annuo che decorre improrogabilmente dalla data dell'atto di concessione o di licenza all'attingimento, anche qualora l'utente non faccia o non possa far uso, in tutto o in parte, della concessione o della licenza di attingimento, salvo il diritto di rinuncia.

2. Comportano liberazione dal pagamento del canone di concessione la decadenza, la revoca totale, la sospensione totale, nonché la rinuncia totale.

3. Le variazioni in aumento del canone di concessione decorrono dalla data del relativo provvedimento dell'autorità concedente.

4. La liberazione dal canone di concessione o le sue variazioni in diminuzione decorrono dall'annualità successiva alla data del relativo provvedimento dell'autorità concedente, fatta eccezione per quelle di cui al comma 5 e per quelle conseguenti a rinuncia totale o parziale alla concessione, che decorrono dall'annualità successiva alla data di effettuazione della comunicazione della rinuncia.

5. In caso di riduzione della portata media di prelievo o della potenza nominale media conseguente all'applicazione del deflusso minimo vitale, la diminuzione del canone decorre dalla data di entrata in vigore dell'obbligo di rilascio del medesimo, a condizione che sia preventivamente trasmessa all'autorità concedente una relazione di calcolo dei nuovi parametri di quantificazione del canone dovuta sottoscritta da professionista abilitato. In caso di presentazione tardiva della suddetta relazione la diminuzione del canone decorre dall'annualità successiva alla medesima.

Art. 5.

(Esenzioni dal pagamento del canone)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, è esentato dal pagamento del canone:

a) l'uso dell'acqua effettuato negli alpeggi;

b) l'uso domestico dell'acqua effettuato nei territori delle comunità montane;

c) l'uso dell'acqua effettuato per fini esclusivamente didattici.

2. Sino al rinnovo della concessione, sono fatte salve eventuali esenzioni dal canone già contemplate nei provvedimenti rilasciati antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Sono fatte salve le esenzioni dal canone contemplate da trattati o accordi internazionali.

Art. 6.

(Misura del canone)

1. Sino all'adozione di apposito regolamento concernente la ridefinizione della misura dei canoni per l'uso dell'acqua pubblica, l'importo del canone annuo è determinato, sulla base della tabella F allegata al regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, in conformità alla normativa vigente.

2. Il canone risultante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 è arrotondato all'euro inferiore.

Art. 7.

(Riduzione del canone)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, il canone annuo dovuto è ridotto:

- a) del quindici per cento in caso di uso per produzione di beni o servizi da parte di imprese o enti che aderiscono al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o al sistema ISO 14001;
- b) del cinquanta per cento nel caso di uso nei rifugi alpini.

2. Sino al rinnovo della concessione, sono fatte salve le riduzioni di canone già contemplate nei provvedimenti rilasciati antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 8.

(Maggiorazione del canone)

1. Il canone annuo dovuto è triplicato nel caso di utilizzo per fini diversi dal consumo umano di acque riservate al consumo umano o di acque erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle utenze assentite o legittimamente in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento con decorrenza dal 1° gennaio 2010.

Art. 9.

(Elenco delle utenze di acqua pubblica)

1. Al fine della riscossione dei canoni è istituito l'elenco delle utenze di acqua pubblica, parte integrante del catasto delle derivazioni idriche, contenente le informazioni di cui all'allegato A.

2. L'elenco, unico a livello regionale, è aggiornato dall'autorità concedente che provvede ad inserire i dati necessari contestualmente al rilascio dei provvedimenti o al verificarsi delle condizioni che comportano obblighi di pagamento del canone o la loro modifica ovvero che liberano l'utente dal suddetto pagamento.

3. Nelle more dell'attivazione del catasto delle derivazioni idriche, l'autorità concedente invia alla direzione regionale competente copia della documentazione di cui al comma 2, corredata, ove prevista, dall'attestazione di ricevimento della relativa comunicazione all'utente.

Art. 10.

(Versamento del canone)

1. Il canone di attingimento e la prima annualità del canone di concessione o dei relativi aumenti sono versati entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuto rilascio dei relativi provvedimenti dell'autorità concedente.

2. Il canone di concessione è dovuto per anno solare ed è versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

3. Per le concessioni in scadenza, per le quali non sia stata presentata domanda di rinnovo, o rilasciate in corso d'anno il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio.

4. Ai fini di quanto disposto al comma 3, la frazione del mese uguale o superiore a quindici giorni deve intendersi per intero. Qualora l'importo complessivo dei ratei mensili di cui al comma 3 sia inferiore o uguale a 3,00 euro il relativo pagamento è effettuato in occasione del versamento del canone relativo all'annualità successiva.

5. La prima annualità del canone di concessione dovuta dall'utente che sottende altra derivazione è versata al netto di quanto già pagato o comunque dovuto dall'utente sotteso.

6. Il canone di attingimento è versato in un'unica soluzione con riferimento all'intero periodo di validità della licenza, quantificando il medesimo sulla base degli importi unitari correnti alla data del rilascio del provvedimento.

7. Il versamento di importi di canone superiori a 1.000,00 euro riferiti a più annualità può essere effettuato, previa comunicazione alla direzione regionale competente, in due rate annuali di pari importo.

8. Il pagamento del canone è effettuato con versamento alla Tesoreria della Regione Piemonte, indicando, ove non si utilizzi il bollettino premarcato di cui all'articolo 11, comma 2, gli estremi identificativi dell'obbligato, il codice dell'utenza ovvero gli estremi del provvedimento di nuova concessione o della licenza di attingimento, la causale "Canone per uso di acqua pubblica" e l'anno di riferimento.

Art. 11.

(Introito del canone)

1. L'introito delle annualità del canone di concessione successive alla prima è gestita tramite la procedura informatica di Gestione Riscossione Canonici (GeRiCa), sulla base dei dati dell'elenco delle utenze di acqua pubblica.

2. Ai fini di cui al comma 1, la direzione regionale competente entro il 30 novembre di ogni anno provvede all'invio agli utenti di apposito avviso di pagamento corredato da bollettino di conto corrente postale premarcato, contenente gli estremi delle utenze ed i relativi importi dovuti.

3. Il mancato o ritardato ricevimento dell'avviso di pagamento di cui al comma 2 non esonera dal versamento degli importi dovuti nei modi e nei termini previsti dal presente regolamento.

Art. 12.

(Controllo delle riscossioni annuali)

1. Il controllo delle riscossioni è effettuato dalla direzione regionale competente, che in tale contesto provvede a redigere gli elenchi delle utenze che non hanno effettuato in tutto o in parte il versamento del canone dovuto o vi hanno provveduto tardivamente senza la corresponsione degli interessi maturati.

2. Gli elenchi di cui al comma 1 sono trasmessi alla direzione regionale competente in materia di bilancio per le determinazioni relative alla riscossione coattiva a norma dell'articolo 15.

Art. 13.

(Rimborsi)

1. Non sono ammesse compensazioni tra importi di canone dovuti con riferimento a diverse annualità.

2. Il rimborso delle somme versate in eccesso rispetto a quanto dovuto è effettuato d'ufficio o su istanza dell'interessato, redatta in carta libera utilizzando il modulo di cui all'allegato B, entro centotanta giorni dalla data dell'accertamento o di ricevimento dell'istanza.

3. Il dirigente della direzione regionale competente, accertato il diritto al rimborso, quantifica la somma da liquidare al netto degli interessi previsti per ritardato pagamento, adotta il relativo provvedimento di liquidazione del rimborso e ne dà notizia all'interessato.

4. Nel caso in cui il rimborso sia subordinato alla verifica da parte dell'autorità concedente della effettiva consistenza della derivazione, il termine di cui al comma 2 è sospeso sino all'acquisizione degli esiti di detta verifica.

5. In caso di rimborso dell'intero versamento la relativa liquidazione è subordinata alla consegna dell'originale della ricevuta dell'effettuato pagamento.

Art. 14.

(Omesso, insufficiente o ritardato pagamento)

1. In caso di omesso, insufficiente o ritardato pagamento del canone si applicano gli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla spirare del trentesimo giorno.

2. Per ritardi superiori a trenta giorni, si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 15.

(Riscossione coattiva)

1. La riscossione coattiva è effettuata in conformità alla disciplina vigente in materia di tributi regionali, sulla base di un ruolo organizzato con le modalità di cui all'allegato C.

CAPO III.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 29 LUGLIO 2003, N. 10/R

Art. 16.

(Modifica all'articolo 27 del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R)

1. Il comma 10 dell'articolo 27 del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R è sostituito dal seguente:

“10. Qualora il regime idrologico di un corpo idrico venga modificato per cause naturali, l'autorità concedente non è tenuta a corrispondere alcun indennizzo verso qualunque utente, fatta salva, a seguito di rinuncia parziale o totale della concessione, la riduzione o la cessazione del canone in caso di diminuita o soppressa utilizzazione dell'acqua. Qualora il regime idrologico di un corpo idrico venga modificato permanentemente per l'esecuzione da parte della pubblica amministrazione di opere di pubblico interesse, l'utente, oltre all'eventuale riduzione o cessazione del canone conseguente alla rinuncia parziale o totale della concessione, ha diritto ad una indennità, qualora non gli sia possibile, senza spese eccessive, adattare la derivazione alle nuove condizioni del corpo idrico.”.

Art. 17.

(Modifica all'articolo 38 del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R)

1. Il comma 2 dell'articolo 38 del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R è abrogato.

CAPO IV.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 18.

(Ridefinizione delle tipologie di uso dell'acqua)

1. La direzione regionale competente provvede d'ufficio a ridefinire le tipologie di uso dell'acqua delle utenze esistenti equiparando gli usi dalla stessa censiti a quelli di cui all'articolo 2 sulla base della tabella 1 dell'allegato D.

2. Per le restanti tipologie d'uso e in caso di contestazione della ridefinizione d'ufficio di cui al comma 1, entro il 31 maggio 2005 ciascun utente è tenuto a certificare alla Regione l'uso effettivo dell'acqua sulla base della tabella 2 di cui all'allegato D. Entro lo stesso termine l'utente è tenuto a certificare la sussistenza delle condizioni previste dal presente regolamento per l'esenzione o la riduzione del canone.

3. In assenza della certificazione di cui al comma 2, la direzione regionale competente, nelle more degli accertamenti del caso, provvede d'ufficio alla ridefinizione della tipologia di uso dell'acqua sulla base della tabella 3 di cui all'allegato D.

4. Ai soli fini del canone il provvedimento di ridefinizione degli usi di cui ai commi 1, 2 e 3 costituisce modifica del disciplinare dei titoli che legittimano l'uso dell'acqua pubblica, nonché delle autorizzazioni provvisorie alla continuazione delle derivazioni d'acqua di cui al regolamento regionale 5 marzo 2001 n. 4/R (Disciplina dei procedimenti di concessione preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica), con decorrenza dall'anno successivo alla sua adozione ed è trasmesso all'autorità concedente a cura della direzione regionale competente.

Art. 19.

(Controllo delle riscossioni delle annualità 2001, 2002, 2003 e 2004)

1. Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi a importi di canone non versati, cumulati nel quadriennio 2001-2004, inferiori a 20,00 euro.

2. Non sono ammessi conguagli a carico del bilancio regionale per gli importi di canone versati in eccesso allo Stato.

Art. 20.

(Utenze senza titolo)

1. L'autorità concedente, all'atto dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 16, comma 2 della l.r. 20/2002, quantifica le somme dovute alla Regione secondo le modalità di seguito stabilite e trasmette detti provvedimenti alla direzione regionale competente.

2. Nel caso di provvedimento che ordina la cessazione dell'utenza abusiva ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera a) della l.r. 20/2002, le somme dovute sono conteggiate a decorrere dal 1° gennaio

2001 ovvero dalla data di avvio dell'esercizio della derivazione se successiva e fino alla data dell'ordine di cessazione.

3. Nel caso di provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettere b), c) e d) della l.r. 20/2002, l'autorità concedente quantifica:

a) le somme dovute a decorrere dal 1° gennaio 2001 ovvero dalla data di avvio dell'esercizio della derivazione se successiva e fino alla data di adozione del provvedimento;

b) l'importo del canone dovuto a decorrere da tale data fino al 31 dicembre dell'anno in corso;

c) il canone annuo dovuto.

4. Le somme da corrispondere a titolo di arretrato sono equiparate al canone di concessione e sono versate, unitamente alla prima annualità del canone se dovuta, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento che ne determina l'ammontare, al netto di quanto già eventualmente corrisposto.

5. I provvedimenti di cui all'articolo 16, comma 2 della l.r. 20/2002 sono trasmessi, ove necessario, all'Agenzia del demanio per la quantificazione e la riscossione delle somme dovute allo Stato sino al 31 dicembre 2000.

Art. 21.

(Norma finanziaria)

1. Una quota non inferiore al cinque per cento dell'introito dei proventi relativi all'uso dell'acqua pubblica è destinata al finanziamento delle attività regionali di attuazione del Piano di tutela delle acque.

Art. 22.

(Norme finali)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, ai sensi dell'articolo 15, comma 4 della l.r. 20/2002, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non trovano applicazione nell'ordinamento regionale le norme statali in materia di canoni per l'utilizzo delle acque pubbliche.

2. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 2 della l.r. 20/2002 in materia di canoni dovuti dai titolari delle autorizzazioni in via provvisoria alla continuazione delle derivazioni d'acqua disciplinate dal regolamento regionale 5 marzo 2001, n. 4/R.

Art. 23.

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2005.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 6 dicembre 2004

Enzo Ghigo

Allegato A

(Art. 9, comma 1)

CONTENUTI DELL'ELENCO DELLE UTENZE DI ACQUA PUBBLICA

CODICE UTENZA

CODICE IDENTIFICATIVO DELLA PRATICA PROVINCIALE

ANAGRAFICO DEI TITOLARI DEL PRELIEVO:

- cognome e nome/ditta o ragione sociale/denominazione
- codice fiscale - partita IVA
- indirizzo completo della residenza o della sede legale
- indirizzo completo del domicilio legale, ove eletto
- indirizzo completo delle unità locali operative e degli uffici amministrativi

INFORMAZIONI GENERALI SULL'UTENZA

- tipologia ed estremi di titolo o della domanda in forza della quale è esercitato il prelievo
- usi dell'acqua
- data di decorrenza dell'obbligo di pagamento del canone

- data di scadenza del titolo che legittima il prelievo

INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALL'USO DELL'ACQUA

- parametri sulla base dei quali è calcolato il canone
- circostanze che comportano riduzione del canone ed entità della riduzione
- circostanze che comportano maggiorazione del canone ed entità della maggiorazione
- circostanze che comportano esenzione dal canone.

ALLEGATO B)
(Art. 13, comma 2)

ISTANZA DI RIMBORSO

REGIONE PIEMONTE
Direzione Pianificazione Risorse Idriche
Via Principe Amedeo 17
10123 Torino

CODICE UTENZA: _____

OGGETTO: Canone per l'uso di acqua pubblica. Richiesta di rimborso.

Il sottoscritto _____ nato a _____

il _____ residente a _____

in Via _____ n. _____

codice fiscale _____ tel. _____

in qualità di _____ del _____

in riferimento all'annualità di canone _____

CHIEDE IL RIMBORSO

di euro _____, presso l'Istituto di credito _____ sul conto corrente
n. _____, per i seguenti motivi : _____

Si allegano:

copia fotostatica di un documento di identità valido

copia fotostatica dell'avviso di pagamento

copia fotostatica delle ricevute di versamento

(firma per esteso)

ALLEGATO C)
(Art. 15)

CONTENUTI DEL RUOLO DEI CANONI E DEGLI INTERESSI NON CORRISPOSTI

CODICE UTENZA

ANAGRAFICO DEI TITOLARI DEL PRELIEVO:

- cognome e nome/ditta o ragione sociale/denominazione
- codice fiscale - partita IVA
- indirizzo completo della residenza o della sede legale
- indirizzo completo del domicilio legale, ove eletto

INFORMAZIONI GENERALI SULL'UTENZA

- tipologia ed estremi di titolo o della domanda che legittima il prelievo
- usi dell'acqua
- data di decorrenza dell'obbligo di pagamento del canone
- data di scadenza del titolo che legittima il prelievo

INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI CANONI E AGLI INTERESSI NON CORRISPOSTI

- data di scadenza dell'obbligo di versamento del canone
- importo di canone dovuto e annualità di riferimento
- data di versamento
- importo versato
- interessi maturati
- importo totale dovuto.

ALLEGATO D)
(Art. 18, commi 1, 2 e 3)

TABELLE DI RIDEFINIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI USO DELL'ACQUA

Tabella 1 - Ridefinizione d'ufficio ai sensi dell'articolo 18, comma 1

Usi censiti	Usi di cui all'articolo 2
Abbeveraggio bestiame	Agricolo, se di volume annuo inferiore o uguale a mille metri cubi Zootecnico, se di volume annuo maggiore a mille metri cubi
Antibrina	Agricolo
Irrigazione o irriguo	
Irriguo per trattamenti fitosanitari	
Zootecnico	Agricolo, se di volume annuo inferiore o uguale a mille metri cubi Zootecnico, se di volume annuo maggiore a mille metri cubi
Antincendio	Civile
Condizionamento	
Irrigazione di aree destinate a verde pubblico	
Lavaggio strade o piazzali	
Alimentazione lavatoi	Domestico
Consumo umano tramite approvvigionamento autonomo	
Domestico	
Idroelettrico	Energetico
Idroelettrico per produzione di energia	
Idroelettrico per produzione di forza motrice	
Riqualificazione dell'energia	Riqualificazione di energia
Lavaggio inerti	Lavaggio inerti
Piscicolo o ittiogenico	Piscicolo
Consumo umano, potabile tramite acquedotto, potabile	Potabile
Autolavaggio e lavaggio mezzi	Produzione di beni e servizi per usi direttamente connessi con la prestazione del servizio
Industriale alimentare	Produzione di beni e servizi per usi direttamente connessi alla fabbricazione, trattamento, conservazione o immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano
Irrigazione di attrezzature sportive	Produzione di beni e servizi per infrastrutture sportive e ricreative
Raffreddamento	Produzione di beni e servizi per uso di raffreddamento
Usi industriali di processo	Produzione di beni e servizi per usi direttamente connessi col processo produttivo

Tabella 2 - Ridefinizione da effettuarsi da parte dell'utente ai sensi dell'articolo 18, comma 2

Usi censiti	Usi effettivi	Usi di cui all'articolo 2
Alimentazione piscina	Alimentazione di piscine non aperte al pubblico	Civile
	Alimentazione di piscine aperte al pubblico	Produzione di beni e servizi per infrastrutture sportive e ricreative
Innaffiamento giardino o irrigazione di aree verdi private	Innaffiamento di giardino o irrigazione di aree verdi private destinati al nucleo familiare	Domestico
	Innaffiamento di giardino o irrigazione di aree verdi private non destinati al nucleo familiare	Civile
Igienico e assimilato all'igienico	Lavaggio strade e superfici impermeabilizzate	Civile
	Scorte antincendio	
	Spurgo fognature	
	Altri usi non riconducibili alle altre categorie previste dall'articolo 2	
	Uso destinato al nucleo familiare	Domestico
	Gestione dell'allevamento di volume annuo inferiore o uguale a mille metri cubi	Agricolo
	Gestione dell'allevamento di volume annuo superiore a mille metri cubi	Zootecnico
	Innevamento artificiale	Produzione di beni e servizi per innnevamento artificiale
Industriale	Usi direttamente connessi con il processo produttivo	Produzione di beni e servizi
	Usi direttamente connessi con l'attività di prestazione del servizio	
	Usi direttamente connessi alla fabbricazione, trattamento, conservazione o immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano	
	Raffreddamento	
	Infrastrutture sportive e ricreative	
	Lavaggio inerti	
		Lavaggio inerti

Tabella 3 - Ridefinizione d'ufficio ai sensi dell'articolo 18, comma 3

Usi censiti	Usi di cui all'articolo 2
Alimentazione piscina	Produzione di beni e servizi per infrastrutture sportive e ricreative
Innaffiamento giardino o irrigazione di aree verdi private	
Igienico e assimilato all'igienico	Civile
Industriale	Produzione di beni e servizi per usi direttamente connessi con il processo produttivo

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 21 dicembre 2004, n. 16/R

Regolamento regionale recante: “Ulteriore proroga dei termini di cui all’articolo 6 del regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9/R (Norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all’attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale) come modificato dai regolamenti regionali 20 ottobre 2003, n. 12/R e 5 luglio 2004, n. 3/R”

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 287;

Visto il d.p.r. 4 aprile 2001, n. 235;

Visti i regolamenti regionali 21 luglio 2003, n. 9/R, 20 ottobre 2003, n. 12/R e 5 luglio 2004, n. 3/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 36-14386 del 20 dicembre 2004

emana

il seguente regolamento

REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: “ULTERIORE PROROGA DEI TERMINI DI CUI ALL’ARTICOLO 6 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 21 LUGLIO 2003, N. 9/R (NORME PER LA DISCIPLINA DELLA PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, RELATIVAMENTE ALL’ATTIVITÀ DI BAR, PICCOLA RISTORAZIONE E RISTORAZIONE TRADIZIONALE) COME MODIFICATO DAI REGOLAMENTI REGIONALI 20 OTTOBRE 2003, N. 12/R E 5 LUGLIO 2004, N. 3/R”.

Art. 1.

1. Al comma 2 dell’articolo 6 del regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9/R, come da ultimo modificato dall’articolo 5 del regolamento regionale 5 luglio 2004, n. 3/R, le parole: “entro il 31 dicembre 2004” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2005”.

2. Al comma 3 dell’articolo 6 del regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9/R, come modificato dall’articolo 1 del regolamento regionale 20 ottobre 2003, n. 12/R, le parole: “entro il 31 dicembre 2005” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2006”.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 21 dicembre 2004

p. Enzo Ghigo
Il Vice Presidente
Ugo Cavallera

Regolamento regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 51 del 23 dicembre 2004 (ndr)

Legenda delle codifiche delle Direzioni, dei Settori e delle Strutture speciali

D1	Direzione SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA REGIONALE
D1.S1	Settore Affari istituzionali e supporto giuridico legale
D1.S2	Settore Segreteria Ufficio di Presidenza ed organi istituzionali interni
D1.S3	Settore Organismi consultivi ed osservatori
D1.S4	Settore Progettazione -sviluppo e gestione del sistema informativo e banca dati Arianna
D2	Direzione PROCESSO LEGISLATIVO
D2.S1	Settore Studi e documentazione legislativi
D2.S2	Settore Commissioni legislative
D2.S3	Settore Assemblea regionale
D3	Direzione AMMINISTRAZIONE E PERSONALE
D3.S1	Settore Bilancio, ragioneria, controllo di gestione
D3.S2	Settore Patrimonio e provveditorato
D3.S3	Settore Tecnico e sicurezza
D3.S4	Settore Organizzazione e personale
D4	Direzione COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE
D4.S1	Settore Comunicazione e partecipazione dell'Assemblea Regionale
D4.S2	Settore Informazione dell'Assemblea Regionale
D4.S3	Settore Relazioni esterne dell'Assemblea Regionale
D4.S4	Settore Documentazione
DG	Struttura speciale GABINETTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE
5	Direzione AFFARI ISTITUZIONALI E PROCESSO DI DELEGA
5.1	Settore Autonomie locali
5.2	Settore Polizia locale
5.3	Settore Attività amministrativa a supporto della Giunta Regionale e delle Direzioni regionali
5.4	Settore Sezione di controllo territoriale di Torino
5.5	Settore Sezione di controllo territoriale di Alessandria
5.6	Settore Sezione di controllo territoriale di Cuneo
5.7	Settore Sezione di controllo territoriale di Novara
5.8	Settore Attività giuridico-legislativa a supporto della Giunta Regionale e delle Direzioni regionali
5.9	Settore Protocollo ed archivio generali
6	Direzione COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELLA GIUNTA REGIONALE
6.1	Settore Relazioni esterne della Giunta Regionale
6.2	Settore Ufficio stampa della Giunta Regionale
6.3	Settore Comunicazione istituzionale della Giunta Regionale
6.4	Settore Ufficio relazioni con il pubblico
7	Direzione ORGANIZZAZIONE; PIANIFICAZIONE, SVILUPPO E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
7.1	Settore Organizzazione
7.2	Settore Formazione del personale
7.3	Settore Sistemi informativi ed informatica
7.4	Settore Reclutamento, mobilità, gestione dell'organico
7.5	Settore Stato giuridico ed ordinamento del personale
7.6	Settore Servizi generali operativi
8	Direzione PROGRAMMAZIONE E STATISTICA
8.1	Settore Programmazione regionale
8.2	Settore Statistico regionale
8.3	Settore Valutazione progetti e proposte di atti di programmazione negoziata
8.4	Settore Rapporti con società a partecipazione regionale
8.5	Settore Osservatorio statistico indicatori fisici enti locali
9	Direzione BILANCI E FINANZE
9.1	Settore Bilanci

- 9.2 Settore Ragioneria
- 9.3 Settore Tributi - addizionali e compartecipazione al gettito erariale
- 9.4 Settore Fiscalità passiva
- 9.5 Settore Controllo gestioni delegate
- 9.6 Settore Cassa economale
- 9.7 Settore Trattamento economico del personale
- 9.8 Settore Trattamento pensionistico, previdenziale ed assicurativo del personale
- 10 Direzione PATRIMONIO E TECNICO
- 10.1 Settore Beni mobili
- 10.2 Settore Patrimonio immobiliare
- 10.3 Settore Tecnico
- 10.4 Settore Sicurezza sedi ed ambienti di lavoro - prevenzione e protezione dal rischio
- 10.5 Settore Utenze
- 10.6 Settore Economato - Autocentro - Centro Stampa
- 10.7 Settore Attività negoziale e contrattuale - Espropri - Usi civici
- 11 Direzione PROGRAMMAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AGRICOLTURA
- 11.1 Settore Programmazione in materia di agricoltura
- 11.2 Settore Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli
- 11.3 Settore Sviluppo agro-industriale
- 11.4 Settore Politiche comunitarie
- 12 Direzione SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA
- 12.1 Settore Sviluppo delle produzioni animali
- 12.2 Settore Sviluppo delle produzioni vegetali
- 12.3 Settore Fitosanitario regionale
- 12.4 Settore Servizi di sviluppo agricolo
- 12.5 Settore Politiche delle strutture agricole
- 13 Direzione TERRITORIO RURALE
- 13.1 Settore Infrastrutture rurali e territorio
- 13.2 Settore Avversità e calamità naturali
- 13.3 Settore Carburanti agricoli agevolati
- 13.4 Settore Caccia e pesca
- 14 Direzione ECONOMIA MONTANA E FORESTE
- 14.1 Settore Politiche comunitarie
- 14.2 Settore Politiche Forestali
- 14.3 Settore Gestione delle attività strumentali per l'economia montana e le foreste
- 14.4 Settore Economia montana
- 14.5 Settore Gestione proprietà forestali reg.li e vivaistiche (sede di Vercelli)
- 14.6 Settore Antincendi boschivi e rapporti con il corpo forestale dello Stato (sede di Novara)
- 14.7 Settore Idraulica Forestale e tutela del territorio (sede di Alessandria)
- 15 Direzione FORMAZIONE PROFESSIONALE - LAVORO
- 15.1 Settore Attività formativa
- 15.2 Settore Gestione amministrativa attività formative
- 15.3 Settore Standard formativi - qualità ed orientamento professionale
- 15.9 Settore Servizi alle politiche per l'occupazione e per la promozione dello sviluppo locale
- 15.10 Settore Sviluppo dell'imprenditorialità
- 15.11 Settore Osservatorio del mercato del lavoro
- 16 Direzione INDUSTRIA
- 16.1 Settore Osservatorio settori produttivi industriali
- 16.2 Settore Valorizzazione dei sistemi produttivi locali
- 16.3 Settore Promozione e sviluppo delle P.M.I
- 16.4 Settore Pianificazione e verifica attività estrattiva
- 17 Direzione COMMERCIO E ARTIGIANATO
- 17.1 Settore Programmazione e interventi dei settori commerciali
- 17.2 Settore Tutela del consumatore - mercati all'ingrosso ed aree mercatali

- 17.3 Settore Rete carburanti e commercio su aree pubbliche
- 17.4 Settore Promozione e credito al commercio
- 17.5 Settore Sistema informativo-osservatorio dell'artigianato
- 17.6 Settore Disciplina e tutela dell'artigianato
- 17.7 Settore Promozione, sviluppo e credito dell'artigianato
- 18 Direzione EDILIZIA
- 18.1 Settore Osservatorio dell'edilizia
- 18.2 Settore Attuazione degli interventi in materia di edilizia
- 18.3 Settore Disciplina e vigilanza sulla gestione del patrimonio e sugli enti in materia di edilizia
- 18.4 Settore Programmazione e localizzazione delle risorse
- 19 Direzione PIANIFICAZIONE E GESTIONE URBANISTICA
- 19.1 Settore Pianificazione territoriale regionale
- 19.2 Settore Pianificazione territoriale operativa
- 19.3 Settore Sistema informativo territoriale
- 19.4 Settore Informatizzazione degli strumenti urbanistici - archivio
- 19.5 Settore Cartografico
- 19.6 Settore Vigilanza urbanistica
- 19.7 Settore Accordi di programma ed esame di conformità urbanistica
- 19.8 Settore Studi, regolamenti e programmi attuativi in materia urbanistica
- 19.9 Settore Verifica ed approvazione strumenti urbanistici
- 19.10 Settore Urbanistico territoriale - area Metropolitana
- 19.11 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Torino
- 19.12 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Alessandria
- 19.13 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Asti
- 19.14 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Vercelli
- 19.15 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Cuneo
- 19.16 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Novara
- 19.17 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Biella
- 19.18 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Verbania
- 19.19 Settore Pianificazione paesistica
- 19.20 Settore Gestione beni ambientali
- 20 Direzione SERVIZI TECNICI DI PREVENZIONE
- 20.1 Settore Progettazioni interventi geologico-tecnici e sismico
- 20.2 Settore Meteoidrografico e reti di monitoraggio
- 20.3 Settore Studi e ricerche geologiche - sistema informativo prevenzione rischi
- 20.4 Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico area di Torino, Novara e Verbania - indagini geotecniche ed idrogeologiche
- 20.5 Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico - area di Asti - Vercelli - Biella
- 20.6 Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico - area di Cuneo
- 20.7 Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico - area di Alessandria
- 21 Direzione TURISMO - SPORT - PARCHI
- 21.1 Settore Coordinamento della promozione domanda turistica -organizzazione degli eventi promozionali
- 21.2 Settore Offerta turistica - interventi comunitari in materia turistica
- 21.3 Settore Organizzazione turistica - turismo sociale - tempo libero
- 21.4 Settore Sport
- 21.5 Settore Pianificazione aree protette
- 21.6 Settore Gestione aree protette
- 21.7 Settore Programmazione - sviluppo interventi relativi alle terme - acque minerali e termali

- 22** Direzione TUTELA E RISANAMENTO AMBIENTALE - PROGRAMMAZIONE GESTIONE RIFIUTI
- 22.1** Settore Politiche di prevenzione - tutela e risanamento ambientale
- 22.2** Settore Sistema informativo ambientale e valutazione impatto ambientale
- 22.3** Settore Grandi rischi industriali
- 22.4** Settore Risanamento acustico ed atmosferico
- 22.5** Settore Programmazione e gestione rifiuti
- 22.6** Settore Tecnologie di smaltimento e recupero
- 22.7** Settore Programmazione interventi di risanamento e bonifiche
- 22.8** Settore Programmazione e risparmio in materia energetica
- 23** Direzione DIFESA DEL SUOLO
- 23.1** Settore Difesa assetto idrogeologico
- 23.2** Settore Pianificazione difesa del suolo
- 23.3** Settore Sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo
- 24** Direzione PIANIFICAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE
- 24.1** Settore Pianificazione delle risorse idriche - bilancio idrico e disciplina delle utilizzazioni
- 24.2** Settore Rilevamento, controllo, tutela e risanamento delle acque - disciplina degli scarichi
- 24.3** Settore Disciplina dei servizi idrici - opere fognarie, di depurazione ed acquedottistiche
- 25** Direzione OPERE PUBBLICHE
- 25.1** Settore Opere pubbliche
- 25.2** Settore Infrastrutture e pronto intervento
- 25.3** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Torino
- 25.4** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Alessandria
- 25.5** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Asti
- 25.6** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Cuneo
- 25.7** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Novara
- 25.8** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Vercelli
- 25.9** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Verbania
- 25.10** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Biella
- 25.11** Settore Protezione Civile
- 26** Direzione TRASPORTI
- 26.1** Settore Pianificazione dei trasporti
- 26.2** Settore Viabilità ed impianti fissi
- 26.3** Settore Trasporto pubblico locale
- 26.4** Settore Navigazione interna e merci
- 26.5** Settore Grandi infrastrutture e ferrovie
- 27** Direzione SANITA' PUBBLICA
- 27.1** Settore Igiene e sanità pubblica
- 27.2** Settore Prevenzione sanitaria negli ambienti di vita e di lavoro
- 27.3** Settore Sanità animale ed igiene degli allevamenti
- 27.4** Settore Vigilanza e controllo degli alimenti di origine animale
- 28** Direzione PROGRAMMAZIONE SANITARIA
- 28.1** Settore Programmazione sanitaria
- 28.2** Settore Emergenza sanitaria
- 28.3** Settore Assetto istituzionale e organi collegiali
- 28.4** Settore Edilizia ed attrezzature sanitarie
- 28.5** Settore Gestione e risorse finanziarie
- 29** Direzione CONTROLLO DELLE ATTIVITA' SANITARIE
- 29.1** Settore Osservatorio prezzi e monitoraggio del patrimonio aziendale sanitario
- 29.2** Settore Ispettivo e controllo di qualità in materia sanitaria
- 29.3** Settore Assistenza ospedaliera e territoriale
- 29.4** Settore Assistenza extra ospedaliera
- 29.5** Settore Assistenza farmaceutica
- 29.6** Settore Organizzazione, personale e formazione delle risorse umane

- 30** Direzione POLITICHE SOCIALI
 - 30.1** Settore Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per la qualificazione del personale socio-assistenziale
 - 30.2** Settore Verifica e finanziamento attività enti gestori istituzionali
 - 30.3** Settore Promozione della rete delle strutture, vigilanza e controllo sulla qualità dei servizi
 - 30.4** Settore Promozione attività altri soggetti pubblici e del privato sociale
- 31** Direzione BENI CULTURALI
 - 31.1** Settore Biblioteche, archivi ed istituti culturali
 - 31.2** Settore Soprintendenza beni librari
 - 31.3** Settore Musei e patrimonio culturale
 - 31.4** Settore Università ed istituti scientifici
- 32** Direzione PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI, ISTRUZIONE E SPETTACOLO
 - 32.1** Settore Istruzione
 - 32.2** Settore Edilizia scolastica
 - 32.3** Settore Promozione attività culturali
 - 32.4** Settore Spettacolo
 - 32.5** Settore Promozione del patrimonio culturale e linguistico
- S1** Struttura speciale GABINETTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
 - S1.1** Settore Rapporti Stato Regioni
 - S1.2** Settore Supporto al coordinamento delle politiche comunitarie per l'accesso ai fondi strutturali - Ufficio di Bruxelles
 - S1.3** Settore Ufficio di Roma
 - S1.4** Settore Affari comunitari e internazionali
 - S1.6** Settore Contenzioso amministrativo
- S2** Struttura speciale CONTROLLO DI GESTIONE
- S3** Struttura speciale AVVOCATURA
- S4** Struttura speciale MUSEO REGIONALE DI SCIENZE NATURALI

RICHIESTA ABBONAMENTO DA INVIARE CON LETTERA O FAX AL NUMERO 011.432.4363
ALL'UFFICIO DEL BOLLETTINO UFFICIALE



Mittente:

_____ li, / /

Prot n. _____

Spett . REGIONE PIEMONTE
Bollettino Ufficiale
P.zza Castello 165
10122 Torino

Con la presente vi richiediamo la sottoscrizione di abbonamento al BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Piemonte optando tra le modalità di seguito elencate :

Tipologia abbonamento e costo abbonamento	Codice	Numero Abbonamenti richiesti(*)
12 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi € 104,00	A1	
6 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi € 52,00	S1	
12 Mesi Concorsi Appalti Annunci € 46,00	A3	
6 Mesi Concorsi Appalti Annunci € 23,00	S3	

(*) In caso di più abbonamenti allegare elenco dettagliato dei diversi destinatari

In allegato si trasmette copia del versamento su C/CP n. 30306104 comprovante l'avvenuto pagamento.

Distinti saluti _____

incollare in questo spazio la ricevuta di versamento

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 si informa il sottoscrittore dell'abbonamento che il trattamento dei dati personali dal sottoscrittore medesimo forniti con questa richiesta o comunque acquisiti a tal fine dal Responsabile del Settore Protocollo ed archivio generali della Regione Piemonte, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività intese all'attivazione dell'abbonamento, ed avverrà a cura dei dipendenti incaricati del trattamento con ordine di servizio 28.4.2000 prot.n.7133/5.9 del Dirigente del Settore Protocollo ed archivio generali, in quanto Responsabile del trattamento, presso la Redazione del Bollettino Ufficiale, sita in Torino, Piazza Castello 165, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi (Poste italiane e ditta appaltatrice del servizio di stampa). Il conferimento di tali dati è necessario per l'attivazione dell'abbonamento e la loro mancata indicazione può precludere la medesima. Al sottoscrittore dell'abbonamento in quanto interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs. n.196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile del Settore Protocollo ed archivio generali, Piazza Castello 165, Torino.

PAGINA NON UTILIZZATA

PAGINA NON UTILIZZATA

PAGINA NON UTILIZZATA

PAGINA NON UTILIZZATA



Chalet Mollino

Progettato e realizzato dall'architetto torinese Carlo Mollino tra il 1946 e il 1947, l'edificio ospitava la stazione d'arrivo della slittovia al Lago Nero, sopra Sauze d'Oulx, a quasi 3000 metri di quota.

Questo famoso chalet d'autore, spettacolare rifugio per sciatori, rappresenta l'opera più poetica dell'architetto e riflette in pieno la sua particolare concezione "moderna" dell'architettura. La costruzione coniuga infatti la funzionalità dei materiali e delle tecniche costruttive tipiche del Movimento Moderno, con la tradizione locale.

Dopo un lungo periodo di abbandono, grazie ai recenti lavori di ripristino esterni e la realizzazione di un parabrezza vetrato sulla spettacolare terrazza, l'edificio è finalmente tornato a rivivere.



**BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE PIEMONTE**

Direzione - Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363
Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>
e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

Direttore Laura Bertino
Direttore responsabile Roberto Salvio
Abbonamenti Daniela Romano
Coordinamento Immagine Alessandra Fassio

Dirigente Valeria Repaci
Redazione Carmen Cimicchi, Rosario Copia
Roberto Falco, Sauro Paglini
Anna Rotondo, Fernanda Zamboni

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti del D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.